# DEL
# DIRITTO DI PROPRIETÀ

## QUAL DIRITTO DI CITTADINO

DI CITTÀ ROMANA

**STUDÌ STORICO-POLITICI**

**SULL' ITALIA**

CONSIDERATA

NELLE DUE EPOCHE LA ROMANA E LA FEUDALE

PER

**EUGENIO DE RISO**

SALERNO
PER RAFFAELLO MIGLIACCIO
1863

Alla Bibblioteca
Nazionale di Firenze
Il Deputato da Riso
Ippolito

# DEL
# DIRITTO DI PROPRIETÀ
## QUAL DIRITTO DI CITTADINO
### DI CITTÀ ROMANA
## STUDÌ STORICO-POLITICI
## SULL' ITALIA
### CONSIDERATA
### NELLE DUE EPOCHE LA ROMANA E LA FEUDALE

PER

**EUGENIO DE RISO**

*La Filosofia considera l' uomo quale dev' essere; e sì non può fruttare che a pochissimi non vogliono vivere nella Repubblica di Platone, non rovesciarsi nella feccia di Romolo.*
Vico *Princìpî di Scienza Nuova. VI Degli Elementi.*

SALERNO
PER RAFFAELLO MIGLIACCIO
1862

# BIOGRAFIA DELL' AUTORE

È imprescrittibile ed assoluto dovere il narrare la vita di chi sacrificò la mente, il cuore e tutto sè stesso al bene della patria; e le cui azioni, mentre visse, non furono che una serie non interrotta di fatti e di sforzi, aventi a scopo la rigenerazione politica del popolo in mezzo al quale nacque, e la rivendicazione de' dritti di civile cittadinanza, conculcati da un governo, il quale a vece di manifestare la concreta volontà nazionale, ogni principio di libertà e nazionalità negava.

Fra i tanti benemeriti figli d' Italia consacratisi al riscatto di quella, che per tanti anni fu la Niobe delle nazioni, e che alla perfine ora si va ricostituendo una e potente, reputiamo da non passarsi sotto silenzio Eugenio de' marchesi de Riso da Catanzaro. Il quale nel maggio del 1815 quivi nasceva di un' illustre famiglia, che nei remoti tempi de' Vespri Siciliani, da Messina erasi rifugiata nelle Calabrie. Messo ad educare nel Liceo di quella città, fin da fanciullo dimostrò penetrante e svegliato ingegno, indole nobile e generosa. Privato del genitore Antonio, ottimo personaggio amatissimo da suoi concittadini, nel luglio 1830, il piccolo Eugenio ormai giovanetto si fu dato con tale diligenza ed assiduità agli studi

da divenirne l'ammirazione de' suoi Istitutori; quando nel marzo del 1832, sopravvenuto il terribile tremuoto che devastava segnatamente la media Calabria, il Catanzarese Liceo ne rimaneva talmente scrollato, che tutti gli alunni dovettero riparare nelle proprie case, ed egli così interrompere il corso de' suoi studî. Formavasi a quei dì la Guardia di Onoro per quel Ferdinando secondo, che nei primordî del suo reggimento fece a torto sperar bene di sè, ed il giovanetto de Riso fu chiamato ad arruolarvisi; ma poco appresso tra per la indipendenza di carattere, e l'avversione che nudriva per ogni atto servile e cortigianesco, tra perchè ebbe occasione di conoscere da vicino in quali mani fosse commessa la cosa pubblica, indignato si ritrasse nel santuario delle domestiche mura, e nella seria lettura e nelle occupazioni campestri passava gli ozî della vita di provincia. Però l'animo suo non era fatto per istarsene impassibile spettatore a quanto di dispotico e disonesto operavasi dal governo, e non sentire anche dal fondo del suo ritiro l'onta della servitù che pesava sopra i popoli delle duo Sicilie. E non essendovi altra luce foriera di giorni più lieti in mezzo a quella tenebría, e non altro campo aperto a chi voleva con tutte le forze concorrere alla redenzione della sua patria, cho quella d' intendersi nel più profondo secreto con quanti si avevano sentimenti liberali, egli fin dal 1837, cominciò a contramminare con essi l'edifizio dell'assolutismo il più esoso, e non fuvvi divisamento di sommosse, tentate per immegliare la sorte di questa parte meridionale d'Italia, nel quale non fosse indettato. E come ansioso e palpitante ei non ristette alle notizie de' casi di Palermo, Siracusa e Cosenza nel 1837, ed a quelli dell'Aquila nel 1842! Come straziante fu il suo dolore pel tristo fato dei generosi fratelli Bandiera nel 1844! . . . . Non essendo ben coordinate le fila di tutti coloro, che nel reame napoletano ponevano ogni opera alla rigenerazione comune, dopo i sanguinosi fatti succennati, si pensò con fine accorgimento di affidare a persone prudenti e solerti la somma delle cose in

ciascuna provincia. Fu allora che Eugenio ad intendersi con quei ch' erano in Napoli a capo dell' affiliazione patriottica vi si recò nel settembre del 1845, e di là mosse per alla volta dell' Italia superiore. In Genova, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma conobbe gli uomini più distinti che al par di lui fremevano e speravano nel prossimo risorgimento italiano. Ispiratosi fra i monumenti sublimi di quelle cospicue città, che ricordano la grandezza de' nostri padri; raccolte le notizie, le quali più vivamente premevano gl' Italiani; e ritemprata la sua fede politica fra popoli che apertamente manifestavano i loro sentimenti sul non lontano riscatto, ritornò nell' aprile del 1846 in Napoli; ed ivi abboccatosi coi suoi amici politici, e riconosciuto qual capo del partito liberale della sua provincia, dopo pochi giorni trasse nella sua patria per manifestare a' suoi concittadini quanto nelle città italiane aveva osservato, e di quali speranze ei fosse apportatore.

Intanto avveniva un gran fatto nazionale: moriva Gregorio XVI e gli succedeva Pio IX, il quale incuorato dal partito liberale, si trovava, se za quasi saperlo, alla testa di quel movimento italiano, che, dopo tanti anni di letargo solo interrotto da qualche sommossa parziale, soffocata sempre nel sangue, incominciava ad appalesarsi e svolgersi in tutta la sua ampiezza, dimodocchè ne ha guidati alla quasi compiuta indipendenza della Penisola. Il nome del capo della Chiesa servì di motto d' ordine e di rannodamento a' liberali di tutte le provincie italiane; di svegliamento alle moltitudini del popolo italiano, il quale fino allora era rimasto estraneo ed anche avverso ad ogni mutamento politico; ma in vedendo che dal sommo del Vaticano veniva il grido di riforma, la libertà non tennero nemica di religione, bensì sua figlia primogenita. Ed una volta propagatasi nelle masse questa idea, il gran dramma italiano, a malgrado della opposizione e degli errori degl' individui, doveva svolgersi sino al suo compimento.

Incalzando sempreppiù gli eventi, il de Riso nel maggio

del 1847 muoveva di nuovo per Napoli, ed ivi determinato il disegno del movimento, cui doveva darsi cominciamento nella Sicilia, quindi estendersi nelle Calabrie, e finalmente compiersi nella capitale, proclamandovi un governo rappresentativo richiesto dalla maturità dei tempi; con gran numero di copie di quell'opuscolo intitolato « Protesta del popolo delle due Sicilie alla civile Europa » ritornò in Catanzaro, ove ansiosamente era aspettato; e molte copie dell'opuscolo e le notizie da lui recate furono avidamente accolte e diffuse per tutta la provincia. Secondo il concertato tutto era in pronto per rispondere alla chiamata, affinchè la media Calabria non indietreggiasse nella disfida che si voleva fare a un governo ostinatamente dispotico ed antitaliano, e nell'opera liberatrice del proprio paese; ma nel settembre del 1847 invece di aversi la tanto desiderata nuova che la insurrezione di Sicilia trionfasse, si seppe del represso tentativo di Messina, e della tragica e dolorosa fine dei patriotti di Reggio; e come contro il de Riso si fosse emanato un'ordine di arresto! Vedendo inutile anzi dannoso qualsiasi moto insurrezionale, con una taglia postagli sul capo dalla polizia, alle ricerche della quale involossi destramente, ei fu latitante per alcuni mesi, finchè nel 29 gennaio del 1848 Re Ferdinando atterrito dalla rivoluzione, che già irrompeva fin dentro la Reggia, discese a concessioni ed accordò uno statuto costituzionale. Allora rientrato il profugo quasi in trionfo in mezzo de' suoi concittadini, in quei momenti d'intemperanti voglie e di confusione, coi suoi consigli ebbe regolato l'andamento della cosa pubblica della provincia, e nell'aprile dello stesso anno 1848 a grande maggioranza di voti veniva eletto deputato al parlamento. Ma questo prima di aprirsi fu chiuso per l'orrendo attentato dei sbirri e di vendute soldatesche nel dì 15 maggio. Quel giorno indarno fra le barricate il de Riso facevasi con tutta lena ad esortare a concordia quanti lungo la strada Toledo incontrava; quando saputo del pericolo, cui erano esposti i suoi colleghi nella sala di Montoliveto, corse ad assidersi fra loro,

e con essi sottoscrisse la protesta che facevasi contro la forza, la quale brutalmente discioglievali. Fedele a quanto erasi in quella promesso ( e tutti lo fossero stati al par di lui ) incontanente mosse per le Calabrie per rivendicare i diritti della nazione impudentemente conculcati da un governo che in un giorno si era nuovamente tornato disonesto e dispotico; e chiamò alle armi quei generosi montanari. Costoro al primo annunzio delle stragi di Napoli eransi sollevati, creandosi un reggime provvisorio, nel quale fra gli altri componenti, tanto in Cosenza che in Catanzaro, nominavano il de Riso. Ma questi, amando meglio dividere i perigli del campo co' suoi compatriotti che sedere ne' consigli del governo, avutane licenza, abbandonò il comitato, e con un battaglione di guardie nazionali andò ad afforzare le bande insorgenti. E scorgendo esser nate delle contese per sciocche pretensioni di preminenza fra' capi della calabra insurrezione, allontanossi da Filadelfia ove eransi raccolti i patriotti armati, ed in compagnia del colonnello Longo recossi agli avamposti di Castrovillari. Ma volgendo sempreppiù a male gli sforzi de' calabresi per la indifferenza delle altre provincie napoletane al loro movimento, e per manco di direzione militare, si sperperarono gl' insorti, ed i loro capi dovettero cercare uno scampo, esulando dalla terra natìa. Il de Riso insieme ad altri, che furono promotori del movimento (1), dopo di aver cessato destramente gli agguati loro tesi dagli sgherri della manifestantesi reazione, si affidarono, in un feudo di sua famiglia, su piccolo palischermo nelle spiagge del Jonio, e volsero la prora a Corfù, dove ospitalmente vennero accolti. Colà l' esule, separatosi da' suoi compagni di sventura, percorse la Grecia, e fra i ruderi e le rovine di quel popolo di eroi, a Patrasso, Tripolizza, Corinto e a Missolungi, ricordandosi di Byron e della

(1) Conte Giuseppe Ricciardi, barone Stanislao Lupinacci, Rocco Susanna, Benedetto e Pasquale Musolino, Giovanni Nicotera, Luigi Caruso, Giuseppe Sarda, Luigi Miceli, Domenico Mauro, Lepiane, e Mele.

morte eroica di Santorre Santarosa, i cui casi dell'esilio gli stavan fitti nell'anima, riconfortossi a nuove speranze per la sua patria, ed aprì pratiche per formare una legione di ardimentosi albanesi per ritentare con essi nelle Calabrie la sorte delle armi. Ma i suoi sforzi tornarono inutili, non per difetto della generosa cooperazione de' discendenti di Botzari e Canaris, bensì per rifiuto di aiuti da' governi provvisori di Sicilia, e poscia di Roma e Toscana.

Visitata ch'ebbe la Grecia, passando per Malta, saputosi come da parecchi di coloro, che da' Calabresi avevano ricevuto liete accoglienze e danaro, s'insultasse al loro onore e coraggio, pubblicò per la stampa una sua lettera al colonnello Longo, nella quale faceva spiccare il valore e l'abnegazione de' suoi compatriotti a dispetto de' detrattori. Da Malta si diresse a Roma, ove fu sempre suo pensiero constante lo studiar modo di riacquistare la libertà già spenta nel napoletano.

Alla incertezza e tergiversazione de' governanti papali, alle improntitudini ed esorbitanze del volgo de' liberali, all' intempestiva fermezza del ministro Pellegrino Rossi, essendo succeduto l'orrendo assassinio di questo eminente uomo di stato; la fuga di Pio IX, la proclamazione della repubblica dopo i ripetuti rifiuti ad una conciliazione, che venivano da Gaeta, e finalmente la invasione austriaca dopo la disfatta di Novara; Eugenio ebbe una missione pel Guerrazzi in Firenze nello scopo di sommuovere le provincie meridionali, per rialzare il partito liberale italiano quasi da per tutto depresso. Quel novello Dittatore, non sapendo e non volendo aderire alle premurose inchieste di lui, e vedendo questi fallita la sua missione, fe' ritorno a Roma, dove e prima e dopo lo sbarco de' francesi in Civitavecchia, invano si argomentò a tutto potere di far persuasi quei governanti, che non dalla eroica difesa di una città dipendevano le sorti d'Italia, bensì dall'invadere il napoletano, facendovi portare la rivoluzione dal generale Garibaldi; e che coi mezzi e le risorse di questa parte importante della Penisola si poteva ritentare con migliori auspici la

guerra della indipendenza. Non essendo ascoltati i suoi consigli, egli con l'archibugio su la spalla da semplice soldato si mise alla difesa della città eterna contro il prepotente assalto della Francia Repubblicana. Ma come poteva resistere un pugno di prodi alle numerose ed agguerrite falangi della nazione più belligera del mondo? Non valevano ad altro quei valorosi patriotti che a combattere disperatamente gl' invasori, e morire col grido d' Italia su le labbra, commettendo al tempo ed alla pubblica opinione il trionfo della causa che propugnavano. In mezzo a' combattenti, al sangue ed all' eccidio di tanti fratelli, indarno ei cercò la morte! . . . Sola a temperargli l' acerbo dolore a vedere il sacrifizio della gran madre comune consumato, in quei giorni di ansia e di tanta commozione gli si appresentò una generosa ed illustre donzella, che prese il più vivo interesse alla sorte dell' esule patriota calabrese; ed egli rimase talmente preso della virtù della giovinetta, che, non appena cessato il rumore delle armi ed il furore de' combattenti, si parlava già di matrimonio, che si stringerebbe tra breve. Ma rientrati in Roma gli agenti del governo papale, la polizia borbonica saputo come ivi dimorasse ancora il de Riso, ne ebbe chiesto la espulsione dagli Stati Pontifici. Ed esule dallo stesso luogo dell' esilio fu astretto dividersi dalla sua diletta, che men dura facevagli sembrare la lontananza della patria e della famiglia. Quindi nel febbraio 1850, lasciò Roma con la speranza di farsi tosto raggiungere dalla sua fidanzata in Marsiglia, ma si separava da Lei per non rivederla mai più. Perchè il governo napoletano per togliere all' esule infelice financo il conforto di un' anima benigna che a lui si unisse ed il sollevasse nella sventura, gli sequestrò i beni, e rendette così impossibile quel dolce legame a colui, che nè avrebbe voluto unire la sorte di una nobile giovinetta a quella di chi era privo di ogni mezzo di sussistenza, nè la sua dignità avrebbe permesso di voler vivere a carico di colei, che doveva essergli sposa. Quindi col più duro affanno nell' animo, ma generoso sempre ei ruppe ogni

relazione con essa, rinunziando a colei che tanto amava; e fu pur questo per lui un' altro sacrifizio alla patria, il sacrifizio del cuore!

Da Marsiglia nel maggio del 1850 affranto com' era dal dolore passò a Parigi, dove finchè ebbe speranza che si potesse tentare alcun che a prò dell' Italia, fu compagno a coloro, che per vie oneste miravano ad un tale scopo; ma quando si convinse che ogni tentativo riusciva infruttuoso, e che bisognava attendere tempi più propizl alla causa del riscatto italiano, segregossi dagli uomini di azione, e trattando familiarmente col Gioberti, col Lamennais, col veterano della indipendenza italiana il Generale Guglielmo Pepe e con altri italiani e francesi illustri per lettere e per politica, dedicossi a severi studi passando tutto il suo tempo nelle biblioteche di Parigi, con l' intendimento di por mano ad un' opera; nella quale con apparato di dottrina, con erudite ricerche, con sagaci confronti mostrasse, che la civiltà presente non è altro che lo svolgimento dell' antica civiltà latina; e che come questa fondavasi sul principio assoluto di proprietà individuale, inviolabile e libera, così quella non possa avere altro fondamento che la proprietà medesima con gli stessi requisiti, perfezionati dal progresso del tempo. A questo paziente e dotto lavoro, che dee riguardarsi come la manifestazione della idea dominante del de Riso, tutta civile e patriottica, rimasto nello stato di manoscritto dopo la morte dell' autore, ed ora per la prima volta messo a stampa, chiarissimi uomini applaudirono, scorgendo com' ei non si peritasse con dottrina e documenti storici confutare il socialismo ed il comunismo che allora erano in gran voga in Francia. Considerata poi l' opera dal lato del sentimento nazionale italiano devesi saper grado al valente scrittore per aver saputo sapientemente rilevare il primato d' Italia, nelle due epoche la Romana e la Feudale, sopra le altre nazioni, e la riconoscenza che queste dovrebbero avere per la madre della civiltà della quale fruiscono al presente.

Compiuto nell'ottobre del 1854 il suo lavoro, perchè nell'atmosfera che respirava a Parigi non poteva muoversi secondo le sue libere ispirazioni, dalla Senna portossi su le rive del Tamigi, ed ivi, dopo un penoso tirocinio di qualche mese finchè pervennne a possederne la lingua, cominciò a tenere qualche lettura, cioè a pronunziare nella favella inglese discorsi sopra argomenti storici e politici. E per richiamare l'attenzione del popolo brittannico su le miserande sorti d'Italia, e per procacciare a questa infelice contrada la simpatia di quella civile Nazione, sullo scorcio del 1855, avanti adunanze raccolte all'oggetto, tenne discorsi ne' quali rappresentando pateticamente le tristi condizioni della Penisola, scongiurava i generosi ascoltanti ad interporre la loro possente mediazione per migliorarne la sorte. Nel 1856 tenne un'altra lettura, in occasione della pace fra le potenze occidentali alleate e la Russia, accennando alle male conseguenze di essa, se Napoleone III: si fosse dimenticato di essere l'eletto della nazione francese, ed il rappresentante della rivoluzione. Nel 1857, profittando de' suoi brevi ozi che gli concedevano le vacanze scolaresche e le sue svariate occupazioni indirette a procacciarsi una onorata e decorosa sussistenza, nell'intendimento di vivere indipendente da chicchessia, anche dalla sua famiglia, la quale comecchè esausta di mezzi per le tante persecuzioni politiche, e costretta a vendere alcune proprietà, pur si studiava di non fargli mancare il necessario; in altre due dicerie descriveva le bellezze di Napoli e dintorni, decantati da' Poeti di tutte le epoche come il soggiorno de' beati ed il sorriso della natura, per mal governo mutati in terra di dolore; e finiva invitando i suoi uditori a promuovero il riscatto di quelle popolazioni. Nelle vacanze del 1858 in due altri discorsi toccò con descrittiva eloquenza delle condizioni de' Lazzaroni Napoletani e nel passato e nel presente, conchiudendo parimente con invocare la intervenzione britannica a pro dell'Italia. Il costante pellegrinare dell'Esule Calabrese nelle prime città del Regno unito, come Londra, Edimburgo, Glascow, Manchester, Liver-

pool ed altre, e le sue continue allocuzioni fattevi con un purissimo e fervido amor di patria, se partorirono un gran bene alla causa italiana, a poco a poco logorarono la salute di lui, già affievolita da' lunghi e penosi studî, da' dolori patiti al vedere oppressa la sua famiglia, umiliata la patria. E quando più sorridente gli si presentava l'avvenire; quando pareva dovesse raccogliere i frutti delle sue sofferenze e de'suoi studî, quando era suonata l'ora della rigenerazione ed unità d'Italia, lo assalse quel morbo che doveva rapirlo (ahi troppo immaturamente!) alla patria, alla famiglia, agli amici.

Per far rilevare quanto eransi mutate in meglio le sue condizioni, e come egli era pervenuto, mercè la sua operosità, ad aprirsi la via ad una brillante posizione sociale in quel gran deserto d'immensa moltitudine ch'è Londra, è d'uopo rammentare che alla fine del 1856 ei fu nominato esaminatore nel Collegio di Eton, dove era sua precipua cura additare i migliori scrittori italiani. Nel 1857 fu creato Deputato Professore nel Collegio della Regina, e di già aveva uno studio, al quale accorrevano giovani distinti di Londra, cui insegnava la dolce favella della sua patria, comentando le opere dei classici autori italiani. Se fosse stato pago unicamente di sè, avrebbe potuto passarsela tranquillamente e godersi il frutto delle sue assidue fatiche; ma il pensiero della schiavitù della sua patria, la indipendenza della propria indole, la ricordanza de' durati affanni in alcuni momenti assalivanlo ed agitavanlo cotanto, che per distrarsi percorreva da un capo all'altro le lunghe vie di quell'ampia capitale; ed una nobile Signora che sovente imbattevasi in lui quando faceva quelle, dirò, escursioni, le quali manifestavano il bisogno di un'anima ardente ad obbliare sè stessa nel moto, e deviare le preoccupazioni dello spirito con le violenti fatiche corporali, ei rammentava che in vedendolo tanto pensieroso e malinconico gli diceva = Signor de Riso voi forse pensate alla sentenza di morte che vi sta sul capo per opera di un tribunale venduto

al dispotismo? (era stato fin dal 1852 condannato a morte in contumacia col quarto grado di pubblico esempio).

Mentre tali erano le condizioni nelle quali versava, e di cui ogni altra persona forse sarebbesi chiamata contenta, le sorti della gran patria italiana eransi di già mutate, mercè il possente aiuto della Francia guerriera; e le lettere ch'ei dirigeva a' suoi, comecchè accennassero ad una certa malsania che avvertiva, pure spiravano una gioia, sperando non lontano il giorno, in cui poteva veder liberi i suoi concittadini; ma lamentava non poter combattere ne' piani lombardi da semplice soldato lo straniero oppressore, per la sua mal ferma salute. Se non che la inaspettata pace di Villafranca talmente il conturbò, che sintomi più gravi nel suo male si appalesarono; e dopo i bagni marini, cui ebbe ricorso pel grande suo sfinimento di forze, manifestandoglisi alcuni sputi sanguigni, per più di un mese fu astretto guardare il letto.

I medici che il curavano avendo osservato che uno dei polmoni era leso, consigliarongli di fuggire il cielo di Londra tostocchè il potesse, e riparare a quello d' Italia. Cessata appena l' acuzie del male, facendo forza a sè stesso, e lasciando commosso il paese ospitale, che per più di un lustro gli aveva dato asilo, prese commiato dai suoi amici, che facevangli auguri di presto rivederlo colà rappresentante della sua patria; auguri a' quali egli rispondeva con un tristo sorriso, essendo fin d' allora presago, come poi sempre ripeteva; « il male essergli venuto per ucciderlo ». Con grande intrepidezza si accinse al lungo viaggio nel novembre 1859, che compì solo sino a Genova. Ma nè il dolce clima d' Italia, nè la ridente riviera della Liguria, nè la silenziosa e tranquilla Pisa, nè le solerti ed affettuose cure prodigategli, segnatamente da un suo fratello per nome Ippolito, valsero ad arrestare il male che inesorabile si avvanzava. I mutamenti di già avvenuti nella Penisola vivamente il commovevano: il suo animo prendeva nuova vita e vigore semprecchè udiva compiersi un fatto della rigenerazione nazionale!

I moti di Sicilia ed il prodigioso ed eroico soccorso a quelli pòrto dall' uomo, del quale non sai se più grande sia il coraggio nell' affrontare i pericoli, o l' abnegazione ed il disinteresse nel rassegnare nelle altrui mani i frutti delle sue gloriose vittorie, gli posero nell' anima tanta agitazione ed ansiosa aspettativa per parecchi giorni, che come seppe del felice sbarco di mille prodi a Marsala, tale una commozione lo assalse, che, dopo quasi otto mesi, ricomparve lo sputo di sangue! Fu allora che da Pisa mosse per Livorno, e pure inutilmente! Pertanto le prodigiose vittorie riportate da quel pugno di valorosi Italiani condotti dall' invitto Garibaldi, sbaragliate che ebbero le regie milizie, e costretto l' ultimo dei Borboni a concedere forzatamente quello, che, accordato spontaneamente un' anno prima, avrebbegli serbato il trono, nel luglio 1860 aprivano agli esuli le porte di quel paese fino allora chiuse ad ogni uomo onesto, e ad ogni onesta istituzione; e l' affranto e benemerito Calabrese per non lasciare intentata alcuna cosa conducente alla sua sanità, della quale aveva già da più tempo perduta ogni speme, si mosse a rientrare in quella terra che da 13 anni aveva abbandonata pieno di vita, di giovinezza e di speranze. Interrogato sul vapore da' tanti amici, che pur tornavano dopo tanti anni, ma non come lui, nel suolo natio, della sua salute, mestamente rispondeva « vado a morire in seno della mia famiglia! »

Per causa degli eventi politici di quel memorando periodo di tempo, impedita la navigazione de' legni a vapore, ei dovette rimanere per quasi tre mesi in Napoli, ove lo strepito di quella popolosa città, e la universale ansietà finchè non vi entrò l' Eroe di Caprera contribuirono ad incrudire il suo male; e non gli fu dato che alla fine di settembre di compiere il penoso viaggio per Catanzaro, ed abbracciare la sua veneranda genitrice dopo tanti anni di dolorosa separazione! La stessa aria nativa, che forse, se gli fosse stato permesso sentirne i benefici e salutari effetti fin da' primordi della sua malattia, avrebbela arrestata o vinta, non gli fu di alcun giova-

mento. Quindi taciturno, melanconico e più tristo ancora in pensando come la vita gli sfuggiva quando trionfavano quei nobili principl, pei quali aveva tanto sofferto operato e meditato; fino agli ultimi istanti volendo conoscere delle sorti della gran causa italiana e de' suoi trionfi; quando compivasi il gran fatto del plebiscito, pur volle mandare il suo voto all' urna. E quando celebravasi lietamente dal popolo catanzarese il risultamento favorevole, pel quale si proclamava una l'Italia sotto lo scettro di Re Vittorio Emanuele, quasi fosse giunto il termine della sua missione in questa terra, raccolte le sue ultime forze, e confortato di tutt' i soccorsi della Chiesa, chiamò a sè la madre ed in questa guisa le parlò: « In quella cassa, « additandogliela, sono riposti i miei scritti, che avrei voluto « coordinare, correggere, e migliorare, poichè non mi sem« brano degni, come avrei desiderato, di essere presentati ai « miei concittadini: distruggeteli, e fate che l' opera incom« piuta delle tante mie fatiche perisca come perisce questo mio « corpo. Madre, beneditemi e perdonatemi se sono stato a voi « causa di tanti affanni e dolori ». Ricevuta la materna benedizione, si ricompose nella sua calma, e dopo pochi istanti morì apparendogli un sorriso di dolcezza su le labbra, ed una irradiante serenità nel volto, quasi che il suo spirito con gioia si sprigionasse dal corpo quando era certo il trionfo di quella nobile causa, per la quale tanto sangue si era versato da' figli d' Italia. Desolata rimase la sua famiglia per tale sventura; ed una sorella di lui, consacrata a Dio, vittima dello stesso male, peggiorò assai al tristo annunzio della morte del fratello che teneramente amava, e pochi dì appresso andò a ragginngerlo nell' eterno riposo. In tutto il paese poi la gioia per la solennità nazionale si tornò in mestizia per la dolorosa perdita dell' illustre compatriotta, risguardata come pubblica calamità, e dal più dimesso popolano al più distinto cittadino si volle concorrere a tributare un' omaggio di rispetto e di amore al benemerito estinto, accompagnandone la salma alla sua ultima dimora.

Quanto trista sia pervenuta la infausta novella a quanti il conobbero non è a dire: solo qui ci piace riferire, come prova dello asserto, un brano di lettera diretta da Londra ad un fratello di lui nel febbraio 1861, da una persona ch'eragli si stretta con santa e tenera amicizia = « Con voi più che « con ogni altro posso liberamente parlare de' pregi dell'illu- « stre defunto; e quanto più tempo passa dall'epoca di sì gran- « de perdita, tanto più profondo diviene il mio dolore. L'ho « sempre dinnanzi agli occhi ora che nobile e dignitoso e qual « Senatore Romano parla in pubblico, ora sublime ed appas- « sionato che rivela le sventure della sua patria, ed ora gen- « tile e con dolcezza infantile che tratta coi suoi amici di ar- « gomenti storici letterarî e morali, e sempre lo veggo grande. « Ho presente il suo ultimo addio quando ci separammo in que- « sta città con la speranza per parte mia di rivederlo! Com'era « premuroso dell'approvazione dei suoi concittadini e di sua « madre, che diceva aver tanto sofferto per lui, quando arin- « gava in pubblico, o tentava fare qualche cosa di nobile in « Ingbilterra! approvazione che mai gli fu dato ottenere per- « chè le sue azioni erano ignorate nel proprio paese da que- « gli stessi al cui vantaggio erano dirette. Era commovente « sentirlo favellare dei mali della sua patria; e quasi dolevasi « degl'Inglesi, che preoccupati delle cose commerciali poco « attendevano a'tristi casi d'Italia. Tanto io che il maggior « generale Carmichael, e quanti amici qui si aveva, tuttodì « parliamo con affetto di lui, e quasi rimproveriamo a noi stessi « il nostro carattere freddo, per aver forse potuto dispiacere « all'amico, non secondando l'animo suo sensibile, non mo- « strandoci pronti, per quanto era in noi, a far cessare i mali « della sua patria da lui sì vivamente dipinti! . . . . Questo « pensiero mi cruccia e mi addolora semprecchè penso alle rare « virtù dell'estinto! ».

Ecco come gli amici, che per circa un lustro usàrono familiarmente con lui, il piansero fin sulle rive del Tamigi: e nol rimpiangeranno gl'Italiani? Ciò non crediamo.

Pertanto a rinfrescarne la memoria in quanti il conobbero, ed a render noti i suoi pregi a quei che l'ignorano, si è reputato conveniente da' fratelli dello estinto di non dovere ubbidire agli ultimi desiderl di lui, e far forza alla volontà della madre, mandando alla stampa la presente opera, e quindi in un volumetto separato alcuni de' suoi discorsi tenuti in Inghilterra vòlti nella italiana favella. Grandi sono state le difficoltà occorse nella pubblicazione di questi scritti inediti; epperò l'anima generosa del compianto Eugenio dalla sublime regione, ove gode il premio dovuto alla sua costanza nell'operare il bene, perdoni a chi ha infranto il suo divieto, rendendoli di pubblica ragione, sebben da lui come imperfetti fossero stati condannati alle fiamme. Ed i benevoli lettori se non ne rimarranno soddisfatti, gettino il biasimo su gli editori, ma guardino con venerazione ed amore a colui, che mente, cuore, vita, sostanze e tutto sè stesso, in patria, nel campo e nell'esilio sacrificò alla redenzione del proprio paese, alla libertà ed indipendenza d'Italia.

# Introduzione

## SOMMARIO

### DELLA INTRODUZIONE

I. Condizioni presenti dell' Italia e della Francia — Rivista storica della Penisola — Dell'epoca della sua decadenza e deduzioni storiche — La nazionalità francese senza libertà — Centralizzazione e suoi effetti — La libertà italiana senza nazionalità — Il 1848 — Quistioni — Una federazione — Ricostituzione di un' Impero di occidente. II. Restaurazione del 1814 — Le due scuole la storica e la filosofica — Scuola storica tedesca e sua dottrina — Divisa in due branche — Risultamenti della scuola storica in generale. III. Diffusione e progressi della scuola storica tedesca in Francia — Disamina delle sue teorie e conclusioni — Origine della scuola filosofica. IV. Scuola filosofica tedesca trasformata in sociale francese — Dottrine filosofiche tolte a prestanza da' vari loro sistemi sociali e loro effetti — *Comunismo* — *Furierismo* — Organizzazione del lavoro — *Sansimonismo* e *mutualità* — Parallelo — Dottrina di Saint-Simon — Sue modifiche — Autocrazia o Teocrazia — Buchez continuatore di Saint-Simon — Proudhon e suo *sistema* delle *contraddizioni* — Applicazione delle sue teorie all'ordine sociale — Sintesi — Sua soluzione del problema della mutualità con la economia politica — Organizzazione del credito gratuito. Banca del popolo. Disamina delle sue dottrine. Deduzioni esatte dell'Economista tratte da premesse inesatte dello Storico-filosofico — Risultamenti — Sue ultime deduzioni — Precursori in Germania delle idee di Proudhon. V. Socialismo posteriore eclettico o esclusivo — Ott e Colins — Tendenze generali del socialismo in rapporto alla proprietà — Sistema Sacerdotale e Mosaismo. Confronto della proprietà ebrea con la romana, e risultamenti diversi. Il socialismo con la Bibbia — Antitesi fra alcune istituzioni ebree con le massime purissime del Vangelo. Dommi o conclusioni del socialismo — Risposte — L' Economia Sociale e la Politica, e loro opposti risultamenti — Quale delle due sia la vera Scienza Sociale. VI. Deduzioni contrarie delle due scuole la storica e la filosofica. Confronto e risultamenti. Filosofia della Storia. Vico, suoi critici e suoi seguaci in Germania ed in Francia. Principî e risultamenti della Scienza nuova. Ricerca su l'origine e vicissitudini della proprietà romana. Deduzioni del Vico— Critica. Indagini posteriori delle due scuole sul diritto di proprietà e loro deduzioni. Risposte — Su quale principio si potette fondare il diritto di proprietà romana — Inganno del Vico— Oggetto di questi studi.

## I.

DA sessanta e più anni (a) la Francia si agita senza posa, e col moto incessante delle sue rivoluzioni non ha ancora conseguito quella libertà, alla quale sembra che aspiri ardentemente. Questo popolo sitibondo di progresso e di civiltà, che in così breve tempo ha provate tutte le forme politiche di governo, e svolte tutte le idee di riforme sociali, ond'è capace l'umana intelligenza sviluppata in quasi trentatrè secoli di storia scritta, restaura domani col medesimo entusiasmo quello che ha rovesciato oggi. Cosicchè, in poco più di mezzo secolo, dalla prima monarchia passava alla prima repubblica, e dalla prima repubblica all'Impero: sulle rovine di questo ritornava alla monarchia, che più tardi rovesciava per formarne una nuova, la nazionale, e che poco appresso abbatteva per sostistituirle una seconda repubblica, trasfigurata ben presto in un secondo Impero.

Sarebbe forse vero che l'umanità nel suo procedimento sociale, altro non faccia che aggirarsi in un circolo fatale di apparizioni (1); e che le Plebi, eternamente avvinte al letto di Procuste, od alla ruota d'Issione vadino eternamente esclu-

(a) L'autore poneva mano a questo suo lavoro in Parigi l'anno 1852.

se dal dritto di Città, dannate per sempre all'ignoranza, alla miseria ed all'abbrutimento; e che la Storia non possa ricordare di loro che il disonore del saccheggio, e l'acclamazione ai Tiranni? Così scriveva, parlando delle Plebi del medio evo uno storico dei Municipi Italiani (2).

Dalla perturbazione ed incertezza delle cose di Francia colpite le menti di chiarissimi scrittori, i quali hanno illustrata questa loro Patria, scorati alcuni e diffidenti del presente, o non videro la possibilità di uno stabile avvenire che attraverso un cataclisma (3); ovvero legati più per sentimento che per ragione al passato, vaticinarono una lenta dissoluzione sociale, come periodo precursore e fatale della libertà ed uguaglianza futura (4). Altri invece concitati dalla stessa volubilità ed incostanza degli avvenimenti, cercandone la soluzione in una nuova forma sociale ed in una civiltà novissima, riprodussero come problema umanitario quel medesimo già enunciato sotto la forma filosofica dall'Herder (5) e dal Rousseau (6), criticato amaramente dal de Maistre, in odio alla rivoluzione del 1789, sull'autorità dell'illustre Montaigne e del sommo Montesquieu (7). Il quale problema sciolto in tanti e diversi modi nel campo della scienza, rimanendo ancora insoluto in quello della Storia, fa sì che la rivoluzione suddetta sembri avere tuttavia l'apparenza di un'enigma.

Intanto questa nobile Nazione, che pare agitarsi convulsivamente, e in tanti sensi opposti, lungi dai minacciare una dissoluzione, o pretendere a nuovi ordini sociali, i quali, opponendosi ai suoi bisogni, ai suoi interessi ed alle sue medesime idee, non dovrebbero nè anche concepirsi, si è circoscritta sempre, ed anche soverchiamente, nei suoi ordini antichi. In guisachè i suoi continui sforzi sembrano avere per iscopo non la soluzione di un nuovo problema umanitario, bensì la rimozione di quegli ostacoli, che le impediscono il vero suo progresso, tendente a svolgere ampiamente quella forma sociale, dentro la quale vive, e che riassume tutta la sua civiltà.

Che diremo poi delle condizioni d'Italia? Divisa in grandi e piccioli Stati, dominata in parte, ed agglogata in più gran parte alla straniera influenza, « ella non ha venti anni di Storia compiutamente bella ». Così esclama un nostro Storico moderno (8). Quella classica terra, che sfolgorò di grandissima luce, mentre il resto dell'Europa giaceva nel buio della barbarie (9); che conquistò tanti popoli per incivilirli; conquistata a sua posta, si ebbe in cambio divisione, miserie e dolori. Per brevità ci passiamo di molte altre cagioni, le quali, se fruttarono alle Nazioni di Europa libertà ed indipendenza; all'Italia pon partorirono che più duro servaggio (10).

La missione quindi di quella regione bellissima fu di abbagliare il mondo delle sue glorie, iniziar per ben due volte la sapienza e la civiltà, e poi perire! Da tre secoli in quà l'Italia continuamente in balla, prima di Spagnuoli e Tedeschi, poi di Spagnuoli Francesi e Tedeschi, indi di soli Tedeschi, pare che contempli indifferente lo avvicendarsi dei suoi conquistatori, ed il costituirsi degli Stati Europei a spese del suo territorio. Sanzionata la sua rovina nella pace di Chateau Cambrèsis ( 3 aprile 1559 ), perduta ogni energia, e morta alla vita delle Nazioni, ne' centoquaranta anni di pace che seguirono; teatro di combattimenti e di nuove divisioni nelle guerre di successione delle dinastie di Spagna (1700 a 1714), d'Austria e di Polonia ( 1735 e 1749 ); la storia più non rammenta di lei che i campi di battaglia, su' quali si decisero le sorti degli altri popoli. Dal 1530 in poi, col medio evo chiudevansi gli annali d'Italia, ed incominciavano quelli delle altre Nazioni.

« Il medio evo, dice con ragione l'eloquente Storico del-
« le Repubbliche Italiane, si terminava nel 1530 colla presa
« di Firenze dall'armata che l'Imperatore ed il Papa di con-
« certo avevano formato per distruggere quest'ultima delle Re-
« pubbliche del medio evo, ed elevare sulle sue rovine la di-
« nastia dei Medici. Verso la stessa epoca le tre repubbliche
« italiane che hanno prolungata la loro esistenza al di là del

« medio evo, cambiarono del tutto la loro costituzione, in « maniera che si vide allora finire la libertà per l'Italia; e « dopo che questa fiamma sacra si spense, la sorte di quella « contrada, volta per volta fu la preda dei vicini ambiziosi e « perfidi, e non risveglia che una dolorosa pietà! » (11). Moltissimi scrittori datano la decadenza d'Italia da un'epoca molto anteriore alla prima metà del secolo decimosesto; ed attribuiscono la sua impotenza ad ottenere la unità e la indipendenza alla mancanza di spiriti nazionali, suffocati dai municipali; all'egoismo delle classi dominanti nell'epoca dei Comuni; all'ambizione e gelosia dei nobili, che per governare esclusivamente le repubbliche, parteggiando sovente per due o più pretendenti nello stesso tempo alla Corona Imperiale ed al Regno d'Italia, le tolsero di costituirsi in una sola monarchia; alle gare ed interminabili rivalità fra Città e Città; alle invidie infine di municipio, frase ripetuta le mille volte, come il più grande argomento per spiegar tutto, e che non cessa di essere una mera petizione di principio. Ma noi ci permettiamo osservare di passaggio, che le nazioni, le quali comparvero dopo dieci secoli di conquista dalla dissoluzione dell'Impero di Occidente, non poteano essere generate che dalla fusione delle Tribù Germaniche conquistatrici coi vinti Romani. Ora se una tale fusione si operò per mezzo della feudalità da una parte, e dei Comuni dall'altra; e se le nazionalità fondaronsi sulle rovine del Feudo e del Comune, come si conviene unanimamente dagli storici, non si può attribuire vera decadenza all'Italia finchè ivi furono Comuni, e molto meno mancanza di Nazionalità, che sarebbe immaginaria, supponendo questa anteriore all'esistenza di quelli. Laonde le cause della impotenza della Penisola a divenire una sola nazione debbono trovarsi nelle vicissitudini posteriori alla caduta dei Comuni-repubbliche, quando specialmente le nazionalità presero altrove una forma compatta.

Negli ultimi anni del secolo diciottesimo (1789-1799) aprivasi un'èra novella per le nazioni. Se gli altri popoli d'Eu-

ropa, più attoniti che sedotti dalla rivoluzione francese sostennero quasi tutti la fortuna dei loro principi, l'Italia, o perchè le sue forze furono spente dagli sconvolgimenti dell'epoca anteriore, o perchè la dominazione secolare straniera, ed i governi antinazionali interni ne la impedirono, non manifestò forti desiderl di unità e d'indipendenza; non fece atti accennanti a sorgimento nazionale. Il Nord di essa non fu che il campo di battaglia nella lotta impegnatasi fra le giovani legioni della rivoluzione francese, e le vecchie falangi delle monarchie coalizzate; il centro o indifferente come la Toscana, che subiva le conseguenze della vittoria, e le innovazioni imposte dal vincitore; ovvero avverso come Roma, che trucidava Basville e Duphot. Nel Sud, accolte come liberatrici le schiere vittoriose, inauguravasi con entusiasmo una Repubblica Partenopea, che dopo pochi mesi per contraria fortuna delle armi francesi, espiava nel sangue dei più chiari ingegni, e dei più prodi cittadini quella libertà provinciale, la quale era stata generosa aspirazione di pochi. La rivoluzione francese che aveva travolto ed ingoiato in un decennio tanti uomini, rimaneva finalmente avvinta per istanchezza al carro della fortuna di un solo Uomo; e nei primi quindici anni del secolo decimonono, l'Italia divenuta mezzo di composizione delle brevi paci, e delle lunghe guerre, che avvennero in quel periodo di tempo; fatta strumento della smisurata ambizione e delle intemperanti voglie del fondatore di un nuovo impero d'Occidente, fu barattata divisa e suddivisa, occupata ed abbandonata, costituita e ricostituita in cento modi; ricomposta e sminuzzata come cadavere sotto il coltello anatomico. Dai trattati di Campo Formio e Luneville alla pace di Schönbrunn, e da questa alla capitolazione di Parigi, tutti i sacrifizl impostile non servirono che ad accrescere la gloria, ed a rendere più brillanti i trionfi del conquistatore straniero.

Forse fra i complicati e straordinarl avvenimenti che segnalarono quell'epoca, ella avrebbe potuto infine destarsi dal sonno di tre secoli; forse in questo intendimento moltissimi

Italiani prodigarono il loro sangue su tutti i campi di battaglia dell'Europa, sotto un vessillo, che se non era nazionale, loro rappresentavasi almeno come il Labaro del progresso e delle speranze: ma che poteva sperare, se il condottiero di quello faceva e disfaceva le nazioni a sua convenienza personale, e se le nazionalità organizzaronsi e disorganizzaronsi in quel periodo di tempo, secondo la volontà e gl'interessi di un solo Uomo?

Il Congresso di Vienna restaurava le antiche monarchie, e gli antichi Stati, e l'Italia, ricadendo sotto quei secolari Governi che dovevano mantenerla sempreppiù oppressa e divisa, per l'accresciuta sorveglianza e sospetti della santa alleanza, perdeva financo la memoria delle appena concepite speranze. Le vicende politiche della Penisola dal 1815 in poi riduconsi, o a movimenti peculiari, tendenti ad una libertà costituzionale provinciale, come quelli di Napoli e del Piemonte (1820-1821); ovvero a piccole sommosse come quelle di Savoja, delle Romagne, degli Abbruzzi di Sicilia e di Calabria (1830-1844), arrischiate sempre da una mano di caldi patriotti.

Queste manifestazioni, fatte sempre alla spicciolata, rimasero nell'isolamento, ebbero cortissima vita, furono soffocate sin dal loro nascere; e tutte suggellate dal sacrifizio dei più generosi, non servirnno che di protesta contro la oppressione interna e la dominazione straniera. Il popolo italiano o indifferente o sfiduciato, vide appena con pietà il martirio dei migliori fra i suoi cittadini, ed i governi italiani ligi della Santa Alleanza, colla scure continuamente in alto e pronta a colpire le teste che osavano inebriarsi al pensiero di Patria di libertà e d'indipendenza, ottennero la rassegnazione de' loro sudditi al tristo destino, e dettero irrevocabile sanzione alla divisione e servitù della Penisola. Noi più non fummo un popolo, nè anche per rimembranze storiche, perdute dalla moltitudine in tre secoli d'ignoranza e d'obblio; noi ritornammo ad essere un'aggregato di genti diverse, come nei tempi anteriori a Roma, assegnati a diversi principi, e costituiti in

vari stati grandi e piccoli; sicchè non parlossi più d'Italiani, ma di Piemontesi, di Lombardi, di Toscani, di Romani, di Veneti, di Napoletani, di Siciliani; quasi che tornassimo ad essere Sanniti, Latini, Umbri, Etruschi, Liguri, Siculi, Bruzi, Appuli, Lucani. E se coloro che eransi ingranditi delle nostre spoglie ci rimeritarono di sarcasmi (12), gli scrittori di oltremonte che vollero occuparsi della nostra Storia, dopo averci gittato in viso il disprezzo, non seppero darne altro consiglio che di rassegnarci ai nostri destini. Il che tornava lo stesso che dire all'Italia « Dispera e muori! » (13). Pertanto mentre la nazionalità e l'indipendenza italiana pareva un mito ai vecchi, ai giovani una speranza da attuarsi in un lontano avvenire; e che alcuni chiari ingegni logoravansi escogitando una soluzione plausibile, o in un primato spirituale del Capo della Chiesa, o in una lega federativa (14), od in un'accordo diplomatico ed in una revisione dei trattati di Vienna (15), accadevano gli avvenimenti del 1848, ai quali serviva di preludio la nomina di un Papa, i cui primi atti apostolici furono mille benedizioni all'Italia, accolte con universale letizia come altrettante proteste contro la dominazione straniera. Meno ardito però di Gregorio VII, e meno sagace di Giulio II, non osò Pio IX nè scommunicare il Tedesco, nè alzare il possente grido « Fuori i Barbari! ». Egli prima spontaneamente implorava i favori del cielo su l'Italia; il che valeva una solenne protesta contro lo Straniero, il quale dominavala in parte: i suoi consiglieri poscia l'astrinsero ad invocare le armi straniere contro la propria Patria.

Non è nostro intendimento occuparci di questi avvenimenti, onde trattarono non poche monografie più o meno rimarchevoli, e delle quali farà tesoro la Storia, allorquando, cangiati i tempi e calmate le passioni ancora cocenti dei contemporanei, potrà essere scritta con imparzialità. Solo reputiamo bastare al nostro assunto accennare le conseguenze e mettere in evidenza un fatto costante e non interrotto, che si riprodusse in tutto il corso del movimento Italiano dal 1848 al 1850,

dalla insurrezione di Sicilia alla capitolazione di Venezia. Fu sintomo invariabile dei moti in tutte le Provincie-stati d' Italia una tendenza, un desiderio vivissimo, ove immaturo, ove imposto da imperiose circostanze, di conseguire propria e provinciale libertà anzitutto, quantunque si deve confessare che questa brama non andasse scompagnata in molti Italiani dal desiderio dell' indipendenza e nazionalità comune. Le vicende luttuose della costituzione napolitana; le repubbliche di Roma e Venezia; le due costituenti della Toscana provano abbastanza a nostro avviso una tale tendenza. Era ciò l' effetto d' una vaga intuizione dell' avvenire, oppure delle antiche memorie ravvivate dagli stessi avvenimenti? Era forse ragionata previdenza e radicalismo nelle classi intelligenti, ovvero diffidenza dei singoli Governi, derivantesi dai loro atti antecedenti? Era infine bisogno di libertà e nazionalità nello stesso tempo, o coscienza di Popolo a non poter conseguire la seconda senza la prima? Quale ne fosse stata la cagione, i risultamenti del movimento italiano sono a tutti noti. Differimento indefinito dell' indipendenza ed autonomia nazionale; perdita di tutte le libertà conquistate ed ottenute dai vari Stati, meno nel Piemonte, ristorazione degli ordini antichi rimessi in vigore col terrorismo. E noi nella terra dell' esilio interroghiamo ancora noi medesimi nello stesso modo che il Filosofo di Ferney interrogava la nostra Storia: « E sempre lo stesso problema a « risolversi, cioè, come l' Italia non ha stabilita la sua liber« tà, e non ha chiuso per sempre l' entrata agli stranieri (16) ». I rapidi cenni su espressi intorno alle condizioni presenti della Francia e dell' Italia, ci conducono alle due seguenti ed opposte deduzioni storiche.

La rivoluzione francese del 1789 fatta per la libertà, e minacciata fin dal suo nascere da immensi pericoli, trovossi ridotta a dover concentrare tutte le sue forze per salvarsi dai suoi nemici. Rimettendo perciò i suoi destini nelle mani del Comitato di pubblica salute, istituzione terribile che desta ancor paura, distruggeva ogni autonomia provinciale per sal-

vare la nazionale, minacciata dalle fazioni interne e dalla coalizione straniera, non che tutte le individualità per partorirne una sola e gigantesca, che doveva atterrare e vincere nello stesso tempo l'Europa coalizzata: aboliva gli usi le consuetudini e le prerogative locali per imporre a tutti egualmente la sua sola volontà: attraeva a sè tutte le affezioni legate alla terra natale ed al campanile per trasformarle in quell'impetuoso ed astratto amor di Patria, che doveva produrre miracoli di croismo e di abnegazione. Assicurata in tal modo la sua nazionalità, volendo costituirla, per garentia dell'avvenire, sul principio dell'unità la più compatta, avente per base l'uniformità la più assoluta, compromise per sempre la sua libertà; perchè spenta l'individualità comunale, incentrata nello Stato, ogni personalità scomparve; e l'amor della Patria non più alimentato dal bisogno di difesa contro l'invasione, divagò in amor di gloria, dando vita ad un'immoderato desiderio di conquiste. I dritti di Famiglia e di Città furono sopraffatti dalla boria nazionale, la quale compiacendosi di vedere sventolare il glorioso vessillo sulle torri di tutte le capitali d'Europa, lasciò abbattere quello dei Comuni. Trovossi in tal modo la Francia conquistatrice al di fuori, serva al di dentro; e quella libertà, per la quale aveva fatto tanti sacrifizi, andò perduta. In tal maniera aveva origine quel sistema di centralizzazione, detta erroneamente amministrativa, introdotto in Europa dal primo Console Francese fattosi Imperatore, il quale riducendo a regola e fondamento di governo un'accidentalità fatale di un brevissimo periodo rivoluzionario ( 1793 al 1794 ) annientava l'individuo, affievoliva il legame di Famiglia, distruggeva il Comune, trasformava l'uomo, essere sociale pensante e libero, da cittadino a semplice macchina. Riduceva inoltre lo Stato a puro meccanismo; la Nazione ad un'aggregato di uomini non animati che da una sola passione, l'egoismo; e creava sulle rovine del Patriziato Romano e della Feudalità dei bassi tempi un'ordine nuovo, cioè quella casta parassita detta burocrazia, la quale al presente ha in mano non solo le sorti

dei popoli ; ma sovente ancora quelle dei governi. D'allora in poi se il nome di cittadino perdè interamente ogni importanza, le Nazioni non ne acquistarono una maggiore; poichè le loro sorti vennero decise da un' atto dei governanti, e da un ordine uscito dall' uffizio centrale del Ministro di Stato. I reclami e le proteste delle Città furono soffocate dalle baionette regie; il benessere individuale, le risorse dello Stato non servirono che a satollare il fasto e la cupidigia dei servitori del capo di esse; le pubbliche tasse, i balzelli originarono la miseria e la degradazione morale, partorirono quel proletariato moderno, la cui condizione più infelice di quella dell'antico, al dire di un' eloquente scrittore (17), è una minaccia continua all' ordine sociale.

Ciònondimeno la Francia, che da mezzo secolo ne prova i tristi effetti, pavida sempre che una nuova fazione girondina non risorgesse per compromettere la sua Nazionalità, od una nuova coalizione la sua indipendenza, si è lasciata piuttosto strappare di mano le libertà posteriormente conquistate nel 1830 e 1848, anzichè indebolire quei legami, che la tengono fortemente costituita. Sull' esempio della Francia da cinquanta anni in quà sono state costituite le altre Nazionalità, e si tende sempre più ad assestare con più saldi vincoli quelle, che mancando di legami naturali, trovansi organizzate, loro malgrado, dalla forza degli avvenimenti, e dalle vicissitudini della guerra. Questa centralizzazione intanto, da cui è scaturito, come dal vaso di Pandora, un cumulo di mali, confessati da uomini di Stato di tutte le Nazioni, da intelligenze di tutti i partiti, e da scrittori di tutte le epoche, dal 1800 in poi (18) vien considerata da non poche sommità politiche come il più gran trovato della civiltà moderna, e la più bella conquista della rivoluzione francese. E a confermare questa opinione potrebbero addursi i contrari e tristi effetti della rivoluzione d' Italia del 1848. In fatti le Provincie d' Italia che dovevano anzitutto conquistare la Nazionalità, e che volsero il pensiero dapprima alla conquista delle rispettive libertà pro-

vinciali, i cui ordini antichi loro sembravano opporsi al conseguimento della Nazionalità medesima, non sapendo non potendo o non volendo centralizzarsi, furono impotenti a resistere agli sconvolgimenti interni ed alla pressione esterna; e finirono col perdere le libertà acquistate, senza però avere conseguito la Nazionalità.

Questi due grandi ed opposti esempi di Storia contemporanea danno argomento alla soluzione dei due grandi postulati.

1.° Per garentia della Nazionalità sarebbe forse necessaria la centralizzazione che fatalmente partorisce la perdita della libertà?

2.° La Nazionalità, e la libertà sarebbero forse incompatibili avuto riguardo all' attuale organamento delle Nazioni?

Se ciò fosse vero la Nazionalità Italiana rimarrebbe dimostrata impossibile dalla esperienza dei passati avvenimenti; a menochè non si voglia ammettere la possibilità di un legame federativo, ovvero di una conquista.

La prima ipotesi di una Nazionalità fondata su di una federazione di Stati Italiani, come essi trovansi oggi ordinati e divisi, e come potrebbero essere riordinati in forza di nuovi avvenimenti, ancorchè paresse attuabile in conseguenza di nuove circostanze, non però scioglierebbe la quistione come è stata da noi posta di sopra, oltre di che rimanendo centralizzato ogni singolo Stato, queste centralizzazioni parziali non servirebbero che ad indebolire continuamente il vincolo federale. D' altronde soggiungiamo; una federazione di Stati sarebbe impotente a consolidare una Nazionalità nuova, mentre le vecchie trovansi già ordinate, e tendono ad ordinarsi sul modello della francese. Se una Svizzera federata sussiste, non è suo merito; esiste per volontà del Congresso di Vienna, rispettata dalla gelosia delle grandi potenze; le quali temendo le reciproche usurpazioni e conquiste, dichiararono quella terra neutrale. Se la Dieta di Francfort si suppone rappresentare il popolo tedesco, non però la Nazione Germanica esiste, e le mo-

narchie d'Austria e Prussia traggono il proprio vantaggio dalla conservazione di quel simulacro di rappresentanza, la quale è d'impedimento alla costituzione della Nazionalità Tedesca. Se infine l'America Settentrionale offre l'esempio di una sola Nazione, formata dall'unione di diversi Stati, è d'uopo considerare, che quella repubblica, la più vasta e popolosa del nuovo mondo, non ha da temere nè l'influenza nè le usurpazioni esterne; e che tutte le sue instituzioni comunali, provinciali e nazionali fondansi sul principio della libertà, opposto a quello della centralizzazione.

La Storia rammenta, è vero, le federazioni fra i primitivi popoli italiani, anche prima dell'epoca romana, non che le leghe fra' Comuni-repubbliche del medio evo; ma nè le une nè le altre potrebbero al presente servire di norma e di elemento, atto a costituire una Nazionalità nuova e farla coesistere con le moderne. In questo errore è caduto l'eminente Storico delle Repubbliche Italiane: forse perchè troppo preoccupato dal secolo nel quale scriveva (19), non considerò attentamente le condizioni diverse dei tempi e delle Nazioni.

Le federazioni etrusche, sabine, latine, e via dicendo, suggerite nei loro primordi dallo spirito di conquista, che spingeva quelle genti a continue guerre per dilatare i propri confini, troppo angusti per contenere popolazioni ognora crescenti, e costrette perciò a celebrare sovente le Primavere Sacre (20); dettate più tardi dalla necessità di difendersi contro l'invadente Roma, non avevano altro scopo che o la conservazione del conquistato territorio, o quello dell'individuale indipendenza di ciascuna gente. La quale però rimaneva affatto distinta e separata dalla sua vicina per istituzioni, per ordini, e consuetudini, anzi sovente, cessato il comune pericolo, da federata oggi, le diventava nemica la dimane. Parimente le leghe fra le repubbliche del medio evo non servivano che o a conquistare, o a conservare la libertà comunale contro la Feudalità, e l'Impero. Ciò non ostante nè le antiche federazioni preservarono tanti popoli d'Italia dalla conquista di una sola

Città, Roma, nè salvarono la propria indipendenza; come le leghe del medio evo non mantennero le repubbliche salde nelle loro individuali libertà.

In quanto alla seconda ipotesi di una conquista dell'intera Penisola, se pure le condizioni presenti la rendessero attuabile, che non crediamo, essa sarebbe sempre subordinata alla ricostituzione di un nuovo Impero di Occidente. Ma un impero costituito di varie Nazioni, come la sperienza storica ne dà a vedere, non fa che distruggere le Nazionalità, comprimendole, spegnere ogni libertà individuale, e preparare una dissoluzione sociale, donde poi sorgono nuove nazioni. Per convincersi di questa verità, basta riandare tutte l'epoche storiche, nelle quali la società ha sostenuto un simile reggimento, sempre temporaneo perchè anormale. L'Impero Romano fu distrutto dai Barbari; quello di Carlo Magno dalla Feudalità; l'Impero degli Ottoni dai Comuni; quello di Carlo V dalle Nazionalità sorgenti; e quello infine di Napoleone da due invasioni. Quindi il volere indovinare l'avvenire, fondandosi su pure eventualità del presente, varrebbe lo stesso che concepire effimere speranze, congetturare combinazioni empiriche, riconoscere insolubile il problema sopra enunciato. Torna meglio interrogare il passato, e chiedere insegnamenti alla Storia, ed ai laboriosi studî di coloro che l'hanno illustrata.

## II.

Nel 1814 gli alleati entravano in Parigi, l'edifizio innalzato da Napoleone sulle varie conquiste rovinava; e la storia, sebbene diversamente giudichi l'illustre Thiers (21), sconosceva colui che avea smentito tutte le istituzioni, i prestigî e le credenze, usufruttuando a proprio vantaggio la rivoluzione francese.

I popoli di Europa prima invasi, poi invasori, riacquistavano le loro nazionalità, conculcate nel giro di quindici anni, e riposavansi fidenti nelle promesse de' principi, i quali

col lenocinio della libertà li chiamarono ad una crociata contro il conquistatore straniero: poscia loro negarono ogni franchigia politica. Così attuatasi la restaurazione in parte apparente, in parte reale della vecchia Europa, la rivoluzione del 1789 diè origine a gravi dubbî; e pel gran numero dei suoi apologisti e de' suoi detrattori tante furono le discrepanti opinioni degli scrittori, che partorirono le due scuole, la storica e la filosofica. Quindi il problema così enunciato dal Savigny nella prefazione al suo giornale di giurisprudenza storica. « Qual è l' influenza del passato sul presente: qual è il rapporto di ciò che è con quello che sarà »: fu l'oggetto de' serî studî dei dotti di quell' epoca, e schiuse una nuova via alle anzidette due scuole, le quali disputano ancora nel campo della scienza e della politica intorno allo avvenire delle nazioni. Fondata la scuola storica in Germania, il cui precursore fu il Meyer (23): convinto de' suoi studî sul passato, e muovendo da un' epoca certa, affisava con piena fidanza l' avvenire, fermando la sua scienza sul domma seguente: che ogni individuo debba considerarsi come membro di una famiglia, di un popolo, di uno Stato; ogni età di una nazione come la continuazione e lo svolgimento di tutte l' età passate (24). Illustrata questa scuola da' più valenti giureconsulti o scrittori, fra' quali primeggiano il prelodato Savigny ed il Niebhur, che precipuamente occuparonsi delle cose d' Italia, il primo nella sua storia del dritto romano nel medio evo (25), ed il secondo nella Storia Romana, rimasa incompiuta per la immatura morte dell' autore (26), non fu esente di quei difetti ch' erano la naturale conseguenza della caduta dell' impero napoleonico e della restaurazione delle vecchie monarchie; non che l' effetto dello smodato amor di sistema: difetti che appariscono in tutte le opere dei seguaci della prefata scuola. La quale partendo da una delle due epoche le più rilevanti nella storia, la romana e la feudale, e di esse solamente occupandosi, senza punto spiegare, o dar ragione delle istituzioni anteriori all' una, o degli avvenimenti posteriori all' altra, si trovò di-

visa in due schiere; val quanto dire in quella degli scrittori di cose romane, ed in quella degli scrittori di cose germaniche. I primi profondamente versati nei Codici Teodosiano e Giustinianco, nei responsi dei romani dottori e nelle Costituzioni Imperiali, volendo riconoscere nelle legislazioni moderne una parte delle antiche istituzioni, ostinaronsi ad ammettere che, nell' epoche intermedie fra la dissoluzione dell' Impero Romano e le continue invasioni delle genti del Nord, fossero stati in pieno vigore i Senati, le Curie ed i Municipi Romani: in tal guisa svisarono la storia per accomodarla alla scienza. I secondi per converso apologisti delle conquiste, ed indotti potentemente dagli sconvolgimenti che ne seguirono, non che dalle occupazioni del suolo conquistato, ravvisando nei parlamenti moderni una debole immagine dei bellici consessi e delle antiche Diete, sostennero il trionfo delle istituzioni germaniche sulle romane, anche nell' epoca de' comuni posteriori alla conquista: costoro parimente posero in non cale la storia per ticchio di boria nazionale. Agli uni ed agli altri potrebbesi a capello riferire la sublime sentenza del Vico « A tal boria di nazione si aggiugne qui la boria dei dotti, i quali ciò che essi fanno, vogliono che sia antico quanto è il mondo » (27). Per la qual cosa da un canto vediamo il Savigny non curarsi delle conquiste e degli effetti del feudalismo per darne a divedere che, in sei secoli di generale scompiglio ed in tre invasioni di nordica gente, fossero rimaste salde le municipali istituzioni nei comuni-repubbliche (28) ed intatta la legislatura romana, quasichè questa non fosse stata capace di svolgimento e di progresso; ed il Niebhur, il più profondo e sottile fra gli scrittori di storia critica, inferire le medesime conclusioni del Savigny; perchè nella lotta fra i patrizi e plebei, durante la repubblica romana, ravvisava gli stessi dritti contravertibili, che quattordici secoli dopo si riprodussero nelle città italiane fra il feudalismo ed i comuni (29) generando risultamenti del tutto opposti. Dall'altro canto fra i fautori dell' opposta sentenza, il cui capo è l' Ei-

chorn (30), si presenta il Leo, il quale nel suo rilevante opuscolo intorno alle vicende della costituzione delle Città Lombarde (31) nega l'esistenza di qualsiasi vestigio d'istituzioni romane in quelle repubbliche, quantunque da vetusti documenti appare il risorgimento del dritto romano col nascere dei comuni. Quindi rimasto insoluto il problema del medio evo per divergenza di opinioni, ed essendo ignorato con quali condizioni avvenne la fusione fra vincitori e vinti nel suolo conquistato, il romano, le due branche della scuola storica dichiaravansi incompetenti a sciorre quello della storia moderna; stantechè le loro congetture menavano alle seguenti deduzioni. Ammessa la coesistenza delle istituzioni municipali coll'avvicendarsi delle nordiche invasioni, con la dimora diffinitiva di quelle genti nel suolo romano, con lo spropriàmento di una parte delle terre, con la dissoluzione della società antica, con la trasformazione della proprietà per mezzo del feudalismo, non si saprebbe spiegare il fatto della conquista, anzi potrebbe mettersi in dubio; essendo certo che le orde conquistatrici aveano leggi e costumanze diverse da quelle dei romani. Parimente ammettere la restaurazione compiuta delle municipali istituzioni ne' comuni, i quali nacquero dalla fusione coi barbari e furono in continua lotta col secondo impero, varrebbe lo stesso che sconoscere il lento lavorio dell'umano progresso nel torno di sei secoli di sconvolgimenti e dissoluzione sociale. Da ultimo il supporre che le istituzioni germaniche furono nel suolo romano imposte a' vinti, i quali erano le mille volte più numerosi de' loro vincitori, ed abitavano un territorio assai esteso, con detrimento di leggi e di statuti secolari, ci menerebbe a negare la fusione de' vinti co' vincitori, e la nuova proprietà derivatane per gli uni e gli altri, la feudale; ed a confessare il trionfo compiuto per mezzo degli stessi comuni-repubbliche della barbarie su la civiltà. Dalle anzidette cose conseguita che l'ultra Romanismo e 'l Germanismo non conducono che al fatalismo, ovvero all'apoteosi della conquista. E vedete strana contraddizione, nella quale i

corifei dell' uno e dell'altro sistema cadono; imperocchè i primi si adirano contro la rivoluzione francese, la quale con le sue vittorie pur diffuse in Europa quel codice napoleonico, che in gran parte contiene le leggi romane, da loro levate a cielo: i secondi (32) si scagliano contro le conquiste napoleoniche e gli effetti che ne scaturirono, e poi riconoscono da un'altra conquista, dalla barbara, la civiltà del medio evo. Laonde la scuola storica tedesca dichiarandosi ultra-conservatrice, smentisce sè stessa; conciossiachè la repubblica romana, l'impero romano, le conquiste, la feudalità, i comuni manifestandoci le diverse forme sociali delle varie epoche; il voler rimanere immobile e quasi rinserrarsi in un solo periodo di tempo, e da questo far provenire tutte le sopravvegnenti istituzioni senza tener conto delle esistenti antecedentemente e dei fatti compiutisi posteriormente, varrebbe lo stesso che miscredere la storia, la quale, fuori del movimento continuo dell'umanità a traverso dei secoli, non sarebbe scienza, ma un libro desolante, una lugubre ed infruttuosa statistica. Se non che la suddetta scuola quantunque avesse avuti sterili risultamenti dalle sue accurate e pazienti ricerche, dalle erudite polemiche, dalle scientifiche pubblicazioni, nulladimeno ha arrecato gran luce ai due lunghi periodi che precedettero la civiltà moderna, ed ha mostrato come questa, nelle sue manifestazioni, arrestandosi, si aggira negli avvanzi della conquista del dritto feudale; progredendo svolge sempre meglio il dritto e continua la civiltà romana; la quale da ventisei secoli maturandosi, sembra che non ancora abbia toccato il suo perfezionamento. Essa inoltre ha resa più facile la soluzione della quistione sociale, nonostante la discrepanza delle opinioni dei suoi fautori; insegnando a rintracciarla non in una forma novella, bensì nell'antica; e ad investigarne il senso ascoso e le condizioni, che produssero certo progresso, anche nelle varie irruzioni de' barbari: i quali stabilendo il loro fisso soggiorno nel suolo latino, sebbene introducessero nuovi ordinamenti, atti a preparare la via al risorgimento sociale, pure andaro-

no essi stessi soggetti ad una trasformazione di leggi e costumi. Laonde la conquista medesima divenne un mezzo potentissimo ad afforzare e propagare gli ordini romani in tutto l' Occidente.

III.

La scuola storica tedesca introdottasi in Francia si ebbe valenti interpreti in ciascuna delle due branche, nelle quali quella partivasi. Sono da menzionare primamente fra'giurisperiti il Giraud (33), il Laboulaye (34), l'Allauzet (35), l'Ortolan (36) e più altri, i quali co' loro scritti han tornata in grande onoranza la sapienza latina; ed il Maret (37), Dareau de la Motte (38), Moran Cristoph (39) ed altri, che accuratamente hanno tradotte nel francese idioma le istituzioni civili, politiche ed economiche de' Romani. Fra gli storici poi primeggiano innanzi tutti il Guizot (40), salutato comunemente qual fondatore della scienza storica moderna, il Thierry (41), il Michels (42), il Raynouard (43), e De Cassegnac (44), i quali tutti nell'epoca romana, o nella feudale, hanno profondamente studiato d' investigare l' origine della storia, della politica e della civiltà de'tempi nostri. Pertanto codesti chiarissimi scrittori francesi, perchè ligi di quei d' oltre Reno, non sono andati esenti dalle imperfezioni ed incoerenze de' medesimi. Così, a mò d' esempio, il Ciran seguace del Savigny e critico del Niebhur (45), predominato da eccessivo amor di sistema, volendo dimostrare esser la proprietà romana della medesima natura della feudale, derivata dalla conquista, contraddice nella sua storia del Diritto Romano a quanto aveva asserito nelle sue Ricerche sul diritto di proprietà (46). Il Guizot poi accostandosi al Meyer (47), e seguendo i sostenitori del diritto germanico, dalla caduta dei Merovingi e dallo avvenimento dei Carolingi nelle Gallie argomenta il trionfo delle istituzioni germaniche su le romane, ossia della seconda conquista, la franca, su la prima, la romana; e conseguentemente della barba-

rie su la civiltà. Perchè egli, nelle continue invasioni che avvennero in Occidente dal quinto al decimo secolo, ed in quel lungo periodo di anarchia e di dissoluzione sociale, considera il feudalismo non come logica conseguenza di quel caos, non che risultamento naturale de' rapporti stabiliti fra vincitori e vinti (per mezzo della terra); bensì il risguarda come una creazione novella, un'espediente trovato dagli uomini per sollevarsi dallo stato di barbarie. E dallo indebolimento del feudalismo, indarno prima tentato da Carlo Magno, ei fa sorgere la monarchia e lo Stato, donde trae la sua origine la civiltà moderna. Se non che la costituzione ed esistenza de' comuni, elemento antifeudale onde si servì la monarchia per rinvigorirsi contrapponendola alla feudalità, non ha meritato l'attenzione dell'eminente Storico francese; il quale, nel reggimento municipale del medio evo scorgendo alcune leggi ed usanze romane, dichiara il Clero custode e depositario di queste, che furono da esso trasmesse a' Municipî, e quindi passarono nella legislazione generale dello Stato. Ma a noi non sembrano in armonia le premesse con la conchiusione dell' egregio scrittore; imperocchè se le istituzioni romane furono conservate dal Clero, casta importante ed influente nel medio evo, al dire dello stesso autore; e se dal Clero furono commesse a' Comuni, e da' Comuni allo Stato, la enunciata disorganizzazione sociale rimane dubbia, ed il trionfo compiuto delle istituzioni germaniche su le romane, ammesso dal Guizot, diventa problematico. In oltre ci permettiamo osservare, che se Carlo Magno, come appare da' suoi Capitolari, tentò opporsi a' progressi del feudalismo (48); se l'esempio di lui seguì la monarchia del decimoquarto secolo; se infine nella legislatura generale dello Stato si ravvisano non poche tradizioni romane, dovrebbe inferirsi, che il trionfo dei Carolingi su' Merovingi sia stato la riscossa della conquista romana su la germanica nelle Gallie; che la feudalità non sia stato effetto, bensì causa della dissoluzione sociale, e che le istituzioni germaniche, su le quali tosto risursero le romane, non sieno state che transitorie. Tributando dunque

profondo rispetto all'insigne autore della Civiltà moderna, non possiamo negare la nostra insufficienza a comprendere ne' suoi Saggi su la storia di Francia, se la civiltà nuova della sua nazione sia gallo-romana, ovvero gallo-tedesca.

Agostino Thierry seguendo una via opposta a quella del Guizot e di tutt'i fautori dell'ultra-germanismo, ed occupandosi esclusivamente de' comuni, non che dell'elemento venuto fuori da questi, cioè a dire il terzo stato, così riassumeva tutta la storia di Francia = « Noi siamo i figli degli uomini del « terzo stato, derivato dai comuni: i comuni furono l'asilo « dei servi: i servi erano i vinti della conquista. In tal guisa « da formola in formola, attraverso l'intervallo di quindici se« coli, noi siamo guidati al termine estremo di una conqui« sta che si vuole distruggere » = (49). Da questa sua opinione si deve dedurre; che con la feudalità partorita dalla conquista disparvero le istituzioni romane, ed i barbari conquistatori rendettero servi i conquistati gallo-romani; che questi poscia emanciparonsi associandosi in comuni; che il feudalismo rimase nella campagna, ristabilendosi nelle città le istituzioni romane; che dallo antagonismo di questi opposti ordinamenti sociali tolse unità e vigore la monarchia, divenuta ereditaria come il feudo, del quale venne ristretta ed indebolita la potenza (50); e che infine le libertà, proprie de' comuni, ed usufruttuate dalla monarchia col danno di questi, dettero vita al terzo stato, creando la Nazione, trasferendo i diritti de' componenti quelle associazioni giurate, dal campanile al parlamento (51), e tornandoli da territoriali in personali. Per la qual cosa, secondo il Thierry, la presente civiltà francese sarebbe la gallo-romana, rappresentata dal terzo stato, ossia classe media, il cui trionfo completo fu l'effetto della rivoluzione del 1789, ed il suo cammino progressivo consisterebbe nel cancellare dalla civil compagnia tutto ciò che accenna ancora a conquista. Però da questo principio egli allontanosi nel suo ultimo libro, nel quale, riconoscendo negli stessi ordini feudali il termine dell'antagonismo pei nuovi rapporti fermatisi fra

conquistatori e conquistati, per mezzo della terra (52); e nel Cristianesimo l'anello di fusione fra le istituzioni germaniche e le romane, ammette nel diritto territoriale feudale, anteriore al comunale, il rimescolamento delle due razze. Ma, cessando l'antagonismo di queste, cominciava quello fra possidenti e non possidenti del suolo, e da questa nuova lotta nasceva un'altra fusione fra gli schiavi tramutati, senza tener conto della loro origine, in servi di gleba, ed i liberi barbari, o gallo-romani divenuti vassalli. L'emancipazione quindi de' primi, e la restrizione de' secondi partorì quella classe che si chiamò Borghesia ne' comuni, terzo stato nella nazione: ed il nuovo diritto da quella inaugurato, dapprima territoriale, poscia personale, sempre antifeudale, non fu nè il romano, nè il germanico, ma si derivò da' tramutamenti del suolo, e dalla lenta trasformazione della proprietà, percui si disse diritto consuetudinario.

Seguendo pertanto l'opinione del Thierry nelle sue due produzioni (53) sorge il dubbio, se l'emancipazione de' servi e vassalli sia cominciata nelle campagne, o nelle città; il che darebbe luogo a deduzioni diverse. D'altronde egli, se nelle sue Lettere Storiche estraneo a preoccupazioni politiche (54), ravvisando nei comuni la rivoluzione contro il feudalismo (55), e nel terzo stato la continuazione di quella che compivasi nel 1789, pare che voglia considerare la nuova monarchia del 1830 qual logico risultamento del passato movimento sociale, qual' espressione della civiltà moderna della nazione francese; nel suo Saggio sul terzo stato, scorgendo forse in quella monarchia avveniticcia e borghese il germe di dissoluzione, comprovata da' fatti del 1848, sembra che faccia di appigliarsi alla vecchia, risguardandola non come prodotto della feudalità, bensì qual derivazione del potere de' Cesari, consacrato e fatto ereditario dal Cristianesimo, donde fa derivare l'emancipazione ed il progresso del terzo stato (56). Quindi non sapremmo dire s'egli avvicinasi alle idee del Guizot, ovvero a quelle del Raynouard. Il quale volendo provare la esistenza non interrotta dei municipî in Francia, come il Pagnoncelli erasi stu-

diato di farlo per l'Italia (57), muovendo dalla conquista romana asserisce, essere la organizzazione municipale introdotta da' Proconsoli, trasmessa inviolabilmente da epoca in epoca come patrimonio sacro di tutte le città della Gallia; rispettata dalle tre dinastie, che ivi si succedettero dopo la caduta dell'impero romano; restaurata compiutamente dalla alleanza della terza dinastia con la borghesia; afforzata dalle regie concessioni, ossia dalle corti comunali (58). Del resto il Raynouard non essendosi punto occupato degl' invasori, delle innovazioni apportate dalla conquista, nè della fusione fra vincitori e vinti, ch'è pure innegabile, le istituzioni municipali gallo-romane da lui propugnate, ancorchè avessero potuto conservarsi dietro la supposta separazione fra le due razze su lo stesso suolo, sarebbero state distrutte, o radicalmente alterate fin dal momento nel quale di due società distinte, la gallo-romana e la germanica, se ne formò una sola, ch'è la odierna gallo-franca; laonde il Raynouard sarebbe smentito dal fatto.

Senza continuare inutilmente la disamina delle dottrine di altri chiari ingegni che occuparonsi di tali studî, e che partecipano più o meno delle precedenti, accennando tutte alle influenze maggiori o minori delle due epoche, la romana e la feudale, su la presente, basta al nostro intendimento toccare di passaggio delle diverse deduzioni della scuola storica francese, secondochè essa si è più o meno circoscritta in ciascuna delle suddette epoche, e segnalarne le conclusioni che qualche volta sono discordanti dalle premesse. Laonde conseguita; che coloro i quali vollero investigare nella sapienza latina il senso occulto dell' avvenire, non videro nelle istituzioni sorte dalla conquista che il germe romano, trapiantato nella terra feudale, svolto da' comuni e raccolto dal terzo stato unitosi in alleanza con la monarchia; che quelli per converso che interrogarono il medio evo, o perchè poco versati nel *Jus Latens*, ne' libri sibillini e ne' codici romani, riferirono alla conquista l'origine delle moderne istituzioni; o perchè intisichiti dalle tenebrose aridità del Cuiacio, e smarrita nel laberinto

de' secoli di mezzo la via per ricondurre la nuova generazione dalla barbarie alla civiltà, abbandonarono il vessillo feudale, rialzando quello de' padri coscritti e degl' imperatori romani. Cosicchè i giuristi, fedeli seguaci di Paolo, di Caio Treboniano e di altri di simil fatta, restringendo nella formola anzicchè nello spirito progressista della legislatura romana da Romolo a Giustiniano le istituzioni moderne, han posto in non cale gli annali posteriori alla caduta di Roma, ed alla dissoluzione del suo impero; hanno sconosciute le trasformazioni de' vari popoli che disputaronsi sul suolo romano terre e diritti, prima di rimescolarsi e costituirsi in una nuova nazione. Degli eruditi ed istorici poi alcuni preoccupati dalle recenti conquiste del terzo stato, come il Sismondi (59), il Raynouard (60), e sopratutto lo stesso Guizot (61), volendo attribuirgli un'origine tutta romana, obbliarono che venne fuori dalla feudalità e crebbe nei comuni; fecer le viste di non curare il periodo feudale. Quindi il medio evo, al dire di uno di essi, non sarebbe stato che un lungo sonno dell'Occidente soggiogato, onde destavasi dopo sette secoli per riprendere il suo movimento civile, essendosi mescolati insieme i vincitori ed i vinti (62). Altri come il Laboulaye (63), De Michels (64) e tutt' i fautori dell'ultra-germanismo tenendo i codici moderni come prodotto delle istituzioni germaniche, senza punto darsi pensiero delle romane che in quelli trovausi ad esuberanza; e nei guerrieri convegni de' *gasindi* mutati in baroni attingendo l'origine de' parlamenti nazionali, e dei governi rappresentativi de' tempi nostri, dettero il primato alle leggi germaniche trasandando le romane. Ma i suddetti onorandi scrittori non han posto mente a quei consigli ed assemblee generali nei comuni-repubbliche, da' quali i parlamenti moderni ritraggono meglio, che non dalle antiche diete de' duci ed ottimati; non han tenuto conto di quel diritto consuetudinario, onde scorgonsi le traccie negli odierni codici, che nato sul suolo romano non si può dire di origine germanica.

Interpretata in tal guisa la Storia, la rivoluzione del 1789

secondo la mente degli avvocati avrebbe avuto la sua soluzione col Codice Napoleonico; secondo i politici con le due Carte del 1815, e del 1830. Intanto gli avvenimenti del 1848 comprovarono che tanto i primi quanto i secondi non avevano con la loro dottrina ottenuto altro, che di soddisfare alle esigenze di un partito, ovvero di cattivarsi il plauso degli amatori della scienza da loro professata. E però da riflettere, che le vicissitudini della rivoluzione del secolo passato servirono di addentellato alla scuola filosofica per combattere la storica, e surrogarla. Infatti la medesima rivoluzione che per un decennio, dalla convocazione degli Stati Generali al diciotto brumaio, subì tutte le trasformazioni senza punto fermarsi nel suo cammino, quando fu ad un tratto arrestata dalla spada di Napoleone, il quale la rendè solidale de'suoi traviamenti, e la indirizzò al suo personale destino, scosse profondamente la intelligenza de'liberi pensatori di quel tempo. Quindi il passato non poteva più presentarsi alla loro mente: « che come una « norma accessoria di morale e di politica, onde il genio può « di leggieri dispensarsi » (65).

Quel che avveniva in Francia, mercè lo indirizzo delle nuove idee filosofiche, le quali protestavano contro l'ultimo impero, e rivalevansi di quella controrivoluzione a danno della Storia, attribuendosi la futura soluzione di tutt'i problemi politici e sociali, erasi già operato in Italia in due periodi di tempi memorabili; cioè a dire nella decadenza della repubblica romana, ed in quella de' municipî della Penisola. In quella prima epoca, quando per le fazioni di Silla e di Mario accennanti al disfacimento della società antica e al nascimento della nuova, fra' disastri della guerra civile, la Filosofia Stoica, professata da Cicerone e da' più chiari uomini di quel tempo, interveniva in quel penoso attrito sociale, e diffondeva nella civil compagnia snervata e corrotta saldissimi principî del Diritto Naturale. Nella seconda, allorchè nel decimosesto secolo, la Filosofia Spirituale protestava nell'Italia contro la caduta della libertà; ed il Telesio, Giordano Bruno, il Vanini

ed il Campanella, comecchè questi tre ultimi rompessero in pessimi errori, scossero il giogo aristotelico, rendendo più spedito il cammino che mena alla verità; e spastoiati dell'empirismo scolastico si levaron contro l'assoluta dominazione imperiale o ieratica che si fosse. Il che dà a divedere come nelle grandi crisi umanitarie lo spirito dell'uomo intollerante di coazione, nelle compressioni universali cui si va soggetto ne' periodi di transizioni, sente un prepotente bisogno di aprirsi un libero varco. Avuto a ciò riguardo si può menar buona al Consin quella sentenza « Bisogna ragionare interrogando non più « il passato e la Storia, bensì l'avvenire e la scienza » (66). Laonde ci è mestieri portarci per poco nel campo filosofico, come meglio possiam fare, per tracciare rapidamente l'origine, lo svolgimento ed i risultati della nuova scienza filosofica applicata alla politica.

## IV.

Dopo la emancipazione del dispotismo aristotelico, ossia scientifico, la Filosofia progressivamente innovatrice, avendo schiuso un'ampissima via alle idee ed a'concetti i più arditi, prometteva la soluzione di tutt'i problemi sociali presenti e futuri. I quali non vedendosi sciolti dagl' interpreti della civiltà romana, nè da quelli delle istituzioni del medio evo, si ebbe ricorso ai tanti sistemi filosofici, che in Germania nel recinto delle università disputavansi il primato. Quindi la scuola filosofica, passando dalla cattedra tedesca su la francese, portossi dalla cerchia delle astrazioni nel campo della realtà, per compiere quella missione cui parve destinata. E rivestendo una forma umanitaria, tolta a prestanza dal Cristianesimo, invase la Economia Politica, cui sembrava estranea quando questa scienza fu annunziata dal Quesnay nel diciottesimo secolo; ma poscia ammogliata al Vangelo ed alla Filosofia, si manifestò quale scienza nuovissima ed addimandossi sociale. Tre illustri filosofi, due tedeschi ed uno inglese, a noi sembra che abbia-

no aperto il varco alla scuola filosofico-sociale, perchè essi in tre differenti epoche si studiarono ridurre la scienza ad unità, rendendola pratica, e dilatare in tutto lo scibile umano il dominio della filosofia detta naturale. Le dottrine di costoro partorirono tre opposti sistemi, lo scettico, il dommatico ed il critico.

Hobbes ( 1588-1679 ) contemporaneo della rivoluzione inglese, quando, abbattuta la monarchia nel paese il più monarchico del mondo, fu dopo pochi anni restaurata nella persona del figlio del re decapitato; quel filosofo meditativo e malinconioso fu il primo a rinnegare il potere della Storia e delle tradizioni su lo spirito delle nazioni, ed a non voler riconoscere fra gl' uomini che alcuni diritti ed interessi individuali in continua e necessaria collisione, i quali pongono in uno stato permanente di guerra l' umana famiglia, e rendono indispensabile l' espediente della forza. Laonde egli venne a questa conclusione: che il diritto universale altro non è che la volontà del legislatore, e la ragione universale quella del più forte (67).

Quosta funesta dottrina abbracciata di fatto dal partito predominante in quel tempo in Inghilterra, che fu quello degl' Indipendenti, e forse suggerita al suddetto filosofo dalla politica e dal governo di Cromwell, ne' primi quindici anni del presente secolo prevalse in tutta Europa; ed esposta nella forma filosofica scosse fortemente tutti gli uomini intelligenti, de' quali altri combattevanla nel campo della reazione, altri adoperavansi applicarla in quello della rivoluzione e del progresso. Però tanto i primi che i secondi, convenendo ne' principi di Hobbes, negavano la individualità, annientavano la umana personalità, tracciavano la via al comunismo.

Wolf ( 1679-1764 ) discepolo di Leibnitz, volendo innalzare la filosofia pratica a scienza assoluta e certa, come Descartes aveva fatto col metodo matematico, stabiliva un diritto naturale fondato su la morale, assoluto ed anteriore a qualunque società, onde derivano e cui debbonsi riferire così i do-

veri sociali come i diritti, dichiarati dalla Filosofia (68). Questo diritto naturale stabilito su principî eterni, e scritto a caratteri indelebili nel cuore umano, spiegato dal Rousseau nel suo Contratto Sociale, e svolto dal Fichte seguace e continuatore del Filosofo di Konisberga nell' idealismo applicato alla morale ed alla filosofia, autore della critica di tutte le rivoluzioni (69), costituì il domma di quella branca della scuola sociale, la quale considerando tutte le trasformazioni che avvengono nella civil compagnia come impotenti ad alterarla, ha generato dal sansimonismo in poi tanti sistemi di nuova organizzazione sociale, più o meno discordanti secondochè la umana personalità, o la sociabilità vi sono prese in considerazione. Hegel (1770-1831) su la filosofia critica di Kant, conducente allo scetticismo, come ha dimostrato un'eminente Filosofo Napoletano (70), stabiliva il famoso sistema delle antitesi (71) che suscitò tanto entusiasmo in Germania da voler pazzamente sostituire al Cristo quel nuovo filosofo, che chiedeva l'abolizione di ogni chiesa e morale istituzione, predicando la emancipazione della carne. Hegel ebbe in Francia un profondo interprete nell' autore del libro delle Contraddizioni sociali (72), il quale col lenocinio del suo dettato, e con certa rigorosa logica rovesciava i sistemi di tutti gli altri riformatori; e con le sue idee, dirò, nuove, che pretendeva sostituire a' principî di quelli, spaventava le menti conservatrici di tutt' i partiti, che ravvisavano in quello l'anticristo, precursore di un giudizio universale della società moderna, da lui medesimo annunziata con una equazione di tutte le contraddizioni sociali.

Dal criticismo Kantiano, concepito nello intendimento di introdurre una dottrina opposta allo scetticismo di Hume, Fichte discepolo di Kant, e Schelling discepolo di quest' ultimo ne traevano due opposti sistemi, messi entrambi in disamina e confutati da Hegel (73). Il primo, muovendo dall' idea origine del tutto, conchiudeva col trionfo dell' idealismo sul realismo (74), ossia della personalità su la sociabilità umana: il secondo partendo dal punto opposto a quello del suo mae-

stro, veniva ad opposte conseguenze e finiva col panteismo (75).

Le teorie anzidette per quanto nuove ed ardite si fossero, le quali segnalano i due grandi periodi della filosofia moderna da Descartes a Reid ed a Kant, e da quest'ultimo fino a' dì nostri, se, rimanendo nel campo delle utopie, incontrarono in Germania plauso ne' dotti, entusiasmo nelle moltitudini, incoraggiamento ne' governi che versavano a piene mani i loro favori su gl' innovatori, recate in Francia dalla scuola sociale nella pratica, trovarono opposizione negli scienziati e possidenti, odio nel popolo, tranne il proletariato, e persecuzione ne' rettori della cosa pubblica. E se i riformatori teoretici tedeschi dichiararonsi conservatori, e dettero con la loro autorità appoggio a quei governi che avevano minato co' loro scritti (76); i riformatori pratici francesi furono dichiarati rivoluzionari ed anarchici, nemici dell'ordine, della religione, delle famiglie e della proprietà; dimodochè il periodo del socialismo francese è un sanguinoso dramma, incominciato col processo Baboeuf, e terminato con le orrende giornate di giugno 1848. Il che ci mena ad inferire che, o tali dottrine per esser ambigue ed equivoche, come reputansi quelle proposte dalla filosofia di Hegel, offrono delle armi a tutt' i partiti; ovvero che l' applicazione delle medesime va subordinata a certe condizioni morali, intellettuali e materiali della società, senza delle quali, nel volerle recare ad atto, o si rimane utopista o si diviene martire.

La scuola filosofico-sociale servendosi, come abbiamo sopraccennato, della economia politica, si è occupata segnatamente della proprietà, ch' è la più antica e solenne manifestazione dell' umano consorzio, onde ha origine la produzione e cui si riferisce il lavoro, prodotto dell'attività degl'uomini, fondamento precipuo di quasi tutte le relazioni sociali (80). I più chiari scrittori delle due scuole, la filosofica e la storica, fra' quali nella prima notiamo lo stesso autore delle Contraddizioni (81), e nella seconda il Giraud (82), hanno svelato ad evidenza l' assurdità del comunismo; il quale in tutte l' epoche

si è annunziato o come una negazione brutale della personalità umana suggerita sovente dalla indolenza individuale e dall' invidia, o come un' associazione particolare di pochi appartenenti ad una setta filosofica, o ad una ascetica congregazione (83); o finalmente come un sogno filantropico, un' aberrazione utopistica di tendenze progressive (84). E queste tendenze di pochi, se nei primi anni del presente secolo mutavansi in cospirazioni, erano ispirate piuttosto dall' odio contro un' altro comunismo d' ordine superiore, governante una metà d' Europa, anzichè da profonde convinzioni. Quindi i fautori del comunismo sociale se proponevansi abbattere quello partorito dal dispotismo imperiale nei proclami, imitavanlo praticamente; imperocchè il primo invadeva gli Stati per indi distribuirli a' suoi aderenti, il secondo prometteva il possedimento delle terre a' suoi proseliti, dopo averne spodestato i legittimi possessori, e diffinita la proprietà prima ed unica cagione di tutt' i mali (85). E non avendo alcuna fede nelle sue stesse dottrine esaltava la forza, giudicando necessaria all' attuazione del suo programma la legge del terrore, che aveva tanto deplorata in quello (86). Laonde il comunismo che nulla afferma e tutto nega, sembra destinato su tutte le sue manifestazioni a vegetare come pianta parassita in isterile terreno, perchè l' umanità lo ha già riconosciuto e lo giudicherà sempre impraticabile, impossibile, assurdo.

Il fourierismo che fu ispirato dalla filosofia di Schelling, come lo stesso Fourier confessa (87), degenerò in pretto materialismo volendo trarre dalla legge fisica di attrazione l' organizzazione morale della società; ed invertendo le dottrine del sopraccennato filosofo, fondava la sua economia sociale su le passioni (88), le quali vanno ad assorbire le due forze contrarie, la personalità e la sociabilità (89). Quindi questo sistema, risguardato teoreticamente, può dirsi antifilosofico, riducendo la felicità e la missione dell' uomo in questa terra allo appagamento de' sensi, a danno del suo libero arbitrio e delle sue facoltà morali ed intellettuali, che diverrebbero un

meccanismo soggetto alla fatalità. Sotto l'aspetto economico poi, l'innovatore occupandosi della distribuzione delle ricchezze più che della produzione de' capitali, ed ammettendo una proporzionale ripartizione all'ineguaglianza delle attitudini individuali (90), nelle magnifiche promesse fatte a' suoi seguaci nella prefazione dell'opera, si appalesa non altrimenti che ciarlatano. Imperocchè nella sua scala di partizione cominciando da zero, uno, due, quattro, otto ec. e terminando ad otto, sedici, sessantaquattro, centoventotto e via dicendo, le proporzioni ed i numeri della prima serie serbandosi le medesime nell'ultima, niun cangiamento egli arreca alle condizioni de' suoi affiliati, i quali nel *falansterio*, rimanendo nella stessa ineguaglianza in cui vivevano fuori di questo, indarno si sono sforzati ridurre la società ad un polipaio, senza averla fatta avanzare di un passo nelle vie d'immegliamento. Finalmente il sistema del Fourier nemmen sotto il riflesso storico merita considerazione di sorta; conciossiacchè spacciando egli il suo nuovo mondo industriale quale nuova scoverta, simile a quella dell'America fatta dal Colombo, e della legge di gravità rinvenuta dal Galilei, conseguita, che il suo nuovo organamento trovasi fuori il dominio della Storia; e dimostrandosi indifferente per qualsiasi forma politica, le sue teorie non presentano alcun carattere di riforma sociale. Laonde la rigenerazione da lui annunziata come il risultamento finale d'una serie di fasi nuove e progressive, cui l'umanità dovrà pervenire camminando su le ruine della civiltà odierna, non può volersi dalla società presente. Conchiudiamo quindi col critico del Fourier (91), che se le sue dottrine hanno ottenuto il plauso di una classe del popolo nella quale sonosi abbastanza divulgate, ciò devesi attribuire alle favolose promesse dell'autore che han sedotto non pochi a seguirlo, ed alla apologia ch'ei ha osato impudentemente fare delle passioni, condannate dalla morale.

L'organizzazione del lavoro di Louis Blanc, muovendo dalla ipotesi di una dittatura rivoluzionaria, può considerarsi piut-

tosto come uno schema di riorganizzazione sociale da lui per caso ideato, che come l'espressione di un' alto concetto dei bisogni generali di un' epoca. Ad attuare questo suo piano di nuova organizzazione farebbe mestieri di concentrare tutt' i poteri e tutte le risorse sociali in mano di un solo o di pochi, che torna lo stesso; ma egli forse non considerò, che questo concentramento è la funesta cagione, da molti forse ignorata, de' mali della società francese, in mezzo alla quale si vanno ventilando tante matte opinioni per apportarvi un rimedio. Imperocchè, non per difetto di potere, o per mancanza di forze e di energia in questo, soffrono le moderne nazioni, che anzi la grave quistione che agitasi al presente presso tutt' i popoli civili è la seguente: se il benessere individuale e la libertà universale sieno compatibili con un potere soverchiamente centralizzato: quistione messa in disamina dagli stessi scrittori non sospetti di opinioni avverse al socialismo (92).

L' organizzazione quindi del lavoro proposta da Louis Blanc, per la quale la società verrebbe a trasformarsi in un vastissimo opificio nazionale, giudicata praticamente, assorbirebbe ogni concorrenza ed attività individuale, come lo stesso innovatore ha apertamente dichiarato nel suo programma (93); e la proprietà si riguarderebbe quale istituzione nazionale, come nei governi dispotici ed immutabili dell' Asia (94), ovvero secondo l' *ager publicus* dei romani, che pure fu causa, dopo tre secoli di conquiste ed altrettanti di lotte, della guerra civile e della dissoluzione sociale: oltredichè l' assorbimento di tutte le industrie, manifatture e capitali, per tanti anni dalla libertà economica aumentati, formerebbero una mostruosa macchina sociale, che, per il benessere generale, annienterebbe la libertà del cittadino, distruggerebbe la personalità, diritto sacro ed inviolabile dell' uomo, che lo Stato deve innanzi ad ogni altra cosa garentire.

La organizzazione suddetta, considerata teoreticamente, è in contraddizione con quei medesimi principî di diritto natu-

rale ed imprescrittibile, proclamati dalla scuola filosofica, riconosciuti dalla Costituente, compresi nella dichiarazione che quella fece de' diritti dell' uomo e del cittadino (95), e propugnati dallo stesso riformatore; i quali però, lasciati in balìa di un secondo comitato di pubblica salute, potrebbero essere conculcati da un' altro *neuf thermidore*, od invece sarebbero sempre manomessi dal dispotismo, che si pretenderebbe creare sotto lo specioso titolo di ministero del progresso. Da ultimo l'organizzazione medesima proclamando quella massima fondamentale: Dà a ciascuno secondo le sue facoltà; a ciascuno secondo i suoi bisogni, (96) mena direttamente al comunismo.

E se come dottrina filosofica potrebbe sembrare meno immorale di quella del Fourier, nell' applicazione diverrebbe più turpe; poichè nel *falansterio* si ammette una distribuzione proporzionata alla capacità individuale, ma nell' opificio o stabilimento agrario, la partizione, secondo il principio sopra enunciato, dovrebbe essere corrispondente all' appetito intemperante de' consumatori, non già all' attività de' produttori. Epperò il sistema sociale di Louis Blanc, che niun' altro nuovo concetto presenta, salvo la organizzazione del lavoro, è stato più d' ogni altro combattuto e condannato dagli stessi socialisti (97), e per le sue disastrose conseguenze ha porto forti argomenti a' suoi avversari per deprimere l' intiera scuola sociale (98). La quale, comecchè divisa in tante branche professanti opposte dottrine, nulladimeno percorrendo i corti annali del socialismo francese, tutt' i sistemi onde si compone, riduconsi a due, il sansimonismo e la mutualità, che partono dallo stesso principio il dualismo, ma vanno ad opposti risultamenti.

Saint-Simon rimontando alle sorgenti della Storia, ed alle diverse fasi percorse dall' umanità nello avvicendarsi la schiavitù, il servaggio ed il salariato da una parte, ed il dispotismo religioso, politico, o militare dall' altra, ravvisò in quelle una tendenza conciliatrice e progressiva, della quale de-

terminando le leggi, la formolò nell'armonia, o per meglio dire nella fusione della personalità con la sociabilità umana, che disse associazione. Però facendogli mestiere di un simbolo, ci lo rinvenne nel Cristianesimo, e propriamente in quel solenne precetto « Amatevi l'un l'altro come fratelli » Se non che a questa sublime massima, su la quale voleva innalzare la sua riforma sociale, opponendosi quell'altra divina sentenza « il mio regno non è di questo mondo » si vide astretto di dover distinguere nel Vangelo la parte dommatica dalla filosofica: l'una divina, eterna, immutabile; l'altra umana, mutabile, perfettibile. Quindi così formolò la sua dottrina « La « fratellanza è immortale; essa si può perfezionare, trasfigu- « rare; distruggere non mai. Questo principio, ch'è il fon- « damento della morale, può servire anche alla scienza socia- « le. Se tutti gli uomini sono fratelli, debbono organizzare la « società fraternamente nel Cristianesimo. Però a questo fa « d'uopo restituire il suo lato materiale, la cui mancanza il « renderebbe sterile nella sua azione sociale. Le parole di Cri- « sto « Il mio regno non è di questo mondo » hanno susci- « tato nel Cristianesimo una lotta interminabile fra la materia « e l'intelligenza, il corpo e lo spirito; ma questa lotta deve « cessare: il nuovo culto devesi produrre come un fatto so- « ciale e religioso ad un tempo, ossia spirituale e sensuale! »

Ed ecco l'innovatore filosofo trasformato in riformatore religioso, ed i suoi discepoli annunziarlo qual nuovo Messia!!! « Il Cristo, eglino dicevano, ha preparato la fraternità uni- « versale, Saint-Simon la realizza. La Chiesa veramente uni- « versale è per comparire, il regno di Cesare cessa » Il Cristianesimo in tal guisa predicato come il nuovo regno di questo mondo, e l'ultimo periodo della umanità sofferente, si voleva ricondurre ad otto secoli dietro; quando essendo ancor nella culla la civiltà europea, un santo ed ardito Pontefice a cessare le corruttele di quell'epoca, ed a far prevalere in qualche modo il diritto su la forza de' principi, che brutalmente mescolavansi nelle divine e nelle umane cose, tentò una teo-

crazia universale (99). Ma la incessante lotta ne' secoli posteriori fra la Chiesa e l'Impero, la spirituale indipendenza di quella, anche quando per rapporti temporali si è dimostrata ligia al potere civile, come si può vedere, per non riandare a tempi remoti, nelle vicissitudini della rivoluzione francese e nel primo impero napoleonico, ne somministrano indubitata prova, che la Chiesa non può assorbire lo Stato, nè che può essere unificata da quello; quindi che la teocrazia, forma di reggimento forse necessaria ne' popoli rozzi e bambini, diviene impossibile fra popoli adulti e civili (100).

Lo stesso Saint-Simon penetrato dalla evidenza della Storia, si dipartì dal suo primiero concetto, e si argomentò invece d' introdurre nel suo nuovo cristianesimo una formola radicale fondata sul principio « a ciascuno secondo la sua capacità: a ciascuna capacità secondo la propria opera » (101): principio che valesse a conciliare il dovere col dritto, la personalità con la sociabilità — Ma se la fratellanza ha per fondamento l'abnegazione di sè stesso, e non può essere ispirata che dall'amore, uscendo dalla sua cerchia tutta morale, ed ammessa come principio costitutivo di un'ordinamento sociale, non potrebbe avere applicazione che nel comunismo, della cui assurdità abbiamo già toccato. Quindi le teorie dell'anzidetto filosofo francese riduconsi puramente a sistema economico; il quale, a recarsi in atto, dovrebbe distruggere tutti gli attuali interessi sociali, per costituire e distribuire la proprietà sul principio da lui proposto; dovrebbe creare un'autocrazia, che incentrasse tutto, come nell'organizzazione del lavoro. Adunque sotto qualsiasi lato si risguarda il sansimonismo, le sue conseguenze sono teocrazia, ad autocrazia. Filosoficamente poi considerato non va immune da panteismo, come viene incolpato dagli stessi seguaci della scuola filosofica (102). E noi aggiungiamo che, facendo procedere l'andamento del mondo morale e sociale rigorosamente come i fenomeni del mondo fisico, si distrugge il libero arbitrio, si va incontro al fatalismo.

Il Buchez continuatore del Saint-Simon, tenendo dietro allo svolgimento della civiltà cristiana, e trasferendo dal Vangelo all'economia politica la morale, stabiliva per fondamento del problema sociale a risolversi « Una forma particolare di « associazione che dovesse avere per risultamento la costitu- « zione di una proprietà collettiva, o la sostituzione del rispar- « mio collettivo all'individuale ». Ma il diritto al lavoro, diritto dell'individuo che si vuole non pure rispettato ma garentito dallo Stato (ed in ciò i socialisti di tutte le opinioni disparate, nonchè i loro critici convengouo) (103), se si sottoponesse ad un'organizzazione uniforme, o si facesse assorbire dalla proprietà nazionale, verrebbe privato della libertà, condizione essenziale al lavoro medesimo (104), ed inevitabile sarebbe la più funesta centralizzazione. Sicchè il comunismo, il fourierismo, l'organizzazione al lavoro, il sansimonismo, e l'associazione generale o proprietà collettiva, quantunque discordanti per teorie e per iscelta di mezzi, nulladimeno tutte tendono ad un solo fine, e producono gli stessi tristi risultamenti.

Ci rimane ora a dire della mutualità, ultimo sistema del socialismo francese.

Siccome Hegel in Germania rivelava le contraddizioni delle teorie opposte di Fichte e di Schelling, originate dal criticismo di Kant, e stabiliva la sua dottrina su le antitesi; così in Francia il Proudhon, mettendo in chiaro le contraddizioni del fourierismo, e dell'organizzazione al lavoro, prodotti del sansimonismo, fondava su l'antinomia il suo sistema della mutualità. Questa poggia egualmente sul dualismo, fuori del quale, come si fa a dire l'innovatore socialista « l'uomo non sarebbe « più uomo, la ragione non sarebbe più ragione; il pirronismo « diverrebbe saviezza e l'assurdo verità » (105). Il dualismo include l'antinomia; essa, che secondo Proudhon, si manifesta nell'ordine fisico come principio dell'attrazione e dell'equilibrio nella natura, deve parimenti appalesarsi nell'ordine morale come principio di progresso e d'equilibrio dell'umanità. Ed ecco la

dimostrazione ch'ei fa nella sua Filosofia della miseria. « Ogni « concetto vero si presenta allo spirito in un tempo e due mo- « menti, de' quali l' uno è la negazione dell' altro, e tutti e « due dovendo disparire sotto il dominio di un' idea superiore, « ne segue, che l' antinomia è la stessa legge della vita e del « progresso, il principio del movimento perpetuo. Infatti se « una cosa, in virtù della potenza di evoluzione ch' à in sè, « riacquista tutto quel che perde, conseguita, che la suddetta « cosa è indestruttibile, ed il movimento che la sostiene è « eterno ».

Spiegato in tal maniera il dualismo, i cui termini *Oromaze* ed *Arimane* trovansi con varî nomi nelle teologie dell' Asia (106), ne' dommi del Sabler, e nelle dottrine di Zoroastro, il Proudhon vi faceva i suoi comenti (107). Il male, per lui, è l' abuso del bene, essendo inseparabili, l' uno generando l' altro, negandosi ed escludendosi scambievolmente. La fusione quindi di questi due estremi, come per Saint-Simon, così per Proudhon diviene impossibile; e quest' ultimo ne allega le ragioni: « Per pericolo di perturbazione, di deficit, di bancarotta nella « società; per pericolo di miseria e di proletariato, le forze « antinomiche inerenti allo svolgimento dell' attività collettiva, « e della ragione individuale debbono essere in un costante « equilibrio; e l' antagonismo perpetuamente riprodotto, per « la opposizione fra la società e la individualità, dev' essere « continuamente richiamato alla sintesi » (108). Questo fatale antagonismo, derivantesi dalla simultanea, inevitabile, incessante presenza del bene e del malo, ponendo la società fin dal suo nascere nello stato di guerra (109), ravvicinava l'Economista francese alle idee filosofiche di Hobbes. Se non che, quegli più coerente di questo, che non trovò altra soluzione all' antagonismo che la forza, rinvenendo nel dualismo stesso la sua eterna ragione di esistenza, e nell' antagonismo la sua conservazione conchiudeva (110): che se la legge di equilibrio non è possibile che fra due forze contrarie, il problema sociale non è solubile, se non per mezzo di una idea superiore, operante

la sintesi e la fusione de' due estremi, equilibrando l' un di essi con un' elemento contrario, o facendoli disparire entrambi. Per venire all' applicazione di questa teoria, prendendo per guida la Storia (111), così la discorre « La società come il tempo si « presenta allo spirito sotto due dimensioni, il passato e l'av- « venire. Il presente è la linea immaginaria che li separa, « come l' equatore divide il globo in due emisferi. Il passato « e l' avvenire, ecco i due poli della corrente umanitaria: il « primo generatore del secondo: il secondo compimento logico « e necessario del primo. Abbracciando col pensiero in un sol « atto queste due dimensioni, il tutto formerà il sistema com- « pleto, identico a sè stesso, e nel quale le anomalie e gli « accidenti serviranno a far risaltare meglio il pensiero sto- « rico, l' ordine.

« Ciò che trovasi nel passato di più antico, universale, « rispettabile e meno controverso nella umana famiglia è la Re- « ligione, l' Autorità, la Proprietà. Nel percorrere la Storia, « ed il movimenio continuo umanitario, che costituisce il pro- « gresso (113); nello svolgimento di queste tre istituzioni che « formano insieme l' attuale sistema sociale, noi vediamo che « la religione (la cristiana) per rendersi universale ed uni- « ficarsi, avendo bisogno del concorso generale che non è pos- « sibile senza la volontà riflessa, ossia la ragione che la de- « molisce, è passata dal protestantesimo a filosofia della na- « tura e dell' umanità. L' autorità sotto la forma monarchica « assoluta, immagine della primitiva potestà paterna, secon- « docchè si estende, ha bisogno di organizzarsi, e la sua me- « desima organizzazione, la quale non è che l' applicazione alla « politica della divisione del lavoro, l' ha guidata fatalmente « alla democrazia che la distrugge, ed annulla. La proprietà « infine che presentasi sotto varie e contradittorie forme, o « di semplice possesso come appo i popoli germanici ed ara- « bi, o di patrimonio inalienabile e perpetuo come presso gli « Ebrei, o di dominio trasferibile a volontà ed assoluto come « presso i Romani, e com' è al presente; o feudale ed enfi-

« teutico come nel medio evo, rivela la sua origine tenebrosa ed
« incerta, ed andando soggetta nei suoi svolgimenti successivi,
« come l'autorità, a continue suddivisioni per mezzo dell'ere-
« dità, ed a tante trasformazioni con le leggi sull'ipoteca,
« l'espropriazione forzata per causa di utilità pubblica, il cre-
« dito agrario, l'affitto e via dicendo, trovasi ridotta a dover
« trarre il suo valore dalla circolazione de' prodotti, ossia da
« una forza collettiva ch'è la solidarietà del lavoro e che tende
« a negarla » (113).

L'antitesi di queste tre istituzioni in rovina, secondo l'innovatore sociale, sarebbero « l'Ateismo, l'Anarchia, il Comunismo ».

Non vogliam farla da teologi e da moralisti nel rispondere alle spaventevoli asserzioni dell'Economista francese; ma come possiamo passargli, che alle tre solenni affermazioni del passato, la Religione, l'Autorità, la Proprietà, l'avvenire, distruggendole, vi sostituisca tre desolanti negazioni?

Se non che previde il Proudhon che ogni uomo sensato si sarebbe fortemente commosso all'annunzio dell'ateismo, dell'anarchia, del comunismo; quindi dichiarava nelle sue Confessioni, ch'egli dovette percorrere tutta la serie dell'antinomia sociale sino a'termini estremi, affine di poter stabilire il suo sistema su le medesime contraddizioni. Previde che l'ateismo, l'anarchia, il comunismo sarebbero stati impossibili nell'ordine sociale, perchè il primo sarebbe stato la negazione dello stesso dualismo (114), il secondo della società, ed il terzo della individualità umana (115); laonde ebbe ricorso ad una idea o legge superiore, eterna ed equilibratrice ch'egli disse equazione generale di tutte le contraddizioni, operata dalla sintesi di ciascuna serie. E dall'equazione della religione con l'ateismo, dell'autorità con l'anarchia, e della proprietà col comunismo giudicò conseguirsi la scienza positiva, la democrazia, la mutualità. Tutti gli altri socialisti attenendosi nei loro sistemi ad uno de'termini dell'antinomia, distruggendo apparentemente le contraddizioni, in queste rimanevano essi stessi

inviluppati; poichè o negavano il passato in nome dello avvenire, o rifacevano questo su le orme di quello. Proudhon invece nel suo sistema tendeva ad armonizzarli, restaurando nell' avvenire la forma primitiva della società, facendo disparire ogni contraddizione (116). E nel riassumere le tre sintesi suespresse egli le riduce all' assolutismo, ossia il passato storico e sociale; soggiungendo, che la democrazia, la quale trovasi al polo opposto dell' asse umanitario, esprime lo avvenire, e che la scienza che dovrà risolvere il problema sociale è l' Economia Politica. « La Filosofia, ossia la Metafi-« sica, anzi per meglio dire la Logica è l' Algebra della so-« cietà, ed è la Economia Politica che la pone in atto » (117).

Ed eccolo tutto cacciarsi nel campo di questa scienza, la quale occupandosi della produzione e della circolazione delle ricchezze, prodotto del lavoro, da lui considerato segnatamente sotto il doppio aspetto di forza collettiva e solidale, come tutti gli altri socialisti, affida i futuri destini dell' umanità alla scienza suddetta, trasformata da lui in potenza assoluta, governatrice delle nazioni (118).

Questo problema sociale, ripiglia l' Economista, sotto la forma di diritto al lavoro, fu presentato per essere risoluto dalla rivoluzione del febbraio 1848; ed il decreto del governo provvisorio che garentiva il diritto medesimo, formolato nelle tre parole, Libertà, Eguaglianza, Fratellanza, e che può solamente congiungere la libertà con la centralizzazione donde dipende la nazionalità, diè nascimento alla seconda repubblica francese. Inoltre nell' economia politica medesima riconoscendo il dualismo e l' antinomia, onde sono informati i suoi principî filosofici, ne inferisce che il lavoro suppone un prodotto, quindi il valore ch' egli vuole assoluto, ossia esattamente dedotto dal confronto de' prodotti.

Negli altri sistemi sociali il lavoro rimaneva sempre subordinato al libero arbitrio, ma con l' organizzazione di un potere dittatorio e centrale era impossibile dare a quello un

valore assoluto; quindi l'autore della mutualità raggiungeva lo scopo, stabilendo il credito gratuito.

Il credito, ei dice, considerato nelle relazioni private è l'imprestito; nei rapporti sociali è la mutualità, ossia scambio o permuta di servigi. Da questa procede la circolazione, la quale è il fondamento del valore: arrestandola, l'intera società ne soffre; rianimandola l'ordine sociale diviene prosperevole.

La circolazione al presente si effettua mediante una ritenuta (retenue) ch'è di varie maniere, e prende diversi nomi secondocchè si considera sotto l'aspetto privato o sociale; quindi addimandasi affitto, interesse, agio, rendita e via dicendo, quali nomi denotano la medesima cosa ch'è il cambio, ossia mutuo. Questo venendo determinato dalla concorrenza de' produttori, o dal bisogno de' consumatori, dall'offerta o dalla dimanda degl'individui, non può conseguentemente avere, secondo la dottrina stessa dell'Economista, alcun confine legale, quindi è d'uopo o rigettarlo interamente, o ammetterlo con tutte le possibilità e vicissitudini cui va soggetto. Per il che il rapporto di una cosa con l'altra, ch'è il valor vero, mancando in tal guisa di una norma certa, ed in balia di non preveduti scambiamenti, farebbe sì, che il lavoro cadesse sotto il dominio del libero arbitrio, che sparisse l'antinomia e il dualismo, che il valore si traducesse in guadagno (benefice), considerato come illecito dal Proudhon. Il quale, per ovviare a ciò, pretendeva che si sopprimesse di comune accordo il suddetto illecito guadagno, si compensasse generalmente il credito dato e ricevuto: con tal sacrifizio di molti si sarebbe evitato il danno particolare d'ognuno, nonchè la interminabile guerra fra la proprietà o il capitale ed il lavoro; ed il credito gratuito avrebbe partorito la mutualità, restaurando l'equilibrio de' valori sul fondamento della giustizia (119). Epperò a non sovvertire in un'istante tutti gl'interessi sociali vigenti, egli, qual rappresentante del popolo nell'assemblea costituente del 1848, proponeva una norma prov-

visoria, tendente a calmare un po' gli animi fortemente concitati dalle sanguinose giornate di giugno, e da servire di addentellato alla costituzione del credito gratuito. Questa norma di transizione consisteva in una riduzione generale, da lui detta ritenuta.

Così, a mo' d'esempio, egli voleva, che il creditore dello Stato rilasciasse a titolo di contribuzione l'uno per cento su la rendita del credito; che il proprietario rimettesse a' suoi fittaiuoli una parte delle annate scadute; che il banchiere diminuisse il suo sconto, e le ragioni; che il lavorante cedesse all' intraprenditore la vigesima parte del suo salario: così la circolazione si aumenterebbe di tutto quello, onde ciascun debitore sarebbe esonerato dal suo creditore.

Se non che questa proposta del deputato socialista, apportando una riduzione generale di tutt' i valori, non avrebbe prodotto vantaggio di sorta; avrebbe viemaggiormente ristretta la libertà delle transazioni. Dippiù per giungere al più alto grado di giustizia da lui proclamato, risguardando egualmente tutt' i cittadini, e ponendo imposte tanto al lavoro che alla proprietà o capitale, questi sarebbersi confusi, ed il supposto antagonismo fra loro andrebbe a sparire. Finalmente è da riflettere, che se un' assemblea avesse potuto determinare il valore delle cose; ed andasse alla proposta Proudhon, fissando il minimo della giornata dell' operaio, come la Convenzione aveva stabilito il massimo delle sussistenze, il valore assoluto sarebbe stato relativo, perchè derivante dalla esigenza de' tempi; e l'edifizio della mutualità sul detto valore assoluto delle cose innalzato sarebbe crollato.

Rigettata pertanto dalla Commissione della finanza l'anzidetta proposta, il promotore di essa non si ristette, ma, tenendo la mutualità come perno dell' economia sociale, tentò un' applicazione di quella nella organizzazione della banca del popolo. Questa aveva per iscopo di sottrarre il lavoro al libero arbitrio, mercè una centralizzazione spontanea, ossia un' associazione di cittadini, ponendo in atto la circolazione fra loro, per

mezzo di una carta convenzionale, rappresentante certo valore. Però ristretta fra' soli soci, non aveva interessi a percepire per le sue anticipazioni, nè commissioni a prendere su' suoi sconti; quindi, perchè dal niente nulla si produce, era mestieri del concorso de' proprietari per dare un valore nominale alla carta che doveva per fermo rappresentare qualche cosa, nonchè dei capitalisti per darle accomandita col loro danaro, che pur si giudicò dal Proudhon necessario, almeno per qualche tempo. Ritiratasi poi gradatamente dalla circolazione la moneta, e sostituitovi il nuovo segno convenzionale, espressione di tutt' i valori, ei conchiude: « verrebbe abbattuta la tirannia esclusiva « esercitata dall' oro e dall' argento; la circolazione de' valori « ristabilita sul vero suo fondamento; il lavoro emancipato; il « problema sociale sciolto dalla banca del popolo (120) ». Ma questa andando a male, dopo pochi mesi fu mestieri venire alla liquidazione onde il suo fondatore ne rimaneva oltremodo trasecolato; della quale sua ammirazione è da meravigliare fortemente. Imperocchè se il fine della suddetta istituzione era quello di sopprimere gradatamente l' interesse sul capitale, la rendita su lo stato e l' affitto su la proprietà, nemici, secondo lui, del lavoro e sola cagione della sproporzione de' valori, nonchè del ristagno della circolazione, come poteva attendersi il concorso del capitalista, dello industriante, del proprietario alla medesima? La più fiera avversione alla moneta è la idea predominante del Proudhon nella attuazione delle sue teorie. « Questo valore, « ei dice, tutto ideale, il più permutabile ed esatto, fu mezzo « di libertà economica nell' epoca in cui il commercio facevasi « per via di permute; ma al presente è strumento di oppressio« ne, e tende a ricondurre gli uomini quanto prima sotto il do« minio della feudalità finanziaria o di casta, servitù le mille « volte più insopportabile di quella del medio evo, essendo in « tempi in cui il commercio e l' industria han tocco il più alto « grado di sviluppamento, ed i produttori, in virtù di certa se« parazione delle forze economiche, sono divisi in due opposte

« categorie; proprietari capitalisti intraprenditori da una banda;
« operai e salariati dall' altra (122). »

Tratterebbesi dunque di restituire la libertà a coloro che sono schiavi del capitale; di affrancare i servi dell'oro, come questo una volta emancipò i servi della gleba. Vorrebbesi ottenere questo affrancamento rimuovendo la causa diretta della suespressa schiavitù; sostituendo al numerario altro rappresentante che potesse moltiplicarsi sino alla concorrenza de' valori in circolazione, senza elevarsi a privilegio ed opprimere il lavoro. Era questo, come appare, il pensiero dell' Economista francese, il quale così continua a dire: « la moneta non è una ric-
« chezza per la società: essa è un mezzo di circolazione che po-
« trebbe vantaggiosamente essere surrogata da una carta, da
« una sostanza di niun valore. La moneta va soggetta alle mede-
« sime vicende della carta: essa non è che il rappresentante di
« tutt' i valori (123). »

Se ciò fosse vero, la moneta in sè non avrebbe alcun valore; e l' oro e l' argento, onde quella si compone, e che pure permutavansi in verghe anticamente, come lo stesso Economista attesta nelle sue contraddizioni, non si terrebbero in conto di mercanzia. Ma non si può negare il valore intrinseco a' metalli, i quali pur servono a molti altri usi della vita; così quantunque nell'Inghilterra non abbian corso legale entrambi, perchè la moneta di conto è la lira sterlina d' oro, e nel Belgio ed in Francia il franco d' argento, pure sono in circolazione promiscuamente tutt' i metalli; e sebbene diminuiti di pregio, come avvenne dopo la scoverta delle miniere di argento del Potosì, e degli strati auriferi nella California e nell'Australia, nulladimeno han sempre un intrinseco valore, nè possono, come la carta, centuplicarsi indefinitamente. Ciò posto questo nume o tiranno, secondo l' enfatico linguaggio del Proudhon, che data il suo dominio universale dal tempo de' patriarchi, per essere detronizzato, sarebbe necessario sostituirgli un' altro nume, che dando i medesimi vantaggi e le medesime facilità nella circolazione, avesse un valore in sè stesso, e fosse il rappresentante di tutti

gli altri, affinchè ingenerasse generale fiducia negli uomini, ed in tal caso il lavoro rimarrebbe nelle medesime condizioni di prima; ovvero dovrebbesi ottenere il suffragio di coloro nelle cui mani trovansi tutt' i prodotti del lavoro, per potere rappresentare questi con un segno convenzionale, ed in tal caso non essendovi garantia di sorta, questo nuovo rappresentante non produrrebbe responsabilità alcuna. Oltre di che gl' interessi materiali, la diffusione e lo sviluppamento del commercio e della industria, l' agevolezza delle comunicazioni trovandosi al presente costituiti in una democrazia, o, avuto riguardo al proletariato, in un' aristocrazia universale e solidale, sono indipendenti da qualunque potere, sfuggono qualunque speculazione scientifica e considerazione umanitaria; non ricevono ma danno la legge a' governi, ed agli economisti.

Per il che, se si riuscisse a far surrogare la moneta dalla carta in un sol paese del mondo ( e questa attuazione ci pare impossibile avuto riguardo alla libertà che si propugna nell' epoca nostra ), ivi certamente, al disparire dell' oro e dell' argento, susciterebbesi la guerra civile, s' innalzerebbero le barricate; ed i prodotti stessi del lavoro, ossia tutti gli altri valori, in ristagno per mancanza di circolazione, vi porgerebbero materia.

Quindi dovrebbe supporsi una conquista universale della carta in tutto il mondo industriale, capitalista, commerciante e proprietario; la quale ipotesi andrebbe subordinata a quella di una rivoluzione mondiale già consumata, che avendo sconvolti tutti gl' interessi, ed innovata da cima a fondo tutta la economia sociale, del che conviene lo stesso Economista riformatore (124), aprisse l' adito al potere a questo nuovo motore della circolazione. Sotto tale riflesso la tanto decantata banca del popolo, o del credito gratuito, generatore della mutualità perfetta, e la sparizione della moneta-metallo, invece di presentarsi quale soluzione sociale possibile e vicina, richiesta dalla ragione universale, dovrebbero ravvisarsi come la rivelazione di un' avvenire assai lontano, attuabile soltanto condizionatamente; cioè col supporre una fusione fra ciò ch'è, capitale o proprietà, indicante

un valore già creato, e ciò che sarà, ossia col diritto al lavoro, rappresentante un valore da crearsi: sarebbero un sogno, un delirio di pochi.

È indubitato che il più profondo e sottile socialista, qual'è il Proudhon, ha svolte meravigliosamente tutte le dottrine economiche in preferenza di tutti gli altri della medesima scuola; se non che presentando le sue teorie nel campo pratico le stesse difficoltà ed ostacoli dei promotori delle altre riforme sociali, ed i rimedî proposti ai mali della società presente perturbando la pubblica morale, egli è d'uopo inferire, che i suoi principî nascondino un vizio intrinseco, donde sotto logica apparenza emergono pessime deduzioni. E di vero, escluso e rigettato il comunismo, il francese riformatore sanzionava implicitamente il diritto di proprietà. Ed ammessa questa una volta, gli faceva mestieri riconoscerla con tutte le sue conseguenze; indagarne l'origine; seguirne le fasi e gli svolgimenti progressivi; analizzarne i caratteri, e confrontarne le varie manifestazioni nelle diverse epoche storiche. Ma egli invece di investigarne coscienziosamente le tracce, le smarriva nel buio de' tempi (125); ne impugnava la legittimità e la derivazione; ne restringeva la provenienza alla sola epoca della conquista; la congiungeva alla monarchia feudale, e, facendola responsabile della servitù dell'uomo alla gleba, ne traeva la genesi dalla forza e conchiudeva col rinnegarla. Quindi, a parer nostro, qui sta il precipuo errore dell'Economista francese; imperocchè, se della proprietà da lui dichiarata bastarda, proteiforme, di natura brutale e violenta, egli avesse con documenti storici determinata l'origine; se avesse dimostrato i tentativi fatti in tutt'i tempi per distrigarla da' legami che la conquista e la forza volevano imporle; le lotte sostenute per rivendicare le sue prerogative originarie; se avesse infine scorta la sua natura essere sociabilissima, costante ed invariabile in tutte le sue trasformazioni e vicissitudini, lungi dal considerarla come odiosa ed antisociale, avrebbela rispettata qual sacro diritto, sanzionato dalla Storia. La quale, anzicchè confermare l'ipotetico

e continuo antagonismo fra la proprietà ed il lavoro, col narrare l'emancipazioni successive dei servi della gleba e degli schiavi, mette in evidenza i continui e perseveranti sforzi, le fatiche durate da' lavoranti esclusi dalle proprietà, per divenire partecipi non per combattere le prerogative dei proprietarî.

Dalle anzidette cose conseguita, che il diritto al lavoro dalla stessa scuola sociale non può spacciarsi come un diritto nuovo ed umanitario, rivale della proprietà, costituente uno de' termini dell'antinomia; bensì qual principio onde la proprietà medesima trae la sua origine. La società presente riconosce in tutti gli uomini d'ogni grado e condizione questo diritto; ed il garentisce nel fatto non nella semplice sua attitudine; chè assurda sarebbe la garentia di un diritto astratto e non concreto; ed il libero arbitrio de' lavoranti e non lavoranti verrebbe forzato da una coazione intollerabile, se il diritto al lavoro, ch'è cosa tutta personale, si volesse riguardare come sociale. Spinto dalla potenza della logica il capo del socialismo politico e governativo, perchè partiva da un falso principio, e risguardava la proprietà come un fatto di un'epoca sola, cioè della conquista, veniva a nuove deduzioni. Nelle sue Contraddizioni economiche aveva proclamato una libertà assoluta, e dichiarato accanita guerra al potere: nelle sue Confessioni contentavasi d'una libertà relativa o composta, o per meglio dire sofistica; e conchiudeva nell'ultimo suo libro con l'apologia *de' colpi di stato* (126); nella stessa guisa nella quale il suo maestro Hegel aveva sostenuto la necessità dei governi assoluti per potersi recare ad effetto il progresso e le riforme.

Precursori delle teorie filosofico-sociali del Proudhon furono in Germania Krause, ed Herder. Il primo stabilendo la sua organizzazione sociale sul dualismo e le contraddizioni, dallo studio dell'uomo, *ente sintetico*, deduce la sintesi, risolvendo la contraddizione sociale nell'armonia, e conchiudendo, essere il progresso un'affermazione (127): il secondo dalle osservazioni fatte sul mondo fisico, traendo le sue idee sulla filosofia della storia, inferisce che l'umanità nelle sue vicissitu-

dini e trasformazioni successive tende a ricostituirsi nella sua forma sociale primitiva; quindi per lui il progresso è una continua negazione (128).

L'Economista francese muovendo dai principî di Krause collima con le conchiusioni di Herder (129).

V.

Dopo Proudhon il socialismo in Francia non ha messo fuori nuove dottrine, nè fatto nuove scoverte. Tutte le teorie sociali odierne considerate scientificamente, partecipando più o meno de' sistemi sopraesposti, possono partirsi in due branche; cioè a dire, nel socialismo governativo, e nel socialismo democratico (en-haut et en-bas), secondochè la spinta iniziativa proviene dall'autorità o dalla libertà.

Risguardate poi praticamente, non appalesando più la minaccia di un riordinamento sociale imminente, sovvertitore di tutti gl'interessi esistenti, espressione logica e conseguenza inevitabile della rivoluzione del febbraio 1848, ma annunziandosi come semplici riforme economiche della imposta sul capitale, della organizzazione del credito, della diminuzione dei balzelli, della riduzione generale delle spese dello Stato e via dicendo, lungi dallo spaventare gli animi timidi e conservatori, gl'uomini onesti di tutt'i partiti, mercè delle medesime, hanno aperto una nuova via alla scienza sociale. Da questa ha avuto origine quel nuovo socialismo sociale, che, studiandosi di sposare la Filosofia alla Storia, si addimanda ecclettico, se si riduce nella forma generica delle associazioni; si dice esclusivo, s'è diretto all'abolizione del proletariato, alla estinzione della miseria, all'emancipazione del salariato dal capitale: le quali cose si vogliono recare ad effetto non con modi violenti, bensì con mezzi legali. Era questo il programma di quella parte dell'assemblea legislativa nell'agonia dell'ultima Repubblica Francese, che tolse il nome di *Montagne* ad imitazione di quella della Convenzione.

A compimento di questa breve e quale che siasi rassegna della scuola sociale ci rimane a far menzione delle produzioni di Ott e Collins; quegli commendevole per vastità di erudizione; questi rimarchevole per esuberanza di paradossi e dommatismo.

Il signor Ott confutando il Proudhon e le sue teorie delle contraddizioni (130), mentre diverge da' costui principî, collima nelle conclusioni, ammettendo l'organizzazione del credito gratuito; che, mentre pel momento reputa impossibile, avuto riguardo a' presenti interessi sociali, il giudica attuabile nell'avvenire, con la conversione dell'interesse sul capitale, della rendita sullo Stato, dell'affitto sulla proprietà in una indennità per gli eventuali deterioramenti, cui il capitale stesso, la proprietà ed il credito vanno soggetti: ciò era quanto pretendevasi dal Proudhon. Ma se la suespressa conversione o riduzione non è un giuoco di parole, se deve tenersi per una riforma radicale del credito gratuito da compiersi nello avvenire, la proposta indennità come la si può determinare anticipatamente e con certezza matematica, prevedendo tutte l'eventualità, cui, al dire dello stesso Ott, sono esposti il credito, la proprietà ed il capitale? Questa difficoltà egli non ha sciolta; e rifiutando il principio della mutualità nonchè il regime della libertà, ed accostandosi alla dottrina di Saint-Simon, fondata su la legge morale e religiosa, considerata come legge di stabilità e di progresso ad un tempo (131), egli poggia il suo piano di organizzazione sociale sul domma dell'autorità, e la soluzione del problema umanitario sul ritorno della proprietà ad istituzione nazionale come presso i popoli antichi. Come mezzo poi tendente alla organizzazione del credito gratuito ei propone l'associazione, e la cassa generale del credito di Buchez; per norme provvisorie la tassa del minimo dei salarî, del massimo sulle rendite, non che delle modificazioni su le leggi di successione ed altre cose simili. In breve, il socialismo di Ott è un'ecletismo del sansimonismo, della mutualità e degli altri sistemi sociali, provenienti dal primo. Col-

lins diffinendo il suo socialismo sociale l'annientamento della povertà morale e materiale (132), attribuisce la soluzione sociale ad una costituzione di uno Stato assorbente tutte le individualità, compresa la famiglia e le proprietà. Ma le sue teorie non presentando alcun che di nuovo, menano al pretto comunismo, e non hanno ottenuto dai pubblicisti che una virulenta critica (133).

Sicchè da quanto abbiamo toccato egli è chiaro che il socialismo, sotto qualunque veste si manifesta, accenna sempre a due peculiari tendenze e viene alle due seguenti conclusioni; creazione di una proprietà collettiva ed istituzione di una proprietà nazionale; ovvero restaurazione della proprietà su quella degli Ebrei secondo le leggi mosaiche (134). Ma quel che ci reca grande meraviglia si è, che mentre tutt'i sistemi sociali proposti da quella scuola mirano generalmente a rendere la proprietà libera, divisibile, individuale e trasferibile, da un'altra parte poi, volendola ridurre ad una pubblica istituzione, ad un possedimento collettivo, vengono a dichiararla indivisibile, sociale, inalienabile. Questa contraddizione della scuola sociale muove dal perchè quelli i quali, ammirando le istituzioni e la civiltà antica dell'Asia, nella privata proprietà, venuta fuori posteriormente, hanno ravvisato un'odioso privilegio, non hanno considerato le conseguenze fatali cui menerebbe la restaurazione di una proprietà nazionale, e quindi delle caste privilegiate, nè le tante rivoluzioni sociali, avvenute per distrigare di ogni vincolo la proprietà medesima, e darle quella forma in cui trovasi al presente. Che se per codesto riordinamento di proprietà dello Stato intendessero un nuovo *ager publicus;* questo quantunque non prodotto dalla conquista, come quello dei Romani, pure o invaderebbe la proprietà libera e privata, rendendola di nessun valore, ovvero l'assorbirebbe del tutto. Nell'uno e nell'altro caso sottraendo dal commercio la sorgente di tutt'i prodotti, ch'è la terra, il gran problema intorno alla circolazione delle ricchezze, sco-

po precipuo di tutte le dottrine sociali, sarà per l'economia politica un nodo gordiano.

In quanto alla proprietà ed alle istituzioni del popolo ebreo, alle quali si è voluto da parecchi innovatori economici e politici attingere idee e principi, applicabili al presente ordine sociale; senza volere cacciar le mani nella parte religiosa, inseparabile dalla storia di quella nazione, reputiamo non doversene tener conto nell'attuazione delle riforme sociali, cui aspira l'età nostra. E di vero, il popolo ebreo camminava per una via solitaria non battuta dal comune dell'umanità, perchè la sua missione a pro di questa era di serbare intatta la primitiva tradizione, di custodire gelosamente il simbolo della redenzione dell'umana famiglia. La sua ragione barcollante poggiavasi intieramente sulla fede; la quale concernendo le tendenze soprannaturali dell'uomo, non doveva svolgere quel progresso sociale, lasciato da Dio in balia dell'umana attività e del tempo. Oltracchè quella gente uscita dall'Egitto dopo lunghissimo e duro servaggio, non poteva essere nè culta nè imbevuta di principi democratici, che taluni scrittori moderni si argomentano attribuirle (135). La decantata eguaglianza che vigeva fra gl'Israeliti era conseguenza della loro sottomissione a'precetti di un Codice Divino; era un naturale effetto dell'uguaglianza che li unì per tanti anni nella servitù. Però questo sentimento, nudrito e fortificato nella sventura, non dilatavasi al di là della tribù, fuori della quale cangiavasi in dispregio ed odio per gli stranieri, per tutti coloro che non appartenevano al Testamento dell'alleanza (136). La legge mosaica (intendiamo parlarne nel lato umano) rivela chiaramente le condizioni sociali della gente ebrea, ed il suo reggimento puramente teocratico, era contenuto nella Bibbia, codice non pure religioso, bensì civile, politico ed economico.

Ciò posto non havvi analogia di sorta fra la proprietà ebrea e la romana, e tanto meno si può reputare, che la legislatura ebrea abbia il primato sulla romana (137). Imperocchè quella, d'origine divina ed inalienabile, non conferiva che

un semplice dominio utile, trasferibile temporariamente fra'soli figliuoli d'Israello; essa era soggetta al riscatto volontario, ritornava per diritto al primo possessore in ogni giubileo o periodo di cinquant'anni, ed era inoltre gravata delle decime a favore della tribù di Levi (138). La proprietà romana, di origine umana, ossia sociale, dava il dominio eminente (*quiritario*), era immune da qualsiasi tributo, del tutto libera, e conferiva il *jus utendi et abutendi*, ossia il diritto di disporne a volontà e trasferirla irrevocabilmente. Anche la proprietà riconosciuta ne'tempi posteriori in Roma era ben distinta dall'antica o *quiritaria*, e non concedeva che un semplice uso detto in *bonis* (139), accordato a titolo di concessione alla plebe: quale concessione addimandavasi proprietà pretoriana, perchè riconosciuta di fatto e non di diritto, per mezzo del pretore. Ciò nondimeno anche quest'ultima proprietà differiva dalla ebrea, essendo più libera nelle alienazioni, e non andando soggetta a riscatto arbitrario o coattivo. Risguardata dal lato sociale la proprietà romana addita la sua natura eminentemente civile, perchè col *jus quiritium* concedeva tutt'i diritti e prerogative della Città; l'ebrea per converso, non conferendo che un possesso ben limitato, non comunicava diritti o prerogative di sorta su la proprietà medesima. Gli Ebrei non formavano Città ma Tribù; essi non addimandavansi cittadini ma servi di Dio (140), governati da'sacerdoti; perciò la loro proprietà non può considerarsi come istituzione sociale. Finalmente la legislazione romana aperta ad un continuo progresso per mezzo degli editti del pretore, restringendo successivamente il *jus abutendi* de'patrizi, ed allargando il *jus utendi* dei plebei, dopo sette secoli di sconvolgimento, pervenne a far partecipe della proprietà e della cittadinanza tutto il mondo romano. E se fu conculcata e manomessa dalle invasioni e dalle conquiste de'popoli barbari, risurse dopo altri sette secoli per mezzo de'Comuni, formando il diritto universale de'conquistatori e dei conquistati; ed al presente, svolta dal lavorio della civiltà moderna, vedesi incarnata in tutte le istituzioni

legislative dell'Occidente. Ma la legislazione ebrea contenuta nel Pentateuco, inaccessibile alle innovazioni, impalpabile all'arbitrio dell'uomo, considerata dal lato umano non rappresenta che un periodo storico eccezionale, ed è veneranda anche al presente, solo perchè leggesi ne' libri santi dell'antico Testamento.

Dalle anzidette cose conseguita, che il socialismo, volendosi introdurre nella Bibbia per recare in atto un futuro ordinamento nell'umana famiglia, fermo a' suoi principî, non ha fatto che frantendere la Sacra Scrittura, ed incespicare in nuove contraddizioni. E di vero un'evidente antitesi corre fra le istituzioni del vecchio Testamento e del nuovo, se queste non si considerano come compimento di quelle, e massime se guardansi dal lato sociale. Le prime appartenevano a'soli Ebrei ed escludevano tutti gli altri popoli, come reprobi e nemici del popolo eletto, quindi antisociali, perchè non erano ancora maturi i tempi, i quali all'umana famiglia dovevan dare un nuovo abrivo: le seconde sono sommamente umanitarie, perchè facendo scomparire dal mondo la distinzione d'origine, di razza e di condizione, hanno proclamata la perfetta uguaglianza, e chiamati tutt'i popoli ad affratellarsi per formare un dì una sola nazione. Quindi la legge mosaica non rappresenta che il passato, è la storia di un'epoca che non può ritornare: la legge evangelica, onde deducesi la più sublime e perfetta filosofia morale, rappresenta il presente, ed accenna ad un'avvenire di una fratellanza universale, cui aspira l'umanità. Il volere precorrere un tale avvenire, sì desiderato e forse lontanissimo, come il retrocedere almen di venti secoli, è cosa assurda, impossibile: il farne oggetto di propaganda è temerità anzi è delitto, perchè susciterebbesi la più desolante guerra sociale senza speranza di un propizio risultamento.

Eppure la scuola filosofica innovatrice, per ticchio di contraddire alla scuola storica conservatrice, credette possibile anzi attuabile le suespresse idee; e vedendo ne'rivolgimenti politici la manifestazione dello avvenire contro il presente, cercò

in un passato assai remoto, o nella rivelazione di un futuro lontanissimo, acconciati alle sue dottrine, un nuovo ordinamento sociale. Quindi il socialismo, emanazione della suddetta scuola, non tenendo alcun conto della civiltà romana, cui attiensi fedelmente la scuola storica, ed invece diffinendola un periodo di transizione (141), proponeva i seguenti principî come dommi:

Applicazione della legge evangelica ad affratellare universalmente tutti gl' uomini, secondo le massime del nuovo Testamento, che tradotto in codice sociale, significa emancipazione del lavoro ed abolizione della miseria; ovvero ripristinamento della proprietà secondo la legge mosaica; val quanto dire cessazione del dominio *quiritario* ( proprietà perfetta e diritto universale al presente ), che porta l' annullamento della rendita sullo Stato, dell' affitto su la proprietà, dell' interesse sul capitale, e conseguentemente la mutualità assoluta per mezzo del credito gratuito = E per conseguire gli ennnciati principî dimostrava espediente la centralizzazione di tutte le forze economiche e sociali nello Stato, che suona lo stesso che trasformazione della teocrazia ebrea in autocrazia russa, rinvigorita per soprassello dall' assorbimento di tutte le ricchezze e risorse nazionali, annientamento della individualità ossia della libertà (142): ovvero reputava necessaria la restaurazione della società primitiva, supponendola fondata sul sistema di reciprocità perfetta, l' abrogazione di tutte le istituzioni nate e svolte posteriormente, cioè a dire la distruzione delle nazionalità. Sicchè il socialismo nelle sue deduzioni logiche invece di risolvere la grave questione della civiltà presente, che consiste nella libertà e nella nazionalità, dall' accordo delle quali può solamente emergere il vero vantaggio universale, l' ha complicata viemaggiormente, discreditando la causa del proletariato e della plebe, che intendeva patrocinare; giacchè nel porre in cimento tutti gl' interessi materiali degl' industrianti e possidenti, questi, in vedendosi da quello minacciati, si collegarono coi governi assoluti ed antinazionali. Per il che con-

chiudiamo, che il socialismo politico, ossia quello considerato come fondamento di un nuov' ordine sociale, non è, nè può essere altro che un'utopia, una contraddizione co'principi della Storia. Quindi il più dialettico de' socialisti confessava « che « il sistema sociale nella sua verità ed integrità non può esi- « stere nè in un determinato giorno, nè in qualsiasi parte « del mondo: esso non può esserci rivelato che alla fine del « tempo, nè può esser conosciuto che dall' ultimo dei morta- « li » (143).

Dalle quali cose conseguita, che il socialismo rivela il lento e progressivo cammino dell'umanità nel corso de'secoli: precorrere questo cammino, od arrestarlo, o voler retrocedere vale lo stesso che sovvertire tutti gl' interessi presenti, che pur legansi al passato ed all'avvenire, negare l'equilibrio nel movimento che costituisce il progresso, pretendere orgogliosamente di decidere fin da ora de' futuri destini del genere umano, condannando anticipatamente i posteri all' immobilità. Laonde il socialismo, comecchè muovesse da un principio opposto alla monarchia di diritto divino, nulladimeno collima con questa pel suo sistema esclusivo. Che se la Storia costantemente ce lo dimostra ribelle a qualunque forma di governo sia democratico, sia monarchico, ereditario o rivoluzionario, ciò dà a divedere la sua impossibilità politica; ossia la sua impotenza a conseguire una sovranità qualsiasi. E guai alla civil comunanza se la emancipazione del lavoro dalla tirannia del capitale, se la organizzazione del credito gratuito, la mutualità, l'abolizione del proletariato, l'estinzione della miseria, e via dicendo dipendessero da un' atto del governo di qualunque siasi forma, o da una vittoria riportata sulle barricate dal popolo, e non dall'attività libera ed intelligente degli uomini, nonchè dallo sviluppamento successivo delle loro facoltà! in tal caso la scienza diverrebbe del tutto inutile, la libertà ed il progresso andrebbero per sempre perduti, e noi non potremmo desiderare altro di meglio che un' impero celeste alla chinese.

La scuola sociale intanto va lieta dicendo che la rivoluzione

del febbraio 1848 inaugurò il diritto al lavoro; ma non riflette, che la maggioranza delle due assemblee, la costituente del medesimo anno e la legislativa del susseguente 1849, fu la più solenne protesta contro quella presunzione. Laonde possiamo conchiudere, ammaestrati dalla costante esperienza, che ogni qualvolta il socialismo ha preso una divisa politica e governativa, ed assunto un carattere di nuov' organamento sociale, se ha partorito la rivoluzione, ha poi infallantemente prodotto la reazione. Quindi non può allignare nello Stato sia monarchico sia democratico; non può avere la sua ragione di esistenza fuori de' confini della Storia; la quale, rivelando il procedimento economico del passato, è la sola che dischiude all' umanità le vie dell' avvenire: non può infine togliere a prestanza dalla Bibbia una rivelazione soprannaturale e divina, chè il suo carattere di setta acattolica ed esclusiva è contraddittorio alla propaganda ed alla universalità cui aspira.

Per la qual cosa, se il socialismo in niun modo può incarnarsi nello Stato, l' Economia Politica, che ne' è la divisa, avvegnacchè sia scienza sociale, non oltrepassando i confini della borza degli individui, non può affatto essere facoltà governativa. Che se nella sua infanzia fu incapace d' illuminare le nazioni, ed ebbe bisogno della tutela de' governi per aprirsi una via da percorrere; appena acquistò la coscienza del suo potere, e fu ammaestrata dagli svolgimenti progressivi del commercio e dell' industria, dichiarossi indipendente. D' allora in poi la Economia Politica non ha mirato ad altro che a conseguire la propria emancipazione; e superando tutti gli ostacoli frappostigli dalla natura, ed aprendosi delle comunicazioni per tutto il mondo, non ha voluto riconoscere altro potere, tranne quello della produzione e della circolazione, eminentemente democratico ed universale. Infatti al presente essa non è sottoposta ad influenza governativa che negli Stati dispotici, i quali perciò sono i meno produttori e commercianti, comecchè assai favoriti dalla natura. Ovunque la prosperità e la ricchezza nazionale è fiorente, l' Economia Politica anzicchè

soggiacere all' azione del governo, la esercita sul medesimo, limitando la missione di questo a rimuovere gli ostacoli, additati dalla medesima scienza, che le impediscono il cammino al più perfetto grado della civiltà.

L' errore precipuo dunque del socialismo è di voler subordinare l' Economia Politica al dominio dello Stato, come avvenne a' tempi calamitosi di quell' epoca romana, quando la istituzione delle corporazioni e delle colonie partorì la fatalità della nascita e la servitù della gleba con tutte le loro conseguenze. Il che fa cadere in un' altra contraddizione la scuola sociale, la quale mentre dichiarasi antiromana, nell' applicazione poi de' suoi sistemi economico-politici incorre nell' ultraromanismo imperiale. Ciò ha pure cagionato una rivalità irreconciliabile fra la scienza antica e la nuova, che suole addimandarsi Economia sociale non già politica. Quale delle due debba preferirsi come conducente al vero progresso delle nazioni, lo dimostra l' Inghilterra paragonata alla Francia. Nella prima, ove l' Economia è rimasta estranea alla Politica, le riforme economiche, mercè la loro libera azione, son divenute riforme sociali, e tendono sempreppiù a far disparire l' ineguaglianza, ed a sciorre il problema della miseria. Nella seconda in cui l' economia sociale ha preteso imporre le suddette riforme, nulla si è introdotto di nuovo, stantecchè le istituzioni di credito, di mutuo soccorso, di banca ed altre di simil fatta onde la Francia può gloriarsi, non sono creazioni del socialismo, bensì imitazioni di quelle della Gran Brettagna. Quindi se le manifatture di Birmingham e di Manchester, aprendo vasti opifizî all' industria privata, e migliorando le condizioni del proletariato, promettono nell' avvenire, senza punto sturbare la libertà, non la emancipazione e separazione compiuta del lavoro dal capitale per la falsa ipotesi del loro antagonismo, bensì la solidarietà ch' esiste fra questi due elementi di produzione; gli opifizi nazionali inaugurati in Francia dalla rivoluzione del 1848 furono distrutti nella catastrofe di giugno. Per il che l' esperienza pronunzia-

va un infallibile giudizio sulle due nazioni rivali, e la scienza iniziata da Richard e Smith, volgarizzata da Say, illustrata da Bastiat e da molti altri chiarissimi ingegni otteneva il primato.

## VI.

Riepilogando i risultamenti delle due scuole, la storica e la filosofica, osserviamo che la prima, dichiarandosi ultra-conservatrice, e riferente tutto il presente al passato, rinnega l'avvenire: la seconda, spacciandosi ultra-innovatrice, e volendo sconvolgere l'attuale stato di cose in nome del futuro, miscrede il presente ed il passato. Il rimprovero diretto da quella a questa, cioè di venire a conclusioni senza aver prima osservato (144), si può ritorcere, perchè la prima ha osservato senza mai conchiudere. Impossibile è la conciliazione fra queste due scuole, perchè i dottrinari dell'una e dell'altra, serrati nella rocca del passato e dell'avvenire, non han curato il presente, lasciato da essi in balia de'rischi delle barricate o de'colpi di stato. Gli avvenimenti del 15 maggio 1848 e del 2 dicembre 1851 han comprovato il torto de'primi e dei secondi.

Se non che fra le due cozzanti ed inconcludenti scuole, l'una delle quali muove da sole congetture cronologiche, e l'altra da un concetto puramente astratto, è surta una nuova scienza, detta filosofia della storia, ad additare, fra lo avvicendarsi delle nazioni ed il succedersi de'secoli, una via quasi certa all'umana intelligenza. Ed un nostro concittadino, l'immortale Giambattista Vico (145); dichiarando la Storia madre della Filosofia, e venendo a quella sintesi che si ottiene indagando nel passato non la forma bensì il germe dello avvenire, un secolo prima fu il rivelatore di questa sublime scienza. Egli in quell'aureo libro, che meritamente Scienza Nuova addimandasi, non foggiando utopie ed astrazioni, ma seguendo attentamente le istituzioni romane, tramandateci dai popo-

li del Lazio, ed indagando nel *Jus Latens* il senso delle leggi delle dodici tavole, mercè la dialettica somministratagli dalla Filosofia (146), tenne dietro alla civiltà romana senza punto smarrire il sentiero nella tenebria del medio evo. Il Bossuet precursore del Vico avendo riguardo soltanto al Cristianesimo, e nella oscurità della Storia non volendo giovarsi della Filosofia, ebbe ricorso alla Fede col dichiarare inaccessibili le vie della Provvidenza, e rende insufficiente la scienza umana alla soluzione del problema sociale. Voltaire attenendosi unicamente alla Storia, col suo sistematico e funesto sofisma non conseguì che o false o sterili conclusioni (147). Herder seguendo il lume soltanto della Filosofia, guastò la Storia. Il Macchiavelli, che separò la Filosofia dalla Storia, cadde in errore intorno all' epoca romana, e per dare un giudizio di quella del medio evo scrisse il Principe, famoso e desolante libro tanto pe' sovrani che per i popoli. Gli addotti esempi provano che la Filosofia e la Storia sono inseparabili, e che collegate insieme possono servire di grande ammaestramento alla civil compagnia.

Con ciò non vogliam dire che infallibile sia la Scienza Nuova, nella quale osserviamo meravigliosamente disposata la Storia alla Filosofia, essendo impossibile la infallibilità nelle cose umane, altrimenti la scienza sarebbe una rivelazione divina; ma intendiamo soltanto dire che grandissimo sia stato il Vico, vero fondatore della Filosofia della Storia. Il quale in Francia ed in Germania nel presente secolo si è tenuto in grande estimazione da chiarissimi ingegni tanto della scuola storica che della filosofica, e fra essi i prelodati Niebuhr e Giraud, che nello spiegare le istituzioni romane e le fasi diverse della proprietà in quell' epoca non han fatto che comentare la Scienza Nuova, ampliandola de' progressi scientifici fatti posteriormente. E se la critica trova l' addentellato negli scritti di costoro, devesi incolpare il loro culto all' autorità del Vico, il cui giudizio sulle istituzioni del medio evo pecca di ultraromanismo (148). Anche l' autore delle Contraddizioni econo-

miche ha preteso interpretare la Scienza Nuova, trasferendola dai placiti di Pomponio, Triboniano ed altri antichi giureconsulti nelle teorie di Smith, di Mac-Colloch e di altri economisti moderni (149); ma di gran lunga se n'è allontanato nelle deduzioni. Imperocchè quegli partendo pure dal dualismo risolveva l'antinomia apparente fra il me ed il fuori di me, che nell'ordine sociale manifestasi fra la ragione individuale e l'universale, amendue estremi di una serie costituente un sol tutto, l'Io, col ricorso delle cose umane nel risorgere che fanno le nazioni (150): questi prendendo le mosse da un'antinomia non apparente ma reale, e pretendendo non pure equilibrare, ma confondere i due estremi con la sintesi, vaticinava la futura infallibilità della scienza e della ragione universale, ossia la fine del movimento e del dualismo. Finalmente De Cassegnac con le idee del Vico e del Niebuhr, poggiando sull'autorità di alcuni versetti del Levitico e de'Numeri da lui racconciati, e facendo le viste di non tener conto delle conchiusioni dell'autore della Scienza Nuova, scriveva la Storia del proletariato, la quale se ha molto merito letterario, non può al certo somministrare utile insegnamento alla umanità sofferente (151). Conciossiacchè se dalla fondazione di Troia a quella di Roma, e dall'origine di Gerico a quella di Alessandria della Paglia la storia delle plebi presentasse costantemente le medesime fasi e gli stessi risultamenti, come l'anzidetto scrittore ha fatto di dimostrare (152), lo agitarsi continuo delle classi oppresse non sarebbe che una perenne illusione, e la loro sorte irrevocabilmente segnata nel libro del destino.

Ma non cadde mai nel pensiero del Vico di annunziare il fatalismo qual risultamento delle sue indagini sulla vita delle nazioni: che anzi gli elementi onde servissi, e che premise quali assiomi del suo criterio (153), possono diffinirsi come leggi del movimento incessante e progressivo della umanità nel volgere de' tempi. E se, volendo cacciarsi troppo addentro nell'epoca onde scrisse, tenne arditamente dietro alle vie delle

congetture, di ciò devesi accagionare l'oscurità di quelle origini che perdonsi nella notte de' tempi, le vaghe ed incerte notizie sulle primitive istituzioni romane, tramandateci da Teofilo e da Ulpiano, non che la ignoranza che avevasi, a' tempi del Vico, dei preziosi libri di Caio, scoverti posteriormente in Verona. Sicchè abbagliatosi il grande Italiano per manco di documenti e notizie sul periodo romano, ingannavasi eziandio sull' epoca feudale, in cui vide riprodursi i medesimi avvenimenti di quello; imperocchè come dalle leggi delle dodici tavole alle agrarie, e da queste all' impero egli scorse la successiva trasformazione della barbarie antica in governo di civile ragione; nella stessa guisa dalla conquista o nuova barbarie alla feudalità, e da questa alla monarchia moderna ei segnalò le stesse vicissitudini e conseguenze; quindi formolò la sua sintesi sopra la natura eterna de' feudi (154).

Forse perchè niuno può sottrarsi compiutamente alla influenza de' tempi nei quali scrive, ed alle condizioni della società in cui vive, il nostro eminente scrittore soggiacque a quella del suo secolo (1670-1744), quando la ricostituzione delle nazioni sulle rovine dell' impero di Carlo V appariva qual rinnovamento anzicchè quale trasformazione sociale: laonde quell' altissima intelligenza arrestossi nel precorrere l' ardito cammino dell' umanità verso l' avvenire, e del presente volle indagare la ragione sufficiente nel passato, ma non interamente. Infatti la Scienza Nuova reca ancora nel suo seno il germe dello avvenire, cui l' autore accenna nella monarchia perfetta e nella uguaglianza civile da lui dimostrata come soluzione sociale dello svolgimento progressivo di un periodo istorico (155), e che quasi un secolo dopo, cioè nel 1789 fu il frutto della rivoluzione; ma non prevedendo l' uguaglianza politica come risultamento futuro ed inevitabile della precedente, confuse la monarchia con la repubblica, o per meglio dire considerandole come una sola ed identica forma sociale, conchiuse con lo accostarsi alle idee di Platone (156).

L' errore adunque del Vico, se pure errore può dirsi, fu

quello di molti dotti a lui posteriori, i quali attingendo nel suo libro la distinzione fra monarchia di governo e monarchia di stato aristocratico (147), edificarono su di una sottigliezza scolastica del passato secolo tutta la sapienza governativa moderna; sicchè è divenuta vecchia la Scienza Nuova per opera dei medesimi interpreti e critici di questa; i quali invece di scrutare le istituzioni dei popoli, preferendo interrogare i protocolli per leggervi i futuri destini delle nazioni, trasformaronla in scienza diplomatica e di gabinetto (148). Essa però sarà sempre giovane e rigogliosa per tutti coloro, che meditandola attentamente non le chiederanno oracoli politici, bensì quei lumi onde potessero pazientemente indagare nella oscurità del passato il senso ascoso dell' avvenire. Imperocchè è pregio altissimo del Vico di essere stato il primo che diligentemente ricercò il significato storico di un'epoca non ne' fasti dei re, o nelle gesta de' duci e de' guerrieri, e nei casi tumultuosi e passaggieri de' popoli, ma in quelle istituzioni stabilite su fondamenta incrollabili, tramandatesi da un secolo all' altro, perchè in esse contengono un compiuto ordinamento sociale. Egli perciò occupossi precipuamente della proprietà e della Città, i cui concetti formano le due più solenni e costanti manifestazioni delle due facoltà eminenti dell' uomo, la personalità e la sociabilità, senza le quali non può concepirsi lo stato sociale che, o nella tribù, forma ignota al mondo romano ed incompatibile con la idea di città, come ha sapientemente osservato il Ricci nel suo libro su' municipî (149); o pure nella pastorizia, le cui memorie remotissime si perdono nelle favolose e poetiche tradizioni del secolo d' oro. Se non che egli, nell' indagarne l' origine, vide quella della proprietà anteriore a quella della città e conseguentemente dello stato sociale; quindi asserisce: « che la proprietà d' umana natura non può esser « tolta all' uomo nemmen da Dio senza distruggerla; e facen- « dola derivare dalla famiglia, rappresentata dal capo di essa « (*eroe*) padrone assoluto, concedente il solo uso a' suoi sug- « getti (*beneficium*) per ragione di sostentamento, esercente il

« supremo dominio su' medesimi, egli considera la città qual « conseguenza della proprietà, quale maggiore garentia di que- « sta (150) ». Secondo la sua ipotesi la proprietà primitiva trasferivasi alla città: ivi la volontaria concessione del capo di famiglia a' suoi dipendenti cangiavasi in un diritto d'uso in questi riconosciuto; laonde la terra dell' *eroe* soggiaceva a due domini distinti, l'uno eminente, detto poi *quiritario;* l'altro subordinato, chiamato poscia *bonitario:* il primo riserbato agli antichi eroi, ossia signori e padri: il secondo conceduto a'clienti o famuli, detti plebe in processo di tempo, sempre minacciosa e tumultuante. Per il che la proprietà dalla campagna rifugiatasi nella città mutava natura, da privata divenendo sociale, ed assicurava in tal guisa il dominio reale degli eroi e quello d'uso de' famuli. Ammessa però la preesistenza della proprietà alla città, l'origine di quella rimaneva avvolta nel buio delle congetture; ed essendo impossibile alla Storia rintracciarla, la si supponeva uscita dalla comunione negativa per mezzo dell' occupazione, consacrata dalla forza; e volendola pur rispettare come un fatto antico ed immemorabile, non potevasi elevare a diritto (151).

Tutti coloro che dopo il Vico si fecero ad investigare l'origine della proprietà, a qualunque scuola eglino appartenevano, o la dissero derivata dalla conquista, dal diritto di appropriazione naturale all'uomo, dall' occupazione, dal possesso stabile e dai vantaggi derivati alla coltivazione, ed alla famiglia; ovvero la reputavano una creazione puramente sociale, una istituzione positiva; o finalmente la giudicarono partecipante così della natura sociale che della civile. Solo in ciò sta il divario fra la scuola storica e la filosofica, che la prima, ravvisando nella sanzione sociale delle proprietà la garentia dell'ordine, la sicurezza del lavoro, il più agevole svolgimento delle facoltà umane, l'aumento della produzione ed il beneficio universale, si limitò a dichiararne solamente i vantaggi: la seconda per converso, impugnandone la genesi, e mettendo in chiaro i monopoli ed i privilegi de' possessori esclu-

sivi, non che le miserie degli oppressi esclusi, ne segnalò unicamente gli abusi (152). Dimostrati evidentemente tanto gli abusi che i vantaggi del diritto di proprietà, celebrata dagli uni, maledetta dagli altri, dovevasene investigare la sorgente, affin di legittimarne, ovvero impugnarne l'esistenza, ch'è ormai un fatto sociale ed antichissimo nell'interesse di chi ne fruisce, e di chi n'è privo (153).

Ma il dedurre l'anzidetto diritto da ignota e mitologica origine, dichiarandolo una religione, come ha preteso fare il socialismo razionale, varrebbe lo stesso che negarlo; farlo provenire dalla conquista o dalla facoltà di appropriazione insita all'uomo non sarebbe cosa giusta nè ragionevole, poichè della stessa facoltà, onde l'uomo si appropria l'uomo servendosene, lo schiavo potrebbe rendersi servo il suo padrone; ravvisarlo nella medesima occupazione ed in una lunga detenzione del suolo, sarebbe un confonderlo col semplice possesso de' popoli nomadi, che è ben diverso dalla proprietà di quelli stanziati su di un determinato territorio; fondarlo sulla famiglia importerebbe riputarlo non necessario, poichè l'Arabo ha famiglia e non ha proprietà, il che dimostra poter l'uno stare senza dell'altra; risguardarlo infine come la sanzione di un fatto sociale ed universale, è un manifesto errore, imperocchè la proprietà fra' vari popoli ne'diversi tempi presentasi sotto varie forme. In fatti presso gli Ebrei fu risguardata come possesso senza distinzione di sorta; in Asia come diritto di casta ed istituzione nazionale; in Sparta qual diritto esclusivo ed escludente, che in Atene fu accessibile; in Oriente feudale; di niun peso fra le tribù del Nord; libera e di gran valore presso i Romani. Inoltre se l'anzidetto diritto di proprietà si volesse tenere quale istituzione meramente positiva, soggetta a tutte le trasformazioni e modificazioni che qualunque società vuole imporgli, come il precitato Laboulaye pretende asserire (154), otterrebbe pieno trionfo il socialismo; se come diritto misto si considerasse, sarebbe sempre vulnerabile nella sua doppia natura: e però la scuola storica in

queste ipotetiche sorgenti del diritto di proprietà toglieva gli argomenti per impugnarlo; e dall' altra banda aprivasi la via alla economia sociale per dimostrarlo suscettibile di una radicale riforma o di una novella organizzazione.

Dalle sopraddette cose che recisamente abbiamo cennato, ricavandosi esserci impossibile rintracciare la vera fonte del diritto di proprietà nella ragion pura o nella storia universale per le contraddizioni, o funeste conseguenze suespresse, nelle quali inevitabilmente s' incorre, non ci rimane che ricercarlo nella storia della civiltà peculiare di ciascun popolo. Questa civiltà in Occidente, comecchè perfezionata dal Cristianesimo, si presenta sotto unica forma, la romana, che abbraccia tutt' i popoli conquistati da quella possente repubblica. Rinunziare alla civiltà romana non si può, chè tutte le istituzioni moderne, segnatamente quelle concernenti la proprietà, non sono, nella maggior parte, che un' emanazione della legislazione della Città Eterna; la quale, ed in ciò differisce dalle repubbliche greche, invece di circoscrivere il progresso negli angusti limiti di una costituzione politica, lo segnò sulle sue Aquile, che fecero il giro di tutto il mondo, e tutto il mondo divenne romano (155). Ed avvegnacchè questa civiltà, dirò, inesauribile, nel cessare di espandersi al di fuori quando nulla più rimanevale a conquistare, divagando al di dentro, corrompesse le membra di quel corpo sociale, che si disfece sotto l' Impero, e rovinò del tutto nelle invasioni de' barbari; nulladimeno risorgendo dalle medesime sue ruine dopo tanti anni di sociali sconvolgimenti, fece riapparire Roma nella più parte delle città di Occidente, mentre di Sparta e d' Atene non rimangono che lontane e scarse memorie.

Adunque noi popoli occidentali d' Europa non potendo smentire la nostra origine romana, ci è giuocoforza riconoscere nell' attuale periodo storico la continuazione della civiltà romana; la quale però perfezionata dal Cristianesimo, non ancora ha compiuto il suo svolgimento, nè raggiunto il culmine del suo perfezionamento. Se rinunzieremo alla suddetta

civiltà romana, ci farà mestieri ricorrere ad altra più antica, il che sarebbe regresso non progresso come ha dichiarato la stessa scuola sociale (156); ovvero rimontare ad una supposta comunione negativa che la Storia ed il buon senso rigettano. Su tali considerazioni ci è d'uopo inferire, che il diritto di proprietà nel suolo latino non potrebbe rintracciarsi fuori del Diritto Romano; non però interpretato servilmente, come dai giureconsulti antichi al tempo degli Augusti « *Quod Principi placuit, legis habuit vigorem* » (157) o ristretto, come da'giureconsulti moderni, negli angusti limiti di una formola sacramentale, ma quale ci fu tramandato per mezzo dell'Editto del Pretore dalla Repubblica, libero e capace d'ogni morale e civile svolgimento.

Se non che, su questo diritto di proprietà di origine romana, osserviamo riprodotta la quistione: se fondavasi su l'individuo o sulla famiglia. In queste due ipotesi si ritorna nelle regioni del diritto primitivo naturale, nel quale tutte le dottrine intorno alla proprietà riducònsi a vere congetture; imperocchè l'idea di diritto include necessariamente quella di rapporti da uomo ad uomo, percui dall'unità si passa al molteplice, dall'individuo alla società, quindi il punto di partenza del diritto dell'uomo è sempre lo stato sociale. « Io ho veduto « (osservava De Maistre valendosi dell'autorità di Montaigne « per criticare la dichiarazione de' diritti dell'uomo nella sua « parte filosofica) durante la mia vita Francesi, Italiani, Rus- « si ec. io so ancora, grazie al Montesquieu che si può es- « sere Persiano, ma in quanto all'uomo io dichiaro di non « averlo mai incontrato in tutta la mia vita: egli forse esiste, « ma io lo ignoro » (158).

Che se il Natural Diritto era invocato negli ultimi anni della Repubblica Romana dalla filosofia storica o socratica, trasferita d'Atene in Roma, nella calamitosa epoca in cui la proprietà, per le guerre e le discordie civili, dalla giurisdizione del Pretore cadeva in balia delle fazioni, ciò avveniva per proteggere la proprietà, che non aveva alcuna garantia sociale, dal

dispotismo militare (159). Se invocavasi nuovamente sullo scorcio del passato secolo, è d'uopo rammentare che con la rivoluzione francese la proprietà svincolavasi dalla cerchia feudale, in cui per sei secoli incirca era stato ristretto tutto l'ordinamento sociale d'Europa: se a quello si è anche appellato in epoche posteriori, ed ha partorito tanti sistemi di ricostituzione della proprietà, ciò dà chiaramente a divedere, che il diritto di proprietà nel senso romano è stato sovente violato dalla funestissima centralizzazione, dal censo elettorale e da tutti quei vincoli che tuttora la tengono inviluppata, e che sono avanzi del reggimento feudale. Ma la legislazione romana non riconobbe il diritto di proprietà qual diritto dell'uomo in genere, che anzi il fece sola prerogativa de' signori, *patres*, escludendone sino alla decadenza di Roma i plebei, *plebs*. Molto meno lo riconobbe nella famiglia; conciossiachè con le leggi quinta e sesta delle dodici tavole permetteva al capo di essa di disporre de' suoi beni a suo piacimento (160), e fu principio costante di quella giurisprudenza « *Licet eos exhaeredare quos et occidere licebat* » (161).

Il prelodato autore della Scienza Nuova occupandosi del fatto e perdendo di vista il diritto di proprietà, attribuivala alla costituzione della famiglia anteriore a quella della città, quindi una a tutt' i suoi seguaci la proprietà stessa deduceva dall' utilità e dalla forza (162). Egli trovando una perfetta analogia fra l'epoca romana e la feudale (163), poco attese al periodo più importante della storia del medio evo, cioè l'avvenimento e le vicende delle repubbliche italiane; e la trasformazione della proprietà feudale in romana non vide operarsi per mezzo de' Comuni, bensì della monarchia; in quella stessa guisa in cui aveva veduto avvenire la fusione del diritto *quiritario* col *bonitario* non per l'Editto del Pretore, bensì per opera dell'Impero. Comecchè in ciò errasse il Vico, nulladimeno non isfuggì a quella mente vastissima e scrutatrice nè il culto di Vesta e del dio Termine (164), consacrazione religiosa del diritto di proprietà dentro Roma; nè il

risorgimento del Diritto Romano con le repubbliche del medio evo (165); il che prova la restaurazione della proprietà antica sul ripristinamento del diritto di città romana ne' municipî, non già per opera della monarchia; la quale rappresentando un ordinamento sociale, surto dalla conquista, serbossi feudale per molto tempo, e soltanto nell' epoca moderna continuò l' opera de' Comuni, quando questi andarono in ruina.

Non potendosi adunque, come a noi pare, indagare il diritto di proprietà nell' uomo, nè spiegarlo nella famiglia, non ci rimane che a ricercarlo nel cittadino, e tener dietro a tutte le sue vicissitudini e trasformazioni nella città romana: ch' è l' obbietto di questi nostri poveri studî.

# NOTE

## ALLA INTRODUZIONE

(1) I malvagi non saranno puniti, nè i buoni ricompensati; mortali, cessate di sperare e di temere; voi girate in un cerchio di apparizioni; l'umanità è un albero immortale i di cui rami successivamente disseccati alimentano coi loro avanzi le radici sempre ringiovanite. (Pierre le Roux). Chi è che a questa desolante professione di fede non dimanda a sè stesso con terrore « Qual'è dunque la sanzione della Società? » Proudhon, le Confessioni di un rivoluzionario — Parigi 1849.

(2) I Cittadini che formavano un secondo stato si denominavano colla parola popolo, ed erano tutti guelfi. Era nel principi dei primi (i nobili) l'aristocrazia, come in quelli dei secondi la democrazia. Della plebe io non parlo mai; la plebe non ha mai luogo nella Storia che per due soli titoli, il disonore del saccheggio, e l'acclamazione ai tiranni. Vedi il Morbio, Storie dei Municipi Italiani. Vicissitudini interne di Firenze al secolo XIII — Tom. 4.° pag. 32.

(3) Che cosa àvvi sulla terra presentemente che non sia scossa? qual'è la Società, la quale non vacilli sulle sua fondamenta? qual'è il potere ch'è sicuro della dimane? Vedi gli Evangeli di Lamennais. Idem. Amschaspands, e Dews pag. 58.

(4) Noi c'incamminiamo per una rivoluzione generale. Se la trasformazione che si opera segue le sue tendenze e non incontra alcun ostacolo; se la ragione popolare continua il suo sviluppamento progressivo; se l'educazione delle classi intermedie non soffre interruzione, le nazioni si livelleranno in una eguale libertà. Se questa trasformazione è arrestata, le nazioni si livelleranno in un egual dispotismo. Questo dispotismo durerà poco a motivo dell'epoca avanzata di lumi; ma sarà duro, ed una lunga dissoluzione lo seguirà. Vedi Chateaubriand, memoires des d'outre-tombe.

(5) Come lo scopo delle associazioni umane è quello di assicurare ad ogni individuo il soccorso e la protezione di tutti; il migliore degli Stati è l'ordine naturale, vale a dire quello dove ciascuno dei membri della società è ciò che egli era destinato ad essere per natura. Vedi Herder, idee sulla filosofia della Storia, traduzione di Edgard Quinet, tom. 2.° pag. 198.

Per arrivare all'organizzazione diffinitiva che pare essere il destino della nostra specie sul Globo, non resta che a fare equazione generale di tutte le nostre contraddizioni. Vedi Proudhon, Contraddizioni Economiche, o la Filosofia della miseria. Riassunto e conclusione.

(6) Vedi Rousseau, Contratto Sociale.

(7) Essendo dati la popolazione, i costumi, la religione, la situazione geografica, le relazioni politiche, le ricchezze, le buone e le cattive qualità di una nazione, trovare le leggi che le convengano. Vedi de Maistre, Considerazioni sulla Francia e sulla costituzione del 1795. Losanna 1796 — Montaigne Saggi libro 2.° Cap. 12.°

Che cosa è una Costituzione? Non è la soluzione del problema seguente? Vedi Montesquieu, Spirito delle Leggi libro 1.° Cap. 3.°

(8) Vedi Balbo, Sommario della Storia d'Italia pag. 165.

(9) La barbarie, la superstizione, l'ignoranza coprivano la faccia del mondo, eccettuata l'Italia. Vedi Voltaire Opere complete tom. 2.° Saggio sui costumi e sullo spirito delle nazioni — L'Europa al quindicesimo secolo pag. 1366.

(10) E quando cessò poi la rivalità delle due potenze, l'ecclesiastica e la temporale, questo fu poi l'ultimo destino dell'Italia, il primo passo all'incivilimento dei tempi moderni. V. Leo, Vicissitudini delle costituzioni delle Città Lombarde, Conchiusione pag. 238.

(11) V. Sismondi, Storia delle Repubbliche Italiane al medio evo tom. 1.° pag. 9.

(12) L'Italia ha la maschia bellezza dell'uomo, il volubile pensiero della donna, e la vaga irragionevolezza del fanciullo. Celebre motto di Napoleone 1.°

(13) La natura sembra aver dato ai Veneziani come a tutti gl'Italiani delle facoltà inesauribili pel piacere (quindicesimo secolo).

Così noi prendiamo congedo dall'Italia nell'anno 1830, che ha buttato di nuovo sull'Europa tanti elementi di rivoluzione, che secondo tutte le apparenze sembra uno dei computi i più difficili per la politica quello di mantenere l'opera del congresso di Vienna, almeno in quanto agli oggetti principali. In Italia, dove dopo l'esplosione testè segnalata (1820 e 1831) e le loro conseguenze, il sud così come il nord sembrano essere stati guariti dalle inclinazioni rivoluzionarie, si è pervenuto finora a tornare nell'ordine le contrade centrali le più esaltate, o mantenervele. Voglia il Cielo che si ottenga un medesimo successo per l'avvenire: poichè

se l'Italia manca di slancio, se lo spirito italiano non può prendere da sè alcuna spinta, sì certo non sono le teorie politiche che glie la daranno: l'arte della guerra dei tempi moderni non le sarà nemmeno di soccorso: il tempo scorso dal 1792 fino al 1815 lo à abbastanza dimostrato. V. Panteon Storico — Leo Storia d'Italia — Conchiusione.

(14) Primato e Prolegomeni al Primato, Gioberti.

(15) Balbo, delle Speranze d'Italia.

(16) Voltaire, Saggio su'costumi e lo spirito delle Nazioni. Opere complete tom. II.° pag. 1339.

(17) I Proletari, classe numerosa inosservata nei governi teocratici dispotici ed aristocratici, dove essi vivono all'ombra di una delle potenze che posseggono il suolo, ed hanno le loro garentie di esistenza almeno nel patronato di queste; classe che presentemente abbandonata a sè stessa per la soppressione dei loro padroni, e per l'individualismo, è in una condizione peggiore di quello ch'essa fosse mai stata ora che ha riconquistato dei diritti sterili. . . . . . V. La Martine, Viaggio in Oriente.

(18) Sarebbe ormai tempo di mettere un termine a questa trista supremazia di gente burocratica. Sarebbe tempo infine che i Governi capissero che essi non si formano alcun appoggio volendo istituire degl'impiegati che loro servissero di àncora di salvezza: ciò che questi formano è una casta compatta, egoista, che si occupa continuamente di sè stessa e del suo interesse particolare, de'quali tanto il paese che il potere à ben poco a sperare. Imitando i legisti ed i medici, la casta dei funzionari pubblici si sforza di fare della conoscenza dei nostri propri affari una scienza misteriosa, e per così dire geroglifica.

La centralizzazione soffoca lo Stato, soffocando lo spirito pubblico, privando ogni cittadino della sua partecipazione alla vita politica, rendendo nulla la libertà municipale, e la vita indipendente del Comune senza la quale non può esserci nel paesi nè energia, nè forza, nè patriottismo. La centralizzazione è l'azione troppo penetrante del governo, che rende i cittadini estranei agl'interessi più gravi del loro Comune, della loro Provincia, dello Stato al quale appartengono; essa fa lor perdere col potere la volontà di pensare ai propri interessi — Dell'Austria e del suo avvenire — Del Conte di Bacqnig Ciambellano dell'Imperatore — Traduzione dal tedesco sulla prima edizione (Parigi 1843).

Tale sarebbe la conseguenza necessaria di una centralizzazione portata al suo ultimo termine; la quale farebbe ricadere sullo Stato la responsabilità dell'individuo; perchè togliendo all'uomo la sua libertà, gli si toglie la sua responsabilità.

Il discentramento amministrativo è il primo, o piuttosto il solo mezzo d'infondere nella popolazione un patriottismo vero e salutare — V. Molroguier, Regime Municipale della Francia (Parigi 1849).

La centralizzazione ha reso immensi servigi alla Francia. . . . . Ma il tempo della sua sovranità è passato — V. Guizot, Saggi sulla Storia di Francia.

Io penso che la centralizzazione amministrativa non è atta che a snervare i popoli che vi si assoggettano; perciocchè essa tende senza posa a diminuire in essi il sentimento di Città — Vedi Tocqueville, della Democrazia in America tom. 1.° pag. 149 — Allorchè l'amministrazione centrale pretende sostituirsi compiutamente al concorso libero dei principali interessati, essa s'inganna o vuole ingannare . . . . . . . La centralizzazione riesce a mantenere nel corpo sociale una specie di sonnolenza amministrativa, che gli amministratori han costume di chiamare buon ordine e tranquillità pubblica. Essa in una parola non è buona ad altro che ad impedire, e a far nulla — Idem, Idem pag. 150.

Vi sono delle Nazioni in Europa dove gli abitanti si considerano come una specie di coloni indifferenti alla sorte del luogo che abitano. Quando le Nazioni sono arrivate ad un tale estremo, fa d'uopo che esse modifichino le loro leggi, ed i loro costumi, o pure periscano, dappoichè la sorgente delle pubbliche virtù vi è come esaurita; e vi si potranno trovare ancora dei sudditi, ma non vi sono più dei cittadini — Idem, Idem pag. 156.

Secondo che le attribuzioni del potere centrale aumentano, il numero dei funzionari che lo rappresentano si accresce. Essi formano una Nazione nella Nazione, e come il governo loro impronta la sua stabilità, essi presso lo stesso sono l'aristocrazia — Idem tom. 4.° pag. 289.

Questa disastrosa organizzazione politica che si chiama centralizzazione, è una vera avventura sociale; essa abitua gli spiriti a rivolgersi verso un sol punto, d'onde aspettano o il bene o il male; mentre che ciascuno dovrebbe trovare nelle sfere le più vicine dei fini degni della sua attività, e contribuire coi suoi sforzi particolari all'unità totale del bene pubblico. V. Krause, Organizzazione sociale — D'Arimon p. 150.

Il dipartimento non è più l'unità politica razionale. Questo rimedio rivoluzionario verso lo spirito provinciale feudale della vecchia Francia, questa istituzione invecchiata essa stessa, che inventò l'Abate Sieyés, che fu da principio per la rivoluzione il mezzo di fondere ed unificare la patria, e che poi non è stato per l'Impero che un modo di centralizzazione e di assorbimento dispotico . . . . . . . . Per principio il Capo-luogo non deve punto assorbire il Comune più di quello che il Comune non deve assorbire il Cittadino. Ciò che è eseguito dal Cittadino lo deve essere dal Comune, per quanto si voglia grande. Il dritto del Cittadino è il dritto del Comune come di tutta la Nazione. Vedi lettere al popolo francese — Bruxelles 1852 — Dei membri della Società — La Comune rivoluzionaria.

La Centralizzazione, questo vasto campo di orgoglio, doveva essere im-

mediatamente attaccato, ed i Cittadini messi al possesso di loro stessi. Si restituiva con una certa norma ai Dipartimenti ed ai Comuni la gestione dei loro affari, la cura della loro polizia, la disposizione delle loro rendite. V. Proudhon, la Rivoluzione Sociale dimostrata dal colpo di Stato del 2 dicembre p. 35. Parigi 1852.

(19) Onore alle nazioni libere che cercano nel legame federativo non solo una difesa contro le aggressioni straniere, ma anche una garentia contro le loro proprie passioni, contro il traviamento dell'ambizione, contro l'ebrezza della vittoria. Gli Etruschi non erano solo i popoli confederati d'Italia; al contrario ciascuna delle Nazioni che combatterono contro Roma, i Sabini, i Latini, i Sanniti, i Bruzi erano formati in federazioni . . . . . . . . Le Federazioni soccombettero agli attacchi del Romani; ma la durata della loro lotta e resisteoza per tre secoli prova abbastanza, che la debolezza non è la conseguenza necessaria di una costituzione federativa. V. Sismondi, Storia delle Repubbliche Italiane al medio evo tom. 1.° Introduzione.

(20) V. Micali, L'Italia avanti il dominio dei Romani tom. 1.° p. 210 e seguenti.

(21) Non era la libertà che egli veniva a compiere perchè essa non poteva esistere ancora; egli veniva sotto le forme monarchiche a continuare la rivoluzione nel mondo; veniva a continuarla mettendosi, lui plebeo, sopra un trono, accozzando insine tutti i popoli, diffondendo le leggi francesi in Alemagna, in Italia, in Ispagna, e dando una smentita a tanti prestigi, scuotendo, e confondendo insieme tante cose. V. Thiers, Storia della rivoluzione francese.

(22) Zeitschrift sulla Storia della giurisprudenza (Berlino 1815) traduzioni di Laboulaye — Storia del dritto di proprietà fondiaria in Occidente, Introduzione, nota 1.ª pag. 24.

(23) Vedi Storia di Ossembrac.

(24) Della vocazione del nostro secolo — Savigny vol. 2.° pag. 11 — Traduzione come sopra Idem idem.

(25) Tradotta dal tedesco in francese con approvazione dell'autore da Charles Genoux (Parigi 1839).

(26) Fino al secolo IV di Roma inclusivo. Traduzione dal tedesco sulla 3.ª edizione da M. A. P. de Galiery (Parigi 1830) tom. 1.° p. 5.

(27) Della Scienza Nuova IV degli elementi pag. 46.

(28) Storia del Dritto Romano tom. 1.° p. 35 e seguenti.

(29) Storia Romana tom. 1.° pag. 227 e seguenti.

(30) Storia dell'Impero e del Dritto Germanico.

(31) Fino alla discesa di Federico 1.° Imperatore in Italia, traduzione dal tedesco del Conte Cesare Balbo (Torino 1836).

(32) Della vocazione della nostra epoca per la legislazione e la giurisprudenza, Savigny (Berlino 1814).

(33) Storia del Dritto Romano (Parigi 1811). Idem, Ricerche sul dritto di proprietà presso i Romani sotto la Repubblica, e sotto l'Impero (Aix 1838).

(34) Storia del dritto di proprietà fondiaria in Occidente — Memoria premiata dall'Accademia delle iscrizioni e belle lettere nella sua seduta del 10 agosto 1838 (Parigi 1839).

(35) Storia della possessione — Memoria premiata dall'Istituto (Parigi 1849).

(36) Storia della Legislazione Romana (Parigi 1844).

(37) Delle leggi agrarie presso i Romani.

(38) Economia politica dei Romani (Parigi 1840).

(39) Del dritto all'ozio e dell'organizzazione del lavoro servile nelle Repubbliche Greche e Romane (Parigi 1849).

(40) Saggi sulla Storia di Francia (Parigi 1833).

(41) Lettere sulla Storia di Francia (Parigi 1842), Thierry — Dieci anni di studi Storici, Idem — Saggio sulla Storia della formazione e del progresso del 3.° Stato (Parigi 1853), Idem.

(42) Storia generale del medio evo (Parigi 1835).

(43) Storia del dritto municipale in Francia sotto la Dominazione Romana, e sotto le tre Dinastie (Parigi 1829).

(44) Storia delle classi operaje e delle classi borghesi (Parigi 1838) — dello stesso, Storia delle classi nobili e delle classi nobilitate (incompleta) Parigi 1840.

(45) Ricerche sul diritto di proprietà par. 3.° pag. 231, e seguenti.

(46) Ricerche come sopra p. 250, 254 e 139 — Idem, Storia del Dritto Romano pag. 81.

(47) Meyer, Spirito, origine e progresso delle istituzioni giudiziarie nei principali paesi dell'Europa (traduzione dal tedesco in francese) tom. 1.° lib. 1.° cap. 11.° — Guizot, Saggi sulla Storia di Francia pagine 232 e segnenti.

(48) Carlo Magno fece degli sforzi per affrancare il potere reale dalla feudalità nascente — Guizot, pagina 278.

(49) Dieci anni di studi storici — Sull'antipatia di razza che divide la Nazione Francese a proposito dell'opera del signor Worder, pag. 323. (Parigi 1842).

(50) Thierry, Lettere sulla Storia di Francia, lettera 9. p. 248.

(51) Idem lettera 25. pag. 448.

(52) Idem, Saggio sulla Storia della formazione e del progresso del terzo Stato cap. 1.° p. 10 e seguenti.

(53) Idem, Lettere sulla storia di Francia, lettera 13. p. 232; e lettera 24 p. 214 — Idem, Saggio ec. ec. cap. 1.°

(54) Idem. Ogni uomo di senso (egli dice) in luogo di pascersi delle astrazioni monarchiche o repubblicane degli scrittori dell'antico regime, raccolga i suoi propri ricordi e se ne serva per pesare ciò che egli ha letto o inteso dire sugli avvenimenti passati, e non tarderà molto a sentire qualche cosa di vivente sotto la polvere del tempo trascorso — Prefazione pag. 5.

(55) Idem. L'associazione giurata contro il potere stabilito, Lettere ec. ec. lettera 13 p. 226.

(56) Una cosa mi ha colpito fin da principio, ed è che durante lo spazio di sei secoli, dal dodicesimo al diciottesimo, la storia del terzo stato e quella della Monarchia sono indispensabilmente legate insieme, di maniera che agli occhi di colui che le sa ben comprendere l'una è il rovescio dell'altra. Idem, Saggi ec. Prefazione.

(57) Ricerche sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane. Due volumi in ottavo (Bergamo 1832).

(58) Raynonard, Storia del dritto municipale ec. tom. 2.° cap. 13.° pag. 364 e seguenti.

(59) Storia della caduta dell'Impero Romano tom. 1.° cap. 6.° pagine 74 e seguenti.

(60) Storia del dritto municipale, tom. 1.° p. 227.

(61) Seguace del Sismondi nel Saggio del regime municipale. Critica del Savigny, idem p. 240 e seguenti — V. replica del Savigny — Storia del Dritto Romano tom. 1.° Introduzione pag. 18 e seguenti e par. 54 pagina 159 e 173.

(62) A. de Cassegnac — Storia delle classi operaje e delle classi borghesi cap. 20, p. 564.

(63) Storia del dritto di proprietà fondiaria in Occidente. Introduzione p. 50.

(64) Gli antichi non conoscevano in pratica che due sorti di governo, la repubblica e la monarchia assoluta. Egli era riserbato ai selvaggi abitanti della Germania di dare al mondo incivilito l'idea di una società più perfetta. È ad essi che noi dobbiamo i primi esempi della monarchia mista, che sotto differenti forme regge ancora la più gran parte di Europa — De Michels, Storia generale del medio evo tom. 1.° pag. 190.

(65) Savigny, Prefazione al giornale di giurisprudenza storica — Critica della Scuola Filosofica (Berlino 1815).

(66) Cousin, Libertà umana ed arte sociale nel suo Diritto Naturale.

(67) La forza, espediente terribile, governa solo il mondo morale nelle diverse sfere che lo compongono: essa sola è il principio della mora-

le, l'anima della coscienza. La giustizia non è che il potere, la legge non è che la volontà del più forte, il dovere l'obbedienza del debole — Riassunto delle dottrine di Hobbes — Elementi Filosofici del Cittadino (1649) — Il corpo politico e gli elementi della legge morale e civile (1652) — Della natura umana — Tradotte e pubblicate sotto il titolo di Opere Filosofiche e politiche di Tommaso Hobbes (Neufchatel) 1787.

(68) Il dritto è un assoluto. Esiste nel cuore di tutti gli uomini non solamente una tendenza morale verso il giusto, ma di più una vera legge naturale nettamente scritta in ogni coscienza umana: legge universale, eterna, sempre la stessa da per tutto ed in ogni tempo; legge perfetta, norma assoluta, che la sanzione o disapprovazione delle leggi positive non può cangiare (Istituzione del Dritto di natura e delle genti Hall 1754 — tradotta nel francese con note di Lusac 1772).

(69) Anno 1795 — Presentata dall'autore a Kant — Fondamenti del dritto naturale. Parte 1.ª 1796, parte 2.ª 1797.

(70) Galluppi, Lettere Filosofiche, Sulle vicende della Filosofia da Cartesio sino a Cousin, Lettera 12 e 14 — Risultamenti del Criticismo (Firenze 1846).

(71) La Natura non è che l'Idea nella sua manifestazione, ossia la sua forma esterna. Quantunque divinamente concepita, la sua esistenza non corrisponde alla sua idea: ciò è la contraddizione non ispiegata: invece di libertà ella non mostra che necessità ed azzardo. Si può ammirare in essa la saviezza di Dio: nondimeno tutto ciò che lo spirito si rappresenta, la più cattiva produzione della sua immaginazione, il giuoco dei suoi capricci, ogni parola è un motivo più possente per riconoscere l'esistenza di Dio, che alcun oggetto della natura; e l'arbitrio dell'uomo anche spinto fino al male è qualche cosa di più grande che il sistema degli astri . . . . . . . . Hegel, Enciclopedia delle Scienze filosofiche 1817.

(72) Proudhon, Sistema delle Contraddizioni sociali, o Filosofia della miseria.

(73) Differenza fra il sistema di Fichte e quello di Schelling (Iena 1801).

(74) Destinazione dell'uomo (1800). Tradotta in francese (1832) — Fichte divenuto mistico passò dalla Scienza alla Fede.

(75) Lungi dall'essere obbligato a prendere per punto di partenza il *me*, quando si vuole arrivare alla conoscenza del mondo oggettivo, lo studio di questo poteva condurre alla conoscenza delle leggi interne della coscienza — Idem sopra una Filosofia della natura (Tubinga 1795) — Idem, Di una filosofia naturale come base futura di un sistema generale della natura (Lipsia 1797) — Idem, Dell'anima del mondo, ipotesi di Fisica Speculativa per l'esplicazione dell'organismo generale (Amburgo 1798) — Idem, Primo schizzo di una filosofia della natura (Jena 1799).

(76) I miglioramenti di una costituzione politica non possono aver luogo che *a posteriori*, cioè secondo la volontà del potere, che è la ragion soggettiva dello Stato. Hegel, Elementi di filosofia — Assiomi (Berlino 1817).

(77) Il campo di osservazione della filosofia è il *me;* il campo di osservazione della scienza economica è la società, vale a dire, ancora il *me*...... Il *me* umano manifestato per mezzo del lavoro è il campo di esplorazione dell'economia politica, forma concreta della filosofia — Proudhon, Contraddizioni ec. tom. 2.°

(78) Organizzazione sociale o filosofia della Storia: Per d'Arimon — Teorie di Krause, Economia sociale, o l'economia politica coordinata al punto di vista del progresso: Per M. A. Ott.

(79) Proudhon, Contraddizioni economiche come sopra — Idem, Confessioni di un rivoluzionario — Idem, La rivoluzione sociale dimostrata dal colpo di Stato del dì 2 dicembre.

(80) Louis Blanc, Organizzazione del lavoro.

(81) Proudhon, Contraddizioni economiche tom. 2.° Riassunto della Comunità — Datemi qualche cosa che si accordi con qualche cosa, una idea il cui oggetto si possa capire, un fatto che si analizzi e che si possa intendere, ed lo riconoscerò questo fatto, mi sottoscriverò a questa idea. Ma che volete voi che io dica di una Comunità che non si concepisce che nel nulla, che non si concilia che nel nulla, e che non sussiste che per il nulla? — Proudhon, come sopra.

(82) Ricerche sul dritto di proprietà ec. ec., Introduzione pag. 10 e seguenti.

(83) Egli è ben chiaro che lo stato di comunione dei beni non può esistere che come un'organizzazione positiva in un istituto di affiliati poco numerosi: applicata alle grandi società politiche la comunione dei beni appartiene allo stato che noi chiamiamo di barbarie, dove la considerazione non si ripone che nella forza individuale; dove ogni sorta d'industrie è disconosciuta; ove il suolo è da per tutto, e la patria in nessun luogo, e dove il lavoro è un'atto insensato che non promette ricompensa, nè rifà delle spese: Giraud idem — Poco appresso lo stesso scrittore parlando degli esempi di comunione di beni fra i Cristiani primitivi di Gerusalemme, fra i Moravi, fra i Pitagorici, ec. soggiunge: Ma in tutti questi esempi si tratta di Società Ascetiche e non di Società Politiche, dove tante passioni e tanti fenomeni si manifestano, che sono estranei alle Istituzioni Monastiche. D'altronde questo sistema di comunione entra nella categoria delle obbligazioni convenzionali, e la Comunità agisce nelle sue relazioni cogli estranei, come un individuo morale che possiede dei beni: essa si difende contro l'usurpazione, e non ammette alla divisione che i suoi affiliati. È dunque sempre una proprietà privata, la

quale è solamente messa in comunione per usufruirne fra parecchi associati — Idem, Idem.

(81) Ott, Economia sociale come sopra pag. 331.

(85) La proprietà è sulla terra la cagione di tutti i mali — Baboeuf — Buonarroti, Processo Baboeuf.

(86) Fu forse per un atto di severità di più che la causa del genere umano non riportasse in Francia un trionfo completo ed eterno — Buonarroti: Sul terrore: Storia del processo Baboeuf.

(87) L'universo è fatto sul modello dell'anima umana, e l'analogia di ciascuna parte dell'universo coll'insieme è tale, che la medesima idea si riflette costantemente dal tutto in ciascuna parte, e da ciascuna parte nel tutto (Schelling). Nulla è più vero di questo principio: l'autore e i suoi discepoli doveano conchiuderne che se il mondo materiale è soggetto a due meccanismi, combinazione planetaria ed incoerenza delle coorte, il mondo sociale dev'essere del pari soggetto a due meccanismi, altrimenti non vi sarebbe alcuna analogia tra i due mondi materiale e sociale, nessuna unità nel sistema dell'universo. E come è evidente che le nostre società civili, barbare e selvagge sono lo stato d'incoerenza e di falsità, il mondo al rovescio; bisognava cercare le vie del mondo regolare e secondo ragione, in un regime di verità e di armonia sociale, applicabile alle passioni ed alle industrie; bisognava incoraggiare questa ricerca con dei concorsi e dei premi. L'azzardo avendo gittato il germe di questa teoria nel 1789, io sono pervenuto ec. ec. — Charles Fourier: Il Nuovo Mondo Industriale e Sociale, prefazione pag. 14.

(88) Si vedrà in quest'opera che un piccolo saggio del regime naturale e sociale applicato a 1800 persone renderà ridicole le società civilizzate e barbare, e proverà che esse non sono il destino degli uomini. Allora finiranno le nostre controversie parassite sulla felicità, la saggezza, la virtù, la filantropia: sarà provato che la vera felicità consiste a godere di una grande ricchezza e di una infinita varietà di piaceri, verità che i nostri filosofi hanno negata, perchè la loro scienza non può dare questo genere di felicità a nissuno, nè anche ai Sibariti ed ai Monarchi — Idem, Prefazione pag. 13 e 14.

(89) Idem pag. 447.

(90) Idem pag. 1 a 4.

(91) Ott come sopra pag. 364.

(92) Di tutte le riforme che richiede la società in sofferenza, nessuna è della competenza del potere; niuna può essere dallo stesso realizzata, dal perchè l'essenza del potere vi ripugna, e non è dato all'uomo di unire ciò che Dio ha diviso — Proudhon, Contraddizioni Economiche pagine 336 — Idem, Confessioni di un rivoluzionario Cap. 3.°

(93) 1.° Creare al potere una grande forza d'iniziativa:

2.° Creare e dare in accomandita a spese dello Stato alcuni opifizi pubblici;

3.° Estinguere l'industria privata colla concorrenza dell'industria nazionale — Progetto di Decreto;

Art. 1.° — Dovrebbe esser creato un Ministero del progresso, la cui missione sarebbe di compiere la rivoluzione sociale, e di condurre gradatamente, pacificamente e senza scosse all'abolizione del proletariato....

Art. 7.° Le Colonie Agricole saranno fondate col medesimo scopo secondo i medesimi principi e sulle medesime basi — Estratto del Nuovo Mondo (Giornale) 15 settembre 1849.

(94) Allanzet — Storia della possessione pag. 17.

(95) L'uomo nato per essere libero non si è sottomesso al regime di una società politica che per mettere i suoi dritti naturali sotto la protezione di una forza comune — Proclamazione della Costituente, Anno 1789. (Buchez e Roux — Storia Parlamentare tom. 11.° pag. 309).

Dichiarazione dei dritti dell'Uomo e del Cittadino.

Art. 1.° Scopo della Società è la felicità comune. Il governo è istituito per garentire all'uomo il godimento dei suoi dritti naturali ed imprescrittibili — Art. 2.° Questi dritti sono: l'egnaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà — Convenzione Nazionale, 1793.

(96) Organizzazione del lavoro — Non più Girondini, Conchiusione, pag. 108 — Buchez (Parigi 1851).

(97) Proudhon, Contraddizioni Economiche tom. 2.° — Idem, Confessioni di un rivoluzionario parag. 7.° pag. 22 e parag. 15 pag. 14 e seguenti.

(98) Le riforme socialiste al presente tanto predicate, e tanto differenti tra loro, hanno nulladimeno questa tendenza forzata, questo scopo comune, di abolire le risponsabilità individuali; e lungi dal combattere la centralizzazione, esse l'adottano, l'esagerano, e ne fanno un articolo di fede, base del loro simbolo. La centralizzazione indefinita è l'anima di tutti questi sistemi.

Il principale di questi sistemi, che ha chiarissimamente formolato le sue pretensioni, vuole infatti che tutto il paese divenga un immenso opificio nazionale, nel quale lo Stato, centralizzatore assoluto ed universale, misuri a ciascuno il suo lavoro ed il suo salario. I cittadini ai quali si predica l'ugnaglianza e la fratellanza, gusterebbero infatti, forzati di un nuovo genere, l'uguaglianza obbligatoria della miseria, e la confraternita delle ciurme! Un governo che dovrebbe rispondere ad un tal prezzo dei torti e delle sofferenze individuali, sarebbe una cosa spaventevole. Sarebbe fatalmente condotto a spiare con una inquisizione incessante le azioni le più intime; a penetrare tra le mura della vita privata; a sospendere terribile su ciascuno la sferza preventiva del gastigo, solo mez-

zo come conteuere tutti i traviamenti onde spesso nascono tutti i mali — Malroquier, Del regime municipale della Francia p. 181 e 182.

(99) Voigt, Pensieri di Gregorio VII. attinti dalle sue epistole, Appendice.

(100) La restaurazione del sistema teocratico, anche supponendola possibile momentaueamente, lungi dal menare la società ad uno stato veramente normale, non potrebbe avere altro scopo che ricondurla nella situazione, che ha reso necessaria la crisi rivoluzionaria, obbligandola a ricominciare più violentemente la distruzione di un regime, il quale da lungo tempo ha cessato di essere compatibile cogl' interessi principali di essa. A. Comte, Corso di Filosofia positiva 1839 e 1842.

(101) Dottrine di Saint-Simon. Un vol. in diciottesimo inglese — Parigi '854.

(102) Il sansimonismo termina fatalmente col panteismo. « Dio è tut« to, dice lo stesso, tutto è in lui, tutto è per lui. Nessun di noi è fuor « di lui, ma nessun di noi è in lui: e tutti noi conviviamo in lui; niun « di noi vive della sua vita, perchè egli è tutto ciò che è ». Tale concetto menava diritto all' umanismo, cioè a dire a quella dottrina che identifica Dio con l'Umanità, e che fa di ciascuno individuo dell'Umanità tanti modi passaggieri e transitori. Un ramo della scuola infatti non ha tardato di molto a gittarsi in questa via — Organizzazione Sociale di d'Arimon ( Teorie di Krause ).

(103) L' idea della Società unendosi a quella del lavoro compie l'oggetto della nostra Scienza. Questo oggetto è il lavoro considerato dal punto di vista sociale, o, se piace meglio, la società considerata dal punto di vista del lavoro.

La conservazione della società e dell' individuo da una parte, l'organizzazione del lavoro conformemente alla legge morale dall' altra; ecco i due fini egualmente necessari, egualmente essenziali della Scienza economica. M. A. Ott. Economia Sociale ec. ec. ( Teorie di Buchez e Proudhon ).

(104) La libertà è la prima condizione morale del lavoro; essa ancora ne è la migliore condizione materiale: in altri termini, se la morale esige che il lavoro sia libero, la buona produzione non lo esige punto meno imperiosamente — Ott, Idem, idem pag. 124.

(105) Proudhon, Sistema delle Contraddizioni Economiche o Filosofia delle miserie tom. 2.° cap. 14.

(106) Voltaire, Saggio sullo Spirito delle Nazioni. Opere complete tom. 2.° pag. 1246.

(107) Le Confessioni di un rivoluzionario per servire alla storia della rivoluzione di febbraio ( Parigi 1849 ) pag. 9.

(108) Idem idem pag. 46.

(109) Contraddizioni Economiche. Critica della Comunità tom. 2.°

(110) Contraddizioni Economiche tom. 2.° Cap. 14 pag. 383.

(111) Confessioni pag. 9.

(112) Idem Idem pag. 4 — Noi non siamo più oggi ciò che eravamo jeri, precisamente perciò che noi lo siamo stati; noi cesseremo un giorno di essere ciò che noi siamo; precisamente perciò che noi lo siamo.

(113) Confessioni pag. 4 e 43 — Contraddizioni Economiche tom. 2.° Cap. 11.

(114) Io ho bisogno dell'ipotesi di Dio per fondare l'autorità della Scienza Sociale. Io ho bisogno dell'ipotesi di Dio non solamente per dare un senso alla Storia, ma ancora per legittimare le riforme da farsi in nome della Scienza nello Stato — Contraddizioni Economiche tom. 1.° Prologo.

(115) Idem, Confessioni pag. 46.

(116) Giacchè essa (la sua Sintesi o la mutualità) non è altra cosa che il ritorno della società alla sua pratica primitiva, attraverso un laberinto d'invenzioni e di sistemi, il risultato di una meditazione di seimila anni su questa proposizione fondamentale è uguale a zero — Contraddizioni Economiche tom. 2.° Cap. 14, Conclusioni.

(117) Contraddizioni Economiche tom. 2.° Cap. 14.

(118) A che dunque si attiene questo ritardo della verità sociale, che solo mantiene l'inganno economico, e dà credito alle imprese dei pretesi riformatori? La causa, secondo noi ne è la separazione antichissima della Filosofia e dell'Economia politica — Diciamolo senza scrupoli: la Filosofia della Storia non è in quelle fantasie semipoetiche delle quali i successori di Bossuet hanno dato tanti esempi: essa è nelle note oscure dell' Economia sociale. Lavorare e mangiare, e ciò non dispiaccia agli scrittori artisti, è il solo fine apparente dell'uomo — Contraddizioni Economiche tom. 2.° Cap. 10 pag. 96.

(119) La teoria della mutualità o del mutuo, cioè il cambio in natura, del quale la forma la più semplice è il prestito di consumazione, dal punto di vista dell'essere collettivo, è la sintesi delle due idee di proprietà e di comunità, sintesi così antica quanto gli elementi che la costituiscono — Contraddizioni Economiche tom. 2.° Cap. 14 — Confessioni pagine 52, 75 e seguenti.

(120) La banca del popolo dando l'esempio della iniziativa popolare, tanto per il governo che per l'economia pubblica ormai identificati in una stessa sintesi, diveniva per il proletariato nello stesso tempo principio ed istrumento di emancipazione: essa creava la libertà politica ed industriale. E come ogni filosofia, ogni religione è l'espressione metafisica o simbolica dell' Economia sociale, la banca del popolo, mutando la base materiale della società, preludeva alla rivoluzione filosofica e religiosa: è così almeno che l'aveano concepita i fondatori — Contraddizioni Economiche cap. 2.° p. 70.

(121) Come mai i nostri economisti, i nostri finanzieri, capitalisti, grandi proprietari, e grossi industrianti, e tutti quegli uomini d'ordine, di filantropia, di amore del lavoro, del commercio, del buon mercato e del progresso hanno avuto questa idea? Perchè quando un socialista nell'interesse della produzione, della circolazione e consumazione, nell'interesse degli operai, dei commercianti e degli agricoltori, di tutto il mondo infine, ha messa avanti una simile idea, tutti questi signori l'hanno respinta? Perchè, quando la società nel nome collettivo della banca del popolo, priva del suo capo, fu forzata di liquidarsi, questi signori ne godettero? Forse la banca del popolo produceva loro danno? Domandava essa qualche cosa al capitale ed alla rendita? Minacciava essa la proprietà ed il governo?.... Io non spingerò più oltre le mie dimande; solo richiederò a questi signori, che io non suppongo essere fra di loro legati con un patto di usura, perchè questa maravigliosa riprovazione da parte loro, perchè....... Idem Idem.

(122) Confessioni pag. 71.

(123) Confessioni pag. 52.

(124) Aggiungiamo che il sistema proposto esigendo il concorso e la partecipazione di tutti, implica per questo anche una conciliazione generale. Confessioni pag. 53 — Non si saprebbe disconoscere che una tale innovazione tocca le fondamenta dell'economia sociale: che è in essa rinchiusa una quistione essenzialmente organica, la quale ha bisogno necessariamente della interveuzione della ragione collettiva, che non è altra cosa che la stessa libertà. Idem pag. 71.

(125) L'origine storica della proprietà, come di ogni religione, si nasconde nelle tenebre: interrogata sopra sè stessa, risponde col fatto della sua esistenza; e si esplica con delle leggende, e dona delle allegorie per pruove — Contraddizioni Economiche tom. 2.°

(126) Togliete la libertà all'uomo, ed ei non è che un miserabile, forzato a trascinare fino alla tomba la catena delle sue speranze fallite; togliete l'individualismo dell'esistenza, e voi riducete l'umanità in un gran polipajo — Proudhon, Contraddizioni Economiche tom. 2.° Cap. 10.

L'ordine risulta dalla libera azione di tutti: non v'ha punto parte il governo. Chiunque mette la sua mano sopra di me per governarmi è un usurpatore, un tiranno; io lo dichiaro mio nemico: Non più partiti: Non più autorità: Libertà assoluta dell'uomo e del cittadino: In tre parole io ho fatto la mia professione di fede politica e sociale. Proudhon, Confessioni Cap. 3.°

Niuno è meno democratico nel fondo, che il popolo; le sue idee lo rimenano sempre all'autorità di un solo....... Cortigiani della moltitudine siete voi che attraversate la rivoluzione, agenti secreti del mo-

narchi che la libertà manda via, e che il suffragio universale innalza di nuovo....

Quando la ragion di Stato non è più che la ragione delle cose, lo Stato qualunque sia la sua costituzione è sovrano e libero nello stesso tempo, ed i cittadini sono come lui — Proudhon, La rivoluzione sociale dimostrata dal colpo di Stato del 2 dicembre 1852 p. 70, 82 e 148.

(127) Dell'organizzazione sociale — Teorie di Krause precedute da un esame storico e critico del socialismo per D'Arimon.

(128) La società è lo stato naturale dell'uomo; nato e cresciuto nel suo seno è sempre verso di essa che è rimenato a misura che le tendenze della giovinezza si avegliano nel suo seno; e i nomi sì dolci di padre, di figlio, di fratello, di sorella, di amante, di amico sono legami della legge naturale, che si trovano in tutte le società primitive. Essi hanno anche servito di fondamento ai primi governi, alle istituzioni della famiglia, senza le quali la specie non potrebbe sussistere: leggi preziose che la stessa natura ha poste e limitate con saggezza: sono esse ciò che noi chiameremo il primo stato di governo naturale, che sarà sempre il più elevato....

Le conquiste della forza, messe in luogo del dritto sono state elevate a legge dal corso dei secoli, o come dicono i nostri politici, da un contratto tacito: ma in tal caso ecco che vuol dire questo contratto tacito: che il più forte prende ciò che vuole, ed il più debole dona ciò che non può rifiutare, o sopporta ciò che non può evitare: così come quasi tutte le altre possessioni, le ereditarie, il dritto di eredità nei governi dipende da una catena di tradizioni, il primo anello della quale fatto dalla forza o creato dall'azzardo, ed accolto di tempo in tempo dalla prudenza e dalla saggezza, è divenuto spesso la preda della fortuna e della forza. Gli eredi ed i discendenti si arricchiscono delle usurpazioni dei loro antenati, e, non è di bisogno di provarlo lungamente, colui che ha più è quegli che più riceve: è la conseguenza naturale dell'odiosa presa di possesso della terra e degli uomini.

In generale nessun genere di vita ha prodotto sì grandi cangiamenti nella costituzione morale dell'uomo, come l'agricoltura quando ha dato l'idea di dissodare il terreno: mentre essa faceva nascere da una parte le arti ed il commercio, le borgate e le città, ed in seguito i governi e le leggi: dall'altra preparava necessariamente la via a quel dispotismo spaventevole che dopo aver rinchiuso ciascheduno uomo nel suo campo, pervenne a poco a poco fino al punto di comandargli ciò che egli dovea fare, e ciò che dovea essere in questo campo. Il suolo allora cessò di appartenere all'uomo, e l'uomo invece appartenne al suolo — Idee sulla Filosofia della Storia (anno 1784) traduzione di Edgard Quinet tom. 2.° p. 102, 184 e 188.

(129) Il progresso in quanto a ciò che concerne le istituzioni le più

antiche, la Filosofia, la Religione, lo Stato, è una negazione continua, io non dico senza compensazione, ma senza ricostituzione possibile. Al contrario di ciò che suppongono generalmente i riformatori e rivoluzionari, l'umanità, in quel che appartiene alle sue forme primitive ed alla sua organizzazione preparatoria, non s'incammina punto verso le ricostituzioni; essa tende ad un annientamento, se oso servirmi di questo termine, ad una dissoluzione completa. Proudhon, La rivoluzione sociale ec. pag. 37.

(130) Economia sociale o l'economia politica coordinata secondo il punto di vista del progresso pag. 33, Ott.

(131) Una conseguenza importante in quanto all'origine del fine generale, che segue l'umanità, è sempre che questo fine emana da una legge religiosa. La Scienza, comunque avanzata essa sia, è sempre mista degli errori...... La storia dei popoli cristiani offre una dimostrazione luminosa di questi principi — Idem idem pag. 29.

(132) Socialismo razionale ( Parigi 1851 ).

(133) V. La Presse del 26 e 28 ottobre 1853 — Articoli segnati Edoardo Henie.

(134) Ott pag. 214 — Proudhon, Memoria sull'istituzione sabatica ec. ec. — Idem, Confessioni pag. 43.

(135) Storia delle istituzioni di Moisè del Popolo Ebreo (Parigi 1828): tre volumi in ottavo — Quadri Storici delle istituzioni antiche e del medio evo per M. Malepegre ainè ( Parigi 1842 ) tom. 1.° par.° 3.°

(136) Se astretto da povertà si venderà a te il tuo fratello, non lo strazierai facendolo servire come schiavo; v. 39. Lev. cap. 25.

Schiavi e schiave avrete voi di quelle nazioni che vi stanno all'intorno; v. 44.

E de'forastieri che vengono tra voi, o che sieno stati generati da questi nel vostro paese, questi terrete per schiavi; v. 45.

(137) M. A. Ott pag. 221.

(138) Parimenti la terra non si venderà per sempre perchè ella è mia, e voi siete in essa stranieri e coltivatori; v. 23.

Per la qual cosa tutt'i fondi che possederete, si venderanno con la condizione del riscatto; v. 24.

Se impoverito il tuo fratello vende il suo poderuccio, il parente prossimo può, se vuole, riscattare quello che il primo ha venduto; v. 25.

Che s'egli non ha parente prossimo ma trovar può il prezzo per fare il riscatto; v. 26 e seguenti 27 e 28. Levitico cap. 25.

(139) *Aut enim ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus. Sed post divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex jure Quiritium dominus, alius in bonis habere* — Gaii Istitutiones lib. 2.° par.° 40.

(140) Conciosiacosacchè i figli d'Israello sono miei servi, e io li trassi dalla terra di Egitto, non debbon vendersi in qualità di schiavi — Levitico cap. 25 verso 42.

(141) Non resta dunque che a considerare la nazione romana e la lingua latina che come un ponte gittato dalla Provvidenza sull'abisso dei secoli per far passare fino a noi qualche avanzo dell'antichità. Ma come immaginare una scelta più funesta che quella del popolo che doveva conservare a noi questi tesori, e precisamente la mano che ce ne hs privati per la più gran parte! I Romani distrussero e perirono alla lor volta. Herder ut supra tom. 3.° pag. 83.

(142) Progetto di decreto di Louis Blanc a Luxemburg. Vedi sopra nota 93.

(143) Proudhon, Confessioni pag. 3 cap. 2.°

(144) Laboulaye come sopra, Introduzione p. 47.

(145) Principi di Scienza Nuova. Intorno alla comune natura delle nazioni.

(146) VI. La filosofia considera l'uomo quale deve essere: e sì non può fruttare che a pochissimi non vogliono vivere nella Repubblica di Platone, non rovesciarsi nella feccia di Romolo.

VII. La legislazione considera l'uomo qual'è, per farne buoni usi nell' umana società. . . . . .

XIX. Se le leggi delle dodici tavole furono costumi delle genti del Lazio, incominciativisi a celebrare sin dall'età di Saturno, altrove sempre andanti, e dai Romani fissi nel bronzo, e religiosamente custoditi dalla romana giurisprudenza; ella è un gran testimone dell'antico dritto naturale delle genti del Lazio — Vico come sopra, Degli elementi p. 46 e 49.

(147) Lo spirito di una nazione risiede sempre nel piccolo numero che fa lavorare i molti, li nudrisce e li governa. Voltaire, Saggio sui costumi ec. come sopra tom. 2.° pag. 1446.

(148) Giraud, Storia del Dritto Romano pag. 81 — Niebuhr, Storia Romana tom. 1.° pag. 227: tom. 2.° pag. 138 e 140 — Vico, Scienza Nuova libro 5.° pag. 304 e seguenti.

(149) L'umanità nel suo cammino oscillante ritorna incessantemente sopra sè stessa: i suoi progressi non sono che il ringiovanire delle sue tradizioni: i suoi sistemi sì opposti in apparenza presentano sempre la stessa base veduta da differenti lati. La verità nel movimento della civiltà resta sempre identica, sempre antica e sempre nuova: la Religione, la Filosofia, la Scienza non fanno che tradursi. È questo precisamente ciò che costituisce la providenza e l'infallibilità della ragione umana; ciò che assicura in seno dello stesso progresso l'immutabilità del nostro essere; ciò che rende la società ad una volta inalterabile nella sua essenza, ed irresistibile nelle sue rivoluzioni; e che stendendo continuamente la prospet-

tiva, mostrando sempre in lontananza l'ultima soluzione, fonda l'autorità dei nostri misteriosi presentimenti — Proudhon, Contraddizioni economiche, Conchiusione.

(150) Vico, libro 5.° pag. 301.

(151) Vico, lib. 1.° e 2.° — Niebuhr tom. 1.° pag. 284: tom. 2.° pagina 135 — De Cassaignac, Storia delle classi operaje e della classe borghese cap. 10.° pag. 284 e seguenti.

(152) Idem come sopra cap. 4.° pag. 76 cap. 10.° pag. 240 cap. 11 pag. 279.

(153) Vico, Degli elementi libro 1.° pag. 45 e seguenti.

(154) Libro 1.° pag. 61, libro 4.° pag. 282, lib. 5.° pag. 381 e seguenti.

(155) Libro 5.° pag. 305 e seguenti.

(156) Libro 5.° pag. 313, e Conchiusioni pag. 317.

(147 bis) Libro 5.° pag. 312.

(148 bis) Balbo, Critica di Vico — Sommario della Storia d'Italia lib. 7.° paragrafo 32 pag. 413.

(149 bis) Havvi assoluta incompatibilità, ei dice, fra il Comune e la Tribù, malgrado le analogie fra loro: mentre quello riposa sulla convivenza in un dato luogo dal quale non è separabile, questa prende causa da convivenza ereditaria senza relazione al luogo. Infra gli Arabi assisi nei Municipi dell'Eufrate, e quelli restati nelle avite tribù fu spezzato il vincolo della nazionalità, malgrado la comunanza di lingua e di religione. I Germani raccolti nelle loro fare o Clan sdegnarono di chiudersi dentro le mura delle terre soggiogate, e unita coi vinti ebbero in comune fino a tanto che i loro vincoli ereditari ne furono sciolti — Ricci, del Municipio considerato come unità elementare, paragrafo 169 (Livorno 1847).

(150 bis) Lib. 2.° pag. 167.

(151 bis) Perlocchè come quel dei Filosofi, ossia dei morali Teologi, è della ragione; così questo delle genti è dritto naturale della utilità e della forza — Idem libro 5.° pag. 313.

(152 bis) Giraud, Ricerche ec. parte 5.ª pag. 235 e seguenti — Sismondi, Studi economici tom. 1.° pag. 165 — Allauzet, Storia della possessione pag. 17 — Laboulaye, Storia del dritto di proprietà in Occidente, pag. 59 — Niebuhr, Storia Romana tom. 1.° pag. 419 — Macè, delle Leggi Agrarie presso i Romani pag. 32 — Thiers, della Proprietà, Conchiusioni — Chevalier, Corso di Economia politica al collegio di Francia( 1851 e 1852) lez. 14 ec.

(153 bis) Come la proprietà è il dritto realizzato di ciascuno, il dritto di proprietà esprime evidentemente un dritto per la realizzazione di un dritto, cioè a dire che il dritto di proprietà rinchiude ed implica le condizioni sotto le quali una persona può pretendere che una proprietà gli sia assicurata secondo la misura dei suoi bisogni — Teorie di Krause precedute da un'esame storico e critico del socialismo per D'Arimon pag. 78.

(154 bis) Sempreccbè la società senza allontanarsi dalla sua via provvidenziale cambia mezzi; semprecchè distrugge l'eredità o i privilegi politici che sono legati al suolo, essa è nel suo pieno diritto che nessuno può contrastarle, perchè in lei è la sorgente e l'origine di tutt'i diritti — Laboulaye, Storia del dritto di proprietà fondiaria in Occidente.

(155 bis) Storia della decadenza e della caduta dell'Impero Romano di Gibbon abbreviata e ridotta da Adam, e tradotta dall'inglese da P. C. Briand tom. 1.° pag. 20.

(156 bis) Il dritto di proprietà è una delle istituzioni progressivo portate dall'Oriente in Occidente, e destinata ad iniziare le tribù selvagge del mondo anteriore ad una civiltà più avanzata — Ott, come sopra, pag. 220.

(157) Fr. 1 ff. *de Costitutione principum* 1 e 4.

(158) Considerazioni sulla Francia — Losanna 1796.

(169) La condizione antica del dritto di proprietà fu rovesciata da questa rivoluzione, che dopo aver fatto la salvezza dei popoli, divenne per essi una deplorabile calamità: si fu allora che la Filosofia Stoica intervenne nella formazione laboriosa di una società nuova, e sparse nel mondo l'idea di un dritto di proprietà naturale all'uomo, indipendente dal culto e dalla costituzione politica — Giraud come sopra pag. 4 e 5.

(160) Tav. 5.ª 3, e Tav. 6.ª 1 — J. Gotofredi, *legum 12 Tabularum fragmenta*, pag. 73.

(161) Paol. L. 11. D.

(162) Vedi nota (161).

(163) Vico lib. 5.° pag. 313.

Il *famulus* di Vico a' tempi dei Romani era il *minister* de' tempi di mezzo. Vedi Muratori, Dissertazione 11. sulle antichità italiane.

(164) Vico lib. 2.° pag. 219.

(165) Idem lib. 5.° pag. 313.

# PARTE PRIMA

## EPOCA ROMANA

### CAPO I.

Genesi del diritto di proprietà romana e suoi caratteri invariabili in tutte l'epoche storiche. Deduzioni, prove e documenti intorno all'origine della proprietà privata. Congetture diverse fatte da alcuni interpreti moderni sul diritto di proprietà romana. Diritto di Città e *jus Quiritium*. Prerogative inerenti a questo diritto e conseguenze. *Esclusivismo* romano. Quistione mossa dal socialismo filosofico.

I.

*Qui contigerit moveritque possessionem promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a Diis......* Libri Sibillini — Oez Collectio pag. 258. Rei. Agrar. Script.

II.

*Aut enim ex jure quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus* — Gaii Istit. lib. 2 §. 40.

Se i libri della Sibilla andarono perduti, od altro non furono che un mito; se gli annali affissi dal Sommo Pontefice sulle mura del Tempio scomparvero tra le fiamme appiccatevi dai Galli, o seppellironsi sotto le sue rovine; se delle XII Tavole appena esistono alcuni frammenti: restano pur tuttavia in piedi i ruderi dell'eterna Città per attestarne la reale esistenza fra le molte congetture fatte, e le moltissime favole foggiate sulla sua origine.

*Urbs* fu il primo nome datole, dal solco tracciato dall'aratro che ne marcò i limiti, separando con tal segno il suolo destinato ad essere abitato dalla rimanente campagna (1). *Pomoerium* si disse il terreno sacro fra il solco esterno che segnava il confine dell' *urbs*, e la parte interna già abitata (2): quindi un secondo solco venne tracciato, un secondo segno di separazione fra la terra abitata e quella rimasta inabitata.

Non v'ha alcuna storia o tradizione che narri, che, dentro la terra circoscritta dall'aratro, le genti le quali vi stabilirono la loro dimora organizzaronsi in *falansterio* o vissero in comunanza di beni e di abitazione; al contrario contrassegni indelebili confermano la molteplice divisione e suddivisione della terra che abitarono i nostri padri, nello stesso modo che osserviamo oggi nelle città moderne. Percui quel medesimo suolo che venne separato dal circostante con doppio solco, dovette essere necessariamente diviso in tante parti, per quanti furono i suoi primi abitatori, semplici individui, padri di famiglia, o capi di tribù, ammessa eziandio una proporzione serbata in ragione del numero de' dipendenti, o famuli che ciascun padre o capo aveva menato seco dentro l' *urbs* ed il *pomoerium*. Effettuata appena una tal divisione, ciascuno si vide nella necessità d' innalzare dentro la parte attribuitagli o cadutagli in sorte una capanna per ricoverarsi e fissarsi stabilmente. Solo o coi suoi, altrimenti non avrebbe avuto alcun'oggetto la eseguita demarcazione, ei fu libero, dentro i limiti a lui assegnati, di acconciare il suo ricovero ai proprî bisogni, modificarlo, migliorarlo, rifarlo e disfarlo a suo piacimento, secondo l'attitudine e le forze d'ognuno: quindi il suolo su cui sorgeva la propria casa cadde naturalmente sotto l'assoluto dominio di colui, cui appartenevasi senza coazione di sorta. Il termine poi fra capanna e capanna, suolo diviso e suolo diviso, separato l'uno dall'altro da una striscia di terra non appartenente ad alcuno, via pubblica o sorta di pomerio interno, riputato perciò sacro, fu riconosciuto inviolabile, altrimenti il culto di Vesta, dei Penati e del dio Termine non avrebbero

alcun significato storico, e l'uccisione di Remo, violatore del solco, per mano dello stesso suo fratello Romolo, ancorchè si voglia considerare quale allegoria, non si sarebbe religiosamente tramandata da una generazione all' altra.

Quella porzione adunque del suolo latino, su cui s' innalzò Roma, trovossi fin dalla fondazione medesima della città divisa fra coloro cui toccò in sorte, ed attribuita a ciascuno per la sua quota, a titolo particolare, inviolabile e libero; i quali tre caratteri sono stati inerenti alla proprietà romana in tutti i tempi.

Percorrendo ventisei secoli di Storia, dalla fondazione di Roma alla dichiarazione dei dritti del Cittadino; e trovando costantemente, dal sorgimento di una civiltà, inaugurata dalle leggi delle XII Tavole, svolta progressivamente e per mezzo de' Comuni del medio evo e per la rivoluzione francese del passato secolo (1789), la proprietà, fra tante fasi e vicissitudini subìte, costituita e ricostituita sulle medesime norme e prerogative; scorgendola sempre privata, inviolabile e libera (3), possiam conchiudere: che il dritto di proprietà è il dritto di Città romana, che i primi proprietarl in Occidente furono i fondatori delle prime Città, i costruttori delle prime capanne dentro il pomerio. Che se la proprietà privata rimonta, in Italia solamente, ad un' epoca anteriore a Roma (4); se i medesimi Romani tolsero la più gran parte delle loro istituzioni dagli Etruschi e dagli altri popoli vicini, a parere di tutti gli scrittori antichi e moderni (5), non deve inferirsi che la si abbia un' altra origine fuori dalle città, latine etrusche ed altre, fondate dalle genti che occuparono le prime la Penisola. « Dappoichè, dice un eminente Storico d'Italia antica, il vi-
« ver civile dei nostri popoli era stato rigorosamente stabili-
« to sopra un sistema primitivo di leggi agrarie, l'autorità
« legislativa concorse efficacemente ad assicurare l'inestimabi-
« le diritto di proprietà, che tanto promuove l' industria e la
« produzione dei campi. I legislatori toscani rendettero sacra
« questa fondamental disposizione, facendo divulgare dagli Aru-

« spici, che Giove appropriata si avesse l' Etruria, e che a fre-
« nare la cupidigia degli uomini, ordinato avesse che i campi
« fossero segnati dai loro termini, i quali non si potessero
« rimuovere senza cadere nella indignazione degl' Iddii » (6).

Roma che a sè sottomise tutte le città, le une dopo le altre, adottando le loro istituzioni, fu la sola che svolgendole potè perfezionarle, e propagandole colle sue continue conquiste renderle universali; sicchè a Roma devesi la consacrazione del diritto di proprietà come dritto di Città, che noi perciò dicevamo romana. E questa nostra opinione afforzavasi nello scorgere in essa solamente la soluzione di tutte le quistioni che, nell' oscurità della Storia, hanno dato luogo a tante opposte e contraditorie deduzioni.

Che dalla proprietà urbana derivasse la suburbana, affermano anche i libri di Dionisio, che narrano della divisione del territorio contiguo alla città, donde ebbe origine l' agro romano, in tante porzioni per quante erano le curie (7) ossia i padri di famiglia che le rappresentavano, e che aveansi diviso anteriormente quello dentro la città. Da questa poteva soltanto avere origine il culto della dea Vesta, ossia della Terra simboleggiante la città e la proprietà nello stesso tempo (8), e del dio Termine, celebrati anticamente con solenni e sanguinosi riti (9). Ivi cominciò l' adorazione dei Penati, numi domestici, *rerum custodes intimarum* (10), ed in processo di tempo si passò a quella degli dei protettori dei campi e dei loro confini, solenneggiata annualmente con feste terminali, antichissime in Italia, ed imitate dai Romani (11) « per avvezza-
« re i popoli a non invadere le terre dei vicini, ed a man-
« tener la fede in ogni genere di contratti (12) ». Su' libri rituali fondavasi la dignità degli Aruspici, istituzione civile e religiosa, ed elevavasi a scienza l' agrimensura (13); e dallo scompartimento del suolo interno, secondo le norme aruspicine, derivavasi il sistema agrario esterno, o la divisione dei campi, che più tardi doveva produrre la Rogazione di Cajo Licinio Stolone (14). Dalle quali cose si dee conchiudere che il

dritto di proprietà trovasi nato, consacrato, e svolto nella Città, per mezzo della religione della legislazione e dell'agrimensura; e perciò le sue prerogative furono inerenti a quelle di cittadino, e nei suoi primordi si manifestò di un carattere eminentemente esclusivo. Per questa divisione primitiva del territorio abitato fra coloro che i primi ivi stanziaronsi, costituente la base certa di tutte le diverse tradizioni, svaniscono le incertezze sulle origini della proprietà, ed i dubbi sulla forma precisa di una tale partizione; oltrechè spiegasi il dominio diretto ed immediato del padrone sulla cosa immobile, e la facoltà di disporne liberamente (15). Il dritto di Città si confuse quindi naturalmente con quello di proprietà, o per meglio dire non formò che una stessa cosa con quello. Entrambi nota simultaneamente, ed inconcepibili l'uno separato dall'altro, ne seguì prima l'incapacità di essere proprietario non essendo cittadino romano (16); ed in appresso, quando colla conquista Roma soggiogò tanti popoli, l'anzidetto privilegio non essendo più nè utile nè prudente, l'ammissione al dritto di Città venne subordinata al culto del dio Termine, e di Giove Capitolino (17), numi protettori della proprietà; e la condizione imposta alle città vinte fu quella di accettare il Diritto Romano, affinchè i loro abitanti potessero venire ammessi, individualmente però, all'esercizio delle prerogative che ne derivavano (18).

Ma se il *dominium*, o diritto di proprietà fu inseparabile dal *jus quiritium*, ossia dal dritto di Città, come attesta il giureconsulto Gajo colla sopra citata sentenza: *aut enim ex jure quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus* (percui la fondazione stessa di Roma potrebbe dirsi l'atto di costituzione del diritto di proprietà); e se questa proprietà anzichè modificare la condizione della persona era modificata invece da questa, cui il solo cittadino comunica le tre summentovate prerogative eminenti, come affermano tutt' i giureconsulti romani, non sappiam comprendere perchè molti giuristi moderni, fra i quali il Giraud, e il Laboulaye,

che a preferenza si sono serviti il primo dell'autorità di Gajo ed il secondo di quella di altri, nelle loro indagini sull'origine e gli attributi della proprietà abbiano voluto considerarla separatamente e distintamente dalla Città, e farla rimontare ad un'epoca anteriore, trasformandola così per mezzo della sanzione sociale in una istituzione esclusivamente politica e nazionale (19); il che fu in sustanza l'errore del Vico. Aggiungi che la proprietà in tal modo ravvisata si troverebbe compromessa nelle sue prerogative, e lascerebbe inesplicabili le vicissitudini ulteriori da essa subìte, come vedremo appresso. È importante però osservare, che il semplice stato sociale non supponendo necessariamente la Città, non suppone neanche la proprietà; poichè nei clan, nelle fare, nelle tribù, dove si vive pure in società, tuttavolta si può vivere senza Città e senza proprietà. Quindi se quest'ultima, considerata come un fatto anteriore, per costituire un diritto avesse bisogno di una sanzione sociale qualunque, invece di essere l'espressione di una forma sociale particolare, e di avere la sua ragione sufficiente di esistenza in sè medesima; una colle sue prerogative andrebbe fatalmente subordinata a tutte quelle condizioni che le si vorrebbero imporre; e conseguentemente cessando di essere un dritto individuale, bisognerebbe attendersi in un bel giorno, rassegnandovisi anticipatamente, di andare al comunismo ed all'organizzazione del lavoro. Che se poi il diritto di proprietà fosse un'istituzione puramente politica, e lo stato sociale poggiasse esclusivamente sul censo, la cui origine si attribuisce a Servio Tullio (20), in tal caso, trovandosi un tal diritto continuamente esposto e subordinato alle vicende delle rivoluzioni politiche, potrebbe conchiudersi, che colla rivoluzione francese del febbraio 1848 l'abolizione del censo elettorale cagionò quella del dritto di proprietà.

Questa doppia natura, questo carattere misto che si vuole attribuire alla possessione della terra; questo diritto dell'uomo su di essa che vuol sostenersi fuori del dominio della Storia per giustificare l'appropriazione, obbligando a ricorre-

re ad origini dubbie od ignote, non fa altro che metterlo in quistione, poichè il dritto di Città implicò quello di proprietà, e viceversa il dritto pubblico si confuse col privato, ed il dritto civile dei Romani, dice il Savigny (21), costitui il loro dritto nazionale. Ravvisare una istituzione politica e distinta in quella della proprietà romana, o voler supporre nei primi fondatori della città eterna tanta sapienza civile da immaginare un diritto collettivo ed astratto, da cui emanasse ogni diritto individuale, una costituzione ideale ed ideata pria che quella sorgesse, una investitura ed altre forme simili, mentre si conviene del carattere privato e libero della medesima proprietà, vale lo stesso che esporsi ad essere contraddetto dalla Storia, essendo ormai riconosciuto non aver avuto Roma alcuna costituzione politica, e le sue istituzioni essersi trasformate e svolte gradatamente in ragione degli sviluppamenti e delle trasformazioni della proprietà. Per tali identità fra il diritto pubblico ed il privato, il civile ed il nazionale, l' *urbs* nascente fu Città e Stato nello stesso tempo, Città in rapporto ai suoi fondatori compartecipi della distribuzione e divisione del suolo interno, stato in rapporto agli stranieri (*hostes*) ed agli abitatori stessi (*plebs*) non compresi nella distribuzione primiera; di modo che quei primi soli e veri cittadini romani si dissero per antonomasia *Cives* e *Quirites* in pari tempo.

Ciò premesso, il volere esaminare la proprietà romana sotto tre differenti aspetti, cioè nei suoi rapporti col diritto pubblico, privato e di famiglia, in quelli colla Città, il suolo e la persona, come han fatto altri (22), non servirebbe che a moltiplicar enti senza necessità, ed a generare una inestricabile confusione. Si era proprietario *ex jure quiritium*, perchè si era cittadino romano e possessore dentro e fuori Roma in virtù di un diritto che avea avuto origine dentro l'*urbs* ed il *pomoerium*, come abbiamo sopra veduto, e che costituiva a favore del possidente un dominio assoluto, privato ed inviolabile, da potersi rivendicare contro qualunque illegittimo detentore, per quella formola sacramentale: *Ajo hunc fundum*

*meum esse ex jure quiritium* (23); e difenderlo contro qualunque intruso od usurpatore straniero, ossia non cittadino, in forza del principio ricevuto: *adversus hostem aeterna auctoritas esto* (24). Che perciò i patrizi, *patres*, dissero *quirites* nel numero del più, perchè difendevano assieme un dritto ed una proprietà, che, quantunque individuale, era di origine civile (25) e diversa da quella provveniente dalla lancia, o dalla conquista, che costituì la proprietà feudale al medio evo, e che si è a torto confusa colla romana (26).

La stessa famiglia, dalla quale erroneamente si è fatta scaturire la proprietà romana (27), non fu che una derivazione del diritto di Città; tanto perchè il matrimonio, come solo dritto dei patrizi, venne proibito fra quelli e la plebe: *ne connubium Patribus cum Plebe esset* (28), e la famiglia plebea non fu per lungo tempo legalmente riconosciuta; quanto perchè gli altri diritti che ne derivavano, come gli auspici, la patria potestà, e l'agnazione (29), erano prerogative esclusive dei cittadini *ex jure quiritium*. Svanisce perciò la supposta costituzione sociale di Roma sulla famiglia e sopra un numero di famiglie, e la distinzione fatta da Niebuhr fra tribù di famiglia (*Gentes*) e tribù di luogo per ispiegare le innovazioni che ebbero luogo più tardi (30). Poichè se colla legge della Tavola IV i patrizi, che soli avevano il dritto di famiglia, potevano uccidere o vendere i loro figli (31), e se per le leggi contenute nelle Tavole V e VI poteano disporre liberamente dei loro beni fuori della propria famiglia (32), ciò prova ad evidenza, a nostro parere, che quella costituzione sociale non fondavasi sulla famiglia medesima. L'autorità di Cicerone sul significato della parola *gentiles*, invocata dal dotto Tedesco in appoggio della sua opinione, prova precisamente il contrario. La filiazione di uomo libero, ingenuo, ossia senza macchia di schiavitù, rapportasi sempre all'individuo che per esercitare nella condizione medesima i diritti di cittadino dovea provare la sua discendenza da cittadini egualmente liberi (33); e l'ammissione posteriore dello straniero al dritto di Città, concessione che

ebbe sempre luogo individualmente, conferma sempre più che Roma riconosceva per suoi cittadini quelli che con linguaggio moderno potrebbero dirsi attivi, individui e non famiglie cittadine. Il figlio venduto per due volte dal padre, ossia espulso dalla famiglia, diveniva dopo la terza vendita libero (34); il che significa che quando era sottomesso alla patria potestà, trovavasi nella medesima condizione del servo e del famulo; rientrando nei diritti del padre, quante volte questi non l'avesse nè venduto nè diseredato, riacquistava tutte le sue prerogative; mentre lo schiavo, ancorchè fatto liberto, ne rimaneva come il plebeo, escluso. Sicchè la famiglia ad altro non serviva che a dichiarare l'origine e la capacità, per non confondersi coi cittadini gl' intrusi. Non sono perciò d'alcun peso le congetture del Vico, prima, e del Niebuhr poscia intorno alla costituzione della proprietà sulla famiglia, ed alla coesistenza, fin dal sorgimento di Roma, di due proprietà, l'una patrizia, l'altra plebea (35), rimanendo inconcussa l'autorità di Gajo: *aut enim ex jure quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus.*

Per effetto di tale costituzione sociale l'esercizio dei diritti politici s'identificò con quello dei diritti civili (36). Quindi quei, che godevano, del diritto del matrimonio, del libero scambio e del testamento, *matrimonium, commercium, factio testamenti* che sono le tre prerogative le più eminenti della vita civile, ebbero esclusivamente il diritto degli onori e del suffragio (37); e la plebe, la quale in processo di tempo aspirò alla comunicazione di questi ultimi diritti, dovette innanzi tratto conseguire i primi, come vedremo. Questo dritto di proprietà romana era quindi un diritto personale e reale nello stesso tempo: personale in quanto ch'era inerente alla qualità di cittadino, e perciò al di sopra della giurisdizione stessa del pretore; e per trasmettersi avea bisogno di alcune formalità speciali e di una procedura solenne, come la vendita e la cessione *in jure* (38): reale in quanto che accompagnava la cosa da per tutto e potea rivendicarsi dalle mani di qualunque detentore ingiusto col-

la formola: *ajo hunc fundum meum esse ex jure quiritium.* Perchè inseparabile il diritto personale dal reale, e costituente il diritto di Città, a quest' oggetto la legislazione romana distinse il diritto di proprietà da ogni altro, nonchè dalle obbligazioni puramente personali (39). L' essersi confuse queste col primo, l' aver considerato il dritto di proprietà romana sotto l' uno o l' altro aspetto separatamente, ha indotto in errore molti scrittori moderni nel giudicare i caratteri della proprietà nel medio evo; di che tratteremo nell' epoca feudale. La proprietà romana adunque essendo un diritto di Città, e rivestendo, in forza delle sue prerogative, una forma del tutto privata, non potea formare l' oggetto di una istituzione nazionale, poichè essa trasferivasi liberamente da cittadino a cittadino; nè derivare dalle conquiste, essendo queste un fatto posteriore di molti anni alla fondazione di Roma. La distinzione fatta in seguito fra il *jus quiritium* ed il *jus civitatis*, per effetto dell' ammissione alla cittadinanza romana dei non quiriti, mostra precisamente l' origine della conquista, e quella di una nuova proprietà costituita su di un nuovo agro, che proveniva dalla medesima conquista, e sul quale applicaronsi poi le leggi agrarie. Fu questo quell' *ager publicus*, del quale creandosi una proprietà nazionale, ne risultò, dopo tante ed agitate vicende, la trasformazione del medesimo diritto di proprietà, che dai *padri quiriti* trovossi comunicato alla plebe, il che esamineremo nei capi seguenti. Per ora ci limiteremo ad osservare, esser rimasto l' *ager publicus* suddetto distinto per molti secoli ancora dall' *ager privatus* o *romanus*, che furono la medesima cosa (40), designandosi indistintamente coi due ultimi nomi quella porzione di territorio contiguo alla città, che limitato e diviso come il suolo interno, se l' attribuirono esclusivamente i cittadini, reputati fondatori di Roma. L' eminente critico del Vico, del Niebhur, e di Schröeder, rimanendo nella incertezza sull'origine, incorreva nei medesimi errori di questi ultimi nel tracciarne i progressi (41).

Costituito in tal modo e con tali prerogative, il diritto di

proprietà in quei primordi consisteva nel *jus utendi et abutendi;* poichè conferendo al solo cittadino tutti i diritti annessivi, dovea necessariamente munirlo di tutte le garentie contro coloro che, non essendo cittadini, nè potendo essere proprietari *ex jure quiritium*, non poteano offrire per cautela delle proprie obbligazioni che la propria persona: erano quindi inevitabili nè poteano impedirsene gli abusi. Da ciò hanno origine la prigione per debiti, che data dall'epoca di Anco Marzio, e le leggi odiose delle due ultime Tavole aggiunte alle decemvirali, che distrutte dal tempo, ne venne rivelato il contenuto dalle severe parole di Cicerone (42). A ciò deve attribuirsi la misera condizione della plebe, anche dopo l'abolizione del decemvirato, e l'inutilità della Legge Canuleja e delle Rogazioni di Licinio Stolone (43), nonchè di quelle votate posteriormente, che divenivano impotenti a sollevarla, lasciando in vigore le antiche leggi sui debiti.

Ma se questo dritto di proprietà annunziossi fin dal suo nascere di un carattere eminentemente esclusivo, e per conseguenza odioso, potrebbesi forse da ciò dedurre essere divenuto oggi un diritto antisociale? La scuola filosofico-sociale ha risoluto una tal quistione affermativamente (44). Noi, che non dividiamo la medesima opinione, per rispondere, cercheremo seguire rapidamente le ulteriori vicissitudini e sviluppamenti progressivi di un tal diritto, attraverso la Storia, per quanto il comportano la brevità che ci siamo proposta, e le deboli nostre forze.

## CAPO II.

**Errore del Montesquieu sulla costituzione sociale di Roma. Frammento della Tavola duodecima delle Leggi Decemvirali. Natura ed attribuzioni del Tribunato della plebe. Opinioni contrarie di alcuni giureconsulti moderni sulla interpretazione delle XII Tavole. Innovazioni introdotte in Roma da queste leggi. Origine dell'*ager* e sue distinzioni. Principi e risultamento della conquista romana. Municipi. Rivista degli scrittori delle istituzioni municipali, e fonti antiche onde i medesimi han tratte le loro congetture. Come la storia Romana si riassuma nelle vicissitudini del Diritto e dell'*ager* ossia della proprietà.**

Il celebre Montesquieu cui tengon dietro molti scrittori moderni, seguace del Macchiavelli, ha detto: « il governo di « Roma fu ammirabile in ciò fin da' suoi primordi, che la sua « costituzione si trovò così fatta che, sia per lo spirito del « popolo, la forza del senato, o l'autorità di alcuni magistrati, « ogni abuso del potere vi potè essere corretto (45) ». Se l'asserto dell'immortale autore dello Spirito delle leggi criticato dal Denina d'inesattezza storica (46), fosse d'altronde vero, i moderni legislatori, invece d'innestare alle presenti istituzioni quelle fra le romane che contenevano il germe di un continuato progresso, avrebbero soltanto potuto loro accordare un posto onorevole nelle biblioteche e negli archivi accanto alle costituzioni di Licurgo e di Solone, per istudiarvi dentro le cagioni della caduta di Roma, come si è fatto di quelle di Sparta e di Atene, onde lo stesso Montesquieu segnalava gli errori (47). Che se la costituzione inglese, presa per modello dal sullodato scrittore e comparata alla romana, destò la sua ammirazione (48), il più gran merito di essa è precisamente di non trovarsi circoscritta dentro gli angusti limiti di uno statuto, o di una pergamena, quasi fosse invariabile ed infallibile; ma di potersi solo leggere nella storia d'Inghilterra da Guglielmo il conquistatore ai nostri giorni, e di essere diffusa negli atti del Parlamento dalla magna corte alla riforma di sir Roberto Peel. « È principio fondamentale presso i giu« reconsulti inglesi, che il Parlamento può fare tutto ciò che « vuole, eccetto di fare una donna uomo ed un uomo don« na » (49).

La grande Nazione moderna toglieva forse a prestanza dalla grandissima Nazione antica l'arte di governare; conciosiachè le lunghe e pazienti ricerche dei più profondamente versati sul diritto e nella storia romana ci rivelano, che sino alla fine della Repubblica le sorgenti positive di questo diritto non furono che le leggi delle XII Tavole e l'Editto del Pretore, e che le costituzioni scritte cominciarono a comparire non prima degl'Imperatori (50). Il quale editto non era che un

perpetuo svolgimento delle legislazioni, una trasformazione, o per meglio dire una comunicazione lenta, successiva ed incessante, della proprietà colle prerogative annessevi, senza però derogare a quella dei patrizi, per mezzo di un nuovo dritto introdotto, il pretorio, che, non riconosciuto dalla legge, veniva protetto dal magistrato (51). E la sorgente di questo nuovo dritto, che è sfuggita all'attenzione dei giureconsulti, scaturiva da quel frammento di una delle due ultime Tavole, aggiunte alle preesistenti, e pervenuto incolume fino a noi: *in duodecim tabulis legum esse, ut quodcumque postremum populus jussisset, id jus ratumque esset* (52) in virtù del quale inauguravasi un nuovo dritto delle genti. Quello però che al presente è sapienza governativa e scienza di progresso nel popolo inglese, non fu che necessità di tempi e fatalità di circostanze nel romano.

Prima delle leggi delle dodici Tavole, comparse nell'anno 302 di Roma, ivi fu stabilità di governo: il dritto di proprietà e quello di Città rimasero cumulati ed esclusivi come l'abbiam veduto nel precedente capo. Ciò avveniva perchè quegli instituti formavano un certo *jus latens*, o legislazione occulta, di cui era depositario il tempio, ed interpetri i suoi fondatori cittadini e sacerdoti in pari tempo (53). L'esistenza stessa del tribunato della plebe, che cessò con l'istituzione dei decemviri e la pubblicazione delle suddette leggi, ma che ricomparve coll'abolizione del decemvirato mantenendosi sino alla fine della Repubblica, mostra la condizione di una numerosa classe, che quantunque abitasse nella città, andava però esclusa dai dritti di cittadino.

I tribuni, magistrati rappresentanti e difensori della naturale libertà de' plebei (54), non ebbero alcuna divisa legale prima del ritorno della plebe dal monte sacro; ma divenuti allora speciali protettori di quell'ordine, le loro attribuzioni limitaronsi ad un semplice *veto* sospensivo delle sentenze consolari (55), in quanto però concerneva i loro commettenti. Del resto nè governarono, nè amministrarono; ed il potere, spe-

cialmente il giudiziario, rimase intatto presso l'ordine patrizio. Cicerone accenna all' inutilità di tale istituzione nel suo libro delle leggi (56): Tito Livio ne spiega la poca importanza colle parole *auxilii latio adversus consules*.

Sullo spirito che informò le leggi delle XII Tavole, e le innovazioni che ne risultarono, non trovansi di accordo il Vico, il Niebuhr, e Giraud (57). Secondo il primo i patrizi furono costretti di permettere il dominio quiritario dei campi ai plebei (58); ma se per le medesime leggi questi ultimi rimasero esclusi dal matrimonio civile e dalla potestà di testare (59), con tutte le prerogative annessevi, quali erano l'agnatizia e la gentilizia che provenivano dal dominio quiritario che riserbaronsi gelosamente i primi, la supposta concessione non può ammettersi. Questa congettura del tutto gratuita del sommo autore della Scienza Nuova, che mancò dei lumi forniti alla storia romana dai libri del giureconsulto Gajo scoverti posteriormente, era la conseguenza logica di un'altra da lui fatta e da noi dietro esaminata (60) dalla quale ei partiva; cioè del dominio bonitario su'medesimi campi, conceduto anteriormente dal patriziato alla plebe, in occasione della fondazione stessa di Roma; percui ei vide nelle leggi decemvirali la comunicazione della proprietà perfetta ai fino allora esclusi.

Il Giraud, che avea rilevato l' errore del Vico sulla coesistenza originaria delle due proprietà, la patrizia e la plebea, era condotto a deduzioni opposte; affermando che le XII Tavole altro non furono che la sanzione scritta dell'antico *jus latens*, senza arrecare innovazione di sorta al governo ed agli ordini prestabiliti (61). Se non che avea osservato, pria di conchiudere, che le suddette leggi ebbero effetto per tumulti scoppiati, e disordini manifestatisi molto tempo prima fra patrizi e plebei per la divisione o distribuzione delle terre provvenienti dalla conquista (62): il che richiedeva indispensabilmente una riforma, per sedare le sempre crescenti pretensioni dei tumultuanti.

Il Niebuhr, o perchè seguace del Vico sulle origini di

Roma, o perchè neppure lesse la Scienza Nuova ( come alcuni fra i suoi ammiratori e critici sostengono, asserendo che i due eminenti ingegni incontraronsi in diversi tempi nelle medesime idee ); supplendo colla sua vasta mente alla perdita di quei libri di Dionisio che comentavano le suddette leggi, scorse nella Tavola VI che trattava de *dominio et possessione* (63) la proprietà libera, *commercium*, comunicata alla plebe, nel mentre però osservava colla Tavola terza non che colle due ultime suppletive, essere serbata la disuguaglianza dei diritti fra i due ordini patriziato e plebe, e le leggi contro i debitori plebei essere rimaste in pieno vigore (64). Non potendo supporre, su quanto abbiamo sopra esposto della proprietà romana e suoi effetti, una contraddizione così manifesta fra le disposizioni contenute in una medesima legislazione, ne segue, o che le deduzioni dello Storico tedesco sono contradittorie fra di loro; o pure che nella Tavola VI trattasi di una proprietà nuova e da poco introdotta; il che è un fatto riconosciuto dagli altri scrittori (65); ed è di questa appunto che intendiamo occuparci.

Nel titolo medesimo della suddetta Tavola VI leggesi *de dominio et possessione*; la quale distinzione suppone la necessità di dover considerare separatamente due cose che fino allora erano state inseparabili, e non aveano costituito che un solo diritto. Essa fa supporre inoltre l'aggregazione di un nuovo territorio, che non essendo certamente quello circostante alla città, già posseduto dai soli patrizi, non potea perciò derivare che dalla conquista. Questo nuovo territorio aggregato doveasi per necessità distinguere dall'antico, occupato e diviso come sopra, e nello stesso tempo rimanere distinto da quello che lasciavasi ai popoli conquistati. Quindi al nome generico di terra sostituivasi quello di *ager*, per designare particolarmente un determinato territorio, appartenente ad una comunità o ad un ordine di cittadini, ed aveano luogo quelle numerose distinzioni fatte fra *ager* ed *ager*, designate con differenti uomi, secondo la comunità o l'ordine cui apparteneva, ed il titolo pel quale possedevasi (66). In questa nuova e variata

nomenclatura conservavasi rigorosamente la separazione fra il suolo primitivo contiguo a Roma, che preso il nome di *ager romanus* rimase quale era *privatus*, al cui possedimento furono annesse tutte le prerogative di Città, e quello provveniente dalla conquista; il quale, caduto in balìa della Repubblica, andò soggetto a tante peripezie e destinazioni diverse per mezzo del questore, che perciò chiamossi *agro questorio* (67), e si disse *publicus* dominio eminente, anche dopo che fu conceduto e distribuito alla plebe (68). Sicchè la vera e radicale distinzione era fra agro privato ed agro pubblico (69), pei differenti diritti che vi erano inerenti; da quella datava un'era novella nel mondo romano, ed impegnavasi una terribile lotta fra i possessori dell'uno e dell'altro.

Ammessa pure l'origine di Roma quale è narrata da Dionisio d'Alicarnasso e riferita da Tito Livio: *Altero deinde Numitoris anno post Ilium vero captum (432), Albani Romuli et Remi ductu colonia miserunt, condideruntque Romam* (70); ed ancorchè fosse rimasto indeciso, per le opinioni divergenti fra gli scrittori, se le colonie fondatrici di nuove città in quei tempi rimanessero dipendenti dalla madre Patria, come l'etrusche, ovvero si costituissero in completa indipendenza come le greche che celebravano le primavere sacre (71); è nondimeno indubitata, che se la città eterna fosse rimasta circoscritta nei suoi antichi confini, ed avesse serbate intatte le sue istituzioni primitive, etrusche latine o miste che fossero, avrebbe incontrata la medesima sorte di quelle antichissime città; e noi non potremmo ora occuparci di lei che investigando su le sue rovine, come fanno ancora gli antiquari per sapere alcun che de' Volsci, di Tarquinia, di Vejo, di Chiusi, d'Alba e di altre. Ma Roma spinta o dal genio avventuriero dei suoi cittadini, o dalla necessità di tenere a bada gli animi turbolenti dei suoi abitanti sempre più crescenti in numero, o dall'angustia del suo territorio, o da altre circostanze; circondata da popoli onde ogni città formava una nazione, gelosa custode dei propri ordini e del proprio territorio, volle

allargarsi; ed a recare ciò ad atto, fu costretta combatterli e conquistarli tutti gli uni dopo gli altri: sicchè soggiogati i più vicini, i più lontani prevedendo un eguale destino, federavansi fra loro, ed erano una continua minaccia per essa (72). In tal guisa ebbe origine quel sistema di conquiste col quale s'identificò l'esistenza medesima di Roma, e che ha formato oggetto o di ammirazione o di amarissime censure presso gli scrittori della storia romana di tutte le epoche, da Tacito e Tito Livio a Gibbon e Niebuhr. La conseguenza inevitabile di un tal sistema si fu, che Roma, dovendo senza posa creare nuove leggi e nuove istituzioni, col dilatarsi incessante del suo territorio e l'accrescersi dei suoi suggetti, riformava involontariamente le sue proprie; di modo che il periodo scorso dalla pubblicazione delle XII Tavole a quella della Legge Licinia in occasione della guerra sociale, non fu che un periodo di tre secoli e mezzo di continua riforma. Un'altra conseguenza non meno importante si fu che Roma conquistatrice, sottomettendo le altre città, sovvertiva e rovesciava naturalmente i loro ordini ed istituti interni. Quali che questi sieno stati, le aquile romane appropriandosi una parte del loro territorio, facendone occupare un'altra da colonie militari, o lasciandola pure ai vinti, a titolo di concessione regolata sempre da leggi romane, avvenivano di necessità nuove divisioni e suddivisioni, nuovi rapporti sociali, e con ciò inauguravasi una proprietà nuova su tutta la superficie del suolo conquistato. Cosicchè il feudalismo originario ed immemorabile, sostenuto da varî scrittori dell'Italia antica, e che ha indotto in errore molti altri che hanno trattato e giudicato delle istituzioni romane (73), se feudalismo può dirsi, trovossi manomesso dal giure feciale (74), e distrutto da quello di dedizione (75).

Questi risultamenti della conquista, negletti od omessi dalla più gran parte di coloro che hanno scritto di cose romane, osservati di passaggio dall'illustre scrittore della Storia di Napoli (76), accennati appena dall'autore dello Spirito delle leggi (77), possono soltanto formare un criterio, offrire una gui-

da nel laberinto di quattro secoli circa di agitazione interna e di guerra esterna, d'onde molti fra coloro che vi penetrarono, sono usciti comunicando le loro incertezze a' loro lettori. Ed in vero la conquista romana generando tanto in Italia che fuori rapporti diversi e multiformi fra il popolo dominante ed i dominati, ne derivarono quelle innovazioni, che si è tentato di determinare classando le città vinte in municipi senza suffragio, municipi con suffragio, città libere, città federate, colonie romane (*populi fundi*), colonie latine, provincie, e colonie militari fuori d'Italia (78). Queste differenti ed ineguali condizioni cui furono esse sottoposte, producevano differenti ed ineguali dritti pei loro rispettivi abitanti, i quali andavano soggetti alle seguenti distinzioni: *Cives Romani*, *Romani Coloni o Coloni*, *Socii latini*, *Latini*, *o Latini veteres*, *Latini colonarii*, *Socii ex jure italico*, *Hostes*, poi *Peregrini*, *Barbari* (79).

Volendo precisare il valore e l'estensione di tali diritti e concessioni fuori di Roma, sono surte mille opposte congetture e contrarie opinioni sulla loro maggiore o minore importanza; non che sulla differenza fra *populi fundi*, e municipi liberi, desunte da poche parole delle orazioni di Cicerone (80) non che da alcuni passi di Festo, Ulpiano, Aulo Gellio e Tito Livio. La quistione municipale sopratutto è rilevante per l'importanza datale da mezzo secolo in quà così dagli storici come da' giureconsulti, i quali, riassumendo in essa la parte più interessante della storia romana, hanno giudicato poter coi municipi risolvere il problema del medio evo e della civiltà moderna. Noi ricercando negli scritti di coloro che più peculiarmente hanno trattato questa materia, dobbiamo però confessare di non aver trovato lumi bastanti che avessero potuto fornirci un criterio adequato. Ed incominciando dal Savigny, che con l'avere riempito un intiero volume per discorrere diffusamente delle varie magistrature municipali, è pur costretto riconoscere il silenzio dei giurenconsulti antichi intorno a quelle istituzioni; ed attribuendolo ad una ragione ben

frivola (81), non si occupa in fatto che del Diritto Romano nei suoi rapporti colle città soggette, e dei loro magistrati. « Le istituzioni municipali all'epoca romana, dice il più ac-« curato forse fra gli scrittori sui municipi, non esistono, ed « il dritto municipale e la sua storia possonsi in parte de-« sumere dalle leggi delle XII Tavole, non che dalle leggi « proposte dai Gracchi, e da altri, discusse nel Senato ro-« mano, e dalle guerre varie che all'uopo ebbero luogo fra « Roma ed i popoli italiani » (82).

Nè meglio riusciva nelle sue indagini l'infaticabile Ravelli « Il municipio, ei conchiude, era una città unita a Ro-« ma col vincolo di un'alleanza, non però eguale, ma prepon-« derante a favore della parte più forte, la quale faceva va-« lere la sua protezione. La dipendenza del municipio da Roma « risultava dai patti i quali regolavano il diritto pubblico » (83). Ma poichè questi patti eran di varia natura in ogni città, in ragione della resistenza che questo facevano a Roma, e dello smembramento maggiore o minore del proprio territorio che conseguentemente ne avveniva; non poteva perciò esistere norma o regola generale di sorta nelle condizioni imposte dalla città conquistatrice a ciascuna delle conquistate. « Negli « ultimi tempi della Repubblica, ei soggiugne, si usarono pro-« miscuamente i nomi di municipio e di colonia » (84).

Il Guizot sulle vaghe notizie lasciate da Tito Livio, e sul libro di Roth (85), ha trattato ancora di proposito del regime municipale: « Le popolazioni vicine, alle quali Roma fece « fin da principio la guerra, erano riunite nelle città, e non « disperse nelle campagne; ed in quelle concentrate, governa-« vano e coltivavano un territorio di una certa estensione. Que-« ste città erano in gran numero ed indipendenti.

« La città di Cori o Corese è la prima che riunita a Ro-« ma abbia conservato le sue leggi ed i suoi magistrati, otte-« nendo almeno in parte il diritto di Città romana.

« L'anno di Roma 365 un senatus-consulto ordinò: *ut cum « Quiritibus publice hospitium fieret.*

« Il sistema prevalse pienamente e si sviluppò. Le città « vinte si unirono a Roma ricevendo il diritto di Città.

« Le città così ammesse a tutti i diritti della Città ro« mana si dicevano *Municipia* » (86).

Riserbandoci di esaminare nel capitolo seguente cosa era questo diritto di Città, e dove e come esercitavasi non dalle città ma dagli abitanti di esse cui veniva largito; per ora osserviamo che il privilegio accordato per la prima volta a Cori o Corese, trovasi spiegato da Aulo Gellio: *Primos autem Municipes sine suffragio jure Quirites esse factos accepimus* (87); vale a dire che i suoi abitanti non ottennero neanche il diritto di votare nei Comizî a Roma. Ma senza occuparci di Cori, cerchiamo pure nelle altre città quali erano i diritti e le libertà municipali che loro lasciavansi dopo la conquista.

« Eccone, dice il sullodato scrittore, le principali conse« guenze: allora si faceva in una tale città la separazione dei « diritti interessi ed uffizî municipali, dai dritti interessi ed « uffizî politici. I primi restavano attribuiti alla città, e si eser« citavano sopra luogo e dagli abitanti con un' intiera indipen« denza; i secondi erano trasferiti a Roma, e non potevano « essere esercitati che dentro le sue mura. Così il diritto di fare « la pace o la guerra, di pubblicare leggi, di mettere impo« ste, di far giustizia, cessava di appartenere isolatamente al « Municipio; ma i suoi cittadini ne partecipavano, e l'eser« citavano in Roma con gli abitatori di questa. Essi vi si re« cavano per votare nei Comizî, sia sulle leggi, sia sulle no« mine alle magistrature: inoltre dimandavano e potevano ot« tenere le cariche dello Stato » (88).

Cosa rimaneva dunque alle città di proprio? Quali erano i diritti municipali che esse esercitavano indipendentemente da Roma?

« I dritti, gl'interessi, ed uffizî che noi oggi chiamiamo « municipali (è sempre il Guizot che parla), e dei quali l'in« tiera disposizione rimase in ciascun luogo, non sono in nes« sun modo regolarmente distinti e numerati. (Perchè?) Ad

« un tal grado di civiltà, ci conchiude con gravità, nè i go-
« vernanti, nè i governati sentono il bisogno di tutto preve-
« dere, tutto diffinire, tutto regolare » (89). E per compiere lo svolgimento di questo ipotetico sistema di garentie municipali, ei premetteva: « Pria di conferire ad una città il pie-
« no dritto di Città romana, le si dimandava se essa voleva
« riceverlo o no. Dietro il suo consentimento o seguendo l'e-
« spressione legale: *Ubi fundus* (ei legge) *factus erat*, la con-
« cessione avea luogo » (90). Però avrebbe detto con più esattezza e verità storica, che o le s'imponeva il Diritto Romano con tutte le sue conseguenze, modificando così da capo a fondo i suoi interni statuti; o pure, nel caso di rifiuto, trattavasi come città vinta, e nella più favorevole ipotesi si stabiliva una colonia militare sul suo territorio (91). Lo stesso Niebuhr, che meglio degli altri volendo penetrare nelle viscere della storia romana fuori di Roma, ha dato più libero varco alle congetture, non manifesta minori dubbî ed incertezze sulle pretese libertà municipali.

« Nelle costituzioni delle municipalità, le quali non erano
« state cambiate anticamente, egli scrive, e al momento in
« cui loro si conferì il diritto di Città, queste famiglie, que-
« ste genti (partendo sempre dall'ipotesi della costituzione dello
« Stato in Roma su di un ordine di famiglie e non di cittadini)
« si saranno mantenute, avranno conservato la loro esistenza
« politica per tanto tempo, per quanto esse hanno avuto un'im-
« portanza reale; ed anche dopo che il tempo e le circostanze mu-
« tarono le cose, esse restarono senza dubbio nell'intiero posse-
« dimento dei loro diritti civili e religiosi. Ma lo Stato romano,
« la gran Patria non riconosceva queste famiglie o queste genti
« municipali fintanto che esse avrebbero esistito nell'insieme
« con alcuni rapporti politici. Quelle delle quali si compone-
« vano le antiche tre tribù di Roma erano sole gli elementi
« costitutivi dello Stato, ed è in tal senso che i patrizî pote-
« vano vantarsi di essere i soli che avessero una famiglia, *nos*
« *solos gentem habere* » (92). Per manco di schiarimenti mo-

derni, ricorrendo a' fonti antichi, troviamo col nome di *municipes* designati coloro, cui *unà munus fungi debent* (93), e che soltanto ammessi a pagare i medesimi tributi dei Romani, erano esclusi da qualunque altra prerogativa, e dal diritto finanche di concorrere all' elezione dei magistrati *(suffragium et honores)*; sicchè venivano considerati come cittadini passivi e non attivi (94). Il Niebuhr servendosi di un vocabolo greco, li chiama Εσώτεροι (95). *Municipium* (nome oggi divenuto tanto famoso) significava la città, donde gli abitanti che aveano ottenuto la suddescritta concessione, eransi trasferiti a Roma (96). La parola *munus* infine importava la prestazione od il tributo che Roma imponeva alle città soggiogate, sul territorio loro lasciato (97). Il quantitativo di queste imposte dipendeva dall'arbitrio del popolo romano, ossia dal Senato, che lo determinava, decretandone le condizioni secondo le circostanze (98). Ciò premesso non può ammettersi l'ipotesi di una istituzione municipale uniforme per tutti i popoli vinti, fondata su di un sistema generale ed invariabile. Che se pure vuol ravvisarsi un privilegio nella surriferita concessione fatta ai *municipes*, e considerarla non come personale ed individuale, ma reale, riferendola non ai *municipes*, bensì ai *municipia*, sotto questo titolo non si sono potute accozzare insieme, durante la Repubblica, più di trenta città (99), le quali, perchè certamente non soddisfatte della loro condizione, furono le prime ad accettare i vantaggi della Legge Plauzia, ossia del diritto di Città romana, conceduto universalmente ai popoli della lega, nell' epoca della guerra sociale (100). Nulla dunque potendo scoprire oltre i summentovati oscurissimi ed incerti cenni sui municipî; non vale seguire le tante gratuite deduzioni onde si sono riempiti grossi volumi per foggiare una collezione perfetta d' istituzioni municipali romane antichissime, come han fatto fra gli altri il Pagnoncelli (101) ed il Raynouard. Il quale segnatamente avvalendosi di un passo di Aulo Gellio trae argomento dalla parola *cives*, adoprata dallo scrittore latino per designare tutti gli abitanti di Roma detti indistintamen-

te *municipes*, mentre i cittadini governanti distinguevansi con quella di *patres* (102). Siam di credere che in tal caso potendosi scrivere la storia sul senso dottrinale di una parola o di una frase, essa non servirebbe che di alimento a discettazioni accademiche. Intanto fra le molteplici e contradittorie interpretazioni è ad unanimità riconosciuto che il Diritto Romano liberamente o forzatamente venne adottato da per tutto, in Italia prima, fuori d'Italia più tardi. Invece quindi di andare in cerca delle istituzioni municipali fuori Roma, che niuna legge niuna storia antica e niun giureconsulto ci ha tramandate, laonde siamo astretti a dover spigolarle in una farragine di concessioni tanto varie per quanto furono diversi i tempi delle conquiste ed i popoli soggiogati, ci sembra preferibile, anzi indispensabile di seguire gli sviluppamenti delle istituzioni dentro la città de' sette colli, val quanto dire del Diritto Romano; e moltopiù dopo la guerra sociale quando tutte quelle distinzioni svanirono, poichè colle leggi pubblicate per farla cessare, furono agguagliati i diritti e le condizioni dei differenti popoli d'Italia, offerendo a tutti l'accettazione del Diritto Romano, per godere dei privilegi della cittadinanza romana (103), cui tutte le città aderirono, meno due, al dir del Giannone, Napoli ed Eraclea (104); sicchè i *municipes* ed i *municipia* colle loro istituzioni, se pur vi furono, cessarono.

I municipî poi, come organizzazione universale e cittadina, non comparvero che sotto l'Impero: quali ne furono gli effetti lo vedremo appresso.

Errore massimo negli scrittori su quell'epoca, onde scaturisce la civiltà di Occidente, e causa precipua delle discrepanze insorte, nonchè della confusione ingenerata, è stato, a nostro avviso, l'aver giudicato di quelle nascenti istituzioni colle idee o le istituzioni moderne, le quali se derivano dalle antiche, portano però seco venti e più secoli di sviluppamenti e di progressi; e dall'aver considerato, come sono al presente, distinti e separati i dritti civili dai politici, il dritto di proprietà da quello di Città. Ma noi abbiamo già osservato nel capo

precedente che il primo confondendosi col secondo, non formavano entrambi che un sol tutto, e cumulandosi a favore di una classe, di un ordine distinto, prendevano l'aspetto di privilegio. Per effetto di una tale concentrazione di diritti, le vicissitudini del Diritto Romano, ed i suoi svolgimenti successivi, compendiansi in quelle dell'agro conquistato, smembrato, diviso, suddiviso, conceduto ed aggregato, sul quale, inaugurandosi il nuovo diritto delle genti, disputaronsi le sorti della proprietà e le prerogative della cittadinanza fra Roma rappresentata dai soli *patres*, e l'orbe romano rappresentato dalla plebe di Roma e da tutti i popoli italiani soggiogati. Quindi da deduzione a deduzione siamo indotti a conchiudere, che la storia di Occidente si riassume in quella della proprietà e della sua trasformazione dalle XII Tavole all'Impero, per mezzo dell'Editto del pretore e delle due guerre successive, la sociale e la civile. L'azione lenta, continua e progressiva dell'Editto mostra chiaramente, che una tale trasformazione non si operò in un giorno, nè in virtù di un senatus-consulto, di un plebiscito, o di una rogazione, e per effetto immediato di una sommossa plebea; e che il dominio *ex jure quiritium* dei patrizi, di cui scopronsi le vestigia fino ai tempi di Giustiniano, rimase per molto tempo ancora un privilegio esclusivo; od in altri termini che la proprietà di fatto, accordata alle plebi sull'agro conquistato, non costituì per loro un diritto; altrimenti la Storia e gli avvenimenti di quell'epoca, nonchè l'istituzione medesima della Pretura, dovrebbero considerarsi come un mito.

Inoltre le terribili vicissitudini della guerra sociale e della civile ed i loro risultamenti provano all'evidenza che il diritto di Città romana comunicato a tutti i popoli d'Italia, ed esercitabile solo dentro Roma, non costituì per loro il *jus civitatis de optimo jure*, o la cittadinanza perfetta dei patrizi; altrimenti la guerra civile avvenuta dopo la sociale, e l'Impero non potrebbero spiegarsi.

Formerà perciò oggetto degli studi dei capi seguenti l'esa-

minare come e perchè, durante quell'agitatissimo periodo della Repubblica, la proprietà, ancorchè fatta accessibile alla plebe, non produsse l'eguaglianza dentro Roma, ed il dritto di Città ancorchè reso universale in tutto l'orbe romano, non comunicò la cittadinanza fuori di Roma.

## CAPO III.

Innovazioni arrecate dalla conquista romana. Origine del nuovo *jus civitatis* introdotto in Roma, distinto dall'antico che si disse *optimum jus*. Congetture del Savigny distrutte dalla Storia. Perchè le prerogative inerenti al nuovo *jus civitatis* furono sterili. Conseguenze.

Gli scrittori delle cose romane concordemente tengono che dalla conquista ebbe origine il *jus gentium*, inauguratosi dopo la disfatta della lega latina al lago Regillo (di Castiglione), nell'anno di Roma 416 (105): dissentono solamente sulle conseguenze che ne risultarono. È incontrastabile nondimeno che ad ogni vittoria della Repubblica succedeva immancabilmente lo smembramento di una parte del territorio conquistato, sia per ricompensare la plebe romana del sangue versato in servigio della patria, sia per istallarvi delle colonie militari per garentia dell'avvenire (106). Avveniva altresì che quei popoli, cui era dato di conservare intatto il proprio territorio, andavano soggetti ad un tributo, imposto e regolato da leggi romane. Quindi, ancorchè riuscissero a salvare la proprietà, questa soggiacendo al dominio eminente di Roma, il loro territorio, straniero o municipale che fosse, rimanendo sempre tributario od occupato, era sempre detto *ager vectigalis* (107); e gli abitanti del medesimo, per quanto larghi ed onorifici fossero stati gli antecedenti trattati di pace e di alleanza (108), riducendosi sotto il patrocinio, ossia l'autorità della Repubblica, e sottoposti alla giurisdizione del Diritto Romano, i loro ordinamenti interni restavano di fatto annullati. Avevano perciò effetto dalla conquista romana due innovazioni in pari tempo,

una proprietà nuova che creavasi dentro Roma per la plebe, ed una cittadinanza novella che si estendeva fuori Roma per le nazioni vinte. Poteva la Repubblica lasciar queste indipendenti e rispettare le loro istituzioni? In tal caso si sarebbero federate di nuovo contro di lei: quindi fu prudenza del Senato, giudicata ineluttabile necessità dagli stessi scrittori del tempo, mantener divise quelle genti onde impedire che insieme rivolgessero le armi contro Roma; accordar loro prerogative di natura diversa per suscitar sempre più la reciproca gelosia dell'una contro l'altra; conservarsi queste fedeli opprimendo quelle; dominarle infine tutte colla massima di governo: *divide et impera*. La quale politica descrivendo l'insigne Storico latino così la discorre: *Maneat quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui, quando urgentibus imperii fatis nihil jam praestare fortuna magis potest, quam hostium discordiam* (109).

Ed è questa la più convincente prova che possa addursi contro gli apologisti della libertà dei municipî, ed i sostenitori di un sistema uniforme di garentie e d'istituzioni mucipali in quell'epoca.

Poteva inoltre Roma conservare incolume la proprietà ai vinti? Ma quella de' patrizî che era libera, privata ed inviolabile, ed andava anche esente da qualunque imposizione reale (110), non poteva sopperire alle spese della guerra e dello Stato che aumentavansi in tutti i giorni; ed i suoi soldati, che erano plebe e proletarî, aspettavansi una ricompensa delle durate fatiche, per sostentar sè stessi e le loro famiglie nei corti periodi di pace; altrimenti avrebbero tumultuato, messa in pericolo e sconvolta la stessa Repubblica, od almeno avrebbero nell'occasione di una nuova guerra, che non poteva mancare, rifiutato il lòro concorso ed il loro braccio. Laonde Roma per salvare i suoi ordini e la sua proprietà *ex jure quiritium*, già minata internamente dalla plebe, ne introduceva un'altra sul terreno conquistato; e per conservare la conquista ed il comando su' vinti, che spogli di libertà e diritti la minacciavano fuori, gli associava ai suoi destini, creando un nuovo diritto di

Città dentro il suo recinto. « Roma obbligata a combattere, « dice Montesquieu, coloro che erano per così dire le mani « colle quali essa incatenava l'universo, era perduta; era per « essere circoscritta dentro le sue mura. Concedette questo dirit- « to tanto desiderato agli alleati, che non avevano ancora ces- « sato di esserle fedeli; a poco a poco l'accordò a tutti » (111). Sul quale diritto di Città fondavasi quello delle genti di cui abbiamo fatto sopra menzione; il che apportò una innovazione, perchè da quel tempo in poi il *jus quiritium* antico fu separato e distinto dal *jus civitatis* recente, mentre fino allora non aveva formato che una medesima cosa; riserbato il primo ai soli patrizi, cittadini romani, conceduto il secondo ai non romani. Questa distinzione è maestrevolmente spiegata dal Giraud sulle orme del Niebuhr: « Il senso che si è dato in Roma, « ei dice, al *jus quiritium* ed al *jus civitatis* non è stato lo « stesso in tutti i tempi: nei tempi remoti non eravi alcuna « differenza fra l'uno e l'altro. Restano delle numerose trac- « ce di questa confusione negli scritti dei giureconsulti i più « esatti, quali sono Ulpiano e Gajo. Il *jus quiritium* equivaleva « all'*optimum jus civium romanorum*, ed abbracciava il *jus civi-* « *tatis;* ma questo non conteneva quello che per converso n'era « uno smembramento. Tutto ciò che era specialmente relativo al « godimento ed alla partecipazione del diritto privato, si ad- « dimandava *jus civitatis:* ciò che risguardava ancora il godimen- « to de' diritti politici, si chiamò *jus quiritium* » (112). Questa distinzione e separazione dei due diritti partorisce naturalmente due quistioni: in qual luogo ed in qual tempo esercitavansi? quali prerogative reali essi conferivano? Intorno alla prima quistione il Savigny ha voluto sostenere che il diritto italico (il quale non è altro che il *jus civitatis*, che fino alla guerra sociale designavasi con varî nomi, come *jus italicum*, *jus latinum* ec. ec. secondo i popoli cui veniva conferito) fu dato alle città, e non alle persone; val quanto dire che esso venne esercitato da ciascuna delle città dette italiche, dentro le proprie mura e non a Roma (113). Da questo errore è derivato pre-

cipuamente l'altro di tutti coloro che hanno scritto sul Municipio romano, considerandolo come un'istituzione perfetta, ed hanno perciò ravvisato le città municipali compiutamente indipendenti ed alleati di Roma. Ma l'asserto del Giureconsulto tedesco, criticato logicamente dal francese Dureau de la Malle sull'autorità di Livio (114), e contraddetto dallo stesso autore in un suo scritto posteriore, nel quale si serve della espressione incorporazione « per indicare il legame che univa le città vinte a Roma » (115) viene smentito da un'autorità imponente e contemporanea, quale è quella di Cicerone, che distingue due patrie, naturale l'una, civile l'altra, ossia del diritto. Ed ecco come si esprime il sommo Oratore: *Omnibus municipibus duas esse censeo patrias: unam naturae, alteram civitatis: ut Cato, cum esset Tusculi natus, in populi romani civitatem susceptus est. Itaque cum ortu tusculanus esset, civitate romanus, habuit alteram loci patriam, alteram juris* (116).

Adunque se la patria universale del diritto di Città fu Roma, se l'esercizio di questo diritto ivi aveva luogo, esso non poteva conseguentemente essere appropriato alle città, bensì agli abitanti di queste i quali per fruirne dovevano recarsi in Roma. Ciò vien confermato dalla Storia e dagli avvenimenti posteriori che non potrebbero diversamente spiegarsi.

« Avea stabilito la Legge Giulia, narra il Micali parlan-
« do della guerra sociale, come obbligazione indispensabile che
« nessun Comune potesse conseguire la cittadinanza se prima
« non fosse dichiarato *fondo* (117), cioè a dire se di sua vo-
« lontà non avesse abbracciato in tutto o in parte le leggi ro-
« mane, rinunziando alle proprie.

« Lo scopo del legislatore, ei soggiugne, tendeva eviden-
« temente a stabilire l'unità dello Stato politico » (118).

Ma questa adozione del Diritto Romano imposta come condizione *sine qua non*, pel godimento del diritto di Città, non avrebbe avuto alcun oggetto, se l'esercizio del medesimo non fosse stato concentrato in Roma; e tutti i popoli d'Italia non si sarebbero affrettati ad adottarlo a detrimento dei propri e

particolari statuti, come lo stesso Savigny riconosce (119), se avessero potuto goderne le prerogative nelle rispettive loro patrie. A togliere qualsiasi dubbio ed incertezza basta osservare le disposizioni della medesima Legge Giulia sopracitata, non che Plauzia, pubblicate entrambe espressamente a fine di far cessare quella guerra che mise in pericolo la stessa Roma (120). La quale fra le altre condizioni prescriveva, che i nuovi cittadini ammessi dessero i loro nomi al Pretore fra il termine di sessanta giorni, per essere inscritti nelle tavole censuali (121). E la cagione principale della medesima guerra sociale fu precisamente l'ammissione al dritto di Città dentro Roma, cui pretesero tutti i popoli soggiogati d'Italia (122). « La maggior « parte di questi popoli, dice l'eloquente Montesquieu sull'au- « torità degli storici di quell'epoca memoranda (123), non « si erano al principio molto curati del diritto di borghesia « presso i Romani, ed alcuni preferirono conservare le loro « proprie usanze. Ma allorquando questo diritto fu quello del- « la sovranità univesale, e che non si valeva nulla nel mondo se « non si era cittadino romano, e che con questo titolo si era « tutto; i popoli d'Italia risolvettero di perire o di essere Ro- « mani, ma non potendo venirne a capo con le preghiere e con « ogni altro mezzo, appigliaronsi a quello delle armi » (124).

Ma quali furono in somma i diritti e le prerogative che si ottennero in virtù di questa cittadinanza, la quale aprendo dentro Roma un asilo all'universo, che mondo romano fu detto, fece svanire tutte le distinzioni ed ineguaglianze fra città federate, municipi, colonie ec. ec. ed uguagliando la condizione dei popoli della Penisola, segnatamente concedevasi, al dire di Velleio Patercolo, a tutti gl'Italiani ed estendavasi quasi sino alle Alpi? (125) Fino agli ultimi giorni della Repubblica, ed in ciò convengono i giuristi, i cittadini vi si distinsero in due classi, l'una che partecipava al potere sovrano, l'altra che n'era esclusa: la prima sola poteva votare nelle tribù, nelle quali era distribuito il popolo romano, e pervenire agli onori, ossia alle magistrature, il che dicevasi *jus suffragii et honorum*, al pre-

sente diritti politici (126); e coloro che potevano usarne nomavansi cittadini *de optimo jure* (127). Prima della conquista e degli eventi dietro cennati, non può essere quistione di distinzione o separazione di sorta fra diritti civili e politici; poichè emanavano tutti dal giure quiritario de' patrizi; che soli n'ebbero il godimento. Dopo la conquista avendosi questi riserbato esclusivamente il suffragio e gli onori, furono essi solamente i cittadini *de optimo jure;* percui i nuovi ammessi alla cittadinanza romanà, non potettero essere che cittadini *de non optimo jure*. Che se si volesse in contrario allegare la loro iscrizione nelle tavole censuali, per dedurne il diritto del suffragio loro attribuito, ascoltiamo un po' quel che ne dice sul proposito il sopra mentovato Storico: « L'artificiosa « politica del Senato si palesò apertamente nella distribuzione « che fecero i Censori dei nuovi cittadini in otto separate tri« bù, le quali avessero a dare in ultimo luogo il suffragio, « espediente pel quale le vecchie tribù conservavano intera la « maggioranza dei voti, e rendevano pressochè inutile, se non « affatto ideale l'autorità delle nuove » (128).

Si narrano, è vero, alcune eccezioni fatte in varî tempi od a favore di grandi personaggi dell'epoca, come Catone, Cicerone ed altri, o per servigî eminenti resi a questa patria adottiva; ed i favoriti ottennero non solo il diritto agli onori, ma occuparono ancora le più alte dignità della Repubblica: tali concessioni però tutte individuali, invece di derogare, non facevano che confermare la legge generale. Percui il diritto di città, personale e reale per gli antichi cittadini, non fu che un mero diritto personale pei nuovi, ai quali non competendo il quiritario, si ridusse a semplice capacità di esercitare i diritti civili. Questi riassumendosi nella facoltà del libero scambio, del matrimonio e del testamento, supponevano necessariamente, onde poterli esercitare, una famiglia ed una proprietà. Ora i non Romani possedendo l'una e l'altra fuori di Roma, avveniva, che abbandonando la loro patria naturale correvano tutti a Roma, per esercitarvi i diritti acquistati, e le città d'Italia

rimanevano deserte (129). Sicchè l' ineguaglianza esistente fra Roma e le città vinte, pria della guerra sociale, divenne maggiore dopo questa per cagione della medesima cittadinanza loro conceduta, ed ebbe per risultamento la più mostruosa centralizzazione!

È questa, noi pensiamo, la più convincente dimostrazione che in quell' ordinamento sociale il dritto di proprietà, naturalmente nato e costituito colla città, ne era inseparabile: quindi disunendo i diritti politici dai civili, questi rimanevano sterili. La Repubblica, procedente nelle vie delle conquiste, fu costretta, per allontanare il pericolo esterno della guerra sociale e conservar la sua signoria, a separare il diritto di proprietà da quello di Città, ma per questa separazione, corse un rischio più funesto dentro Roma. « Se la grandezza dell' Impero, osserva « Montesquieu, perdette la Repubblica, la grandezza della Città « perdè questa » (130).

Quei che furono nuovamente ammessi a questa illusoria cittadinanza andarono in procaccio, con intrighi, del favore dei veri ed antichi cittadini ogni giorno crescenti di numero e tumultuanti: se ottennero il suffragio nelle tribù, se ne servirono per venderlo a coloro, che disputavansi le cariche (131); e confusi coi plebei formarono quel proletariato formidabile (132) che fece cadere la Repubblica, e quindi alla guerra sociale tenne dietro la civile. Ma prima di far parola di questi avvenimenti, è indispensabile occuparci della plebe romana, e della nuova proprietà largitale, onde meglio vedere le cause che li produssero, e mostrare gli effetti dell' ineguaglianza oramai concentrata nella Città dominante.

## CAPO IV.

**Natura della proprietà comunicata alla plebe. Vincolo personale cui furono soggetti i plebei. Tavola III *de rebus creditis*. False congetture del Niebuhr ed inganno del Vico su questa nuova proprietà. Breve disamina delle leggi posteriori alle decemvirali. Tavole che confermarono la distinzione fra le due proprietà, la *quiritaria* e la *bonitaria*, nonchè la ineguaglianza fra i due ordini patrizio e plebeo.**

L'ineguaglianza de' diritti fra cittadini *de optimo jure* e cittadini *de non optimo jure*, onde testè toccammo, abbiamo già veduto che esisteva dentro Roma tra patrizi e plebei, e nè la comunicazione fatta a questi ultimi di una proprietà, riconosciuta fin dalla pubblicazione delle leggi delle XII Tavole (133), aveva migliorata d'assai la sua condizione. Questa proprietà sulla terra conquistata, dichiarata *ager publicus* o territorio dello Stato, rimanendo un diritto imprescrittibile per la Repubblica concedente, limitavasi ad un semplice uso pel concessionario, e riducevasi ad un fatto precario e rivocabile pel detentore, che, non garentito dalla legge, veniva solo protetto dalle ordinanze del pretore nell'interesse dei terzi (134). Per la coesistenza però della proprietà antica *ex jure quiritium* con tutte le sue prerogative ed effetti, l'istituzione novella lungi dal dileguare o scemare non potea che accrescer sempre più la separazione e la disuguaglianza fra i due ordini, il patriziato e la plebe. Infatti dalla proprietà ultima datano gli accresciuti rigori delle leggi contro i debitori plebei, ai quali soltanto debbonsi riferire le terribili prescrizioni della Tavola 3.ª che tratta *de rebus creditis* (135); poichè il dominio *in bonis* loro accordato, non conferendo alcun diritto reale, nè offrendo alcuna garentia, eglino non potevano rispondere che colla propria persona alle obbligazioni contratte coi cittadini *de optimo jure*. Da ciò ha origine la prigionia per debiti, che con amaro sarcasmo il decemviro Appio Claudio ricorda: *Quod domicilium plebis vocare sit solitus*; ed il diritto dei patrizi di tradurre anche in carcere privato il debitore plebeo, che fu quel mo-

struoso *jus abutendi*, descritto da Livio colle memorabili parole: *Grecatim quotidie de foro adductos duci et repleri vinctis nobiles domos; et ubicumque patricius habitabat ibi carcerem privatum esse* (136). Se più erano i creditori dividevansi il corpo del debitore, e lo vendevano al di là del Tevere: *At si plures erant creditores tertiis nundinis, id est, vigesimo septimo die, corpus rei in partes secanto: si plus minusve emerint, sine fraude esto: si malint, trans Tiberim eum peregre venundanto* (137).

Questo avanzo di barbarie in una società civile, che fu la conseguenza ineluttabile e fatale della distinzione fra due proprietà, cittadina e di dritto l'una, non cittadina, di fatto e pura tolleranza l'altra, noi la vediamo intanto ( intendiamo la prigionia per debiti ) sussistere anche al presente presso tutte le nazioni civilissime, mentre che la proprietà perfetta, ossia *ex jure quiritium*, è riconosciuta come un diritto universale, e mentre coll'abolizione degli ordini e delle classi, scomparsa ogni ineguaglianza fra le condizioni, ed egualmente ammessi all'esercizio dei dritti civili tutti gli abitanti della città, tutti sono implicitamente dichiarati cittadini *de optimo jure*. La sola diversità fra le istituzioni antiche e le moderne si è, che quelle intimavano la prigionia ai soli debitori plebei, perchè le leggi non riconoscendo in essi alcun diritto, la cittadinanza non poteva loro offrire alcuna garentia; queste l'applicano indistintamente contro tutti; il che non cessa per tanto di essere una violazione del diritto di proprietà inerente ad ogni cittadino, violandosi con tale legge la sua libertà personale: sicchè per tal riguardo le leggi moderne non possono dirsi meno odiose delle antiche.

Ma ritornando alle istituzioni romane diciamo, che il vincolo personale cui fu soggetto il plebeo mostra chiaro, che la proprietà alla quale venne ammesso, sfornita delle prerogative inerenti alla quiritaria, non costituiva per sè il diritto di Città. Le contrarie congetture fatte dal Niebuhr, opposte alle sue medesime premesse (138), non hanno alcun fondamento; poichè se il semplice possesso o dominio *in bonis* era insufficiente

a garentire le obbligazioni del plebeo, tanto vero che egli ne rispondeva colla propria persona e libertà, la sua proprietà di fatto non poteva essere nè privata nè libera da metterla in commercio come la patrizia. Perciò dal momento in cui la plebe ottenne questa proprietà, ella pretese perseverantemente le prerogative di Città, senza delle quali la terra accordatale *in bonis* diveniva ad un tempo strumento di oppressione per lei, e d'ingrandimento maggiore pei patrizi; come il provano evidentemente le vicissitudini che ebbero luogo ad incominciare da quell'epoca, e che non potrebbero nè spiegarsi nè intendersi altrimenti.

Il Vico congetturò che l'anzidetto diritto fu conseguito dai plebei per la Legge Canuleja, la quale loro comunicò il matrimonio, e per l'istituzione del Tribunato militare, magistratura cui vennero ammessi i plebei nell'anno 311 di Roma; e lo ravvisò perfezionato in virtù delle due leggi posteriori la Publilia dell'anno 416, che fondò l'autorità dei plebisciti: *Ut plebiscita omnes quirites tenerent* (139); e la Petilia dell'anno 419, detta *de nexu*, che sciolse i plebei dal vincolo personale per cagion di debiti (140).

L'inganno del sommo nostro concittadino derivando dalla supposta esistenza di una proprietà *beneficiaria*, anteriore alla Città, e il cui godimento veniva assicurato alla plebe stabilmente fin dalla fondazione di Roma, come abbiamo già veduto, lo indusse ancora a giudicar questa proprietà innalzata a diritto dalle leggi sorte posteriormente, e che ne regolavano l'esercizio; ed a rendersi ragione delle vicissitudini terribili che ne seguirono, confuse la Repubblica coll'Impero, o piuttosto considerò questo come lo sviluppamento logico di quella (141). Se non che nella disamina delle medesime leggi in quistione, trovasi la prova contraria; cioè a dire che il Senato invece di allargare, restringendo con esse l'esercizio di questo preteso diritto di proprietà, non ebbe altro in mira che distinguerla e separarla semprepiù dall'antica quiritaria, rendendo con ciò inaccessibile alla plebe il diritto di Città *ex opti-*

*mo jure*, riserbandosi il supremo ed esclusivo dominio che proveniva da quello, anche dopo la promulgazione delle succennate leggi, come il sullodato scrittore conferma: « Ma restò « al Senato, ei dice, il sovrano dominio che esso aveva sopra « i fondi dell' Impero Romano, che era già passato nel popo- « lo; e pel senatus-consulto, che chiamavano *optimus*, finchè fu « libertà nella Repubblica, sel serbò colla forza delle armi: onde « semprechè il popolo ne volle disporre con le leggi agrarie « dei Gracchi, il Senato armò i Consoli, i quali dichiararono « rubelli i Tribuni della plebe che n'erano stati gli autori... « *Qui Rempublicam salvam velit, Consulem sequatur* » (142).

La Legge Canuleja, se conferiva il diritto del matrimonio alla plebe, non perciò le comunicava gli auspicî, i quali essendo, secondo l'autorità del giureconsulto Modestino: *Omnis divini et humani juris comunicatio*, ed avendosi riserbata una tal prerogativa i patrizî, a costoro rimanevano in conseguenza esclusivamente tutti gli altri diritti annessi, e da noi passati dietro in rassegna; e quindi erano dichiarati misti i matrimonî contratti con quelli. Che se la medesima legge ammetteva al Tribunato Militare i plebei, le magistrature civili le più importanti, come la Censura e la Pretura Urbana, rimasero ai soli patrizî, venendo la prima conferita dal Senato e dalle Curie, che erano i comizî aristocratici, e la seconda dalle Centurie, le cui adunanze oltre che potevano essere interrotte dall'arbitrio dei patrizî, sotto il pretesto di doversi consultare o di essersi mal consultata la volontà dei numi per mezzo degli auspicî, andavano sottoposte alla ratificazione delle Curie. Alla Pretura poi era riserbata la creazione dei giudici e la conservazione del possesso e del dominio *in bonis* (143). Percui senza auspicî, senza magistratura civile, ossia senza potere giudiziario, e senza dominio *ex jure quiritium*, la suddetta Legge Canuleja fu impotente a rendere partecipe la plebe del diritto di Città; quindi le leggi contro i debitori plebei rimasero le medesime, e la separazione fra i due ordini rimase salda. E quì cade in acconcio anzi è della massima importanza porre

mente, che ogni qual volta riusciva alla plebe di strappare una concessione da' patrizi, ed ottenere una prerogativa che potesse ravvicinarli in qualche modo a' suddetti, questi costretti a cedere abbassavano ed invilivano la concessione fatta, spogliandola di tutti quegli attributi che avrebbero potuto innalzare i plebei al rango di cittadini *de optimo jure*. Così a mo' d'esempio a' Tribuni Militari negavasi il trionfo e gli onori curuli (*triumphus curulis*) perchè prerogativa patrizia (144). Per il che invece di diminuirsi accrescendosi ogni giorno la distanza fra l'ordine governante ed il governato, aumentavansi nella medesima proporzione le pretensioni del secondo, che, di continuo deluso, diveniva sempre più esigente e minacciοso, ed una tremenda collisione rendevasi inevitabile.

Alla Legge Publilia che decretava: *Ut plebiscita omnes quirites tenerent* seguiva la Rogazione dello stesso autore Publilio Filone dittatore, che sanciva: *ut Patres fierent auctores* (145). Sicchè l'autorità dei plebisciti, che restringevasi sulle proposte fatte e sulle formole presentate dal Senato, richiedendo, per avere effetto esecutivo, la sanzione di questo, riducevasi ad un puro *Veto*, ed il loro potere rimaneva negativo, non già positivo: sicchè non poteva mutare affatto gli ordini stabiliti, nè migliorare le condizioni di coloro da' quali i plebisciti emanavano. Perciò l'elezione dei Consoli accordata colla medesima legge alla plebe, l'era sterile di vantaggi; poichè la scelta non poteva cadere che in persona dei patrizi, ed aveva bisogno d'altronde della ratificazione del Senato, il quale solo conferiva il comando ad ogni magistrato (146). Laonde la fazione dei nobili, al dir di Sallustio, diveniva di giorno in giorno vieppiù potente (147): il vincolo personale sussisteva tuttavia nel suo pieno rigore, ed il carcere restò ancora aperto ai debitori plebei. L'invocata Legge Petilia infine che scioglieva la plebe dall'impegno personale (*nexu*), mettendo la sua proprietà, detta *in bonis*, nel libero scambio, apriva un'altra voragine sociale, i latifondi, *latifundia*: dei quali, per indagare le origini, dovendo rimontare ad un'epoca anteriore, e seguirne i risulta-

menti in un tempo posteriore alle surriferite leggi, ci è d'uopo far qualche cenno delle leggi agrarie, onde la proprietà in quistione ebbe nascimento.

## CAPO V.

Oggetto delle leggi agrarie e distinzioni diverse dell'*ager publicus*. Causa della impotenza delle anzidette leggi. Opinioni erronee di alcuni giuristi sulla costituzione romana. Modo di distribuire le terre conquistate alla plebe. Riassunto del periodo agrario. Risultamenti.

Noi non intendiamo diffonderci su di una materia, che, tratta dagli scritti dei giureconsulti Festo e Paolo, dalla storia della guerra civile di Appiano, dai libri di Tito Livio e di Dionisio, e dagli Uffizi di Cicerone, è stata già ammirabilmente illustrata da sessanta anni in qua, da non lasciare più alcun dubbio sullo spirito e l'interpretazione delle leggi agrarie (148). Basta solo al nostro assunto il potere affermare coll'autorità degli scrittori antichi e moderni, che la divisione del territorio pubblico ossia della terra provveniente dalla conquista, diè motivo alle suddette leggi per limitarne l'occupazione in mano del patriziato, o per regolarne la distribuzione ed il possesso della plebe. Ora egli è confermato dalla Storia che, durante il lungo ed agitatissimo periodo di tre secoli, quanti ne corsero dalle Rogazioni di Cajo Licinio Stolone, onde derivarono le prime leggi agrarie negli anni di Roma 378 a 383, e quelle di Cajo e Tiberio Gracco nell'anno 649, le quali furono le ultime, l'agro pubblico secondochè venne attribuito ai patrizi od ai plebei si trasformò in due proprietà, di natura e con prerogative diverse; cioè a dire in quiritaria, proveniente dal diritto di Città, quella dei primi, ed in semplice uso, o proprietà naturale, chiamato perciò bonitaria, al dir di Teofilo, quella dei secondi. Quindi fu sempre esclusa la plebe dal diritto di Città per mezzo della nuova proprietà comunicatale in virtù delle medesime leggi agrarie, che ne regolavano il

possesso. In mancanza di altre prove, delle quali non vi è penuria, sarebbe sufficiente al nostro argomento il mostrare le varie vicende che subì l'agro pubblico.

Fino alle Rogazioni di Cajo Licinio Stolone, l'agro suddetto appropriaronsi esclusivamente i patrizl: *quicumque propter plebitatem agro publico ejecti sunt* (149). Anche dopo le Rogazioni passate ad istanza del citato Tribuno Militare, rimase loro il diritto di occupare quelle fra le terre conquistate che trovavansi nè distribuite, nè coltivate, nè limitate (150). Ciò posto, riconosciuto una volta questo privilegio nell'ordine patrizio e governante, dalle medesime leggi agrarie, come è mai presumibile che esse potessero impedirne o limitarne gli abusi?

Le Rogazioni Liciniane prescrivevano: *Ne quis plus quam 500 jugera agri possideret* (151); ma lo stesso Licinio fu il primo a violarle (152). Quasi trecento anni dopo, Tiberio Gracco proponeva: *Ne quis in Italia amplius quam 200 jugera possideret* (153), ed intanto era trucidato Cajo Gracco, che poco appresso tentava far rivivere le Rogazioni di Stolone, Incontrando la medesima sorte di suo fratello. Ciò avveniva perchè i patrizl invocarono a loro favore il giure quiritario, in forza del quale la proprietà, caduta nelle loro mani per qualunque via, diveniva privata, inviolabile e libera, nè poteva andar soggetta ad alcuna restrizione, perchè superiore alla giurisdizione dello stesso pretore, e quindi emancipavasi facilmente da qualunque legge positiva. Mentre per converso i plebei, che non potevano invocare lo stesso diritto, ma che anzi riconoscevano dalle leggi agrarie il dominio bonitario loro largito a titolo di ricompensa pel servizio militare prestato alla Repubblica, sopportavano tutte le restrizioni che le medesime leggi, sottoposte alla sanzione patrizia, volevano imporre nell'attuazione della fatta concessione. Laonde le Rogazioni tribunizie, che furono sempre impotenti a frenare lo spirito di appropriazione della proprietà dello Stato nell'ordine patrizio, intervenivano efficacemente per restringere sempre più l'uso di detta proprietà nel-

l'ordine plebeo. Delle leggi agrarie dunque quali furono i risultamenti?

L'assorbimento che faceva della proprietà bonitaria o plebea la quiritaria o patrizia, e la concentrazione di tutto il territorio italiano nelle mani dei cittadini romani *de optimo jure* (154).

« I nobili ed i ricchi, dice Laboulaye sulla testimonianza « di Sallustio, padroni del Senato, avendo il consolato in mano, « tenendo in freno gli alleati col timore, i cavalieri coll'in- « teresse, divennero una fazione potente, che, a dispetto delle « leggi, concentrò la proprietà nelle sue mani avare, e ripro- « dusse un nuovo patriziato con quella ruvidezza che distingue « la nobiltà nuova da quella del sangue » (155).

Ma qui non è affatto quistione di nuovi ordini o riforme radicali introdotte nella costituzione fondamentale di Roma, o dell'innalzamento di una nuova classe: nè Sallustio, toccando colla sua aurea penna di quelle vicissitudini, ha parlato d'innovazioni o cangiamenti avvenuti negli antichi istituti della Repubblica per effetto delle leggi agrarie. La nobiltà che invase tutte le terre conquistate, prima e dopo le distribuzioni fattene ai plebei, non poteva essere altra che quella dell'ordine senatorio. I cavalieri, ancorchè non senatori, pur tuttavolta appartenevano alla nobiltà, perchè di famiglie patrizie, di origine ingenua, ed in conseguenza cittadini *de optimo jure*. La fazione potente quindi fu quella medesima che cominciò ad esser tale fin dai primordi di Roma: se la sua potenza venne accresciuta, e la sua proprietà si estese immensamente dietro la conquista, i suoi diritti e le sue prerogative, nell'epoca di cui è parola, continuarono ad essere quelle medesime onde godeva prima della conquista; e non ad altro che alla conservazione gelosa ed esclusiva di tali diritti e prerogative originarie devesi attribuire il suo ingrandimento posteriore.

La nuova classe intermedia fra il patriziato e la plebe, che volendosi credere surta colle leggi agrarie, si fa rimontare fino ai tempi delle prime distribuzioni di terre, che gli storici antichi narrano fatte da Servio Tullio, ed in occasione del-

l'espulsione dei Re (156), e che i moderni per dare origine romana alla borghesia sforzansi derivar dal suo trionfo e dalle sue sconfitte i prosperi ed i tristi destini di Roma (157), non si può concepire, durante la Repubblica; giacchè come allora la società romana trovavasi costituita, non aveva che due classi, una patrizia, plebea l'altra, ossia cittadini *de optimo jure*, e *de non optimo jure*. Le arti, i mestieri, i negozi esercitandosi dalle tribù le più abbiette (158), non rappresentavano nè formavano alcun ordine. La terra ed il capitale erano in mano della nobiltà (159), i commerci e le usure, se pure furono tollerate (160), non esercitavansi che dai patrizi o dai cavalieri, che appartenevano alla medesima classe. A conferma di ciò basta esaminare tutte le vicissitudini ch' ebbero luogo dalle Rogazioni suddette in poi; nel corso delle quali non si trova altra distinzione, non esistono lotte che fra due sole classi, di escludenti e di esclusi. Sul proposito l'Abate Denina con più profondo discernimento interpretando Livio e Dionisio, scriveva: « Così « tosto come Roma andò dilatando i confini sopra le rovine « delle altre Repubbliche d'Italia, non cessarono mai i potenti « cittadini, nè lor mancarono i modi di occupare le terre dei « popoli o vinti o per altri titoli venuti sotto il dominio ro- « mano. La Legge Licinia ed altre, deluse con arti e con rag- « giri da principio, furono poscia col tempo disprezzate e vio- « late apertamente. E tutti gli apparati e rumori tribuneschi « per divider le terre alla plebe riuscirono a nulla dal bel prin- « cipio, e l'effetto non fu durevole » (161). In fatti rimanendo ai patrizi il potere reale per mezzo degli auspici; l'iniziativa e la sanzione legislativa anche dopo riconosciuta l'autorità dei plebisciti; la collazione del comando ai magistrati, anche dopo che i plebei furono ammessi ad alcune magistrature; il dominio *ex jure quiritium*, o la proprietà perfetta, e l'esercizio della pretura, nella cui giurisdizione entravano le ordinanze che proteggevano sole il dominio *in bonis*; quali vantaggi poteva ritrarre la plebe dalle distribuzioni agrarie? Esse avevano luogo, come abbiamo detto sopra, a titolo di concessione chia-

mata *usus* pel concessionario, e *fructus* pel concedente, ossia la Repubblica, che percepiva una decima, ed il cui dritto era imprescrittibile (162). Tali distribuzioni avvenivano inoltre previa una limitazione dell'*ager* che voleasi compartire, e la sua suddivisione in tante parti per quanti erano i concessionarî: ciascuna porzione variava dai due ai sette jugeri, secondo i tempi e le circostanze. Dei magistrati speciali, detti Triumviri, venivano nominati quante volte dovevansi eseguire leggi agrarie (163).

Nè migliore fu la condizione delle colonie militari fondate fuori di Roma ad immagine della madre Patria, al dir di Aulo Gellio (164), ed alle quali spettarono simili largizioni. « Quanto poi alle colonie di plebe romana, soggiugne lo Sto-« rico delle rivoluzioni d'Italia, egli è noto, che anche nei « tempi della Repubblica, benchè il basso popolo mostrasse sì « caldo desiderio per le leggi agrarie, pochi tuttavia erano quelli « che, vinto il partito, volessero dare il nome nelle colonie, « e lasciare i tumulti del foro e i piaceri delle città per « ritirarsi nel contado a lavorare; e se pur vi andavano, non « indugiavano a ritornarsene in Roma, cedendo per ogni vil « prezzo la lor porzione; di maniera che coteste divisioni di « terre promosse con tanto calore dai magistrati popolari, « tendevano non a rimenare l'uguaglianza, ma ad accrescere « l'ineguaglianza dei beni, e a levare da un ricco cittadino « (ossia da un non romano) per farne un altro ancor più ric-« co (un romano) » (165).

Coll'ineguaglianza di diritti fra i due ordini come poteva questa proprietà novella livellar le condizioni, o rimaner salda almeno nelle mani dell'ordine inferiore e beneficiato? Su qual fondamento poi si è considerata qual proprietà perfetta ed esclusiva della plebe? (166) Gli effetti che ne seguirono provano tutto il contrario: ecco quel che avvenne.

Fino a che, per proteggere questa proprietà di fatto comunicata a' plebei, venne a costoro vietato il *commercium*, eglino oppressi dai debiti impegnarono e vendettero le loro per-

sone. Il vincolo personale, l'aggiudicazione e la prigionia li fecero cadere in balìa dei patrizi; nè possonsi altrimenti spiegare le Rogazioni di Stolone, dopo le quali rimasero in pieno vigore le severissime leggi contro i debitori. Quando fu loro permesso il *commercium*, ossia la disposizione di detta proprietà, e con la Legge Petilia dell'anno 419, citata nel precedente capitolo, vennero sciolti dal vincolo personale, i beneficiati invece di conservare una proprietà che non aveva alcun valore in rapporto a quella *ex jure quiritium*, oberati dai pesi e dalle obbligazioni contratte, ed impotenti a coltivar le terre per l'esigenze continue della guerra, furon astretti ad abbandonarle ai patrizi, e ritornati proletari, divennero loro clienti. *Latifundia*, sì esclama Plinio, *perdidere Italiam* (167). *Non esse in civitate*, afferma Cicerone, *duo millia hominum*, *qui rem haberent* (168). Intanto in quella medesima città vivevano altri trecentomila nuovi servi, ai quali si è dato il nome di liberi cittadini! Le leggi agrarie quindi che si annunziarono come una transazione giurata fra i due ordini (169), ad altro non servirono che a separarli viemaggiormente; e volendo mantener distinte la proprietà nuova *in bonis* dall'antica *ex jure quiritium*, per non far partecipe la plebe delle prerogative accordate a questa, non riuscirono che a fare scomparire interamente quella prima, che, depreziata dalla concessione medesima, venne fatalmente assorbita dalla seconda. Cosicchè per le loro conseguenze il miglior giudizio dato sulle Leggi agrarie è quello di Livio che così ne parla: *Agrariis legibus quae materia semper Tribunis plebis seditionum fuisset* (170).

Il solo risultato che le leggi agrarie offrirono dopo tre secoli di lotte, di tumulti e di sedizioni, fu quello di aver confuso dentro Roma la plebe romana coi popoli vinti, che per esercitare il *jus civitatis* concorsero a Roma, e formarono assieme quella immensa clientela, pel cui mezzo dovea scomparire la mostruosa dissuguaglianza fra le terribili commozioni sociali (171). Perciò alla guerra sociale seguiva immediatamente la civile; o per meglio dire questi due avvenimenti furono in continuazione, ed

attraverso di essi si trasformarono gli ordini antichi. Ma per meglio giudicare di quelle vicissitudini, non che delle cagioni della caduta della Repubblica, non crediamo inutile di toccare della storia di quella costituzione sociale, che abbiamo appena accennato qua e là nei precedenti capi, e nel seguente riassumerla in poche pagine.

## CAPO VI.

**Sunto storico** della costituzione sociale romana sino al quinto secolo di Roma. Condizioni d'Italia sino al secolo settimo. Causa ed effetto della guerra sociale. Congetture erronee su la clientela romana. Guerra civile e cagioni che la produssero. Conseguenze che ne derivarono per la proprietà. Opinioni de' giureconsulti sullo svolgimento e progresso di questa. Repliche. Fine della Repubblica.

Fino all'anno 302 di Roma, il diritto di Città e quello di proprietà si risguardarono congiunti in un solo, e quasi identici; poichè surti insieme, la fondazione della Città altro non fu che l'atto di costituzione della proprietà innalzata a diritto, colle prerogative di essere cioè privata, inviolabile e libera. Ivi non furono quindi altri proprietari fuori dei *Patres* riputati fondatori di Roma, i quali esclusivamente la governarono colla legislazione occulta, *jus latens*, che manifestavasi per mezzo degli auspici, e coll'arbitrio dei Re prima, dei Consoli e di altri magistrati poi.

Da tal governo tolsero origine quelle consuetudini, di cui la più antica raccolta si attribuisce a Papirio. I *patri* si dissero *quirites* dal potere civile appropriatosi di convocarsi per difendere riuniti il loro diritto, anche colla forza, contro chiunque non era da loro riconosciuto per cittadino, ossia fondatore, fosse pure stato abitante della medesima città (*plebs*), o straniero (*hostis*). Questo diritto esclusivo di Città e di proprietà in pari tempo si disse perciò *jus quiritium*.

Spurio Cassio, tre volte Console, fu decapitato, la sua casa demolita ed il suolo della stessa maledetto, per aver pro-

20

posto una distribuzione di terre alla plebe, e l'imposizione di una decima da contribuirsi dai patri per soldo di guerra dei plebei che servivano la Repubblica (172).

Colla legislazione delle XII Tavole, promulgata nell'anno suddetto, venne riconosciuta a beneficio della plebe una proprietà di fatto tollerata forse prima, o pure divenuta allora una necessaria conseguenza delle incominciate conquiste e dell'allargamento continuo del territorio romano, dalla distruzione d'Alba in poi. A questa nuova proprietà, semplice possesso o dominio *in bonis*, non andò annessa alcuna delle prerogative del *jus quiritium*, e le fu mestieri della protezione incessante delle ordinanze del pretore.

Aperto così alla plebe l'adito alla proprietà, ella pretese alla cittadinanza, che avrebbe portato l'innalzamento della fattale concessione a dritto. I patri le opposero le prescrizioni della Tavola III contro i debitori plebei, ed aggiungendo una Tavola undecima alle già esistenti, vietarono espressamente i matrimonî fra loro e l'ordine patrizio, rendendo così insuperabile la distinzione fra due proprietà, e l'ineguaglianza fra i due ordini. D'altronde l'esistenza medesima della pretura, magistratura patrizia, riconosciuta necessaria per proteggere il dominio *in bonis* plebeo, era la ricognizione tacita di una proprietà diversa dalla quiritaria, di origine anteriore e superiore alla giurisdizione dello stesso pretore.

Abolito il decemvirato, le rinnovate pretensioni della plebe diedero luogo alla legge Canuleja dell'anno 311, colla quale venne ad essa comunicato il Tribunato Militare ed il matrimonio. Ma i patrizî negandole gli auspicî: *Omnis divini et humani juris comunicatio*, rifiutando gli onori curuli ai magistrati plebei, e dichiarando misti i matrimonî dalla plebe contratti con famiglie patrizie, tenevanla esclusa dal diritto di Città; conservando intatta la giurisdizione del pretore, e riserbandone a sè l'esercizio, escludevanla egualmente dal diritto di proprietà. E la prova la più convincente di tale esclusione sono il vincolo personale e l'aggiudicazione pronunziata dallo stesso

pretore, che, rendendo incapace il debitore plebeo di obbligare la sua proprietà nei contratti, mettevano la sua libertà e la sua persona in balìa del creditore patrizio.

Si è congetturato che il *commercium* sia stato comunicato alla plebe dalle medesime leggi che le compartirono la proprietà *in bonis*, ossia dalle XII Tavole (173). Fino all'anno 391 però i plebei trovansi oppressi, tratti in prigione e martoriati per debiti, precisamente per essere loro vietato il libero scambio (174). In quell'anno istesso, Manlio, che per cattivarsi la popolarità in odio a Camillo, ardente difensore delle prerogative patrizie, erasi dichiarato campione della plebe e sostenitore delle sue pretensioni, veniva precipitato dalla Rupe Tarpeja!

In quel torno si succedevano le Rogazioni di Cajo Licinio Stolone, e la proprietà nuova sembrò finalmente dover ricevere una sanzione ed elevarsi a diritto per mezzo delle leggi agrarie, che intervennero onde regolare le distribuzioni dell'*ager* da cui essa derivava, nell'interesse tanto dei patrizî che dei plebei. Ma dopo cinque anni di tumulti e di lotte fra i due ordini, e la dittatura conferita due volte allo stesso Camillo, si ebbe in risultamento, che le antiche leggi contro i debitori rimasero in pieno vigore; e l'istituzione della pretura conservata fu mantenuta nel suo pristino stato.

Con la legge Publilia del 416 i plebei ottennero che i loro plebisciti avessero forza di legge: i patrizî n'elusero gli effetti, facendo passare nello stesso tempo una seconda legge statuente che dei suddetti plebisciti *Patres fierent auctores:* in modo che l'iniziativa e la sanzione delle deliberazioni dei comizî plebei, riserbate essendo al Senato, l'autorità di quelli rimaneva ridotta a nulla. Finalmente nel 419, per ultima vittoria della plebe, la legge Petilia la sciolse dal vincolo personale, e dalla prigione per debiti. Ed allora la proprietà, compartita dalle leggi agrarie, entrata in commercio, divenne la preda dei patrizî, possessori dell'antico agro romano, e diè origine a' latifondi.

Ammenochè la storia romana non voglia considerarsi co-

me un mito, o pure un insolubile enigma, questa continua distinzione fatta nel corso di cinque secoli fra due ordini, e dalle XII Tavole in poi fra due domini, questa eterna ed implacabile guerra prolungatasi dentro Roma sino alla fine della Repubblica non suppone necessariamente una ineguaglianza di diritti fra gli abitanti della medesima città? Inoltre gli sforzi continui della plebe a pretendere, dal momento che ottenne la proprietà, prerogative ancora di Città, e l'ostinazione patrizia a rifiutargliele, mentre le avea conceduto la prima, non dimostra forse chiaramente la indivisibilità dei due diritti, e la sterilità della terra posseduta *in bonis* senza gli attributi del *jus quiritium?*

Così soltanto può spiegarsi, a nostro avviso, quella necessità continua di distribuzione agraria alla plebe, dacchè venne a lei comunicato il libero scambio che le offrì un vano pabolo ed un momentaneo alimento, e servì a vieppiù satollare l'avidità patrizia.

E così ancora spiegasi l'altra necessità più fatale delle incessanti guerre e conquiste, per avere un nuovo agro da distribuire, senza del quale, mancando un tale alimento alla classe sempre famelica e sempre delusa, la guerra civile sarebbe avvenuta tre secoli prima.

Ed ecco come ai destini di Roma trovavansi legati quelli di tutta l'Italia, e la lotta combattuta al di dentro fra'patrizi e la plebe propagossi al di fuori fra il Senato ed i popoli vinti.

Dal quinto secolo datava quella serie di concessioni varie e successive, che incominciando col *jus Latii* finivano col *jus civitatis;* durante il qual periodo venne adottato esternamente dal Senato inverso le genti italiche il medesimo sistema, messo già in pratica internamente coi plebei. Da ciò nacquero tutte quelle distinzioni fra città federate, libere, municipi ec. ec., e la diversità di prerogative inerenti a ciascheduna di quelle (175), che riducevansi, sotto speciosi nomi ed illusori trattati, a protezione onerosa della città conquistatrice sulle città conquistate. Le quali spoglie in realtà di tutto o

di una parte del loro territorio, sottoposte a tributi ed a prestazioni di varia natura, obbligate a fornire le milizie ausiliarie alla Repubblica, costrette a sottomettersi al diritto romano, perchè gli abitanti godessero gli effetti ed avessero l'esercizio di quel diritto soltanto in Roma, cioè a dire, lungi dalla loro patria, dalla loro famiglia e proprietà, divennero desolate e ridotte alla più intollerabile servitù. « In conseguen-« za di tale durissima condizione (così favella Micali con Li-« vio Dionisio ed altri Storici dell'epoca) erano costretti gli « abitanti latini ed italiani a portarsi in Roma per farsi ascri-« vere alle tavole censuali, e per non lasciare stirpe a ca-« sa, come prescriveva la legge, davano in servitù i figliuo-« li ad un cittadino romano per essere poscia manomessi (176). « Scoverto un tale abuso, ed impedita ulteriormente dal Se-« nato con apposita legge (Licinia e Mucia) (177) la inevi-« tabile frode, i popoli spinti alla disperazione si convinse-« ro, che in quella condizione eravi più a temere dalla op-« pressione, che dalla resistenza » (178). *Sub umbra foederis servitutem pati* (179) fu il grido secolaro degli oppressi, che disprezzato sempre dal Senato, servì loro di rannodamento, e produsse la famosa lega e la guerra sociale. Questa servitù universale eguagliava la condizione dei popoli italiani a quella della plebe romana: e però le ultime leggi agrarie proposte da Tiberio Gracco e la celebre orazione di Cajo, a noi narrata da Dionisio (180), mostrano abbastanza quali erano le condizioni del suolo e della proprietà in tutta l'Italia nell'epoca di cui è discorso. *Graccus*, leggesi nei frammenti di Siculo Flacco, *colonos dedit municipiis, vel ad supplendum numerum civium, vel ad coercendos tumultus qui sub inde movebantur. Praeterea legem tulit ne quis in Italia amplius quam dugenta jugera possideret; intelligebat enim contra jus esse, majorem modum possidere, quam qui ab ipso possidente coli possit* (181).

Questo diritto di proprietà *ex jure quiritium* esclusivo nei patrizi romani, che avevano invaso tutte le terre della Penisola, rendendo urgente la proposta di una misura generale, per

porre un freno alla occupazione fatta dai patrizi dell'agro pubblico, che dispariva di giorno in giorno trasformandosi nelle loro mani in privato, può al certo dirsi la causa vera della guerra sociale; e le genti che dopo due secoli e mezzo di lotte e di trattati (416 a 649) furono escluse da un tal diritto, lasciata loro la terra senza alcun valore, confederandosi, giuravano guerra a morte contra Roma. Coll' uccisione dei Gracchi il patriziato non fece che provocare l' insurrezione generale. E se l' orgoglioso Senato salvò la Repubblica dal soprastante pericolo, ciò avvenne non per la forza delle armi, ma in virtù di un nuovo *jus civitatis*, aperto dentro Roma, che sciolse la lega; e le nazioni italiche collegatesi all' esterminio di quella sperarono nella comunanza dell' imperio e dello Stato; quale comunanza alcune fra esse avevano chiesto invano nell' epoca della lega latina: tutte poi avevano reclamato inutilmente, prima della stessa guerra sociale (182), quell' eguaglianza di diritti come istituzione della città dominante a cui aspiravano da tre secoli.

Abbiamo dianzi veduto a che si ridusse il nuovo diritto di Città romana conceduto a tutto l' orbe romano, e la nuova distinzione fatta fra cittadini *de optimo jure* e cittadini *de non optimo jure* (183). Nello stesso modo che i patrizi, creando una proprietà bonitaria per la plebe, la distinsero dalla loro, la quiritaria; concedendo il diritto di Città a' popoli della lega, lo separarono dal loro proprio: in guisachè essi soli rimasero cittadini *de optimo jure*, e tutti gli altri, plebei e non romani, trovaronsi indistintamente confusi, e considerati come cittadini *de non optimo jure*.

Col concorso dei nuovi cittadini a Roma, ivi si propagò la clientela, che aveva avuto origine fuori, fin da quando le città, soggiogate dalle aquile romane e trattate da vinte, usarono chiedere la protezione particolare ai più eminenti cittadini della Repubblica (184). Furono clienti, tanti i nuovi ammessi al diritto di Città, quanto la plebe romana, formando insieme un immenso proletariato, che per vivere dovette raccomandarsi e farsi ligio a' potenti, offerendo loro, in cambio

del *panem et circenses* che ne riceveva, i suffragi nelle tribù (185). « Gli ambiziosi dice Montesquieu, fecero venire in « Roma gli abitanti di alcune città, quasi intiere nazioni, per « distornare i suffragi de' loro competitori, ed ottenerli per sè « stessi » (186).

Questi rapporti fra padroni e clienti provenienti dalla dovizia di pochi e dalla miseria di moltissimi, non potevano certamente fondarsi sul vincolo feudale immaginato dal de Cassagnac, il quale lo vedeva più tardi riprodotto, nel medio evo, nella servitù della gleba, e se ne serviva d'argomento per ispiegare l'eterna ragione de' feudi escogitata dal Vico (187); poichè nella condizione di clienti si ridussero volontariamente coloro che non avevano più terre da coltivare, avendole dopo il *commercium* loro conferito, rassegnate e vendute liberamente ai patrizi. Quindi quelli che non appartenevano alla classe serva, fecero mercato del *jus civitatis*, che esercitavano nei comizi, votando per tribù cogli ambiziosi, che brigavano per avere le più ricche prefetture e le più eminenti e lucrose dignità dello Stato. La clientela fu molto meno la conseguenza del vizio inerente alla costituzione romana, segnalato dal Moreau Cristophe, cioè del difetto di un'organizzazione del lavoro e dell'esclusione degli schiavi e dei liberti, egualmente che dei proletari, dalla famiglia e dalla Città; o pure l'effetto di un ipotetico diritto al lavoro, giudicato prerogativa del cittadino romano, non riconoscendosi dalla Repubblica il diritto al lavoro o del lavoro (188); poichè non furono clienti nè i servi, nè coloro che esercitavano arti o mestieri, detti perciò servili; e le classi schiave ed abbiette, se seguirono le fazioni civili, non perciò le provocarono o le produssero; ma lo ripetiamo, furono i clienti, i comparteeipi così *del jus civitatis*, che della proprietà *in bonis*, riputati liberi cittadini. I quali essendo rimasti esclusi dalle prerogative annesse *al jus quiritium*, e perchè la proprietà e la cittadinanza non offeriva loro alcun valore reale, furono condannati ad un amarissimo e dolce non far niente, il che li spinse a farsi strumento di fazioni ed

a sovvertire lo Stato. Perciò alla guerra sociale succedeva la civile.

Nella lacuna lasciata dalla Storia per la perdita dei libri di Livio, di Lucullo e di Dionisio che descrivevano quegli avvenimenti, e sulle sole notizie attinte da Appiano Legizio, si sono scritti centinaia di volumi ad oggetto d' indagare le cagioni di quel memorabile e tremendo sconvolgimento sociale, che scompose da capo a fondo l' orbe romano, e fece subire alla civiltà latina, pria che risorgesse novellamente sviluppata, due lunghissime fasi svolte penosamente sotto l' impero ed i barbari. Queste cagioni sono state accennate e riassunte nella decadenza di Roma, e nei *latifundia*. Si è cercato spiegar la prima colla conquista dell'Asia e dei tesori di Perseo, con la corruzione dei proconsoli romani, l' introduzione del lusso e delle voluttà da Oriente in Occidente e via dicendo: come se quei duci, proconsoli e cittadini eminenti avessero potuto trasformarsi in capi di partiti, e lacerar la patria, senza ivi trovare numerosissimi seguaci, già corrotti e proclivi a parteggiar per qualunque fazioso!

È rimasta poi del tutto inesplicabile la causa dei *latifundia;* giacchè non si è detto come e perchè abbia potuto avvenire una così mostruosa ed esorbitante concentrazione del suolo italico in pochissime mani, senza forza e senza violenza; mentre la storia non ne fa alcuna menzione. Soltanto si è asserito che i doviziosi eransi impadroniti di tutte le terre conquistate in Italia, senza altra spiegazione. Sicchè dalle storie moderne nulla abbiam appreso più di quello che ci tramandavano i frammenti delle antiche. Ed in fatti, il periodo di corruzione, precursore della guerra civile, veniva descritto da Tacito nella stupenda eloquenza di poche parole: *Exinde continua per viginti annos discordia: non mos, non jus. Deterrima quaeque impune ac multa honesta exitio fuere* (189). Ed i latifondi, oltre Plinio, gli avea rivelato Ciccrone colla surriferita frase: *Non esse in civitate duomillia hominum qui rem haberent* (190).

Pria però che si formassero i latifondi, e che la corruzione divenisse generale, erano succeduti, come abbiamo visto nei precedenti capi, tre secoli di continue guerre e conquiste fuori, ed avvenute le distribuzioni agrarie dentro Roma. Per il che, a ragionare delle vicissitudini degli ultimi tempi della Repubblica, è giuoco forza rimontare sempre ai tempi anteriori, ed occuparsi, più che dei pochi corruttori e possessori del suolo, dei moltissimi corrotti e spossessati, non che delle loro condizioni. Con tal guida la ragion sufficiente della guerra civile trovasi non nelle cause immediate che la produssero, ma nelle remote e lontane che la prepararono, generando i latifondi e la corruzione.

Percorrendo la storia romana dalle XII Tavole all'epoca cui siamo pervenuti, vedonsi gli ordini sociali, dopo tre secoli e mezzo di lotta interna e di guerre esterne, costituiti nel seguendo modo, cioè: la proprietà e le prerogative di Città, meno poche eccezioni, concentrate tutte negli antichi patrizi, ora cittadini *de optimo jure*: i plebei ed i vinti, accorsi a Roma senza proprietà e senza onori, formanti insieme la gran maggioranza dei cittadini *de non optimo jure*, tramutati in clienti, agitantisi nel foro, e tumultuanti per mezzo dei suffragi nelle tribù. Ciò nondimeno, durante quel periodo, abbiamo veduto essersi comunicata alla plebe oppressa una proprietà, ed alle genti italiche conquistate una cittadinanza romana che, inaugurandosi col *jus latii*, finì col *jus civitatis*, conferito dalle leggi Giulia e Plauzia a tutto il mondo romano. « Ecco come « (trascriviamo le parole di uno Storico) quella nazione di « soldati legislatori e magistrati, che componeva la tribù del « popolo romano, si disciolse nella massa generale degl' Ita- « liani per formare un corpo diretto da una sola mente, co- « stituire un solo Stato e partecipare unitamente alla signoria « ed agl' infortuni della Repubblica. Dalle radici dell'Alpi al « fondo della Calabria, tutti i provinciali d' Italia nascevano « cittadini romani, per essere indistintamente ricevuti in grem- « bo della madre comune . . . .

« L'effetto però più immediato di quella politica finzione
« che trasformò l'Italia in una sola città, si fu di abolire le
« distinzioni, infino allora accettate, di Latini, Italici, e Pro-
« vinciali, siccome di eguagliare la condizione delle Colonie,
« dei Municipi, delle Città federate, delle Prefetture, dei Fori
« e luoghi di congresso, i cui privati diritti si disciolsero egual-
« mente nella cittadinanza romana » (191).

Pare impossibile che dietro la fusione di tante nazioni in una sola, dalla costituzione di tanti popoli in un solo Stato centralizzato in Roma, e dalla comunicazione eguale del diritto di Città romana a tutte le altre della Penisola, non appena chiuso il tempio di Giano, abbia dovuto aprirsi quello della discordia, che minacciava una dissoluzione sociale: e pure un tal fatto è incontrastabile. Perchè?

Perchè, rispondiamo, l'esercizio di questo diritto universale erasi centralizzato in Roma.

Convenendo che la trasformazione dell'Italia in una sola città non fosse stata che una politica finzione, faceva mestieri ricercare il segreto che dettò questa politica al Senato romano, senza di che essa rimarrebbe un enigma. Dietro i nostri pazienti e perseveranti studi, scorgevamo il segreto della politica senatoria, e la soluzione plausibile di tutti gli avvenimenti, che compironsi in quel periodo storico, nella distinzione fatta fra due proprietà e due differenti diritti di Città, e nella loro separazione forzata; mentre la proprietà essendo nata insieme colla Città, l'una era inseparabile dall'altra in quanto a diritto; e volendo separarle, l'un diritto senza dell'altro non poteva sostenersi.

I patrizi che si ostinarono a considerarsi esclusivamente cittadini e proprietari *ex jure quiritium*, ammettendo la plebe alla possessione di una proprietà di fatto, senza le prerogative inerenti al diritto di Città, non fecero, pel corso di quattro secoli circa, che spogliare del loro territorio i popoli del Lazio, del Sannio, dell'Etruria, ed altri per farne oggetto di distribuzioni agrarie ai plebei romani; pei quali non avendo

alcun valore reale questa proprietà novella loro comunicata, non appena ottenuta scompariva di nuovo, come l'acqua nella botte di Danao, per ricadere nelle mani patrizie. Per compensare poi i vinti delle patite spogliagioni, loro concedettero in quello stesso periodo quella serie variata di prerogative illusorie di cittadinanza delle quali abbiam toccato dianzi.

Esaurite le conquiste; e non rimanendo più in Italia genti da vincere e terre da distribuire, i popoli spodestati e servi, che avevano veduti per sì lungo tempo le loro ricchezze affluire a Roma, ed i loro diritti ivi concentrarsi sempre più, fatti accorti della sterilità delle passate concessioni e privilegi locali, invocarono tutti colle armi la cittadinanza romana, sperando in una fusione l'eguaglianza perfetta di diritti, e la fine delle loro miserie. I patrizi allora fecero una nuova distinzione e separazione di prerogative, dichiarando sè stessi cittadini *de optimo jure;* e riserbandosi di ammettere eccezionalmente e particolarmente nel loro rango qualche eminente individualità, riconobbero indistintamente per cittadini romani *de non optimo jure*, quali erano già divenuti i plebei, tutti i non romani, circoscrivendo però l'esercizio di un tal diritto in Roma. Così dopo 350 anni di trambusti sociali (312 a 662) trovaronsi concentrati nel popolo re, che non fu altro che il popolo dei patrizi, le terre ed i destini dell'intera Penisola.

Un tale ordinamento sociale non poteva al certo mantenersi, venendo a mancare la terra agraria per alimentare la plebe, e la conquista per occupar questa e tenere nello stesso tempo impigliati gli uni contro gli altri i popoli d'Italia. Laonde plebei e vinti trovansi confusi, riuniti ed agglomerati dentro Roma; i primi senza terra, i secondi senza terra e senza onori, poichè non potevano divenir tutti senatori, consoli, e duci, come furono Catone, Cicerone ed altri. Cosa doveva accadere?

« La plebe, conchiude uno degli storici del diritto di « proprietà in Occidente, si arruolò sotto le bandiere degli « ambiziosi per ottenere colla forza ciò che le leggi le ricusa-

« vano, la proprietà! Una Colonia fu la ricompensa di una
« legione vittoriosa; ma non fu più solamente il suolo del-
« l'*ager publicus*, fu l'Italia intera che venne messa in balìa
« delle legioni. Silla, distribuendo delle terre a 47 legioni,
« diede il primo questo terribile esempio, e con questo col-
« po fatale annientò la Repubblica » (192).

Ma non fu la plebe romana che prese le armi per segui-
re i capi di fazione: essa non avrebbe potuto fornire 47 le-
gioni al solo Silla, ed un altro esercito a Mario. Accanto al-
la medesima abbiamo veduto vivere ed agitarsi dentro la me-
desima città gli ammessi di fresco col *jus civitatis;* i quali, ap-
punto perchè il suolo d'Italia era nella più gran parte posse-
duto da pochissimi, trovavansi ridotti nella stessa condizio-
ne della plebe, e spinti a far causa comune con essa. *L'ager
publicus* dovette già scomparire molto prima, altrimenti la pro-
prietà non sarebbe stata, come si asserisce, causa precipua del-
la guerra sociale; la quale avrebbe potuto avvenire prima, op-
pure sarebbe accaduta più tardi, dietro la totale disparizione
dell'agro suddetto. Se non che questa precisamente avvenne,
quando, cessando le distribuzioni agrarie, le allegazioni trium-
virali, le vendite questorie e le installazioni coloniali, la giu-
risdizione del Pretore rimaneva sospesa di fatto, non avendo le
sue ordinanze più nulla da proteggere, per dar luogo a quel-
la del soldato che la esercitò sull'agro privato; ed allora col-
le fazioni incominciarono le confische e le distribuzioni alle
legioni! L'esempio di Silla venne sorpassato dai dittatori trium-
viri, onde la Repubblica fu distrutta (193).

Violato l'agro privato, ed i latifondi ritornando in parte
in potere degli spossessati, che nell'impotenza del diritto pre-
torio ricorsero all'espediente della forza, la proprietà patrizia
perdeva il suo carattere eminentemente esclusivo ed assorben-
te, ed i fino allora esclusi trovavansi di fatto in possesso della
proprietà cittadina. Sicchè profanata questa una volta dalle ar-
mi delle fazioni, e spoglia della sanzione religiosa di cui avea
avuto bisogno nel suo nascimento colla città per essere ri-

spettata, e per imporsi come istituzione inerente a quella forma sociale, essa manifestavasi, quale era in realtà, di natura e di origine puramente civile. Gli auspici cessavano in conseguenza di essere *omnis divini et humani juris comunicatio;* e con gli auspici cessando le prerogative dell'ordine che li avea gelosamente ed esclusivamente custoditi, i padri quiriti furono costretti di abdicare al sacerdozio dei numi custodi e protettori de' campi, e decadendo dal loro rango, trovaronsi confusi colla massa generale dei cittadini. La tolleranza di tutti i culti in Roma, ammirata nell'epoca posteriore da uno dei più eminenti fra gli storici moderni (194), era la conseguenza naturale dell'ammissione già anteriore di tutti i romani alla proprietà, senza distinzioni di ordini e di privilegi.

Ma perchè quella trasformazione sociale, risultato della guerra civile, arrecasse i suoi frutti, era pur necessario che la proprietà, fatta accessibile a tutti gli ammessi al diritto di Città, riassumesse, egualmente per tutti, quei caratteri originari, che le provenivano dal *jus quiritium*, cioè a dire fosse rimasta privata, libera ed inviolabile; senza delle quali prerogative, rimanendo un fatto odioso e brutale, trista conseguenza delle gare cittadine, non avrebbe potuto conservarsi. E di vero, riconoscendo come diritto la sua recente provvenienza, avrebbe implicitamente consacrato a suo stesso pregiudizio un altro diritto, quello dell'insurrezione; e perpetuata così la guerra civile, sarebbe avvenuta la dissoluzione sociale e la barbarie, riproducendo poi le distinzioni e le istituzioni antiche fra proprietà quiritaria e bonitaria, e quindi le medesime peripezie che avrebbero ricostituito l'ordine sociale su di un eterno circolo vizioso.

Parecchi giureconsulti moderni hanno opinato, la proprietà romana esser pervenuta al suo massimo sviluppo e perfezionamento divenendo privata: il che potrebbe far supporre che in origine essa non sia stata che un'istituzione nazionale, ed in conseguenza nè privata nè libera. Ma noi siam di credere aver già dimostrato il contrario, mettendo in evidenza gli attributi che

alla proprietà suddetta derivavano dal *jus quiritium*, e le diverse fasi subite dalla proprietà nazionale, surta posteriomente ed istituita in occasione della conquista, secondo che essa venne in potere del patriziato o della plebe.

Prima della conquista non esisteva in Roma altra proprietà nazionale che il pomerio, la via pubblica e tutti i luoghi sacri, che furono, sono e saranno eternamente inalienabili. Partendo da questi dati storici incontrastabili ci convincevamo avere essa raggiunto il suo massimo sviluppo e perfezionamento sociale, non cangiando natura e carattere, ma rendendosi accessibile a coloro che, non essendo riconosciuti per cittadini *de optimo jure*, non furono nè anche proprietarl col medesimo titolo. Questa incapacità della maggioranza non poteva dileguarsi cho lentissimamente, e sotto l'azione continua del tempo e degli avvenimenti. Il surriferito frammento della Tavola XII aprì la via alla istituzione della pretura, e l'Editto del Pretore affrancò le plebi: la cittadinanza romana infine, comunicata ai vinti, compì l'opera dell'emancipazione e dell'eguaglianza sociale. È questo il più grande ed il solo merito della Costituzione romana, che riassumendosi ne' tre succennati atti, partoriti non dalla sapienza di uomini eminenti destinati dalla Provvidenza a rigenerare il mondo colle loro leggi, ma da quattro secoli di agitazioni e commozioni sociali, racchiude la Storia della civiltà di Occidente.

Ma perchè troppo grandi e terribili sconvolgimenti avevano sovvertiti tutti gl'interessi privati e fatti irreconciliabili gli odî e le passioni di parte, cessata la guerra civile, diveniva impossibile di applicare alla società trasformata le forme antiche, perchè i medesimi avvenimenti compiutisi richiedevano indispensabilmente il predominio di un potere superiore, compressivo e livellatore nello stesso tempo di elementi tanto opposti ed eterogenei.

Silla forse prevedendo l'impossibilità della restaurazione della Repubblica, e non volendo ritenere l'assoluto dominio di quella, abdicava alla dittatura. Quindi con l'Impero, conseguen-

za fatale ed ineluttabile della guerra civile, cominciava un' era di nuove vicissitudini per la proprietà, attraverso le quali la troviamo costantemente in lotta per isciogliersi dai nuovi vincoli che le s' imposero, e per elevarsi a diritto. Noi per tanto la seguiremo rapidamente nelle varie fasi da essa subite, che chiusero l' epoca romana per l' intervento dei barbari.

## CAPO VII.

**Conseguenza della cadnta della Repubblica e del disceutramento politico fuori Roma. Disamina e significato del *jus civitatis* riconosciuto dall' Editto dell' imperatore Caracalla in tutto l' orbe romano. Risultamenti posteriori della proprietà in Occidente. Quistione.**

*Fecisti patriam diversis gentibus unam.*
*Dumque offers victis proprii consortia juris,*
*Profuit injustis, te dominante, capi:*
*Urbem fecisti quod prius Orbis erat.*

Rut. Numat. Lib. 1 st. ap. Giannone Storia Civile del Regno di Napoli. Vol. 1.° p. 9.

*In orbe Romano qui sunt, ex Constitutione imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt* — L. 17 ff. 1 e 5. *De statu hominum*, Dio. Cassio, Lib. 77.

Dal silenzio assoluto degli storici e giureconsulti dell' epoca, della quale favelliamo, meno le surriferite parole di Dione Cassio, e la breve menzione fattane da Ulpiano (195), si potrebbe essere indotti a credere, che la Costituzione dell' imperatore Antonino Caracalla dell' anno 211 dell' era volgare, che comunicava i diritti di Città romana a tutti i sudditi dell' Impero (196), o non fosse stata di alcuna importanza, ovvero venisse suggerita a quel Principe dalla sola avidità fiscale, come hanno opinato vari storici e giureconsulti moderni (197). Il Guizot, deplorando la condizione delle città nell' epoca imperiale, osserva: « che la fatta separazione del reggimento mu-

« nicipale dal politico portò nell'impero romano la classificazio-
« ne legale della società e l'introduzione del privilegio » (198).

Ma se nell'epoca anteriore, donde l'illustre scrittore si partiva per mostrare le vicissitudini delle istituzioni municipali, erasi già fatta una separazione più mostruosa, centralizzando ed unificando l'esercizio di tutti i diritti tanto municipali quanto politici, sotto gl'imperatori i municipi non avevano più nulla da perdere, bensì qualche cosa da guadagnare. Che anzi ravvisate sotto tale aspetto le due epoche, la seconda potrebbe considerarsi come un progresso ed un miglioramento paragonandosi alla prima.

L'Editto di Caracalla non può certamente interpetrarsi come la riproduzione delle Leggi Giulia e Plauzia, concedenti il *jus civitatis* ai popoli d'Italia, in occasione della guerra sociale, applicate ed estese da quell'Imperatore alle provincie fuori d'Italia; giacchè fin dai tempi di Augusto i non romani esercenti un tal diritto a Roma, erano rinviati nei loro rispettivi comizî municipali (199). Percui la Costituzione in disamina non può considerarsi che come una conseguenza logica delle innovazioni arrecate dalla guerra civile, e dell'avvenimento dello stesso Impero. In fatti colla caduta della Repubblica, cessando quel sistema di assorbimento e di concentrazione di diritti in Roma, e di prerogative nell'ordine ivi dominante, le altre città, libere una volta da tale signoria, rientravano naturalmente in possesso della loro propria autonomia, ed i loro rispettivi cittadini divenivano localmente cittadini *de optimo jure*. Per la medesima ragione la proprietà cessando di essere un esclusivo *jus quiritium*, svaniva nel fatto se non pure nel diritto la distinzione fra i due dominî, il quiritario ed il bonitario, per confondersi in processo di tempo in un solo e medesimo dominio, *proprietas*. Chiusa l'èra delle conquiste, e mancando oramai l'opportunità di creare un nuovo agro pubblico, e con esso una proprietà eminente dello Stato, cessava in pari tempo il timore di nuove spoliazioni civili o militari. Consolidandosi così la possessione della terra nelle mani dei

suoi possessori; non più soggetta alle leggi agrarie (200), od esposta ai latifondi doveva costituire egualmente per tutti un diritto universale di Città, il quale se si disse pure *romano*, questo aggiunto non poteva avere altro significato, se non quello di designare le prerogative che vi andavano annesse. In tal modo ciò che fu diritto esclusivo dei soli padri quiriti, diveniva allora, e non in apparenza (*ac si esset omnium quod erat ante paucorum*) (201) ma in realtà, diritto di tutti gli abitanti dell'orbe romano; non trovandosi più, a parere concorde dei giuristi (202), in quest'epoca distinzione di sorta fra patrizi e plebei, cittadini *de optimo jure et de non optimo jure, romani e provinciali*. Essendo dunque innegabile questo livellamento delle condizioni personali, non ha alcun valore l'asserto del Savigny e seguaci. « Che la legge di Caracalla, la quale este« se il diritto di cittadino a tutti gli abitanti dell'Impero, non « abbia fatto altro che modificare lo stato personale degl'in« dividui » (203). Questo suo errore era la conseguenza dell'altro sopra rilevato, cioè dell'aver supposto, ai tempi della Repubblica, il *jus civitatis* applicato alle città e non alle persone, ed il suo esercizio annesso alle curie municipali e non ai comizi romani; la quale congettura, ancorchè potesse stare dietro le prove contrarie di già addotte (204), rimarrebbe distrutta dall'autorità di Svetonio, e dalla succennata costituzione di Augusto, che trasferiva i suffragi de'non romani dalla patria *juris* in quella *loci*. L'essersi leggermente riguardata una innovazione, che ai nostri occhi apparisce di gran momento, non ha fatto forse riflettere che la medesima conteneva in sè una trasformazione sociale. Poichè, siccome abbiamo veduto, la costituzione romana, ordinata modificata e migliorata la condizione delle persone, doveva ad esse necessariamente arrecare l'acquisto di diritti reali. Non si andrebbe però errati, ci pensiamo, se si asserisse che l'editto di un imperatore non avrebbe potuto apportare taluni cangiamenti così radicali, non essendo in suo potere nè rinnovare nè distruggere il passato; mentre il legislatore medesimo, per quanto libero ed assoluto ab-

bia potuto essere nei suoi atti, anzichè dare la legge e le condizioni, le riceveva dal tempo e dallo circostanze.

In effetti da Augusto ad Alessandro Severo, il qual periodo di tempo è giudicato il più rimarchevole per la giurisprudenza (205), la proprietà trovavasi trasformata, costituendosi, alla romana, su tutta la superficie dell'Impero. La Costituziono di Caracalla quindi potrebbe dirsi l'atto di ricognizione dell' avvenuta trasformazione.

La proprietà provinciale poi, ossia quella fuori d' Italia, sottoposta generalmente, durante la repubblica, al dominio diretto ed eminente del popolo romano, ossia del Senato regnante, riconosciuta perciò sotto il nome di *possessio* (206); lasciata in parte agli antichi possessori a titolo di concessione mediante un' imposizione (207); esposta in realtà all'arbitrio dei Proconsoli, come lo provano le celebre Verrine (208), quantunque con l' Impero si supponesse passata sotto la signoria di Cesare, riconoscendosi nei provinciali un dominio trasferibile e capace di rivendicazione, al dir di Teofilo (209), aprivasi loro una via onde emanciparla interamente. Per la qual cosa a poco a poco scomparendo la distinzione fatta fra *res mancipi* e *res nec mancipi*, fino a Giustiniano la rivoluzione della terra è completa, ed il suo possesso trovasi riconosciuto come dominio perfetto colle sue prerogative di Città romana, val quanto dire privato, inviolabile e libero, in tutti i sudditi dell'Impero. Le innovazioni attribuite a quest' ultimo Imperatore, e contenute nella famosa raccolta pubblicata sotto il suo regno, quali furono l'abolizione di ogni distinziono fra il dominio quiritario ed il bonitario (210), fra le cose soggette o pur no ad usucapione (211), e fra l'eredità e la possessione dei beni, che formò oggetto di una celebre Novella (212); e la formola petitoria introdotta come formola uniforme e generale nella procedura delle azioni reali (213); lo stesso Savigny ha riconosciuto, altro non essere state le anzidette innovazioni, considerato nel senso pratico « che l' espressiono ragionevole dei « cangiamenti che eransi allora introdotti senza l'intervento

« del legislatore » (214). Ma se siffatti mutamenti avvennero sotto l'Impero, nonchè per la centralizzazione imperiale sempre crescente, non devesi forse di necessità ammettere l'azione diretta ed immediata degl'imperatori alla rigenerazione dell'Occidente?

Noi intendiamo invece dimostrare che, se l'Impero fu il risultato fatale della guerra civile, come questa fu il tristissimo effetto dell'*esclusivismo* romano, la dissoluzione sociale e l'invasione dei barbari furono la conseguenza di quello; e che le stesse istituzioni progressive le quali erano divenute il risultamento logico del discentramento della Repubblica, convertironsi in mano degli Augusti in istromenti di oppressione, ed in violazione sistematica del diritto tanto di Città che di proprietà.

Nel capo seguente perciò faremo di mettere in evidenza l'antitesi del presente, rovesciando la medaglia del governo imperiale, e trasferendo la Storia dal foro al pretorio.

## CAPO VIII.

**L'Impero. Delegazione perpetua della sovranità in persona degl'imperatori. Conseguenze disastrose pel diritto di Città. Condizioni imposte alla proprietà. Feudi fiscali, ossia fisco imperiale, e feudi *rei privatae*. Nuova centralizzazione o suoi effetti. Giudizi varî sull'epoca feudale. Documenti in contrario. Organizzazione municipale: la Curia. Organizzazione del colonato, ed opinioni diverse sulla sua origine. Risultamento innegabile: la servitù della gleba. Nuovi latifondi. Organizzazione delle corporazioni delle arti e mestieri. Fatalità della nascita. Conseguenze di quell'ordinamento sociale. I barbari. Opinioni sulla conquista. I barbari chiamati dagl'Imperatori. Dissoluzione dell'Impero, anteriore alla conquista. Fine dell'epoca romana. Quistione.**

Spenta la Repubblica dalle fazioni, i più avventurati e cospicui fra i capi di parte ne raccoglievano il retaggio che fu la dittatura; la quale, non potendosi conservare divisa nel Triumvirato senza perpetuare la guerra civile, cumulavasi in un solo che si disse *Imperator*.

I giureconsulti che non hanno ricusato giammai, in tutte l'epoche di crisi e di trasformazione sociale, il concorso dei loro lumi e della loro autorità al più forte; caduto il potere dell'Ordine regnante, e la sovranità dei Patrizi trovandosi, per gli avvenimenti compiuti, diffusa e trasferita nella massa generale dei cittadini, immaginarono, per sanzione dell'ordine sociale, una delegazione perpetua ed irrevocabile di tal sovranità, come fatta implicitamente dagli abitanti di tutto l'orbe romano a favore ed in persona dell'Imperatore. Questa finzione legale veniva più tardi consacrata qual principio di giurisprudenza, e base fondamentale del potere legislativo, sotto la formola scritta: *Quod Principi placuit legis habuit rigorem, utpote cum lege regia, quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat* (215). Stabilita per tanto questa massima di governo, lasciamo alla Storia che ce ne riveli le conseguenze.

Le magistrature tutte dal consolato alla pretura furono cumulate e trasferite a perpetuità nella persona dell'Imperatore, divenuta sacra per l'esercizio del Pontificato (216). Tostochè venne ammesso irrevocabilmente il potere delegato dal popolo al principe, diveniva prudente anzi necessario il disfarsi dell'intervento importuno dei deleganti. Se Augusto per timore di Roma trasferiva i suffragi dai comizi romani a' municipali, e per paura delle Provincie restringeva il diritto ai soli *municipes* (217), Tiberio sulle orme di Augusto introduceva in Roma le medesime restrizioni, trasferendo, secondo l'espressione di Tacito, i comizi dal campo alla curia (218); val quanto dire abolendo il suffragio universale e le assemblee popolari. « Decadde in conseguenza, dicono Baudi de Vesme e Fossati col Savigny, l'autorità de'cittadini *de non optimo jure* o plebei, e crebbe quella de'cittadini *de optimo jure o decurioni*, ai quali solo appartenne l'appellazione di *municipes* » (219).

Ma per giudicare aggiustatamente di questo ipotetico accrescimento di autorità delle curie provinciali, i cui magistrati ivi eletti dovevano essere confermati in Roma (220), vediamo

quanta autorità rimase allo stesso Senato romano; il quale, per l'abolizione dei comizî popolari era di diritto il solo rappresentante della sovranità universale, il cui esercizio delegava agl'imperatori che esso eleggeva. Il numero dei senatori ristretto prima, elevando il loro censo ad un 1,200,000 sesterzi (221), fu poi illimitato, allorchè l'Imperatore potette nominarli e destituirli a volontà, ed innalzare alla dignità senatoria financo i figli degli affrancati (222). Le loro adunanze erano presiedute dal Principe, il quale costringendo a dare i loro voti pubblicamente, essendosi abolita la votazione segreta colle tavolette (223), del tutto distrusse l'indipendenza di quel corpo politico.

Questo nuovo potere invadente, a crearsi un valido ed efficace sostegno separava la professione del soldato da quella del cittadino; organizzava una guardia pretoriana, addetta alla custodia dell'Imperatore; creava 44 Legioni distribuendole per tutte le Provincie dell'Impero, e dividendole in Colonie Militari dentro l'Italia (224), dove aveva più da temere. E conculcati dall'imperante tutti i dritti di Città che in sè concentrava, doveva la proprietà risentirne i tristi effetti. « L'imperatore era costituito (osserva con molto senno uno scrittore francese), signore diretto ed eminente di tutte le terre « dell'Impero: i proprietari non erano più che i fittaiuoli dello « Stato; e come tali dovevano a quello qual padrone il tributo « territoriale, che era il canone di tutti » (225).

« I tributi poi, soggiunge un altro scrittore, in quei tem- « pi dipendevano dal capriccio degl'Imperatori; difatti leggiamo « che Alessandro Severo diminuì da 30 ad 1 il peso delle im- « posizioni, così chi pagava dieci auri non ebbe a pagare che « il terzo di un aureo » (226).

Sicchè il diritto di proprietà violato dall'assoluto arbitrio del Principe nell'imporre le tasse che con ispecioso titolo addimandavansi straordinarie (227), veniva del tutto conculcato per la solidarietà cui furono sottomessi i contribuenti, essendo astretto il proprietario del campo fertile di pagare per quello del suo vicino ch'era sterile (228). E però Salviano nel descri-

vere la condizione dei nuovi possessori di terra ( i proletari della Repubblica) sotto l'Impero, così si esprime: *Tributorum vinculis quasi praedonum manibus strangulata* (229). Per il che l'abbandono delle terre anche fertili fu inevitabile conseguenza. Aggiungasi il nuovo sistema delle confische introdotte pei reati di lesa maestà (230); l'aggiudicazione al fisco dei beni dichiarati vacanti in molti altri casi (231); le successioni « caduche e le ammende moltiplicate all'infinito (232), ed il suo« lo concentrantesi sempre più al pari della somma di tutti i « poteri nelle mani del primo governante » ne risultava un sistema di governo, che, senza pena di esagerazione, potrebbesi diffinire sistema di assorbimento giornaliero di tutti i diritti dei governati. Augusto aveva formato un erario militare pei pretoriani: i suoi successori confusero il tesoro imperiale col fisco che supponevasi essere la cosa pubblica. Così i fondi fiscali provvenienti dai fondi *rei privatae* furono sostituiti all'antico agro pubblico, formandone uno nuovo, l'imperiale; colla differenza, che se quel primo, provvenendo dalla vittoria e dal diritto di dedizione andò soggetto a leggi uniformi ed a distribuzioni legali, quest'ultimo non ebbe altra origine che le persecuzioni e le proscrizioni private, non altra norma che l'arbitrio del Principe, ed un ordine del Pretorio.

Dalle suddette cose conseguita che, ammessa per base dell'ordine sociale e qual sorgente di tutti i diritti la formola: *Quod Principi placuit lex esto*, l'autorità senatoria già tanto indebolita diveniva inutile e non poteva servire che d'inciampo alla volontà imperiale. Quindi Adriano pensò dispensarsi del tutto dell'intervento del Senato nei suoi atti (233); e dopo questo imperatore, narra il Rovelli « le leggi che solevano esse« re precedute, o confermate da un decreto del Senato, emana« ronsi quasi sempre senza l'usata formalità, e presero il no« me di Editti imperiali » (234), e la serie di questi si disse Editto perpetuo. Il quale, fatto compilare dall'anzidetto Imperatore, e conosciuto al presente per alcuni frammenti tramandatici, divenne generalmente ( continua lo stesso Rovelli )

« un nuovo Codice delle Leggi romane, a preferenza di quel-
« lo delle XII Tavole, che era stato per l'addietro il soggetto
« della comune istituzione; ed il Senato di fatto rimase spo-
« glio d'ogni facoltà legislativa » (235). Sicchè le sorgenti rea-
li del nuovo dritto furono le costituzioni dei principi (236), im-
perocchè identificato il potere legislativo coll'esecutivo, alla dit-
tatura militare dell'imperatore congiungevasi la politica e la
civile. Commodo e Severo investivano perciò, al principio del
III.° secolo, del potere giudiziario il Prefetto del Pretorio o Ca-
pitano delle guardie pretoriane, il quale già teneva l'autorità
militare e la civile (237). « Allora (è l'abate Denina che parla)
« la Prefettura pretoriana cominciò a comprendere come di pro-
« pria ragione tutta l'amministrazione dell'imperio così civile
« che militare, come il gran Visirato presso gl'Imperatori
« Ottomani..... Io non sarei lontano dal credere, ei conchiu-
« de, che gl'Imperatori concepissero di stabilirvi questa mas-
« sima, ricevuta anche oggidì presso i Turchi (però non più
« adesso); che il principe sia non pur capo della repubblica,
« ma despota assoluto delle fortune dei particolari » (238).
Soppresso quindi l'*ordo judicum*, che distinse, nell'epoca an-
teriore, i giudici di fatto dal pretore magistrato del dritto,
separato il *jus* dal *judicium*. Ma poscia ogni giurisdizione con-
centrata nel Principe, questa esercitavasi dai suoi luogotenen-
ti, tanto in Roma che nelle Provincie (239); i quali od in-
dividualmente col titolo di pretori, od in collegio con quello
di assessori, amministravano in suo nome la giustizia, perso-
nalmente, ovvero delegando secondo i casi altri giudici infe-
riori, detti *pedanei* (240). Contro le loro sentenze non potea-
si appellare che al Prefetto del pretorio, rappresentante imme-
diato dall'Imperatore, e Vice-sacro.

Confondendosi così, per la fusione di tutte le giurisdizio-
ni, l'uffizio del giudice con quello del magistrato, introduce-
vasi una nuova procedura, la straordinaria, onde provvedere
nel silenzio e senza formolario, alle nuove contestazioni che
sorgevano alla giornata sulla proprietà; le quali, moltiplican-

dosi periodicamente in ragione delle sempre crescenti esigenza ed avidità fiscale, finirono col sostitituire interamente, nel IV.° secolo, la seconda alla prima (241).

Ma perchè un potere così centralizzatore ed assorbente avesse durato non era sufficiente il sostegno della forza armata, sul quale unicamente poggiavasi, potendo mutarsi in anarchia alla prima ribellione delle Legioni, che abbattevano un tiranno per innalzarne un altro: esempio ripetutosi più volte durante quell' epoca. Per non farlo quindi perire nell' isolamento, o sotto la pressione di un rivolgimento militare, gli faceva mestieri di un'organizzazione sociale. Da ciò aveva origine l' organizzazione e la moltiplicazione di quella classe privilegiata, che si è veduta poi di sempre riapparire in tutte l' epoche storiche posteriori e consimili, e da cui la civiltà presente, che le ha dato il nome di Burocrazia, ha provato i tristi effetti: la quale classe addetta a servire di puntello al dispotismo, ed organizzata in modo da ritrarre i suoi vantaggi dall' oppressione medesima della maggioranza, doveva innalzare a sistema la conculcazione perenne di tutti i diritti tanto di Città, che di proprietà (242). E poichè noi abbiamo ravvisati tutti questi diritti inseparabili, di maniera che dalla violazione di uno deriva quella degli altri, conseguita che l'Impero tostochè incamminossi per questa via, fu spinto ad organizzare egualmente il Municipio, il Colonato, e le Corporazioni.

Molti fra gli scrittori moderni che sonosi occupati della epoca imperiale e delle istituzioni municipali che ne provvennero, attribuendo i destini e le calamità dell' Occidente alle qualità personali degl' Imperatori, hanno distinto la detta epoca in due diversi e successivi periodi; cioè il primo di progresso pei municipi, e l' ultimo di regresso e di decadenza, onde ne seguiva l' invasione e la conquista dei barbari (243). Seguendo però imparzialmente e senza preoccupazione di sorta le varie fasi di quell' intiero periodo storico, tutte le istituzioni, da Augusto ad Augustolo, a noi sembrano presentarsi come le anella di una medesima catena, e le posteriori come la

conseguenza e lo sviluppamento delle anteriori: percui delle due epoche distinte la seconda, a nostra opinione, non è che la continuazione della prima.

Per organizzazione municipale imperiale supponiamo che abbia voluto intendersi quel sistema uniforme di amministrazione, imposto a tutte le provincie dentro e fuori d'Italia, che non ha certamente alcun rapporto, alcuna analogia colle concessioni varie di origine e difformi di effetti, fatte dalla Repubblica ai vinti. Se colla guerra sociale svaniva nella sola Italia ogni distinzione di prerogative in virtù del *jus civitatis* comunicato generalmente, noi abbiamo sopra veduto dove e come avea luogo la stabilita uniformità di diritti, e quali ne furono i risultamenti. L'Impero che era il frutto non della guerra sociale, ma della civile partorita da quella, in conseguenza del suddetto *jus civitatis* centralizzato a Roma, organizzando il Municipio intese precisamente operare il contrario di quello che aveva fatto la Repubblica. Ora la stessa uniformità di Statuti imposta a tante nazioni, di origine di usanza di riti e di lingue diverse, ed i cui bisogni e condizioni civili variavano immensamente fra di loro; per cumulazione di tutti i poteri nel governo di un solo, l'*Imperator*, doveva partorire conseguentemente una centralizzazione più funesta di quella dell'epoca anteriore, ossia la repubblicana: « La uniformi« tà di governo, osserva sapientemente l'illustre Gibbon, ciòè « a dire la distruzione della libertà e dell'indipendenza dei po« poli conquistati corruppe e perdè Roma » (244).

Sotto questo rapporto la Costituzione di Caracalla, nella sua applicazione traducevasi ad eguaglianza nella servitù: ed in fatti la organizzazione municipale sorgendo una a quella degli agenti del potere, doveva fondarsi su di un sistema di oppressione continuamente in progresso, in ragione del parassitismo e del numero tuttavia crescente dei favoriti, e ridurre tutti i sudditi dell'Impero in due separate e ben distinte classi: la minore de'privilegiati, e la massima degli oppressi. Che però un tal sistema, che non poggiavasi sopra leggi costauti e

determinate, bensì andava invece soggetto alle esigenze fiscali del momento ed all'arbitrio del Principe, vien riconosciuto dai medesimi apologisti dei tempi in cui governarono la famiglia Flavia e la Giulia. « Tutto essendo, dice uno fra i più coscienziosi ed eruditi scrittori su questa materia, in continuo moto di cambiamento, non è possibile formarsi una cognizione distinta della forma di economia municipale e provinciale che ebbe luogo durante l'epoca di cui si tratta » (245).

Il Guizot desume dalla moltiplicità stessa delle leggi promulgate nei primi secoli dell'Impero, specialmente da Nerva a Diocleziano, e comentate da Ulpiano (246), una prova dell'importanza acquistata dai Municipî (247). Pria però dell'eminente storico della civiltà moderna, un'autorità più competente, quale è quella del sommo Scrittore sulla civiltà antica, aveva segnalato il medesimo fatto, come una prova contraria, colle note parole: *In corruptissima Republica plurimae leges:* sicchè può dedursi dalla sentenza di Tacito, che la successione non interrotta delle costituzioni imperiali fino al quinto secolo, costituì un continuo periodo di decadenza e di regresso, non di progresso pei Municipî; e che quella farraggine di leggi, tendenti sempre più a spegnere ogni avanzo di indipendenza e di autonomia municipale, se venne dettata dalle esigenze della centralizzazione ognora progrediente, tutti gli imperatori che si succedettero altro non fecero che aumentarla, e completare quell'ordinamento sociale, continuando nei loro atti l'opera dei loro antecessori, del cui potere erano gli eredi necessarî e solidali. Ciò hanno egregiamente espresso coll'immortale Scrittore della genesi del diritto gli storici delle vicende della proprietà in Italia: « La grande opera, essi dicono, della mutazione della romana repubblica in assoluta monarchia, cominciata da Augusto, e per lo spazio di tre secoli proseguita dai suoi successori, fu alfine compiuta da Diocleziano, e maggiormente afforzata dalla lunga dominazione e dalle mutazioni fatte da Costantino » (248).

I più saldi argomenti allegati a confermare che eransi peg-

giorate le sorti dei Municipî verso il quinto secolo, attingonsi dal Codice Teodosiano dell' anno 438, dal quale potrebbesi forse inferire, che la loro condizione aveva dovuto essere migliore prima. Ed in vero mentre da Augusto a Caracalla i *Curiales*, o *Decuriones*, amministratori e magistrati delle città, venivano considerati come privilegiati, essendo esclusi dai comizî e dalle cariche municipali non possidenti, nel citato codice l' uffizio suddetto trovasi trasformato in una obbligatoria ed onerosa carica, annessa alla possidenza di 25 jugeri di terra: *Sancimus* prescrive una legge, *ut quicumque ultra viginti quinque jugera privato dominio possidens, curiali consortio vindicetur* (249). Nè poteasi andare esenti ed escluso da un tal dovere che in virtù di un privilegio imperiale (250). Legati in tal modo i curiali alla curia (251), e sottoposti inoltre all'autorità del prefetto imperiale, da magistrati civili erano trasformati in agenti passivi del potere; responsabili solidalmente coi colleghi dell'amministrazione non solo presente ma ben anche futura, dovevano, terminato il loro uffizio, nominare i successori dei quali rimanevano sempre garanti; obbligati anche solidalmente di pagare al fisco la somma totale dei tributi da soddisfarsi dal Municipio; e non ostante che la loro esorbitanza rendesse sovente impossibile la riscossione, eranvi astretti in mancanza anche col mezzo dei tormenti: *Decuriones*, ordinava un'altra legge, *sive ob alienum sive ob suum debitum, exsortes omnino eorum volumus esse provarum, quas fidiculae ut tormenta costituent* (252). Nè ciò bastava: le loro proprietà erano dichiarate inalienabili (253), ed i loro figli egualmente soggetti alla curia nella persona e nelle sostanze come i loro genitori: *Neque curialis*, ordinava un' altra costituzione, *neque curialis filius, conditione deserta, aliam audeat adspirare fortunam, cui majorum suorum exempla praejudicent* (254). Divenuta intollerabile questa condizione, gl'investiti, o per meglio dire i condannati tentarono liberarsene coi più vili e dannosi espedienti; ma l' abbandono e la rinunzia dei loro beni nè anche erano ammesse, perchè la legge li aveva immobilizzati nelle loro

mani, e dichiarati inalienabili; quindi abbracciando lo stato clericale, allora in favore, vi erano espulsi ed incorporati di nuovo alla curia (255). Arruolandosi alla milizia, non appena riconosciuti n'erano respinti; non rimase perciò loro altro rifugio per salvarsi dalla curia che la schiavitù, al dir di Salviano (266). Se non che la volontaria abdicazione alla condizione di cittadino per divenir servo, non fu nemmeno ammessa (257).

In breve, le funzioni municipali furono dai medesimi imperatori considerate qual castigo da infliggersi ai malfattori: *Ne quis officialium poenae specie atque existimatione Curiae dedatur, nisi quis forte Curiam defugiens, ab hoc coeperit militare, ne ingenitis fungatur officiis. Omnes itaque omnino judices tuae censurae subditos admonebis, ne quis existimet Curiae loco supplici quemquam deputandum: cum utique unumquemque criminosum non dignitas debeat, sed poena comitari* (258). Le quali leggi tanto oppressive ed odiose del Codice Teodosiano, altro non sono se non la raccolta delle Costituzioni degli antecedenti Imperatori, fatte compilare e mettere in armonia da Teodosio per mezzo dei giureconsulti; com' erasi praticato già dai suoi antecessori coi codici Gregoriano ed Ermogeniano, e nello stesso modo come fece più tardi Giustiniano (259). Di maniera che dall'Editto perpetuo di Adriano alle Novelle, Digesti e Pandette, la legislazione civile, politica ed amministrativa imperiale non forma che una continuazione non interrotta e progressiva di atti, tendenti sempre più a centralizzare il governo e l'amministrazione. A questa verità storica non è inutile aggiungere una importante considerazione; perchè prescrizioni così severe tenessero tra ferrei vincoli i curiali insieme ai loro beni e famiglie stretti alla curia, le attribuzioni municipali avevano già dovuto divenire un insopportabile peso per costringere i cittadini da una parte a sfuggirle, e gl' imperatori dall'altra a tenerveli soggetti. Sotto tal riflesso le costituzioni di Costantino, Valentiniano, Graziano ed altri fino a Teodosio presentansi come l' applicazione necessaria di quelle dei loro antecessori. I comenti fatti dai cinque più ce-

lebri giureconsulti dell'epoca ai rescritti imperiali, e la forza di legge che dallo stesso imperatore Valentiniano III.° in poi ebbero i loro responsi, non potendo nè alterare nè cangiare la essenza di quella legislazione, non impedirono che la patria divenisse esosa al cittadino, come la proprietà era divenuta di peso al possidente.

L'organizzazione municipale compì appunto il depreziamento di quest'ultima, distruggendo le sue prerogative coi legami imposti ai beni dei curiali; e sopraccaricandola di tributi colle gravezze imposte ai municipî. « La gravezza dei tributi, scri« vono Baudi, De Vesme e Fossati, sotto Costantino perven« ne a tale, che molti padroni abbandonarono i fondi per fu« girne il peso; e da questi tempi frequentemente si vide ven« dere la propria prole (260), e talora perfino ammazzare per « necessità, ed anche solo per esimersi dalla imposizione per« sonale » (261). Sicchè era indispensabile legare l'uomo alla terra, come il curiale alla curia, per prevenire l'universale abbandono delle campagne, ed il completo esaurimento delle risorse fiscali, le cui esigenze invece di diminuire s'accrescevano giornalmente. Da ciò avea origine l'organizzazione del Colonato.

Trovansi divise le opinioni fra gli scrittori sull'origine e l'introduzione del Colonato. Alcuni l'attribuiscono ad un sistema economico e ben calcolato di affrancamento adottato dai possessori di schiavi, per convertire i prodotti incerti del lavoro di questi in un canone certo e fisso, ed esonerarsi nello stesso tempo dall'obbligazione di doverli nutrire e vestire (262): altri lo suppongono derivato da una volontaria convenzione fra i proprietarî di vaste tenute e i proprietarî liberi (263), ovvero dalla decadenza continua dell'agricoltura, che ridusse i coltivatori indipendenti in condizione quasi servile, costretti come furono gl'imperatori a vincolarli alla terra per la riscossione dei tributi (264); altri infine la fanno scaturire dalle conquiste imperiali e dal trapiantamento dei popoli barbari vinti sul suolo romano, per coltivare i fondi *fiscales* ed i campi deserti (265). Senza parteggiare esclusivamente per alcuna delle

surriferite opinioni, noi le troviamo conciliabili ed ammissibili tutte, desumendolo dalle medesime cagioni, cioè dallo spopolamento dello campagne, dalla miseria delle città, e dal deprezziamento della proprietà. Infatti se si diveniva colono per nascita (266), per prescrizione (267), e per libero contratto (268), ciò prova che potevansi ridurre in tal condizione così il barbaro vinto come il romano vincitore, e che per conseguenza il Colonato non fu un'istituzione creata espressamente per gli schiavi fatti in guerra. Prima del colonato erasi già messa in uso l'enfiteusi, che detta prima pubblica, perchè non aveva luogo che su i fondi municipali o su quelli del fisco, divenne poi privata, ossia venne adottata dai particolari, ma non era regolata da alcuna legge speciale (269). Ciò suppone una consuetudine anteriore introdottasi di concedere particolarmente un podere a godimento, mediante un laudemio, che pagavasi dal concessionario (enfiteuta) al padron diretto. Questo sistema di coltivazione che formò oggetto della legislazione degl'Imperatori unitamente al colonato (270), dimostra che all'epoca in disamina i latifondi eransi già generalizzati iu tutto l'orbe romano, e cho il fisco imperiale doveva trovarsi mostruosamente accresciuto dalle terre deserte o confiscate; e che avendo bisogno di braccia che lo coltivassero, in mancanza di romani, si ebbe ricorso ai barbari.

La distinzione fatta fra coloni *adscriptitii*, *censiti*, *o tributari*, e coloni semplicemente detti, od inquilini, o pure coloni liberi, e le differenti obbligazioni alle quali andavano soggetti (271), provano che la legislazione sul colonato abbracciava uomini di diversa origine e condizione.

L'intervento infine del legislatore per regolare le rispettive obbligazioni dei privati verso i loro coloni, e viceversa (272), non lascia alcun dubbio che il colonato, formando oggetto di convenzione fra i privati, comprendeva indistintamente tutti i sudditi dell'Impero, e che la proprietà nel suo depreziamento, per non andarne totalmente in rovina, subiva una nuova fase, la servitù della gleba.

Quali però che fossero le varie origini ed obbligazioni dei coloni, essi erano egualmente soggetti od all'imposizione prediale ed alle prestazioni annonarie, gravitanti sul fondo che coltivavano, o pure alla personale, se lo coltivavano per conto del proprietario; il quale, pagando direttamente il fisco, se ne rivaleva su di essi (273). La loro condizione considerata dalla legge come intermedia fra la schiavitù e la libertà (274), era però inferiore alla servile (275). Gli schiavi potevano sperare nell'affrancamento la fine od almeno un alleviamento alle loro miserie; i coloni avvinti eternamente alla terra come gli alberi, ne seguivano tutte le vicissitudini (276), sottoposti alle pene corporali come i medesimi servi (277); fuggendo venivano considerati come ladri della propria persona (278). Ogni altra carriera, professione, o mestiere era loro chiuso per sempre (279); e si negava loro fin la speranza della libertà, vietandosi ad essi di addurre la prescrizione (280).

Non ostante il rigore di tali leggi le campagne divenivano di giorno in giorno vieppiù deserte (281); la terra offerta dagl'Imperatori con prerogative, immunità e privilegi, che promettevansi irrevocabilmente (282) a chiunque volesse coltivarla, era rifiutata dagli agricoltori, i quali più non volevano una proprietà destituita di tutti i vantaggi che debbono andarvi annessi, e soggetta a tutt' i pesi che piaceva al Principe d'imporle.

È sopratutto rimarchevole come l'istituzione del colonato, suggerita dalla necessità di ovviare alla desolazione della campagna, non abbia servito nei suoi svolgimenti che ad accrescerla: il che conferma che la proprietà perde ogni suo valore, semprechè si vuole sottoporre ad una organizzazione qualunque. Intanto questa organizzazione successiva diveniva una necessità fatale per l'Impero dal momento in cui tutti i diritti tanto di Città che di proprietà rimanèvano confiscati e nulli, in virtù della supposta perpetua ed irrevocabile delegazione della sovranità fatta dai cittadini al Principe.

Fin dall'epoca di Tiberio il suolo italico divenuto in parte incolto, sterile ed addetto alla pastorizia, in parte tramutato

in ville, per supplire ai bisogni facevansi venire i cereali dall'Africa, ed i vini dalla Grecia pel nutrimento del popolo romano (283), mentre l'Italia dai tempi più remoti era rinomata per l'abbondanza e l'eccellenza di tali prodotti: cosicchè coll'Impero eransi restaurati i latifondi degli ultimi tempi della Repubblica, ed il suolo del tutto isterilito.

Nella medesima epoca trovasi introdotto l'uso delle distribuzioni gratuite di vettovaglie al popolo romano; come pane, vino, carne, olio ec. ec. Roma conteneva già 300,000 cittadini, che partecipavano di tali distribuzioni, e che un giorno per ritardo della provvenienza di detti generi dall'Africa o dalla Grecia, potevano patir la fame e spingersi alla ribellione (284). Questi 300,000 cittadini costituivano una nuova clientela detta imperiale, più esosa di quella che comparve sul cadere della Repubblica; poichè se questa era a carico delle fortune particolari dei patrizi, quella nutrita dagl'imperatori era in realtà a peso dello Stato; ed il *panem et circenses* che ne riceveva non servivano che ad esaurire maggiormente le pubbliche risorse dell'Impero, e rendere vieppiù necessario l'incremento delle imposte e de'balzelli.

L'esempio di Roma potendo divenir contagioso alle altre città e provincie, avrebbe certamente rovesciato l'Impero nel disordine e nell'anarchia fin dal primo secolo della sua esistenza, o col continuo ed incessante concorso del proletariato provinciale, che traeva ozioso nella capitale per partecipare delle distribuzioni del vitto e degli spettacoli ivi dati gratuitamente, o col pretendere anche nelle provincie a simili largizioni da quella classe costretta a lavorare per vivere. Questa classe di cittadini lavoranti e non possidenti, esclusa fin dai tempi di Augusto dalla curia, e quindi dal diritto di Città, trovavasi di fatto la meno oppressa; sicchè la sua esclusione dalle cariche municipali, era per essa una prerogativa anzi che un'odiosa esenzione. Non soggètta che ad una semplice imposizione personale detta *humana capitatio*, o *capitatio plebis*, rimaneva libera a potere esercitare un'arte, un mestiere, od un'indu-

stria, che non più come nell'epoca anteriore venivan considerate quasi un vile impiego riserbato agli schiavi, bensì qual professione convenevole anche a persona ingenua (285); e che gli stessi soldati, considerati allora come ordine distinto e privilegiato, esercitavano in tempo di pace (286). La ragion di Stato sopraccennata, ed i cresciuti bisogni del fisco non permettevano di lasciare libera ed indipendente la classe suddetta. La quale inoltre, aumentandosi di numero alla giornata per i continui affrancamenti degli schiavi, che, nelle condizioni in cui trovavasi la proprietà, erano di peso più che di vantaggio ai loro padroni; e per gli spossessamenti volontari o forzosi dei possidenti, che trovavano preferibile la condizione di proletario a quella di proprietario di terre, doveva certamente ingenerar sospetti al governo imperiale, e poteva divenire strumento terribile di rivoluzione; perciò l'organizzazione dell'Impero compivasi coll'organizzazione delle corporazioni di arti e mestieri.

Qualunque sia stata l'origine di tali corporazioni (287), egli è certo che nei due primi secoli dell'epoca imperiale esistevano, tanto in Roma quanto nelle Provincie, numerose associazioni di operai e di artefici; alle quali però non era permesso costituirsi in collegi ed organizzarsi senza una speciale facoltà del Principe (288). Cittadini passivi nella città, sottomessi ad un tributo, eglino cercavano naturalmente ritrarre dalle suddette associazioni quei vantaggi che il Municipio loro rifiutava, rigettandoli dal suo seno. In Roma soltanto contavansi 32 collegi di artefici (289). Ma era nella natura di quell'ordinamento sociale, che dovunque il governo imperiale mettesse mano, le istituzioni le più proficue ed utili di buoni risultamenti, se sono spontanee e libere, dovevansi isterilire e tramutare in nuovi strumenti di oppressione e di miserie.

Alessandro Severo al principio del terzo secolo volle riconoscere legalmente queste corporazioni, togliendo però alle stesse alcune prerogative, lasciandone loro delle altre, ed imponendo alle medesime un protettore, *Defensor* (290). Egli per-

mise inoltre anche agli schiavi di organizzarsi in simili corporazioni, previo però l'assenso dei loro padroni, e con la condizione di provvedersi di un curatore che le rappresentasse, e di non potersi riunire più di una volta al mese (291). Nel quarto secolo sotto Costantino queste associazioni divennero obbligatorie: *et quoniam necessarium corpus favendum est* (292). Cosicchè le obbligazioni del Collegio verso lo Stato trasformaronsi in obbligazioni individuali e perpetue per ciascun membro. L'operaio fu indissolubilmente legato alla sua corporazione, donde non potè più sottrarsi nè anche ascrivendosi alla milizia o alla cheresia, come prescriveva una Novella di Valentiniano III.° (293). Il suo patrimonio privato fu confuso con quello del collegio per garentia delle obbligazioni di questo verso lo Stato; la sua famiglia non solo naturale ma eziandio adottiva, come pure i beni a questa appartenenti andarono sottoposti al medesimo vincolo, ed il figlio obbligato ad abbracciare la medesima professione del padre (294), poichè ogni arte o mestiere venne dichiarato ereditario (295). E così la proprietà la più inviolabile nell'uomo, qual'è il lavoro, e che più di qualunque altra ha maggiormente bisogno della libertà per isvilupparsi e produrre, venne sottomessa ai medesimi vincoli della terra e della curia. « La condizione dei condannati alle miniere, conchiude uno scrittore francese, è la condizione comune dell'Impero: essa si applica con poche differenze di forma a tutte le corporazioni, a tutti i gradi della milizia dei lavoranti.

« In ogni mestiere pubblicamente costituito erasi forzatamente ed ereditariamente ritenuto: chè ogni mestiere non dependente da una corporazione si considerava come ozioso e vacante, e l'esercente specialmente come destinato ad essere incorporato » (296). Divenute in tal modo odiose la patria al cittadino pe' vincoli che tenevanlo stretto alla curia, la proprietà al possidente ed al coltivatore pe' tributi da una parte e le servitù della gleba dell'altra, ed il lavoro all'operaio pel suo aggregamento forzato alle corporazioni, non ri-

masero esenti dalla miseria e dall'oppressione generale che due ordini, i quali, perchè servirono di puntello al potere centralizzatore, moltiplicandosi di giorno in giorno, costituirono due classi privilegiate, quali furono la milizia e gl'impiegati. Questa fatalità annessa alla nascita, che formò la legge comune e suprema dell'Impero, ha potuto far congetturare, che gl'imperatori romani avessero inteso con tale ordinamento sociale consolidare il lor potere, ricostituendo la società sulla immobilità degli ordini, e restaurando nell'Occidente la civiltà antica dell'Oriente (297).

Ma se le caste nell'Indie Orientali fondavansi sopra un principio religioso, ed essendo l'espressione della civiltà di un'epoca riassunta nel Vedam ossia legislazione di Brama (298), attingevano dalla medesima eredità un principio di forza, e nella invariabilità delle istituzioni una garentia di bene relativo alla condizione di ciascun'ordine; l'organizzazione delle classi sotto l'Impero non ebbe altro fondamento che la forza dei pretoriani, non altra norma o principio che l'avidità fiscale, per sopperire al lusso di quattro corti imperiali, non altre leggi che il *quod Principi placuit legis habuit vigorem*. Da questo mostruoso opprimente ed arbitrario sistema a vece della immobilità ne scaturiva un effetto tutto opposto; cioè ai latifondi, che desolarono l'Italia verso gli ultimi tempi della Repubblica, si succedevano i latifondi che disertarono tutto l'orbe romano, ossia l'Occidente, durante l'Impero. All'impotenza del Senato, governante la Repubblica, nel voler costituire una proprietà novella sull'*ager publicus* sfornita dei diritti di Città, seguiva l'impotenza degli onnipotenti Imperatori nel volerla ricostituire sul colonato, dopo averne conculcate tutte le prerogative: cosicchè se alla centralizzazione repubblicana teneva dietro la guerra sociale e poi la civile, alla centralizzazione imperiale veniva appresso la dissoluzione sociale e poi i barbari.

Due eminenti scrittori francesi, che hanno specialmente trattato delle istituzioni municipali sotto l'Impero, hanno segnalato, come un fenomeno singolare e senza esempio, l'in-

vasione e la conquista delle genti del Nord, senza avere incontrato la menoma resistenza in alcuna provincia dell'Impero (299). Cessano però le maraviglie, considerando quali potevano essere le conseguenze di quell'organizzazione, ravvisata non isolatamente ed astrattamente, come han fatto i due sullodati scrittori, ma nei suoi rapporti colla proprietà e colle altre istituzioni consoni alla curia, cioè l'organizzazione del colonato e delle corporazioni, tenendo inoltre presente che l'aspetto dei barbari non era nuovo in Occidente.

L'illustre autore degli studî storici aveva già detto su tal proposito: « Fra le monarchie e l'Impero puramente latino, « vi è un'Impero romano-barbaro, che è durato quasi un se- « colo avanti la deposizione di Augustolo. Ciò è appunto quello « che non si è rimarcato e che spiega, perchè al momento della « fondazione dei regni barbari niente sembrò cangiato nel mon- « do: tranne le sventure, erano sempre gli stessi uomini ed « i medesimi costumi » (300).

Ma molto tempo ancora prima dell'ultimo secolo dell'Impero, i barbari formavano il nerbo e la forza principale degl'Imperatori. Colla creazione di una milizia stanziale e mercenaria, e conseguentemente con la separazione avvenuta fra il soldato ed il cittadino, i Romani prendendo sempreppiù in uggia il mestiere delle armi finirono coll'abborrirlo (301), ed i Cesari diffidando sempreppiù dei Romani, si valsero dei barbari per mantenersi saldi sul trono (302). A misura che la centralizzazione organizzavasi sul piede di una uniformità di amministrazioni, le legioni romane inviavansi a stanziare nei confini, e le truppe ausiliarie, ossia dei guerrieri nordici, richiamavansi nell'interno dell'Impero. Marco Aurelio, in occasione della guerra coi Marcomanni, ammise le orde dei popoli vinti nelle romane legioni (303): Probo seguì il suo esempio (304): sotto Diocleziano essi trovansi già sparsi per tutto l'Impero: Caracalla l'incorporò, senza alcuna eccezione, fra le truppe ausiliarie: Costantino lor concedè non poche terre nelle frontiere per custodire i confini, coll'obbligazione del servizio militare

da padre a figlio; ed i successori di quell'Imperatore mantennero una tale istituzione, dalla quale si fa derivare da molti scrittori il sistema feudale dell'epoca posteriore. Valente accolse i Goti invasi dagli Unni nei suoi Stati, e loro permise di arruolarsi fra le sue milizie. Però questa gente mal governata ed angariata dagli uffiziali imperiali ruppe in aperta ribellione, combattè ed uccise lo stesso Valente (305). Ai tempi di Onorio i barbari trovavansi già stabiliti in vari punti dell'Occidente (306). Teodosio infine affidò ai medesimi Goti la difesa dell'Impero ed i gradi più eminenti della milizia, per cui le dignità più cospicue non furono occupate che dai barbari (307).

Ci passiamo dal toccare delle rivolture imperiali e delle guerre fra'pretendenti, nelle quali i barbari furono spesso invitati a devastare il suolo latino; di modo che a cominciare dal quinto secolo non mancò mai il loro intervento nell'agro romano, che sconvolsero e smembrarono continuamente; laonde verso la seconda metà di detto secolo l'Impero d'Occidente fu ridotto quasi alla sola Italia (308). I Vandali, gli Unni, ed i Goti, che chiedevano al patrizio Oreste, il quale governava in nome di suo figlio Augustolo, una concessione di terre per coltivarle, trovavansi già da lungo tempo stabiliti in Italia (309). Eglino non dimandavano che ciò che altri barbari avevano od ottenuto prima di loro in molte provincie fuori d'Italia, o conquistato colle armi. Per la qual cosa v'è da meravigliare se Roma imperiale, che aveva trasformate le città in prigioni pei curiali, la terra in ergastolo pei coloni, e le corporazioni in lavoro forzato per gli operai, divenne la facile preda di genti prive di città, di proprietà, e di civiltà?

Fin dai primi anni del secolo quinto dell'era volgare, quell'immensa e mostruosa mole che si disse Impero d'Occidente, composto dall'aggregato violento di tante razze eterogenee per origine, religione, lingua, costumanze e civiltà tendeva a scompaginarsi e disgregarsi. Fra i vari ed incontestabili documenti che ne offre la storia, notiamo gl'inutili tentativi fatti dagl'im-

peratori Onorio e Teodosio il giovine, per mantener fedeli le diverse provincie della Gallia per mezzo di una Dieta generale ed annua, intimata ad Arles (310). « Profondamente « disgustati, scrive un eminente autore francese, di un im- « pero dal quale molte volte, quantunque indarno, avevano cer- « cato distaccarsi gli abitanti delle città delle Gallie, tendevano « allora con tutte le loro forze all'isolamento municipale: ogni « maniera d'istituzioni anche liberali, che aveva per iscopo « di rannodarle all'amministrazione dei grandi ufficiali im- « periali, non poteva che dispiacere ad esse, od essere da loro « male accolto ». Questo sentimento di avversione generale è energicamente espresso dal poeta Sidonio Apollinare:

*Sed dum per verba parentum*
*Ignavas colimus leges, sanctumque putamus*
*Rem veterem per damna sequi, portavimus umbram*
*Imperii, generis contenti ferre vetusti,*
*Et vitia, et solitam vestire murice gentem,*
*More magis quam jure pati* (311).

Non furono dunque i barbari che rovesciarono l'Impero, bensì gli stessi Romani che ne vollero la distruzione chiamando dal Settentrione i barbari; perchè si era pervenuto a tale, che al dir di Salviano: *malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi* (312). Sicchè la conquista del suolo latino essendo giudicata dai suoi medesimi abitatori come un bene anzi che un male, i popoli conquistatori invece di nemici non rinvennero, in odio ai Cesari ed al regime imperiale, che aderenti da per ogni dove; e la detronizzazione di Augustolo, dopo la quale chiudendosi l'era romana incominciava col dominio dei Barbari quella del medio evo, non meritò nè anche menzione onorata o lagrimevole negli annali della storia di Occidente!

Per quello poi che concerne il nostro assunto, cioè il diritto di proprietà; essendo innegabile che il suolo latino divenne sterile sotto l'Impero pel generale abbandono delle campagne, e che colla nuova occupazione di una parte di esso, dietro la

conquista e lo stanziamento delle genti del nord, le istituzioni romane che governavano la proprietà scomparvero, dando luogo a nuovi riti introdotti, ed a nuovi rapporti nati per mezzo della terra tornata a cultura per opera de' medesimi conquistatori, potrebbe forse conchiudersi: che il nuovo diritto di proprietà avesse origine dalla conquista, e che con la caduta dell'Impero la civiltà romana andasse perduta per sempre? Non pare. I barbari i quali occuparono il suolo romano, esperti solamente nel maneggio delle armi e nella pastorizia in qualche maniera, non si addissero all'agricoltura se non dopo di aver devastate le città, e dopo che per lo escursioni fatte antecedentemente, e sovente provocate dagli stessi Imperatori, non vi rimaneva più nulla da saccheggiare (313). Nella loro dimora diffinitiva furono astretti rivolgersi alla terra, e da conquistatori divennero conquistati; imperocchè non valsero i loro costumi ferini, la barbara lingua, i superstiziosi riti, la ignoranza di leggi a spegnere lo vestigia dell'antica civiltà latina, il cui germe fu accolto e fecondato per lento lavorìo dal Cristianesimo. Non pertanto dobbiam confessare, che dall'epoca in cui i barbari impadronironsi del suolo romano corrono cinque secoli di densissime tenebre, le quali nemmeno dai più pazienti scrittori con le loro perseveranti ricerche si son potute dissipare (314); e che le cronache contemporanee appena ci tramandano lo avvicendarsi de' popoli invasori, ed i nomi de' loro re, finchè nel decimo secolo incomincia un nuovo ordinamento sociale, quando la proprietà riappare sotto altra forma, la feudale; della quale toccheremo nella seconda parte di questi nostri studi.

# NOTE

## ALLA PRIMA PARTE

### EPOCA ROMANA

(1) Varro, de lingua latina V. §. 143.

(2) Idem VII §. 2. Liv. 1.° 44 — Gellius XIII, 14 — Plutarc. in Roma — Diderot, Encyclopedie Lett: P. T. 26 p. 631 — Micali, T. 2.° p. 15 e 16 — Niebuhr, Tom. 4.° p. 429.

(3) Tavola 5.ª, 3 — *Pater familias uti legasset super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto.*

Tavola 6.ª 1 — *Cum dominus rei suae nexum faciat vel mancipium, uti nominarit ( testo ) nuncuparit, locutus erit, ita jus esto* — Leges Tabularum collectae suisque Tabulis restitutae a Jacobo Gothofredo — Corpus Juris Civilis Tom. 2.° in fine.

*Liber de pace Costantiae composita inter imperatorem Fridericum, et filium ejus Henricum et quosdam Nobiles Alemanniae ex una parte; et Civitates Lombardiae, Marchiae et Romandiolae ex altera* — ( Corpus juris civilis. T. 2.° p. 1411 ).

Art. 2.° — Questi diritti sono l'ugaglianza, la libertà, la sicurezza e la proprietà.

Art. 16 — Il dritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e di disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro, e della sua industria — Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. ( Convenzione Nazionale 1793 ). Sottoscritti: Collot d'Herbois Presidente, Duraud, Meillau, Ducas, Mianle, C. De Lacroix, Gosmin, p. a. Laloy Segretario.

(4) *Terra culturae causa attributa olim particulatim hominibus, ut in Etruria Volscis, in Samnium Sabellis.* Varro ap. Philorg. — Georg. II 167.

(5) *Omnem hanc ex Etruria scientiam adhibebant.* Cicer: de Divin: 1 e 2.

Varro IV, §. 9 — Liv. 1, 44 — Gell. XIII, 14 — Plat. in Rom. Caesari ap. Sallust. Catil. 51 — Strab. V, 152 — Dionys. Halic., lib. 1.° cap. 72 — Micali, L'Italia avanti il dominio dei Romani, T. 3.° p. 15 e 16 — Niebuhr, Storia Romana, Tom. 1.° p. 184 e seguenti — Denina, delle rivoluzioni d'Italia lib. 2.° Cap. 1.° p. 98.

Frèret, Ricerche sull'origine, e l'antica storia dei differenti popoli d'Italia, Oper. compl. T. 4.° p. 270 — Pilati de Tassulo, Trattato delle Leggi Politiche dei Romani dei tempi della Repubblica (Haye 1780) Tom. 1.° p. 3.

(6) Micali come sopra T. 2.° p. 17.

(7) Dion. Halicarn., Antiq. III. C. 1.

(8) *Stat si terra sua, vistando Vesta vocatur.* Ovid. Fast. VI verso 300. *Vesta erat locus urbis publicus, unde Cicero in secundo de legibus: Virgines vestales custodirent ignem foci publici sempiternum.* Dion. Hali-Lib. 2.° Cap. 8.°

(9) Vico lib. 2.° pag. 219. Lib. 4.° p. 279 — La terra dei Poeti Teologi fu sentita con la guardia dei confini.

(10) Cicer. de Natur. Deor. Lib. 2.° §. 27.

(11) Le due più antiche religioni di Roma furono quelle del dio Termine e di Vesta; della dea del focolare domestico e del dio protettore della proprietà........essa (Vesta) è la personificazione romana di una società fondata sullo stato di famiglia e del diritto di proprietà. Giraud, Istoria del dritto Romano, Ricerche ec. Introduzione; Cap. 2.° pag. 69 — Niebuhr, Tom. 1.° pag. 336.

(12) Per questo non solamente si adorava quel dio Termine, ma si erano a certi giorni dell'anno instituite alcune feste, che chiamavansi perciò terminali, nelle quali i vicini adunati in sui confini, e presso ai segni divisori dei loro predi, vi facevano offerte e sacrifizi, ed amichevolmente banchettando, ciascuno nello stesso tempo riconosceva i termini del suo campo. Denina come sopra, Tom. 1.° lib. 1.° Cap. 7.

(13) Festo, Rituales.

(14) Appendice sul modo di ripartire la proprietà fondiaria, e sulla limitazione. Niebuhr Tom. 4.° pag. 421 e 441 — Idem, 2.° Appendice — Idem, idem, Degli agrimensori.

Gli auspici o gli auguri non si potevano prendere che in un tempio. Idem, pag. 428.

Il più antico agrimensore fu incontestabilmente un Augure accom-

pagnato dai sacerdoti etruschi, o dai loro discepoli. Idem p. 432. Varro, *Fragment. de limitibus*. Gajus II.° 2 e 29.

(15) Le leggi Romane davano al proprietario la libera ed assoluta disposizione della sua casa.

La proprietà tocca direttamente le cose che ne formano l'oggetto: è un diritto immediato ed assoluto che vale verso tutti e contro tutti, e che tutti sono obbligati di rispettare. Laboulaye, Storia del diritto di proprietà fondiaria in Occidente, Cap. 8 pag. 149 e 150.

(16) Giraud, Ricerche ec. pag. 211 e seguenti.

(17) Idem pag. 39 e 80.

(18) *Civitates fundanae, populi fundi:* V. Ortolan, Storia della legislazione Romana pag. 154.

(19) Girand, come sopra, p. 3, 5, 211 e seguenti — Laboulaye come sopra p. 59, 149, 161 e seguenti.

(20) Niebhur, Tom. 2.° pag. 140 e 146.

(21) Storia del diritto Romano Tom. 1.° pag. 32.

(22) Ortolan, Storia della Legislazione Romana pag. 149 e seguenti.

(23) Gaii, Instit. libro 1.° — Ulp. XIX, 3 — Cic. T. P. E. 28.

(24) Fest. V. Hostes — Varro de lin. lat. IV.

(25) Perchè i romani non si appellavano *quirites*, che nelle pubbliche ragunanze; nè *quirites*, nel numero del meno si disse in volgar sermone latino giammai. Vico, Lib. 1.° pag. 43.

(26). Vedi Introduzione VI.°

(27) Vedi Introduzione VI.°

(28) Tav. XI. Supplem. J. Ghot. come sopra paraf. del Gothofredo: *inter Patricios et Plebejos matrimonia ne contrahantur*. Tav. IV.ª *De jure patrio et jure connubii.*

(29) Il *Connubium* apportando ai concessionari la capacità di contrattare tra di essi, o almeno coi cittadini romani, giuste nozze (nozze romane), che producono la facoltà paterna, o patria potestà, l'agnazione e tutti gli effetti del Diritto Civile... Ortolan, come sopra pag. 151.

(30) Hist. Rom. T. 1.° p. 227 e 413 — T. II.° pag. 1.ª, 3 e 135.

(31) *In liberos justis ex nuptiis quaesitos patri jus vitae necis vendendique eos jus esto.* Tav. IV.ª 2. J. Ghot. come sopra.

(32) Niebuhr, Tom. II.° pag. 14.

(33) Cicer. Top. VI, 29 — Gaii Princip. instit. *de ingenuis.*

(34) Tavola IV.ª 3: *Si pater* (Festo) *filium terrae venunderit, filius a patre liber esto* Parafrasi del Gothofredo: *si pater filium terrae vendiderit, filius post tertiam venditionem plene a patre liber fiat* — 9. Got. ut supra.

(35) Vico, Lib. 4.° pag. 276 e seguenti — Niebuhr, Tom. 2.° pag. 162 e seguenti.

(36) Il dritto di Città romana portava seco il godimento dei dritti civili e politici, Giraud. p. 212.

(37) *Commercium, connubium, factio testamenti, jus honorum et suffragii.* Ortalan p. 151 — Giraud, come sopra — Savigny ec. ec.

(38) Boetius, Ad top. V, 28 — Gajus, 11, 18, 23, 41 e 65 — Ulp. 19, 1 e 7.

(39) Labonlaye, come sopra, Lib. 3.° Cap. 8.°

(40) Gajus 11 e 27 — Varro, Fragm. de limitibus — Ap. Front. de Agrimens. — Niebuhr, Tom. IV.° pag. 421 e seguenti.

(41) Girand, pag. 52, 212, 233, 239, 298 e seguenti e 419.

(42) *Duabus tabulis iniquarum legum additis.* De Re pub. II, 37.

(43) Niebuhr, Tom. 2.° pag. 67 p. 279 e seguenti. Tom. 4.° p. 399, tom. 5.° pag. 8 e 32.

(44) È il sistema delle caste che ha creato la proprietà fondiaria, ed in generale la proprietà individuale, tale quale ci è stata trasmessa dal dritto romano. M. A. Ott, Economia sociale ec. ec. pag. 214.

(45) Grandezza e decadenza dei romani, pag. 68.

(46) Un errore, o almeno un pregiudizio essenziale, comune non solo al Macchiavelli ed al Montesquien ma ad altri ancora che dei fatti di Roma hanno scritto, si è pur questo di presupporre, che ella sia pervenuta a tanta grandezza in vigore dei suoi fondamentali instituti, e per certi suoi ordini propri e particolari. Mentre egli è manifesto che essa non ebbe niuna originaria istituzione, nè alcun ordine suo proprio e particolare, che la dovesse condurre a superar gli Stati d'Italia. Infatti nè la divisione tra il senato e la plebe, nè l'essersi trovata l'autorità civile unita al comando militare..... niuna dico di queste cose, fu così propria dei romani che non si trovasse ancora in altri popoli d'Italia. Della rivoluzione d'Italia Tom. 1.° lib. 2.°

(47) Grandezza e decadenza dei romani.

(48) Idem idem.

(49) È principio fondamentale dei legislatori inglesi che il parlamento può fare ogni cosa, eccetto che un uomo diventi donna o una donna uomo. Costituzione dell'Inghilterra, ovvero lo Stato del Governo inglese comparato colla forma repubblicana e colle altre monarchie dell'Europa, Tom. 1.° pag. 81.

(50) Le leggi delle XII tavole e l'Editto dei pretori erano alla fine della Repubblica le sorgenti le più importanti del diritto positivo. Savigny, Storia del Diritto Romano, tom. 1.° pag. 32 — Niebuhr tom. 4.° p. 12 e seguenti.

(51) Cajus I, 54 e 167, II, 88, III, 166, 32, IV, 34 e 35 — Theop. I, 4 e 5 — Ulp. I.° 16, 23, XIX, 20.

(52) Tavola 12, 8, J. Got. ut supra — *Posteriores populi leges prioribus potiores sunt.* Parafrasi del Gothofredo.

(53) *Quid igitur actum lege XII Tabularum? actum id quod Tribuni plebis apud Livium desiderabant, nempe aequata libertas; et quod dicit Dionisius, positum jus aequum omnibus. Libertati obstabat jus latens, jus incertum, manus regia, quae plebs, ut Pomponius tradit ultra pati non possit......* Vico, de Costantia philosophiae Cap. 35 pag. 224.

(54) Idem, Scienza nuova, libro 1.° p. 43 — Niebuhr, Tom. 1.° pagina 426 e 438.

(55) Idem, idem, idem, idem.

(56) De Legibus III.°, 10 e 25.

(57) Tavola 1.° *De in jure vocando.*

Idem, 2.° *De Judiciis et furtis.*

Idem, 3.° *De rebus creditis.*

Idem, 4.° *De jure Patrio et jure connubii.*

Idem, 5.° *De haereditatibus et tutelis.*

Tavola 6.° *De dominio et possessione.*

Idem, 7.° *De delictis.*

Idem, 8.° *de juribus praediorum.*

Idem, 9.° *De jure publico* (seu populi).

Idem, 10.° *De jure sacro.*

Idem, 11.° Supplem. tab. I. V.

Idem, 12.° Supplem. tab. VI. XII.

*Leg. 12 Tabularum collectae, suisque tabulis restitutae a Jacobo Gothofredo, Corpus Juris Civilis* Tom. 2.° in fine.

(58) Lib. 1.° pag. 42.

(59) Tav. Suppl. II, 2 — Idem 12, 4 — J. Goth. Ott. ut supra.

(60) Vedi Introduzione VI.°

(61) Giraud, Storia del dritto romano.

(62) Idem, Ricerche ec. ec. p. 264.

(63) Vedi nota 57.

(64) Questa severità (egli dice a proposito della tavola III.° che tratta *de rebus creditis*) diveniva indispensabile dal momento che i capitalisti non potevano prendere possesso dei beni dei loro debitori. Tom. 3.° pagina 374.

(65) Laboulaye, Ortolan, Savigny, e tutti coloro che sonosi fondati sull'autorità del giureconsulto Gajo, Instituzioni lib. 2.° §. 40.

(66) *Ager romanus* (proprietà immobile romana fondiaria) *Ager peregrinus* (proprietà straniera non romana) *Ager publicus* (proprietà dello Stato, possessione comunale) *Ager privatus* (proprietà privata) *Ager sacer* (consagrato agli dei ed al culto) *Ager profanus* (*humani juris*, desti-

nato agli usi degli uomini) *Ager municipalis* (divenuto romano per collazione dei diritti di città; ossia adozione del diritto romano da un comune straniero, *populus fundus*). Frontino, libro classico degli agrimensori scritto sotto l'imperatore Domiziano — Niebuhr, Appendice sul modo di ripartizione e limitazione della proprietà fondiaria. Tom. 4.° p. 421 e seguenti.

(67) *Quaestorii dicuntur agri, quos ex hoste captos populus romanus per quaestores vendidit.* Hyginus, De conditione agrorum — Oez, pag. 205.

(68) *Qui agrum possident vetustatis possessionis se, non jure, misericordia senatus non agri conditione defendunt, nam illum agrum publicum esse fatentur.* Cicero, De lege agraria §. 21 e 31.

(69) Gajos, lib. II.° §. 2 e 9.

In seguito si riguardò questa divisione come la più essenziale (*ager sacer et ager profanus*) e si distinse l'agro destinato agli uomini in proprietà pubblica e particolare. Niebohr come sopra.

(70) Dionis. Halicarn. lib. I.° cap. 72.

(71) Pilati de Tassulo, Trattato delle Leggi politiche dei romani dal tempo della Repubblica. Tom. I.° Introduzione p. 3 e segnenti — Micali, L'Italia avanti il dominio dei Romani Tom. I.° — Denina, Delle rivoluzioni d'Italia Tom. I.° lib. 1.° e 2.° — Vannucci, Storia d'Italia dai tempi più antichi fino all'invasione dei Longobardi. Vol. 1.° Lib. 1.° — Niebuhr Tom. 3.° p. 59.

(72) Denina, come sopra, lib. 2.° Cap. I.° pag. 108 — Montesquieu, Grandezza e decadenza dei romani p. 57.

(73) Müller, Origine della distinzione delle classi, C. IV, sex. 2 — Vico, Micali, Denina, Niebuhr, Giraud, De Cassagnac ec. ec. Vedi Introduzione.

(74) *Sanctissimo feciali jure*, Cicerone *de officiis*, *1* — Grotius, *de jure belli ac pacis*, III.° 3 e 7: Micali Tom. II.° pag. 14 e segnenti.

(75) Polibio (relig:) XXXVI, 2. — Il gius di dedizione consisteva secondo Polibio nel dar sè stesso ed abbandonarsi a discrezione dei Romani, renderli assoluti padroni del territorio, delle città, degli abitanti, dei fiumi, dei porti, dei templi, dei sepolcri, infine delle cose tutte. Micali, come sopra, Tom. 3.° pag. 136.

(76) In ogni provincia non si riconobbero altre leggi che quelle dei Romani, alle quali solevano queste stesse città, in mancanza delle loro municipali, aver ricorso, siccome ai fonti di ogni umana e divina ragione. Giannone, Storia Civile del Regno di Napoli, vol. 1.° pag. 204.

(77) Così Roma non era propriamente una monarchia o una repubblica, ma la testa di un corpo formato da tutti i popoli del mondo. Montesquieu, come sopra, pag. 57.

(78) Ortolan, Storia della legislazione romana — Girand, Storia del Diritto Romano — Dureau de la Malle, Economia politica dei Romani. Antonin Macé, Delle leggi agrarie presso i Romani — Savigny, Storia del Dritto Romano, Tom. 1.° — Niebuhr, Storia Romana, Tom. 3.° — Denina, delle rivoluzioni d'Italia lib. 1.° e 2.° — Micali, L'Italia avanti il dominio dei Romani, Tom. 4.° ec. ec.

(79) Idem, idem.

(80) Cicer. pro Balbo, VIII, 21 — Micali tom. IV, p. 439 — Ortolan pag. 154 e 155 — Doreau de la Malle pag. 337 — Giraod pag. 314 — Raynouard, Storia del dritto municipale in Francia Tom. 1.° cap. 11 e 3 — Savigny tom. 1.°, pag. 39 e seguenti.

(81) Storia del Diritto romano tom. 1.° pag. 71.

(82) Pagnoncelli, Ricerca sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane, Tom. II.° pag. 173 — Item tom. I.° p. 140, e Tom. II.° pag. 265 — (Bergamo 1823).

(83) Storia di Como, dissertazione preliminare, parte prima art. 1.° pag. 28 (Milano 1789).

(84) Idem, idem.

(85) Tito Livio, lit. 5.° Cap. 1.° e lib. 9.° cap. 43. — Roth. de Re munic. rom.

(86) Saggi sulla Storia di Francia, 1.° Saggio del regime municipale nell'Impero romano al 5.° secolo §. 1.°

(87) Noct. attic. lib. 16 cap. 13.

(88) Idem, idem.

(89) Idem, idem.

(90) Idem, idem.

(91) *Propter amplitudinem majestatemque populi romani cujus istae Coloniae quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur . . . ex Civitate quasi propagatae sunt et jura instituta que omnia populi romani.* A. Gel. Noct. attic. lib. 16; Cap. 13.

(92) Livio X, 8, Niebuhr tom. 2.° pag. 22.

(93) Varro, V. 16, *Municipes sunt recepti in civitatem ut munera nobiscum facerent.* Ulp. lib. 1.° ad municipes, lib. 1.°

(94) *Item municipes erant qui ex aliis civitatibus Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere sed tantum muneris partem.* Festus, sub verbo municeps.

(95) Εσώτεροι dicevansi coloro che erano ammessi a non pagar più d'imposizioni che i cittadini. Nota al tom. 1.° pag. 227.

(96) *Municipium id genus omnium dicitur, qui quum Romam venissent, neque cives romani essent; participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum romanis civibus praeter quam de suffragio ferendo aut magistratura capienda, sicut fuerunt Fundani, Ferenta-*

*ni*, *Firmani*, *Acerrani*, *Lanuvinii*, *Tusculani*, *qui post aliquot annos cives romani*, *effecti sunt. Alio modo quum id genus omnium definitur quorum civitas universa in civitatem venit*, *ut Aricini*, *Cerites*, *Anagnini*. *Tertio cum id genus omnium definitur*, *qui ad civitatem romanam ita venerunt, uti municipia essent sua cujusque Civitatis*, *et colonica ut Tiburtini Praenestini*. Festus sub verbo municipium, pag. 103 — Livio lib. VIII, 38.

(97) Vedi le note superiori.

(98) Macé, Leggi agrarie ec. ec. p. 514.

(99) Idem, idem.

(100) Micali, Tom. 4.° cap. 18, pag. 284 e seguenti.

(101) Ricerche ec. Vedi nota 82.

(102) *Municipes ergo sunt cives ex municipiis legibus suis et suo jure utentes*, *muneris tantum cum populo Romano honorari participes aequo munere capessendo appellari videntur*, *nullis aliis necessitatibus*, *neque ulla populi romani lege adstricti*, *nisi*, *inquam*, *populus eorum fundus factus est*. Aulo Gellio, Noct. attic. lib. 16, cap. 13 — Raynouard, Storia del dritto municipale in Francia, due vol. in ottavo (Parigi 1829).

(103) Micali, Tom. 4.° pag. 349 e seguenti.

(104) Storia Civile del regno di Napoli, vol. 1.° pag. 53.

(105) Micali, tom. 3.° pag. 139 — Ortolan, Storia della Legislazione romana, p. 152.

(106) Appiano, de bello civili lib. 1.°, 7 — Aulo Gellio, Noct. att. lib. 16, cap. 13.

(107) Sigonio, de jure italico 1.° e 21 — Appiano, de bello civili 1.° 7.

(108) Fra i Romani e le città del Lazio sia pace fino a che il cielo e la terra il medesimo stato avranno. Nè combattano esse fra loro, nè da altri facciano muover guerra: non diano sicuri passi ad alcuno che la movesse: ed a chi di loro venga assalito prestino ajuto colle proprie forze e delle spoglie dei nemici comuni tocchi a ciascuna la parte uguale. Le liti dei privati siano finite nel termine di dieci giorni, e dai giudici del luogo dove sarà stato fatto il contratto. A questi patti non sia lecito aggiugnere nè levare, se non quello soltanto che ai Romani ed ai Latini parrà. Trattato di pace fra Roma e le città latine nell'anno di Roma 261 sotto il secondo consolato di Spurio Cassio e Postumio Cominio. Micali, tom. 3.° pag. 75.

(109) Tacito, De mor. german. 33 — Dion. Halicarn. Lib. II.° 11. *Neque victis quidem quidquam*, *praeter injuriae licentiam*, *eripiebant*, Sallust. Catilin. 12.

(110) Tacit. Ann. XI, 22.

(111) Grandezza e decadenza dei Romani, pag. 78.

(112) Giraud, Ricerche ec. p. 227 — L'Isoteli sono coloro che erano ammessi a non pagar più d'imposizione che i cittadini; gl'Isopoliti erano

quelli che come i cittadini godevano dei diritti civili. Niebuhr nota 1.° al Tom. 1.° pag. 227.

(113) Nov. mem. dell'Accad. di Berl. an. 1815-1816. Vol. 3 sez. 3 pag. 41 e seguenti.

(114) *Lex sociis ac nominis latini, qui stirpem ex se se domi reliquerunt, dabat ut cives romani fierent.* Tit. Liv. XXXXI, 8, Dureau de la Malle, Economia politica dei Romani, Tom. 2.° p. 343.

(115) L'Italia si componeva di un gran numero di repubbliche, i cui cittadini erano stati incorporati al popolo sovrano dopo la guerra d'Italia. Queste piccole repubbliche sottomesse al popolo romano, si amministravano intanto da sè, e questo libero regime delle città è il carattere fondamentale dell'Italia. Savigny, Storia del Diritto Romano, tom. 1.° pag. 39 — ( *N. B.* ) — Se le repubblichette vinte vennero, secondo l'asserzione dell'autore ( V. de Savigny ) incorporate a Roma, come poteano esse amministrarsi, e governarsi liberamente?

(116) De legib. Lib. 2.° §. 2.

(117) Cic. pro Balbo VIII, 21.

(118) Tom. IV pag. 349.

Fra le città sia del Lazio, sia dell'Italia, sia più tardi anche fuori d'Italia, si chiamarono *città fundanee*, o *populi fundi*, quelle che avevano adottato per loro propria usanza il Dritto Romano; ciò che non vuol dire che esse godevano di un tal diritto nei loro rapporti con Roma, e che i loro abitanti erano cittadini romani; era però incontestabilmente un titolo per ottenere con più facilità da Roma una più larga partecipazione al suo diritto di cittadinanza. Ortolan, Storia della legislazione romana, p. 154.

(119) Allorchè i diversi popoli d'Italia furono sottomessi, e soprattutto dopochè essi ottennero il dritto di cittadini romani, i costumi locali disparvero; l'organizzazione di Roma abbracciò tutta l'Italia, ed il suo dritto vi regnò quasi senza partizione. Storia del Dritto Romano, tom. 1.° pag. 34.

(120) Lex Julia an. 662 — Appian. 1.° 49, 53 e 68 — Cic. pro Balbo — Aulo Gel. IV, 4 — Lex Plautia an. 663 — Cic. pro Archia. C. 4 e 7 — Idem ad familiar. XIII, 30 — Vellejo Patercolo, II.° 16.

(121) Livio XLV, 18. Sigonio, De jure italico I.° 21 pag. 42. Vellejo Patercolo II.° 16.

(122) *Petebant enim eam civitatem cujus imperium armis utebantur, per omnes annos atque omnia bella duplici numero se militum equitumque fungi, neque in ejus civitatis jus recipi, quae per eas in id ipsum pervenisset fastigium, per quod homines ejusdem et gentis et sanguinis ut externos alienosque fastidire possit.* Vellejo Patercolo II.° 16.

(123) Livio lib. 9 cap. 45. Appiano de bello italico lib. 1.° cap. 39.

(224) Grandezza e decadenza ec. p. 78.

(125) *Dabat civitatem omnibus italicis et extendebat pene usque ad Alpes*, Lib. 2.° 15 e 16. Claudiano in sec. cons. 150 e 154 — Rutil. Numat. ec.

(126) Savigny come sopra tom. 1.° p. 43.

Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'Impero romano, fino allo stabilimento dei feudi, del Cavaliere Carlo Baudi, de Vesme, e di Fossati. Lavoro premiato dall'Accademia Reale delle Scienze di Torino Cap. 1.° pag. 8 — Ortolan, Storia della legislazione romana p. 155 e seguenti.

(127) Idem, idem.

(128) Micali come sopra tom. 4.° Idem idem.

(129) Livio XXXIX, 3; XXXXI, 8, 9; XXXXII, 10 — Appiano de bello civili, 1.° 21 e 24 — Strabone VI, 197.

(130) Grandezza e decadenza ec. p. 78.

(131) Gli ambiziosi fecero venire a Roma delle Città e delle Nazioni intiere per turbare i suffragi, o farseli dare. Idem idem.

(132) Dion. 2.° Alicarn. lib. XI, 11.

(133) Vedi sopra Cap. 1.° e Cap. 2.°

(134) Gajus come sopra — Niebuhr tom. 3.° p. 178 e seguenti — Laboulaye, Storia del Dritto di proprietà in Occidente lib. 1.° Cap. 3.° e lib. 3.° Cap. 3.°

(135) L'obbligo personale non si applicava che ai plebei. Niebuhr, Storia Romana tom. 3.° p. 376.

(136) Livio II.° 36.

(137) Tavola 3.ª e 6.ª

(138) Il dritto del godimento dei domini pubblici per mezzo del possesso provveniva originariamente dai patrizi, che ne investivano i loro clienti, nel mentre che la proprietà apparteneva esclusivamente ai plebei: in altri termini se si eccettua ciò che era sotto le mura stesse della città, la vera proprietà fondiaria non si trovava che nelle mani di questi ultimi.

A partire da quest'epoca la nazione romana si compose di due ordini, cioè del popolo o borghesia, e della plebe o Comune. L'uno e l'altra nell'intenzione del legislatore erano egualmente liberi; ma differivano per gli onori, ed i patrizi come fratelli primogeniti, ed anche individualmente come membri di una corporazione assai meno numerosa, si trovavano verso i plebei in una situazione così vantaggiosa per come erano le *gentes majores* verso le *minores*.

I Romani si rappresentavano come divisi in due sessi, e due persone, in ciascuna parte della natura, in ciascuna forza vivente ed intellettuale. *Populus* mascolino, et *Plebs* femminina. Niebuhr tom. 2.° 61 e 62.

L'effetto di questo assegnamento (di terra alla plebe) sarebbe stato di render fisso lo stato dei plebei nel loro carattere distintivo di proprietari liberi ed ereditari. Idem tom. 3.° pag. 370.

La differenza dei dritti tra i due ordini, che più tardi fece sentire il bisogno della legislazione decemvirale, avea radici sì profonde, che essa sopravvisse di quattro generazioni alle dodici tavole. Idem Tom. 3.° p. 376.

Questa severità (della legge 3.ª delle dodici tavole contro i debitori plebei) diveniva indispensabile dal momento in cui i capitalisti non potevano prendere possesso dei beni del loro debitori plebei (ossia che la proprietà loro concessa in *bonis* non era in *commercium:* val quanto dire nè privata nè libera). Idem Tom. 3.° p. 354. Vedi inoltre nota 135.

(139) Livio VIII, 12.

(140) Scienza nuova lib. 1.° p. 40 e 49.

(141) Vedi Introduzione §. VI.° e Cap. 2.° par. pr.

(142) Scienza nuova lib. 1.° p. 44.

(143) Dionys. lib. XI, 45, 725 — Niebuhr tom. 4.° p. 61 e 101.

(144) Idem, idem, idem — Livio VII, 13, 14 VIII, 15.

(145) Livio VIII, 12 — Dionys XI, 45.

(146) Idem, idem, idem, idem.

(147) Sall. Jugurt. 31, 41, 42 e 68.

(148) Pilati de Tassulo, Leggi politiche dei Romani, tom. 2.° capitolo 16 — Heyn. *Prospectus*, *opus*. 4.° p. 330 e seguenti (Parigi 1793) — Niebhur, Storia romana tom. 3.° p. 175 e seguenti, tom. 5.° pag. 8 e seguenti — Savigny, Della possessione §. 12 — Antonin Macé, Delle leggi agrarie presso i Romani p. 60 — Laboulaye, Storia del dritto di proprietà in Occidente Libro II.° Cap. 4.° 5.° 6.° e 7.°

(149) Cassy Hermin ap. Marull. II, 619 — Liv. IV, 51, 53 — Dionys. d'Halicarn. VIII, 70, 73, 74; X, 32 e 37.

(150) In quanto alle terre novellamente conquistate, se esse non erano state lasciate in possesso agli antichi proprietari, se non erano state distribuite al Comune, se non vi si erano stabilite delle colonie, ogni romano (patrizio sempre) è autorizzato a prenderne possesso coll'obbligo di non eccedere i limiti determinati dalla presente legge, Niebuhr, Leg. agrar. tom. V, pag. 8.°

(151) Liv. VI, 35 — Appian. de bello civili I.° 7.

(152) Idem, idem, idem.

(153) Sicul. Flac. de Clad. agr. ap. Oez p. 2 — Plutarc. I. Gram. C. T.

(154) Polyb. II.° 21 — Liv. IV, 57; VI, 5, 37; XXXI, 4, 49; XLXII, 4, 19 — Valer. Massim. IV, 35.

(155) Sallust. Frag. 31, 40, 41, 42 e 68 — Laboul. St. del dritto di proprietà in Occidente, Lib. 2.° cap. 6.° p. 81.

(156) *Extra urbem in regiones 26 agros viritim liberis attribuit*, Marull. 202. Dionys. Halicarn. IV, 9, 10, 13 — Liv. 1.° 46 — Plin. 16 N. XVIII 4.

(157) Sismondi, Storia della caduta dell' Impero romano Tom. II.° cap. 1.° e 2.°

Guizot, Saggi sulla Storia di Francia 1.° Saggio del regime municipale ec. ec.

(158) Diony. Hal. Ant. Rom. XI.° p. 98 — Liv. XXI, 63.

(159) Idem, idem.

(160) Cic. de offic. V — Dureau de la Malle, Economia politica dei Romani, p. 364 e seguenti — Moreau Cristophe, Del dritto all' ozio, e del l' organizzazione del lavoro servile nelle repubbliche greche e romane, pag. 304.

(161) Delle rivoluzioni d' Italia Lib. 2.° Cap. 6.°

(162) Cic. de offic. II.° 22 — Liv. XI.

(163) Nieb. Tom. 3.° p. 178; Tom. 5.° p. 8 e seguenti — Pilati de Tassulo ec. ec. V. not. 148.

(164) A. Gell. noct. att. lib. 16 Cap. 13.

(165) Denina come sopra, Lib. 2.° Cap. 6.° pag. 131.

(166) Niebuhr, Hist. Rom. Tom. 2.° p. 161.

(167) H. N. XVIII, 6.

(168) De offic. II.° 21.

(169) Ap. de Bello Civ. — Niebuhr, Tom. 4.° p. 418 e seguenti.

(170) Libro VI, 11.

(171) App. de Bello Civ. 1, 7 — Sall. Jug. 41 — Liv. VI, 12 — Plin. II, N.° XVIII, 3, 7 — Sen. Ep. 89 — Flor. 1, 21 — Quintil. Declam. XIII. 2.

(172) Dion Halic. VI, 9, 89.

(173) Nieb. Tom. 4.° p. 12, e seguenti.

(174) V. sopra Cap. 5.°

(175) V. sopra Cap. 2.°

(176) Liv. XXXIX, 3; XLI, 8, 9; XLII, 10 — Vell. Pat. 11, 16.

(177) Cic. pro Balbo, 21, 24 — Idem de Offic. III, 11 — Flor. III.° 17, 18.

(178) Liv. XXI, 17 — Sallust., Catilin. XII — Micali Tom. 4.° pagina 127.

(179) Liv. VIII, 4.

(180) Lib. XI, 11 — ap. Aul. Gell. Noct. att. X, 3.

(181) De colt. agr. a. J. Oez, p. 2 — Plut. in Grac.

(182) Dion. Halic. lib. XI, 11 — Vellej. Paterc. 11, 16 — Micali Tom. 3.° pag. 136.

(183) Dion. XI, idem.

(184) Ap. do Bell. Civ. lib. 1.° cap. 39 — Denina, Rivoluzioni d'Italia, lib. 2.° cap. 5.

(185) Grandezza e decadenza ec. ec. p. 78.

(186) Istoria della classe nobile o della classe nobilitata, cap. 12, p. 39, cap. 14, p. 425 e 427, cap. 16, p. 466, cap. 17, p. 489, cap. 19, p. 512 o seguenti (Parigi 1810).

(187) Del diritto all'ozio, e dell'organizzazione del lavoro servile nelle repubbliche greche e romane, p. 43, 44, 190 o seguenti.

(188) Annali Libro III, 28.

(189) V. sopra cap. 5.

(190) Micali, L'Italia avanti il dominio dei Romani, T. 4.°, cap. 18, p. 286.

(191) Laboulaye, Lib. 2.°, cap. 7, cap. 85.

(192) *Nec vero unquam bellorum civilium semen et causa decrit, dum homines perditi hastam illam cruentam et meminerint et sperabunt..... Ex quo debet intelligi, talibus praemiis propositis, nunquam defutura bella civilia. Itaque parietes urbis modo stant et maneant, iique ipsi jam extrema supra metuentes: rem agro publico penitus amisimus*, Cic. do Offic. 11, 8, Ap. do Bell. Civ. lib. 1.° 96, 100. Lib. 2.°, 94 e 141 — Plut. in Syll. — Svet. in Tul. cap. 2.° 38 — Micali T. 4.°, cap. 19, pagina 356 e seguenti ec. ec.

(193) Sotto il regno di Flaviano e della sua famiglia vi fu un'assoluta libertà di culto: gli Dei di ciascuna naziono aveano i loro tempii, e ricevevano le offerte dei loro adoratori in mezzo agli Dei tutelari di Roma, senza che vi fosse il menomo ostacolo. Storia della decadenza e della caduta dell'Impero romano di Gibbon, abbreviata e ridotta d'Adam, e tradotta dall'Inglese da P. C. Briend, Tom. 1.° p. 20.

(194) Fragm. 1 5.

(195) L. 17 ff. de Stat. hom. Dio. Cass. in exercitatione storica.

(196) Giannone come sopra, L. 1.° p. 38 e seguenti — Rovelli, Storia di Como, Dissert. prel. p. 1.° art. 3.° p. 50 e 58 — Denina, Rivoluzioni d'Italia, lib. 3.° cap. 4 — Bandi do Vesme e Fossati, Vicende della proprietà in Italia, Lib. 1.° cap. 3.° — Lab. del Dritto di proprietà in Occidente, Lib. 2.° 13.

(197) Saggi sulla Istoria di Francia, del Regime Municipale nell'Impero Romano 1.° Saggio p. 45.

(198) Sveton. in Oct. Aug. cap. 46.

(199) Dopo Augusto non fu più quistione di legge agraria, nè di divisione dell'*ager pubblicus*. Giraud, Ricerche ec. ec. p. 211.

(200) S. Agostino presso Giannone come sopra, Vol. 1.° p. 38.

(201) L'opinione la più naturale, quella che hanno adottato altre volte i nostri più grandi interpreti del Dritto Romano, quella che meglio si

accorda con una infinità di circostanze si è: che Caracalla accordò per sempre a tutti i sudditi il titolo di cittadini: che dopo quest'epoca non vi fu più alcuna differenza tra gli abitanti dell'Impero, e che tutti godettero di uguali dritti. Ortolan, Storia della legislazione romana pagina 271 — Baudi de Vesme e Fossati ec. ec.

(202) Istoria del Dritto Romano, T. 1.° p. 18, cap. 3.° p. 19 e seguenti ec. ec. Baudi de Vesme e Fossati lib. 1.°

(203) V. sop. cap. 3.°

(204) Girand, Ricerche ec. p. 250.

(205) *In eo solo dominium populi romani est, vel Caesaris, nos autem possessionem tantam et usum fructuum habere videmur*, Gajus II 7.

(206) Cicer. ad Attic. VI, 1 e 12 — Flor. III.° 9.

(207) Idem in Verrem 3.° IV, 6.

(208) Inst. II.° 1 ff. 40 — L. U. C. de Usnc. tranf.

(209) L. U. C. *de nudo jure quiritium tollendo* VII, 25.

(210) L. U. C. usucap. transfer. VII, 21.

(211) C. Th. Novell. 118.

(212) L. 178 ff. 2.° de V. S. D. 4, 16.

(213) Istoria del Diritto Romano, Tom. 1.° p. 37.

(214) Fragm. 1.° de Cost. Princ. 1.° 4 — Ulp. Inst. Lib. 1.°

(215) Tacit., Annali 1.° 3 — Dio. Cass. Lib. 3 — Svet. in aug.

(216) Svet, Idem cap. 46.

(217) Annal. 1.° 15 — Idem lib. 3.° cap. 2.°

(218) Vicende della proprietà in Italia, Lib. 1.° cap. 2.° p. 15.

(219) Svet. in Ang. cap. 46.

(220) Idem, Idem, C. 41.

(221) Dig. lib. 1.° tit. 1.° ff. 23 — Dig. lib. 5. tit. 1.° ff. 22.

(222) Sv. cap. 35.

(223) Rovelli, Storia di Como, Diss. preliminare p. 1.° art. 3.° pagina 40 e segnenti.

(224) Morean Christophe, come sopra p. 275.

(226) L. II.ª Cod. Th. de super indicto. Lib. 7, 8, 10, 11 C. Th. *de extraordinariis sine sordidis muneribus.*

(227) L. 4 C. Th. X. 3 — *De hac fund. jur. Emphyteutae.* L. 6 Cod. Just. *de omni agro deserto, et quando steriles fertilibus imponuntur.*

(228) De Gubern. Dei, Lib. 6 p. 73.

(229) Lab. Ist. del dritto di propr. in Occid. p. 120 — Ortolan, St. della legisl. Romana p. 292 — Naudet, De' cambiamenti operati nell'amministrazione dell'Impero Romano sotto i Regni di Diocleziano, di Costantino e dei loro successori sino a Giuliano, Tom. 1.° p. 195. Molte erano le cagioni, molti i casi onde i beni dei privati ricadevano al Fisco; ma il principale si era il sospetto di lesa maestà, accusa frequentissima in quei tempi di con-

tinua oppressione e di guerre civili. S'introdusse parimenti la consuetudine d'indagare per esploratori e di rapire le eredità dei ricchi senza riguardo agli eredi ( Zosimo ) ap. Baudi, de Vesme e Fossati ec. lib. 1.° cap. 5.° p. 56.

(230) De Jure Fisci: ff. XLIX. 14. Cod. Just. X. 1.

(231) Tacit. Ann. IV. 3 — Id. Hist. lib. III.° C. 28.

(232) Ulp. lib. 1.° Inst. relat. in lib. 1.° ff. de Const. Princ.

(233) Rovelli come sopra, Disser. prelim. P. 1.° art. 3.° p. 46.

(234) Idem, Idem, p. 53 ( ad. ann. 131 ).

(235) Savigny, Istitu. del Dritto Romano T. 1.° Cap. 1.° p. 33.

(236) Ulp. come sopra, Id., Id.

(237) Delle rivoluzioni d'Italia lib. 3.° C. 3.° p. 186.

(238) Tit. D. de Offic. assessorum 1.° e 22 — Savigny, Hist. ec. Vol. 1.° p. 80 e seguenti.

(239) Ortolan, St. della legisl. roman. p. 292 e seguenti.

(240) Idem, Idem.

(241) Rovelli come sopra, p. 1.° art. 4 p. 74 e seguenti. Guizot, Saggi ec. Saggio 1.° del Regime Municipale, 2.° Epoca.

(242) Denina, Delle Rivoluzioni d'Italia T. 1.° Lib. 3.° Cap. 1.° — Rov. come sopra, p. 1.° art. 3.° — Sismondi, Storia della caduta dell'Impero Romano T. 2.° Cap. 1.° e 2.° p. 90 e seguenti — Guizot, Sag. ec. del Regime Municipale nell'Impero Romano al 5.° secole ec. ec.

(243) Istoria della decadenza e della caduta dell'Impero Romano T. 1.° pag. 31.

(244) Rovelli come sop. Art. 4, p. 76.

(245) Fragm. lib. XXIII, XXIV.

(246) Regime Municipale 2.° Epoca.

(247) Romagnosi, Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento p. 11, Cap. II. ap. Baudi de Vesme e Fossati come sop. Lib. 1.° Cap. 4.° p. 32.

(248) Cod. Theod. L. 12, tit. 1.° L. 33.

(249) Idem, Idem L. 5.° De Fil. milit. VII. 22.

(250) Idem, XII, 1, L. 9.

(251) L. 115, C. Theod. XIII, 1 — Cod. Theod. de quaest. IX. 35 L. 2 — Decurion. ap. Lab. L. 2.° C. 15.

(252) C. Th. X. 33, de praediis Decurionum sine decreto non alienandis, L. 1 — Idem, Novell. XXXVIII. Pref.

(253) Idem. VIII. 4 — L. XIV. 5.° 35 — LL. 10, 11 — L. 5, Cost. Honor. L. 28 ad an. 423.

(254) *Presbyteri quidem gradu functi et ministri ecclesiae retrahantur a munere, et Curiae deputantur.* C. T. XII. 1, LL. 59, 63, 104 e 115, XVI, 7, L. 3 — Sant. Ambros. Epist. 40 ad Theodos.

(255) C. Theod. XII, 1 — LL. 13, 22 e 168. Idem.

(256) De Gubern. Dei Lib. 5.

(257) Idem, Idem, Novell. 1. Majoriani.

(258) Const. Imp. Valentin. ad an. 364, L. 38, Cod. Just. X, 31, LL. 16 28 — Cod. Theod. XII, 1 ap. Lab. Lib. 2.° cap. 5 p. 107 e Nota (3) idem.

(259) Savigny, Hist. ec. ec. T. 1.° p. 34 e seguenti — Lab. lib. 2.° cap. 13. Organizzazione municipale sull'Impero.

(260) L. *de patribus qui filios dixtraxerunt*, Cod. Theod. 111, et C. Just. IV. 43.

(261) Vicende della proprietà in Italia Lib. 1.° cap. 4.° p. 35.

(262) A. De Cassagnac, Storia delle classi operaje e delle classi borghesi, cap. II.° p. 259 e seguenti — Morean Cristophe, come sopra, p. 225 e seguenti — Ortolan, Storia della Legislazione Romana p. 312 e seguenti.

(263) Gothofredo, Comment. ad L. C. Tit. *de inquilinis*.

(264) Winspear, Storia degli Abusi Feudali p. 110.

(265) Baudi de Vesme e Fossati Lib. 1.° cap. 4.° p. 45 e seguenti. — Laboulaye lib. 2.° cap. 18, Del Colonato p. 115, e seguenti.

(266) L. Cod. Thed. *de inquilinis* L. VII. C. 9, de Agr.

(267) L. 18 C. Th. de agric. L. 13 ff. 1.° idem.

(268) Nov. Valent. tit. 9.°

(269) L. 1. 2. ff. *Si ager vectigalis*. V. Baudi, de Vesme e Fossati come sopra, Lib. 1.° cap. 5.

(270) *De Collatione fundorum patrimon. et enphiteut.* C. Th. 11 4, L. 1 e 2.

(271) *Agricolarum alii quidem sunt adscriptitii, et eorum pecunia dominis competat; alii vero tempore annorum triginta coloni fiant liberati manentes cum rebus suis; et ii etiam coguntur terram colere et canonem praestare. Hoc et domino et agricolis utilius est.* Leg. Imp. Anast. C. J. L. 11. tit, 47, L. 18 ec. ec.

(272) *Quos ita glebis inhaerere precipimus, ut ne puncto quidem temporis debeant amoveri.* Cod. Just. tit. 47, Leg. 15 — Cost. Imp. Honor. e Thed. — *Siquis praedium vendere voluerit vel donare, retinere sibi trasferendos ad alia loca colonos privata paxione non possit.* C. J. L. 11, Tit. 47, L. 15. C. J. L. 6, Tit. 3.° LL. 2, 4 e 5.

(273) Savigny, Del Colonato VI, 273 e 320.

(274) *Licet conditione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt, existimentur.* C. Thed. L. U. de Colonato.

(275) Baudi, de Vesme e Fossati Lib. 1.° cap. 4.° p. 40 — Laboulaye, come sopra, Lib. 2.° cap. 18, p. 118.

(276) *Servi tamen terrae ipsius cui nati sunt existimentur*, Const. Theod. et Valent. C. J. Lib. 11, Tit, 42, Lib. 2.° L. II.ª C. J. Lib. 11, Tit. 70, L. II.ª C. J. de Colon. L. II.ª C. Theod. de Pign. — L. 7, C. J. de agric.

(277) LL. 52 e 54. Cod. Theod.

(278) L. 1.ª C. Theod. de fugitiv. Colon. L. 23. C. 9, de agricolt.

(279) Cod. Theod. L. 33, de Episcop. LL. 16 e 37, idem, Novell. 123, cap. IV, 17.

(280) L. 23, pr. de agric. — C. J. XI, 47.

(281) C. Theod. XI, 28, L. 2.ª Imp. Onor. ( sub ann. 395 ) *iisdem Provincialibus concessimus et Chartas superflue descriptionis cremari censemus ec. ec.*

(282) L. 16 C. J. de omni agro deserto.

(283) Columella, Praef. ad lib. 1 de re rust.

(284) Tacit., Annal. III, 54.

(285) Rovelli Diss. prelim. p. 1.ª p. 67 e 99.

(286) Capitolin. in Maximian. Hist. Aug. p. 140.

(287) Vedi A. de Cassagnac, Storia delle classi operaje e delle classi borghesi cap. 13 p. 330 e seguenti — Moreau Cristophe, Del Dritto all'ozio e dell'organizzazione del lavoro nelle repubbliche greche e romane, p. 225 e seguenti.

(288) Rovelli come sopra p. 67 e seguenti.

(288) Lamprid. in Alex. Sev. p. 125.

(290) Idem, idem.

(291) ff. Lib. 47, Tit. XXI, L. In proem.

(292) C. Theod. L. XIX, Tit. III.° 4, 2.

(293) Imp. Valent. III.° Nov. ( ad ann. 445 ) C. Thed. L. Tit. XXVI.

(294) LL. 3.ª 5.ª de Pistor. et Cotaball. Tit. III.°, L. 14, C. 5.° — C. Thed. Nov. 13, Imper. Teod. ec.

(295) Wall III.°, 220 e 3030.

(296) Moreau Christophe, come sopra a p. 303.

(297) Idem, idem, pag. 306 e 307.

(298) Voltaire, Saggio sui costumi e lo spirito delle Nazioni, Opere compl. Tom. 1.° p. 1208.

(299) Guizot, Saggi sulla Istoria di Francia, 1.° Saggio del regime municipale nell'Impero Romano al 5.° secolo — Raynouard, Storia del dritto municipale in Francia, Tom. 1.° Lib. 2.°, cap. I.°

(300) Chateaubriand, Studi Storici, Prefazione p. 51.

(301) *Nec eorum ( Gallorum ) aliquando quisquam ut in Italia manus mortuas pertimescens publice sibi praescidit*, Morcelli Lib. XV ap. Denina, Lib. 4. cap.° 2.°

(302) Rovelli, Diss. prelim. p. 1.ª pag. 58.

(303) Dio. Cass. 72, 2 — Rov. Idem, idem.

(304) Vopisc. in Probum, C. XIV.

(305) V. Denina, Delle Rivoluzioni d'Italia, T. 1.° Lib. 4.°

(306) Sismondi, Storia della caduta dell'Impero Romano, T. 1.° p. 393.

(307) Denina, come sopra, Lib. 3.° cap. 8 e 9.

(308) Idem, idem, p. 334.

(309) Procop. de Bello Gotico Lib. 1.° cap. 1.° — *Sub honesto faederis nomine opprimebantur.* Script. Rer. Ital. T. 1.° p. 247.

(310) Rescritto dell'anno 418, degl'Imperatori suddetti ad Agricola, prefetto delle Gallie — Codex Thed. Script. Rer. Gallic. T. 1.° p. 767.

(311) Sidon. Apollin. in vita imp. Script. Rer. Gall. T. 1.° pag 810, ap. A. Thierry, Lettere sulla Istoria di Francia per servire d'introduzione allo studio di detta Storia, Lettera 25, p. 453.

(312) *Vastantur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcantur, in tantum et multi eorum et non obscuris natalibus editi, et liberaliter instituti, ad hostes fugiunt, ne persecutionis publicae adflictione moriantur; quaerentes scilicet apud barbaros romanam humanitatem, quia apud romanos barbaram inhumanitatem ferre non possunt.* Salvian. De Gubernatione Dei, L. VIII.

(313) Zosim. IV, 32 — Denina, Delle rivoluzioni d'Italia, Lib. 5.° cap. 1.°

(314) Muratori, Diss. sull'antichità d'Italia, prefazione p. 23 — Sismondi, T. 1.° cap. 1.° pag. 21.

# PARTE SECONDA

## EPOCA FEUDALE

### CAPO I.

**Difficoltà incontrate dagli scrittori nel parlare del medio evo. Quistioni storiche, e divergenza di opinioni riguardante l'Italia, e la conquista delle terre italiane. Savigny e sue congetture. Leo. La storia di quei tempi svolta sulle vicissitudini della proprietà. Problema storico.**

« La storia dei mezzi tempi, scrive l'Abate Denina sulle or-
« me del Muratori, ha in comparazione della storia antica e
« della moderna questo svantaggio, che conviene d'ordinario
« per rischiararla impiegar grossi volumi, senza poter talvol-
« ta da una farraggine di carte e diplomi cavar notizie istrut-
« tive riguardo alla politica ed ai costumi che sono i soli, o
« i principali motivi di scrivere o leggere questa sorta di li-
« bri » (1).

Ed invero immensi volumi si sono scritti sul medio evo, dalla dissoluzione dell'Impero d'Occidente ai Comuni-repubbliche, e da queste alla caduta di Firenze, per investigare, fra le moltiplici e successive invasioni dei barbari, lo spirito delle

istituzioni nuove che ne risultarono; e nel silenzio della Storia (2), gli scrittori ricorrendo agli archivi, e poggiandosi spesso troppo rigorosamente sulla testimonianza di una pergamena o di un diploma, dedussero congetture tanto varie ed opposte, che sovente o si è rimasto nella più grande incertezza sugli avvenimenti principali dell'epoca da loro discorsa; o pure dai più grandi fatti sonosi dedotte le più meschine conseguenze. Così, a mo' di dire, il sullodato autore, seguace, una alla maggior parte degli storici su quel periodo di tempo, di un illustre scrittore universalmente riconosciuto fra i moderni come il più gran lume delle antichità barbare, da Paolo Diacono in poi, non vide nel regime feudale derivato dalla conquista, che dei privilegi comperati dai monarchi coll'oro; e nei Comuni che sursero nella medesima epoca altri privilegi di diversa natura acquistati col medesimo mezzo (3). Se risultamenti cotanto deboli ci dessero cinque e più secoli di continue invasioni esterne, ed altri cinque d'incessanti guerre e sconvolgimenti interni, ossia da Odoacre a Carlo V. (dal 476 al 1530), le conchiusioni dell'eminente Filosofo di Ferney, nel suo Saggio sullo spirito delle nazioni, sarebbero di un gran peso, e noi potremmo dispensarci dallo studio di un'epoca, la quale ci è pur nondimeno più vicina della romana. « Non bisogna « conoscere, egli dice, la storia di quei tempi che per disprezzarla. Se i principi ed i privati non avessero qualche interesso ad istruirsi sulle rivoluzioni di tanti governi barbari, « non si potrebbe peggio impiegare il tempo che leggendo la « storia » (4). Ed infatti se la storia dei secoli di mezzo dovesse servire solamente o per istruire i principi, o per occupare gli ozî delle classi colte ed agiate, si dovrebbe rimuovere con dispetto lo sguardo dagli avvenimenti che compironsi in quei tempi. Se non che per poter servire d'insegnamento alle nazioni, sarebbe stato d'uopo occuparsi non dell'avvicendarsi dei capitani e de' conquistatori, bensì di quello dei popoli, e dello svolgimento delle loro istituzioni: perciò uno fra i più eminenti storici dei nostri tempi ha definito quell'epoca di-

sprezzata da moltissimi « l'epoca del merito ignorato » (5). E l'illustre Savigny volendo trattare del medio evo, esordiva col dire: « Il medio evo è ancora un'epoca creatrice, ed ha per « noi una più grande importanza ed interesse, poichè esso con« tiene l'origine della nostra propria civiltà » (6). Ma perchè la storia del medio evo fosse per noi istruttiva, è necessario discendere dalle regioni superiori, dove disputavansi e guerreggiavano magnati, principi ed ottimati, nelle inferiori, nelle quali agitavansi e tumultuavano le plebi, e trasportarsi dalle diete e dai parlamenti convocati nei campi di maggio sui piani di Roncaglia, negli Arenghi e Consigli generali di Milano e di Firenze, nonchè nelle umili stanze di Pontida e di San Ginesio. Ma in ciò incontravansi grandi difficoltà, poichè in quel lungo periodo di dissorganizzazione e riorganizzazione sociale, le istituzioni novelle essendo surte alla spicciolata nelle città, in vari tempi e circostanze, e con origini diverse, era pur necessario andar frugando negli archivi di ogni Comune e chiedere ad ogni campanile la sua storia particolare; la quale, a parere di tutti coloro che sonosi occupati di tal materia, poteva solo desumersi dai singoli statuti di ciascun Comune (7). Intanto per la conquista trovandosi sul medesimo suolo romano, e vivendo insieme i vincitori barbari, ed i vinti Romani, presentavansi per la soluzione possibile di tutti i problemi storici posteriori due fondamentali quistioni a risolvere anteriormente, cioè: i conquistatori restarono separati, o si fusero coi conquistati? con quali condizioni ebbe luogo tal fusione, e quali elementi vi prevalsero, il barbaro od il romano?

Quì aprendosi un vasto campo alle congetture degli investigatori di quel tenebroso periodo, che perciò si disse dei bassi tempi, ne avveniva quel che abbiamo segnalato al principio del presente capo; e la più gran parte delle elaborate produzioni uscite alla luce, e delle pazienti e perseveranti ricerche fatte, hanno servito più di incitamento alla polemica ed all'erudizione, che di lume alla Storia. Divagando così moltissimi dotti, o per amore di preconcetti sistemi, o per boria

scientifica, o per suscettibilità nazionale dallo scopo che si erano prefissi, e lasciando il problema sulla conquista insoluto, riconoscevano per conseguenza insolubile quello della civiltà moderna. Noi dispensiamo il lettore dalla rassegna di tutte le opposte e disparate opinioni emesse all' oggetto; tanto perchè il nostro argomento nol comporta, quanto perchè essa è stata già fatta da auree ed eruditissime penne (8). Non possiamo però passare sotto silenzio che la divergenza delle anzidette opinioni siasi maggiormente manifestata intorno all' Italia; la quale, siccome fu il campo ove avvennero la dissoluzione dell' Impero, le invasioni germaniche, e la riorganizzazione sociale, richiamava a preferenza l' attenzione di una gran parte degli storici sul medio evo, trovando in essa e nelle sue vicissitudini compresa e spiegata la storia dell' occidente. Per converso il picciol numero di coloro, che, obbliando o passando leggermente sopra gli avvenimenti compiutisi in questa regione nel corso di dieci secoli, vollero occuparsi esclusivamente del risorgimento delle istituzioni romane fuori di Roma, e dopo la conquista, seguendone le vicissitudini dietro quelle delle nazionalità, come se queste, quali trovansi oggi costituite, esistessero in un' epoca di continua fusione e mescolanza di razze, e di incessante decomposizione e ricomposizione sociale; costretti a rintracciarne l' origine e lo sviluppamento nelle concessioni di un duca, o di un barone, ed a ricercare le prospere o le avverse sorti dei popoli nella caduta o nell' avvenimento di un conquistatore, non hanno fatto coi loro scritti che soddisfare alle esigenze di un partito (9). Non occorrendo occuparci di quest' ultimi, notiamo solo fra quei primi due eminenti tedeschi, i quali appoggiandosi sui preziosi lavori e raccolte fatte sul medio evo da ingegni italiani (10), e seguendo due opinioni affatto opposte l' una dall' altra, hanno diviso in due campi quasi tutti gli scrittori che posteriormente hanno trattato la medesima materia: intendiamo parlare del Savigny, e del Leo. Entrambi, partendo da una stessa epoca, la conquista dei Longobardi, che nell' anno 568 stanziaronsi nel nord d' Italia, ri-

conoscendo, come altri prima avevano fatto (11), dalla conquista medesima l'origine del sistema feudale, separansi nel giudicare degli effetti e delle istituzioni che ne risultarono alle città, cioè i Comuni italiani.

Intanto è innegabile che la feudalità ed i Comuni-repubbliche furono i due grandi avvenimenti di quel periodo.

In mancanza di documenti e di esatte notizie storiche su quell'invasione, non rimanendo altra autorità contemporanea da consultare che quella di Paolo Diacono, da due passi che trovansi nei libri di questo, e che sembrano contraddirsi l'un l'altro, si son tratte due contrarie congetture su'destini toccati ai popoli vinti dopo la conquista (12). Non limitandosi soltanto a scrivere delle dissertazioni sulle interpetrazioni d'un latino barbaro, gli eruditi sull'antichità sonosi financo appigliati all'interpunzione del testo, ed il Pagnoncelli a mo' d'esempio scorgendo contraddire al suo assunto le parole del precitato storico, *Populi tamen aggravati per Longonbardos hospites partiuntur*, in un capitolo del suo libro, per altro importante, ha voluto ampiamente dimostrare; che la mancanza o l'aggiunzione di una virgola fra le parole *hospites* e *partiuntur*, può cangiare interamente il senso della frase (13). Il Savigny seguendo Rovelli (14) e lo stesso Pagnoncelli (15) nella sua storia del Dritto Romano nel medio evo, pretende stabilire, che le istituzioni romane, ossia l'organizzazione municipale imperiale venne lasciata ai conquistati dai Longobardi (16). Ma nel mentre critica le incertezze mostrate dal medesimo Muratori sul proposito (17), rimane incerto delle proprie allegazioni, e nelle sue conchiusioni i suoi dubi passono nell'animo del lettore. Infatti i più forti argomenti da lui prodotti fondansi sul silenzio della storia (18), che potrebbo egualmente interpetrarsi in un senso contrario, e sul Codice uticense riassunto nel Breviario visigoto, che si presume abbracciare il dritto pubblico e privato dei Romani verso la fine del IX.° od il principio del X.° secolo (19). Pertanto da questo codice altro non ci è dato argomentare, a confessione dello stesso Savigny, se non che i cor-

pi municipali delle città d' Italia vennero considerati dai conquistatori come tante corporazioni particolari (20), e furono tollerati soltanto per servire di mezzo e di strumento alla riscossione dei tributi imposti ai vinti (21). Dovendo poi spiegare il sorgimento dei Comuni-repubbliche all' undecimo e duedecimo secolo, e con essi il risorgimento delle istituzioni romane, costretto a riconoscere in tale avvenimento la fusione dei vincitori coi vinti, e non potendo negare dall' avvenuta mescolanza e dai successi che ne risultarono, una inevitabile e radicale alterazione nelle supposte conservate istituzioni municipali, il giureconsulto tedesco immaginava una soprapposizione, per servirci delle sue medesime espressioni, ossia un' innesto fatto già anteriormente delle istituzioni germaniche colle romane, senza che queste venissero alterate radicalmente, e che nell' undecimo e duedecimo secolo, col risorgere delle città d' Italia, ebbero un maggior vigore ed una vita novella (22). Sicchè la opinione del Savigny sulla persistenza delle istituzioni romane potrebbe conciliarsi coll' autorità del Sigonio, cui arride il Muratori, e tien dietro il Sismondi e molti altri che riferiscono le origini delle costituzioni comunali italiane nell' epoca degli Ottoni (23), non chè colla tradizione ancor viva in Italia e col testo di Ottone da Frisinga, che facendo allusione alle origini di quelle repubbliche dice: *In Civitatum quoque dispositione, ac rei publicae conservatione, antiquorum advenae Romanorum imitantur solertiam* (24).

Comunque possono trovarsi ingegnose le dottrine svolte, e la strabocchevole erudiziono adoperata in sostegno di una tale opinione, non rimane perciò meglio dimostrata la coesistenza delle istituzioni barbare con le romane sul medesimo suolo invaso, ed appropriatosi in gran parte dagl' invasori ( ammettendo pure il predominio e l' alta giurisdizione serbatasi da questi su i vinti, ancorchè fossero i due popoli rimasti separati (25). È molto meno poi sostenibile l' integrità dell' istituzione dei vinti confusi coi conquistatori, ritenendo come indispensabile l' intervento dell' elemento tedesco col romano nelle costituzioni

dei Comuni-repubbliche, dalle quali si fa scaturire la civiltà moderna (26). Ed invero per opporci alla tesi sostenuta dal de Savigny, noi invochiamo l'autorità dello stesso scrittore sui destini delle città greche d'Italia. Se queste, come egli riconosce con tutti gli storici, non soggiacquero alla conquista longobarda, e rimanendo ancora dipendenti dall'impero d'Oriente, che era pure impero romano, non rivendicarono la libertà che più tardi, e tolsero a prestanza le loro costituzioni ed i loro statuti dalle città lombarde (27), mentre non avrebbero potuto far nulla di meglio che rimettere in pieno vigore le loro antiche costituzioni municipali; come mai potrebbe sostenersi, senza cadere in contraddizioni, che gli statuti comunali di Milano, Pavia, Vicenza, Brescia, Tortona e di altre città altro non furono che il rinnovamento libero dell'antica organizzazione municipale? D'altronde noi ci permettiamo di osservare: che si vuole intendere per organizzazione municipale all'XI.° e XII.° secolo?

La imperiale forse? Ma abbiamo già esaminato nella prima parte del libro in che consiste quest'organizzazione. Inoltre non v'ha memoria, non v'è documento scritto che ci attesti, essersi i Comuni del medio evo costituiti con ordini simili agl'imperiali, valquanto dire unendo con legami indissolubili ed ereditari il cittadino al Comune, come era stato il curiale alla Curia; anzi se questa organizzazione, che conculcò tanto la libertà quanto la proprietà, fu la causa precipua dello sfasciamento dell'Impero, era mai supponibile che le città le quali costituivansi in Comune-repubblica, precisamente per restaurare la proprietà e la libertà, avessero voluto ripristinare quegli ordini antichi? Oltrechè la supposta riorganizzazione municipale risorta coi Comuni, che stabilironsi tanto in Italia quanto fuori, non si può desumere che dai peculiari statuti di ogni città; i quali ebbero origine in tempi e circostanze diverse, e svilupparonsi con elementi spesso eterogenei nel corso di 4 secoli, cioè dall'undecimo al quattordicesimo (28): per il che in Italia si distinguono il periodo dei Comuni-lombardi da quello

dei toscani (29), ed in Francia le istituzioni comunali del mezzogiorno da quelle del centro e del settentrione per diversità di elementi ivi predominanti (30). Quindi dove potrebbe trovarsi quella uniformità di riti e di regime, che fu il carattere speciale dell'amministrazione municipale nell'epoca imperiale, ed il prodotto di una quasi inconcepibile centralizzazione? S'intenderebbero forse i municipî della repubblica, e del *jus Civitatis* da Roma universalmente comunicato all'Italia, dopo la guerra sociale?

Noi crediamo avere messo abbastanza in chiaro nella prima parte del libro le vicessitudini di quell'epoca e di quelle istituzioni. Sicchè per dirla brevemente; se nel periodo romano la storia dell'orbe romano si trova compendiata in quella di Roma, e le sue varie vicende nelle peripezie dell'*Ager*, ci sembra che nel periodo feudale, o del medio evo la storia dei Comuni-repubbliche può soltanto desumersi dalle vicissitudini dello stesso *Ager* conquistato, ove conquistatori e conquistati si fusero; val quanto dire dalle fasi subite dalla proprietà.

Antagonista del Savigny, il Leo ha messo avanti un'opinione del tutto opposta all'anzidetta (31). Fondandosi sull'autorità del Lupi, del Fumagalli, e di altri che si sono studiati provare con documenti la distruzione compiuta del regime municipale, fin dalla conquista dei Longobardi in Italia, vuol sostenere l'introduzione delle istituzioni germaniche nelle costituzioni dei Comuni del nord d'Italia; e seguendo le preziose memorie del Giulini sulla città e campagna di Milano, vuol spiegarne lo sviluppo coll'attrito continuo, e la lotta impugnatasi fra le due giurisdizioni l'ecclesiastica e la laicale, nate entrambi dalla conquista, derivata dal sistema feudale, introdotto dagl'invasori, e che più tardi partorì aperta guerra fra la Chiesa e l'Impero (32). Anche però sotto tal riguardo la quistione riducesi sempre a quella della proprietà; poichè una tale giurisdizione fondavasi sulla possessione della terra (33); sicchè il problema del medio evo versa sempre sulla ricostituzione del diritto di proprietà sulle rovine della società romana. Ma se

dalla conquista derivò il reggimento feudale, e dalla feudalità ebbero origine i Comuni, è indispensabile osservare: se lo stesso feudalismo sviluppatosi in occasione del possesso preso dai conquistatori di una parte del suolo romano fu una riproduzione dei riti e delle usanze germaniche portate dai barbari del settentrione, il che il Leo ha sostenuto senza avèr provato; ovvero se fu un nuovo stato di cose per gli stessi barbari dopochè occuparono il suolo romano: ciò che alla meglio ci faremo a dimostrare.

## CAPO II.

I popoli invasori appropriansi una parte del suolo romano. Anteriori condizioni sociali dei medesimi. Innovazioni subìte da'conquistatori una a'conquistati in ordine alla proprietà. Quistione. Errori di alcuni scrittori sulla proprietà romana paragonata con la feudale. Necessità di distinguere il fatto dal diritto di proprietà.

Quasi tutti gli storici antichi e moderni sostengono, che i popoli invasori, in qualunque provincia dell'Impero di occidente presero stanza, appropriavansi una parte del suolo, maggiore o minore secondo la loro maggiore o minore attitudine alla pastorizia, o alla agricoltura; il che non cangia essenzialmente la natura e gli effetti della conquista. È nello stesso tempo generalmente riconosciuto, sull'autorità di Tacito, che i medesimi popoli, i quali tutti provenivano dalla Germania, ivi non avevano città, e che abborrivano dal consorzio cittadinesco: *Nullas Germanorum populis urbes habitari notum est; ne pati quidem inter se junctas sedes* (34). Che perciò anche abitando quelle da loro conquistate, si dissero *habitatores* per distinguersi dai *cives* ossia *aborigines* (35), distruggendovi le mura e le fortificazioni; tanto vero che il permesso di poterle riedificare davasi per una concessione speciale del conquistatore (36); e divenne più tardi un privilegio feudale accordato dagl'imperatori ai prelati una con la giurisdizione (37). Infine

la loro organizzazione sociale era per cantoni e non urbana, come sulle notizie storiche, attinte dallo stesso Tacito, hanno egregiamente dimostrato tanto il Leo che il Savigny (38). È essenziale inoltre osservarsi, che per effetto della suddetta organizzazione per cantoni ossia fuori della città, la proprietà non era in Germania che una semplice e temporanea occupazione del suolo, senza limitazione fissa, e mancante in conseguenza di tutti i caratteri ed attributi della romana: *Agri pro numero cultorum, ab universis in vices occupantur quos mox inter se, secundum dignationem, partiuntur: facilitatem partiendi camporum spatia praestant. Arva per annos mutant; et superest ager: nec enim cum ubertate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conserant, et prata separent et hortos rigent, sola terrae seges imperatur* (39). Ciò premesso, noi domandiamo al Leo: questi medesimi popoli occupando il suolo romano coperto di città, dove la proprietà era stabile, limitata e divisa, e dove essi divenivano, pel solo fatto dell'occupazione e dell'appropriazione della terra, proprietarî con lo stesso titolo dei Romani, come mai potevano trapiantarvi le loro istituzioni? Osserva perciò con profondo discernimento il Guizot, che il loro stanziamento sul suolo latino introdusse uno elemento nuovo nella loro esistenza, la proprietà fondiaria, e modificò grandemente la loro organizzazione anteriore (40). Se nonchè allontanandoci dalle conchiusioni di questo eminente scrittore, soggiungiamo, che la proprietà romana venuta in potere dei barbari, i quali non avevano alcuna idea di città, fu costituita fuori di questa, e che perciò non trovò miglior garentia che nel sistema beneficiario, tramutatosi lentamente e successivamente in feudalo in ragione dei suoi svolgimenti successivi: cosicchè il feudo fu la conseguenza logica del beneficio, ossia la organizzazione la più perfetta, cui la proprietà potesse pervenire fuori della città, trasformandosi da precaria in ereditaria a favore dell'antico beneficiato; e non già una innovazione trovata per garentia dell'ordine sociale (41). Imperocchè un'ordine sociale sul suolo romano non era possibile fuo-

ri della città, come gli avvenimenti posteriori il dimostrarono, e come in appresso vedremo. Per ora ci limitiamo osservare, che la conquista partoriva una grande innovazione, non solo pei vinti ma eziando per gli stessi conquistatori, mutando in pari tempo, in virtù del fatto innegabile sopraddetto, la condizione tanto dei primi, quanto dei secondi; in guisa che gli antichi scambievoli rapporti fra Duci, Gassindi, Antrustioni, e Fedeli, ovvero fra Conte, Decano, e Centenario, o Sculdais ed Arimanni o Franchi del libero cantone germanico, che o fondavansi sulle avventure guerriere, e conservavansi coi doni d'armi, cavalli e via dicendo (42); o pure aveano sorgento da diritti e dipendenze tutte personali, trasformavansi per mezzo della terra latina in rapporti di diversa natura fra concedente e beneficiario, signore, vassallo e servo.

Questa trasformazione che subiva la proprietà romana pel solo fatto dell'occupazione, ne alterava essenzialmente il carattere; poichè da diritto di Città diveniva diritto della conquista, ed alla sua antica origine cittadina, sostituivasi un'altra origine, quella della guerra e della spada: *Per bella et raptus* (43). Avveniva quindi di necessità, che col progresso di tempo rimanendo essa spogliata di tutte le eminenti e vetuste garentie che le derivavano dalla città, non le rimase altro rifugio che nella protezione dei forti, cosicchè lo prerogative del cittadino romano si videro trasferite naturalmente nel protettore barbaro, e per la medesima ragione la giurisdizione annessa pria alla cittadinanza *de optimo jure*, diveniva un privilegio del guerriero detentore della terra col titolo di signore.

Ma da una tale rivoluzione ne risultava forse che la proprietà antica trasformata, siasi ricostituita diffinitivamente; od in altri termini che la proprietà nuova sia pervenuta ad innalzarsi a diritto?

Parecchi eminenti storici e giureconsulti, fra'quali il Niebuhr e Giraud, guardando solamente alla conquista, fatto innegabile, e colpiti forse dai suoi effetti, cioè l'appropriazione di una parte del suolo e l'invasione generale del regime

feudale, caddero in questo errore; e volendo rivestire delle forme del diritto questa proprietà novella, giustificabile soltanto come un fatto compiuto, rimontarono fino alle sorgenti della stessa quiritaria romana; e facendo scaturire anche questa da un'altra conquista, la dissero egualmente feudale come quella di cui ora ci occupiamo. Questo errore, a nostro avviso, ha invalso per la interpetrazione che molti giuristi hanno dato alla parola *mancipium* per designare la proprietà del cittadino romano (44), fondandosi sulla distinzione fatta da Gajo fra *res mancipii* o *res non mancipii*, nel solo intendimento di distinguere la proprietà di diritto o quiritaria, da quella di fatto o di semplice uso, detta perciò bonitaria (45). Ma se le cose che venivano acquistate dal solo cittadino romano trasformavansi in proprietà perfetta, ciò prova che le cose seguivano la condizione del possessore; percui, venendo in suo potere, egli acquistava tutti gli attributi annessivi in virtù della qualità di *civis de optimo jure*, e non già della lancia; conciossiachè, come abbiamo precedentemente detto, la possessione dell'*ager publicus* provveniente dalla conquista, che avrebbe dovuto conferire le supposte prerogative della lancia, non conferiva i medesimi diritti a' due ordini che distinguevansi in Roma, cioè ai *cives de optimo* e *de non optimo jure;* per la qual cosa le sorti toccate a quella proprietà novella furono tanto diverse.

Altri tenendo dietro al Vico, le cui idee accennammo nella introduzione a questi studi, immaginarono la proprietà costituita in tutti i tempi ed in tutti i luoghi nello stesso modo, ed avente la medesima origine. Sono rimarchevoli specialmente le dottrine emesse dal de Cassagnac, che sulle orme di Montlosier (46), ravvisando nel feudo un periodo logico e necessario che ha traversato la proprietà in qualunque epoca e presso qualsivoglia nazione, ha scorto nei rapporti fra signori, vassalli, e servi nel medio evo, il diritto di proprietà ricostituito sulle medesime basi che in Roma, ed ivi perciò distinto nei due diversi domini bonitario e quiritario (47). L'egregio scrittore non ha però dimostrato l'asserta identità di rapporti fra i

clienti romani, o i proletari della Repubblica non cittadini *de optimo jure* quantunque liberi, coi vassalli del medio evo, che erano pure signori di altri vassalli minori (distinti perciò in valvassori e *valvassini* come vedremo appresso); o coi servi i quali, anzichè liberi erano legati alla terra che coltivavano, e possedevano nello stesso tempo. Nemmen ci ha detto come dalla clientela romana ne derivò la guerra civile, mentre all'opposto dalla servitù e dal vassallaggio feudale ne nacquero i Comuni. In fine non ha egli spiegato in qual modo il dominio bonitario disparve confondendosi posteriormente col quiritario; laddove questa proprietà romana risorta coi Comuni-repubbliche restò distinta e fu in continua lotta colla feudale.

Confondendosi quindi da molti il diritto di proprietà col semplice possesso od occupazione della terra, in virtù di una appropriazione qualunque, la quale altro non costituisce che un fatto attuabile in mille differenti maniere o soggetto alle più contraddittorie vicissitudini, non troverebbe più l'anzidetto diritto la sua ragion sufficiente nella sua istituzione; giacchè, mancando di un carattere certo, determinato o determinabile, sarebbe, per effetto della sua natura proteiforme, soggetto a continui assalti. Inutilmente si sono i giuristi ingegnati ad escogitare un dritto di appropriazione naturale all'uomo; questo diritto così risguardato, desunto da un fatto sempre odioso, avrebbe bisogno per sua sanzione della forza, poichè si troverebbe eternamente in continuo attrito e collisione con sè stesso, ossia col dritto di appropriazione comune a tutti gli uomini. La storia perciò ci attesta i continui sforzi fatti dalla proprietà, e le secolari guerre da essa sostenute per uscire da questa oscura, vaga ed incerta origine, che le si è voluta attribuire; ed elevarsi da un contrastabile fatto ad un certo e determinato diritto. Fuori del campo della proprietà a noi sembra inintelligibile il periodo dei mezzi tempi, dal corso del quale le sue vicissitudini subito spiccano più che in altra epoca anteriore o posteriore.

## CAPO III.

**Diritto personale introdotto dalla conquista. Risultamenti. Origine delle consuetudini. Sanzione data a queste da' codici barbari, o dagli statuti cittadini. Feudalità e Comuni. Distinzioni e lotte fra le consuetudini Disputa fra gli scrittori. Riassunto storico e soluzione del problema del medio evo.**

I barbari occupando il suolo romano non potevano nè distruggere le città, nè esterminare i vinti. Le allegazioni del Leo e di coloro, che hanno sostenuto un tal paradosso, vengono annientate da migliaja di documenti, e, più che dai documenti, da un fatto incontestabile; cioè dall' introduzione del diritto personale, in virtù del quale si permise al popolo conquistato, come ad ogni altra nazione abitante sul territorio latino, di regolarsi colle proprie leggi (48). L' immissione di questo nuovo diritto nazionale o civile, come lo appella il Savigny (49); o semplice e necessaria tolleranza, come osserva il Muratori (50), e che sostituivasi al dritto territoriale o reale, se prova da una parte che i popoli conquistati furono conservati e non spenti o ridotti in servitù; non dichiara però dall' altra che la loro antica organizzazione municipale sia rimasta in vigore. Infatti se il municipio trovavasi organizzato sulla circoscrizione ed autonomia territoriale, per quanto picciola fosse stata; e se la giurisdizione dei Curiali poggiava sulla proprietà, tostochè fu occupato e smembrato il territorio, sostituito il dritto personale al reale, e trasferita la giurisdizione dai Romani ai barbari, duchi longobardi o conti franchi, ogni legame fra il decurione, o magistrato municipale, e la curia fu franto; ed il municipio, ancorchè i nuovi dominatori avessero voluto lasciarlo incolume, o per disprezzo, come vuole il Ricci (51), o per strumento alla riscossione dei tributi, come congetturano Sismondi ed altri, considerato come base ed elemento di una organizzazione cittadina qualunque, rimaneva non solo indebolito, ma del tutto spento.

Lo stesso Savigny, dopo tanti argomenti e deduzioni tratte, non ha potuto conchiudere altrimenti sulle ipotetiche istituzioni romane conservate, che diffinendo la condizione dei Romani « Uno stato di libertà oscuro e senza gloria » (52).

Una così eterognea mescolanza di genti nordiche e latine, abitanti nel medesimo suolo, e con riti, abitudini e costumanze tanto diverse, dovea generare la più spaventevole anarchia, che a ragione il Guizot ha appellato un caos di cinque secoli (53). Laonde l'introduzione del diritto personale non poteva servire che di fomite continuo alla dissoluzione, non per fermo all'ordine sociale; e, senza tema di esagerazione, potrebbesi chiamare diritto rivoluzionario.

In realtà quale garentia offriva ai cittadini questo diritto personale? Non altro che la *faida* ossia la vendetta del sangue per l'offesa ricevuta, ovvero il *widrigild (compositio)*, compenso pecuniario riscosso pel danno sofferto (54), che traducevasi a dritto del più forte, ad impunità del più facoltoso, ed a continua oppressione del più debole. Contro un tale anormale disordine non si ebbe miglior riparo che nella tregua di Dio; ossia in una comminatoria religiosa, piamente escogitata per sospendere per alcuni giorni almeno di ogni settimana i furori della vendetta privata in permanenza. *Quatenus omnes homines* (scrive uno Storico di quei tempi) *ab hora prima jovis usque ad primam horam diei lunae, cujuscumque culpae forent, sua negotia agentes permanerent. Et quicunque hanc legem offenderet, videlicet treguam Dei, in exilio damnatus per aliqua tempora poenam patiatur corpoream: at qui eandem servaverit ab omnium peccatorum vinculis absolvatur* (55). Molto meno il medesimo diritto offriva alcuna sicurezza alla proprietà. Al tempo di Carlo Magno erano in vigoro in Italia sei legislazioni; la romana, la lombarda, la salica, la ripuaria, la bavarica, ed i Capitolari (56), le quali trovansi tutte comprese nella raccolta delle leggi longobarde. Nei casi di conflitto fra il diritto personale o barbaro, ed il reale o romano; o pure di contestazioni sulla proprietà fra due o più persone vi-

venti sotto diverse leggi, qual'era la norma serbata nei giudizî e nelle sentenze? Quì dai giuristi si sono scoverte e rintracciate tante varie suddivisioni e gradi nella giurisdizione, e sonosi distinte dalle leggi speciali di ciascuna nazione le generali, che le abbracciavano tutte; ma ciò nondimeno non è men vero, che tante razze, e tante legislazioni vigenti insieme erano inconciliabili fra loro, ed erano molto più incompatibili con una sola ed alta giurisdizione, esclusivamente riserbata ai dominatori (57); e che la medesima proprietà in contestazione fra due pretendenti, ciascun de' quali seguiva la propria legge, quale che fosse stata la predominante, o dell'attore o del reo convenuto, sarebbe sempre rimasta violata nel diritto e nell'interesse del soccumbente, sia barbaro o romano. Dallo stesso male nasceva però il rimedio: « I Longonbardi, dice Ro« velli, per 75 anni, dal loro ingresso in Italia, non ebbero « leggi scritte. Gli usi inveterati e trasmessi da padre in figlio « tenevano il luogo di leggi appo loro, come presso i popoli tut« ti non ancora inciviliti. Gli Italiani avevano bensì le leggi « romane, e specialmente le costituzioni dei Principi, compre« se nel Codice di Giustiniano, le quali erano da loro osser« vate o servivano di norma nei giudizî; ma siccome lo stu« dio di queste leggi insieme con tutte le altre umane cogni« zioni andava di giorno in giorno declinando, così le consue« tudini derivate dalle leggi, più che le leggi stesse, rego« lavano le azioni civili, e le decisioni del foro » (58). Egli avrebbe forse meglio detto, che la necessità più che la decadenza delle umane cognizioni, faceva nascere le consuetudini, anzi le imponeva come sola norma nei giudizî, e regola nei conflitti che, quali nuove condizioni della proprietà, facevano incessantemento sorgere. Che se la cagione fosse stata quella allegata dal sullodato scrittore, le leggi romane, cadendo sempre più in obblio, col progresso del tempo, dell' ignoranza e della barbarie, non si sarebbero vedute risorgere interamente quando i Comuni costituivansi in piena libertà. Nell'epoca in discorso, tanto le leggi romane quanto le barbare essendo im-

potenti a regolare questa proprietà novella, che non era più nè dritto di Città pei conquistati, nè semplice e precaria occupazione pei conquistatori, dovevasi necessariamente aver ricorso alle consuetudini, che il tempo stabiliva e consacrava alla giornata; e nella mancanza del dritto antico e certo, in continua collisione con un dritto nuovo e diverso, bisognava sanzionare il fatto ricevuto, coll'autorità dei giudizi e quella dei *morum periti;* il cui intervento nelle contestazioni civili diveniva perciò ogni giorno vieppiù importante e necessario (59).

Quì non possiamo astenerci dal notare, che nè il Leo, nè il Savigny, nè alcuno fra gli scrittori, che prima e dopo di questi hanno abbracciata una delle due sopra esposte ed esclusive opinioni sugli effetti della conquista, si sono menomamente occupati delle consuetudini, e del loro intervento necessario ed essenziale in tutte le legislazioni e codici, che apparvero durante quell'epoca. Questa omissione, a nostro avviso, non può avere altra ragione che dall'avere forse essi scrittori scoverto, nell'immissione di questo nuovo elemento introdottosi dietro la conquista, la distruzione di quei piani e sistemi d'ordine sociale da loro preconcetti e sostenuti. Intanto percorrendo la storia di quell'intero periodo, dai Longobardi alle repubbliche, nello sviluppo delle consuetudini e nella loro trasformazione in leggi, trovasi la soluzione degli avvenimenti più importanti del medio evo.

Nell'anno 643 Rotari, Re dei Longombardi, faceva compilare un corpo di leggi, che pubblicava col titolo di Editto (60), e che si andò successivamente ingrossando colle aggiunte fattevi da Grimoaldo, Luitprando, Rachis, Astolfo e suoi successori (61). Dalle condizioni in cui trovavansi allora le differenti razze mescolate nel suolo latino, come dal prologo stesso del codice suddetto, e dal contenuto delle leggi ivi promulgate, chiaro emerge, esse altro non essere, nella più gran parte, che la sanzione di consuetudini già ricevute; e che come l'Editto del Pretore da cui prendevano il nome, lasciavano aperta la via a quelle che il tempo avrebbe ulteriormente introdotte in ragione

degli sviluppi successivi della proprietà nuova, e dei nuovi rapporti che essa avrebbe ingenerati fra Romani e Tedeschi. Ivi perciò leggesi: *In nomine Domini. Incipit Edictum, quod renovari cum primatibus meis Judicibus......Et ab hoc considerantes Dei misericordiam, necessarium esse prospeximus, praesentem corrigere, et componere legem, quae priores omnes et removet, et emendat, et quod deest adjiciat, et quod est superfluum ab scindat* (62). E nel proemio dello leggi promulgate da Luitprando trovasi: *Jam quidem vitiis in antiqui edicti corpore aliqua praevidemus augmentari capitula, quae nobis, et nostris judicibus, atque fidelibus secundum Deum recte comparuerunt.*

*Nunc quidem eo quod multae causae ad efficiendum incognitae erant, quos alii per consuetudinem, alii per arbitrium judicare existimabant, praevidimus, ut nullus error esse deberet, sed omnibus manifesta durescat lex* (63). Lo stesso legislatore nell' anno seguente faceva precedere la sua legislazione dal seguente Editto: *Jam enim novem vicibus illud antiqui Edicti corpus augmentare praevidimus, quae credimus Deo et nobis hominibus placita esse: modo quidem una cum nostris judicibus, et reliquis Longombardis fidelibus nostris. Die Cal. Martii. anni Chr. protegente Regni nostri XV Indictione X. Iterum pro quietudine pauperum, et omnium Longobard. Fidel. Nostr. tranquillitate prospeximus in Edicti corpore illa adjungere, unde antea erat incerta definitio. Quoniam alii volebant per usum, alii per arbitrium judicare, sed melius nunc est ut ille imponatur terminus, unde nostri subjecti fatigentur, et qualiter omnium unus fuit una nobiscum consensus, ita amodo, et in futurum debeat permanere* (64).

Un capitolare di Carlo Magno, circa un secolo e mezzo dopo, prescriveva: *Ut longa consuetudo, quae ad utilitatem practicam non impedit, pro lege servetur, et quae diu servatae sunt permaneant* (65).

Quattro secoli più tardi, leggesi un rescritto dell' imperatore Federico II dato dai suoi Stati di Sicilia *secundum consuetudinem approbatus, ac demum secundum jura comunia*,

*longobarda videlicet et romana* (66). Trovansi nella raccolta dell'Ughelli (67) non pochi esempi di contestazioni civili, decise sull' autorità delle consuetudini ricevute, e la distinzione fatta nei giudizi fra i *morum periti*, *ed i legis periti*. In una carta del Monastero di S. Apollinare in Milano, riportata dal Giulini, e datata dell' anno 1119, fra le concessioni fatte dalla Badessa ai suoi villici, poichè in quei tempi sull' esempio delle città le campagne ed i contadi incominciarono a pretendere egualmente statuti e leggi scritte, leggesi: *Quantum legimus et moribus facere possumus* (68).

Allorquando nell'anno 1215 Brunasio Porcha Podestà del Comune di Milano propose la compilazione di statuti, che poi ebbero effetto nell'anno seguente 1216, trovandosi Podestà Jacopo Malcorigia, i medesimi altro non furono che una raccolta di consuetudini, scritte col concorso di quattordici *morum periti*, ed aggiunte a quelli che trovavansi già compilati anteriormente in un libretto per opera di Pietro Giudice (69). *Cum olim Brunasius Porcha Potestas Mediolani de consilio civium, in scriptis ordinasset ut universae consuetudines, quae in hac civitate de caetero servarentur, Rector, sive Potestas sequentis anni in unum redigerit, vel redigi faceret, ut non aliunde consuetudines inducerentur, nisi quae in illo volumine fuissent inventae; placuit omnibus, et Jacobo Malcorigia Potestati sequentis anni. Gufredonem dictum Grasillum, et Leonardum de Curti, Albertum et A. de Marliano, et A. de Sesto, et P. Judicem, et M. de Villa, et G. Menelotium, et A. de Bomballis, et M. Pollarium, et Vicecomitem de Rezalio et Gasparum Ottonem de Orto et L. Retrotum, viros discretos eligere, quos sacramento, ut infra, ad haec adstrinxit, ut praefatis consuetudines inquirerent, et in scriptis redigerent, sicut a praenominato Domino Potestate Mediolani fuerat ordinatum. Qui volentes in quae juraverunt ad finem congruum perducere, convocatis hujusmodi Viris Peritis, illis districte praeceperunt, ut si quas consuetudines haberent illas ostenderent. Receptis vero consuetudinibus et quibusdam ex illis sparsis super quibusdam capitulis quae habuerunt; habito quo-*

*que, ed inspecto libello, quem dictus P. Judex de Consuetudinibus Mediolani sub certis titulis studiose posuerat; sequentes eodem ordine tractandi, et titulorum quos dictus Potestas scripserat, hanc compillationem, sive editionem de diversis consuetudinibus Civitatis Mediolani in praenominato libello P. scriptis et quibusdam aliis ad perpetuam memoriam et singolorum uti talem in scriptis redigerunt et eas praedicto priori sicut astricti fuerunt, consignaverunt* (70).

Il titolo dato a questo libro che contiene gli statuti comunali, fu quello di *Consuetudines Mediolani* (71). Nella stessa maniera e sulla medesima guida (*Mores*) ogni altra città d'Italia ebbe i suoi statuti, che possono definirsi l'atto di costituzione del Comune italiano, poichè in essi si racchiude la sua costituzione civile e politica. Quale fosse l'importanza acquistata dalle consuetudini mutate in statuti, ce lo mostra l'Editto di Alessandro Faba Podestà di Milano nell'anno 1228, a noi trasmesso dal Corio « Statuirono, egli narra, nel pubbli-« co Consiglio del Comune della città: che si eleggessero di-« ciotto uomini a sorte: de li quali dodici concordi eligessi-« no sei; cioè uno per cadauna parte. Questi erano in due « parti divisi, e dovevano avere due Notari che avessino a te-« nere presso di sè in governo tutti li statuti della Repubbli-« ca: e daro opera che il Podestate, consuli ed altri Ufficiali « di Milano avessino ad osservargli: il che contrafacendo era-« no obbligati in pubblica concione denunciare: *Item*, statui-« rono che il Podestate, quegli non servassero li ordini della « Comunitate infra uno mese gli avesse a punire » (72).

E con quanta gelosia fossero custoditi da pertutto, come i libri sibillini in Roma, ce lo dice il Morbio parlando degli statuti di Novara: « Due anticamente erano gli esemplari degli « statuti; l'uno gelosamente custodito negli archivi del Comu-« ne in un coi privilegi e gli altri atti pubblici veniva rinchiu-« so in uno scrigno a quattro serrature; le chiavi venivano « affidate ad altrettanti uomini, *bonae opinionis*, previo giura-« mento di segreto, e fedele custodia; il loro ufficio durava

« un' anno, e fruttava dieci soldi imperiali per cadauno. L'al-
« tro codice era pubblicamente esposto, *more antiquo cum una*
« *catena*, al banco, ove il Podestà soleva render ragione; quan-
« do si avvicinava la notte il Notajo di Officio lo riponeva in
« una custodia (Capsa) di legno: la chiave era affidata ad uno
« o due Notai, deputati a sedere nel banco. I Consoli di giu-
« stizia dovevano ogni tre mesi far leggere pubblicamente i
« loro statuti » (73).

Una simile rivoluzione, consumata in Italia dalle consuetudini innalzate a leggi, avveniva egualmente in Francia per opera del diritto consuetudinario, che il Thierry ha appellato diritto comune, nato dalla fusione dei barbari coi Romani (74). Di tal che sulle rovine delle antiche istituzioni municipali, largite od imposte dagl' imperatori, e naufragatesi nella colluvie dei barbari che inondarono parimenti le Gallie, in ogni città, e più che nelle città, in ogni borgata o villaggio ebbe nascimento e vigore *le droit coutumier*, nato in occasione della conquista, non già apportato dai conquistatori: sul quale dritto consuetudinario (75), obbliato interamente dal Raynouard nella sua Storia del diritto municipale in Francia, fondaronsi i Comuni francesi, appellati dai cronisti dell' epoca col titolo di *novum ac pessimum nomen* (76), mentre essi ad altro non aspiravano che, *omni consuetudine esse liberos* (77).

Su tali irrefragabili documenti, non che su moltissimi altri, che per brevità omettiamo, e che formano parte integrante della storia di ogni Comune, borgo o villaggio, e rivelano solo le condizioni sociali di quei tempi, noi conchiudiamo; che la storia del medio evo si può soltanto desumere da quella delle consuetudini, che nascevano e prendevano vigore in ragione dei nuovi bisogni che manifestavansi, e non già dalle antiche istituzioni municipali imperiali; ovvero dalle usanze e dai riti germanici, non potendo così quelle come questi star saldi pei nuovi rapporti stabilitisi nella terra latina fra vincitori e vinti. Colla conquista dunque inaugurandosi un nuovo diritto delle genti sul suolo romano, per mezzo del dritto

personale, arrecato dai popoli del nord, altro non facevasi che fecondare il germe di una lotta perenne coll'attrito continuo fra tante leggi ed usanze, incompatibili fra di esse, e dar così nascimento ad un nuovo diritto, il consuetudinario.

Queste consuetudini, per coloro che trovaronsi in possesso della terra, barbari o Romani che fossero, e che dovettero riconoscere la loro proprietà da un'origine nuova, cioè dalla conquista e dalle vicissitudini che ne seguirono, rivestendo la forma di privilegi personali, come l'apportato diritto, nei rapporti fra proprietari e coltivatori, coloni liberi o servi, trovaronsi poi designate sotto i nomi di *usus*, *redditus*, *conditiones* (78), e compresero tutte le servitù, lavori, tributi e prestazioni personali, che divise e suddivise in tante categorie e sotto i speciosi titoli di *fodrum*, *rogatium o boatia*, *herbaticum*, *custodia*, *equitatio*, *corragium*, *manuopera*, *corda* ed infiniti altri, riempiono i formolari ed i glossari della media ed infima latinità (79). O invece le medesime assumendo il carattere generale di diritti sovrani e signorili sui vassalli, beneficiari, od abitanti delle città, trovansi ad esumeranza sparse nei capitolari, diplomi e bolle d'oro sotto i titoli di *metatum*, *mantiones*, *paratae* (80), *conjectum* (81), *fodrum theloneum* (ch'erano i *vectigalia imperialia*) *plateaticum*, *dona gratuita ec. ec.* (82).

I Capitolari di Pipino Re d'Italia (83) mostrano la loro origine, come il ricorso frequente degli Imperatori agl'imprestiti, aiuti e doni gratuiti: danno a divedere essere quelli nei primordi essenzialmente arbitrari ed indeterminati (84). Quando poi più tardi per virtù di privilegi, e prerogative sanzionate dall'uso, la proprietà trovossi ordinata e costituita fuori della città, le consuetudini furono egualmente ordinate e comprese tutte nei *regalia* (85), che si distinsero in maggiori e minori (86), e formarono oggetto della celebre compilazione di Gherardo Nigro e di Oberto dell'Orto di Milano, riconosciuta col nome di Trattato dei feudi (87).

Nella dieta di Roncaglia dell'anno 1158, rimasta famo-

sa per la servilità dei dottori bolognesi verso l'imperatore Federico I, e le umili parole direttegli dall'Arcivescovo di Milano: *Tua voluntas Jus est* (88), tanto le città quanto i signori furono costretti a rassegnare i *regalia* maggiori al principe, il quale promulgava le note leggi sui feudi (89). Poco dopo i suoi Podestà in Milano raccoglievano in un libro tutt'i dritti imperiali sulle città, ed a questa raccolta rimase il nome di Libro delle tristezze e dei dolori (90). Su tali basi fondaronsi il diritto consuetudinario e la proprietà feduale, il cui reggimento invase tutta l'Europa, e le cui leggi vennero commentate dal Cujacio. Per coloro poi che trovaronsi senza proprietà, o dovettero riconoscerla da quei primi, nella condizione di beneficiati o servi della gleba, volendo o emancipar questa, o mettersi nel caso di costituirsene una propria ed indipendente, innalzando i *mores* introdotti nelle città, che possono dirsi consuetudini antifeudali, in statuti, dettero origine ai Comuni. La storia infatti costantemente ci attesta che tutte le guerre fatte, e le paci conchiuse fra gl'imperatori o gli ottimati, grandi possessori di terra da una parte, ed i Comuni dall'altra, non ebbero altro oggetto che i *regalia*, dai secondi rivendicati su i primi. Se rimanesse ancora qualche dubbio su questo fatto il più positivo, importante e luminoso di quell'epoca oscura, esso si dileguerebbe affatto alla lettura dei documenti tuttavia esistenti sulla dietro cennata dieta di Roncaglia, la Lega Lombarda, e la pace di Costanza.

*Super justitia Regni*, leggesi nel preambolo degli atti dell'Imperatore in quella Dieta, *et de regalibus, quae longo jam tempore seu temeritate pervadentium seu neglecto regum Imperio deperierant . . . . . . Et civitates*, soggiugne lo storico contemporaneo, narratore delle gesta di Federico I *uno ore, uno assensu in manum Principis regalia reddidere, primique resignantium Mediolanenses exstitere* (91). Questi *regalia* trovansi designati dallo stesso Barbarossa in un diploma di concessione alla città di Asti, poco dopo la ripetuta Dieta, e riportato dall'Ughelli: *Haec itaque Regalia esse dicuntur Monetae, Viae*

*Publicae, Aquatica, Flumina, Publica molendina, Portae Argentariae, Piscationis reditus, sextaria vini et frumenti, et alia omnia quae ad Regalia jura pertinent* (92); val quanto dire, tutte le prerogative di città che il tempo avea restaurate od introdotte, e che i Comuni avevano costituito a dritto: perciò questi ultimi vedendosene spogliati di nuovo, legavansi fra di loro per rivendicarli, e prima e dopo la vittoria di Legnano non chiedevano altro se non *consuetudines etiam et commoditates quas Civitates, et omnes de societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, fornis, tabulis cambiatorum et negociatorum, macellis, domibus quas habent in viis publicis, vel supra, vel juxta vias publicas, et consuetudines antiquas eisdem civitatibus, et omnibus de societate quiete habere et tenere permittet* (93). E l'Imperatore nella pace di Costanza sotto la forma di concessione restituiva loro: *Concedimus vobis Civitatibus, locis et personis societatis regalia et consuetudines nostras tam in civitate quam extra civitatem etc.* (94).

Si è lungamente disputato e moltissimo scritto per stabilire se gl'invasori dell'Impero di Occidente abitarono nelle città o preferirono le campagne, o per quanto tempo rimasero separati dagl'invasi (95). Una tale quistione così posta, a noi sembra perfettamente senza scopo; poichè, se dai barbari le città romane non vennero considerate che come una semplice agglomerazione di abitazioni e di abitanti, e se le sottoposero alla loro giurisdizione cantonale, che non avea per limite la città ma il contado, e perciò si videro molte città governate da un sol duca o conte, e non fecero che parte d'una medesima circoscrizione territoriale, è affatto inutile l'andar ricercando, se essi preferirono la campagna o le città, dovendo una volta ammettere che dominarono sempre queste. Allorquando poi la giurisdizione cantonale fu annientata, questa sminuzzandosi col progrediente feudalismo, dando luogo alla signorile; e vedendosi in una istessa città due o più giurisdizioni separate e distinte, non è più possibile trovare distinzione o separazione di sorta fra Romani e barbari, o dove questi si

stanziarono; ma si è costretti a ricercarla fra i possessori della terra col titolo di signori o proletari, vassalli o servi. Pertanto noi vedendo nella lotta impegnatasi non già fra razze nordiche o latine, bensì fra escludenti ed esclusi, una lotta di consuetudini opposte, cioè fra *usus*, *redditus*, *conditiones e mores;* e la proprietà che dava origine a queste consuetudini prendendo forza in nome della conquista, organizzarsi da una parte fuori della città, e costituirsi in dritto personale, ossia feudo di cui parteciparono così i Romani come i barbari; e dall'altra parte rivendicarsi per mezzo della città a dritto reale nel Comune, dove convennero barbari e Romani confusi insieme, si può riassumere tutto il medio-evo nella seguente formola — La proprietà romana in potere dei barbari costituitasi in privilegio assoggettò la città romana, quindi il feudalismo nella città — Restaurata la città, la proprietà romana assoggettò i barbari, che divennero cittadini; quindi i Comuni tanto nella città che nelle campagne.

Rimane ora ad esaminare come potette effettuirsi un tale avvenimento, e con esso il risorgimento del Dritto Romano.

## CAPO IV.

Risorgimento del Diritto Romano e sua coesistenza con le consuetudini, trasformate in Statuti nei Comuni. Deduzioni plausibili e controversie in quanto alla proprietà. Causa ed effetti del Feudalismo nei Comuni. Risultamento invariabile e generale che può servire di criterio alla storia del medio-evo.

Un fatto rimarchevolissimo, perchè contemporaneo alla trasformazione delle consuetudini cittadine in leggi, si è appunto il risorgimento del Dritto Romano e la sua coesistenza colle costituzioni comunali, ossia colle medesime consuetudini innalzate a statuti (96). Questo fatto appena accennato da tutti gli scrittori, quantunque segnalato da irrefragabili documenti, non ha richiamato quell'attenzione, che, a nostro avviso me-

ritava. In fatti, mentre le legislazioni barbare in ragione della progrediente indipendenza del Comuni perdevano di forza, la romana invece riprendeva novello vigore: *Et ideo*, leggesi negli statuti di Milano, *Lex Longobardorum scilicet merito in nostra Civitate locum non habet* (97). E nelle carte ed atti pubblici di quell' epoca più non trovasi la professione di legge seguita da ciascuna parte dei contraenti (98), come erasi praticato fino a che si era vissuto sotto l'impero del dritto personale. All'opposto verso il secolo XII il Dritto Romano trovavasi diffuso ed adottato in quasi tutta l'Italia (intendiamo nei Comuni-repubbliche) e fin dal secolo precedente erasi introdotto nelle scuole e nel foro (99). Gli stessi statuti prescrivevano espressamente l'applicazione di un tal dritto, specialmente in rapporto alla proprietà: « Che niuna persona minore di anni 25, « (riferisce il Corio) si potesse obbligare nè alienare (la pro- « prietà) se non in li casi della romana legge » (100) e nel loro silenzio imponevasi al magistrato supremo di applicare le suddette leggi. Troviamo a proposito nel medesimo Storico la forma del giuramento richiesta da un capitano del popolo di Milano. « Ad onore del Signor nostro Gesù Cristo, e della « gloriosa Vergine Maria sua Madre e del Beato Ambrogio con- « fessore nostro, e dei Beati Vincenzo, Agnese, Dionisio (101) « e di tutti i Santi, e della Santa Madre Chiesa, e del Som- « mo Pontefice e del Signore Re dei Romani, ed a conserva- « zione dello Stato del venerabile Padre Signor Ottone Arci- « vescovo della Santa Chiesa Milanese, e al buono, tranquil- « lo, e pacifico stato del popolo e del Comune di Milano e « di tutti gli amici, ed alla morte e distruzione del Marche- « se di Monferrato e di tutti i di lui seguaci, voi Signor Ca- « pitano, giurerete di reggere il popolo di Milano da oggi in « avanti per anni cinque prossimi venturi in buona fede sen- « za frode, e che custodirete e manterrete lo stesso popo- « lo...... E gli statuti...... E se questi mancassero, os- « serverete le leggi romane » (102).

Oltre le consuetudini locali, e le leggi romane, gli statu-

ti particolari di ciasun Comune o contenevano, o prescrivevano l'osservanza di consuetudini universalmente introdotte e ricevute in tutte le città lombarde, e che perciò si dissero consuetudini generali della Lombardia, alle quali era ingiunto ai Giudici e Podestà di uniformarsi, nel silenzio dei singoli statuti, e nelle contestazioni che sorgevano alla giornata sulla proprietà (103).

Ma potrebbe forse da ciò inferirsi ( come si è da molti conchiuso), che questa proprietà risorta e ricostituita in tal modo, fondandosi assolutamente sul Comune (104), ed essendo regolata da istituzioni antiche, nuove e miste tanto disparate fra loro, non era più quella secondo il Dritto Romano?

Prima però di rispondere a questa inchiesta osserviamo: che la ricostituzione della proprietà secondo il Dritto Romano poteva forse avvenire in un giorno, od anche in un secolo, mentre essa trovavasi intieramente trasformata da una serie non interrotta di conquiste, e consolidata dal corso di circa cinque secoli? Era prima indispensabile costringere a divenir cittadini possessori della terra, e perchè ciò avvenisse bisognava non solo rispettare il loro possesso, in quanto questo non derogava ai dritti del Comune, ma offerirgli dippiù dentro la città alcune prerogative in compenso di quelle cui erano costretti rinunziare fuori della città medesima (105).

Perciò quei medesimi statuti che fecero rivivere la proprietà romana, occuparonsi nello stesso tempo della feudale, ed intromettendosi nella costituzione del feudo (106) e nei privilegi dei feudatari, pretesero non solo regolarne i diritti (107) e la giurisdizione (108), ma attribuirono ai medesimi Comuni il dritto di signoria e d'investitura (109), che questi poi esercitarono gli uni a pregiudizio degli altri. Ed allora si videro spesse volte i signori tramutati in cittadini, arrogandosi esclusivamente l'esercizio di tutte le dignità e privilegi della repubblica, introdurre un nuovo feudalismo, adottandosi anche il vocabolo di feudo (110) nei Comuni, i quali invescati dall'ambizione del dominio, ed aspirando a signoreggiare

le città sorelle e meno forti, pretendevano alla medesima signoria feudale fuori della loro cerchia (111). Il quale feudalismo avveniticcio e collettivo, quindi più intollerabile del primo, i dotti nella antichità non ci hanno spiegato cho colla vaga e poco soddisfacente frase di gare municipali. Ma seguiva forse, ripetiamo, da questa strana ed eterogenea mescolanza di civiltà e barbarie che la proprietà rimanesse feudale, e per conseguenza la cittadinanza, fattasi odioso privilegio di pochi, fosse sterilo di effetti per le moltitudini? Per converso la storia ci attesta, che alla intemperanza ed all' esclusivismo degli ottimati costituitisi *cives de optimo jure*, gli esclusi opponendo il medesimo *Jus Civitatis*, pretesero prima alla proprietà libera, e quindi alle dignità della Repubblica; e successivamente ordinaronsi in *Motta*, *Credenza di S. Ambrogio*, *Corporazioni* e via dicendo. Sicchè dalla guerra esterna contro lo castella si passò alla guerra interna fra gli uni e gli altri, che poi degenerò in aperta guerra civile (112). Questa lotta implacabile, cho estendendosi dalla città alla campagna, cessava colla sottomissione di questa per rinascere subito e con maggior violenza dentro quella, non derivava che dalla lotta fra la proprietà feudale, ed il privilegio personale, causa ed emanazione nello stesso tempo del feudalismo da una parte, e la proprietà romana dall'altra, che tendeva a rialzarsi a dritto reale, costituendosi indipendente e libero. Ancorchè si volessero negare tutti i fatti e documenti che ci rimangono di quei tempi, non potrebbesi certamente ammettere l'ipotesi sopraccennato; e saremmo costretti di riconoscere l' introduzione di un nuovo dritto, partorito dalla medesima lotta impegnatasi fra le due proprietà; il quale, ancorchè nel silenzio della storia fosse permesso escogitarlo nel dominio della ragione, troverebbesi sempre in contraddizione coll' esistenza stessa dei Comuni, e colle loro istituzioni. D' altronde s' è vera la complicazione, o se pur si vuole la contraddizione (che a noi sembra apparente) negli avvenimenti che compironsi in quell' epoca, nondimeno lo vicissitudini subìte dalla terra, si presentano col massimo e più co-

stante carattere di semplicità, ed offrono il più sicuro criterio nei loro risultamenti.

E noi seguendo questa via ci sforzeremo a mettere in evidenza, assieme alle incostanti, diverse, e spesso opposte vicende dei Comuni, quelle onde la proprietà fu posta in quistione.

## CAPO V.

**Quistione elevata sulla rivoluzione comunale di quell'epoca. Opinione degli scrittori francesi. Diversità di origini, di tempi e di forme fra l'un Comune e l'altro. Contraddizioni storiche apparenti. Le due Leghe la lombarda e la toscana. Le due fazioni la guelfa e la ghibellina, e quale influenza v'ebbe la Chiesa e l'Impero. Deduzioni.**

Se il dire, che i Comuni all'undecimo e duedecimo secolo abbiano avuto principio nelle città ovvero nella campagna ha dato materia alle accurate indagini ed ai pazienti studî de' dotti, questa ricerca era la naturale conseguenza dell'altra da noi dietro esposta (113), cioè se i barbari stanziaronsi nelle prime o preferirono il soggiorno della seconda. Gli scrittori francesi, che sonosi solamente occupati del movimento comunale, avvenuto in Francia presso a poco all'istessa epoca, convengono nella più gran parte; che quel movimento si derivò dalla campagna, mentre le città, o rimanevano stazionarie, od erano in continua decadenza per la perdita delle loro antiche istituzioni municipali. Notiamo fra gli altri il Thierry, che più profondamente ha trattato queste materie, ed il quale nel suo ultimo e rimarchevole libro sull'origine ed i progressi del terzo stato, dividendo l'opinione generale, allontanasi da quanto egli avea già scritto nelle sue Lettere sulla storia di Francia (114). Lo stesso autore però nel suddetto Saggio sulla storia della borghesia ed altrove, facendo un cenno dell'avvenimento dei Comuni italiani dice: « Questa crisi nello stato della società ur-« bana, avanzo vivente del mondo romano, non era solo li-

« mitata alla Gallia; essa avea luogo in Italia con miglior
« sorte delle città di quel paese, più grandi, più ricche e
« più vicine le une alle altre. Colà, dalla seconda metà del-
« l'undecimo secolo, col favore dei torbidi causati dalle que-
« rele fra il sacerdozio e l'impero, proruppe il movimento
« rivoluzionario, che per relazione o per contraccolpo fece
« rinascere sotto forme novelle, e con un nuovo grado di ener-
« gia, lo spirito d'indipendenza municipale. Sulle basi più o
« meno alterate delle loro vecchie istituzioni romane le città del-
« la Toscana e della Lombardia formarono un modello di or-
« ganizzazione politica, dove il più gran sviluppamento possibi-
« le della libertà civile si trovò congiunto al diritto assoluto
« di giurisdizione, alla potenza militare, a tutte le preroga-
« tive delle signorie feduali. Esse crearono magistrati giudici
« nello stesso tempo, amministratori generali. Esse ebbero le
« loro assemblee sovrane, dove si decretavano la guerra e la
« pace, e i lori capi elettivi presero il nome di Consoli. Il
« movimento che faceva allargare, e propagare queste costi-
« tuzioni repubblicane, non tardò molto a penetrare nella Gal-
« lia per le Alpi e per la via del mare . . . . Dalle città prin-
« cipali dove essa fu stabilita sia di viva forza, sia di accordo
« tra i cittadini ed il signore, la costituzione consolare si
« estese per gradi alle città di minore importanza. Questa spe-
« cie di propaganda abbracciò la terza parte meridionale della
« Francia attuale; mentre che al nord ed al centro del paese
« la stessa impulsione degli spiriti, le medesime cause sociali
« produssero altri effetti » (115).

Se questo movimento aveva luogo in Italia primamente nelle città, dove eransi egualmente introdotte alcune consuetudini, ed alcuni statuti, e dove ( bisogna aggiungere ) risurse il Dritto Romano; se inoltre le città de' Comuni si sottomisero tutte le circostanti campagne; se infine quelle fra queste ultime che non vennero aggregate al territorio delle prime, rimasero sotto la dipendenza del signor feudale; a noi sembra contraddittorio supporre l'iniziativa comunale come de-

rivata dalla campagna e non dalla città; mentre la prima colle associazioni giurate non fece che seguire l'esempio della seconda. D'altronde, riconosciuta la medesima causa come produttrice del generale impulso rivoluzionario in una gran parte delle campagne, era pure indispensabile indagare nei risultamenti di una così straordinaria propaganda qualche cosa di uniforme che, indipendentemente dagli avvenimenti, avesse potuto derivare come effetto diretto ed immediato del movimento comunale. Ora noi affermiamo, che fuori della ricostituzione della proprietà secondo il Dritto Romano, val quanto dire l'emancipazione di essa dal vincolo feudale, è impossibile rinvenire altrove uniformità di causa e di effetti in quei moti. Infatti il voler tener conto delle vicissitudini locali dei singoli Comuni, indipendentemente dalle peripezie generali della terra, come han fatto quasi tutti gli scrittori intorno al medio evo, ecco a quali risultati conduce.

Incominciando dalla Francia, dove il movimento comunale fu di minore importanza che in Italia, trovansi secondo i luoghi, i tempi, e le circostanze in cui tal movimento ebbe luogo, istituzioni ed organizzazioni romane nelle città gallo-romane del sud: istituzioni ed organizzazioni germaniche, almeno nella forma, in quelle del nord: istituzione ed organizzazione mista in quelle del centro: municipî ricostituiti come gli antichi nelle città dove l'influenza italiana pervenne, e vi potett'essere seguito l'esempio: Comuni giurati od associazioni novelle nella campagna e contadi rurali, dove o predominavano le usanze germaniche, o mancavano di forza e di numero per potere imitare i grandi Comuni (116). Questi Comuni inoltre presentansi ora come emanati da regia concessione: *Compulsus est Rex largitione plebeja id ipsum jure jurando firmare* (117); ed ora come *Comunio Civium, quae et conjuratio dicitur* (118). Nè gli uni ottenuti per favore sovrano rimangono, anzi si fanno espressamente salvi tutti i dritti del signor feudale (119); e gli altri, mentre contro questi medesimi diritti insorgevano i vassalli ed i villici, che costituivansi in

associazioni giurate (120), restavano annientati dal fatto stesso del Comune, che ad ogni tentativo dei magnati, spodestati per riprendere la perduta signoria, gl' insorti o li scacciavano dal loro territorio o li uccidevano (121), sperando così rendersi affatto indipendenti da qualsivoglia suggezione signorile (122).

Dalla Francia passando all' Italia, ivi scorgesi l' iniziativa comunale scaturita da tutt' altra sorgente; poichè se i Comuni francesi riconobbero più o meno da Ludovico settimo in poi la loro origine dal favore dei re, interessati ad accrescere la propria influenza a danno dei baroni, gl' italiani invece nacquero e progredirono per mezzo della guerra continua fatta agli imperatori. Per ciò le federazioni fra città e città non avevano altro scopo che l' unione delle loro forze contro le prerogative imperiali e signorili, che intendevano conquistare per sè impegnandosi a combattere *contra quemlibet mortalem hominem natum vel nasciturum* (123), e nel giuramento cui era chiamato ogni cittadino dei Comuni, che fecero parte della memorabile lega lombarda, era fra le altre questa formola: *guerram vivam faciam Imperatori, et omnibus illis personis quae modo sunt ex parte Imperatoris* (124).

L' ingrandimento, la prosperità e le libertà acquistate dalle città italiane, lo stesso storiografo delle gesta di Federico Barbarossa, attribuisce alla lontananza ed alle lunghe assenze dei Monarchi dall' Italia (125). Allorchè una città insorgeva per costituirsi in Comune, il che significava rendersi indipendente dalla giurisdizione feudale imperiale, il primo suo atto era quello di demolire il palazzo dell' Imperatore che trovavasi dentro le mura, e di cancellare il suo nome dagli atti pubblici (126). Nei diversi trattati di pace ed accordi che ebbero luogo fra i Comuni-repubbliche e gl' imperatori nel corso di quel periodo di tempo, il più segnalato favore che quei primi chiedevano si era, che ogni qual volta questi varcassero le Alpi per visitare l' Italia, soggiornassero nelle città il minor tempo possibile, ed albergassero fuori l' abitato, *Concessimus etiam*, leggesi in un diploma di Enrico V a favor di Cremona, *eis*,

*ut extra muros Civitatis eorum, deinceps palatium et hospicium nostrum habeamus* (127). Ed in uno dei capitoli della pace di Costanza Federico I prometteva: *Moram superfluam in civitate vel Episcopatu pro Domno Civitatis non facimus* (128). Non isfuggiva a quella mente vastissima del Muratori questa diversità di origine e di forma fra i Comuni italiani e francesi, che accennò, segnalando l'autocrazia, o dritto di principato di cui godettero i primi, e mancarono i secondi (129). Ma tutto intento come egli era a raccogliere ed ordinare gl'immensi, confusi e disordinati materiali della storia di quei tempi, limitossi ad una semplice osservazione su tal differenza, senza penetrarne le cause. Ciò che sembra inesplicabile diviene poi contradditorio, se si vuol seguire il corso degli avvenimenti, e gli sviluppi successivi dei Comuni dentro la stessa Italia. Quelle medesime città lombarde, che legavansi a Pontida contro l'Imperatore per riacquistare i perduti e manomessi diritti, trovansi divise in due parti, una delle quali parteggia per lo stesso Imperatore, nella tregua di Venezia o nella consecutiva pace di Costanza, con cui riconoscevansi egualmente in tutti i Comuni quelle prerogative per le quali essi aveano combattuto insieme (130). All'opposto quei Duchi, Conti e Marchesi, che in uggia alle città, e perchè minacciati continuamente nei loro privilegi feudali, consegnavano, durante la guerra lombarda, le loro castella e fortezza all'Imperatore, perchè le facesse difendere dai suoi soldati contro le irrompenti milizie comunali (131), non appena cessata quella guerra, parteggiavano nella più gran parte per le medesime città, e segnavano, come parte contraente insieme alle società lombarde, i suddetti trattati di Venezia e di Costanza (132).

Queste divisioni, che incominciavano non appena cessato il pericolo esterno, degeneravano ben presto in aperta scissura fra Comuni e Comuni, e più tardi partorivano la guerra civile dentro ciascun Comune, dove sorgevano gare di preminenza, ed avvenivano sanguinosi combattimenti fra nobili e popolani, credenza di S. Ambrogio e società dei Gagliardi, capi-

tani, valvassori e valvassini, motta e plebe: laonde si ricorse al rimedio eroico della Dittatura (133); si creavano Podestà, Capitani, Presidenti ed Abati del popolo, i quali da dittatori, e col favore della fazione dominante divenivano duchi e signori, ossia usurpavansi la signoria perpetua del Comune.

« Da queste diaboliche sette, conchiude il Muratori, in« debolite e lacerate non poche Città o rimasero preda delle « vicine più potenti, o si trovarono forzate a ricercare e pren« dere per forza un padrone, con perdere l'antica loro liber« tà..... Niun'altro più efficace rimedio trovato fu da'vari po« poli, per terminare una volta le lor funeste ed esecrabili dis« senzioni, che di scegliere un principe sotto la cui possanza « e prudenza tutti si contenessero in dovere, e mantenessero « la pace. Allora è ottimo consiglio il mutare la libertà in ser« vitù, chè la libertà mena alla rovina della repubblica » (134).

E mentre in Lombardia l'elemento comunale divagando in fazioni minacciava rovina, sorgeva nel centro d'Italia una nuova lega di Comuni, di cui è promotore un Pontefice, Innocenzo III, che in occasione della morte dell'Imperatore Arrigo sesto, e della minoranza dell'erede, Federico II, del quale veniva a lui affidata la tutela dalla madre Costanza; e per la guerra che facevansi in Germania due altri pretendenti al trono imperiale, voleva far rivivere il diritto della Tiara, in virtù delle donazioni fatte alla Chiesa da Carlo Magno e dalla contessa Matilde. Ad insinuazione dei due inviati pontifici Pandolfo e Bernardo (135), le città della Toscana convennero per mezzo di deputati, che più tardi tolsero il nome di Rettori, in S. Ginnesio, borgo situato a piè del monte S. Miniato, ed ivi confederaronsi in lega, che si disse guelfa, rinnovata senza alcun'effetto mezzo secolo più tardi (136).

Sarebbe impossibile comprendere lo spirito che informò detta Lega, se si volesse desumere dai patti in quella stipulati e pervenuti fino a noi (137), e da tutto quello che ne narra il biografo ed apologista di papa Innocenzo (138).

« Fanno parte di essa insieme alle città alcuni signori feu-

« dali, ed uno dei principali fra i promotori è il Vescovo e « signor temporale di Volterra » (139).

Quei magnati sono i medesimi ai quali Firenze, circa un secolo avanti, avea fatto aspra ed ostinata guerra, suscitando contro di essi fino i loro proprî vassalli, obbligandoli a prendere la cittadinanza, e sottomettendo i loro feudi alla sua giurisdizione (140).

« Gli alleati assumono l'impegno di non riconoscere al« cun Re, Imperatore, Duca o Marchese senza l'approvazione « speciale ed espressa della Romana Chiesa, che si obbligano « difendere, ogni qual volta ne sono richiesti » (141). Val quanto dire emancipandosi dall'Impero, potenza lontana, si dichiararono sudditi di Santa Chiesa, onde speravano un protettorato vicino ed immediato.

« Promettono infine difendersi l'un l'altro, ed assistere « il Papa a sottomettere di nuovo al suo dominio quei paesi « che facevano parte del Patrimonio di S. Pietro, eccettuati « però quelli occupati e dominati da qualcheduno degli allea« ti » (142). Il che significava emancipazione feudale dentro la lega; sostegno del feudalismo fuori della lega.

« L'ambizione delle più potenti e forti città, dicono gli « storici, annientò quella lega e la rese sterile di risultamenti ». Ma si potrebbe loro chiedere: quali vantaggi essa arrecava, se in realtà ad altro non serviva che ad impegnare le città federate in una doppia guerra, e contro l'Imperatore, e contro le città consorelle che Innocenzo III volea sottomettersi? Perciò Pisa, che senza entrare nella Lega rimaneva egualmente libera, e le sue libertà eranle state per dippiù garentite da un Diploma di Arrigo VI, conservavasi imperiale (143). Firenze agitata da commozioni interne, l'abbandonava bentosto, e tutti gli altri Comuni della Toscana sconvolti nei moti di quelle due grandi rivali, ne seguivano le sorti, dichiarandosi o per l'una, o per l'altra. Poco appresso alle gare e gelosie municipali succedevano, come in Lombardia, le discordie e le gelosie cittadine; e sotto la pressione di una rissa od inimicizia priva-

ta, come fra Buondelmonti e Donati, Amedei ed Umberti, si videro uscir fuori terribili fazioni, che misero tutto in soqquadro e mandarono a ruina la libertà della loro Patria. Come il nord il centro d'Italia andò soggetto alle medesime peripezie, e si ricorse agli stessi espedienti. Guerra e combattimenti fra nobili per la signoria della repubblica: guerra e combattimenti fra classi, popolo grosso e ciompi, mercanti e corporazioni, arti maggiori ed arti minori, per partecipare della medesima signoria: quindi ebbero luogo egualmente le delegazioni di potere; si crearono i Podestà, i Gonfalonieri e i Capitani del popolo, e si finì colla dittatura perpetua, e col ducato (144).

Giunti a quest'epoca della storia, cioè ai principî del XIII secolo, si videro comparire per la prima volta i nomi di Guelfi e di Ghibellini, due fazioni diffuse per tutta l'Italia dove erano Comuni ossia repubbliche; poichè questi due nomi andavano allora uniti, e non significavano che una medesima cosa (145), rappresentando due potenti partiti, contenendo cittadini di tutti i ranghi e di tutte le condizioni. Questa nuova congiuntura dei Comuni, i quali tolsero tutti la divisa o papale od imperiale, manifestandosi con caratteri uniformi così in Toscana come in Lombardia, dovrebbe offrire una sicura guida per giudicare delle cagioni di quel movimento, e delle passioni che agitavano tutte le altre fazioni ormai fuse in due sole. Gli scrittori tutti su quell'epoca e quegli avvenimenti, convenendo sull'origine; cioè la lotta scoppiata fra la Chiesa e l'Impero nella minoranza di Federico II, affidato alla tutela d'Innocenzo III, e da questo opposto ad Ottone VI, conchiudono concordemente, attribuendo i disastrosi effetti all'ambizione dei nobili, ed alle intemperanze delle plebi: quelli Ghibellini, queste Guelfi.

Uno storico fra i pochissimi contemporanei, così descrive, con rozza semplicità, quei moti nel loro nascimento:

*Interea non observatis legibus latis a duobus majoribus Mundis Principibus, scilicet Papa et Imperatore propter cupiditates honorum, et pecuniarum saeculi, per pluras vices et infinitos annos*

*defuncta efficitur sedes Imperii, Lombardi igitur Regem non habentes usque in praesentem diem, sub infinitis diversis temporibus et diversis partibus fuere, quae partibus praetenderunt, et praetendant ad duas unicas omnium Christianorum partes, videlicet ad partem Guelfam, quae usurparet sibi nomen Ecclesiae Partis; et ad partem Ghibellinam, quae est Imperialis Pars, In Mediolano duae partes fuere meo tempore, videlicet pars vicecomitum, et cum ea Nobiles dictae Civitatis et est Ghibellina Pars; et Torriana Pars, et cum ea vulgus et Guelfica Pars est. Et praedictae Partes primatum tenent super aliis partibus Lombardiae* (146).

Restano però tuttavia inesplicabili quei cangiamenti repentini di parte che avvennero spesso nel corso di quel lungo periodo, e che sono pure innegabili. Quei nobili che da ghibellini mutavonsi in guelfi, quelle plebi che da guelfe si cangiavano in ghibellino, quelle città infine che parteggiavano ora pei papi, ed ora per gl' imperatori, secondo il variar dei casi, dei tempi e delle circostanze, sviano interamente e confondono la mente di chiunque vuole indagare negli atti di quelle fazioni lo spirito che informava allora i Comuni. Il solo fatto costante ed incontrastabile, tramandato a noi dai documenti, si è l' implacabile odio fra le due parti, onde i diritti tutti e la vita stessa del cittadino andarono esposti alle vicessitudini della fazione per la quale allora parteggiava; e se questa rimaneva soccombente, erano manomessi e conculcati dalla fazione opposta e trionfante (147). Ciò non ostante è opinione di molti, che l' influenza e l' ingrandimento temporale del papato furono causa precipua dell' incremento e della potenza acquistata dai Comuni. La quale opinione poggia sulla protezione chiesta ad Adriano IV dalle città lorbarde, le quali furono le prime a confederarsi ed opporsi alle ostilità dichiarate dal Barbarossa contro l' Italia, fin dal suo avvenimento all' Impero (148), e sulla parte presa dal successore di quello, Alessandro III, per mezzo dei Frati nella Lega di Pontida (149). Cosicchè il guelfismo surto più tardi, potrebbe dirsi il partito nazionale italiano. Se non che siam di credere, che l' elemento comunale avea dovuto ivi svilupparsi

molto tempo prima della lega lombarda; poichè la guerra dichiarata da Federico I ai Comuni italiani non ebbe altro oggetto che d'indebolire la loro potenza, al dire del suo stesso storiografo (150); ossia di riprendere quelle prerogative, che egli ed i suoi antecessori pretendevano essere annesso al regio potere, e che le città aveano conquistate, costituendosi in una quasi assoluta indipendenza nel Comune. Inoltre le medesime città per federarsi contro l'Imperatore, doveano già essere prospere e forti abbastanza, da opporre gagliarda resistenza ad un esercito smisurato, raccolto da tutta la Germania e da quelle città italiane, che erano rimaste fedeli all'Impero, o pure erano nemiche o rivali delle collegate (151). In quanto poi alla suddetta lega lombarda ed alle cause vere che la partorirono, esistono delle luminose testimonianze fornite da uno storico contemporaneo, appartenente ad una città imperiale, acerrima nemica di Milano e promotrice di quella guerra, quindi la sua opinione dev'essere di moltissima autorità — *Mediolanenses*, scrive Acerbo Morena di Lodi, *quam multo magis quam alii Longobardi ita opprimerentur, quod nullo modo evadere aut vivere posse putarent, tandem cum Cremonensibus, et Pergamensibus, atque Brixiariis seu Mantuanis, ac Ferrarensibus colloquium fecerunt qui omnes quum in simul condemnati fuissent, ac mala et incommoda a procuratoribus et missis sibi illata vicissim inter se retulissent, melius esse cum honore mori, si oporteret, et aliter fieri non possit, quam turpiter et cum tanto de decore vivere statuerunt. Qua propter illi statim foedus omnes inter se inierunt et concordiam etc.* . . . . . (152).

La distruzione di Milano, l'insopportabile governo dei Luogotenenti e Podestà imperiali, e lo loro continue estorsioni (153): in una parola il famoso libro delle tristezze e dei dolori, e non la protezione ed assistenza della Chiesa, il cui capo era in quel torno lontano dall'Italia, dimorando in Francia, fecero convenire per mezzo di deputati le città oppresse a Pontida per concertare il modo como scuotere quell'esoso giogo imperiale, e riacquistare i perduti e manomessi dritti. Il Pontefice, che ri-

tornava alla sua sede quando una parte degl'Italiani, già sollevatisi con le armi, apparecchiavansi a scuotere il giogo imperiale, se animava prima con le sue benedizioni le città confederate all'arduo cimento, dopo la battaglia di Legnano, non avendo più nulla a temere dal Barbarossa in quanto ai diritti e le immunità ecclesiastiche, separavasi dalla suddetta lega; la quale, mancante della forza morale che le veniva dal papale intervento, a poco a poco si discioglieva.

Molti scrittori sostengono che nel medio evo il Papato abbia direttamente promosso l'ingrandimento e la libertà de' Comuni italiani: altri per converso vogliono attribuire all'opera diretta dei papi la decadenza ed il servagglo dei medesimi. A noi sembra che i primi ed i secondi falsamente si appongano; conciossiachè quei fortissimi Pontefici che resistettero segnatamente agl'imperatori di Alemagna, ciò fecero per sostenere i diritti ecclesiastici, e qualche volta anche per lenire i mali delle italiane città, oppresse dalla straniera dominazione, ed alla Santa Sede ricorrenti. Tostocchè videro salvi i diritti che difendevano, ed in qualche maniera alleggerite le miserie e le sventure delle città della Penisola, si ritrassero dal guerreggiare, consigliando la pace. Ciò viene afforzato dalla condotta de' papi co' Comuni francesi, contro i quali essi sovente scagliaronsi con la medesima veemenza, onde usarono contro gli imperatori di Germania a favore de' Comuni italiani. Basta leggere le lettere di Adriano IV, d'Innocenzo II a Ludovico VII re di Francia per convincersi di quanto asseriamo (151). Nemmeno può dirsi che il Papato costantemente abbia contribuito alla ruina de' Comuni italiani; imperocchè le ambizioni private d'un pontefice per eccedente desiderio di signoria terrena, o per favorire a' principi, a' consanguinei, a' familiari, non possono stabilirsi come principio storico prevalente di un lungo periodo di tempo, nel quale furon pure moltissimi papi, che l'anzidetto principio smentirono co' fatti. Non può certamente negarsi che le dissensioni fra la Chiesa e l'Impero, fin dai tempi di Gregorio VII, porsero occasione propizia alle città ita-

liane per costituirsi in Comuni liberi, e reggersi a repubbliche; ciò non pertanto queste furon prospere e stettero salde fino a che serbaronsi indipendenti, sottraendosi alla politica influenza sia papale sia imperiale. Ed infatti l'esistenza de' Comuni opponendosi al feudalismo, dovevano essi fin dal loro nascere romper guerra ad ogni legame feudale che alla Chiesa ed all'Impero li assoggettava. Quando pontefici ed imperatori adoperarono la loro potenza a riacquistare il dominio di città e di castella; e per rivalità di supremazia fecero sì, che gli abitanti di quelle divenissero guelfi o ghibellini, il movimento comunale, traviato dalle fazioni, divagò in smodate e personali ambizioni, le quali affogarono ogni sentimento di patria e di famiglia, degenerando in guerra civile che spense ogni libertà. Allora le confederazioni avvennero fra Comuni e Comuni, e non partorirono che la coalizione de' guelfi contro i ghibellini, o di questi contro quelli (155). In quei tempi spesso le città mutaronsi in campi di battaglia, ove i capi di parte ed i loro aderenti dispuntaronsi il potere, opprimendo le repubbliche cui toglievano ogni libertà ed indipendenza. Quindi lo svolgimento delle istituzioni cittadine, tendenti a cancellare le vestigia abominevoli della conquista, arrestossi; e la plebe, agitantesi prima, fatta poscia strumento delle passioni de' faziosi, e finalmente indifferente per qualunque de' contendenti, o acclamò al primo ambizioso che seppe cattivarsela e proteggerla; ovvero, scuotendo il giogo della violenza, si organizzò in separate associazioni, pretendendo di creare un nuovo Comune dentro l'antico: il che produceva una lotta interna che finiva colla distruzione dell'uno e dell'altro (156).

Dalle anzidette cose di volo toccate conseguita, che il guelfismo ed il ghibellinismo, feraci di gloriosi fatti individuali, ma sempre di tristissimi risultamenti, non rivelano il vero concetto del Comune italiano, stantecchè la Storia non ricorda che i disastri e le rovine che partorirono alla Penisola. Nati quindi amendue da una contraddizione, al dire di autorevoli storici (157); e, noi soggiungiamo fuori del Comune, perchè ete-

rogenei di loro natura, anzi avversi alle istituzioni comunali, non fecero che assoggettare al dispotismo le più fiorenti città italiane, facendole passare per un lungo periodo di anarchia. Intanto è innegabile che in quell'epoca, la più importante del medio evo, si compì una grande rivoluzione contro la feudalità, dalle cui rovine surse la civiltà moderna; ed è però giuocoforza, che lo svolgimento di questa si debba sempre rintracciare fra le associazioni giurate, ed i Comuni-repubbliche.

## CAPO VI.

Giudizio del Guizot sulla caduta de' municipî romani contradetto da quella de' Comuni-repubbliche del medio evo. Traccia per seguire gli avvenimenti di quell'epoca. Tregua apparente fra Comune e Feudo. Deduzioni della scuola filosofico-sociale. Risposta.

Il Guizot, attribuendo la caduta dell' antico regime municipale verso il quinto secolo dell' Impero Romano, alla separazione dei diritti municipali dai politici, conchiude: « Nello stato sociale la libertà è la partecipazione al potere: essa n'è la vera, o piuttosto la sola garentia. Ove la libertà non è un diritto, ed il diritto non istà nel potere, non esiste nè diritto nè libertà » (158). Se non che la filosofica deduzione dell'eminente Scrittore e Statista non pare esattamente tratta dalla Storia; imperocchè la supposta comunicazione di diritti municipali e politici non ebbe mai effetto, durante l'epoca romana, avendo noi dianzi detto, in qual maniera il diritto di Città, comunicato dalla Repubblica ai popoli italiani, esercitavasi soltanto dentro Roma, ed in qual modo il regime imperiale delle tre epoche da lui distinte e considerate separatamente, non fu che la continuazione e lo svolgimento successivo di un medesimo sistema governativo d'Augusto ad Augustolo.

Ed ammessa pure ipoteticamente la riunione degli anzidetti diritti, avvenuta in qualunque epoca di quell'Impero, non pertanto la dommatica sentenza del sullodato scrittore sarebbe in-

fallibile; conciossiachè, se la fusione de' diritti politici col municipali fosse stata sufficiente a garentire le libertà sociali; ed in altri termini, se il diritto e la libertà altro non fossero che il Potere, non avremmo a deplorare la caduta de' Comuni italiani, nei quali, meglio che in qualunque altra epoca anteriore, furono uniti nei cittadini governanti i diritti politici coi comunali, il cui tranquillo ed incontrastabile esercizio venne loro assicurato dalla pace di Costanza. Intanto perchè la guerra civile, tenendo dietro alla feudale, dopo aver messo in soqquadro quei Comuni liberi e potenti nel giro di tre secoli, ridusse la cittadinanza, forte sì nelle associazioni giurate che nelle repubbliche, ad abdicare volontariamente l'anzidetto potere nelle mani della Monarchia in Francia (159), ed in quelle della Signoria in Italia, quando l'una e l'altra non rappresentavano che il feudo? Perchè, rispondiamo, i medesimi diritti, riuniti in quell'epoca costituenti il Potere, erano concentrati esclusivamente in una sola classe di uomini; quindi appalesavansi come privilegio, e dovevano naturalmente partorire una lotta fra escludenti ed esclusi. Il feudalismo faceva guerra a' Comuni pel potere, consistente nei *regalia et jurisdictio*; ed i Comuni per questi stessi diritti resistevano al feudalismo.

I capitani, la motta, la credenza di S. Ambrogio, i mercadanti, il popolo grosso, le corporazioni venivano continuamente alle prese fra loro pel potere. I Guelfi ed i Ghibellini in fine non agognavano che al potere; e gli uni dopo gli altri il conseguirono alla lor volta, ma poscia tutti il perdettero, disparendo ogni libertà, ed avvenendo una nuova separazione fra diritti municipali e politici. Questi usurpati dalla nuova monarchia, dettero nascimento ad un nuovo feudalismo sotto lo specioso nome di Stato: quelli, rimanendo senza valore di sorta, condussero a lenta morte i Comuni. Per la qual cosa, se la formola storica del Guizot fosse esatta, e riassumesse realmente la ipotesi sociale del diritto e del dovere, il medio evo non pure rappresenterebbe la storia di un'e-

poca che fu, bensì lo stato normale della società; ed ammesso al potere il popolo grosso (al presente detto borghesia per la quale l'illustre Storico sembra aver scritto quel suo libro della Civiltà) non rimarrebbe alla plebe, per sottrarsi a questo nuovo potere egualmente esoso, che far ricorso al dispotismo di un principe, ed applaudiro ai così detti colpi di Stato. Però, in quella accanita lotta de' bassi tempi pel conseguimento del potere, sfuggiva all'universale osservazione, che i diritti e le libertà che ne derivavano, fondavansi precipuamente sul possesso della terra. In guisa che, nel naufragio delle istituzioni romane in mezzo ai barbari, e dei riti di questi fra Romani; nella confusione ingenerata dalle nuove usanze, consuetudini e costumi per la diversità di origini, forme ed elementi; nell'attrito continuo di tanti opposti interessi; nel succedersi ed alternarsi delle fazioni, trovansi sempre in guerra il feudalismo ed i Comuni, rappresentanti quello la proprietà nuova, derivata dalla conquista; questi la romana risorta nel loro territorio.

Seguendo questa novella via, è a sperarsi di veder dileguate le apparenti contraddizioni, ed evitare la suddetta confusione?

In un capitolo della pace di Costanza è detto « Se mai na« scesse controversia per qualche feudo fra l'imperatore ed al« cuno della lega, la causa si deciderà dai pari di quella cit« tà o vescovato, ove è nata la lite, secondo la loro consue« tudine, o nel loro terreno, purchè il principe non sia in « Lombardia, perchè allora egli riserva a sè il diritto di esami« nare quella causa e terminarla quando ciò gli piaccia » (160). Poco dopo l'epoca degli statuti, i Comuni occuparonsi delle contestazioni feudali; e vi rimangono a prova di ciò innumerevoli decisioni dei Consoli delle repubbliche intorno a materie feudali nelle civili quistioni fra signori e vassalli, soggetti alla giurisdizione delle città; o per investitura ricevuta dal medesimo imperatore, ovvero per aggregazione volontaria e forzosa della terra attigua al Comune (161).

Nella tregua segnata fra i due ordinamenti sociali incompatibili, quella della città e del feudo, il diritto reale o romano nei suoi svolgimenti ulteriori avrebbe sopraffatto il personale o barbero, se la serie degli sconvolgimenti che ne seguirono non avesse ogni cosa gettata nel disordine e nella confusione.

La scuola filosofica francese, onde toccammo nella introduzione a questi studi, dai suddetti sconvolgimenti incessanti e contradditori avrà forse dedotto il più forte argomento contro la proprietà nuova, la cui origine sembrava rimanere nel buio; e desumendo probabilmente dalla caduta de'Comuni il trionfo del diritto feudale e della conquista, avrà inferito dalla abolizione della feudalità, per la rivoluzione del 1789, la negazione della proprietà antica e nuova, formolata dal socialismo, che inaugurava il nuovo diritto al lavoro, con le parole « decadenza della proprietà ».

Per rispondere alla scuola filosofiche-sociale egli è mestieri investigare, se la guerra dei secoli di mezzo fra le diverse classi degli uomini sia avvenuta per odio al dominio della terra posseduta da una parte di quelli, ovvero pel conquisto di quei diritti i quali partorivano il suddetto dominio; e se la partecipazione de' diritti conseguita, e la proprietà derivatane a quei che n' erano esclusi, sia rimasta feudale od abbia improntato il carattere della romana. In altri termini, egli è d' uopo esaminare; se il dominio quiritario dei *partes* dopo tanti rivolgimenti sia stato restaurato nel Comune a favore dei cittadini, e se dai Comuni sia stato a noi tramandato e diffuso universalmente in tutto il suolo latino come diritto di città romana. Ciò darebbe alla proprietà moderna una data di 26 secoli, dalla fondazione di Roma alla rivoluzione francese del 1789. Intanto per la soluzione di questo argomento è indispensabile il vedere con documenti:

1.° Su di che fondaronsi i Comuni;

2. A quali condizioni divenivasi cittadino *de optimo jure* nel Comune?

## CAPO VII.

Diritti costituenti il diritto di Città nel Comune. Essi erano inseparabili. Paragonati col *jus Civitatis* romano. Conseguenza della perdita della cittadinanza. Diritto di rappresaglia fuori del Comune per garentia del diritto di proprietà al di dentro. Opinioni sulla origine de' Comuni. Critica e deduzioni.

Consultando i due eruditissimi scrittori, il Ducange ed il Muratori, pazientissimi ricercatori delle cose del medio evo, nel Glossario del primo trovansi espressi e compendiati tutt' i diritti dell'antico Comune francese nelle seguenti parole: *scabinatus*, *collegium*, *maioratus*, *sigillum*, *campana*, *berfredus et jurisdictio* (162): il secondo riassume i diritti del Comune italiano in quella sentenza di Federico I pronunziata contro Milano, nella dieta di Roncaglia nell'anno 1158: *Judicatum est igitur a principibus nostris et tota curia*, *Mediolanenses moneta*, *theloneo* (163) *et omni districtu*, *ac omni potestate saeculari*, *et omnibus regalibus nostra auctoritate esse privandos* (164). Abbiamo dianzi detto, cosa intendevasi in quei tempi per *regalia*, cui aggiunta la giurisdizione, ossia la potestà civile e criminale, costituivano quei diritti, che, secondo il linguaggio di quell'epoca, dicevansi mero e misto imperio (165), ed altro non erano che il diritto di proprietà e quello di Città riuniti e riconosciuti nel Comune (166). Infatti, che la perdita del diritto di Città cagionava anche quello della libertà e della proprietà, lo attesta il bando imperiale del sopraccitato Federico contro i Milanesi nell'anno seguente al 1158; col quale bando le sostanze de' medesimi erano lasciate in balìa del saccheggio e della devastazione, e le persone condannate alla schiavitù (167): lo confermano gli stessi statuti comunali che dichiaravano fuori la legge tanto la proprietà che la persona del proscritto. Inoltre molti altri documenti esistono che proclamano evidentemente, alla perdita della cittadinanza tener dietro quella delle proprie sostanze (168): il che corrisponde alla

*maxima capitis diminutio* dei Romani, la cui repubblica, meno severa di quelle del medio-evo, ammetteva la *media capitis diminutio* (169). Queste invece, dovendo combattere continuamente nella ristretta cerchia del proprio territorio la potenza sempre invadente della feudalità, onde erano circondate da per ogni dove, non ammettevano attenuazione di sorta; laonde l'effetto immediato del bando dal Comune era la confisca e devastazione de' beni (170). Che infine fuori la città del Comune la proprietà non aveva alcuna garentia, a meno che non fosse soggetta alla giurisdizione feudale, ciò dimostrano ad esuberanza non poche leggi e prescrizioni comunali, le quali proibivano espressamente alcune transazioni fra l'un Comune e l'altro, o il Comune e gli stranieri, ed ingiungevano ai Podestà di adoperarsi con tutto lor potere, perchè fosse fatta ragione ai cittadini dei propri diritti al di là della terra ove non estendevasi la loro autorità, e d'impiegare, ove mai occorresse, la forza contro i cittadini appartenenti a diverse giurisdizioni (171). Da ciò ebbe origine il diritto di rappresaglia fra l'una città e l'altra, nell'interesse de' proprî amministrati; espediente cui era necessità ricorrere nei casi di violazione del diritto di proprietà, per opera degli abitanti fuori della propria circoscrizione territoriale, come chiaramente apparisce dalla definizione data alla rappresaglia suddetta. *Rapresaliae dicuntur quando aliquis oriundus de una terra spoliatur, aut damnificatur ab alio oriundo de alia terra, vel etiam si debitum non solverit ei. Tunc enim datur potestas isti spoliato, quod satisfaciat contra quemlibet de terra illa, unde est spoliator, debitor* (172). « Il Comune, dice « l'Abate Muratori, prima di concedere il diritto di rappresaglia, « esaminava le ragioni del reclamante. Apparendo giuste le « sue pretensioni, scriveva per lui al Comune dello spogliante. « Nulla giovando le lettere, il Comune inviava una persona « pubblica alla città ove abitava lo spogliatore o debitore, per « ivi chiarir meglio la verità del fatto e delle ragioni, e chie- « dere i rimedî approvati dal diritto delle genti. Nel caso si « cantasse a' sordi, allora si dava permissione di venire alla

« rappresaglia. Tutto quello che si toglieva al cittadino o abi-
« tatore del Comune, negante giustizia, si metteva all'incanto,
« e ne veniva poscia soddisfatto chi aveva ragione. La cura
« di queste rappresaglie era raccomandata a' Consoli dei mer-
« cadanti » (173).

Avendo dimostrato coi suddetti documenti essere insepara-
bili questi diritti, e inerenti al Comune, torna indispensabile
conoscerne la natura ed investigarne la origine.

Si opina dagli storici moderni, poter determinare un'e-
poca certa e generale in cui nacquero i Comuni-repubbliche
della Penisola, ma poichè le vicende e gli annali particola-
ri delle città italiane non prestansi a fissare rigorosamente
la data de' medesimi, si è invocata sovente l'autorità di uno
stesso scrittore per venire spesso a congetture discordanti le
une dalle altre. Alcuni passi del Sigonio (174), ed alcune va-
ghe notizie tolte da cronache contemporanee hanno porto ar-
gomento alle varie opinioni emesse all'uopo, le quali riassu-
monsi nelle due seguenti; l'una attribuisce agli Ottoni di Ger-
mania ed al loro avvenimento all'impero le istituzioni mu-
nicipali nelle città italiane, favorite dallo stesso Ottone I per
porre un argine all'invadente autorità de' baroni, ed afforzare
la propria, a detrimento della feudalità; non che dai succes-
sori Ottone II ed Ottone III, durante il cui regno, le isti-
tuzioni suddette più ampiamente svolgendosi divennero costi-
tuzioni repubblicane: l'altra opinione poi riferisce l'origine
di quelle istituzioni a Gregorio VII ed agli anatemi da lui sca-
gliati contro l'imperatore Enrico IV di Germania, V re d'I-
talia, ed all'autorità temporale che i vescovi ottennero sul-
le città, a danno de' baroni governanti. Ammettendo l'una
o l'altra delle succennate due opinioni, si dovrebbe riconoscere
l'origine de' Comuni da' papi ovvero dagl'imperatori; il che con-
seguentemente ci menerebbe a stabilire in Italia la esistenza
dei guelfi e de' ghibellini qualche secolo prima della loro com-
parsa.

Ma se le due sopraddette fazioni, come abbiamo osservato

dianzi, furono la causa precipua della rovina dei Comuni, questi non potettero derivare dalla influenza della Chiesa o dell' Impero. Conciossiachè, se si pone mente alle ragioni delle contese fra papi ed imperatori, queste, avvegnachè scaturissero dalla indipendenza che la Chiesa e l'Impero alla lor volta sforzavansi di mantener salde, nulladimeno non uscivano dalla cerchia del feudalismo, e conseguentemente non potevano essere causa efficiente de' Comuni, che incessantemente per quattro secoli agitaronsi per svincolarsi dalle pastoie feudali. Oltrechè nelle secolari lotte fra la Chiesa e l'Impero, le quali, ripetiamo, dettero soltanto occasione alle istituzioni de' Comuni-repubbliche, non è da passarsi inosservata quella, onde i Comuni medesimi s'impigliarono sovente con la ecclesiastica ed imperiale potestà per rivendicare i *regalia* e la *jurisdictio*, e rendersi indipendenti dall'una e dall'altra. Se non si vuol tener conto di questo fatto nella storia del medio evo, la si rende una cronaca desolante, e fra la civiltà antica e nuova rimane una interminabile e buia voragine: per converso facendovi riflessione, veniamo ad esser chiariti intorno alle vicessitudini del suolo latino, alla cui possessione con la conquista andò congiunto l'esercizio ed il godimento dei *regalia* e della *jurisdictio*. Sicchè la lotta costante che rendette memorabile quel periodo di tempo più di ogni altro, riducesi a disputa di titoli, in virtù de' quali possedevasi il suolo suddetto, succedendo alla distinzione fatta fino allora fra Romani e Barbari, quella fra signori e vassalli, val quanto dire fra escludenti ed esclusi.

## CAPO VIII.

**Cenni storici su la guerra civile ed anarchia nelle città lombarde al X ed XI secolo. Leggi dell'imperatore Corrado il Salico. Feudalità e Comuni. Quali classi fondarono i primi Comuni. Spiegazione delle apparenti contraddizioni storiche.**

Narrano gli storici lombardi degli anni 978-997, che Landolfo Arcivescovo di Milano, abusando di quel potere di cui

Ottone I, creduto restauratore delle istituzioni municipali in Italia, era stato largo verso l'antecessore di lui Gotfredo, non chè verso gli altri prelati ed il clero, dette motivo ai Milanesi di rompere in grande ribellione. Avvennero quindi tumulti, sedizioni e combattimenti, pei quali l'Arcivescovo una coi suoi fu astretto allontanarsi dalla città. Ma desiderando ricuperare la perduta signoria, procacciandosi coi beni ecclesiastici, e con promesse certo numero di partigiani, venne a battaglia co' suoi diocesani in aperta campagna nel luogo detto Carbonaria, ove gli toccò la peggio (175). Non potendo quindi di per sè ridurre ad ubbidienza la città, ricorse all'Imperatore, il quale con forte e numerosa soldatesca venne in aiuto di lui, ponendo i suoi accampamenti presso Milano (176). Quindi, senza venire a nuovi fatti d'arme, l'Arcivescovo, dicendo aver avuto una celeste visione, venne a patti co' cittadini e promise loro molti benefizi ecclesiastici: *Intrat ergo*, leggesi in un manoscritto di quell'epoca, *Landulphus Archiepiscopus in civitatem Mediolani, et expoliatis omnibus ecclesiasticis personis, ipsarum bona per nefandam investituram civibus tradidit, quos capita plebium appellavit, unde et capitanei dicti sunt quos nunc corrupto nomine Cataneos dicimus* (177). Nè pertanto quei torbidi cessarono; dappoichè, se da una parte gli Ottoni, per formarsi un partito forte in Italia, versarono a larga mano i loro favori su i vescovi e prelati, i quali usarono tutta la loro influenza in favore degli imperatori di Lamagna (178); dall'altra parte tutte le città lombarde in preda dell'anarchia e della guerra civile agitavansi, e parteggiavano or per l'uno or per l'altro de' pretendenti, che si disputavano la corona d'Italia (179). Pavia è incendiata da Arrigo successore di Ottone III dopo essersi fatto colà incoronare: Novara, Como ed altre città sono mandate in ruina da Arduino marchese d'Ivrea assai potente in Italia, e competitore dello stesso Arrigo nella corona imperiale: Milano apparentemente devota a quest'ultimo, favorisce segretamente al primo (180): la Dieta degli ottimati italiani si divide in partiti, che offrono il regno d'Italia a diversi prin-

cipi che lo rifiutano (181). In questo frattempo il tedesco Imperatore muore: i Pavesi appena avutane notizia, memori del sofferto incendio, distruggono il palazzo imperiale, ed Ariberto successore di Landolfo all'Arcivescovato di Milano, accompagnato dai suoi grandi vassalli corre a Costanza per rendere omaggio al nuovo Cesare eletto, Corrado il Salico, ed invitarlo a scendere in Italia, assicurandolo che: *Ipse eum reciperet et cum omnibus suis ut dominum et regem publice laudaret, statinque coronaret* (182); per il che ne riceveva in ricompensa: *praeter dona quam plurima, Laudensem Episcopatum; ut sicut consueverat similiter investiret* (183).

Da Landolfo ad Ariberto si vede sorgere una nuova classe di beneficiati, *valvassores*, i quali, sia che fossero stati creati dai *capitanei*, antichi beneficiati dell'Arcivescovo, come narrano alcuni storici (184), sia che venissero innalzati a tal dignità dall'Imperatore, come sostengono altri (185), non cessano perciò di essere tributari di quei primi a titolo di una concessione di terra avuta a benefizio (186), ed esser soggetti alla giurisdizione arcivescovile (187). Questi valvassori, *ut securius nova dona tenerent*, e per liberarsi dall'esoso dominio del prelato: *Nocturnos conventus arcanaque consilia ineunt*: spogliati dal Presule del loro beneficio, nell'anno 1035, ribellandosi apertamente, corsero alle armi. Si combattè in città, dove vinti, andarono nelle campagne e costituironsi nella famosa società detta della *Motta* (188), di cui lo stesso nome, che significa tutta via nel dialetto zolla di terra, indica chiaramente perchè si combatteva. Trovando partigiani da per ogni dove, che ingrossarono le loro file, si venne a battaglia campale in Campo-malo (189); ed avendo avuta la peggio l'Arcivescovo coi suoi aderenti, ricorse di bel nuovo all'Imperatore (190).

Qui la storia e i documenti trovansi in perfetto accordo per rischiarare la rispettiva posizione, e mettere in evidenza le reciproche pretese delle due parti contendenti.

Mentre l'imperatore Corrado partivasi dalla Germania per venire in Italia: *Omnes Longombardi* (s'intende i valvassori)

*conjuraverunt*, narra un cronista contemporaneo: *ut non paterentur quemlibet dominum, qui aliud quam ipsi vellent, contra se ageret* (191). Entrato quel principe in Milano, la fazione del indomabile Arcivescovo si commosse, temendo che l'Imperatore non volesse favorire la parte avversa, diminuendo la potestà del Prelato: *Invaluit*, scrive perciò il Corio, *paulo post rumor cogitare Caesarem de occidenda minuendaque Praesulis potestate quod cum populus aeque ferret, spectaretque ad tumultum, Corradus Papiam secessit* (192). In quel tempo (1035-1037), vedevano la luce le famose leggi che l'Imperatore suddetto promulgava: *Motu proprio*, e senza aver consultato i magnati convocati in dieta, come erasi praticato fino allora, colle quali: *Ad reconciliandos animos seniorum et militum* (ossia capitani e valvassori) *ut ad invicem inveniantur concordes, et ut fideliter et perseveranter nobis et suis senioribus serviant:* si garentivano ai secondi i beneficî avuti da' primi, como a questi i benefizî derivanti da' prelati, conti, duchi, marchesi e via dicendo, e si assicurava l'eredità ai discendenti e collaterali dei possidenti, loro accordandosi anche il dritto di rivendicare quei beni di cui erano stati spogliati (193).

Ed ecco una rivoluzione avvenuta nella proprietà, ed il sistema beneficiario tramutato in quell'altro che si disse feudale.

« La lunga crisi sociale, dice il signor Thierry, che ebbe « per ultimo termine l'avvenimento della feudalità, cambiò in « tutte le cose dell'ordine civile e politico, il godimento pre- « cario in uso permanente, l'usufrutto in proprietà, il potere « delegato in privilegio personale, il dritto vitalizio in dritto « ereditario . . . . . (194) Allora, conchiude il Guizot trattan- « do lo stesso argomento, incominciò la società feudale, solo « mezzo che avessero trovato gli uomini per uscire alla per- « fine dalla barbarie . . . . . » (195).

Il feudalismo però, anzichè un'innovazione, a noi sembra piuttosto, il risultamento logico della conquista, ed il massimo grado di sviluppo e perfezionamento cui potesse pervenire la proprietà fuori della città: sotto questo riguardo esso non

fu un regresso, come si sono avvisati moltissimi, bensì un vero progresso; poichè rendendo i benefici da precari ereditari, ed accrescendo con ciò il numero dei privilegiati, diminuiva per conseguenza l'odiosità e la forza esclusiva dello stesso privilegio; e rendeva accessibile la proprietà a coloro, che fino allora l'aveano posseduta a titolo precario. Il feudalismo inoltre consacrava, o per meglio dire restaurava, sotto una nuova forma, un dritto reale, il quale, essendo ignoti ai conquistatori il consorzio, e le istituzioni cittadine, andò annesso ad un possesso territoriale qualunque, acquistato in virtù di un titolo, o privilegio personale. La coesistenza di questi due diritti incompatibili fra loro, rimasta inosservata presso gli scrittori, costituiva appunto l'assurdo e l'impossibilità di quell'ordinamento sociale; sicchè può dedursi che il feudalismo portava seco fin dal suo nascere il germe della propria distruzione. Per il che le leggi feudali di Corrado il Salico lungi dal conciliare le due parti contendenti sul medesimo suolo, il romano, non servirono che a dare un novello fomite alla guerra civile, come lo mostra la storia di quegli avvenimenti. Il promulgatore delle succennate leggi, che respinto prima da Pavia (196), veniva poscia festevolmente accolto in Milano; donde fuggiva poco dopo ed era festeggiato in quella prima città, ivi convocata una dieta, intimava all'Arcivescovo Ariberto di comparire in sua presenza, e ritenevalo prigione. I Valvassori dichiaravansi allora contro l'Imperatore: il Prelato, favorito dai suoi aderenti, riesciva a sottrarsi colla fuga dal potere di Corrado, il quale metteva perciò Milano ed il suo presule al bando dell'Impero, e con poderoso esercito, radunato in Germania e nella stessa Italia fra i suoi fedeli, si accampava a tre miglia dalla città, stringendola di rigoroso assedio (197). Seguivano varî combattimenti, e dopo molto sangue versatosi da una parte e dall'altra, l'Imperatore, costretto ad abbandonar l'impresa per recarsi a Roma, e quindi in Germania, esigeva dai primati del regno il giuramento

di convenire ogni anno armati sul territorio milanese per devastarlo e danneggiare la città ribelle:

*De caetero Imperator annuam Mediolani vastationem universos Regni Primates jurare praecipiens obstinato animo, repatriavit in Sveviam* (198).

E l'Arcivescovo dal suo canto preparavasi ad ostinata, e valida difesa, chiamando alle armi gli abitanti della sua Diocesi, val quanto dire di tutto il territorio milanase: *Praevidens autem Archiepiscopus futuram oppressionem jubet illico convenire ad Urbem omnes Ambrosianae Parochiae incolas armis instructas, a rustico usque ad militem ab inope usque ad divitem, ut in tanta choorte Patria teneretur ab hoste* (199).

Nell'anno 1039 movevano contro Milano coloro che aveano giurato a Corrado la distruzione della città; quando giunta la nuova della morte di quel Principe, l'armata si disciolse. Non appena cessato il pericolo della guerra suscitata dall'Imperatore, la *motta* rialza il capo, e la rivoluzione per l'acquisto delterra, riprende il suo corso. Ariberto corre per la terza volta in Germania per entrare in grazia del successore di Corrado (200), ed una nuova guerra civile scoppia a Milano più terribile delle precedenti. Quì noi troviamo i valvassori divisi: una parte di loro legansi coi signori, e l'altra, i mottesi propriamente detti, agitano il popolo già rotto alle armi. Ma la lotta non può essere, come giudiziosamente osserva il Leo sulle memorie del Giulini (201), che fra escludenti ed esclusi, altrimenti non potrebbero spiegarsi i moti di quell'epoca, e le conseguenze che ne risultarono. Quei valvassori che erano rimasti fedeli ai loro capitani, o aveano ricuperati i perduti beneficî, o che la stessa guerra civile avea fatto sorgere dal bisogno di nuovi aderenti alla fazione dominante, non trovano migliore espediente per conservare in tanta anarchia tali beneficî, che di far causa comune coi concedenti. Gli altri, che o avendoli perduti, e nell'impotenza delle leggi di Corrado il Salico non aveano potuto ricuperarli, od appartenendo ad un ordine inferiore di valvassori detti perciò valvassori di valvassori, o valvassini (202), vo-

lendo emanciparsi da ogni dipendenza e soggezione, si accomunano coi *mottesi* malcontenti, ed insieme appoggiansi sul volgo disposto a secondarli. *Interea*, narra lo storico di quei fatti, *popolus suorum malorum per diversas, ac variis dominos mala videns crevisse; durius habens dominium suorum civium, quam Ducum quondam suorum; tentando eventus bellorum varios, ab illorum dominio sese defendere ac liberare disposuit* (203).

Questo popolo che combatteva contro la fazione dei magnati, ed il suo capo che era l'Arcivescovo, non potea essere altro che il popolo degli espropriati *mottesi* e dei valvassini; nè il volgo nè gli artigiani che prendeano parte a quei moti, eranvi positivamente interessati; poichè, oltre molti documenti che mostrano in quanto poco conto tenevansi allora quelle classi (204), trovansi, quasi due secoli più tardi, mettere in campo le medesime pretensioni, costituendosi in società o credenza di S. Ambrogio, corporazioni ec. ec., ed aspirare ai medesimi dritti per cui due secoli prima si combattè dai *mottesi* e valvassini contro capitani e valvassori (205).

Scorsero di nuovo torrenti di sangue cittadino dentro Milano: *In quacunque Urbis regione capitanei et valvassores popolum superabant, inhumaniter ipsum trucidabant* (206); ma quei primi sopraffatti alfine da quest'ultimo, son costretti ad abbandonare la città, e, reclutando numerosi partigiani nei borghi e campagne circostanti del Seprio e della Martisana, la cingono di assedio (207). Questa ritirata dei capitani e valvassori dalla città, lasciata in balìa ai *mottesi* e valvassini, è l'opposto di quella avvenuta in Roma sedici secoli avanti, quando la plebe ritirossi sul Monte Sacro. Ciò mostra la diversa forma in cui trovavasi costituita nelle due epoche la proprietà, onde si disputava; poichè se i plebei romani, aspirando alla proprietà *ex jure quiritium*, ed ai dritti che vi andavano annessi, abbandonavano Roma ai patrizi che loro rifiutavano una tal comunicazione, i *mottesi* e valvassini invece, che più non voleano la proprietà beneficiaria, espellevano dalle mura i capi-

tani e valvassori per rendersi partecipi delle prerogative, che solo potea loro conferire la proprietà d' un carattere, e di una forma più civile. Ma il dominio della terra trovandosi nelle mani degli espulsi, questi si stallarono fuori della città, dove fondarono sobborghi; e non potendo riacquistare la loro patria colla forza delle armi, essendo ben munita di difesa (208), la presero colla fame; e senza che per altro si facesse menzione di devastazioni di territorio, o di guasti avvenuti in quei tempi, narrasi che la carestia afflisse e desolò Milano (209). Giunti a questo punto della storia italiana vediamo l'Imperatore spedire messi in Italia per pacificare le due parti contendenti; e mentre da una banda ei mostrasi favorevole ai magnati, facendoli convocare dal suo regio vicario Adalgerio in Dieta a Pavia, dove intervenne lo stesso Arcivescovo (210); dall' altra banda invia nunzi secreti agli assediati, offrendo loro la sua protezione, a condizione che ricevessero dentro la città 4000 cavalieri delle sue milizie, e promettendo di essere l'amico dei loro amici ed il nemico dei loro nemici, quali avrebbe consegnati ad essi per farne quella vendetta che meglio lor piacerebbe (211).

In questo frattempo gli assedianti vengono ad accordi cogli assediati per mezzo di un tal Lanzone; che, quantunque di condizione milite, parteggiava per gli assediati, e trovavasi alla loro testa; e lo storico contemporaneo che racconta quegli avvenimenti così conchiude la sua narrazione: *Pacatis igitur rebus, intestinum jurgium, bellumque civile succedit adeo execrandum et lacrymabile, ut praeter innumeras bellorum clades, immutatus sit status Urbis et Ecclesiae* (212). Questo cangiamento di stato, *execrandum et lacrymabile*, che avveniva, era il Comune che sorgeva; e colui che così lo definiva, era un membro di quel clero, il quale, per effetto di un tal cangiamento negli ordini della città, rimaneva spogliato di una gran parte dei suoi privilegi, non che della giurisdizione feudale.

Un secolo circa più tardi un altro prelato, scrivendo dei Comuni francesi che incominciavano a sorgere, servivasi pres-

so a poco delle medesime espressioni, e li definiva: *Novum ac pessimum nomen.*

Lo stesso Storico lombardo dopo aver notato quel cangiamento soggiunge: *Memini dixisse me nuper propter civile jurgium, mutatum Urbis, et Ecclesiae statum. Utrum vero in melius an in deterius dicere non oportuit, quam facta collectione praeteritorum ad praesentia facilis fiat inde congnitio. Atque utinam nescirem. Quae tamen omnia melius scribendo patebunt.*

Tanta discrezione e riserva da parte del succennato narratore, dietro la definizione da lui fatta del Comune, era la naturale conseguenza del cangiamento da lui stesso segnalato. Intanto chiaro apparisce e rimane innegabile, che capitani e valvassori scesero a patti coi *mottesi* e valvassini, temendosi, e non volendosi da niuna delle due parti l'intervento imperiale; e che da tale accordo ne seguì un mutamento radicale di cose nello stato della città, *status Urbis*, e della Chiesa, ossia del clero, il cui capo, *Praesul*, era stato fino allora ivi potentissimo (213).

In quel torno, poco prima o poco dopo, altri Comuni sorgevano in Lombardia. Leggesi in una cronaca dell'anno 1037: *Communitas et societas facta est in Commune Parmae, scilicet Parmenses cum Mutinensibus. Et tunc erat ibi rex Corradus* (214). E nello stesso modo le altre città lombarde, le une dopo le altre, passando tutte per le medesime vicende, assunsero i medesimi ordini cittadineschi (215); i quali abbiam già veduti nascere in occasione dei beneficî che i beneficiati o concessionarî voleano conservarsi, per rendere la loro proprietà indipendente dai concedenti. Qual'altra garentia potea trovare questa proprietà nata dalla conquista, derivata da una concessione feudale ai beneficiati insorgenti contro la stessa feudalità, se non nella città costituita a Comune?

Il Comune era perciò, conchiudiamo, l'avvenimento, o la trasformazione, se si vuole, della proprietà feudale a diritto di Città. Percui l'atto di costituzione del Comune potrebbe dirsi:

l'atto di emancipazione della Città romana da qualsivoglia dipendenza feudale, così imperiale, como ecclesiastica.

I capitani e valvassori in possesso della terra, non trovando più sicurezza e protezione pei loro benefici nell'autorità della Chiesa o dell'Impero, per opporre l'una e l'altro alle forze irrompenti dei mottesi e valvassini, accomunaronsi con questi; e gli uni e gli altri insieme formarono quell'ordine nuovo nella città, che, se facea perdere ai primi una parte dei propri ed esclusivi privilegi, assicurava però loro in avvenire, innalzando a dritto, quella proprietà che loro derivava da un titolo contrastabile, qual'era la conquista; mentre apriva nello stesso tempo ai secondi la via, e li rendeva atti allo acquisto, ed al godimento della medesima proprietà col titolo di cittadino.

Cho ai capitani e valvassori maggiori un tale accordo era dettato da imperiosa necessità, lo conferma la storia, trasmettendoci il racconto degl'indegni trattamenti, che essi fecero soffrire, dopo conchiusa la pace, a quel Lanzone capo ed anima della parte contraria, alla cui influenza ed abilità fu dovuta quella pace.

V' ha un fatto essenziale da cui ebbero origne quei grandi avvenimenti, e che però non è stato nè anche rimarcato da alcuno degli scrittori del medio-evo. Questo fatto è la contemporanea origine del feudalismo e dei Comuni; i quali nati nello stesso tempo, il primo colle dietro riportate leggi di Corrado il Salico, i secondi in occasione ed in opposiziono alle medesimo leggi, dovevano svilupparsi ed esistere insiemo per essere in un'eterna ed implacabile guerra: il che solo spiega, e dà la chiave alla soluzione di tutte le apparenti contraddizioni storiche, che han dato argomento a tante diverse congetture, ed opposte opinioni su quell'epoca memoranda.

Da ciò avvenne che questi Comuni, generati dalla guerra civile, per sanzione dell'ordine sociale sul suolo latino, trovaronsi fin dal loro nascere esposti e circondati da pericoli, tanto interni che esterni. Da un canto la proprietà, che emancipavasi

dalla giurisdizione personale, per garentirla nella città, doveasi egualmente emancipare dai vincoli feudali; il che importava renderla libera, ossia romana. Ma a ciò opponevansi le inveterate abitudini derivate dai nuovi rapporti introdottisi colla conquista fra conquistatori e conquistati, e gl'interessi individuali di una parte di coloro che costituivano il Comune. Era quindi necessario opporre consuetudini a consuetudini, alle rurali le urbane; e col tempo, predominando le seconde, elevarle a statuti: offrire ai beneficiati tramutati in cittadini, in compenso dei personali privilegi cui abdicavano, alcune prerogative comunali: rispettare infine colla loro proprietà quelle fra le prerogative feudali annessevi, che non ledevano i dritti de' cittadini del medesimo feudo: abbiamo perciò dietro esposto il carattere misto del Comune, che si manifestò nelle costituzioni comunali. Da un'altra parte i Comuni dovevano trovarsi in incessanti rapporti feudali fuori della loro cerchia, e per conseguenza in continuo attrito, o coi signori che dominavano la campagna, ed i cui vassalli cercavano sovente un rifugio nelle loro mura ed invocavano la loro protezione; o con altri Comuni anche per ragioni feudali, da questi inevitabili rapporti ingenerate; e per dippiù doveano essere in aperta guerra tanto colla Chiesa che coll'Impero; poichè la loro medesima esistenza era agli occhi degl'imperatori e dei papi una usurpazione perenne de' dritti, detti *regalia et jurisdictio*, che volevano esercitare esclusivamente, e che i Comuni eransi attribuiti, o si attribuivano alla giornata. Laonde i Comuni, nati nel tempo del feudalismo, arrogavansi anche così le prerogative feudali, trasformando i loro magistrati in baroni, conti, e messi regî nelle contestazioni sulla proprietà fra cittadini e vassalli, od estranei al Comune; esercitavano i diritti di signoria per garentire i proprî diritti nelle loro vertenze e relazioni così fra Comune e Comune, come fra Comuni e feudatarî; riserbavansi il dritto di guerra e di pace, fino allora privilegio signorile dei vescovi ed ottimati, per conservarsi gli acquistati dritti; erigevansi infine in Comuni-stati (216).

« Quale fosse precisamente, scrive a proposito il Rovel-

« li, e come e per quali gradi si modificasse la forma del re-
« golamento sì interno che esterno delle provincie e città lom-
« barde, non è abbastanza chiaro: ma dal fin qui detto tralu-
« ce abbastanza, che il popolo non solamente ricuperò dalle
« mani dei regi Prefetti, e dei vassalli l'esercizio degli in-
« terni economici regolamenti, ma che anzi si mise a poco
« a poco in possesso del politico governo della propria città
« fino col far la guerra e la pace, e stringere alleanze in-
« dipendentemente dal re, e da qualunque altro superiore, e
« talvolta ancora contro del re medesimo. L'epoca più rimar-
« chevole da fissarsi su questo punto è l'anno 1035 » (217).

Una volta fatto il divorzio fra le città romane e le istituzioni che furono conseguenze delle conquiste, qualunque riconciliazione fra esse diveniva impossibile. Imperatori, vescovi, e magnati fanno a gara per avvilupparla d'insidie, suscitar delle rivalità l'una contro l'altra; sconvolgerle tutte per poi opprimerle, e riprenderne il perduto potere.

Il destino del Comune era dunque quello di combattere ostinatamente, e senza tregua contra il feudalismo, sotto qualunque aspetto esso si fosse presentato: qualunque transazione, o pace non potea che arrestarlo nei suoi sviluppi, ritardarne i progressi e perderlo.

## CAPO IX.

Continuazione della storia di quel periodo di tempo. Scisma nella Chiesa ambrosiana ed effetti pei Comuni. Disputa fra la Chiesa e l'Impero. Indipendenza compiuta de' Comuni durante quella lotta fino al cominciamento del secolo XII. Tregua e pace fra imperatori e papi, ed effetti della loro ingerenza nelle cose comunali. La storia di quegli avvenimenti non può spiegarsi se si lasciano inosservate le vicissitudini della proprietà.

In quell'epoca di sconvolgimenti, onde testè toccammo, avveniva nella Chiesa ambrosiana un terribile scisma, le cui cagioni furono le simonie ed il concubinato del clero in quei

torbidi tempi; e ciò dava occasione alla Curia romana d' intervenire nelle cose ecclesiastiche di Milano. A Gregorio VII, che allora aveva il reggimento della Chiesa universale, e che con petto adamantino sforzavasi unificarla, frenando la clericale dissolutezza, vuolsi da certuni attribuire il gran concetto dell' unità italiana; ma chi può penetrare negli occulti pensieri dei pontefici al duodecimo secolo? Ci faremo quindi ad esaminare solamente i loro atti come principi temporali, e signori feudali, facendo rilevare la loro influenza ne' Comuni-repubbliche. Però non possiamo passarci dal ricordare, che gli scrittori contemporanei e posteriori, che hanno parlato dell' anzidetto scisma, si sono divisi in due contrarie opinioni (218) nel giudicarlo; e che gli storici, i più moderati e devoti al chiericato, hanno detto deplorabile quel secolo, e per la corruzione clericale, e per le pessime conseguenze che ne ridondarono ai Comuni (219).

Pertanto non può negarsi che, se da una parte i prelati spodestati del temporale potere dilapidarono le sostanze che alla Chiesa appartenevano, agitarono la plebe, non ancora partecipe del governo comunale, e, tramutando la questione politica in religiosa, la spinsero a tumulti; dall' altra i Comuni, troppo gelosi dell' autorità civile di fresco ottenuta, vollero cacciar le mani nelle cose ecclesiastiche, le quali naturalmente avrebbero dovuto rimanere inviolabili nel clero e ne' vescovi; ed in breve le Assemblee, ed i Consigli generali mutaronsi in sinodi e spirituali adunanze, ove il popolo d' ogni età, sesso e condizione, al suono di campanelli convocavasi per trattare di materie concernenti la salute delle anime: *Itaque*, narra Landolfo il vecchio, *perstrepentibus tintinnabulis ac garrulantibus faeminis, omnes tam juvenes quam senes, tam sapientes quam insipientes, tam probi quam improbi unanimiter convenientes, quae aedificationis ac animae salutis forent auribus audire attentis satagebant* (220).

I decreti sinodali poi, che si emanavano da quelle radunanze, dovevano prima essere sanzionati da' congregati in es-

se con l'acclamazione, *fiat fiat* (221). *Adunato igitur clericorum populorumque conventu, comuni omnium consensu, ac frequenti hortatu sancitum est a nobis et laudabiliter firmatum:* questa era le formola adottata dall'Arcivescovo prima di promulgare i suddetti decreti (222). Frattanto per combattere la simonia ed il concubinato clericale, frutto funesto delle ricchezze del clero, i papi non trasandarono, per mezzo di egregi e santi uomini, di occuparsi a tutto potere della riforma dei costumi; ma invano, chè soventi volte la lotta religiosa di quel-l'epoca miseranda tornavasi in guerra civile. Dopo undici anni finalmente di scompiglio universale, fra il clero scismatico di Milano ed i legati di Alessandro II segnavasi un concordato, ma poco appresso riaccendevansi le faci della discordia, con l'avvenimento alla cattedra di S. Pietro d'Ildebrando, per le nuove discordie suscitatesi fra costui ed Arrigo IV, le quali davano origine ad una nuova lotta fra la Chiesa e l'Impero, che commosse fortemente la Germania e l'Italia; e per la cagione donde nacque si disse lotta per le investiture.

Ildebrando diceva: « La Chiesa di Dio deve emanciparsi « dalla schiavitù del laicato. Dal vicario di G. C. fu data ai « principi la spada, la quale, come cosa materiale, è sogget- « ta al custode della religione, al mandatario del Creatore, da « cui procede ogni legittima autorità sulla terra, e senza il « quale non sono nè principi, nè popoli . . . . . La Chiesa è « nel peccato. . . . . Tutti questi mali derivano dal pericoloso « sistema delle investiture. . . . È necessario che la Chiesa sia « libera . . . . Il Papa fa le veci di Dio perchè custodisce l'eter- « no retaggio di Cristo. Senza papa non v'ha regno quaggiù: « confondonsi i poteri, vacillano i troni, si sfasciano le mo- « narchie e rovinano gli edifizi dell'uomo.

« Se la fede è una, una dev'essere la società de' fedeli, « una la Chiesa, uno il pontefice che la governa. La religio- « ne suppone la Chiesa, e questa il possesso di beni perpetui « che la mantengono; perchè come l'uomo, composto d'ani- « ma e di corpo, si nudre di cibo, così la Chiesa, che ha

« pure il suo lato materiale, di terra e di poderi. È cura di
« chi tiene la spada di non farle mai mancare il nutrimento
« terreno; ed ecco perchè i principi della terra sono neces-
« sari alla Chiesa, la quale però non esiste che pel sommo
« pontefice, come questi per Dio » (223).

Dall' altro canto Arrigo pretendeva l' alto esercizio della suprema signoria feudale; quindi voleva a questa soggetti tutt' i benefizî ecclesiastici, de' quali disponeva a suo piacimento. Per tale lotta fra la Chiesa e l' Impero si videro nei Comuni-repubbliche spesso due prelati disputarsi la medesima sede con le armi alla mano, ed esser sostenuti or da' papi, or da imperatori (224). Soventi volte si combattè dentro le città, nelle campagne, e fin anche i templi furono contaminati di sangue cittadino. Vidersi in quei tempi calamitosi alcuni prelati, campioni della parte papale, malconci e strascinati per le pubbliche vie dal volgo furibondo; ed altri prelati, campioni della parte imperiale, morti di ferro o di veleno nelle ecclesiastiche prigioni (225). Due figli dell' imperatore, fatti ribelli al padre, e la contessa Matilde, il più zelante sostegno della tiara, inalberarono il vessillo papale per combattere e conquistare le città che parteggiavano per l' Impero (226). Gl' imperatori usarono le medesime arti contro i papi: blandirono le città per servirsi delle loro armi: convocarono concilî e crearono antipapi, dai quali si fecero consacrare Cesari e re dei Romani, perseguitando ed imprigionando i legittimi pontefici ed i vescovi (227).

Qual' era in quell' epoca memoranda la condizione de' Comuni? I cittadini che governavanli, e che n'erano stati i fondatori, minacciati dal popolo tuttora escluso dalla ingerenza della cosa pubblica, e sovente istigato da' tribuni della parte papale, che, mescolando le divine ed umane cose, avevanlo intruso nelle adunanze religiose; or col terrore, or con le lusinghe giovaronsi di quello per parteggiare ora pel clero scismatico, ora per l' ortodosso, secondochè l' uno o l' altro mostravasi favorevole od avverso a' loro diritti municipali (228).

Minacciati dai papi con le scomuniche, e con le armi della contessa Matilde, dichiaravansi per gl'imperatori (229): abbandonati da questi, e vedendo le generose promesse smentite dai fatti, federavansi fra loro per emanciparsi compiutamente dalla Chiesa e dall'Impero (230). *Papienses et Mediolanenses statuerunt et juraverunt sibi foedera; quae videntur quibusdam fuisse imperatoriae majestati et apostolicae auctoritati nimium contraria; cum isti cives jurarent sibi servare se et sua contra quemlibet mortalem hominem natum vel nasciturum* (231).

Dall'anno 1037, quando nella venuta di Corrado in Italia, *omnes Longobardi conjuraverunt ne paterentur quemlibet dominum, qui aliud quam ipsi vellent contra se ageret* (232), all'anno 1112, ch'è il periodo di tempo onde tocchiamo, i Comuni lombardi sursero per l'anarchia feudale, e per le guerre della Chiesa e dell'Impero. Fu allora che tutte le città della Lombardia sull'esemplo delle più grandi e potenti, Milano e Pavia (233), e per mezzo delle leghe s'incamminarono arditamente per la via della indipendenza, e della organizzazione comunale: quindi, durante quel periodo di tempo, vediam nelle varie città italiane istituito il governo de' consoli, che distinguevansi in consoli del Comune, e consoli della giustizia detti *consules placitorum* (235).

Nel settembre dell'anno 1122 segnavasi la pace fra il Pontefice e l'Imperatore, il quale nella Dieta di Vormazia solennemente rinunziava alle investiture ecclesiastiche con l'anello ed il bastone, riserbandosi però di farle con lo scettro, qual simbolo della supremazia feudale sui beni territoriali della Chiesa; il che punto mutava la quistione in quanto alla proprietà feudale. La suddetta pace, o per meglio dire tregua precaria tornava assai nociva a' Comuni; conciossiachè ogni accordo fra le due potestà della terra, accrescendo e concentrando la forza della feudalità di per sè assorbente, ed invadente la libera proprietà, faceva sì che quelli, risentendo la immediata influenza dell'una e dell'altra, fossero privi di libertà di azione a provvedere a' propri vantaggi. Infatti Milano, che teneva il

primo posto fra quelle città libere (236), mentre cancellava dagli atti pubblici financo il nome imperiale, e le ultime vestigia della conquista o del diritto personale (237), si arrogava il diritto di eleggere un imperatore e re d'Italia per contrapporlo a quello eletto dalla Dieta di Germania, confermato dal papa (238): poco appresso per pubblico editto vietava all'Arcivescovo, la cui autorità spirituale era pur subordinata al Comune, di recarsi in Roma per trattare con la Curia romana; e finalmente lo stesso Arcivescovo, per sospetto di essersi riconciliato col Pontefice, da' consoli del Comune veniva deposto (239). Ed ecco i Comuni, invece di render salde le loro libertà comunali, cacciar le mani nelle cose ecclesiastiche, e venire in balìa delle fazioni papali ed imperiali. Queste disciolsero la lega fra le città italiane; e la federazione fra Milano e Pavia mutossi in atroce guerra, nella quale presero parte tutte le altre città congeneri. Senza intertenerci in quelle deplorabili vicissitudini, per delinearle di passaggio, basta ricordare l'acerbo rimprovero diretto alla repubblica regina della Lombardia dalle altre inferiori: *Tu supplantare quaeris cremonensem; subvertere papiensem, delere novariensem civitatem; manus tuae contra omnes et manus omnium contra te! O quando erit ille dies ut dicat Papiensis Mediolanensi: populus tuus, populus meus; Cremonensis Comensi: civitas tua, civitas mea* (240)!

Sono passati quasi otto secoli e questo voto eminentemente cristiano e civile non si è ancora compiuto: chi il profferiva in una chiesa di Milano, e chi n'era stato il promotore? amendue furono Prelati di Santa Chiesa!

L'anzidetta doppia influenza papale ed imperiale non venne mai meno nei Comuni; ed anche quando parve che loro giovasse non fece che sviarli dalla vera via del loro progresso. A conferma di ciò basta leggere le seguenti parole contenute in un capitolo della pace di Costanza, nella quale furono legalmente riconosciute le repubbliche italiane dal Papa e dall'Imperatore, nelle cui mani erano allora i destini di tutto l'Occidente. *In civitate illa in qua Episcopus per privilegium*

*Imperatoris Comitatum habet, si Consules per ipsum Episcopum consulatum recipere solent, recipiant ab ipso sicut recipere consueverunt; alioquin unaquaeque civitas a nobis consulatum recipiat* (241).

Codesta mescolanza di cose spirituali e temporali, di feudalismo e prerogative comunali osservasi più o meno in tutte le città lombarde (242); ma ciò che arreca maggior meraviglia si è, che i medesimi diritti riconosciuti dalla suddetta pace di Costanza in processo di tempo si traducono in privilegi, o concessioni regie per mezzo di un Diploma conceduto ad una città in pregiudizio di un'altra, e sembrano investiture dal sovrano fatte al Comune, come da signore a vassallo (243). Questo strano connubio d'istituzioni contrarie, perchè rappresentanti due opposti ordinamenti sociali, può solamente spiegare le varie fasi de' Comuni, ed il vario giudizio degli storici nel lodarli o biasimarli; come pure ci da ragione delle fazioni guelfe e ghibelline, alle quali dianzi accennammo. Queste ricomparvero più tremende in Germania in occasione dell' elezione di Corrado II duca di Franconia di casa sveva a Re de' Romani (244); e propagaronsi in Italia, che agitavanla violentemente anche prima che si conoscesse il nome di guelfo e di ghibellino, per opera de' prelati. Uno di questi, tedesco di nazione, partigiano della casa guelfa esclusa dal trono, così scriveva a' Milanesi che tenevano per la parte papale: *Civitas Dei inclyta, conserva libertatem, ut pariter retineas nominis tui dignitatem, quia quandiu Potestatibus Ecclesiae inimicis resistere niteris, verae libertatis auctore Christo Domino adjutore perfaveris* (245). Per aver dato ascolto a simili esortazioni i Comuni-repubbliche, abusando delle proprie forze, da amiche e federate divennero rivali fra loro: per il che nell' elezione di Federico Barbarossa, nell' anno 1153, si videro nella Dieta da lui tenuta in Costanza due cittadini della libera Lodi prostrarsi a' piedi di quell' imperatore, ed implorar protezione per la loro patria contro la superba Milano (246). Ed il nuovo eletto all' Impero di Occidente, valicando le Alpi, trovando l' Italia divisa in fazioni;

per restaurare il potere imperiale giovandosi della discordia delle città italiane, servivasi delle armi delle une contro le altre, e dopo le rovine e gl' incendi di Tortona, Cremona, Asti e Brescia, riduceva agli estremi la stessa Milano (247). L'ira ed il furore delle fazioni era giunto a tal segno, che Lodigiani, Pavesi, Comaschi e Cremonesi suggerirono al Barbarossa la distruzione di quella città, chiedendo in favore di poter prendere parte a quel fatto iniquo! *Imperator Teutonicorum*, scrive il Morena, *Papiensium, Cremonensium et aliorum Longobardorum collecta militia Mediolani sedet pro tribunali; quid de tanta urbe faciendum consilium quaerit: ad quod a Papiensibus Cremonensibus, Comascis et ab aliis civitatibus respondetur: qualia pocula aliis propinaverint civitatibus Mediolanenses talia gustent et ipsi.* E, prosegue lo storico, fu tale l'impeto, di quelli contro Milano; *ut omnes tantum ad destructionem conati sint, quod usque ad proximam diem Dominicam Olivarum muros civitatis consumaverint, quod ab initio a nemine credebatur in duobus mensibus posse consumari* (248). Se non che alle umili preghiere di Lodi fatte presso la Dieta di Roncaglia, e l'Editto di Pavia; alle sue rimostranze contro la più potente delle repubbliche lombarde, tenne dietro la lega di Pontida e la battaglia di Legnano; o fra quei gloriosi fatti, e quelle contradditorie vicissitudini, compivasi la rivoluzione della proprietà, i cui risultamenti, non ostante il silenzio degli storici, e le opposte congetture dei cronisti, inevitabilmente sono a noi pervenuti. Laonde rimuovendo lo sguardo dalle deplorabili ed incostanti vicende, per le quali passarono gli uomini in quel periodo di tempo, lo volgiamo alle diverse fasi della proprietà suddetta, ed alle varie istituzioni della medesima, le quali possono soltanto presentarci un retto criterio per giudicare del risorgimento della civiltà nel medio evo.

## CAPO X.

**Unità di scopo e di tendenze nei Comuni tanto italiani che francesi. L'allodio o la proprietà del barbaro nel suolo latino. Inutili sforzi per conservare la suddetta proprietà indipendente. Congetture, e paragone di alcuni giuristi fra l'allodio e la proprietà *ex jure quiritium*. Vicende dell'allodio semplice, e risultamenti del medesimo. Altro errore de' giuristi moderni sull'antica proprietà romana. Naufragio del Diritto Romano e dell'allodio. Confusione fatta fra le consuetudini feudali e le cittadine, e conseguenze dedotte. Risorgimento del Diritto Romano nel Comuni.**

Il principio che informò generalmente i Comuni in tutt'i tempi, in tutt'i luoghi, e sotto le diverse forme nelle quali ordinaronsi nel medio evo, si manifestò uniforme in una sola cosa come a noi sembra: essi segnatamente tendevano ad un medesimo scopo; val quanto dire al conseguimento della indipendenza delle persone e del loro avere, ossia della libertà e della proprietà. Le città lombarde, che alla metà dell'undecimo secolo abbiam veduto confederarsi fra loro per difendere *se et sua contra quemlibet mortalem hominem natum vel nasciturum*, oppresse e mandate in ruina dall'imperator Federico I, dopo un secolo incirca legaronsi di nuovo e più strettamente a Pontida, per riacquistare e difendere i succennati diritti. E la formola del giuramento d'ogni cittadino, d'ogni magistrato e città della lega lombarda era la seguente: *Ego juro bona fide per me et per omnes personas totius meae civitatis servabo et guardabo personas et res omnium hominum societatis Lombardiae* (249). In simil guisa quei Comuni francesi, che, quasi un secolo dopo la suddetta lega lombarda, sorgevano, essendo deboli ed impotenti di per sè a formare delle compatte federazioni, invocavano la protezione regia o la signorile; e spesse volte comperavano a caro prezzo una carta di concessione per la garentia delle loro persone e dei loro beni nelle associazioni giurate, dette *gilde* o *ghilde* contro la prepotenza feudale (250). In questa incessante associazione di uomini nei Comuni, il suolo conquistato, coltivato e trasformato in beneficio, e da beneficio

in feudo, aveva i caratteri di proprietà libera, quale fu verso gli ultimi tempi della Repubblica romana. Però la detta trasformazione della proprietà medesima non poteva compiersi in un giorno, nè per mezzo di uno statuto comunale; poichè dalla invasione e dalla conquista ai Comuni erano corsi più di cinque secoli; ed in questo lungo periodo di tempo, essendosi, per l'occupazione delle terre fatta da'popoli invasori, ingenerati nuovi rapporti fra conquistatori e conquistati, col sistema beneficiario erano scomparse tutte le istituzioni romane.

L'allodio (*sors*), che corrispondeva a proprietà libera, privata, inviolabile, nel suolo romano giovavasi del Diritto romano, cui gli stessi barbari ricorrevano per conservarla e garentirla. Sotto tal riflesso forse la legge romana è pur detta *allodiorum parens* (251). Ma gli sforzi fatti per sottrarre l'allodio prima dal sistema beneficiario franco, e poscia dal feudale tedesco tornarono inutili; imperocchè ed il benefizio ed il feudo furono la sola garentia, che la proprietà, avuta per *bella et raptus*, poteva rinvenire fuori della Città.

I Capitolari di Carlo Magno, supposto restauratore dell'Impero romano, e quelli de'suoi successori si occuparono incessantemente di reprimere quella universale tendenza a trasformare i benefizî ricevuti in allodio o proprietà libera (252). Lotario II, e Federico I sui richiami de'vescovi, degli abati, dei duchi, dei conti e dei marchesi, che a quelli denunziarono i sutterfugî dei vassalli per alienare i feudi ed i benefizî, come se fossero allodio, affin di ricomperarli a titolo di proprietà libera, promulgarono alcune leggi nelle Diete di Roncaglia degli anni 1136 e 1154 (253). I medesimi ottimati però, i quali si richiamavano dei loro beneficiati, invadendo la superstite proprietà libera, la sottomettevano alla loro signoria, ed adoperavansi a tutto potere per renderla indipendente dalla giurisdizione sovrana. Sono innumerabili i documenti e le pergamene, nei quali i benefizî ed i feudi loro pervenuti o per regia concessione, o per privata raccomandazione, trovansi

descritti come proprietà provenientc *ex jure proprio*, o *proprietario jure*, val quanto dire libera.

A questa smania d'indipendenza delle caste privilegiate e del clero devesi attribuire la trasformazione del sistema beneficiario in feudale, e la giurisdizione personale che ne nacque, ed andò congiunta alla possessione dalla terra, col danno della stessa monarchia feudale. Da Carlo Magno a Carlo il Calvo si compì codesta rivoluzione nella proprietà (254); la quale fu causa della caduta di Carlo il Grosso, e della fine dell' impero franco e del regno de' Carolingi (255). Un secolo e mezzo dopo, Corrado il Salico promulgando le succennate leggi sulla eredità dei benefizi, non fece che riconoscere l'opera del tempo, e dare una novella sanzione ai Capitolari degl' imperatori franchi, al dire di un antico scrittore (256). La sola differenza di tutte queste leggi consisteva in ciò, che le posteriori, concernendo una nuova classe di beneficiati minori, creata ed insorta contro i maggiori divenuti *beneficianti*, invece di allargare e consolidare il sistema beneficiario, dettero origine ai Comuni, col detrimento della stessa feudalità. Laonde la rivoluzione del medio evo può dirsi iniziata dagli ottimati o vassalli maggiori a danno della monarchia, e compiuta da' vassalli minori nei Comuni contro la feudalità; perciò nei dicevamo, che il reggimento feudale conteneva in sè, fin dal suo nascere, il germe della propria distruzione. La condizione poi dell' allodio, ossia della proprietà del barbaro nel suolo romano fu di cadere prima sotto la dipendenza beneficiaria e poscia feudale, donde si deduce: che qualunque proprietà libera era impossibile in quell' ordinamento sociale: che il Diritto Romano con tutte le sue istituzioni doveva rimanere, dirò, sommerso con la proprietà, finchè e l'uno e l'altra non fossero insieme risorti nella Città romana.

D'alcuni giuristi della proprietà libera del barbaro, ossia allodiale, come del feudo, si è voluta vedere l'origine nell' antico cantone germanico, e così all'una come all'altro si son voluti dare alcuni attributi propri della proprietà *ex jure qui-*

*ritium* (257); conciossiachè, paragonandosi insieme, si è scorto il diritto del libero Tedesco, *arimanno*, egualmente perfetto che quello del cittadino; ed il dominio del signore più esteso ed indipendente di quello del patrizio romano (258).

Ma noi ci permettiamo, con buona pace dei dottori in legge, osservare che se l'allodio si considera distinto dal feudo, val quanto dire come proprietà primitiva dell'uomo libero di razza germanica, in tal caso seguendo l'autorità di Tacito (259), non si può rinvenire la proprietà che nel suolo romano, dove molti di quei popoli accasaronsi; percui la quistione si ridurrebbe a ricercare ivi le vicissitudini dell'allodio: si potrebbe anche considerare questo como formante una medesima cosa col feudo; ma di ciò toccheremo in appresso. Or venendo alla prima ipotesi, diciamo: che il barbaro il quale diveniva possessore del suolo romano, volendo costituirsi una proprietà indipendente sulla terra cadutagli in sorte, che perciò dicevasi germanicamente allodio, latinamente *sors*, altro non faceva che rivendicare per sè quella del vinto, ossia la romana una con tutt' i suoi attributi, servendosi finanche delle medesime voci latine *res mancipi* per designarla (260). Da ciò risultava che avendo egli bisogno in tutti gli atti che accennavano a questa proprietà della legge romana, e non potendo giovarsene da principio perchè vi si oppeneva la sua propria legge cui andava soggetto, o ricorreva ad una formola, come si rileva dalle prerogative dell'allodio, o invocava una regia concessione, ossia una eccezione a suo favore per potersi valere delle leggi romane (261). Questo sutterfugio però non preservava nè il diritto nè le proprietà romana, avvegnachè questa fosse caduta in mano dei conquistatori; i quali distruggendone la legittimità con la invasione, ed ignorando gli ordinamenti cittadini, riponevano il diritto sulla medesima nella propria spada, ossia nella forza. Ma come potevasi tutelare questo nuovo diritto?

Il proprietario libero cominciò a raccomandarsi al più potente, e finì con essere astretto alla protezione del medesimo per salvar sè, e la sua proprietà dalle usurpazioni di qualche-

duno più forte di lui: sicchè perdette la propria indipendenza, e gli fu mestiere rassegnare nelle altrui mani i suoi beni liberi per riprenderli in benefizio (262). Da questa durissima condizione non si poteva andar esente da qualsiasi, se non col raccomandarsi al principe per ottenere una concessione od un diploma, in virtù del quale si viveva sotto la immediata tutela del sovrano, come usarono spesso i chierici; ed in tal guisa si diveniva immune dalla oppressione del più forte; anzi, valendosi i favoriti spesso della regia concessione, arrogavansi una giurisdizione propria sui beni e sulle persone designate nel diploma, e da oppressi si rendevano oppressori, trasformando la terra beneficiale in feudale (263). Per il che l'arimanno longobardo ed il libero franco da raccomandati tornandosi gradatamente in beneficiari, e da beneficiari in vassalli, la proprietà romana, divenuta allodio in mano del barbaro, mutavasi ben tosto in benefizio, e quindi in feudo.

Allora i vincitori ed i vinti, ridotti alla medesima condizione, trovaronsi confusi fra loro nella terra conquistata, e le loro persone furono soggette alla medesima *jurisdictio*, come la loro proprietà a' medesimi tributi, *regalia*.

In questo nuovo ordinamento sociale la proprietà, e la libertà non ebbero più alcun valore pei vassalli, disponendosi degli uomini come di cose, e della terra come di dominio proprio e diretto, non rimanendo ai legittimi possessori che il dominio utile gravato da enormi pesi (264).

Si è attribuita la dissoluzione della proprietà allodiale alle violenze degli ottimati, all'uso introdottosi dei vassallaggi, ed alle donazioni fatte alla Chiesa. Ma spiegando il fatto col fatto medesimo, rimane sempre insoluta la quistione: perchè l'allodio si trasformò in feudo; perchè l'arimanno, divenuto vassallo nelle rivoluzioni dell'undecimo e duodecimo secolo, avendo per sè la forza, si accomunò col Romano, e tramutossi in cittadino nel Comune, dove invece di far rivivere il suo antico allodio, *sors*, riscostituì la proprietà quiritaria col *jus civitatis?*

Un altro errore gravissimo si è l'opinione de' medesimi giuristi moderni nel voler ravvisare la proprietà romana con tutte le sue prerogative, come soggetta ad un immaginato diritto superiore, o dominio dello Stato, senza riflettere, che questo, come abbiamo di già osservato nell'epoca romana, esercitavasi solamente sull' *ager publicus*, ossia sulla terra proveniente dalla conquista, di cui concedevasi il semplice uso, *in bonis*, alla plebe; stantechè il dominio quiritario dei *Patres*, cittadini *de optimo jure*, essendo un dominio eminente, non andava soggetto ad alcuna dipendenza, ed era pure superiore alla giurisdizione dello stesso Pretore. Quindi avvenne, che l'*ager publicus* venuto in potere dei suddetti disparve, prendendo nelle loro mani il carattere di proprietà privata e libera (265), generando in processo di tempo, dopo le incessanti conquiste, i *latifondi*. Dalle quali cose conseguita, che il diritto superiore dello Stato, riconosciuto dalla moderna legislazione, e che si è confuso con quello della Repubblica romana sull' *ager publicus*, non essendo che il diritto di espropriazione per utilità pubblica, previa l'indennità, è invece la solenne sanzione del diritto di proprietà, considerato qual diritto di Città, comunicato indistintamente a tutti; e quindi ben diverso da quello che esisteva fra la proprietà bonitaria e la quiritaria, cioè a dire fra patrizî e plebei.

Il voler confondere poi l'allodio del conquistatore barbaro col dominio *ex jure quiritium* del cittadino romano, e conseguentemente con la proprietà odierna, la quale altro non è che lo stesso dominio antico divenuto universale dopo la caduta del feudalismo, a noi sembra sia lo stesso che confondere la feudalità coi Comuni (266), la civiltà romana con la barbarie germanica, e quindi mettere in quistione la civiltà ed il diritto della proprietà moderna.

Nel naufragio della proprietà allodiale libera, abbiam detto che non poteva rimaner saldo il Diritto romano; poichè, ammesso pure che si fosse serbato il diritto personale, mancava la cosa reale, ossia la terra trasformata su cui si fosse potuta

applicare la legge del vinto. Si sono scritti grossi volumi, si sono esauriti tutt'i fonti dell'erudizioni, si è frugato in tutt'i codici ed archivi antichi per rinvenire le tracce delle leggi romane anteriori, preesistenti a quelle de'Comuni, e fuori di questi, ma è stata inutile ogni ricerca. Ed in vero, se non rimase un solo angolo del suolo latino, ove il diritto della conquista, ed il privilegio personale non governasse gli uomini e la terra, come può sostenersi la esistenza delle antiche istituzioni sopra la ipotetica tolleranza dei conquistatori? Dedurre una organizzazione municipale da qualche nome o titolo romano, scoperto in qualche pergamena, ci pare una gratuita congettura, contraddetta da non pochi documenti positivi di quell'epoca: anzi aggiungiamo che, sebbene la Curia ed i titoli municipali fossero rimasti saldi dopo la irruzione dei barbari, trasformata la proprietà, l'esistenza dei municipî e dei decurioni sarebbe stata un'amara derisione quando la città erasi cangiata in feudo. Le sole succennate leggi di Corrado il Salico, promulgate mentre l'anarchia regnava da per ogni dove, e la guerra civile infieriva in Lombardia, basterebbero a dimostrare cosa erano divenute la proprietà e la città romana. Che se dal capitolo delle suddette leggi, ov'è menzione dei superstiti beni allodiali, si volesse inferire la esistenza del Diritto romano, regolatore dei medesimi, i Comuni che sursero immediatamente dopo, e le vicissitudini per le quali passarono, per ricostituire la proprietà libera e le istituzioni romane, mostrano ad evidenza che quella e queste erano scomparse. E quando dipoi Federico Barbarossa volle riacquistare dai Comuni i posseduti diritti, e restaurare la regia autorità, quale guarentigia offeriva alla proprietà libera ivi risorta? *Ad hoc*, ei prescrive, qui *allodium suum vendiderit*, *districtum et jurisdictionem Imperatoris vendere non praesumat*, *et si fecerit non valeat* (267). Questa legge, che considerando qualunque giurisdizione come personale, ne vieta la trasmissione a detrimento del potere imperiale, non può lasciare dubbio veruno sulle sorti del Diritto romano prima del Comune e fuori del medesimo. Se

non che la necessità di dover sostenere gli allodi per poterne dedurre quella delle istituzioni romane, ha indotto alcuni moderni giuristi in un altro errore più grave, confondendo cioè le consuetudini feudali con le cittadine, e facendole tutte derivare da origine germanica; aggiungendo che nel nord, prevalendo l'elemento germanico, disparve il Diritto romano; nel sud per converso dominando l'elemento romano, tutte le istituzioni di questo risentirono (268). Pertanto, seguendo questa opinione, entreremmo in un inestricabile laberinto senza poter nulla raccozzare ed intendere del medio evo: si avrebbero inoltre Comuni germanici, romani e misti. Per il che in questo vero caos dovrebbesi considerare come accidentale e transitorio il periodo comunale, e passarlo sotto silenzio, o toccarlo appena, come han fatto parecchi scrittori moderni francesi, tranne l'egregio signor Thierry. Noi italiani poi dobbiamo segnatamente tener conto de' Comuni, poichè da questi, dopo sette secoli di oscurità e di barbarie, ci è dato riconoscere il risorgimento di quella civiltà italiana, la quale per la seconda volta propagossi in tutto l'Occidente, e che forse un giorno, che non è lontano, chiuderà l'èra delle nostre miserie.

Tornando poi al nostro argomento ripetiamo, che le comunali istituzioni, tostochè ebbero un certo svolgimento, compilaronsi in statuti, che formavano la costituzione di ciascun Comune italiano; ed ogni città, ogni terra, ogni villaggio ebbe la sua, che consisteva nelle consuetudini scritte. Soltanto quì cade in acconcio aggiungere, essersi passato dagli scrittori del medio evo sotto silenzio una circostanza di non poco momento; cioè a dire, perchè in alcune parti d'Italia, come in Lombardia, ove doveva prevalere l'elemento germanico, e dove prima che altrove scomparvero gli allodi, e s'introdussero le consuetudini feudali, allignarono meglio che nelle altre parti della Penisola le usanze cittadine, le quali attinsero alle istituzioni romane; e ciò vien pure riconosciuto da un autore tedesco, la cui autorità non può essere punto sospetta (269). Il che per altro

non prova che l'elemento germanico siasi fuso col romano, e le consuetudini cittadine con le feudali; ma solamente che quelle non erano punto incompatibili col Diritto romano, il quale naufragato nell'universale sconvolgimento apportato dalla conquista, risurse per mezzo delle consuetudini medesime nella città.

Ci sembra quindi che il voler distinguere i Comuni di Diritto romano da quelli di diritto consuetudinario o misto, mentre non furon Comuni senza consuetudini, torna lo stesso che rendere incomprensibile la storia di quell'epoca nella sola parte, che in tutte le vicissitudini mostrasi chiara, uniforme e costante. Conchiudiamo pertanto, che il voler ammettere nel Comune il Diritto romano risorto per incantesimo è la più grande incoerenza; poichè questo Diritto, che nell'epoca romana fu la collezione delle consuetudini per mezzo dell'Editto del pretore, e poi la fusione de' diritti quiritario e bonitario, costituenti la *proprietas* comunicata alla plebe verso la fine della Repubblica romana, non poteva essere arrecato in una volto al Comune, ove èra mestieri prima render libera ed indipendente la terra, e conseguentemente la proprietà, per quindi veder rinato il Diritto romano. Il che avvenne, ma gradatamente, e dopochè le istituzioni cittadine, dopo cinque secoli di dispotismo imperiale, ed altri cinque di barbarie, si ridestarono nei petti italiani: anzi le medesime partorirono qualche cosa di più che non era nell'antico Diritto romano; cioè la emancipazione della esclusività patrizia; nel che dobbiamo scorgere un vero progresso iniziato dai Comuni.

L'anzidetta quistione, nella quale avremmo desiderato anche diffonderci di vantaggio, se non temessimo divagare dal precipuo argomento de' nostri studî, non dobbiamo risguardare come semplice quistione di erudizione, bensì di storia, e di storia importantissima qual'è quella del medio evo. Egli è possibile che i monumenti di una civiltà, andati in ruina, abbiano occupati gli ozî degli eruditi. Gli stessi conquistatori sovente fecero le viste di deliziarsi della sapienza latina, e mostraron-

si non ignoranti della giurisprudenza romana (270). Spesso pure protessero i dotti interpreti e commentatori di Treboniano, di Paolo, d'Ulpiano e di altri, i quali sapevano accomodare l'antico testo alle nuove esigenze feudali: spesso eglino medesimi ricorsero allo espediente della formola romana, per affrancare i loro beni dai vincoli del beneficio e del feudo; ma tutto ciò non fa che provare sempreppiù, che l'adozione del Diritto romano fuori del Comune costituiva un'eccezione a favore dei potenti e dei privilegiati, e ch'era incompatibile col nuovo ordinamento sociale, nato con la conquista. In fatti gli studî profondi delle leggi romane non formarono l'occupazione di molti: le celebri scuole di Bologna, di Siena e di altre città non fiorirono che nell'epoca dei Comuni (271); e le famose Pandette scoverte in Amalfi dai Pisani nel 1135, e portate in trionfo a Pisa, non avrebbero menato tanto rumore, se gli studî di giurisprudenza fossero stati conosciuti in quell'epoca.

Fatta la disamina dell'allodio semplice in risposta alle deduzioni dei giuristi moderni nel paragone da essi fattone con la proprietà *ex jure quiritium*, ci rimane ora a trattare dell'allodio feudo.

## CAPO XI.

Allodio-feudo e proprietà romana. Le due giurisdizioni, la feudale e la comunale, e loro antagonismo per diversità di natura, di origine e di caratteri. Paragone fra le due opposte legislazioni. Uso della formola romana adottata dal barbaro. Congetture e risposte. Risultamenti diversi derivati dalle due differenti proprietà. Incompatibilità fra i due ordini sociali, la Città romana e la tribù germanica. Deduzioni.

Non potendo l'allodio semplice dell'Arimanno e del Franco conservarsi una al Diritto romano, vediamo se l'allodio-feudo, che i giuristi moderni giudicano della stessa natura del primo (272), sia compatibile con la proprietà romana.

La quistione è sempre la stessa, quando, discorrendo del medio evo, si vuol conoscere il divario fra l'una proprietà e l'altra, ossia la feudale prodotta dalla conquista, e quella *ex jure quiritium*, ricostituita nella città a vantaggio di coloro che associavansi al Comune, le quali proprietà producevano quella continua lotta, che esisteva fra feudo e Comune. Di quello, in tutte le sue fasi, hanno scritto eruditissime penne (273): di questo e delle sue vicissitudini, contro l'opinione di coloro che dalla fusione dei due popoli, romano e germanico, vollero argomentare il connubio delle loro istituzioni, or diremo. Ma prima toccheremo delle due proprietà, che rappresentavano il feudo ed il Comune.

Il diritto territoriale sostituito al personale, ed inaugurato nei primordi della feudalità, si arrogarono pure i Comuni allorchè vennero a costituirsi; laonde sulle prime pare esatto l'asserto di coloro che vogliono ammettere la fusione in tutte le istituzioni del medio evo. Ma noi soggiungiamo: questo nuovo diritto territoriale vantato nel feudo e nel Comune donde ebbe origine? da chi ed a favore di quali persone conferivasi? Certamente, si risponderà, che da un diploma ebbe cominciamento, e che da un Principe prima si concedette ai vassalli maggiori, e poi da questi ai vassalli minori. Quindi non fu che un privilegio sempre personale, che includeva però una duplice dipendenza; cioè del concessionario verso il concedente, e del territorio conceduto coi suoi abitanti, città e campagne verso il concessionario suddetto. L'uomo quindi e la terra erano fatalmente legati ad un altr'uomo. Ora replichiamo: perchè quando i vassalli maggiori emanciparonsi dalla monarchia, e si rendettero del tutto indipendenti, la proprietà ed il Diritto romano, già scomparsi, non rinacquero nel feudo? e viceversa, perchè quando i vassalli minori emanciparonsi dai maggiori l'una e l'altro risursero nel Comune, e con essi l'uomo e la terra divennero nuovamente liberi? Questo fatto innegabile prova ad evidenza, che non poteva avvenire fusione di sorta fra feudo e Comune, non potendo giammai in questo attecchire l'elemento feudale. La

giurisdizione quindi annessa al dominio della terra non ordinata a città, concentrandosi nella persona, faceva sì, che la conquista, invece di elevare a diritto un fatto già subito serviva a rendere più mostruoso il privilegio sempre personale; mentre per converso il Comune, ente collettivo, rivendicando la giurisdizione medesima, invece di serbarla feudale, era astretto nell' interesse dei suoi componenti, di spogliarla da ogni individualità e personalità, e quindi renderla romana. Per la qual cosa, comecchè muovessero dallo stesso principio il feudo ed il Comune, nulladimeno seguirono due vie opposte, e progressivamente divergenti in ragione de' successivi sviluppi delle due proprietà. La feudale, riposta nel giuramento di fedeltà e nella investitura, che rappresentavano la forza e la potenza di pochi, la dipendenza e la soggezione di molti, esprimeva la negazione del diritto: la comunale, protetta largamente dal magistrato annuale ed elettivo, Console, Podestà, Pretore o giurato che fosse, rappresentando la negazione del privilegio, consacrava il principio del diritto universale nella Città, e faceva risorgere le antiche istituzioni romane. Siffatta sostituzione giurisdizionale rovesciava l' ordine sociale generato dalla conquista; imperocchè i Comuni, appena ebbero assoluta giurisdizione, appropriaronsi i *regalia*, diritti per l' addietro dovuti soltanto alla signoria, al sovrano, ed a' grandi vassalli, che esercitavano tanto su gli abitanti delle città, che su quelli delle campagne. Conquistata quindi dalle città costituite a Comuni la *jurisdictio* una ai *regalia*, non solo la persona, ma ancora la proprietà dei cittadini fu libera, ed i *regalia* suddetti da privilegi esclusivamente personali divennero diritti universalmente reali. Era quindi impossibile separarli dalla giurisdizione nel Comune, che, fin da' suoi primordi volendo l' una e gli altri esclusivamente riserbarsi, fu in aperta lotta con l'Impero, donde scaturì la suprema ragione feudale.

Questo antagonismo costante fra i due reggimenti, e le due giurisdizioni, la feudale e la comunale, rivela precisamente la incompatibilità fra le due proprietà su cui fondaronsi en-

trambe, e che potevano rimanere assorbite l'una nell'altra, confondersi giammai. Infatti l'allodio-feudo, proprietà eminente dei forti, levata a cielo da scrittori oltramontani, tendente di sua natura a concentrarsi e restringersi sempreppiù, degenerava spesso in un mostruoso ed esorbitante dominio di pochi, e riduceva insieme al suolo gli uomini da liberi in tributari e servi. L'antico dominio quiritario invece, esclusivo diritto dei patrizi, maledetto dagli stessi scrittori oltramontani, allargandosi consecutivamente per continue concessioni, si comunicò a moltissmi nel Comune, ove gli uomini e le terre divennero liberi. Adunque è giuoco forza rimontare alla origine delle due proprietà, ed indagarne la natura diversa, per cui diversi furono i risultamenti. La romana si manifestò in tutt'i tempi costantemente inviolabile, privata e libera secondo le leggi III, V e VI delle dodici Tavole (274); e queste prerogative, nei tumultuosi avvenimenti onde fu agitata la Repubblica, non vennero mai meno. Si deve ancora riflettere, che tutte le legislazioni, compilate durante l'Impero, non derogarono, chè nol potevano, alle leggi fondamentali di Roma, che costituivano, come già osservammo, l'atto di fondazione, anzi la ragione di esistenza della città eterna. Se le costituzioni imperiali ne arrestarono gli sviluppamenti, generando i latifondi, il colonato e le corporazioni, esse furono la fatale conseguenza delle violazioni sofferte dalla proprietà quiritaria in tempo della guerra civile, che partorì l'Impero, triste espediente imposto da tristissima necessità, ed accettato come mezzo di transizione nella comunicazione che facevasi alla plebe ed a tutto l'orbe romano dei diritti fino a quel tempo rimasti concentrati nei soli cittadini *de optimo jure*. Violato di fatto questo diritto dagl' Imperatori per quel principio, *quod principi placuit legis habuit vigorem*, all' *ager publicus* succedettero i *fundi fiscales* ed i *fundi rei privatae*. Sicchè può dirsi che il governo imperiale non solo fece indietreggiare di molti secoli il perfezionamento della proprietà, ma Giustiniano, quando con la fusione de' due domini quiritario e bonitario, dichia-

rava di diritto la rivoluzione che fin da' tempi di Augusto fu consumata nel fatto, i barbari già occupavano una parte dell' Impero di Occidente (275). Pertanto se dopo sei secoli uno fra gli ultimi imperatori riconobbe il diritto *ex jure quiritium*, qual diritto di proprietà di tutt' i Romani; e se dopo quasi altri sei secoli i Comuni proclamarono lo stesso diritto, e restituirono alla proprietà gli stessi caratteri, egli è mestieri inferire: che la proprietà comunale non era che quella stessa delle dodici Tavole modificata ed ampliata; che il Diritto romano poggiava intieramente su le anzidette tre leggi decemvirali, e che il compito dei rivolgimenti sociali nel corso dei secoli si è di svolgere queste a favore degli esclusi. La proprietà poi del conquistatore del suolo romano, anche prima che degenerasse in feudo, non presenta alcuna delle prerogative, e de' germi di civiltà che osservansi in quella del Comune; il che ad evidenza appare dalle istituzioni dei legislatori delle barbare nazioni che dominarono l'Occidente. La legge ripuaria, a mò d'esempio, che prescriveva: *dum virilis sexus extiterit, foemina in haereditatem avialicam non succedat* (276), trovasi ripetuta con qualche modificazione nelle altre leggi barbare (277), le quali tutte derogavano alla libertà della proprietà, stabilendo un privilegio odioso a favore dei maschi con la esclusione delle donne; il che è contrario a quanto le leggi romane prescrivevano (278). Parimenti inceppati erano tutti gli atti che concernevano la proprietà libera, come deducesi dalle leggi sulle alienazioni di qualunque natura (279), su le distinzioni dei beni ereditarî, e proprî o aquistati (280), e sul sistema beneficiario opposto alla legge romana. Tutti questi vincoli della proprietà parrebbero derivati dal legame di famiglia più predominante nella legislazione germanica che nella romana; ma ciò non può dirsi, avuto riguardo alle eccezioni che in quella facevansi a danno delle femine, ed alla esclusione più odiosa dei figli del morto erede in concorrenza cogli altri coeredi, non riconoscendo i barbari il diritto di rappresentanza (281), ammessa da' Romani (282). Quindi altrove e non nella famiglia

fa d' uopo indagare il principio che informava quella legge. Ricorrendo alla storia, sappiamo da Tacito che i popoli germanici ignoravano la successione testamentaria. *Haeredes*, ei narra, *successoresque sui cuique liberi*; *et nullum testamentum. Si liberi non sunt proximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi* (283). All' opposto presso i Romani la legge favoriva le successioni testamentarie egualmente che le legali, e per renderle più facili introduceva la *bonorum possessio secundum tabulas* o testamento semplice (284), la quale dispensava dalle formalità richieste nel solenne, che eseguivasi *in calatis comitiis*, ovvero *per aes et libram* (285). Donde dunque nasce che la proprietà del barbaro, la quale nel suolo germanico ignorava anche la forma del testamento, nel romano poi era vincolata da tante leggi? Aggiungasi che l' anzidetto barbaro divenuto proprietario nella terra latina, volendo spastoiare la sua proprietà da' vincoli delle proprie leggi, spesso invocava la legge romana, segnatamente nelle successioni e nei testamenti (286). Il Laboulaye parlando su questo argomento dice: « La parte che ebbero le formole legislative dal sesto al de« cimo secolo, non è stata ancora studiata molto. Le leggi « salica e ripuaria redatte su reminiscenze anteriori alla con« quista sono buone per indagare i costumi primitivi della Ger« mania, ma non ci porgono che uno schizzo imperfetto del« lo stato sociale dopo la conquista. Le sole formole semi« romane e semi-barbare nella materia come nello stile ci espri« mono chiaramente ciò ch' era questa società di due razze dif« ferenti, società confusa e mista, elementi in fusione che il « pesante martello della feudalità doveva forzatamente con« fonderle. Le formole sono la legislazione di quell' epoca di « transizione delle leggi romane e barbare..... » (287). Inoltre i moltissimi documenti sull' anzidetto argomento, che riempiono i formolari del Marculfo, del Sismondi e del Goldasto, illustrati e comentati dal Morini e dal Conciani, fanno supporre la esistenza del Diritto romano e della organizzazione municipale dopo la conquista (288). A noi sembra però che que-

sti documenti medesimi offrono un forte argómento contro la suddetta allegazione. Ed in vero, se il conquistatore ch'era in pari tempo il legislatore, ed esercitava l'alta giurisdizione, aveva bisogno di ricorrere alla formola della legge romana per derogare alla propria legge, ciò prova evidentemente che il Diritto universale non era il romano; ma che il barbaro, il quale a proprio vantaggio servivasene, di nuovo lo introduceva, senza quasi volerlo, in quello stesso suolo donde per opera sua era scomparso. Quindi con questo mezzo le istituzioni romane da eccezioni alle leggi barbare passavano a consuetudini; le quali accolte nelle città divenivano regole generali, ed elevavansi a diritto nei Comuni.

Ma ripetiamo dalle anzidette cose semprepiù deducesi, che la restaurazione del Diritto romano fuori del Comune era impossibile. Laonde inutili furono gli sforzi dell'allodio-feudo per costituirsi in proprietà libera nel suolo latino; ed ancorchè si fosse valuto sovente volte del Diritto romano, togliendone a prestanza le formole, manifestò sempre la incompatibilità assoluta esistente fra i due diversi ordini sociali, cioè fra la Città romana, e le tribù germaniche. Per la qual cosa, con buona pace dei giuristi oltramontani, apologisti della proprietà e delle istituzioni germaniche, noi osserviamo, che le suddette, fin dalla occupazione de' popoli del nord del suolo romano, mancavano della prerogativa inerente alle romane, che fu la libertà, la quale conseguentemente rendeva la proprietà inviolabile e privata; ed invece doveva essere esposta a continue violazioni, rassegnandosi libera per riprenderla in benefizio, e cessando di essere particolare pel doppio dominio cui soggiaceva, l'eminente del signore, l'utile del vassallo (289).

Tale destino della proprietà barbara appalesa il secreto della sua origine, la quale trovasi espressa in una legge salica, che conferma quanto aveva detto Tacito dello stato sociale delle genti germaniche (290). Questa legge prescriveva che: *ad quemcumque haereditas terrae pervenerit, ad illum vestis bellica; idest lorica et ultio proximi, et solutio laudis debet pertinere* (291).

Questa proprietà dunque che i popoli invasori e senza città costituivano nella regione delle mille città, fondavasi sulla individuale forza del conquistatore e non aveva altra garentia che quella della lancia. Perciò le tribù che tentarono riprodurre i loro ordini sociali antichi, ossia l'organizzazione *cantonale*, non potettero conservarli; dappoichè per serbar la terra acquistata *per bella et raptus*, dovevano rendersi soggetti i primitivi naturali e legittimi possessori. Sicchè all'organizzazione libera del cantone teneva dietro la giurisdizione e dipendenza beneficiaria dapprima, poscia feudale, donde venne quella proprietà, che, per difenderla, in mancanza del *jure invocando* doveva ricorrersi all'*effusionem sanguinis*, ossia al duello in cui stava la suprema ragione (292); e conseguentemente la proprietà concentravasi nelle mani di pochi prepotenti, e generava i latifondi più mostruosi di quelli dell'epoca imperiale, perchè producevano la servitù della gleba, ed il vassallaggio della maggior parte degli abitanti del suolo latino così barbari che romani.

Per converso il secreto della proprietà romana, senza ricercarlo nella sapienza legislativa degli uomini, che fu pure l'opera dei secoli, sovventi volte intralciata ed arrestata nei suoi progressi, si scopre nel criterio di quella forma sociale, val quanto dire nella stessa fondazione della città. Questa diveniva il naturale asilo di quella costituita, riconosciuta e sanzionata dalle leggi delle dodici tavole, che rendevanla privata, inviolabile e libera.

Per le anzidette cose sempreppiù si appalesa la differenza delle due forme sociali; percui l'esclusivo dominio quiritario del geloso patrizio romano, con l'andar dei secoli, rendevasi accessibile alla plebe, e finalmente affrancava i servi della gleba; mentre il decantato allodio delle tribù germaniche, retaggio e diritto della spada di ogni guerriero che calpestò il suolo romano, non servì che a rendere i liberi schiavi e vassalli. Quindi è mestieri conchiudere, che le tribù germaniche e le istituzioni romane erano incompatibili; laonde quelle per

serbare i proprî ordini, conculcavano quelli dei vinti, ma col volger degli anni mescolandosi con costoro, rinunziavano ai proprî statuti e concorrevano co' vinti stessi a far risorgere la proprietà romana nella città. Infatti fuori di questa, la storia particolare di ciascun popolo invasore non ve ne offre alcuna traccia, come vedremo nel seguente capo.

## CAPO XII.

Rivista storica delle conquiste varie fatte della Italia da Odoacre ad Ottone I di Germania, e fasi subìte dalla proprietà. Legislazioni barbare ivi promulgate, ed opinioni e critica sulle medesime. Introduzione nei giudizî del *morum periti*. Organizzazione sociale dei conquistatori fuori della città, e costituzione della loro proprietà sulla famiglia. Trasformazione del libero cantone germanico, e destini del municipio romano. Schiavitù antica e servitù nuova della gleba. Origine della servitù della gleba. Nuovo impero di Occidente paragonato col romano. Organizzazione e dissoluzione del medesimo. Condizioni d'Italia fino alla formazione dei Comuni, e ragioni sulle quali questi fondaronsi.

Gli Eruli, i Vandali, gli Unni, i Turcilingi, i Rugi, gli Sciti, e le diverse schiere di Goti, che già eransi stanziati in Occidente e formavano il nerbo delle milizie imperiali, chiesero la terza parte delle terre, che abitavano, per coltivarle. Dopo il rifiuto fatto a questa domanda dal patrizio Oreste, il quale in nome di suo figlio Romolo Augustolo governava l'Italia, Odoacre, uno dei primi uffiziali dell'Imperatore, postosi alla loro testa, e rovesciato l'impero, fece sì che i barbari occupassero la terza parte delle terre suddette (293). Questa proprietà, venuta in lor potere, avrebbe dovuto formare senza dubbio quell'allodio del quale abbiam tenuto parola, e costituire la proprietà indipendente del conquistatore, in compenso della sua vittoria. La storia tace su quel che seguì, durante il breve regno di Odoacre, ma nel suo silenzio parlano però i documenti che ci rimangono di quell'epoca.

I barbari, che impadronironsi di una parte del suolo ro-

mano, erano coloro i quali dapprima furono introdotti ivi dagl' imperatori; o i loro discendenti e consorti fatti arruolare nella milizia o vinti in guerra, e poscia addetti a coltivare i *fondi fiscali;* e fra i medesimi contavansi molti coloni dei latifondi. Il primo atto del loro duce Odoacre, che suona re, fu quello d' inviare a Costantinopoli alcuni ornamenti imperiali per ottenere da Zenone il titolo di patrizio del paese conquistato, che si disse regno d' Italia. Per la qual cosa le condizioni della terra romana rimanevano nel diritto quali erano sulla fine dell' Impero (294); stantechè nel fatto la conquista era consumata, ed il regno d' Italia veniva conceduto come benefizio dall' imperatore di Oriente a'barbari. Ciò nonpertanto della proprietà nuova od allodio non rimane vestigio di sorta.

Teodorico con nuove orde di Goti, detti Ostrogoti, succedette ad Odoacre, e riconobbe il regno d'Italia, per la seconda volta conquistato con le armi, dall'imperatore di Oriente (295). Le lettere di Cassiodoro attestano il rispetto del vincitore per le istituzioni dei vinti, riferendo uno degli editti emanati da quello: *Justitiam nos et aequabilem clementiam, quae populos nutrit, juvante Domino, promittimus custodire et Ghotis Romanisque apud nos jus esse comune, nec aliud inter vos esse divisum, nisi quod illi labores bellicos pro comuni utilitate subeunt, vos autem civitatis romanae quiete habitatio multiplicat* (296).

Potrebbesi riferire a codesta epoca l'introduzione del diritto personale per regolare le condizioni delle persone della proprietà di tante diverse razze, riunite dalla conquista sul medesimo suolo; ma il succennato editto di Teodorico, che tendeva alla fusione delle due nazioni in una sola, non ostante la sua preferenza pel Diritto romano (297); ed il susseguente *Breviarium* di Alarico II, in cui una alle leggi dei vinti sono raccolte le consuetudini barbare, messe insieme in atto, producevano una spaventevole confusione. Infatti quella promiscuità di leggi incompatibili fra loro partoriva un pessimo accozzamento di giurisdizioni, dal quale, con tutt' i documenti allegati, che riduconsi ad alcune formole (298) per provare la

coesistenza delle istituzioni antiche con le nuove, non risultava che un'organizzazione nuova, discordante perchè composta di elementi vari ed eterogenei. Quindi in mezzo a questa inevitabile anarchia instauravasi una monarchia militare più esosa dell'imperiale, perchè dopo la morte di Teodorico diveniva compiutamente barbara.

Quali furono intanto sotto quella dominazione le nuove condizioni della proprietà?

Gli Ostrogoti subentrati alle genti di Odoacre, loro succedettero nella possessione delle terre, *quas Odoacer factioni suae concesserat* (299). Di tutti quei capitani poi che formavano l'aristocrazia militare gotica, ed eleggevano il successore al regno col dominio delle terre, ciascuno aveva concentrato in sè ogni potere militare e civile. Però non ci è dato conoscere qual'era la forma di quella proprietà, se dell'allodio, o dell'antica serbata dai conquistati. Soltanto ci è dato inferire, che questa rimase qual'era sotto i primi Goti e gli ultimi imperatori: quella andò soggetta al vincolo impostale dalla organizzazione militare. Se poi dalle congetture si rivolge lo sguardo agli avvenimenti di quell'epoca, si deduce; che la proprietà allora fu generalmente sconvolta insieme a tutti gli ordini sociali; imperocchè gli Ostrogoti stabilirono il loro dominio, dopo quattro anni di combattimento e di devastazioni (300). Il loro governo di sessanta e più anni fu inoltre turbato d'altri diciotto di guerre che precedettero la sua caduta. L'impero d'Occidente veniva finalmente restaurato dai Greci, e potevasi quindi sperare di veder reintegrati gli ordini antichi con l'aggiunta compilazione delle leggi fatte e promulgate dall'imperator Giustiniano in Oriente. Ascoltiamo quel che dice su questo argomento l'abate Denina, servendosi dell'autorità di storici contemporanei: « Appena le scorrerie rovinose « degli Unni e dei Vandali nel quinto secolo possono paragonarsi con le indicibili ruberie ch' ebbe a soffrire l'Italia sot« to l'impero di Giustiniano dai capitani greci, i quali, in « diciotto anni di guerra coi Goti, con insaziabile cupidità

« e con indicibile diligenza andarono ammassando oro, argento,
« pietre, vasi, statue e quanto di prezioso si trovava » (301).

I Goti vinti dai Greci rimasero però nel suolo da essi prima conquistato; e lo stesso Savigny attesta, che, sebbene Giustiniano ordinasse che le Pandette, il Codice e le Novelle avessero vigore anche in Occidente, nulladimeno non veniva ad annullare l' Editto di Teodorico (302); laonde gli stessi imperatori, che davano sanzione al diritto personale introdotto dai barbari, riconoscevano difatto le mutate condizioni dell' impero di Occidente.

A questo breve periodo di restaurazione tenne dietro una terza conquista quella dei Longobardi: e, sia che avvenisse una nuova distribuzione di terre, sia che s' imponesse ai vinti *ut tertiam partem suorum frugum Longobardis persolverent* (303), nella incertezza lasciataci da Paolo Diacono nemmen rimane certo, che le condizioni della proprietà furono mutate. E quì gli storici, quasi tutti accordansi nel riconoscere, che dall'organizzazione militare conservata dai conquistatori, e dalla giurisdizione civile annessavi con l' occupazione del suolo, ebbe origine il *jus feudale*, che propagossi in processo di tempo in tutta l' Europa. Sconvengono però in quanto al destino de' vinti, ed alle istituzioni romane o municipali, e per dimostrare la conservazione o distruzione di queste, alcuni scrittori han voluto immaginare l' innesto delle due costituzioni sociali la longobarda e la romana (304), ossia del diritto germanico col romano. Altri per converso, sostenendo l' esterminio de' più cospicui fra' Romani, e la riduzione de' superstiti alla servitù (305), hanno voluto riconoscere la perfetta sostituzione dell' elemento germanico al romano. Senza divagarci sulle opposte opinioni diremo di quello che hanno appena toccato o intieramente omesso i partigiani dell' una e dell' altra; cioè delle nuove condizioni della terra, mentre dall' appropriazione di una parte della medesima, o dei suoi prodotti doveva necessariamente derivarne una riforma radicale per gli uomini e per la proprietà.

Sarebbe difficile impresa il provare la esistenza di un diritto, che fatalmente dovette essere distrutto dagli sconvolgimenti, dalle occupazioni, dallo smembramento del suolo, che avvennero in un secolo circa, dagli Eruli a' Longobardi 476-569. Oltrechè si correrebbe rischio di essere contraddetto dalla storia contemporanea, che parla del decennale governo dei duchi longobardi dopo la morte di Alboino primo re, e del duplice ed assoluto dominio militare e civile da essi esercitato sulle provincie che si divisero (306). Ma indaghiamo pure se dalla restaurazione della monarchia longobarda in persona di Autari nell' anno 585 fino a Rotari, nella quale epoca comparve la prima legislazione scritta, tornassero a vita le antiche istituzioni dei vinti; se si fosse organizzata la proprietà dei conquistatori sulla romana, e se la pace e la tranquillità pubblica decantata dallo storico Longobardo (307), siasi poggiata sull' antico ordinamento sociale, ovvero sul nuovo, o su di uno misto.

Il Baudi, de Vesme e Fossati, trattando delle vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell' impero romano fino alla istituzione de' feudi, così scrivono su quell' epoca: « Memo- « rabile ci è il regno di Rotari non meno per le imprese « guerriere che per le leggi, le quali egli, il primo fra i « re longobardi, pose in iscritto 77 anni dopo la discesa di « Alboino in Italia. Avevano presso i Longobardi per lo in- « nanzi avuto forza di legge le sole tradizioni. Quantunque « le leggi pubblicate da Rotari assai risentissero della natia « rozzezza, cominciarono ad essere temperate in parte dalla « influenza della vita e della cultura romana, superstite in Ita- « lia. Quindi le leggi longobarde sono di lunga mano superio- « ri alle leggi promulgate dagli altri popoli barbari. Le sud- « dette leggi aumentate da' successori di Rotari come il bi- « sogno richiedeva, e segnatamente da Luitprando, non so- « lo durarono quanto il regno longobardo, ma furono, come la « maggior parte di quelle istituzioni, conservate dai Franchi « e dai Tedeschi conquistatori del regno d' Italia; anzi incor-

« porate negli statuti di varie città, non del tutto cessarono fino a' giorni nostri » (308).

Sull'addotta fusione delle leggi nuove con gli esistenti statuti delle città, ossia dei Comuni-repubbliche, noi ripetiamo quel che abbiamo dianzi detto nei capi III e IV di questa seconda parte: soltanto aggiungiamo la Rubrica XVIII degli statuti di Milano: *Et ideo lex Longobardorum merito in nostra civitate locum non habet.* In quanto poi all' influenza romana di cui potettero risentirsi le medesime leggi, senza divagare in un inutile polemica discendendo ai fatti, troviamo fra le altre leggi di Rotari, primo legislatore longobardo in Italia la seguente: *Si quis liber homo migrare voluerit aliquo, potestatem habeat inter dominium regni nostri cum fara sua (generatio vel familia) migrare quo voluerit. Sic tamen si a rege jam ei data fuerit licentia. Et si ei aliquas res Dux, aut quicumque liber homo donaverit, et cum eo voluerit permanere, vel cum haerede ipsius, res ad donatorem, vel ad haeredem ejus revertatur* (309). Questa legge fatta, a giudizio di parecchi scrittori, pei forastieri, che venivano a stabilirsi nel regno, già dimostra, essersi introdotto, dentro e fuori la Lombardia, l' uso della protezione o raccomandazione, per cui la persona e la proprietà dell'uomo libero cadevano sotto la dipendenza del *senior*, duca o capitano; il che in processo di tempo prese forma di organizzazione sociale, diffondendosi in Occidente; e venne riconosciuto sotto il nome di sistema beneficiario.

I Capitolari di Carlo Magno e di Carlo il Calvo un secolo e mezzo dopo non facevano che meglio sviluppare, e propagare in tutto l' impero barbaro il testo del Codice di Rotari. D'Alboino a costui, dal 569 al 641, decorsero 72 anni, nel qual tempo avveniva in Italia quella organizzazione *cantonale*, partitamente descritto dal Muratori, dal Lupi, dal Rovelli e d' altri, e che si svolse complicandosi progressivamente; la quale fondavasi sulla doppia giurisdizione militare e civile, concentrata gerarchicamente nei capitani, duci, sculdais, centenari, decani, gastaldi ec. Però in quello stesso perio-

do di tempo la storia passa sotto silenzio i destini delle istituzioni municipali, e scompariscono finanche i nomi ed i titoli romani dagli atti pubblici e dai documenti. Si potrebbe a ciò aggiungere che la giurisdizione *cantonale* doveva assorbire la municipale, e che in quelle stesse città, ove la curia avesse potuto serbarsi autonoma ed indipendente dal duca, veniva poi annientata dall'autorità del regio gastaldo, che esercitava la medesima giurisdizione nei luoghi, nei quali non estendevasi quella del primo (310). Pertanto, se il municipio romano scomparve o rimase trasformato, il cantone germanico sul suolo latino non si serbò certamente intatto, quale cel descrissero gli scrittori oltramontani; poichè l'arimanno, che diveniva possessore stabile della terra romana, per questo solo fatto mutava la sua condizione primitiva. Inoltre per tre quarti di secolo non furono leggi scritte, come si è detto, e finalmente nel Codice longobardo scorgesi un vincolo personale e reale. Domandiamo quindi: la nuova legislazione del medio evo può dirsi romana, germanica o mista? Non avendo altra guida che la storia ci permettiamo dire, che non poteva essere nè romana esclusivamente nè germanica o mista, non essendo che il risultamento di 72 anni di conquista, preceduti da un secolo di sconvolgimenti: è ciò quanto si può asserire di certo.

Il barbaro divenuto proprietario pretendeva costituire la sua proprietà fuori della città, e con le sue leggi ed il nuovo ordinamento sociale preparava la sua fusione col latino, rinunziando alla propria origine. La sola influenza primigenia, che la legislazione suddetta potette avere, fu il diritto personale, che invece di garentire la libertà antica e la proprietà nuova del conquistatore *vir* o *baro* che fosse, non servì se non a fargli perdere l'una e l'altra nel paese della conquista. Quindi come poteva rimaner salva la proprietà e la libertà del conquistato? Si allega in contrario il medesimo diritto personale, mercè il quale era dato al conquistato di seguire la propria legge. Ma chi doveva applicare l'anzidetto diritto? cer-

tamente il conquistatore: dimodochè, se durante il dominio dei Goti furono due ordini di giudici, ed una sola legislazione, dopochè l'Editto di Teodorico abbracciò e contenne il diritto gotico ed il romano sotto il dominio longobardo con due legislazioni distinte, i suddetti non furono che Longobardi (311). « La garentia che rimaneva al vinto ( si replica « con le parole del Muratori ) per l'applicazione della sua leg- « ge riposava tutta nei giurisperiti, chiamati espressamente « per dare il loro parere in giudizio prima della pubblicazio- « ne delle sentenze, ed il decreto scrivevasi *ex jussione Co-* « *mitis vel Marchionis* » ovvero *judicum admonitione* (312). Trovasi infatti generalmente introdotto, nelle nazioni germaniche stanziate nel suolo romano, l'uso di ammettere nei giudizî alcune persone probe, designate secondo i luoghi ed i tempi col nome di *saggi baroni*, *rachinborghi* ( viri autentici ) che si consultavano nelle materie di giurisdizione volontaria ossia civile, prima di pronunziare la sentenza. La quale istituzione ha dato luogo ad ammettere sempre più la prevalenza dell'elemento romano; ma non si è voluto considerare se questi giusperiti, e meglio *morum periti* fossero interpreti della giurisprudenza consuetudinaria, ovvero del Diritto romano; il che non può dirsi, essendo cessata di esistere la *Curia* conservatrice del succennato diritto. Quindi dall'anzidetta istituzione non può dedursi argomento certo delle nuove condizioni della proprietà e della persona in quel periodo di tempo, ma è giuocoforza indagarle nella legislazione longobarda.

Da Rotari ad Astolfo questa legislazione crebbe prodigiosamente, e venne finalmente designata col nome di raccolta, la quale gittò lo fondamenta di quel reggimento feudale che poscia si dilatò in tutto l'Occidente. Oltre i vincoli che inceppavano la proprietà dell'uomo libero, vizio inerente a tutte le leggi germaniche, le longobarde si occuparono segnatamente di quanto concerneva la famiglia; però lungi dal favorirne i legami, come si è creduto da alcuni scrittori (313), facevano odiose esclusioni a danno delle femine, considerando-

le come cose, e dannandole alla perpetua dipendenza e tutela dell' uomo. *Nulli mulieri*, prescrive una legge di Rotari, *liberae sub regni nostri ditione lege Longobardorum viventi, liceat in suae potestatis arbitrio, idest sine mundio vivere nisi semper sub potestate virorum aut potestatis Curtis regiae debeat permanere. Nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus sine voluntate ipsius, in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi vel alienandi* (314). Quindi l' amor di famiglia arrecato da' giuristi, e che in verità pur si rinviene fra' popoli nordici che stanziaronsi in Italia, più che nei vincoli del sangue, poggiavasi sulla forza dei suoi rappresentanti che poteva soltanto sostenerla, e conservare con essa quell'ordine sociale, la tribù: per conseguenza la donna, perchè non poteva esercitare la *faida* o vendetta del sangue, era esclusa dall' eredità (315). A conferma di ciò basta por mente alle leggi che concernevano la dote nei matrimonî, come il *morgengabe*, la *meta* il *foderfium* (316) che traduconsi in *praetium pulchritudinis*, quali sempreppiù ci convincono, la donna non possedere altro se non quello le veniva dal proprio marito, dal quale dipendeva. Dal *mundium*, ossia custodia e tutela de' beni e delle persone della donna, e del figlio di famiglia, derivò, dopo la conquista, il *munder bundium* della persona e dei beni del arimanno, che da semplice raccomandazione passò a benefizio e quindi a feudo. Per la qual cosa come i membri di una famiglia erano sotto la dipendenza necessaria del capo di essa, così i componenti le tribù germaniche con le loro proprietà furono sotto la dipendenza e protezione dei loro capitani e duci. Inoltre la multa di composizione che il padre esigeva dallo sposo della figlia, per prezzo della cessione del *mundium*, non costituì un diritto diverso del prezzo del sangue, che l' offensore doveva agli eredi dei beni e della vendetta dell' offeso. Così pure tanto il rapitore di una donna era sempre obbligato presso il genitore di lei, e degli eredi naturali in mancanza di quello, quanto l' offensore dei beni e della persona di un uomo libero era astretto presso gli eredi naturali alla solita mul-

ta di composizione. In mancanza degli eredi delle offese a ripararsi subentrava il fisco.

Dalle sopraccennate cose quindi chiaramente conseguita, che l'origine della feudalità non è mestieri trovarla altrove, bensì nella costituzione della proprietà nella tribù germanica.

Per quanto si sieno sforzati gli scrittori tedeschi d'investigare le tracce del libero arimanno longobardo, e della sua proprietà eminente sul suolo conquistato, vane sempre sono riuscite le loro indagini. Fin dal X secolo, allorchè il sistema beneficiario s'introdusse nelle provincie conquistato, fu detta *arimannia* la proprietà tributaria conceduta in benefizio, alienata, o venduta insieme ai suoi abitanti: il che conferma, che gli uomini confondevansi con la terra alle cui fasi andavan soggetti.

Le suddette ricerche però degli eruditi oltramontani erano inutili; giacchè essi asserivano che, al cantone germanico da loro tenuto per organizzazione indipendente l'una dall'altra, quindi vera negazione del Comune nel senso romano o di Città (317), era succeduta la compagnia dei gassindi ossia dei ricchi molto tempo prima della conquista, e che perciò era stata distrutta l'antica libertà del popolo. Ora questi gassindi o seguaci de' capi-tribù una al loro rispettivi dipendenti non furono che quei capitani e duci, i quali dopo la conquista si divisero le terre conquistate, attribuendosi il più assoluto dominio; quindi il voler riconoscere libero l'arimanno divenuto seguace del gassindo, e libera la proprietà venutagli in sorte, è un voler dare in un aperta contraddizione.

Tornando poi a' Longobardi, egli è evidente, ch' essi afforzarono la loro conquista con la organizzazione della servitù della gleba, sviluppamento e termine di quell'ordine sociale. Volendo noi indagare istoricamente l'origine e la ragione sufficiente della trasformazione dell' antica schiavitù di una sola classe vilipesa a servaggio universale, ci sembra dover rimontare ad un'epoca anteriore alla legislazione longobarda; poichè questa in quanto alla servitù della gleba non è che la ri-

produzione delle costituzioni imperiali sul colonato per coltivare i latifondi, in quei tempi miserandi nei quali le terre erano deserte ed abbandonate dai possessori, ed i padroni di schiavi, per liberarsi dall'obbligazione di doverli alimentare e vestire, li affrancavano. Sicchè le leggi di Rotari, di Luitprando, di Grimoaldo e dei loro successori paragonate alle costituzioni di Anastasio, di Onorio, di Arcadio, di Teodosio, di Valentiniano e di altri non ci offrono un grande divario fra loro. Le distinzioni fatte nelle seconde di servi *adscriptitii* e *censiti* trovansi quasi ripetute nelle prime fra servi *rusticani* e *ministeriales*. Costoro cresciuti di numero, e pei moltissimi affrancamenti avvenuti, o per la decadenza degli uomini liberi in condizione servile o quasi servile, avvicinavansi a quelli dell'epoca imperiale; e sebben si distinguessero da' servi propriamente detti con vari nomi di *aldi*, *aldiones*, *oblati*, *homines votivi*, *commendati capitales etc.*, nulladimeno seguirono indistintamente la sorte della terra, cui erano incastonati come gli alberi, subendone tutte le vicissitudini (318). Non sapremmo quindi conchiudere, se gl'imperatori avessero tolto a prestanza da' barbari le anzidette leggi, ovvero se questi, che li surrogarono nella dominazione, le avessero prese da quelli, applicandole agli antichi conquistatori, or divenuti conquistati. Comunque sia, ella è una evidentissima deduzione storica, che, se il colonato imperiale, disertando la terra ed i suoi possessori aprì l'adito all'invasione ed alla conquista; la servitù della gleba, rendendo insopportabile il vassallaggio, dette origine ai Comuni: i quali due risultamenti tanto opposti provano però, che la proprietà romana era incompatibile coi due governi, l'imperiale ed il feudale.

Dopo 205 anni dalla dominazione longobarda, 569-774, venivanno i Franchi, e l'Italia diveniva una provincia del nuovo impero restaurato da Carlo Magno. « Questo principe, dice « il Rovelli, nell'anno 802, convocati duchi, conti ed altri « rettori di popoli, avova fatto consegnare ad ogni popolo la « legge sua propria, cioè il codice delle leggi della propria

« nazione, emendato col consiglio dei giudici chiamati a tal « fine. A' soli Romani si lasciò libera la scelta di quelle leggi « sotto le quali fosse loro piaciuto vivere » (319). Convengono tutti gli scrittori su questa materia, che le varie leggi osservate in quel tempo dai diversi popoli stanziati in Italia erano la romana, la longobarda, la salica, l'alemanna, la ripuaria e la bavarica. Leggesi perciò negli atti di quell'epoca la professione della propria legge seguita da ciascuno dei contraenti. Così a mo' d'esempio: *qui professus est vivere lege Romanorum: qui visus fuit vivere lege Longobardorum: qui professus sum natione mea lege vivere salica* e via dicendo (320). Ma potrebbesi forse da ciò inferire, che il Diritto romano venne ristaurato dal nuovo imperatore di Occidento? Perchè una tale restaurazione si fosse potuta recare in atto, sarebbe stato mestieri ripristinare la proprietà romana, la quale era divisa fra sei differenti nazioni, governata ciascuna secondo le sue proprie e particolari leggi.

Inoltre bisogna rammentare che Carlo Magno era il discendente di quei prefetti palatini, innalzati al potere nella prima rivoluzione succeduta in Occidente per l'invasione dei barbari; ossia era l'erede degli onori e de'benefizi, cui pretesero i vassalli de'Merovingi, come ci raccontano gli storici francesi. Quindi non doveva nè poteva far altro che continuare l'opera della distruzione dell'edifizio romano, per rendere compiuta quella della conquista. Per la qual cosa il diritto personale non serviva che a distinguere le differenti razze abitanti lo stesso suolo, e delle quali ciascuna andava superba della propria origine; o a far loro godere qualche prerogativa personale, che non fosse di ostacolo però alle innovazioni fatalmente subìte da tutte: o finalmente ad introdurre quell'elemento rivoluzionario, onde testè scorgemmo gli effetti, e che doveva rovesciare col tempo lo stosso ordinamento sociale nato con la conquista. In conferma del nostro asserto crediamo, che tutte le anzidette leggi, comprese le romane, lasciate in vigore da Carlo Magno, erano state già emendate antecedente-

mente col consiglio e col concorso degli interessati, ossia di quegli ottimati, ai quali apparteneva la maggior parte delle terre, e che, una col possesso creditario, avevansi attribuiti tutti gli onori annessivi fin da quando Pipino divenne prefetto palatino dei Merovingi (321). A tal fine *Dux Carolus*, scrive un cronista contemporaneo, *convocavit omnes principes, satrapes, et optimates, ac magistratus et duces, et omnes domesticos suos qui gubernabant sub ipso regnum et imperium* (322).

Quegli emendamenti fatti, o per meglio dire, quelle innovazioni arrecate alle istituzioni antiche dei conquistati per la quarta volta, e le legislazioni dei conquistatori che possono dirsi nuove, perchè comparvero allora scritte, mentre distruggevano il diritto dei primi, cangiavano radicalmente le condizioni sociali dei secondi. I medesimi emendamenti recavansi in effetto nelle Diete, ch'ebbero l'apparenza piuttosto di concili che di parlamenti, intervenendo in essi un gran numero di prelati, aventi grandissima autorità (323), e dove non facevasi che sanzionare un fatto già consumato da tre secoli.

Da parecchi scrittori delle due epoche imperiali si è considerato l'impero di Carlo Magno quale restaurazione di quello degli antichi Augusti. Questa opinione ci sembra esatta sotto un solo riflesso; cioè in quello ch'entrambi ebbero la missione transitoria nella dissoluzione delle società anteriori: fuvvi nulladimeno una sostanzial differenza fra loro. L'impero dei Cesari partorito dalla violazione della proprietà, avvenuta per la guerra civile, si poggiò sulla forza; e scorgendo la proprietà già violata di niun valore, la rese preda dei pretoriani, i quali divennero nello stesso tempo padroni degl'imperatori, che crearono e disfecero a lor talento: quello dei Carolingi fondandosi sulla proprietà conquistata con la spada, e dandole un valore tutto personale, ridusse le persone una con la proprietà medesima in balìa degli ottimati ecclesiastici e laici, che spesso trasferivano lo scettro da una dinastia ad un'altra a lor piacimento. Sicchè dalla fine della Repubblica romana al principio dei Comuni del medio evo, la proprietà, che mano-

messa produsse due imperi di origine e di natura diversi, non trovò in essi miglior protezione e garentia che nel colonato sotto il primo, e nella servitù della gleba sotto il secondo; laonde, divenuta ribelle ad entrambi, rovesciò l'una e l'altro, perchè il suo naturale asilo non poteva essere che la città. Di questa financo il nome, come tutte le istituzioni cittadine, nel periodo del regno di Carlo Magno e dei suoi successori, scomparvero. Come dunque si può supporre il rispetto dei Carolingi per le istituzioni romane?

Carlo Magno, Luigi il Buono, Carlo il Calvo ed i loro successori indirizzarono sempre le loro concessioni, leggi e diplomi a vescovi, abbati, duchi, conti, vicedomini, vicari, centenari, commissari ed altri, ma non facevano mai motto dei membri delle amministrazioni locali, dei magistrati municipali, degli *scabini* ec. I loro capitolari trattavano della custodia dei pubblici edifizi, delle strade, dei ponti, dell'annona, dei tributi, dei pesi, dei servigi pubblici, e di quant'altro poteva risguardare l'azienda delle città (324), senza punto far parola di questa; quindi non riconoscevano l'amministrazione municipale; o se ne rimaneva un'ombra, spogliavanla di tutti gli attributi, annullando la curia. Dippiù, Carlo Magno distruggeva finanche l'autonomia materiale delle città, creando i cosiddetti *conti rurali* (325), senza però derogare all'organizzazione cantonale dei precedenti conquistatori. La quale innovazione che cagionava un nuovo smembramento esterno del territorio delle città, suddivise le giurisdizioni, e quindi, pel loro attrito continuo, produsse maggior confusione ed anarchia (326).

Dalle quali cose conseguita, che, tranne accidentali cangiamenti e mutazione di nomi, gl'imperatori franchi seguirono le orme de're longobardi; o per meglio dire, tanto gli uni che gli altri subirono la legge e le condizioni dei tempi, e sforzaronsi solamente di dare un assestamento sociale alla conquista. Laonde i Capitolari furono una continuazione delle costituzioni longobarde, ed uniti insieme formarono una sola le-

gislazione, che sopravvisse a tutte le altre leggi germaniche. Se questo fatto non è messo in dubbio d'alcuno, come può asserirsi la esistenza del Diritto romano, o del germanico mentre vigeva l'anzidetta legislazione, che sviluppavasi alla giornata, e che pei suoi surriferiti caratteri non era nè romana nè germanica primitiva? (327)

I Capitolari governarono tutto l'Occidente, perchè la conquista propagatasi da per tutto si concentrò nella persona di un solo conquistatore. Il nuovo impero fondato da un solo uomo, puntellavasi sulla personalità di lui. Ma come poteva quest'uomo agglomerare tante genti di diversa origine, e quindi congiungere i due elementi eterogenei, il romano ed il germanico per sostenere quel colossale edifizio?

Gli era mestieri servirsi dell'elemento predominante, che aveva contribuito al suo ingrandimento per dare un impulso uniforme alla mostruosa macchina. In ciò era favorito dalla conquista, la quale metteva in disposizione di lui immense terre. In questa impresa manifestò Carlo il suo genio che, organizzando prodigiosamente per mezzo di concessioni e favori quella macchina governativa poggiante sul privilegio personale, generava varie gerarchie di privilegiati che tutti mettevano capo in lui, rappresentante il primo privilegiato di Occidente. E con ciò, senza smentire la sua origine o far deviare la conquista da'suoi fatali risultamenti, dava compimento alle istituzioni longobarde, applicandole in tutto l'impero. A questo fine istituì i conti palatini, i messi regi e tutta quella schiera di uffiziali del Palazzo (328), per mantenere cioè strette le fila, e salda ed illesa l'alta giurisdizione del sommo imperante: creò i *vicedomini*, ossia avvocati della Chiesa per serbarsela dipendente; impose infine il giuramento a tutt'i sudditi dell'impero (329), per mantenere all'imperatore quella fedeltà spesso compromessa, minacciando incessantemente gli stessi privilegiati di rompere le anella della lunga catena che univali al capo di quel grande edifizio sociale. Se non che, in questo prodigioso sistema governativo, in cui ogni diritto sca-

turiva da una regia concessione, sebbene le leggi si decretassero nelle Diete nazionali; sebbene ampia fosse la organizzazione giudiziaria, e varî i gradi di giurisdizione; sebbene permanente ed universale fosse l'istituzione de' giudici ossia *scabini*, ed incessante la sorveglianza su costoro (330); le persone erano ciò nondimeno astrette a raccomandar sè stesse ed i loro beni a' potenti, e mettersi sotto la loro protezione; conseguentemente doveva disparire in tutto il suolo latino l'indipendenza del Franco e del Romano, e la loro proprietà.

Ed eccoci giunti co' Franchi al sistema beneficiario, fattosi universale senza che il preteso allodio o dominio eminente del barbaro avesse potuto esistere un solo momento senza compromettere la libertà personale del suo possessore.

Abbiamo di già osservato che i Capitolari dei Carolingi ridussero a vera obbligazione generale la raccomandazione fino allora volontaria: aggiungasi che i medesimi occuparonsi pure di propagare la servitù della gleba, rendendola uniforme in tutte le istituzioni dell'impero, sulle medesime norme, tracciate dalle leggi longobarde, moltiplicando la facilità di divenir servo, dando libertà ad ognuno di vendere la sua proprietà, e restringendo quella di divenir libero, ossia l'affrancamento (331). Ma senza tali leggi gli uomini riducevansi volontariamente in servitù per esonerarsi dai pesi, dai balzelli, e dalle obbligazioni che li opprimevano, e fin dai tempi di Carlo Magno si dovette porre un limite a questa pazza tendenza di mutar l'uomo libero in servo, la quale minacciava la dissoluzione dell'impero (332). Ciò però nè impedì nè arrestò il corso fatale degli avvenimenti: l'uomo si confuse con la terra, e la persona con la proprietà: l'uno e l'altra vennero risguardati come cose e furono soggetti ad un medesimo sistema di tributi: la città non fu distinta dalla campagna, quindi nemmeno il cittadino dall'abitante del contado, chè entrambi erano colpiti dal *fodro*, dalla *paratica*, dal *mansionatico* (333). Inoltre il diritto della *faida* longobarda rimase lo stesso, anzi più fiscale e venale del primo: il *bannum* (multa che pagavasi al re)

fu la sola garentia contro i violatori della proprietà (334): il duello continuò ad essere il *summum jus* della ragion civile, solamente tramutato in giudizio di Dio, quantunque ne furono variate le formole; o sostituendovi le prove della cera, dell'acqua bollente, o rendendolo comune anche a' villici, col surrogare alla spada il bastone, arma più acconcia a' liberi uomini divenuti servi! (335) Sull'esempio del monarca supremo i grandi privilegiati, tenendo dietro alle imperiali costituzioni, adottarono il sistema del favore verso i loro raccomandati, detti vassalli minori, dei quali si tenne conto ne' Capitolari franchi più volte menzionati (336). Ed ecco come doveva da tutte le anzidette istituzioni e privilegi derivare la società feudale, la quale ripete la sua vera origine da Carlo Magno.

Si son fatte le più grandi meraviglie dello sfasciamento dell'impero franco poco dopo la morte del suo fondatore, incolpandone la debolezza e dappocaggine dei successori di questo; come se la umana famiglia non potesse esser governata che dalla ferrea mano dei grandi uomini, mentre poi la storia di tutt'i tempi, e di tutt'i popoli ci attesta, che i principi deboli ed imbecilli sono stati sempre le vittime degli errori, derivati dal cieco dispotismo ed eccessiva fortezza dei loro antecessori. Cesseranno dunque le meraviglie quando si rifletterà che, morendo quell'uomo il quale aveva in un pugno tutte le fila di quel laberinto di privilegi, di divisioni, e suddivisioni di giurisdizione, tutta la innumerevole schiera di beneficiati, di principi, di vassalli maggiori cominciò ad aspirare ad una certa indipendenza; e non avendo nè da sperare nè da temere da Lodovico il Pio, o meglio il Bonario, il Dappoco, diè l'iniziativa a quella terribile rivoluzione feudale del medio evo. Quindi con la morte di Carlo finiva la storia dei grandi avvenimenti e comiciava quella dell'anarchia.

Intanto più pretendenti disputavansi la corona imperiale, la dominazione d'Italia, le quali, dopo la ristaurazione dell'impero, andarono quasi sempre congiunte; ed i magnati, che parteggiavano or per l'uno or per l'altro de'candidati, favori-

vano sempre quello che maggiori privilegi e terre loro prometteva (337). Seguirono terribili rivolgimenti sociali narrati da valenti scrittori. Quì solo cade in acconcio ricordare due grandi avvenimenti. Il primo fu una nuova irruzione di barbari detti Ungari che negli anni 921-924, chiamati da Berengario, duca del Friuli, fecero una orribile scorreria in Italia, devastando la Lombardia, incendiando e saccheggiando Pavia, ed altre cospicue città (338); e l'altro fu l'elezione di Ottone I re di Germania, invitato d'altri baroni e prelati alla conquista della Penisola (339). Questi nell'anno 952 privava del regno Berengario II marchese d'Ivrea, il quale col suo figlio Adalberto presentossi alla Dieta di Ausburg, e dichiarandosi amendue vassalli di quell'imperatore; e pregandolo, come narrano i cronisti « congiunte le mani ed in umile atto », riebbero l'investitura del regno d'Italia a titolo di benefizio (340).

Da Odoacre a Berengario II, 476-952, erano decorsi cinque secoli, ed in questo periodo di tempo il suolo romano, incessantemente invaso da nazioni germaniche, fu conquistato cinque volte. Il barbaro, che ivi trovando le terre deserte pei latifondi, e le città spopolate, s'impadronì di quelle, mandò in ruina queste. Però non valendo a conservar libera la proprietà conquistata, che riteneva come diritto della sua lancia, cominciò a raccomandarla, e finì col perderla in nuovi latifondi, perdendo egualmente la sua personale libertà. Allora non vi fu distinzione di sorta fra la condizione del Romano e del Franco o Tedesco, non essendovi che due sole classi, signori e vassalli. *Lex humana duas indicit conditiones, Nobilis et Servus: qui non simili lege tenentur* (341). Quindi da Odoacre al primo Ottone la conquista d'Italia cominciò e finì con un atto d'investitura della Penisola. Se non che, non deve credersi, che la suddetta investitura generale non abbia avuto un certo progresso; dappoichè operando la fusione del robusto barbaro con l'evirato Romano faceva sparire in Occidente la Tribù germanica, e risorgere la Città romana sul suolo del caduto impero de'Cesari.

Nel 961 Ottone I chiamato nuovamente in Italia vi scendeva, e privava nuovamente del regno Berengario. Quindi recatosi in Roma era incoronato imperatore da papa Giovanni XII (342). Ma il suo impero restaurato dalla feudalità invadente non poteva essere che una larva, conciossiachè sotto questo primo imperator tedesco ebbero principio quegli avvenimenti, da noi precedentemente accennati, dai quali nacquero i Comuni. Sicchè gli ultimi progressi della feudalità, che organizzavasi, collimarono co' primi delle città che risorgevano, quando non esisteva un palmo di terra che non fosse stato invaso e dominato da' signori, e coltivato da servi ed *aldioni* (343). Questi Comuni dunque non potevano fondarsi che sulla proprietà, nè avere altro scopo che la emancipazione di quella, e delle persone dalla dipendenza e giurisdizione signorile, ponendo l'una e le altre sotto la tutela della città.

## CAPO XIII.

**Requisiti inerenti alla qualità di cittadino attivo nel Comune. Differenza fra *cives et habitatores*. Esclusioni ed ammissioni forzate e loro cause. Effetti vari pei grandi e piccoli Comuni. Comuni-repubbliche in Italia e monarchia in Francia. Risultamenti.**

Se furono beneficiati, capitani, valvassori, valvassini e *motta* quelli che costituirono la prima volta il Comune nelle città di Lombardia, eglino dovevano assumerne esclusivamente il governo per sottrarre le città medesime e le loro persone dalla dipendenza feudale, munendosi di quelle guarentigie che rendevano saldo il possesso e la conservazione dei conquistati diritti.

Il diritto di città, pel quale intendiamo la cittadinanza attiva; fu necessariamente nel Comune una prerogativa reale simile al *jus quiritium de optimo jure* de' *Patres;* poichè fuori della città non riconoscendosi che signori, vassalli e servi, condizioni escludenti quella di cittadino, i suddetti non potevano

godere la cittadinanza dentro il Comune, se non divenivano possessori stabili non più feudali. Mentre poi aprivasi nella città un asilo a' servi della gleba, agli oppressi dai magnati, negli statuti comunali facevasi distinzione fra cittadino ed abitatore. Il primo era quegli che discendeva da antica prosapia cittadina, corrispondente alla *ingenuità* de' Romani, e la non interrotta abitazione della propria famiglia nella città (344), per serbar gli ordini de' primi fondatori del Comune: il secondo era colui, che da' sobborghi, e dal contado veniva ammesso alla cittadinanza dietro una dimora fattavi per trent' anni, ed a condizione: « che lavorasse qualche terreno con le proprie « mani; nè lo facesse lavorare d'alcuno dei suoi parenti pros- « simi per deludere lo statuto, e che i suoi beni venissero « catastati nel libro del Comune » (345). Ciò dava a divedere che veniva emancipato dalla dipendenza e giurisdizione signorile, e che fra 30 anni diveniva proprietario di libera terra.

Che la condizione di proprietario fosse inerente a quella di cittadino attivo attestano molte leggi fatte per sottrarre la proprietà da ogni ingerenza estranea, e sottoporla alla sola giurisdizione del Comune. A tal fine venivano vietate le donazioni *inter vivos* senza l'approvazione del Magistrato, e dichiarate nulle quelle non trascritte nel registro comunale (346); vietavasi ancora al padre di famiglia « di obbligare alcuno de' suoi senza « il consenso del pretore » (347): proibivasi infine qualunque alienazione sotto qualsivoglia titolo, di beni non catastati, ed a favore di persone sottoposte ad altra giurisdizione senza licenza del consiglio generale (348). Era questo il ripristinamento del dominio quiritario nel Comune, il quale, per tema che la proprietà ricadesse sotto il vincolo beneficiario o feudale non potendola proteggere al di là del recinto della città, vietava ogni alienazione fuori i confini della propria giurisdizione, quindi proibiva eziandio severamente al cittadino di farsi vassallo, e di giurar fedeltà a qualunque persona. *Nullus de caetero*, prescriveva uno statuto di Modena, *audeat nec debeat*

*jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione, vel ingenio quod excogitari possit.*

Sull' esempio delle grandi città anche le piccole, anzi le castella e le ville signorili ordinaronsi a Comune, volendo avere i loro statuti; ed i baroni che le dominavano, sempreché non riuscirono ad impedirle con la forza, piegarono il collo alla necessità, dando ad una forzata adesione l'apparenza di graziosa concessione per salvare con la signoria, che sarebbe loro sfuggita di mano per gli asili aperti a' loro suggetti nelle popolose città, una parte almeno dei privilegi annessivi. Eglino però prevedevano che quegli ordinamenti, i quali davano a' loro vassalli una giurisdizione propria, ed una libera proprietà, abbattevano la feudalità; quindi sempreché loro si presentava il destro, con la violenza annullavano le concessioni fatte ai loro sudditi, che anche con la forza, quando alla lor volta si presentava l'occasione propizia, rivendicavano la indipendenza. « Oltre a'nobili padroni di terre e castella, scri« ve il Muratori, anticamente gli abitatori di quelle col da« naro e con la benemerenza ottennero dagl'imperatori o dai « marchesi la libertà, o pure se la procacciarono animosamente « con la forza, ed a somiglianza delle città libere eleggevano « i loro magistrati, e godevano il privilegio di repubblica os« sia comunità » (349). È anzi da notarsi, che quelle piccole associazioni erano più delle grandi gelose dei loro statuti, e dei loro beni, su' quali fondavasi la loro costituzione. Mancanti di forza e poveri per numero, facevansi forti della garentia di tutt' i componenti il Comune per resistere alla baronale prepotenza; perciò nelle loro costituzioni, più che in quelle delle popolose città, erano minutamente indicati e diffiniti i rispettivi diritti e doveri di ciascun membro, e moltiplicate le leggi che proteggevano la proprietà privata. Dall' Italia inoltre propagavansi in Francia, ed è maravigliosa la uniformità che scorgesi in tutte le istituzioni delle suddette castella e piccole terre. Le carte comunali francesi sono identiche a quelle de' Comuni italiani, e queste sembrano essere

copiate da quelle: il che rivela la tendenza ed il bisogno universale di quell'epoca. Percorrendo e paragonando i succennati statuti, si scorge in tutti qual condizione essenziale ed inseparabile del cittadino attivo del Comune o delle associazioni giurate « essere originario, antico per anni cento continui, « e trovarsi nel tempo stesso incatastato » ed in mancanza di uno dei due requisiti, per essere ammesso alla cittadinanza *de optimo jure* richiedevasi « il consenso di due terzi dei mem« bri componenti il Comune, citati e convocati espressamente « con apposito atto per deliberare all'oggetto » (350) ovvero dovevasi possedere una casa dentro il Comune, o costruirvela fra un anno, o comperare delle terre nella giurisdizione del medesimo (351).

Inoltre è da osservarsi, che se non venivano ammessi nel Comune e nelle associazioni giurate i non possidenti, i benestanti ivi domiciliati astringevansi a farne parte, e gli ammessi si obbligavano con pena pecuniaria ad intervenire nei consigli e nelle deliberazioni comunali (352). Oh s'imitassero in questa seconda parte gli antichi municipî da' moderni nei governi rappresentativi!

Le suddette due prescrizioni, che sovente leggonsi nella medesima carta e statuto di quei tempi, sebbene non sembrino in armonia fra loro, però venivano dettate da una sola cagione.

Escludendosi il proletariato dal Comune, volevasi impedire un elemento che non offriva guarentigia di sorta, e che non poteva avere alcun'interesse alla conservazione e difesa degli acquistati diritti; conciossiachè l'organizzazione comunale non tendeva che all'emancipazione delle persone e delle cose dalla servitù feudale; ma la condizione del proletario in quei tempi era tale che il rendeva inevitabilmente servo o vassallo ed in qualunque modo soggetto al signore. Dippiù con l'esclusione del proprietario si evitava lo sdegno e la prepotenza del vicino feudatario, col quale non potendo i comuni cozzare, non dovevano porgergli materia di risentirsi, in vedendosi sottrarre dalla sua giurisdizione i proprî vassalli. È d'uopo finalmente aggiungere che parecchi di

quei Comuni ripetevano il loro nuovo ordinamento da un atto volontario o forzato di concessione di un marchese, di un duca, di un conte, i quali riserbandosi l' alta signoria, avevano dovuto permettere o tollerare la organizzazione comunale nelle città, senza però punto estendersi fuori delle medesime (353). Anche i re di Francia, che cominciavano a cacciar le mani nelle faccende comunali, facevan sempre salvi, nelle loro carte di concessione, i diritti ed i privilegi dei baroni, escludendo dal Comune i vassalli ed i loro servi (354). Leggesi perciò in alcune delle suddette carte: *Statutum est etiam quod Communia de terris sive feudis dominorum non debet se intromittere*. Leggesi in altre la clausola: *Omnia ista et praecepta quae praecepimus sunt tantum inter juratos: non est aequum judicium inter juratos et non juratos* (355); ossia fra le associazioni giurate, e coloro che erano esclusi da quelle. Da ciò si può inferire quanto quelle ristrette comunità dovevano essere prudenti nel tutelare i propri diritti, senza ledere almeno apparentemente quelli dell' ombroso feudatario.

« Gli uomini del Comune, leggesi in una carta di Laon, « potranno prendere per mogli le figlie dei vassalli o servi di « qualunque signore, eccettuate le signorie e le Chiese che « fan parte di questo Comune. Nelle famiglie di queste ulti« me non potranno scegliersi delle spose senza l' assenso del « signore ». Sta poi scritto nella medesima carta: « Niuno po« trà impadronirsi di alcun' uomo libero o servo che sia sen« za il ministero della giustizia » (356). Ma costringendo il possidente che abitava nel Comune a far parte di questo, si allontanava di fatto dal proprio territorio ogni ingerenza e giurisdizione feudale, sottoponendo la persona ed i beni del proprietario all' autorità ed al magistrato comunale, mercè la suddetta ammissione. Quindi il Comune diveniva più forte ed indipendente, aumentando il numero dei suoi componenti ed interessati a difenderlo e sostenerlo. Se non che, queste continue e necessarie ammissioni forzate, e la natura diversa delle due opposte giurisdizioni, la feudale e la comunale, inva-

dentisi l'una l'altra, dovevano, non ostante tutte le sopraccennate precauzioni, necessariamente ingenerare un continuo attrito fra loro, e quindi partorire una inevitabile guerra. Le forti e popolose città, anzichè aspettarla, la provocarono; poichè, volendo ricuperare l'antico territorio, smembrato prima dalla conquista, occupato poscia dalla feudalià, ruppero in aperta guerra contro i feudatarî, come narrano tutti gli storici contemporanei; vincendoli sottomisero alla loro autorità tutte quelle terre, villaggi, borghi e castelli che facevano parte dell'anzidetto territorio. « Le città italiane erette in repubbli« che vollero naturalmente ricuperare l'antico territorio. Non « andrò forse lungi dal vero se dirò, che i Milanesi, sicco« me popolo che tanto nell'abbondanza, quanto nella ricchez« za dei cittadini non aveva chi loro stesse al pari in Lom« bardia, furono i primi a mettersi non solo in libertà, ma « anche di servire ad altri di esempio per ricuperare, anzi di« latare il loro antico territorio. Sottomisero e resero tribu« tarî tutti i Conti del Seprio, della Martisana e Borghesia, « parte con le armi, e parte con le minacce (357). Lo stesso av« veniva in Toscana. La impresa più antica dei Fiorentini si « crede quella contro i Signori di Monterlandi nel 1107. Essi « in questa occasione impiegarono tutte le arti per persuadere « i contadini, che l'intenzione della Repubblica era di libe« rarli dalla oppressione dei loro feudatarî » (358).

Le città piccole e deboli non potendo sostenere questa lotta dovettero appoggiarsi alle forti, e subirne quindi le leggi, come avvenne in Italia; ovvero non essendovi città cui si potesse fare appello, ricorrere alla protezione del più potente fra i baroni, che ritraesse il proprio vantaggio dal proteggerle, come fu in Francia. Sicchè la rivoluzione dei Comuni nel medio evo contro la feudalità, che fu la riscossa della Città romana contro la conquista, propagatasi in tutto l'Occidente, trovossi riassunta in Italia nel Comune-repubblica: in Francia nella Monarchia; quindi l'una e l'altra manifestaronsi sotto una forma nuovissima, lo Stato.

Se si volesse tener dietro alle vicissitudini della proprietà nei Comuni francesi, si correrebbe rischio o di perderne le tracce o di emettere falsi giudizi. Costituiti quelli in città ed in terre per niente importanti; composti di un solo ordine di persone, che posteriormente si disse borghesia o terzo stato; dominati più o meno ma sempre da' Signori, che non potettero giammai nè combattere, nè ridurli cittadini, non soffrirono turbamenti interni, ma guerra civile e di classi. La loro pressione inoltre venne tutta da fuori, cioè dai magnati; quindi ricorrendo alla monarchia, la lotta dichiarossi ben tosto fra il re ed i baroni; dimodochè, non compromessa nè turbata la loro esistenza da grandi commozioni interne, trovossi congiunta a quella del principato; il quale combatteva più per sostenere i proprî privilegi che per tutelare i diritti de' ricorrenti. La storia della borghesia francese perciò, nata nei Comuni, non incomincia che dalla sua trasformazione in terzo stato o borghesia del re; quando precisamente, col trionfo della monarchia sulla feudalità, la vita comunale non ebbe più alcuna importanza. In quel periodo di tempo la rivoluzione delle terre e de' possessori di esse in Francia si consumò quasi nel silenzio; essa quindi sfugge alle indagini dello storico, ch' è costretto indagarla nei fasti della stessa monarchia e fra le Corti regie; le quali, concedute più per avidità fiscale che per favorire l' emancipazione dei vassalli e servi della gleba, non fecero che riprodurre i patti giurati delle antecedenti associazioni, improntando la forma di un privilegio feudale largito, anzichè di un diritto reale acquistato e riconosciuto. Per tal motivo forse la maggior parte degli Storici moderni di questa grande nazione non hanno illustrato i suoi annali, che dalla formazione del terzo stato; poco o nulla curando quelli della sua origine, e dei primi suoi progressi. Per converso questa lacuna non trovasi nella storia dei Comuni italiani; stantechè, in quelle floride e tanto decantate repubbliche del medio evo, i grandi vassalli tramutati in cittadini, mantennero vive quelle interne commozioni che partorirono egregi fatti come-

chè spesso deplorabili; nelle quali la plebe essendo libera, pretese alla cittadinanza de *optimo jure* ed al governo della città; dove finalmente i *valvassori* ebbero la principale rappresentanza. E nel cozzamento incessante di classi, e d'interessi diversi; in mezzo al tumulto delle assemblee, e dei Consigli generali, la rivoluzione sociale progredì senza punto arrestarsi fra le sentenze dei consoli della giustizia, che formavano la giurisprudenza giornaliera e perpetua simile a quella del pretore romano, fra le deliberazioni dei Consigli di credenza (359), e gli editti dei Potestà.

## CAPO XIV.

Cittadinanza *de optimo jure* ed esclusione nei Comuni italiani. Paragone fra le vicissitudini della Repubblica romana e quelle dei Comuni-repubbliche del medio evo. Guerra civile e sociale in questi. Conseguenze.

Il governo esclusivo che adottarono gl'istauratori dei Comuni trasformò il diritto di Città nelle repubbliche italiane in dominio eminente o diritto di signoria, per l'importanza politica da esse acquistata, e le alte magistrature introdottevi. Laonde l'esercizio di un tal diritto, mentrechè riusciva di peso agli esclusi, e lor faceva ardentemente desiderarne il conseguimento, rendeva gli escludenti vieppiù tenaci nel respingere qualunque concorrenza. Ecco dunque riprodotto dai valvassori del medio evo lo stesso sistema di esclusione de' patrizi romani; e quantunque questa derivasse da diversa causa, condusse nulladimeno ai medesimi risultamenti. Facciamone il paragone.

Roma continuamente conquistatrice, non potendo allargare i confini della città come estendeva quelli della sua dominazione, dovette incentrare il governo dei vinti dentro le sue mura; e per la stessa ragione conservare intatti gli antichi ordinamenti, dei quali la più leggiera alterazione avrebbe compromessa la sua esistenza. Rimanendo quindi l'esercizio di tutt'i diritti (al presente distinti in civili e politici, allora con-

fusi insieme) circoscritto nel *ager romanus*, e riserbato esclusivamente a' soli suoi possessori, conseguentemente i patrizi soltanto ebbero il governo della casa pubblica, e la cittadinanza *de optimo jure*. Concedendo poi alla plebe l'*ager publicus* o la proprietà, onde avevano spogliato i vinti, escludevanla dal dominio quiritario e dalle magistrature curuli: comunicando ai popoli conquistati il *jus civitatis* riducevano l'esercizio di un tal diritto ad una prerogativa personale, della quale potevasi usare soltanto in Roma. I Comuni-repubbliche, surti dalla conquista e fondati dai possessori di un *ager* ch'era divenuto feudale, dovendosi restaurare la città mutata in feudo, erano obbligati di ammettere nella loro associazione quelli stessi contro i quali avevano combattuto, e nel potere dei quali trovavasi la più gran parte del territorio. In tale ordinamento i non possidenti rimasero naturalmente esclusi dal governo del Comune, quindi furono i governati; ed i possidenti abitanti fuori della città, sparsi in tutte le terre riconquistate sulla feudalità, furono egualmente suggetti all'alta giurisdizione, detta signoria dei nuovi patrizi del Comune; nel quale dopo tanti secoli restauravasi l'ordinamento degli antichi patrizi di Roma. Ed è facile comprendere la ragione sufficiente di tale restaurazione; giacchè tanto nella prima che nella seconda epoca il diritto di Città s'identificò col diritto di proprietà, e questo tanto nell'una che nell'altra fondavasi sul possesso della terra.

Il senato romano causò la tempesta che gli rumoreggiava intorno con le continue distribuzioni agrarie dell'*ager publicus*, il quale, appena diviso, dispariva per riprodursi di nuovo nella occasione di altre conquiste. I patrizi poi de'Comuni (e con tal nome vogliamo additare i valvassori del medio evo che non avevano *ager publicus* da distribuire) erano costretti aprire i loro ranghi a coloro che, arricchitisi nella crescente prosperità delle repubbliche con industria e commerci, formavano quella classe di mercadanti, di popolo grosso, ignota presso i Romani, i quali non distinguevano che nobili e plebei. Questo fatto accenna ad un gran progresso del medio evo sul-

l'epoca romana. Se non chè anche nel medio evo rimaneva la plebe degli artigiani, de' meccanici, dei proletarl fuori del Comune, non serva nè schiava, ma rappresentante una massa di abitanti, che pretendeva pure al diritto di Città. Dal momento in cui la suddetta parte di popolo incominciò a manifestare la pretensione, o il desiderio di godere di tal diritto, ebbe origine quella serie di tumultuose vicissitudini interne e secolari, che sotto vari pretesti ed in diverse forme, ma aventi sempre lo stesso carattere, ebbero luogo nei grandi Comuni italiani, e che vengono narrate accuratamente dagli storici contemporanei e posteriori, le quali si attriburon sempre alle gare e gelosie fra la plebe ed i nobili. Sotto questo nome però non debbonsi intendere i seniori della conquista, bensì quella classe che partecipò alle alte prerogative comunali, essendochè nelle città non erano che due classi, cioè escludenti ed esclusi (360).

Ammessi questi nei Consigli generali, nuovi comizi ad immagine di quelli del campo marzio in Roma, e concorrendo indirettamente alla elezione delle magistrature, che esercitavansi solamente dai capitani e valvassori, eran di fatto estranei al governo del Comune, come attestano alcuni scrittori di quell'epoca (361); meno Ottone da Frisinga, il quale, descrivendo il governo delle città lombarde alla venuta di Federico I in Italia, parla di consoli eletti fra' popolani, ossia nel terzo ordine (362). È possibile che nell'epoca di cui scrive lo storiografo del Barbarossa, avendo i Comuni bisogno del concorso del popolo per resistere alle armi di tutta la Germania riunite da quell'imperatore a danno dell'Italia, abbiano ammesso al consolato alcuni più ragguardevoli dell'ordine plebeo. Pertanto, se l'autorità dello scrittore oltramontano, più inteso a celebrare le gesta del suo mecenate ed imperial congiunto, che ad additarci il reggimento interno delle città della Penisola, si volesse aver per guida nel parlare delle repubbliche italiane, sarebbe smentita dagli argomenti dei connazionali scrittori, i quali asseriscono: che dalla pace di Costanza, ove vennero dall'impero riconosciuti i contrastati diritti de' Comuni,

« andò scemando continuamente fin la convocazione dei Consi-
« gli generali, e divennero semprepiù rare le popolari as-
« semblee (dette arenghi) che vennero poi intieramente dis-
« messe nel corso degli avvenimenti che ebbero luogo poste-
« riormente » (363). Ora ciò non avrebbe certamente avuto
effetto, se al governo ed agli affari dei Comuni, che sussistet-
tero per altri due secoli, avessero avuto parte quei comizi po-
polari. Sicchè il popolo escluso dalle dignità maggiori, ed in
pari tempo soggetto a' *fodri* ed altri balzelli, che l' ammini-
strazione del Comune rendeva indispensabili, ed i bisogni del-
le repubbliche, sempre in guerra per la propria difesa, face-
vano semprepiù esorbitanti, invece di uscire ostilmente dal-
le città come la plebe romana, non permettendoglielo gli an-
gusti confini dell' adiacente territorio, si costituì fuori e sepa-
ratamente dal Comune in credenza di S. Ambrogio, come in
Milano (364), in società armate, in corporazioni, in compa-
gnie di arti e mestieri, in società de' ciompi, e via dicendo,
come in Bologna, in Firenze, in Modena ed altrove (365); no-
minandosi alcuni capi detti podestà, capitani, abbati, rettori
delle società, e formandosi alcuni particolari statuti. In tal
guisa rinnovavasi nei Comuni un tribunato rivoluzionario simi-
le a quello della Repubblica romana; ma più dannoso, giac-
chè se quella potette per lungo tempo cessare i tumulti ed i
pericoli interni che ne minacciavano la esistenza, offerendo al-
la sediziosa plebe, pronta sempre alle rivolture, le spoglie dei
vinti, e rinnovando l' *ager publicus* appena scomparso con no-
velle conquiste; le repubbliche del medio evo, che dovevano
invece combattere incessantemente, non per conquistare un nuo-
vo territorio ma per serbare il proprio indipendente dalla mi-
nacciosa feudalità, anzichè diminuire, aumentavano i balzelli
nel popolo. I quali divenivano spesso odiose estorsioni, pesan-
do viemmaggiormente su gli abitanti del contado, che venivano
favoriti od aggravati più o meno dalle medesime, secondochè es-
si parteggiavano per l' una o l' altra delle parti contendenti (366).
In breve conchiudiamo: la Repubblica romana finchè ebbe terre

da distribuire ebbe vita; cessò quando con le conquiste scomparvero le leggi agrarie; e la sua ruina ebbe origine dalla pressione esterna, dalla guerra sociale che precedette la civile, e dallo accorrere in Roma de' popoli italici vinti ed espropriati per ottenere dentro quella città quanto avevano perduto fuori. I Comuni all' incontro decaddero sotto pressione interna che degenerò fin dai primordi in guerra civile. In fatti gli esclusi dalla cittadinanza *de optimo jure*, appena costituitisi in società distinte, sconvolsero gli ordinamenti della città, e separandosi dal Comune pretesero alle magistrature, ai consigli, alle rendite, ad un palazzo di città separato, in una parola al governo della cosa pubblica ed al dominio su gli stessi escludenti (367). Alle gare e gelosie succedevano gli odi fra classi; tenevano dietro i combattimenti dentro le città, e ripetevansi i medesimi sanguinosi tumulti che ebbero luogo prima della costituzione del Comune. Combattevasi per lo innanzi fra signori e vassalli, beneficianti e beneficiati; poscia si pugnava fra cittadini *de optimo jure* e volgo capitanato dagli ambiziosi e malcontenti fra la società dei *Gagliardi* e quella della *Credenza* (368). Ma la lotta non era più la stessa come l'ha erroneamente giudicata uno scrittore del passato secolo, narratore di quei casi (369); poichè i combattimenti non erano più i medesimi, ed i risultati dovevano essere ben diversi. *Et pugnatum fuit* (narra uno fra i più antichi cronisti milanesi scrivendo dell' anno 1205) *ad alapas, ad capillos, ad brachia, a mane usque ad vesperas, et innumerabiles vulnerati sunt aut super oculos, aut super dentes; multi confracti sunt in spatulis, et lateribus, et facto vespere domum redierunt* (370).

Questa anarchia che minacciava di dissoluzione il Comune-repubblica, fece sentire la necessità di un provvedimento, e si ebbe ricorso al rimedio eroico ed antico, la dittatura romana, delegando e concentrando tutti i poteri in un Magistrato supremo e straniero, per conciliare le gare cittadine e provvedere al governo della città (371), i cui editti intestandosi col *dico*, *jubeo*, *et statuo perpetuo firmiter observari*, finivano

colla clausola; *si quid capitulum, vel capitula reperientur contrarium, vel contraria huic concordiae, sit et sint cassum et cassa suprascripta omnia ut scripta sunt: jubeo, statuo et ordino perpetuo inviolabiliter observari* (372). Tutti i Comuni-repubbliche ebbero i Potestà perchè il male fu lo stesso in tutti. Ma questo ospediente, se salvò Roma dalle furie della plebe, che potettero essere prudentemente distolte, spingendola alle vittorie ed alle conquiste, riducendola però più tardi al triumvirato ed all'impero, era inefficace nei Comuni-repubbliche fin dal principio che venne messo in pratica, e riusciva impotente a sedare gl' interni sconvolgimenti; poichè non poteansi cangiare in un giorno, o per virtù di un atto, le condizioni sociali, nè potevansi spegnere gli odi di parte. Ciascuna fazione volle il suo dittatore, per cui si videro sovente in una stessa città due o più Potestà o Pretori, e quando anche ve ne fu un solo, venne opposto dalla fazione contraria a questo magistrato il Capitano del popolo (373).

La guerra civile invece di cessare continuò generando la sociale, e da questa furono pure invase le repubbliche del medio evo sotto l' aspetto di gare municipali, le quali, alimentate dalla Chiesa e dall' Impero per la rivalità fra loro scoppiate, sconvolsero dippiù le città e partorirono le fazioni, assumendo la divisa papale od imperiale e tramutandosi universalmente in guelfe o ghibelline, delle quali abbiamo dianzi toccato.

« Per quanto attentamente si voglia studiare la storia del-
« le città lombarde (dice il Morbio col Sismondi ed altri) non
« verrà mai fatto di togliere quella confusione che producono
« nella nostra memoria quelle rivalità, quelle alleanze, quelle
« guerre i cui fatti si somigliano per modo, che gli avveni-
« menti sembrano essere diversi soltanto per nome » (374).

Noi scorgiamo precisamente in questa uniformità di avvenimenti il maggior lume che possa dileguare le tenebre del medio evo. Quei Comuni che abbiamo visti sbucciare dall' anarchia e dalla guerra civile, non furono da queste impediti ad ordinarsi e costituirsi, perchè le parti contendenti, in mez-

ro alle loro gare e lotte, trovavansi però d'accordo, e tutte volevano una stessa cosa, l'emancipazione nel Comune delle persone e dei beni *rei et personae* dal vincolo personale beneficiario e feudale. La loro lite era disputa di partecipazione alle prerogative che la città emancipata conferiva ai suoi restauratori. Quindi questa seconda anarchia e guerra civile figliata da questa seconda gara non gli impediva neanche di mandare ad effetto la loro costituzione, e di restaurare compiutamente la Città e la proprietà romana come vedremo nel capo seguente.

Inoltre questa uniformità di avvenimenti presenta in quanto concerne il nostro assunto, un altro vantaggio, poichè dalle vicissitudini di un solo Comune, si può argomentare degli altri, e conseguentemente conoscere le fasi universalmente subite così dalla proprietà come dalla libertà nel medio evo.

## CAPO XV.

Costituzione diffinitiva del Comune italiano al secolo XIII. Ultimi atti e leggi de' Comuni lombardi. Paragone del diritto di proprietà ivi ricostituito con l'antico romano *ex jure quiritium*. Perchè e con quali condizioni i Comuni-repubbliche trasformaronsi in signoria al secolo XIV. Natura di questa nuova signoria e paragone con l'antica feudale. De' Comuni toscani, e confronto di questi co' lombardi. Elementi ivi in progresso e predominanti. Fine dell'era comunale italiana. Origine del Principato, trasformazione dell'Impero, e loro missione storica. Condizioni diverse dell'Italia e della Francia nel conseguire la nazionalità. Origine delle nazionalità moderne. Una congettura sull'avvenire della Penisola.

Nell'anno 1205, mentre l'anarchia e la guerra civile più infierivano in tutte le città della Lombardia, specialmente in Milano, dove si combatteva dai partiti *ad alapas ad capillos et ad brachia*, il primo atto del Potestà, ivi eletto per sedare quei tumulti, fu quello di pubblicare una deliberazione del Consiglio dei cento uomini, affine di preservare la proprietà dei cittadini dalle violenze delle fazioni, *ut* (ordinavasi) *nulli bonis*

*suis inderdicatur, nisi causa cognita et probata Comuni Potestati Mediolani, vel Pretoribus Comunitatis ut leges desiderant* (375).

Dal 1205 al 1209 promulgavansi nei Comuni, per mezzo dei medesimi Potestà, tutti quegli statuti concernenti le donazioni o alienazioni della proprietà, da noi dietro passate in rassegna, e che facevano rivivere le leggi romane. In quel medesimo tempo intanto, la giurisdizione dei consoli della giustizia veniva da per ogni dove distinta separandola dalle attribuzioni dei consoli della repubblica, ed i dritti dei cittadini erano perciò non più esposti alle vicissitudini del potere, per cui disputavansi le due classi rivali.

Nell'anno 1211, un editto del Potestà di Milano Guglielmo de Lando prescriveva: che i Consoli della giustizia fra' cangiamenti di governo che avvenivano alla giornata, non fossero in alcun tempo annullati, e che i beni dei cittadini, borghesi, rustici e nobili, venissero annualmente descritti e catastati (376). Cessava in tal modo, interamente l'arbitrio sottoponendo la proprietà, anche di coloro che non erano cittadini, ad uniformi e regolari tributi. Ordinavasi perciò nell'anno 1215: *Item statuo quod Consules vel Praetores teneantur imponere bandum Villis et Borghis Comitatus Mediolani more solito: nec possint remitti nisi pro incendio tempestate aut guasto ab inimicis facto propter guerram* (277).

Nel medesimo anno 1215, riconoscevasi nel popolo grasso (mercadanti), il dritto di eleggersi il proprio magistrato, però per gli affari civili; e siccome anche i mercadanti subendo l'infezione contagiosa dell'epoca, erano anch'essi divisi e parteggianti per le due fazioni, provvedevasi all'elezione dei loro consoli nel seguente modo: *Item statuo quod electio Consulum Negociatorum fiat per Negociatores: et in quolibet Consulatu sint tres de una parte, et tres de altera et unus Judex, qui ab ipso Consulatu eligatur suo arbitrio* (378).

Era l'anno 1216, in occasione di una nuova discordia insorta e tosto sedata, quando venivano fuori in Milano, sotto

gli auspici del Potestà Iacopo Malcarigia da Piacenza, quegli statuti di cui abbiamo dietro parlato, ed in quel torno comparivano egualmente nelle altre città della Lombardia. Nel 1225 la costituzione del Comune fu compiuta; e quantunque non scritta nè circoscritta in una carta, come le moderne costituzioni, può nondimeno desumersi dal giuramento richiesto del Potestà prima, e dal Capitano del popolo più tardi, non appena questi dignitari, investiti di una dittatura provvisoria, prendevano le redini della cosa pubblica (379). Ivi fra le altre cose sta prescritto: « Che osservassero e facessero osservare gli sta-« tuti del Comune, ed ove questi tacessero, venisse supplito « col dritto romano, o, nel suo silenzio col dritto ricevuto, che « non usurpassero la giurisdizione dei Consoli della giustizia: « che non potessero mutare od alterare la Costituzione comu-« nale senza la convocazione ed intervento del Consiglio di Cre-« denza; che non potessero nulla aggiungervi se non col con-« corso del Consiglio generale; che facessero rendere ai Ca-« merari conto mensile, ed agli altri officiali pubblici in ogni « quattro mesi, dell'amministrazione dei denaro del Comu-« ne, ritenendone in appositi registri pubblica ed autentica « scrittura; che facessero eliggere ogni anno avanti le calende « di novembre il reggimento, ossia il nuovo governo dell'anno « venturo: che mantenessero infine salvi ed intatti tutti i drit-« ti, prerogative e proprietà della repubblica ».

Come a Milano, negli altri Comuni, le istituzioni e le riforme che aveano luogo giornalmente, possonsi leggere nel giuramento dei Potestà eletti da per ogni dove al momento che giungevano al potere, e semprechè i torbidi e le interne scissure rendevano indispensabile quella dittatoria magistratura (380).

Nell'anno 1228, in un momento di felice concordia fra le varie classi, davasi l'ultima mano all'organizzazione amministrativa della città, ordinandosi la costruzione di un palazzo comunale (Broletto) e l'istituzione dei pubblici ufficiali conservatori degli statuti (381). Nel 1240, in occasione della guerra fatta da Federico II ai Comuni italiani, comparivano in Mi-

lano le prime istituzioni di credito pubblico, mettendosi in corso dalla repubblica, per le spese ingenti di guerra, la carta monetata, e per render facile la circolazione prescriveasi: che tutte le condanne pecuniarie si potessero pagare al Comune con la suddetta carta; e quantunque nessun creditore privato fosse obbligato a riceverla in pagamento, ordinavasi però che nessun debitore potesse andar soggetto a sequestro tosto che possedesse in carta il danaro corrispondente al suo debito (382). Essendosi inoltre in quel tempo decretato di doversi detta carta ritirare dalla circolazione fra otto anni, doveasi quindi pensare di costituire al Comune una rendita certa e proporzionata ai suoi bisogni, e nello stesso tempo accrescere la fiducia nei cittadini, offrendo delle garentie sufficienti contro l'eventualità dell'avvenire. A questo fine nell'anno 1218 istituivasi un officio censuario che si chiamò *Ufficium Inventariorum*, perchè ivi contenevasi il catasto colla descrizione di tutti i fondi stabili e dei loro possessori, senza eccettuarne neanche gli ecclesiastici. Fatto poi un riassunto del debito pubblico, e ripartitone l'ammontare in otto eguali porzioni, si stabilì, che per otto anni venisse distribuita annualmente una di queste porzioni sul censo, col nome di *fodro* o taglia e così fosse saldato il debito pubblico, e ritirata dalla circolazione la carta (383). Così compivasi la ricostituzione del dritto di proprietà dentro la città.

Confrontando questa proprietà privata risorta nel Comune colla quiritaria romana, i due dritti sembrano manifestarci una antitesi piucchè un'armonia, in quanto alle loro rispettive prerogative: poichè l'immobile *ex jure quiritium* del cittadino romano era esente dai tributi, era fuori della giurisdizione dello stesso pretore, era compiutamente libero: mentre abbiamo visto il podere *ex jure proprietario* del cittadino del Comune, soggetto alla giurisdizione dei Consoli della giustizia, sottoposto ai tributi, ed alle prescrizioni degli statuti negli atti di alienazioni e di trasmissione. Se non che considerando attentamente lo spirito delle leggi che regolarono nelle due diverse epoche la proprietà, a noi sembra dileguarsi ogni divergenza ap-

parente in vista dei risultamenti ottenuti. La proprietà quiritaria antica fu incontrastabile fin dalla sua origine e rimase sempre incontrastata. Chi osò mai attentare alla proprietà o non riconoscerne le sue prerogative? Il plebeo romano non aspirò se non a veder queste medesime prerogative comunicate al pezzo di terra concedutagli in *bonis;* il vinto italico non pretese che ai medesimi dritti, invocando il *jus civitatis*. Essa fu esente dai tributi poichè le incessanti conquiste vi supplivano abbondantemente; non ebbe infine bisogno della tutela e sanzione del pretore, giacchè, vantando un'origine anteriore all'istituzione medesima della pretura, la sua tutela o sanzione fondavasi sulla esistenza e costituzione della città istessa; percui così l'una come l'altra confondevansi insieme, ed erano indistintamente ed universalmente riconosciute e rispettate. La proprietà novella, di cui abbiamo seguito il risorgimento nel Comune, ivi ricostituendosi sulla conquista e contro la conquista, trovavasi fin dal suo nascere contrastata non solo, ma benanche continuamente minacciata dalla tuttavia sussistente feudalità. Col sottoporla alla giurisdizione dei consoli della giustizia, sottraendola da quella dei *seniores* della conquista, si rendeva libera, perchè il suo possessore rimaneva sciolto da ogni vincolo personale che lo avea fino allora legato al beneficiante: col sottometterla alla tutela del Comune, s'impediva che ricadesse sotto la protezione beneficiaria del feudatario, e riconoscevasi con ciò come individuale, ossia propria ed indipendente: col soggettarla infine ad un sistema uniforme e regolare di tributi, non potendosi supplire altrimenti ai bisogni comuni della repubblica, si emancipava dall'arbitrio, e dichiaravasi in tal modo implicitamente inviolabile.

Sotto questo riflesso dunque a noi sembra, che la proprietà della seconda epoca abbia avanzato di molto, perfezionandosi, quella della prima; conciossiachè, non essendo più necessaria, come nella romana, la conquista e l'appropriazione della terra altrui per conservar la propria esente da ogni pubblica gravezza, non vi era più luogo a quella odiosa distinzione

fra due proprietà, la bonitaria e la quiritaria, ed il dritto di Città *de optimo jure* diveniva perciò meno esclusivo e maggiormente accessibile. D' altronde, poichè i tributi imponevansi dai cittadini, che governavansi in Comune, sui loro beni, consacravasi per ciò e riconoscevasi il dritto di proprietà nella Città. Adunque se trovasi nel Comune la proprietà ricostituita libera, privata ed inviolabile, come il dominio *ex jure quiritium;* e dippiù le leggi romane ivi risorte assieme a questa proprietà, essa non potea quindi essere nè l'*allodio*, ne il *feudo* del barbaro, ma era, noi ripetiamo, il dominio quiritario antico comunicato ad una classe nuova.

Il censo prediale era l' ultimo atto la cui iniziativa derivava dalla repubblica del medio evo, e che doveva arrecare un colpo mortale alla feudalità; poichè ( dobbiamo rammentarci che una parte di coloro che eransi fatti cittadini dentro il Comune, continuarono ad essere signori e ad esercitare dritti e prerogative feudali fuori di esso) il Comune attribuendosi una all'alta giurisdizione il dritto d'imporre *fodri* e taglie sulle terre signorili annesse alla sua circoscrizione territoriale, sottometteva la proprietà feudale a legali ed uniformi tributi, quindi emancipandola dall' arbitrio dei feudatari, coll'andar del tempo veniva a distruggere intieramente il feudo (384).

Ma di questa cittadinanza facea parte il clero, e la più gran parte della terra feudale trovavasi in suo potere. Nell' anno 1211 compilato per ordine del Comune di Milano il libro intitolato dei dritti dell'Arcivescovo, l'entrate di quella sede Arcivescovile ammontavano a fiorini 80,000 somma equivalente ad un milione incirca di lire italiane (385). Ai tempi di cui trattiamo, fatto il ragguaglio delle immunità ecclesiastiche nella Lombardia, la terza parte della proprietà territoriale si trovava esente dai censi e pesi pubblici, contandosi nel solo Milanese 19,000 benefizi ecclasiastici, e più di 10,000 monaci (386).

Fin dalla compilazione degli statuti cercarono i Comuni di porre un limite all'invadente signoria clericale prescri-

vendo che: *Ab Archiepiscopo vel Abate hodie novum feudum dari non potest, sive concedi, quia sacramento sunt adstricti ne illud faciant* (387); ma un tale espediente era inefficace, poichè se i prelati perdettero l'autorità temporale nella città, loro rimaneva tuttavia una grande influenza per mezzo delle immense ricchezze da loro acquistate, con le quali procacciavansi moltissimi aderenti contro le leggi comunali, che nuocevano ai loro privilegi ed immunità. Nell'anno 1257, a loro istigazione, il podestà Beno dei Cozadini, che aveva voluto mantenere il tributo prediale, il quale colpiva egualmente i beni ecclesiastici, veniva massacrato dal popolo milanese (388).

Nel 1268 il legato apostolico levava l'interdetto, fulminato, in occasione delle summentovate riforme economiche, contro Milano, a condizione che in avvenire non venisse più imposta alcuna gravezza sui beni dei cherici (389). Per la qual cosa il feudale elemento eterogeneo al Comune, troppo potente per essere affatto sdradicato, vi allignava di nuovo, e servendosi dei malcontenti, e suscitandovi le dietro descritte fazioni guelfe e ghibelline, rendeva inefficaci, sterili, e qualche volta anche dannose le migliori istituzioni dei Comuni-repubbliche (390). Quindi le città furono lungamente sconvolte da quei torbidi: la proprietà, quantunque garentita di dritto dalle leggi, rimanea di fatto continuamente esposta alle violenze, alle passioni, ed alle intemperanze dei partiti, e come verso gli ultimi anni della romana repubblica, nell'impotenza delle medesime leggi, fu necessità invocare il patrocinio della forza, e si ebbe ricorso alla dittatura, così, dice il Savigny, al secolo XIII « il po« polo rovesciò l'antico Comune: al principio del XIV la mag« gior parte delle repubbliche ubbidivano ad un tiranno » (391).

Con più profondo discernimento però il Muratori avea detto prima di lui: « Città vi furono, nelle quali anche sotto il « Principe restava in vigore l'ordine e l'autorità della Repub« blica ossia del Comune, o comunità, di modochè il prin« cipe altro non era che capo del senato e popolo. O come « capitano della milizia ed amministrator della pace e della

« guerra, spediva gli affari più difficili, in maniera nondimeno « che nelle rivoluzioni più gravi si richiedeva il consenso della « Repubblica; perciocchè non tutti i dritti della Maestà si con« cedevano a questi Regoli, nè si aboliva tutta la forma e ba« lia della Repubblica » (392).

E noi soggiugniamo coll'appoggio dei documenti: che non vi fu Comune, grande o piccolo che fosse stato, il quale, minacciato nella sua esistenza, e ridotto per conservare i suoi ordini interni a ricorrere alla protezione di un principe non prese prima tutte le misure e precauzioni immaginabili; e non stipulò tutte le garentie possibili, per mettere in salvo e conservare intatti gli acquistati dritti contro la usurpazione avvenire della feudalità, o la restaurazione della proprietà e del privilegio feudale nella città.

Nella stessa Francia, ed in quegl'insignificanti Comuni, fin da quando minacciati dai prepotenti baroni imploravano il regio aiuto, trovasi pattuito in molte carte: *Volumus etiam et communia in perpetuum concedimus quod nec nobis, nec successoribus nostris, liceat civitatem . . . . . vel communionem extra manum nostram mittere, sed semper regiae inhaereat coronae* (393).

Allorchè più tardi quei Cumuni francesi, che oppressi dalle taglie, balzelli e tributi pretesi dai feudatari (i quali concedendo loro una carta per costituirsi in Comune si avevano riserbata l'alta signoria e non pochi privilegi), rassegnarono un vano titolo al Monarca, non ebbero altro in mira che di esonerarsi da tali gravezze, stipulando nello stesso tempo di venir governati dagli Officiali regi colle medesime franchigie e libertà, delle quali aveano fino allora goduto (394). Questi sforzi perseveranti a conservare i dritti conquistati sul feudo, si manifestano meglio in Italia, dove le città eransi ricostituite interamente alla romana, e dove non solo le grandi e popolose repubbliche, che potettero resistere per lungo tempo ancora all'anarchia (sostituendo alla dittatura straniera ed elettiva la perpetua ed ereditaria, come quella de'Torriani, dei

Visconti, degli Sforza) mantennero in vigore le loro costituzioni, e gli ordinamenti comunali, ma altresì le piccole città ed i picciolissimi Comuni, ritornando sotto l'autorità degli antichi feudatari, da cui eransi interamente emancipati, o divenendo sudditi dei potenti che già dominavano nelle grandi repubbliche, stipulavano per condizione della loro sottomissione la conservazione degli ordini stabiliti nel Comune, il rispetto degli statuti, la difesa delle persone e dei beni dentro e fuori del Comune; l'elezione dei rettori da farsi dai cittadini. Negli atti medesimi di sottomissione trovasi anticipatamente diffinita e distinta la giurisdizione, *dominium* del restaurato signore, che limitavasi alla *cognitio*, *punitio*, *et executio* di alcuni delitti determinati (*maleficia*) da quella che rimanea al Comune, e che abbracciava la giurisdizione volontaria e contenziosa una all'amministrazione e polizia interna. Ivi inoltre veniva riconosciuta la integrità delle rendite del Comune, sulle quali non poteva più il Signore pretendere che il *censum quem communitas sibi assignare voluerit;* riserbandosi il Comune il dritto di esigere e pagare *fodri* e taglie *secundum existimationem sui registri*, e coll'espresso divieto al feudatario di cedere, donare, infeudare o, sotto qualunque forma di contratto, alienare la ricevuta signoria. *Item* (leggesi in uno fra'capitoli di sottomissione della terra di Valenza al Marchese del Monferrato) *quod ipse D. Marchio teneatur et debeat precise et sine tenore, tenere perpetuo, et successive sui, ad sui et suorum dominium Terram praedictam Valentiae, absque eo quod de ipsa possit facere aliquem contractum, infeudationem, dationem, seu quamvis aliam alienationem in aliquem alium Dominum, Comitem, seu quamvis aliam personam* (395).

Non era adunque la reintegrazione della signoria feudale che avea luogo nella città, poichè questa conservando il suo ordinamento a Comune non potea più ritornar feudo; non era neanche la restaurazione dei *regalia* che avea effetto, mentre la proprietà dei cittadini non più raccomandata a'beneficiati, rimanendo libera, continuava solo ad andar soggetta ad un cen-

so prediale, uniforme ed imponibile in forza di uno statuto fatto col concorso delle parti medesime interessate; laonde gli antichi baroni non venivano reintegrati nei loro privilegi, cadendo nelle loro mani il governo della città. Ed in vero la costituzione di un potere permanente, che sembrava una delegazione perpetua, attribuendo loro alte ma determinate prerogative, di cui svestivansi i cittadini *de optimo jure* che aveano governato il Comune, concentrando nelle loro mani la forza ed il potere esecutivo, non ebbe altro scopo che la cessazione della guerra civile, e di quell'odiosa esclusione, causa dei continui disordini, la separazione dell'esercizio della cittadinanza, distinto nell'amministrazione civile e nel governo politico della città e la protezione dei dritti e della proprietà individuale dalle violenze delle fazioni. Con questo mezzo segnavasi una tregua indefinita fra il feudo ed il Comune, sottoponendo entrambi ad una forza superiore, ad un elemento nuovo, generato dalla medesima guerra civile, il Principato; e, togliendo le armi ai partiti, la soluzione del problema sociale e di quella secolare lotta impegnatasi sul suolo di Occidente fra la civiltà romana e la conquista, si lasciava al tempo. Intanto l'anzidetta istituzione novella sviluppantesi ed organizzantesi è quella che ci veniva tramandata sotto il nome di Monarchia. Però è da notare, che col passaggio del governo delle città ad una signoria stabile, se cessavano i tumulti e le sommosse interne, estinguevasi in pari tempo la vita, la libertà e l'autonomia dei Comuni-repubbliche italiani, ed i loro annali chiudevansi per dar luogo a quelli del principato! (396)

« Le città lombarde, scrisse uno storico tedesco, si debbono considerare solamente come precorritrici ed antemurali delle toscane, nelle quali si scorge una più alta immagine della vita italiana. Mentre i Lombardi si logoravano gli uni cogli altri, ovvero nel combattere contro i re, cresceva colà un tesoro di politica esperienza, di più liberi sensi, di più universali relazioni; i frutti di tutto ciò furono

« destino degli abitatori delle città toscane, e fra esse prin-
« cipalmente di Firenze, un frutto che poi meno impedito da-
« gli stranieri sviluppò in modo più bello e più libero lo spi-
« rito italiano fino a quel punto, che avanzando quello di tut-
« ti gli altri popoli moderni, ed accostandosi meglio a quello
« antico della Grecia, arse dell'amore dell'antichità e dimostrò
« l'antica bellezza al nuovo mondo europeo.

« E quando cessò la rivalità delle due potenze, ecclesia-
« stica e temporale, questo fu poi l'ultimo destino dell'Italia,
« il primo passo all'incivilimento dei tempi moderni » (397).

In questo brano di eloquenza poetica tedesca più che di storia italiana, in cui lo scrittore delle vicende della costituzione delle città lombarde accenna solo a quella dei Comuni toscani, a noi non paiono esatti la conchiusione ed i risultamenti dell'era comunale italiana da lui segnalati, senza per altro investigarne e spiegarcene le cagioni. Ammesso pure come han riconosciuto, prima e dopo il Leo, tutti gli scrittori sul medio evo, che l'iniziativa di quella famosa lega toscana, che ebbe effetto 30 anni dopo la lombarda, veniva dai Papi quando questi, aperta guerra dichiaravano agli imperatori, devesi in pari tempo ammettere, che il sorgimento di quelle nuove repubbliche avveniva sotto un'influenza eterogenea, anzi avversa al Comune, perchè di sua natura feudale. Laonde se il sorgimento delle città toscane fu posteriore a quello delle lombarde, e se i secondi Comuni-repubbliche d'Italia sopravvissero ai primi, non perciò andarono essi esenti dalle medesime vicessitudini che li logorarono anche internamente, e li condussero a gli stessi risultamenti. Anzi impegnati come trovaronsi dai loro primordi nelle lotte fra papi ed imperatori, che cagionarono violenti partiti (398), è giuocoforza investigar le vicende delle loro costituzioni in quelle della fazione trionfante, che rappresentava, finchè durava il suo predominio e governo, l'elemento comunale. Finchè si trattò di combattere la feudalità fuori del Comune e sottomettere i feudatari, in quel periodo di 75 anni (1266-1348) che fu il più classico per la Toscana, ivi eb-

bero luogo presso a poco i medesimi avvenimenti che nella Lombardia; e noi perciò passandoli in rassegna e mettendoli in disamina, li abbiamo considerato sòtto un punto di vista generale. Quando poi i Comuni toscani, cessato ogni timore al di fuori, si sentiron forti, e fortemente ordinati dentro, si riprodussero le medesime divisioni, tumulti e subugli che in quelli della Lombardia, e per le medesime cagioni, cioè pel governo della città. Ivi però la lotta non era fra capitani e valvassori, escludenti da una parte, e plebe esclusa dall'altra. Questa rivoluzione, che avea percorso tutte le sue fasi nei Comuni lombardi, non potea più ripetersi nei toscani, dove i beneficiati della feudalità rimasti devoti all'impero, durante il periodo rivoluzionario dei Comuni lombardi, conservaronsi ghibellini nel corso degli avvenimeti della medesima natura che agitarono più tardi i toscani; e semprechè trionfarono dai guelfi nelle città, dove questa fazione rappresentava la cittadinanza, tentarono ristabilire gli antichi ordini. Quivi la lotta impegnavasi per gare e rivalità sorte dentro un medesimo ordine, cioè fra popolani maggiori e minori di quella classe che fu detta dei mercanti, *negociatores* in Milano, e venne ammessa al XIII secolo alla cittadinanza *de optimo jure*; che in Firenze fu detto popolo grasso fondatore del Comune-repubblica. Divisa in arti maggiori la nuova aristocrazia, la pecuniaria, che sostituivasi a quella dei nobili, i *seniores* della conquista; ed in arti minori che abbracciavano insieme al popolo tutti i malcontenti, si disputò fra loro col medesimo accanimento pel governo esclusivo della città, e l'esercizio di quelle alte magistrature, che per la loro importanza politica costituivano ciò che allora dicevasi la *signoria*. Combattendosi quindi per un'identica cagione vi si ottenevano i medesimi risultati; e la preminenza di una fra le due fazioni, degenerava egualmente in guerra di preminenze fra capi-faziosi. I Torriani ed i Visconti in Milano; gli Albizzi ed i Medici in Firenze, ove però la guerra civile confondevasi colla sociale; poichè se la cittadinanza era guelfa, non mancava mai la parte ghibellina. Quin-

di questi nuovi Comuni-repubbliche soggiacquero ai medesimi destini dei lombardi.

Non v'è dubbio che il periodo comunale toscano ha occupato un posto distinto nella storia per chiari fatti d'arme che lo illustrarono nel corso di quella secolare guerra, per rivalità di pretensioni fra la Chiesa e l'Impero, e per le grandi individualità che partorì. Ma se si volesse trarre argomento soltanto da quegli avvenimenti e dai tristi effetti che produssero, bisognerebbe conchiudere come ha fatto il traduttore del sopracitato scrittore tedesco nel suo sommario sulla storia d'Italia. « La storia politica, ei dice, dei nostri Comuni, repubblicani « dapprima, tiranneggiati poi, è così intricata che ella cape « difficilmente nella mente o memoria umana, che niun'arte « di scrittore la fece o la farà forse mai nè molto leggibile, nè « perfettamente chiara a chi la legge » (399). Ciò non pertanto l'epoca toscana, spogliata di quel carattere politico-religioso che la rese deploranda, mostrasi egualmente importante, ed ha una luminosa significazione nella Storia, se si considera come una continuazione della lombarda ed un risorgimento di nuovi Comuni, che propagandosi dal nord al centro della Penisola, ricostituivano la città romana sulla conquista, e continuavano la guerra contro la feudalità. Ella mostrasi maggiormente importante, se si considera l'elemento nuovo, che, introdottosi appena nei Comuni lombardi, diè vita e rappresentò l'alta cittadinanza nei toscani. Pel quale elemento nuovo noi intendiamo la ricchezza proveniente dai commerci, dalle industrie, dalle manifatture e dalle arti fiorenti; la banca ed il capitale che trovavansi nelle mani del popolo grasso. Così l'esercizio del dritto di Città *de optimo jure* non essendo più esclusivamente annesso al possesso della terra, nè il dritto di proprietà in conseguenza legato all'occupazione materiale del suolo, ne risultava un immenso progresso; poichè divenendo in tal modo la cittadinanza accessibile ad ogni sorta di lavoro, d'economia, e d'industria, la città aprivasi conseguentemente a tutto il mondo industriale; perciò in questo secondo periodo

di Comuni-repubbliche in Italia, se contavansi fra i cittadini, i capitani, i valvassori e gli antichi beneficiati, essi andarono confusi coi mercadanti.

Se la lena ci basterà nel dolore dell'esilio, e se questa parte di studî storici meschinamente abbozzata sarà bene accolta dai nostri concittadini, ci occuperemo in un secondo lavoro degli sviluppamenti delle fasi di questo nuovo elemento che arrecava una rivoluzione compiuta nel dritto di proprietà romana, senza però alterarne i caratteri, o distruggerne le sue eminenti ed eterne prerogative (400). L'argomento presente non comportando di diffonderci o divagar dal nostro assunto, osserviamo solo di passaggio, che questo nuovo elemento non potea portare il suo frutto in un giorno. Esso dovea prima progredire a segno da formare una nuova sorgente di produzione e di ricchezza, capace di pareggiare quella della terra, ma ciò era solo l'opera dei secoli. Quindi costituiva nei suoi primordî una prerogativa de' pochi favoriti dalla fortuna e dai negozî; perciò il banchiere ed il mercadante toscano furono più aristocratici ed esclusivi del capitano e valvassore lombardo. Inoltre il magro artigiano, il tessitore, in origine eguali a quello, divenuti gelosi, pretesero anche ai medesimi onori e dignità: respinti si ammutinarono, e piuttosto che riconoscersi come inferiori e governati, si fecero partigiani e strumento de' più ricchi ed ambiziosi fra quei medesimi popolani grassi ed aristocratici, che seppero lusingarli, lusingandone le passioni. Le arti minori fecero quindi la guerra alle maggiori, come la credenza di S. Ambrogio in Milano alla società dei gagliardi; ed in quelle commozioni sconvolsero e sovvertirono egualmente la repubblica.

In questo secondo periodo storico, come nel primo, i Comuni toscani, vedendo egualmente compromessa la loro esistenza dall'anarchia sistematica, si affidarono, come i Lombardi, ad una signoria permanente. Quando poi mancarono le interne sedizioni e subbugli, cessò del pari quell'attrito continuo, il quale, facendo senza posa sentire il bisogno di nuovi provvedimenti per garentire sempreppiù alla classe dominante

ed escludente il dritto di Città, e la proprietà in pericolo, carpiva nuove concessioni a favore della classe esclusa. Cessava la vita comunale nelle grandi città, perchè perdevano l'atto iniziativo i cittadini governanti nei Consigli di credenza e Consigli generali, donde erano usciti tutti quegli ordinamenti ed istituzioni (401): rimaneva affatto spenta l'autonomia ed indipendenza delle piccole, che agglomerate alle grandi, divenendo parte integrante del territorio della Signoria, risentivano doppiamente il peso della servitù. E con ciò finiva in Italia l'era dei Comuni, e cominciava quella della monarchia!

Dal X al XV secolo (978-1478); dalla congiura cioè dei malcontenti di Milano contro l'Arcivescovo Landolfo, dalla quale derivò il primo Comune, alla congiura dei Pazzi di Firenze contro Lorenzo e Giuliano dei Medici, dopo la quale la signoria consolidavasi in quella famiglia a danno dell'ultimo Comune-repubblica della Penisola, erano decorsi cinque secoli, e la costituzione sociale, elaboratasi penosamente in quel lungo periodo attraverso la guerra impegnatasi in Italia fra la Città romana e la conquista, era in queste condizioni: la feudalità espulsa dalla città, o quivi sottomessa per opera dei Comuni, quindi per conservar quei privilegi che tuttavia le rimanevano e che esercitava fuori del Comune si riannodava all'impero. I Comuni poi minacciati da dissoluzione interna eransi sottomessi ad una signoria stabile, la quale per farsi ereditaria affidavasi egualmente all'Impero (402), e fondava il principato. Sicchè il trono dei Cesari, divenuto arbitro e moderatore dei due elementi opposti, e fin allora in guerra, non rappresentava più l'impero barbaro, restaurato dalla Chiesa beneficiaria nell'ottavo secolo, e da essa trasferito dai Franchi ai Tedeschi, da Carlo Magno ad Ottone I di Germania; non rappresentava però neanche l'antico romano; poichè i duchi, i conti, i marchesi innalzati dai Comuni al principato che puntellavano, e rinvigorivano, attribuendosi ognuno per la propria signoria tutte le prerogative monarchiche imperiali, dovevano naturalmente tendere a rendersi sempreppiù indipendenti dall'impe-

ro. Adunque quel trono figurava un nuovo potere moderatore di quell'ordine sociale-misto, e per conseguenza non poteva sussistere che precariamente in un periodo di transizione. Scrollato però fin dalla sua prima restaurazione dai Vassalli colla costituzione dei Comuni, dovea aspettarsi in questa sua nuova reintegrazione, quantunque trasfigurato, la sua rovina finale dai principi colla costituzione della nazionalità. E la Chiesa, dopochè la signoria di una parte della Toscana consolidavasi ereditariamente nella famiglia de' Medici, riconciliavasi coll'impero, ed il perfetto accordo fra papi ed imperatori esisteva di fatto molto tempo prima che le loro armi si riunissero sotto le mura di Firenze. Così rimanevano spente per sempre le fazioni Guelfa e Ghibellina; ma coll'era Comunale finiva anche la feudale, giacchè tanto al Comune quanto al feudo succedeva il Principato.

D'allora in poi i destini delle Città furono in potere dei loro supremi governanti; sicchè volendosi ulteriormente investigare i progressi successivi del dritto di Città e della proprietà romana, è d'uopo frugare negli atti della monarchia. Siccome questa ad immagine dell'impero erasi ordinata sulle sue orme, e comprendeva nella sua circoscrizione territoriale ed alta giurisdizione così la Città come il feudo, ponendosi quale arbitra e moderatrice di entrambi per dominarli, affinchè conservasse il suo potere doveva continuamente bilanciare i loro rispettivi ed opposti interessi e dritti; in guisa che quei Comuni che eransi costituiti da sè in perfetta indipendenza ed ordinati in meno di un secolo (1037-1112), divenuti ora parte di un tutto che era lo Stato, ente astratto e composto di più membra e di due elementi antipatici, doveano oramai attendersi dall'azione lenta e secolare del tempo, il loro svolgimento progressivo, che noi abbiamo riassunto nel dritto di Città romana divenuto universale. Il che non avrebbe potuto avere effetto finchè rimaneva un palmo di terra feudale, ed un sol vestigio di privilegio personale. Questa missione a cui veniva

chiamata la Monarchia, erede dei Comuni, non poteva però più compiersi in Italia.

Si è disputato, e si disputa ancora, sull'eterne divisioni d'Italia, e sull'impotenza od incapacità di quel popolo a costituirsi in nazione una ed indipendente, non ostante le occasioni favorevoli e le circostanze propizie che le si sono presentate più volte, e che si è lasciata sempre sfuggir di mano. Ma con tutto quello che si è scritto dagli eruditi di oltremonte sul nostro conto, noi non abbiamo fino al presente nulla appreso che avesse potuto illuminarci sulle cause vere delle nostre passate miserie, od additarci il mezzo a rimuovere le presenti. Se però quei dotti avessero voluto penetrare più addentro nella nostra storia remota, avrebbero forse potuto meglio istruirci, e vaticinare il nostro avvenire.

Colla fine dei Comuni-repubbliche, l'Italia rimasta divisa in tanti Stati per quanti principati, ducati, e marchesati sbucciarono dagli sconvolgimenti del XIV, e XV secolo, i creati principi, i duchi, e marchesi rinvennero nelle floride e possenti città delle quali ebbero lo dominio, tanti elementi di forza e prosperità, ad onta della passata e secolare guerra civile, da poter non solo ivi consolidar su salde basi il loro potere, e conservarsi soggetto il territorio altra volta conquistato dai Comuni-repubbliche, ma benanche allargarne i confini a spese dei piccoli potentati e delle più deboli signorie. In guisa che, nel mentre da un canto restringevasi il numero dei regoli della Penisola, dall'altro divenivano più profonde le divisioni del suo territorio, coll'accresciuta importanza delle signorie superstiti, che la spartivano definitivamente in altrettanti Stati, indipendenti l'uno dall'altro; ed i più cospicui gareggiarono pure colle più possenti monarchie, che allora costituivansi in Occidente sulle rovine della feudalità ed a spese dell'impero. Tutti sanno la parte che ebbero i Visconti duchi di Milano, i Medici duchi di Firenze, ed i Dogi di Venezia, sola superstite delle italiane repubbliche, per essersi tramutata in oligarchia, nelle brevi paci e lunghe guerre che ebbero luogo nel

periodo che seguì al comunale; e quanto la loro amicizia fosse stata tenuta in pregio e richiesta dai re, dai papi e dagli stessi imperatori.

Il contrario avveniva in Francia dove quei ristretti e deboli Comuni, quelle associazioni giurate, pericolanti fin dal loro nascere, ed oppressi dalla prepotenza e dalle esigenze baronali, essendosi messi sotto il regio patrocinio, trovaronsi tutti, gli uni dopo gli altri, sotto una sola e medesima dipendenza; e quando quei monarchi potettero valersi delle loro forze riunite contro la feudalità, mentre che consolidavano la loro autorità e potere, fondavano colla monarchia la nazionalità francese. Perciò se le nobili città italiane divenendo capitali di altretanti Stati indipendenti non servirono che a suggellare le divisioni della Penisola, e nello stesso tempo, logorando sotto il governo di quei gelosi e rivali principotti le loro forze e la loro vitalità, si videro decadere e deperire le une dopo le altre lentamente; gl'insignificanti Comuni di Francia all'opposto, che abbandonati a sè stessi si sarabbero spenti nell'isolamento in meno di un quarto di secolo, riuniti e riconcentrati in un solo Stato, ancorchè fatti strumento di ambizione della potenza dei re, incentrati nelle loro mani, acquistavano una grandissima forza. Questa forza riunita fu appunto quella che partorì il terzo stato, il quale nacque dalla centralizzazione di tutti i Comuni in un solo, rappresentante la nazione nei parlamenti della monarchia (403).

Quando dunque gli annali delle città chiudevansi una a quelli dei Comuni, aprivansi gli annali delle nazioni, non essendovi quistione di nazionalità pria che queste sorgessero e si costituissero. Ed è questo l'errore in cui si sono ostinati gli scrittori stranieri della storia d'Italia antica e moderna. Ma il terzo stato che diè vita alla nazionalità francese non fu che il popolo dei Comuni; non ebbe origine che dai Comuni (404), e trovandosi ordinato e costituito in nazione dalla sua stessa impotenza, potette, centralizzato dalla monarchia, compiere l'opera della distruzione dell'edifizio feudale. Perciò, allorchè la

storia di Francia appariva luminosa, appiccandosi a quella della borghesia e del principato, la storia d'Italia abbujavasi col decadere delle repubbliche!

Nei tre secoli della costituzione delle nazionalità moderne, il movimento italiano rimase interrotto, poichè il potere assorbente dei principi che la dominarono, e che arrogaronsi tutti i dritti dei Comuni, le impedì di progredire. Dippiù il suolo italiano diveniva il campo di battaglia, sul quale si disputarono le sorti delle nazionalità straniere allora sorgenti in Europa, in occasione della riforma religiosa, della dissoluzione dell'impero di Carlo V, e delle consecutive guerre di successione delle dinastie di Spagna e d'Austria. Per tali ragioni, fatte le città d'Italia impotenti a continuar la guerra esterna contro la feudalità in conseguenza degli avvenuti cangiamenti nella loro costituzione interna, non potevano neanche sperare un miglioramento nelle loro istituzioni.

Noi abbiamo già veduto come le anzidette istituzioni svilupparonsi e progredirono molto tempo prima dello stabilimento delle signorie; le quali se le riducevano nell'impossibilità di perfezionarle e complere la loro organizzazione sociale, la missione storica e civile della penisola sostava indefinitamente, rimanendo condannata ad essere spettatrice del movimento degli altri popoli. Questi sotto la forma ed in nome delle loro nazionalità continuarono l'opera dell'Italia iniziata, la quale aspetta ed aspetterà forse fino a quando gli avanzi del feudo e della conquista, che debbono scomparire da per ogni dove, ricostituendosi la Città romana sull'intera superficie dell'antico impero d'occidente, non le permetteranno di rimuovere da se quegli ostacoli che la mantengono tuttavia avvinta ed oppressa. Quindi i destini della nazionalità italiana sembrano fatalmente dipendere in gran parte dal trionfo della nazionalità di altri popoli oppressi da gente straniera, ed il suo risorgimento essere subordinato a quello dei Comuni.

Per quanto poi concerne il nostro argomento, la storia d'Italia non offre nelle sue vicissitudini ulteriori un grandis-

simo interesse da studiarne gli svolgimenti: questi all'opposto possonsi utilmente seguire in quei quaderni *cahiers de charges*, che gli antichi membri giurati del Comune francese, tramutati in cittadini del regno, o *bourgeois du roi*, presentavano negli Stati generali convocati dalla Monarchia! Una tale materia è stata abbondantemente ed in mille forme trattata da eminenti scrittori; sicchè a noi non resta, in compimento del nostro assunto, che accennar rapidamente gli effetti di quel periodo storico che precedette la rivoluzione francese del 1789, e le conseguenze che risultarono da quella relativamente a ciò, che ha formato l' oggetto di questi studî.

## CAPO XVI.

**Trasformazione dei Comuni per opera della monarchia in Francia. Origine del terzo stato e della cittadinanza del regno. Ammissione del medesimo negli stati generali. Pretensione e tendenze diverse della monarchia e della borghesia dimostrata dai così detti *cahiers des charges*. Conseguenze. Stati generali del 1789. Condizioni del terzo stato e sue inchieste. Rinunzia della nobiltà e del clero, e fusione dei tre ordini in un solo. Decreti dell'Assemblea nazionale nella notte 4 agosto. Restaurazione e perfezionamento del diritto di proprietà e Città romana. Critica di alcune opinioni sulla rivoluzione francese. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino concessa dalla Convenzione. Trasformazione apparente del diritto di proprietà, fatto universale, e sanzione reale dei suoi antichi attributi. Centralizzazione e privilegio esclusivo del capitale arrecato da quella rivoluzione. Soluzione storica del problema politico-sociale moderno in Occidente. Conclusione contro la scuola dei socialisti.**

Il signor Thierry, scrivendo della formazione e dei progressi del terzo stato, dice: « Due cose andarono crescendo « sempre, il numero degli uomini liberi col titolo di borghe- « sia, ed il movimento che spingeva questa classe di uomini « a mettersi in una maniera immediata sotto la guardia e la « giustizia del re. Una rivoluzione meno splendida e meno « spontanea della rivoluzione comunale venne a riprendere di « seconda mano il lavoro dei risultati di questa, e con una

« azione lenta ma continua fare di mille piccoli stati distinti,
« una medesima società rannodata ad un centro unico di giu-
« risdizione di potere.

« Da prima fu stabilito qual principio, che niun Comune
« poteva crearsi senza il consentimento del re; quindi che il
« re solo poteva far nascere i Comuni; in seguito che tutte
« le Città di Comune e di Consolato erano pel fatto stesso sot-
« to la sua signoria immediata ».

*Hinc est quod, cum ad dominum nostrum et nos in solidum pertinet creare et constituere consulatus et comunitates* (405).

« Quando quest' ultimo punto sembrò guadagnato, la mo-
« narchia fece un passo dippiù: essa si attribuì il dritto di
« fare dei cittadini per tutto il Regno, tanto sul dominio al-
« trui come sopra il suo. Per una finzione strana la cittadi-
« nanza, dritto essenzialmente reale legato al domicilio e che
« l' abitazione conferisce, divenne qualche cosa di personale.
« Si potette cambiare di giurisdizione senza mutar residenza,
« dichiararsi uomo libero e cittadino senza abbandonare la gleba
« signorile, e come si esprimono gli antichi atti, senza negare
« il suo signore, dichiarandosi borghese cittadino del re. Così
« l' associazione o corporazione degli abitanti di una città privi-
« legiata cessò di essere l' unico mezzo di ottener la pienezza
« dei dritti civili: il privilegio si separò dal luogo per andare
« a cercare le persone, e a canto alla borghesia delle città e
« dei Comuni, creò insensibilmente una nuova classe di plebei
« liberi, ai quali si avrebbe potuto dare per eccezione il titolo
« di cittadini del regno » (406).

Di questa trasformazione, che subivano i Comuni in Francia, quali potevano essere le conseguenze?

Al proposito si presentano due quistioni a risolvere, le quali, sebbene legate l'una all'altra, perchè derivanti da una medesima causa, essendo però di diversa natura, conducono a deduzioni affatto opposte.

Poteva la monarchia come trovavasi costituita, restaurare compiutamente la Città romana a pregiudizio della feudalità,

proseguendo, nell'impotenza dei Comuni, l'opera di distruzione apportata dalla conquista?

I Comuni centralizzati dalla monarchia costituendosi in terzo stato, e dando origine alla nazione, creavano un ordine ed una costituzione sociale nuova, o continuavano a sviluppare le loro singole ed antiche istituzioni universalizzandole?

Per quanto concerne la monarchia è innegabile che, se essa, per rafforzarsi s'investiva con una mano dei dritti dei Comuni, e distruggeva le loro particolari costituzioni (407), traeva a sè tutte le istituzioni comunali; introduceva i medesimi Comuni, per mezzo di deputati, in quegli antichi parlamenti ed assemblee di baroni e magnati, i quali, per effetto di una tale ammissione, trasformavansi in nazionali e prendeano il nome di stati generali del regno (408). Ma è altresì innegabile, che in questi stati generali convocati a beneplacito del principe, e nell'interesse della corona, più che in quello della nazione, una ai nuovi ammessi a cui davasi il nome di terzo ordine, intervenivano egualmente la nobiltà ed il clero, che rappresentavano sè stessi ossia il privilegio; e che ciò non ostante formavano due ordini superiori e distinti: percui ivi deliberandosi e ventilandosi separatamente e per ordine (409) gl'interessi del terzo stato in opposizione a quelli dei magnati, non contando che per un solo voto, cioè quello dell'ordine che rappresentavano, erano certi d'incontrare sempre ostili gli altri due, ed in conseguenza rimaner soverchiati. Sicchè in quella costituzione del regno l'elemento predominante era tuttavia il feudale: i dritti di più milioni di borghesi del re, ossia di cittadini continuavano ad essere sacrificati alla prerogativa eminente di poche migliaia di privilegiati (410); e la monarchia, che ne avea spogliato i Comuni, mostravasi impotente a difenderli negli stati del regno.

D'altronde il re che continuava ad essere un signore feudale nei suoi privati domini, geloso naturalmente dei suoi proprî e personali privilegi come feudatario, non potea attentare a quelli degli altri baroni, e doveva in conseguenza rispetta-

re in quelle assemblee i loro dritti, come rappresentanti dei due primi ordini, i cui componenti riputavansi uguali presso a poco a lui (411). In quanto concerne i Comuni, messisi una volta volontariamente o forzatamente sotto la dipendenza diretta e l'autorità immediata del re, perduta ogni autonomia propria, loro non rimaneva altra via per difendere e tutelare i loro dritti, che nei suddetti stati generali, che bene o male rappresentavano pure la nazione. Quei villici affrancati, borghesi, e piccioli vassalli, che aveano prima cercato in un sistema di protezione scambievole la garentia delle loro persone e dei loro beni contro la prepotenza baronale, riconoscendo dopo, dentro la loro circoscrizione territoriale, la giurisdizione del principe sotto il cui patrocinio eransi ricoverati, andarono in conseguenza soggetti al governo ed al magistrato che piacque allo stesso principe di loro imporre, mentre poi fuori della circoscrizione suddetta, cadevano sotto la giurisdizione feudale, nei loro necessarî rapporti coi feudatarî, dei quali parecchi coltivavano ancora, e con differenti titoli, le proprietà. Il loro numero trovavasi però prodigiosamente accresciuto dai nuovi cittadini del regno *(Bourgeois du roi)* abitanti o nelle Città tuttavia signorili (412), ovvero nelle campagne-feudi, e dichiaratisi per borghesi del re. Ma costoro non avevano in realtà guadagnato che un vano titolo, il quale non poteva esimere le loro persone ed i loro beni dalla dipendenza feudale; giacchè o vivevano dentro il feudo, ed erano di fatto vassalli e servi della gleba, o pure agglomerati in podesterie che costituivano una specie di regia giurisdizione, alla quale potevano appellare i vassalli per le ingiustizie ed abusi dei loro signori immediati. Ma (osserva giustamente un illustre storico-critico francese) i sudditi che osavano lagnarsi del loro signore dominante col signore sovrano, si sarebbero troppo esposti alla vendetta (413).

Gli uni e gli altri quindi, cittadini antichi *(Communiers)* spodestati dal principe, e cittadini nuovi o borghesi del re, che desideravano spodestare i loro signori, mettendo il piede ne-

gli stati generali, e trovandosi tutti nella condizione succennata, aveano ancora tutto da conquistare o riconquistare, e dovevano necessariamente trovarsi in aperta ostilità con i due ordini superiori che ivi dominavano, e contro i quali essi reclamavano dei dritti. Cosichè questo terzo stato, ossia questo Comune-nazione, aspirando o facendo valere delle pretensioni, mettevasi in opposizione, diretta colla feudalità, ed indiretta colla monarchia instaurata su quell' ordine sociale; e, in risultamento, quello stesso antagonismo originario fra il Comune ed il feudo, che avea rinvigorita questa monarchia, e resala arbitra e moderatrice fra due perpetui antagonisti, per amalgamarli negli stati generali, ivi manifestavasi di nuovo e con maggior violenza fra il terzo ordine o la borghesia, e gli altri due ordini superiori e feudali.

A conferma di quanto noi diciamo basta esaminare le domande del terzo stato.

Cosa esso chiedeva?

Queste inchieste contengonsi nei famosi quaderni *Cahiers* che, concordati prima fra i deputati eletti dai Comuni, presentavansi agli stati generali per provvedervi, dopo aver sodisfatto alle domande ed esigenze della corona. Detti quaderni erano il mandato che i Comuni davano ai loro rappresentanti, ed esprimevano ad un tempo i loro bisogni, e le loro rimostranze: in essi non leggonsi che proteste e richiami contro gl' incessanti abusi e soprusi baronali. Essi mostrano l' avvilimento in cui erano caduti i regî Comuni, e rilevano in pari tempo i mali derivati dalla regia centralizzazione che vi avea organizzato una sorta di governi misti, retti da un nuovo ordine di privilegiati, sostituiti ai magistrati ed Ufficiali comunali, prima eletti dai giurati, e poscia creati dal principe, o per favore o per denaro, nelle cui mani gli uffizî e le magistrature, come presso gli antichi beneficiati dell' impero barbaro, tornavano a divenire ereditarie. Essi manifestano le angarie e vessazioni che si soffrivano da' pubblicani, gabellieri ed appaltatori nella riscossione delle taglie, tributi e balzel-

li che aumentavansi alla giornata, e le ingiustizie che si sopportavano dai regi ufficiali nell'amministrazione della giustizia. La statistica di tutti questi mali trovasi scritta con lugubri tinte nella terribile apostrofe, che chiudea i quaderni presentati negli stati generali del regno, convocati da Luigi XIII nell'anno 1614 (414).

Quel principe ed il suo successore non potendo, o non volendo dare ascolto a quei richiami, non vollero più convocare quei parlamenti nazionali, e provocarono così nel silenzio e nell'abjezione dei Comuni, la rovina della monarchia; mentre quel dritto personale alla cittadinanza, espresso dalla frase usata in quei tempi « negare il suo signore e confessarsi borghese del re » che la detta monarchia avea instaurato in mezzo alla feudalità, era nullo in quanto al presente, non conferendo prerogative reali, non migliorando la condiziono della persona o della proprietà, non fondandosi infine sulla Città; percui riduceasi ad una pura astrazione che trasformava un dritto reale, qual'era stato il *jus civitatis* in una concessione monarchica, tendente a fare del regno separato e distinto in tanti feudi un solo e regio feudo. Quel diritto però, come il dritto personale introdotto dai barbari colla conquista in Italia, racchiudeva il germe di una rivoluzione avvenire; conciossiachè quei cittadini titolari del regno stretti insieme costituivano una forza ed un Comune capace di sconvolgere e rovesciare quel trono da loro rafforzato, ma che tuttavia era rimasto feudale.

Dal 1614 al 1789 più non si parlò di stati generali, e quando nell'anno suddetto questi vennero convocati per provvedere all'azienda pubblica in sfacimento, il terzo stato contava già quattro milioni di elettori al disopra di 25 anni, pagando un'annua contribuzione al di là di lire sei, i quali concorsero all'elezione dei loro Deputati. Intanto in questo lungo intervallo, la costituzione del regno non erasi punto migliorata, nè lo condizioni sociali di molto cangiate. La maggior parte delle terre erano tuttavia in possesso della nobiltà e del clero, soggette alla loro giurisdizione signorile, ed esenti dai tributi.

Le più alte dignità e magistrature dello Stato, di attribuzione e di concessione regia, erano o vendute ad una nuova classe di privilegiati, quella cioè detta della toga; ed occupate esclusivamente, oltre le altre prerogative e giurisdizioni feudali, dai due primi ordini, mentre il terzo ne soffriva solamente il peso e pagava i pingui assegnamenti (415). Dondo procedeva questo prodigioso accrescimento di prosperità e di benessere nella borghesia francese?

Erano i progressi di quell' elemento nuovo che abbiamo veduto introdursi nei Comuni lombardi, e governare i toscani: erano il commercio, le industrie, le arti, le manifatture, l'agricoltura stessa diffusa e migliorata in eminente grado, che per via di risparmi e dell'economia accumulata, creando il capitale, e costituendo una ricchezza ormai indipendente e capace di gareggiare con quella proveniente dal possedimento esclusivo del suolo, pretendeva costituirsi in dritto di proprietà nella Città: era insomma il popolo grasso francese che riprendeva e continuava la rivoluzione del popolo grasso lombarbo e toscano.

E poichè la terra nel regno di Francia trovavasi, e si era conservata nella più gran parte feudale, non contando questa nuova e numerosa classe nei suoi ranghi nè capitani, nè valvassori, ma appena qualche valvassino, il terzo stato quindi anzichè esimere la sua proprietà dai tributi, chiedeva invece che vi fosse egualmente sottoposta quella degli ordini privilegiati; e volendosi sottrarre dalla dipendenza e giurisdizione personale, la quale o baronale, o concessa per regio favore, era per sempre ereditaria ed abusiva, invocava per tutti indistintamente quei medesimi dritti, di cui le singole associazioni giurate aveano goduto nei Comuni; val quanto dire il dritto universale di Città per la intera nazione. Perciò nei quaderni del 1789 si domandava ad unanimità:

« Le deliberazioni e votazioni negli stati generali per capo « e non per ordine » ossia la fusione de' tre ordini distinti, in un solo di cittadini.

« La soppressione dei dritti feudali, o privilegi personali,
« e la eguale ripartizione delle imposte
« L' uguaglianza e la libertà civile per tutti
« Una costituzione che prescrivesse la convocazione perio-
« dica degli stati generali, riserbando ad essi soltanto il po-
« tere legislativo ».

Ottenuta o per meglio dire superata la prima inchiesta, i tre ordini del regno fino allora distinti, rimanendo fusi e costituiti in un' assemblea nazionale unica, quell' ordinamento sociale di carattere misto, in cui per lo spazio di cinque secoli circa (1302-1789) avea predominato e governato l' elemento feudale, veniva meno per dar luogo all' elemento comunale, il quale a sua posta assumeva il governo ed il dominio eminente del Comune-stato nella borghesia che lo rappresentava, e per mezzo dei Deputati inviati nei parlamenti della nazione.

Nella memoranda notte del 4 agosto, la nobiltà ed il clero, col rinunziare spontaneamente a tutti i loro privilegi, non facevano altro che subire le conseguenze della loro abdicazione anteriore e forzata, come ordini distinti; della loro fusione col terzo; e riconoscere nel dritto in quest' ultimo quello che aveva già conquistato di fatto in virtù di quella fusione.

L' assemblea prendendo il destro da quella rinunzia, decretava in quella medesima notte:

I. L' abolizione della condizione di servo e di manomorta, a qualunque titolo.

II. La facoltà d' indennizzare in denaro i dritti feudali.

III. L' abolizione della giurisdizione signorile.

IV. La soppressione del dritto esclusivo di caccia, pesca, ecc.

V. Il pagamento delle decime, di qualunque natura, in monete, e colla facoltà del riscatto.

VI. L' abolizione di tutti i privilegi ed immunità pecuniarie.

VII. L' eguaglianza dei tributi di qualunque specie, a con-

tare dal principio dell'anno 1789, secondo che verrebbe provveduto dalle assemblee provinciali.

VIII. L'ammissione di tutti i cittadini agli uffizi civili e militari.

IX. L'istituzione immediata di una giustizia gratuita, e la soppressione della venalità degli uffizi.

X. La rinunzia dei privilegi parziali della provincia e delle città.

XI. La soppressione dei dritti d'annate, vacanze, ec. ec. e della pluralità di benefizi.

XII. La soppressione delle pensioni ottenute senza titolo, e la riforma delle corporazioni d'arti e mestieri.

L'essemblea nazionale suddetta, soggiungiamo, con tali leggi ricostituiva la proprietà romana, annullando tutti quei vincoli che l'avevano trasformata in dritto *per bella et raptus* prima, feudale poi; e, rendendola accessibile ai servi della gleba, ricostituiva in pari tempo la città romana, abolendo tutti i privilegi e le giurisdizioni personali, e sottometteva egualmente, signori e vassalli ad una sola e medesima giurisdizione, quella di un magistrato non più ereditario ma elettivo. Ma faceva ancora dippiù: dando facoltà di rimborsare in danaro i dritti feudali e le decime di qualunque natura, essa ammetteva al dritto di Città la proprietà-capitale generato dai commerci, dall'industria e dall'economia, lo riconosceva come un dritto inerente alla persona del cittadino, che consacrava come prodotto del lavoro e dell'attività umana. Sicchè d'allora in poi questo dritto di proprietà, non più annesso alla possessione esclusiva della terra, rimaneva per così dire ideale, trasformandosi in un dritto astratto e conseguentemente universale. Stabilendo inoltre il principio dell'eguaglianza dei tributi di qualunque sorta, faceva svanire ogni distinzione ed ineguaglianza fra proprietà e proprietà in quanto al dritto, nello stesso modo che aboliva, dichiarando l'eguaglianza civile, ogni disparità fra persona e persona in quanto alla condizione; percui il dritto di Città e quello di proprietà confon-

devansi di nuovo insieme: ammettendo indistintamente tutti agli uffizi civili e militari, aboliva la distinzione fra cittadini *de optimo jure* e *de non optimo jure*, divenuta ormai inutile. Abrogando infine i privilegi parziali delle singole città e provincie, dichiarava estinta la feudalità; ed allargava i confini della città al di là del suo recinto, dichiarando così Città romana tutto il territorio del regno, e cittadini tutti i Francesi.

Non era più questa una transazione, come le tante avvenute nelle epoche anteriori: nella romana fra patrizi e la plebe; nella feudale fra capitani valvassori e credenza di S. Ambrogio, o fra popolani ed arti maggiori, ed arti minori. Era questo il perfezionamento di quella forma sociale, la Città, che attuavasi su di una parte del suolo latino, dopo 26 secoli dalla fondazione di Roma.

Si son fatti i più opposti giudizi, e si son formati i più contraddittori criteri sul carattere di quella rivoluzione dai suoi moltisssimi scrittori, così nazionali come stranieri. Ci piace riferire le parole del Balbo: « Il nome che sarà dato nelle « storie universali alla rivoluzione francese, quando altre pas« sioni, altri interessi saran succeduti a quelli che pur riman« gono in Europa, pro o contro lei, sarà probabilmente quel« lo di restaurazione del governo deliberativo o rappresenta« tivo sul continente europeo.

« Tutte le nazioni figliate dal congiungimento dei popoli « tedeschi coi Romani, ebbero già tal governo. Carlo Magno « vi si adattò, anzi lo restaurò, e fu così grande da lasciare « un nome eterno nell' istoria.

« Da Carlo Magno al secolo XV tal governo variò ma du« rò più o meno in tutte le nazioni europee, fuorchè nel« l'Italia, passata oltre pur troppo, passata a governi comu« nali repubblicani » (416).

Ma con buona pace dell'eminente scrittore nostro concittadino, la sua opinione sulla rivoluzione francese, che fondasi, a noi sembra, sulla restaurazione di un nome per dedurne quella di un' istituzione, vien contraddetta dai risultati della

rivoluzione medesima. Ed in vero, in essa l'elemento comunale, che non prese alcuna parte negli antichi parlamenti (ammeno che non voglia giudicarsi un intervento la presenza del popolo qualche volta ivi ammesso per acclamare solo colle grida gli atti e le deliberazioni che non l'interessavano punto), e che introdotto per mezzo del terzo ordine negli stati generali non ebbe che una voce contro due, rappresentata dagli altri due ordini superiori, distinti e separati nel dritto, confusi e solidali nel fatto per comunione d'interessi e di privilegi; l'elemento comunale, ripetiamo, fu appunto quello che ivi predominò e che rappresentò la grande maggioranza nel parlamento che iniziava, il quale tolse perciò il nome di assemblea nazionale, e nel costituirsi distruggeva la costituzione e gli ordini antichi, fondandone una nuova.

« Noi giuriamo, era il primo suo atto, di giammai separarci dall'assemblea nazionale e di riunirci sempre che le circostanze lo esigeranno, fino a che la costituzione del regno sia stabilita ed assicurata su solide basi » (417).

Spenti una volta ed aboliti gli ordini su cui poggiavano quelle istituzioni, come poteano queste rivivere, anzi venir restaurate da quegli stessi che le aveano distrutte? Sarebbe lo stesso che voler supporre la marcia a ritroso di quella rivoluzione per opera di quel medesimo terzo stato, il quale precisamente per volere andare innanzi, e rimuovere tutti gli ostacoli che l'impedivano nel suo movimento, rovesciava il trono difensore degli ordini antichi, e per non veder restaurato l'edifizio, di cui la prima pietra era gittata da Carlo Magno, affrontava le armi coalizzate di tutte le Monarchie di Europa.

Che se vuol ravvisarsi nella nuovissima assemblea nazionale una riproduzione di quella vecchia forma, considerata come un governo deliberativo e rappresentativo (su di che sonosi fondati tutti gli apologisti e difensori delle costituzioni germaniche) vi è da replicare, che i membri privilegiati di quei primitivi parlamenti non rappresentavano che sè stessi, e non sostenevano che le loro personali prerogative, in quel

consessi in cui la Monarchia feudale li chiamava, o per decidere della guerra e della pace, o per promulgare leggi che non concernevano nè le loro persone, nè quelle dei loro vassalli. Ed eglino v' intervenivano per accordare o rifiutare il concorso del loro braccio e delle loro armi al re belligerante, e dare o negare il loro consenso alla promulgazione di statuti, semprechè questi non pregiudicavano o derogavano alla propria giurisdizione ed al dritto di legislatore, esercitato da ciascun di loro nei propri possedimenti. Ben'altra era la missione dell' assemblea dichiaratasi nazionale nel 1789: poichè gl'interessi che ella rappresentava, le leggi che promulgava, ed i dritti che sostenea, riguardavano tutta la nazione, ossia il popolo dei Comuni che avea dato ai suoi rappresentanti un mandato *ad hoc*. Se adunque il terzo stato, composto di più milioni, e sperperato su vastissimo territorio, non potendo tutto concorrere ed intervenire personalmente in quell' assemblea; se dovea ricorrere necessariamente al mezzo della rappresentanza, eleggendo i propri Deputati, non perciò la costituzione della nuova borghesia dee dirsi simile a quella degli antichi baroni.

La conferma di quanto noi sosteniamo può trovarsi anche oggi nei governi costituzionali, e nelle due camere separate e distinte che compongono i parlamenti moderni, cioè quella detta dei Comuni o rappresentanti del popolo, e quella detta dei Pari o Senato, in quei paesi dove questo elemento eterogeneo al Comune non venne travolto dalla rivoluzione o che posteriormente risurse, e che non rappresenta ivi se non il privilegio, ossia l'elemento feudale, senza però mostrasi incompatibile coi dritti rappresentati dall' elemento opposto.

Per altro questo avanzo della conquista, ancorchè tuttavia in piedi, sembra destinato a deperire lentamente col crescere di giorno in giorno l'importanza del suo antagonista, di che ne offre un chiaro esempio l' Inghilterra con le due sue camere legislative.

Questa differenza sostanziale fra due costituzioni di origine e di natura diversa, riconosciuta per altro dal medesimo sto-

rico del medio evo, fra le istituzioni d'Italia e quelle degli altri popoli, non può non riconoscersi nella costituzione che risultò dalla rivoluzione francese. Nello stesso modo che il popolo delle città italiane, escluso dalle diete e dai campi di maggio passò ai Comuni-repubbliche, ivi istituendo i consigli generali ed i consigli di credenza, nello stesso modo il popolo dei Comuni francesi, impotente negli stati generali, passò oltre, istituendo un sol comune-repubblica, quale fu appunto l'assemblea nazionale; altrimenti se le deduzioni del sullodato scrittore fossero esatte, bisognerebbe conchiudere; che la rivoluzione del terzo stato nel 1789, che sconvolse ed alterò radicalmente i rapporti e le condizioni sociali in tutta l'Europa, fosse stata meno radicale e ferace di risultamento di quelle della Motta e popolo grasso che agitarono solo l'Italia all'XI e XII secolo.

Molti altri storici-critici della medesima rivoluzione, ne hanno attribuito le cause ai progressi della filosofia, ed i terribili avvenimenti che seguirono al rigorismo delle utopie; come se le concezioni pure dello spirito umano fossero attuabili fuori, od al di là del dominio della storia dei bisogni reali dei popoli. Ma gli stati generali del 1789, ci permettiamo dire, trasformandosi in assemblea nazionale, eseguivano il mandato ricevuto dai quattro milioni, non di filosofi, ma di rustici vassalli e borghesi, che non contavano nulla, e che aspiravano a divenir qualche cosa (418), e formolavano le loro domande nei *cahiers des charges*, presentati in nome dei Comuni. La costituzione che da essa assemblea veniva elaborata con ammirabile perseveranza fra le minacce ed i pericoli che la circondavano, alzando un edifizio politico nuovo coi materiali accumulati da cinque secoli di odî e di disprezzi da parte degli oppressori, e di rancori, di lavoro perseverante e d'industria da parte degli oppressi, sovvertiva naturalmente una gran parte degli interessi, rapporti e condizioni sociali prestabiliti e dominanti, e comprometteva coll'esempio quella degli altri Stati di Europa. La Monarchia francese trovossi quindi solida-

riamente impegnata insieme alle classi fino allora privilegiate e spodestate, ed alle altre monarchie, nel sostenere e tentare di restaurare gli ordini antichi; ma ciò era divenuto ormai impossibile, perchè con esse si sarebbe restaurato il feudo. Sicchè non rimase altra alternativa al Comune-stato fattosi nazione, che o rovesciar la monarchia, ovvero subire una novella conquista. Gli atti della Convenzione, che succedeva all'assemblea nazionale e costituente, non fecero che dar sanzione agli atti di quest'ultima. La famosa dichiarazione dei dritti dell'uomo, non era il portato della filosofia o dell'escogitazione di un dritto naturale superiore ed inerente all'uomo, anteriore allo stato sociale ed imprescrittibile, come si è preteso dimostrare o criticare da moltissimi, giacchè essa non conteneva e non esprimeva che i dritti del cittadino; e, presentandoli sotto una forma astratta e filosofica, non faceva altro che consacrare in principio, e riconoscere come base fondamentale di quella costituzione sociale ciò che la rivoluzione avea riconosciuto e consacrato di fatto. Questi dritti trovansi riassunti e chiaramente definiti negli articoli II e XVI della dichiarazione suddetta, mentre ivi leggesi:

« II. Questi dritti sono: l'uguaglianza, la libertà, la sicu-« rezza, la proprietà.

« XVI. Il dritto di proprietà è quello che appartiene ad « ogni cittadino, di godere e disporre a piacimento dei suoi « beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro, e della « sua industria ».

Con ciò la Convenzione cancellava gli atti anteriori della conquista, e, restaurando la Città romana, dichiarava abolite quelle fra le leggi delle XII tavole, che consacravano le distinzioni odiose fra patrizi ossia *cives de optimo jure*, e plebei; ed ammetteva al *jus civitatis* tutti gli antichi e semplici *habitatores*: e riconoscendo la proprietà come il prodotto delle attività del cittadino e del suo lavoro, la innalzava a dritto universale senza distinzione di persone o di cose, e colle medesime pre-

rogative dell' antica *ex jure Quiritium*, vale a dire, privata, inviolabile e libera.

Ma se quella costituzione nuova alterava radicalmente l' ordine sociale antico derivato dalla conquista, livellando nella Città romana le condizioni ed i dritti delle due classi, separate e fino allora dominante l' una, dominata l' altra, essa non poteva cangiare in un giorno le inveterate abitudini, e conciliare i secolari e tuttavia opposti interessi della società antica che cessava di governare con quelli della nuova a sua posta governante. La prima abborrendo confondersi dentro la città coi suoi *ex vassalli*, concitò al di fuori tutte le passioni ed interessi che, come i proprî, trovavansi egualmente compromessi ed in pericolo, e provocò le armi straniere contro la propria patria. Questa minacciata nella sua esistenza e nei suoi dritti, anzichè ricadere nella servitù della gleba, e sotto il vassallaggio, sia monarchico sia baronale, concentrando prodigiosamente tutte le sue forze, diè vita a quella mostruosa centralizzazione che, se allora salvò il Comune-stato da una invasione, divenne più tardi causa principale del suo indebolimento, decadenza e rovina,

Questa lotta gigantesca ed accanita divampata fra l' Europa-feudo e la Francia-comune, contribuiva forse grandemente ad un' altra lotta che impegnavasi nello stesso tempo, e che continuava anche dopo cessata la guerra fra la terra ed il capitale, la ricchezza immobiliare e la mobiliare; le quali trovandosi cumulate separatamente nelle mani ciascuna di uno fra i due antagonisti e combattenti, invece di rappaciarsi, perpetuarono le loro gelosie e rivalità. Ciò nonpertanto così l' una come l' altra non costituendo d' allora innanzi che un medesimo dritto di proprietà, e godendo delle stesse prerogative, avrebbero dovuto per conseguenza andare soggetto ai medesimi pesi, ma avveniva invece tutto il contrario. L' odiosità fu tutta per la terra, che per secoli posseduta dal signore era stata strumento di oppressione e di servitù, mentre il capitale prodotto del penoso lavoro, dei risparmî, e dell' indu-

stria di coloro che aveano restaurato la libertà e la proprietà, fu privilegiato. Ed i possessori di questo come divennero governanti, pretesero agli stessi privilegi e prerogative degli antichi baroni; crearonsi una giurisdizione esclusiva per loro, stabilendo un censo elettorale superiore a quello dei medesimi elettori, per rappresentare questi ultimi all'assemblea nazionale, e con ciò rinnegavano quel Comune che essi rappresentavano. Lasciarono inoltre esente da qualunque imposta o tributo i loro beni capitali, aggravandone solo la terra, ed inventando balzelli, che sotto gli speciosi titoli di dazi diretti, indiretti, bocca, macinato e via dicendo, ricaddero su coloro che non aveano nè terra nè capitali. Così la signoria eminente dei capitani, valvassori ed arti maggiori del medio evo, ed il dominio *ex jure quiritium* dei patrizi romani restauravansi di fatto dai borghesi del 1789, fondatori dei terzi Comuni coll'instaurare il privilegio del capitale, che insieme alla centralizzazione apriva un nuovo abisso di mali, e preparava un avvenire di nuove rivoluzioni.

Sì la centralizzazione ed il privilegio del capitale costituivano, diciamo, la violazione perenne del dritto di proprietà e di quello di Città nello stesso tempo; la prima col danno di tutti i cittadini sottomettendo le loro persone ed i loro beni a continui e sempreppiù onerosi tributi, in sostegno di una macchina governativa, che altro non era se non una superfetazione sociale assorbente in sè ogni autonomia e libertà comunale: il secondo a pregiudizio tanto dei possessori della terra addossando loro soltanto colle tasse pesi e servigi pubblici dello stato, quanto a danno degli altri cittadini non possidenti nè capitalisti, escludendoli per mezzo del censo elettorale dai comizi comunali e dalla rappresentanza nazionale, ed impedendoli, colle tasse e capitazioni personali, a potersi creare una proprietà, mediante l'esercizio libero della loro attività ed industria. La centralizzazione, ed il privilegio del capitale distrussero il Comune, e con esso scomparve la libertà, venendo fuori la plebe sotto il nome di proletariato!

La centralizzazione, fatalità di un momento, innalzata a sistema di governo partorì l'Impero che aprì la via alla restaurazione della monarchia di *diritto divino*, con cui restauravasi in parte il feudo; ed il capitale rimasto onnipossente, rovesciando di nuovo il trono, vi si assideva trionfante ed assoluto padrone colla rivoluzione del 1830. Ma allora il privilegio trapiantato dal feudo nella banca, dava luogo alla rivoluzione del 1848; la quale, avendo mantenuta quasi in tutto la costituzione antica, senza restaurare nè il dritto universale di Città, nè quello di Proprietà, cedeva il posto ad un secondo impero!

Se adunque la rivoluzione che sconvolse la Francia, e commosse l'Europa nel 1789, non è ancor venuta al suo compimento, il problema politico sociale moderno a risolversi, a noi non pare quello escogitato dalle Scuole socialiste francesi, e consistente in una forma sociale novella; mentre la sua soluzione può trovarsi solo dentro i domini della Storia.

Questo problema la cui soluzione si va maturando lentamente da 26 secoli in quà, ossia dalla fondazione di Roma, rimarrà, noi crediamo, sciolto allorchè la Città romana restaurata per mezzo del Comune in tutto il suolo latino riceverà il suo ultimo perfezionamento; val quanto dire, allorchè la cittadinanza *de optimo jure*, che comprende il dritto di proprietà e quello di Città nello stesso tempo, rimarrà communicata a tutto il mondo civile in Occidente; e con essa scompariranno le ancora superstiti vestigia del feudo e del privilegio. A questa soluzione anteriore, noi siamo convinti, andar subordinata, *sine qua non*, quella da noi soltanto accennata nelle prime pagine dell'introduzione a questo lavoro, ossia la conciliazione possibile e futura della nazionalità colla libertà, percui da sessant'anni si agitano e commovono più o meno tutti i popoli d'Europa.

Questa agitazione e commozione rivoluzionaria ed incessante si è manifestata con tanti caratteri in apparenza diversi fra di loro, in ragione delle differenti condizioni politiche delle nazioni, valquanto dire dei rapporti in armonia o disaccor-

do maggiore o minore delle loro presenti istituzioni colla civiltà romana, della quale esse sono più o meno un'emanazione.

In Francia quest'agitazione irrequieta, questa manifestazione rivoluzionaria viene designata col nome di socialismo. Il quale per fermo non può essere altro che una protesta del proletariato francese contro il sopraddetto *esclusivismo* nuovo, e gli avanzi della feudalità antica, rappresentati oggi dalla centralizzazione e dal privilegio del capitale; e nello stesso modo che il tribunato fu la protesta, ossia il socialismo della plebe romana contro *l'esclusivismo* dei patrizi, la credenza di S. Ambrogio, e la costituzione delle corporazioni ed arti minori furono la protesta ossia il socialismo del volgo nel medio evo contro i capitani, i valvassori di Milano, e le arti maggiori di Firenze. Quindi i *cahiers des charges* o quaderni del terzo stato costituirono il socialismo del terzo ordine contro la nobiltà ed il Clero, dopo il medio evo negli stati generali del regno di Francia, dove il proletariato, ossia i cittadini *de non optimo jure* ricorsero all'espediente dell'impero, nella medesima guisa che il proletariato romano ricorse a quello dei tribuni, e quello dei tempi di mezzo ai capitani del popolo. Così rimane spiegato « il ricorso delle cose umane nel risorgere che « fanno le nazioni » secondo la sentenza dell'immortale Vico nella sua Scienza nuova.

Il detto socialismo dunque non è, a confessione del più profondo fra i medesimi socialisti, che una manifestazione storica, ed in conseguenza non può essere dissimile o di diversa natura dalle sue antecedenti manifestazioni; le quali, ancorchè avvenute in epoche così lontane l'una dall'altra, e sebbene han sovvertito gli interessi ed i rapporti sociali momentaneamente (male inevitabile nei civili rivolgimenti), poscia li hanno equilibrati, comunicando i diritti delle classi esclusive e dominanti alle classi escluse e dominate.

Ciò non ostante i corifei politici della scuola filosofica, detta sociale in Francia, han ravvisato soltanto possibile l'abolizione delle plebi coll'abolizione del dritto di proprietà, che

è appunto quel dritto pel conseguimento del quale le plebi medesime han lavorato, sofferto e combattuto pel corso di 26 secoli; e colla sostituzione di un dritto, secondo essi nuovo, cioè del dritto al lavoro o del lavoro, il quale è vecchio quanto la Storia. Ma questo secondo diritto, del quale la detta scuola è sì tenera, non è quello di proprietà, non conteso o messo in dubbio in alcun tempo, ma invece ambito e conquistato per forza di ammutinamenti, di sommosse, e di barricate da quei medesimi a cui ne veniva negato il libero esercizio?

Il socialismo però che ha partorito tutti quei sistemi fra loro discordanti nella forma, e da noi passati in rassegna nella introduzione a questi studî, menano tutti nel fatto per la loro pessima applicazione al comunismo, contro di cui si sollevarono sempre la personalità come la stessa sociabilità umana: tanto l'intelligenza e la ragione, quanto il senso comune. Ed è pure una singolar pretensione quella di volere, in nome della civiltà e del progresso, fuorviare d'una forma e di un ordinamento sociale, dentro cui sempre si è aggirato il mondo civile in Occidente, ed a cui dobbiamo quel che siamo o saremo! Ma sembraci più singolare ancora il volere invocare un dritto supposto anteriore, eterno, imprescrittibile ed insito all'uomo, mentre noi non possiamo nè sappiamo concepirlo fuori di questa medesima civil compagnia come ella trovasi ordinata, ed in mezzo alla quale noi viviamo. Quel che più ancora ci sorprende si è, che questo dritto immaginato viene invocato da una frazione picciolissima, o per meglio dire da individui, i quali nati, cresciuti ed educati con passioni ed idee comuni alla grandissima maggioranza, nel mentre credono dover far guerra alla proprietà, si sono poi dichiarati i campioni del dritto al lavoro, della proprietà letteraria, delle invenzioni, scoperte e via dicendo; il che non fa che consolidare maggiormente la proprietà ed il dritto di essa.

Questo socialismo politico dunque ed organizzatore non sarebbe forse una contraddizione?

« Voi non volete proprietà, così esclama Pierre Leroux ci-

« tato dall'Eresiarca della scuola sociale, ma non vedeto cho « ciò è un annientaro l'uomo, e fino il nome dell'uomo?

« Voi non volete proprietà, ma potete voi vivero senza « corpo? Io non vi dirò cho bisogna nutrire questo corpo; « ma vi dirò cho questo corpo stesso è una proprietà ».

Il più sincero fra i capi-scuola del socialismo francese era senza dubbio Charles Fourier, il quale dichiarava almeno apertamente e schiettamente il suo sistema, attuabile allorquando il genero umano, dopo percorso le varie evoluzioni, da lui immaginate attraverso i secoli, avrebbe presa una novella forma o costituzione sociale!

Ma perchè questa, diremo, Apocalisso del Fourier, e di tutti gli altri utopisti sociali possa avverarsi nelle civili nazioni, egli è necessario, che avvenga prima la distruzione di tutte le città, cui è inerente la costituzione sociale e la civiltà presente, essendochè con le città nacque la proprietà innalzata a dritto coi tre suoi caratteri imprescrittibili.

Sicchè conchiudiamo: finchè una sola città rimarrà in piedi in tutto il suolo della civile Europa, verrà rispettata dai cittadini come dritto naturale ed eterno « la proprieta di u- « mana natura che non può essero tolta all'uomo nemmeno « da Dio senza distruggerla »; ed a tutti coloro, che oseranno sovvertirla od alterarne le prerogative, ricorderemo la sentenza de' libri sibillini, divenuta legge positiva fin dalla fondazione delle prime città in Italia: *Qui contigerit moveritque possessionem, promovendo suam alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a Diis.*

# NOTE

## ALLA SECONDA PARTE

### EPOCA FEUDALE

(1) Delle Rivoluzioni d'Italia. tom. 3.° lib. 10 cap. 6.

(2) All'incontro chi si propone la descrizione dei secoli barbari d'Italia, entra in un paese di tenebre, e di densa caligine da ogni parte attorniato. Muratori, Disertazioni sulle antichità italiane, prefazione.

(3) Denina, come sopra, tom. 2.° lib. 11 cap. 1 — Muratori come sopra, tom. 1.° Dis. 8 e tom. 3.° Dis. 45 e 47.

(4) Voltaire, Saggio su' costumi e lo spirito delle nazioni, Opere compl. tom. 1.° pag. 1412.

(5) Müller, Storia Universale — Sismondi, Storia delle repubbliche italiane nel medio evo tom. 1.°

(6) Storia del Diritto Romano nel medio evo, tom. 1.° pref. pag. VI.

(7) Muratori, come sopra, idem, idem — Pagnoncelli, Ricerche sull'antichissima origine e successione dei governi municipali, tom. 2.° pag. 18, e seguenti — Morbio, Storia dei Municipi italiani, tom. 1.° pag. 221, ec.

(8) Sivigny, Storia del Diritto Romano al medio evo, tom. 1.° pag. 2182 e seguenti — *Journal des sciences*, relazione all'Accademia di Francia nell'anno 1840 2 art. p. 167.

(9) Raynouard, Storia del Diritto Municipale in Francia sotto il dominio romano e sotto le tre dinastie ec.

(10) Vedi Sigonius, de regno italico — Murat., Rer. Ital., Annali, e Antiquit. Ital. med. aevi — Fumagalli, Antichità lombarde e milanesi — Morini, Papiri — Lupi, Cod. Dipl. Berg. — Ughelli, Italia Sacra — Giu-

lini, Memorie della città, e della campagna di Milano nei bassi tempi — Tiraboschi, Storia della Badia di Nonantula.

(11) Rovelli, Storia di Como, dis. pre. par. 1 ar. 6 — Denina e Pagnoccili, come sopra.

(12) *Populi tamen aggravati per longobardos hospites partiuntur.* Paol. Diac., de gest. Long. lib. 2 cap. 31.

*Erat jam hoc mirabile in regno Longobardorum* ( da Autari in poi ) *nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae: non erant furta nec latrocinia: unusquisque quo libebat sine timore pergebat.* Item lib. 3.° cap. 16.

(13) Pagnoccili, Ricerche, come sopra, tom. 2.° p. 1 e 24.

(14) Storia di Como, Dis. prel. p. 1.ª e 2.ª

(15) Ricerche ec. tom. 2.° pag. 183 e seguenti.

(16) Storia del Diritto Romano, tom. 1.° cap. 5.

(17) Murat. Ant. Itil. tom. 1.° Dis. 18, tom. 4.° Dis. 45 — Savigny, come sopra.

(18) Savigny, idem, idem pag. 265, 268.

(19) Codex Utinensis, Raccolta del Cangiani vol. 4.

(20) Savigny, como sopra, pag. 280.

(21) Ricci, del municipio considerato come unità elementare, pag. 830.

(22) Savigny, come sopra, tom. 1 p. 6 197, 262, tom. 3.° p. 96.

(23) Vedi Sigonio, De regno ital. lib. X. in Hist. Bonon. lib. 11 a 1000 ad an. 1076 — Sismondi come sopra — Murat. Dis. 85.

(24) Ott. Frisigen. Imp. Frid. gest. lib. 11 cap. 15.

(25) Annal. Bert. ad anu. 894, citati dal Savigny, e dal Leo.

(26) La civiltà dell'Europa moderna si compone di elementi diversi, dei quali i Romani ed i Germani hanno fornito la più gran parte: la fusione delle due nazioni e delle loro lingue si trova ec. Savigny, come sopra tom. 1.° pref.

(27) Vedi Savigny, come sopra, Murat. ant. ital. Dis. 21, Sismondi, Storia delle repub. italiane al medio evo, tom. 1.° p. 70.

(28) Mur. Ant. Ital. Dis. 47 — Rovelli tom. 2 Dis. prelim ar. 3 p. 109.

(29) Denina, Rivol. lib. XI. cap. 6 — Sismondi, Storia delle repub. ital. tom. 2 cap. 13 — Leo, Vicende della Cost. delle città lombarde pag. 238.

(30) Thierry, Saggio sulla storia della formazione del terzo stato in Francia pag. 16 e seg.

(31) Vicende della costituzione delle città lombarde sino alla discesa in Italia di Fed. I Imp. traduzione dal tedesco del Conte Cesare Balbo, ( Torino 1836 ).

(32) Idem, come sopra.

(33) Thierry, Lettere sulla Storia di Francia, let. IX.

(34) Tacit. de Mor. Germ. cap. 16, idem Istit. lib. VI 1 V. cap. 64.

(35) Sism., Storia delle repub. Ital. al med. evo tom. 1.° pag. 42 Tiraboschi, Storia di Nonantula tom..° 2 n. 7.

(36) *Exspresse mandamus, ut quicumque istis temporibus castella et firmitates et hujusmodi sine nostro verbo fecerunt, Kalendis Augusti omnes tales firmitates disfactas habeant.* Caroli Calvi edictum apud Baluz. ad an. 864.

(37) Giulini, Memorie sulla città e la compagna di Milano, tom. 4.° p. 405 — Mur. Dis. 26.

(38) Vedi Baudi, de Vesme e Fossati, Vicende della proprietà in Italia, lib. 2 cap. IV. V. VI. o lib. 3 cap. 1.°

(39) Tacito, de Moribus Germ. XXVI. — *Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit.* Idem XVI. — Julii Caes. de bello gall. VII. 22.

(40) Dacchè per lo stanziamento del barbari sul suolo romano, un elemento nuovo, la proprietà fondiaria s'introdusse nella loro esistenza, le relazioni del capi col loro compagni non furono punto abolite, ma grandemente modificate. Saggi sulla Storia di Francia p. 122 189.

(41) Guizot idem, idem.

(42) *Exigunt enim principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victicem frameam: nam epulae, et, quamquam incompti, largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt.* Tac. De morib. Germ. XIV.

(43) Denina, delle rivoluzioni d'Italia lib. XI. cap. 7.

(44) Ortolan, Storia della legislazione romana pag. 297.

(45) Gaii, Institut. lib. 2 lect. 40.

(46) Della Monarchia francese, tom. 1.° p. 12, 13, 340 tom. 2.° pag. 159, 162, 342 e 348.

(47) La feudalità ch'è il complesso dei rapporti di signoria e di servaggio, creati dalle diverse condizioni di feudi è dunque un periodo logico, naturale e necessario della storia delle nazioni. Storie delle classi nobili e nobilitate. Cap. 17 pog. 489 cap. 14 p. 425 e 427.

(48) *Si quis in aliena patria ubi vel propter beneficium vel aliam quamlibet occasionem conversari solet, de qualibet causa fuerit interpellatus, ibi secundum suam legem jussam faciat.* Capit. Lud. Pii lib. 2 tit. 41 sec. 7 Script. rerum Ital.

(49) Storia del Diritto Romano al medio evo, tom. 1.° cap. 3 pag. 89

(50) Antiquit. Ital. Dis. 23.

(51) Del Municipio, come sopra, sez. 830.

(52) Storia come sopra, tom. 1.° p. 268.

(53) Saggio sulla Storia di Francia, pag. 189 e 511.

(54) Carol. Magn. Capit. ann. 779 apud. Bainz. tom. 1.° pag. 198 sec. 22.

(55) Landulph. Senior., Hist. Mediol. Lib. 2 cap. 3 Rer. Ital. Scrip. tom. 4.

(56) Murat. Ant. Ital. Diss. 23.

(57) Rovelli, Storia di Como Dis. prel. tom. 1.° p. 141.

(58) Idem, Idem, pag. 137 e 138.

(59) Landulph. Hist. Medial. lib. 3 cap. 4 Rer. Ital. Script. tom. 4.°

(60) Murat. Dis. 25 — Rovelli tom. 1.° p. 138.

(61) Proleg. Rotar. regis ad leg. long. Scrip. Rer. Ital. tom. 1.° par. 2, pag. 17.

(62) Idem, Idem, tom. 1.° par. 2 pag. 15.

(63) *Post hunc Heraldus initium facit legibus Luitprandi anni regni ejus XIV praemisso seguente*. Idem, come sopra.

(64) *Sequuntur inde leges Luitprandi anni regni XV quibus hic est prologus*. Idem, Idem.

(65) Leg. 148, Cod. Esten. Murat. Ant. Ital. Dis. 23 e Rer. Ital. Scrip. tom. 2.°

(66) Friderici II. Imp. lib. 1.° cap. 59. Const. sic. Murat. Ant. Ital. Dis. 23.

(67) Ughelli, Italia Sacra.

(68) *Nos Isabella Priorissa etc. Ecclesiae S. Apollinaris quae est constructa in loco Crassi praesentis praesentibus diximus, volumus, ordinamus et obligamus Nos et omnes casae nostrae res territoria et mobilia quae nunc habemus aut in antea acquistatae fuerimus, atque ipsam Ecclesiam S. Apollinaris, quantum legibus et moribus facere possimus ut a modo in ante semper sint in potestate et defensione etc.* Memorie della città e campagna di Milano, tom. 5.° pag. 127.

(69) Liber Consuet. Manuscript. Bibliot. Ambr. Cod. in fol. seg. D. num. 42, Giulini, come sopra, tom. 7, pag. 312.

(70) Giulini, Idem, Idem.

(71) Bernardini Corii Mediol. Hist. Scrip. an. 1215, Colc. Mediol. Hist. lib. XIII, pag. 269, ad an. 1211. Vedi Giulini tom. 7.° lib. XLIX, p. 272.

(72) Corio, come sopra, parte 2.ª pag. 68.

(73) Storia dei municipi italiani tom. 2.° pag. 15.

(74) Saggio sulla formazione e progressi del terzo stato, p. 16.

(75) Vedi Le grand coutumier de France (Parigi 1536).

(76) Ghibert. Ab. Novigent vit., Script. Gall. Rer. tom. XII, lib. 3.° pag. 260 presso Thierry, come sopra, sez. 2, pag. 320.

(77) Vedi Raccolta dei monumenti inediti della storia del terzo stato, Regione del Nord per Thierry (Amiens dall'an. 1058 al 1076) Archiv. Dipart.

(78) Mediolan. Hist. ad an. 1162, pag. 1192. Rer. Ital. tom. 6. Murat. Ant. Ital. Dis. II.

(79) Giulini, Memorie, come sopra, tom. 5.° lib. XXXIV, pag. 262 — Murat., Ant. Ital. Dis. 19 — Ducange, Gloss. alla parola *Guldest*.

(80) Ducange, come sopra — Muratori, idem.

(81) Lex 54, Lud. Pii — Murat. dis. 19.

(82) Lud. 2, additio cap. 4, pag. 159.

(83) Pipini, Capit. 5, pag. 118, e Capit. 2, pag. 121. Rer. Ital. Script. tom. 1.° par. 2.

(84) Pei regolamento dei tributi non eravi alcun certo e determinato sistema, ma si regolavano a norma della consuetudine, la quale, essendo di sua natura incerta e variabile, rendeva parimenti incerti e fluttuanti i tributi. Rovelli tom. 2.° part. 2.ª Dis. prelim. pag. 159.

(85) Il nome *regalia* divenne famoso per denotare i diritti spettanti alla sovranità, o ancora uniti alla medesima o donati altrui — Giulini, Memorie ec. tom. 5.°, pag. 329.

(86) *Regalia armandiae, fabricae, et publica armamentaria.* Novell. 85 — *Breviculum redditus Ecclesiae Romanae locavit comitatum cum publicariis et armandis, quorum officium aliud est ab Arimaniis seu officiis apparitorum.* Murat., Antic. Ital. tom. 5.°

(87) Oth. Frisingens., lib. 2.° cap. 12, pag. 47.

(88) Radevici Frisingensis de Gest. Frid. imp. 1. lib. 2.° cap. 7.° Rer. Ital. Script. tom. 6.°

(89) *De legibus quas Imperator promulgaverat, videlicet de feudis et pace non violanda.* Rad. Frisingensis, come sopra, cap. 2.° p. 788.

(90) Sire-Raul, Histor. Mediol. an. 1102 e 1168. Rer. Italic. Scrip. tom. 6.° — Giulini, Memorie, come sopra, tom. 6.° pag. 328.

(91) Radev. Frising., come sopra. lib. 2.° cap. 5.°

(92) Italia Sacra, tom. 4.° an. 1169.

(93) Sigonio, De regno italico, lib. XIV, pag. 338, Murat. Diss. 48.

(94) Vedi Part. 1.° cap. 1.° nota 3.ª

(95) Pagnoncelli, Ricerche sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane, tom. 2.° — Raynouard, Storia del diritto municipale in Francia, tom. 1.° lib. 2.° — Guizot, Saggi ec. tom. 1.° — Sismondi, Storia come sopra, tom. 2.° pag. 74 — Thierry, Saggio ec. cap. 1.°

(96) Muratori, Antic. Ital. Dis 23, tom. 1.° pag. 335.

(97) In fine della Rub. 18. *Punitur in rebus et persona secundum legem municipalem nostrae civitatis, vel legem Longobardorum vel legem romanam.* Liber Consuetudinum, Manuscrip. Bibliot. Amb. Cod. D. n.° 42,

(98) Murat., idem, idem — Giulini, Memorie ec. tom. 7.° pag. 312 — Rovelli, tom. 2.° pag. 182.

(99) Idem, idem, idem.

(100) Corio, Hist. Mediol. part. 2.° pag. 59 — Statuti del Potestà Alberto Fontana — Art. 1.° . . . « che maggiore de 18 potesse litigare « in judicio senza curatore, e che uno minore de 20 anni non si potesse

« emancipare; la quale emancipazione non permiseno che valesse mentrec-
« chè stesse con lo ascendente con le debite clausole si contenenu in ipsi
« statuti ».

(101) I Santi nominati in quel giuramento sono appunto i tre dei quali ricorreva la festa nei giorni che i Torriani subirono tre disfatte dai Visconti.

(102) Giuramento imposto a Matteo Visconti capitano del popolo nell'anno 1288. Corio, come sopra ec.

(103) *Tractatus concordiae inter Comenses et Bergomenses*. Veter. Monum. Civit. Comen. pag. 51. Vedi Rovelli Dis. prelim. part. 2.ª pag. 182, Corio, part. 2.ª pag. 85, Colchi lib. XIII pag. 182.

(104) Art. 5.° Item « che le donationi inter vivos non valessino sen-« za il consentimento di un Consule, o Potestate. Art. 6.° Item che a « tale donatione non fusse prestata alcuna fede se non notata al libro del « Comune di Milano ». Statuti del Potestà Fontana — Corio, come sopra, part. 2.ª pag. 59.

(105) Sulle condizioni delle città lombarde all'epoca della venuta in Italia di Federico Barbarossa — Otho Frising. de Reb. gest. Frid. lib. II, cap. 13.

*Plenam jurisdictionem omnium nostrarum terrarum et omnium nostrorum hominum tam liberorum quam servorum* . . . Muratori, Ant. Ital. Diss. 47, an. 1156.

Vedi le Storie Fiorentine del Villani, lib. VIII, an. 1308.

(106) Corio, Statuti del Potestà Alberto Fontana nell'anno 1209.

(107) Statuti di Milano, Rubrica 13. *De oneribus, districtis et conditionibus.*

(108) Rub. *de feudis*, *titol. de forma Sacramenti fidelitatis. Abusive dicitur investitura. Investitura quando asta vel sceptro vel alia re corporea Dominus vassallum de aliquo beneficio investit coram Paribus Curiae etc. Dari potest sive concedi Beneficium a Principe de quo nulla dubitatio est vel a Duce, Marchione, Comite Valvassore vel alio quocumque cive vel borgensi et hoc secundum nostram consuetudinem, licet a quibusdam contrarium conveniatur.* Vedi Giulini, tom. 7.°

(109) L'investitura davasi dal Potestà a nome del Comune. Guglielmo, Podestà di Milano nell'anno 1211, da l'investitura ai Monaci di Coravalle addì 9 marzo nel palazzo comunale Archi. Ambr. Vedi Giulini, tom. 7.° lib. 49 pag. 272.

Le città ricevevano il giuramento da altre città loro soggette, come Milano da Lodi. Vedi Acerbo Morena de Reb. Laudensium ann. 1158.

(110) I fornai, i fabbri, i portinai, i cuochi, i canttinieri, i sarti e gli altri famiiliari dell'Arcivescovo di Milano, tutti in proporzione del

loro grado usufruttuavano qualche feudo. Lo stesso avveniva nella corte della Contessa Matilde. Murat. Ant. Ital. Diss. 11.

È qui da osservare però, che il significato del feudo era ampio; che per esso intendevasi ogni mercede che davasi in roba od in danaro per qualunque servigio — Giulini tom. 7.° pag. 312 — Corio part. 2.° pag. 68.

(111) Vedi Giulini come sopra, ed il Morbio, Storia dei Municipi italiani, collezione de' documenti, tom. 3.° pag. 22.

(112) I quartieri e le strade delle città chiuse da barricate amovibili, dette serraglie, o cavalli di Frisa servivano di riunione e di campo di battaglia alle fazioni — Sismondi, Storia delle repub. ital. al medio evo, an. 1246, tom. 3.° pag. 71 e 96.

(113) Vedi il cap. 3.° dalla 2.° parte.

(114) Thierry, Lettere sulla storia di Francia, lett. 13, pag. 238 — Idem, Saggio sulla storia della formazione e progressi del terzo stato, cap. 1.° pag. 16.

(115) Idem, considerazioni sulla storia di Francia, racconti dei tempi dei Merovingi, cap. VI.

(116) Idem, Saggio sulla storia della formazione e progressi ec. cap. 1.° pag. 17 a 19.

(117) Ghibert. Novig. Opera Omnia tom. 3.° — Thierry, Lettere ec. lett. 16.

(118) Le associazioni giurate contro l'autorità costituita — Thierry, let. 13 pag. 232 — Idem, Saggio ec.

(119) Volendo appagare le vostre umili richieste e supplicazioni, noi vi accordiamo un Comune sul modello di quello di Laon, salvi i diritti e le usanze dell'Arcivescovo, e delle altre Chiese. Carta di Luigi il Giovane a Reims an. 1139 — Vedi Raccolta delle ordinanze de' re di Francia tom. XI, pag. 500. Thierry, Lett. ec. let. 2.ª pag. 354.

(120) *Comune, novum ac pessimum nomen sic se habet, ut capite censi omnes solitum servitutis debitum dominis semel in unum solvant et si quid contra jura deliquerint, pensione legali emendent; caeterae penssum exactiones, quae servis infligi solent omnimode valent.* Scrip. Rer. Gall. et Franc. tom. XII, pag. 250.

(121) *Destructa sunt Senonum Comunia ab Eugenio Papa et a Ludovico VII rege Francorum per deprecationem Abbatis S. Petri-vivi Heberti nomine.* Chron. S. Petri-vivi, Script. Rer. Gall. tom. XII, pag. 284.

(122) Il Raynouard vuol sostenere, che le concessioni delle corti comunali altro non sono che la sanzione regia alle associazioni giurate dei cittadini contro i signori feudatari, e che quindi tali concessioni ad altro non servivano che a garentire l'antico diritto ed organizzazione municipale contro le usurpazioni ed invasioni continue del feudalismo. Una tale opinione è contraddetta dallo stesso autore, come si può osservare al cap.

7.° lib. 4.° tom. 2.° della sua Storia del diritto municipale in Francia sotto le tre dinastie.

(123) Murat. Ant. medii aevi Diss. 44, pag. 261.

(124) *In Nomine Domini amen. Ego juro ad SS. Dei Evangelia quod non faciam neque treguam neque concordiam cum Friderico imperatore, neque cum filiis ejus, neque uxore, nec alia persona ejus nomine etc.* Murat. Ant. medii aevi Diss. 48.

(125) Oth. Frisingen., de Gest. Frider. lib. 2.° cap. 13.

(126) Giulini, Memorie della città e campagna di Milano tom. 3.° pag. 36.

(127) Arch. Cremen. an. 1114. Murat. Ant. Ital. tom. 3.° Diss. 45.

(128) De pace Constantiae art. 3.° Corpus JurisCivilis tom. 2.° pag. 1411.

(129) Ant. Italiano, Diss. 45 e 54.

(130) Sire-Raul, ossia Raunife, Mediol. Hist. an. 1177 ad 1183, Città segnatarie con l'imperatore 21: con la società lombarda 22 — Vedi pure Sigon. de Regno Ital. lib. 14, pag. 338 — Murat. diss. 48 — Verri, Storia di Milano tom. 1.° pag. 218 — Giulini, Memorie ec. tom. 6.° lib. 45 — Sismondi, Storia delle repubbliche italiane ec. tom. 2.° pag. 217.

(131) Vita Alex. III Pontif. Vedi Script. Rer. Ital. tom. 3.° part. 1.ª

(132) Ricordano Malaspina, Storia Fiorentina.

(133) Corio, an. 1215, part. 2.ª pag. 60.

(134) Ant. Ital. tom. 3.° Diss. 51.

(135) Scipione Ammirato, Istorie Fiorentine ann. 1197 lib. 1.° pag. 63.

(136) Cav. Flaminio del Borgo, Diss. sulla storia pisana, Diss. 4, pag. 137.

(137) *De libertate civitatis Florentiae ejusque Domini* (Firenze 1722) Carta originale conservata nell'archivio di detta città, riportata dall'Ammirato, e dallo storico anonimo — Malavolta, Storia di Siena par. 1.° lib. 1.°

(138) Vita Innocentii III — Script. Rer. Ital. tom. 3.° an. 1198.

(139) Scipione Ammirato come sopra.

(140) Malaspina, Storia Fiorentina 1107 — Rer. Ital. tom. 8.° pagina 902 — Sismondi, Storia ec. tom. 2.° pag. 322 — Morbio, Storia de' Municipi ital. tom. 4.° pag. 21.

(141) Idem, idem.

(142) Idem, idem.

(143) Flaminio del Borgo, Diss. 4, pag. 159 — Raccolta di Diplomi Pisani del Merangoni; e supplemento Fiorent. ad Script. Rer. Ital. tom. 1.° pag. 279.

(144) Ricord. Malasp., Storia Fiorent. cap. 99 — Macchiavelli, Storia Fiorent. lib. 2.° pag. 96 — Leonardo Aretino (traduzion. Acciajuoli) lib. 2.° pag. 35 — Giovanni e Filippo Villani, Stor. Fier. lib. 5.° cap. 32, e lib. 6.° cap. 39.

(145) Muratori, Antic. Ital. Diss. 54 pag. 150.

(146) Idem, Rer. Ital. Scrip. tom. XII.

(147) Statuti di Modena, Leggi sull'omicidio in persona di uno della fazione dominante (an. 1275).

(148) *Dum Cremona obsidetur Brixia et Placentia cum Mediolanensibus arctius in faedus caeunt; et comuni trium civitatum nomine ad Hadrianum Pontificem legationem mittunt.* Tristanus Colchus lib. IX pag. 193 an. 1159.

(149) Verri, Storia di Milano tom. 1.° pag. 105.

(150) Oth. Frising. De Reb. Gest. Frid. lib. 2.° cap. 13.

(151) *Quod sicut per quatuor partes orbis terrae contra Dominum Imperatorem orbis terrae arma movere praesumpserunt sic per quatuor partes orbis terrae eorum poena innotescat.* Risposta di Feder. I. agli inviati Milanesi che chiedono pace — Verri, Storia, come sopra, tom. 1.° pagina 197 — Documenta Can. Vincent. a Praga — Giulini, Memorie, come sopra, tom. 6.° lib. 42.

(152) Acerbo Morena, Hist. Rer. Laud. an. 1167, e Sire-Raul de Reb. Gest. Frider. Script. Rerum Ital. tom. 6.° pag. 1127 e 1188.

(153) Parlando il Corio de' balzelli che imponevano i procuratori imperiali dice: infinite erano l'estorsioni di tanta lor tirannide, le quali a compimento volendo descrivere sarebbe difficile. Storia di Milano dell'an. 1164, part. 1.ª pag. 12.

(154) Chron. S. Petri-vivi senon. Rerum Gall. Script. tom. XII. pagina 284.

(155) Dieta guelfa tenuta in Mantova ad insinuazione del Papa per opporla alla ghibellina convocata in Parma. Corio ann. 1229, part. 2.° pag. 50. Dieta ghibellina tenuta in Empoli dopo la disfatta dei Guelfi a Montaperto, ed in cui fu proposta la distruzione di Firenze, salvata dal celebre Farinata degli Uberti ghibellino — Sismondi, Storia come sopra ec.

(156) *Quando Plebej hujus civitatis ( Bononiae ) volunt facere sua statuta non plus vocant prudentes quam asinos, et ideo ipsi faciunt talia statuta, quae nec habent latinum nec sententiam.* Rivelazione dalle Corporazioni di Bologna nell'anno 1228. Odofr. in Dig. de origine Juris, Savigny tom. 3.° cap. 2.° — Gherardacci, Storia di Bologna lib. 4.° e 5.° — Vedi per Genova Annal. Jannens. tom. 6.° pag. 482, per Milano il Corio, per Roma Rovelli, per Parma Chron. Parmens. Muratori, Rer. Ital. tom. 8.° ed Ant. Ital. Diss. 46.

(157) Vedi Sismondi e Verri, Storie come sopra, intorno all'origine de' nomi guelfo e ghibellino: similmente il Muratori, Ant. Ital. Diss. 51.

(158) Saggio sulla storia di Francia, sag. 1.° del reg. municip. nell'impero romano al 5.° secolo, sez. 15 pag. 15.

(159) Ordinanza del reggente Carlo, durante la prigionia del re Giovanni nell'anno 1358. Raccolta delle ordinanze dei Re di Francia tom. 3.° pag. 305.

(160) Vedi Giulini, Documenti alle Memorie ec. tom. 7.° lib. 45 pagina 518: parimenti *Liber de pace Constantiae etc. Corpus juris civilis* tom. 2.° pag. 1411.

(161) Parricelli, Schiarimenti sulla pace di Costanza num. 575 — Giulini, Memorie e documenti, come sopra, tom. 7.° lib. 51 pag. 431.

(162) Vedi *Scriptores mediae et infimae latinitatis sub his verbis.*

(163) *Theloneum*, vocabolo generico per significare i *vectigalia* dei Latini, le gabelle dei tempi nostri. I Francesi dicevano *tonlieu* diritto signorile sulle mercanzie. Baluz. tom. 1.° pag. 175 e 402.

(164) Radevici Frising. de Reb. Gest. Frid. I. lib. 2.° cap. Rerum Ital. Scrip. tom. VI.

(165) Diploma di Arrigo VII. a favore del Comune di Trivellio per renderlo indipendente da quello di Milano, e dal Monastero di S. Simplicio an. 1245 — Giulini tom. 8.° lib. 6.° pag. 622.

(166) Radevici Frising. come sopra, an. 1159.

(167) Statuti di Milano e giuramento dei Consoli della Giustizia, vedi il Corio part. 2.° fol. 65.

(168) Pergamena dell'Archivio di S.ª Maria in Valle in Milano, presso Giulini, come sopra, documenti tom. 6.° pag. 188.

(169) *Capitis diminutionis tria sunt genera: maxima, media et minima; tria enim sunt quae habemus, libertatem, civitatem, familiam. Igitur una haec omnia amittimus* (il che avveniva per delitto di fellonia verso la patria), *maximam esse capiti minutionem.* Paul. L. 1. de cap. minut. Dig. IV. 5.

(170) Corio, Storia ec. come sopra.

(171) Morbio, Collezione di documenti alla Storia dei Municipi italiani tom. 2.°

(172) Vedi Ducange per le riferite parole barbare, Muratori, Ant. Ital. Diss. 55, ed il Corio fol. 55.

(173) Statuti di Modena dell'anno 1327, Ant. Ital. tom. 3.° Diss. 55.

(174) De regno italico lib. X. apud Murat. Diss. 45.

(175) Tristani Colchi Hist. Mediol. an. 981, lib. 6.° pag. 119 tom. 1.° — Harnulphi Mediolan. Historiog. rerum sui temporis lib. 6 cap. 10 an. 980. Rer. Ital. Script. tom. 4.° pag. 19.

(176) Landulphi Senior. lib. 2 cap. 18 — Giulini, Memorie ec., tom. 2.° pag. 388 — Corio, part. 1.° fol. 18.

(177) Flaminio dei Borgo cap. 70. Idem Municip. florent. cap. 135 et Muratori, Rer. Ital. Script. tom. 16 cap. 138 — Morbio, Storia dei Municipi italiani tom. 2.° pag. 23.

(178) Vedi Giulini tom. 2.° pag. 429 a 447.

L'Arcivescovo Ariberto successore di Landolfo chiamava in Italia Errico successore di Ottone 3.° in Alemagna, per contrapporlo ad Arduino marchese d'Ivrea, ed all'uopo convocava una Dieta in Roncaglia per farè acclamare il suddetto Errico — Landalph. senior. an. 1022 lib. 2 cap. 21.

(179) Idem, ibid. 2 cap. 3.° de rel. sui temporis lib. 5.

(180) Muratori, Diss. 43 — Ditmar. Chron. lib. 6 — Giulini tom. 3.° pag. 30.

(181) Wippo, Vita Conradi Salici an. 1204 — Denina, Rivol. d'Italia lib. 10, cap. 1.° e 2.°

(182) Arnulp. Rer. Ital. Script. tom. 4.° pag. 18.

(183) Idem, idem.

(184) Landulph. senior. lib. II. cap. 26.

(185) Tristani Colchi, lib. 6, pag. 125.

(186) Gli era alcuni, che a' Nobili (*capitanei*), erano costretti a dare parte dei suoi redditi; e questi erano detti vassalli (*valvassores*). Corio fol. 41.

(187) *Heribertus sacerdotali potentia majus urbis dominium adfectare visus est.*

(188) Conspiratio valvassorum contra Heribertum Praesulem Arnulph. lib. 2 cap. 10.

(189) Corio, come sopra.

(190) Idem, an. 1026-1035 fol. 19 — Arnulph. come sopra.

(191) Sigbert. Chronic. ad an. 1037, Murat. Ant. Ital. Diss. 45.

(192) Tom. 1.° lib. 6, pag. 125.

(193) Ducange Gloss. med. et inf. latinit. tom. 1.° pag. 484 — Muratori, Ant. Ital. tom. 1.° pag. 609 e 610.

(194) Saggio sulla storia della formazione e progressi del terzo stato pag. 11.

(195) Saggi sulla storia di Francia pag. 511.

(196) *Papienses in gratiam recipere noluit, eorum vero urbem quoniam valde populosa erat, subito capere non potuit, tamen per biennium omnes Ticinenses afflixit.* Wippo, Vita Conradi.

(197) Landulph. lib. 2, cap. 24 — Arnulph. lib. 2, cap. 13.

(198) Arnulph. lib. 2, cap. 16.

(199) Idem, idem.

(200) Vedi Eworth Annalista Sassone.

(201) Le vicende della costituzione delle città lombarde pag. 139 — Memoria della città e campagna di Milano tom. 3.° lib. 20 e 22.

(202) Muratori, Ant. Ital. Diss. 41.

(203) Landulph. come sopra.

(204) Otho de S. Blasio, Chron. cap. XI. Capitolo della pace e nuo-

va costituzione della Chiesa ambrosiana, terminato lo scisma ec. Harduinus in notis ad Arnulph. lib. 3, cap. 12. Landulph. Senens. lib. 3, cap. 17.

(205) Otho de S. Biasio, come sopra cap. XI — Rovelli, Storia di Como, Diss. prel. part. 2.° pag. 157 — Colco, lib. XV. pag. 523 — Corio part. 1.° fol. 74 — Giulini tom. 7.°

(206) Landulph. Senior. lib. 2, cap. 27.

(207) Idem, idem.

(208) Idem, idem — Arnulph. lib. 2, cap. 18 e 19.

È da osservare che i suddetti due storici contemporanei parteggiarono, al dire del Giulini, il primo pei valvassini e mottesi o popolo; il secondo pei valvassori, capitani e nobili.

(209) *Ita enim civitas aliquot transactis temporibus fama, quae ferro durior est, fere erat consumpta ut pane vinoquo omnino careret etc. Si intus videris eam turribus atque palatiis desertis jam minantibus ruinam, Babyloniam potius dixeris quam Mediolanum quondam sedes nobilium.* Landulph. sen. come sopra.

(210) Murat. Ant. Ital. tom. V. pag. 521.

(211) *Post praeclariss. Heriberti decessum, ad Imperatorem Henricum recurrerunt qui noviter surrexerat, noviterque populum ipsum a Majorum oneribus liberavit.* Landulph. lib. 3, cap. 2.°

(212) *Factum est autem ut privato inter se jurgio Plebeus quidam graviter cederetur a milite etc.* Essendo Arnolfo un nobile chiamava plebeo chiunque non apparteneva a casta privilegiata. Idem, idem.

(213) Landulph. sen. lib. 2, cap. 29, ed Arnulph. lib. 2, cap. 1.°

(214) Chron. Mutinense auctore Johanne de Bazan ab an. 1002 ad ann. 1367. Rer. Ital. Scrip. tom. XV. pag. 556.

(215) Muratori, Rer. Ital. Scrip. tom. VI.

(216) Rovelli, tom. 2.° pag. 80 — Muratori, Diss. 45 — Giulini, tom. 5.° lib. 44, e tom. 6.° lib. 45 e 46.

(217) Parricelli, Monument. Basilic. Ambros. num. 300, Diss. prelim. tom. 2.° pag. 79.

(218) A favore degli ecclesiastici concubinari scrissero Arnolfo e Landolfo seniore, seguiti dal Fiamma, da Tristano Colco, dal Corio, dal Ripamonti e da altri. Contro scrissero Andrea di Milano contemporaneo Abbate di Villa ombrosa; dopo lui un anonimo creduto Luitprando Diacono o Germano Monaco, Landolfo il giovane detto di S. Paolo, e parecchi altri. Tutti costoro convengono sugli effetti dello scisma, e sulla guerra civile da esso ingenerata nei Comuni, e sulle fazioni che ne seguirono.

(219) Muratori, Ant. Ital. tom. 3.° Diss. 71 pag. 437 e 440 — Giulini, tom. 3.° pag. 489 — Denina, Rivoluzioni d'Italia, tom. 2.° lib. 9 cap. 11, 433 e seguenti, e tom. 3.° lib. 10, cap. 5.°

(220) Arnulph. lib. 1.° cap. 10 pag. 94 — Giulini, Documenti al tom. 4.° pag. 229.

(221) Landulph. junior. lib. 3.° cap. 8 e 9.

(222) Verri, Storia di Milano tom. 1.° pag. 143 — Parricelli, Carte Ambrosiane num. 298,

(223) Famoso dettato di Gregorio VII in 27 sentenze raccolte dal Labbè, e pensieri di quel Pontefice tratti dalle sue epistole. Vedi Voigt, e La Farina, Storia d'Italia narrata al popolo italiano tom. 4.° pag. 419.

(224) Guidone Gotfredo ed Ottone per l'Arcivescovo 1073; Giordano e Grossolano idem 1113. Landul. Junior. cap. 28.

(225) Il Vescovo di Piacenza trucidato dai nemici di Roma. S. Arioldo ed Ottone percossi e trascinati per le vie di Milano. Liprando Arcidiacono mutilato nella Chiesa Ambrosiana. Anselmo della Pusterla Arcivescovo di Milano consegnato a Papa Innocenzo II a Pisa, e poi spedito a Roma, ove dopo un mese di prigionia morì di morte violenta. Landulph. senior. lib. 3.° cap. 18 — Arnulph. come sopra — Parricelli, Vita S. Arioldi, come sopra, Giulini, Verri ec.

(226) Corrado mosso da Matilde, ed Enrico, amendue figli di Arrigo IV di Germania, III re d'Italia.

(227) L'anzidetto Errico prima rubella al padre per sostenere le ragioni dei Papi, fatto imperatore imprigionava Pasquale II ed i Cardinali per voler essere incoronato per forza nell'anno 1117. Fuggito intanto il Pontefice a Monte Cassino, si fece incoronare da Bardino Arcivescovo di Praga. Ecco la pietà e lo zelo per la S. Sede degl'Imperatori di Germania, e di tutt'i Sovrani e Principi di tutt'i tempi! Per un privato loro interesse da protettori diventano persecutori degli ecclesiastici, e da fervidi credenti si mutano di leggieri in miscredenti. Dovrebbe il Clero, ammaestrato dalla storia, persuadersi alla perfine, che, fidando nella propria virtù e scienza, gli sia conveniente patrocinare la causa de' popoli, non quella dei re, che si è voluta spesso associare disonestamente a quella della Religione.

(228) Giulini, tom. 4.° pag. 22 e seguenti, e pag. 129 e 364, Manuscrip. Bibliot. Ambr. cod. in fol. segn. C. n. 76 ov'è descritta la votazione nell'*Arengo* nell'elezione del Consiglio di Credenza — Rovelli tom. 2.° art. 3.° pag. 10 ec.

(229) Landulph. Junior. cap. 28.

(230) Diploma spedito da Vercelli da Errico V di Germania il 12 ottobre 1110, Script. Rer. Ital. tom. V — Donigo, Vita Comitissae Matildis lib. 2.° cap. 8.

(231) Landulp. Junior. cap. 21. Hist. Mediol. Rer. Italic. tom. V — Vedi pure il Verri, Storia di Milano tom. 1.° pag. 146.

(232) Sigibert. Chronic. Antiq. Ital. Diss. 45.

(233) Sigonio, de Regno Ital. cap. X.

(234) Fin dal 1098, Milano, Cremona, Lodi, Piacenza, per la ribellione di Conrado contro il padre, si univano la prima volta in una lega per venti anni. Sigonio, come sopra.

(235) Annal. Jenuens. Cafferi. Rer. Ital. Script. tom. VI pag. 225 — Chronic. Parmense, Rer. Ital. tom. IX pag. 760, Manoscritto Ambrosiano segn. C. Parricelli num. 76 — Vedi il Documento riportato dal Giulini al tom. 5.° lib. 34, pag. 239 — Murat. Ant. Ital. Diss. 46.

(236) Otho Frising. de Gest. Frid. lib. 2.° cap. XI — Verri, Veterum Script. Monum. traduzione.

(237) Giulini, Documenti al tom. 5.° pag. 380, e Pergamena dell'Archivio di S. Giorgio al Palazzo, al tom. 5.° pag. 270.

(238) Anno 1125. Morte di Errico V ed elezione di Lotario III in Germania. Anno 1128. Corrado Duca di Svevia, nipote del morto imperatore, e pretendente all'impero scende in Italia con suo fratello Federico. Il Consiglio generale, ossia comunale di Milano lo nomina re d'Italia, ed è incoronato prima a Monza e poi in Milano dall'Arcivescovo Anselmo. Papa Onorio II si dichiara a favore di Lotario III, e convoca un Concilio in Pavia per censurare l'Arcivescovo di Milano. Le città lombarde si separano da'Milanesi e la lega è sciolta.

(239) *Ut ipse deinceps sit remotus a nobis.* Landulph. Junior. come sopra an. 1133.

(240) *Sermones manuscripti Domini Uberti Venerabilis Abbatis.* Discorso al Popolo milanese nella Basilica di S. Teda per ordine dell'Arcivescovo nell'anno 1129. Cod. sign. 2 in fol. num. 283. Rer. Ital. tom. V.

(241) *Corpus Juris Civilis ad calcem, Liber Pacis Constantiae.*

(242) Corio, part. 2.ª fol. 54 an. 1191.

(243) Vedi il Diploma dell'an. 1185 dato da Reggio di Federico I un anno dopo la pace di Costanza a favore di Milano e danno di Cremona, che fu pure compresa nella pace, Giulini al tom. VII pag. 242 — Rer. Ital. Script. tom. XV e XVI — Muratori, ed Ant. Ital. tom. 1.° pag. 621.

(244) Idem, Diss. 51 — Giulini, tom. 5.° pag. 358 — Sismondi, Storia delle repubbliche ital. tom. 2.° cap. 8 pag. 43.

(245) Mortara, Coll. Vet. Script. et monum. tom. I.° pag. 640, presso Verri tom. 1.° pag. 160.

(246) Otho Frising. de Gest. Frider. lib. 2.° cap. XI — Otho Morena Rer. Laud. Rerum Ital. tom. VI, pag. 957.

(247) Narra Sire-Raul, che per raccogliere danaro a placare l'ira di Barbarossa, quei Milanesi, che non potevano contribuire alla tassa, erano sottoposti ad un tormento, una specie del letto di Procuste. Mediol. Historia an. 1162 — Decisa la sorte di Milano una deputazione recossi al

campo imperiale a chiedere misericordia. Tutti si commossero tranne l'Imperatore *qui firmavit faciem suam sicut petram*, narra Burcardo. Rer. Ital. tom. VI, pag. 915.

(248) Otho Morena, Rerum Laudens. Rer. Ital. Sript. tom. VI, pagina 1105. *Qui Italiam reficere velit eum destruere Mediolanum debere.* Proverbio popolare sino a' tempi del Macchiavelli, dal quale argomentasi degli odi municipali contra quella città. Verri, tom. 1.° pag. 447.

(249) Muratori, Ant. Medii aevi Diss. 48, pag. 261.

(250) De' primi Comuni francesi negli anni 1112 e 1117, di Laon, Amiens, Bauvais ec. Vedi Thierry, Saggio ec. sez. 2.ª pag. 325 — Raynouard, Ordinauze de' re di Francia tom. XI, pag. 314 — Idem, Storia di Parigi, Diss. tom. 1.° pag. 8 — Guizot, Saggi ec. sez. 16 pag. 51 — Laboulaye, Storia del Diritto di proprietà fondiaria, lib. 5.° cap. 5.°

(251) Lex Romana tom. IV, part. 1.ª pag. 83 o 114: Edizione di Napoli 1541.

(252) Baluz. Carol. Magn. Capit. 3, 7 e 8, an. 806.

(253) Radev. Frising, De Reb. Gest. Frid. 2. imper. lib. 2.° cap. VII. Rer. Ital. tom. VI.

(254) Carol. Calv. Capit. X presso il Baluz. 11 o 263. Nella suddetta raccolta trovansi molti altri Capitolari de' Carolingi del medesimo tenore sull'eredità dei Benefizi.

(255) Diploma della Badia di Nonantula presso il Tiraboschi, tom. II.

(256) Hermannus, Contractus, an. 1037.

(257) Godevano gli uomini liberi tedeschi di una certa proprietà perfetta simile a quella quiritaria dei Romani. Savigny, Storia del Diritto romano al medio evo tom. 1.° pag. 135.

(258) Laboulaye, Storia del Diritto di proprietà fondiaria in Occidente, lib. 6.° cap. VI, e lib. 8.° cap. V e VII.

(259) Vedi il cap. 3.° di questa seconda parte.

(260) Sigibert. Chronic. lib. 3.° cap. 2.°

(261) Laboulaye, come sopra, nota a pag. 275, 310 o 383.

(262) Leg. Longob. lib. 2.° tit. 44 sec. 11 — Muratori, Diss. XI — De Rebus gest. Car. Magn. lib. 1.° cap. 22 di un Monaco di S. Gallo.

(263) Carol. Imp. Diploma presso il Morbio, come sopra pag. 133.

(264) Diploma di Ugo re d'Italia a favore del Monastero di S. Zenone di Verona, an. 946. Antiq. Med. aevi Diss. XV e Diss. XIII.

(265) Gothofred. *de Dominio et possessione* pag. 73.

(266) Il Feudalismo assorbì l'allodio: i Comuni fecero rivivere la proprietà quiritaria. Come dunque vuol sostenere il Savigny che il Diritto romano siasi serbato incolume nel medio evo? Idem, Storia del Diritto romano, tom. 1.° pag. 159.

(267) Radevici Frising. De Reb. Gest. Frid. I, lib. II cap. VII — *De pace non violanda* cap. VII. Rer. Ital. Script. tom. VI, pag. 791.

(268) Laboulaye, Opera sopra citata lib. 6.° cap. XVI.

(269) *Veruntamen lex Longobardorum in nostra civitate locum non habet.* Oth. Frising. de Reb. Gest. Frid. I lib. II cap. XIII. Rerum Ital. Script. tom. VI.

(270) *Delectamur jure romano etc.* Intestazione dell'Editto di Teodorico, Cass. var. lib. 7.°

(271) Gherarducci, Storia di Bologna lib. IV.

(272) Laboulaye, Opera citata, lib. 7.° cap. XI, pag. 350.

(273) Murat. Ant. Ital. Diss. XI e XV — Sclopis, dell'ant. legisl. del Piemonte — Wispear, Storia degli abusi feudali — Baudi de Vesme e Fossati, Vicende della proprietà ec. lib. 2.° e 3.°

(274) Tav. III e VII. *Adversus hostem aeterna auctoritas esto.* Tav. V e III. *Paterfamilias uti legassit super pecunia tutelare suae rei ita jus esto.* Tav. VI e I. *Cum dominus rei suae nexum faciat vel mancipium uti nuncupasset locutus erit ita jus esto.* Tabul. fragm. Gothfr. pag. 73.

(275) Lex II. Cod. *de jure quiritio tollendo* VII 25.

(276) Lex Ripuar. tit. 56 *de Allodibus* sec. IV.

(277) Lex Salica antiq. tit. 62 sez. V e VI *de Allodibus* presso Laboulaye, come sopra pag. 415.

(278) Alla Tav. V delle Leggi Decemvirali *de haereditatibus et tutelis.* Vedi Paolo Giureconsulto XVI, 3 e 4.

(279) Conciani, Formul. Antiqu. ex Veronensi Codice II, 472 e 474.

(280) Gallavel, dell'allodio franco pag. 25.

(281) Sigb. Chron. de Gest. Othonis Imp. Rer. Ital. tom. V.

(282) Ulpian. Lex 195. Dig. sec. 1. Istitut. de lege agnat. tit. 1 e 15 tav. I *de in jure vocando.*

(283) De Moribus German. cap. 20.

(284) Editto di Verre, Vedi Gajus lib. II art. 119 e 147.

(285) Idem, II art. 102.

(286) Conciani, Formul. Antiq. ex Veron. Cod. II, e presso Laboulaye opera citata.

(287) Idem, Storia del Diritto di proprietà fondiaria in Occidente lib. IX cap. XIV pag. 426.

(288) Savigny, Storia del Diritto romano al medio evo, vol. 1.° pagina 226, e Laboulaye come sopra.

(289) Cujacio definisce il feudo: *Jus in praedio alieno in perpetuum utendi, fruendi quod pro beneficio Dominus dat ea lege ut qui accipit sibi fidem et militiae munus, aliudve servitium exhibeat.* De feud. lib. 1.°

(290) Tacito, De Morib. German. cap. XXI.

(291) Lex Salica Antiq. tit. LVII LXII sez. V de Allod.

(292) De in jure vocando, Gajus, lib. IV, 16 e 17 delle azioni reali.

(293) Gothofred. L. XII Tab. Fragn. pag. 73.

(294) Procop. de Bello Got. lib. 1.° — Morini, Papiri diplomatici pag. 273.

(295) Manso, Storia degli Ostrogoti pag. 40.

(296) *Facta pace cum Anastasio imperatore per Faustum de praesumptione Regni, et Theodoricus omnia ornamenta Palatii quae Odoacher Costantinopolim transmiserat, remittit.* Cass. lib. V Epist. III.

(297) *Delectamur jure romano vivere quos armis cupimus vindicare.* Cass. Editt. di Teod. come sopra.

(298) Cass. Var. lib. V Epist. 1.ª et sequen.

(299) Idem, Idem — Morini, Papiri Diplom. pag. 171. Maffei, Storia diplomat. pag. 149.

(300) Procop. lib. 1.° cap. 1.° Cass. Var. 11, XVI.

(301) Idem, De Bello Got. lib. 2.° cap. XXI.

(302) Denina vol. 2.° lib. 6.° cap. 6.°

*Ut sceleribus Graecorum desiderium barbarorum in eorum animo excitarent.* Procop. come sopra, lib. 3.° cap. IX.

(303) Storia del Diritto romano al medio evo tom. 2.° cap. XI pagina 105.

(304) Paul. Diacon. de Gest. Longom. lib. 2.° cap. XXXII.

(305) Savigny, come sopra tom. 1.° pag. 195.

(306) Leo, Vicende della costituzione delle città lombarde sino alla discesa di Federico I in Italia pag. 27 e 30.

(307) Paul. Diac. lib. 1.°

(308) Idem, lib. 3.° cap. XVI.

(309) Lavoro premiato dalla Real Accademia delle Scienze di Torino (1836) lib. 2.° cap. 3.°

(310) Longob. leg. leges Rotharii, Rer. Ital. Script. tom. 1.° part. 2.ª — Denina, Rivoluzioni d'Italia tom. 2.° lib. VII cap. 7.°

(311) Lupi, Cod. Dipl. Berg. tom. 1.° cap. XIV pag. 563.

(312) Rovelli, Storia di Como, Diss. prelim. part. 1.ª art. V pagina 116, ed art. VI pag. 131.

(313) Muratori, Ant. Ital. Diss. X.

(314) Leo, Vicende ec. come sopra.

(315) *Quia foeminae non possunt faidam levare* — Rothar. Lex 205. Rer. Ital. tom. 1.° part. 2.ª

(316) Luitprand. leg. 2.ª 7.ª Rer. Ital. come sopra.

(317) Antiq. Ital. medi aevi Diss. XX, et Rer. Ital. tom. 1.° part. 2.ª

(318) Il Comune germanico costava di un numero di uomini egualmente liberi, i quali essendo sempre in lotta fra loro, rendevano impossibile ogni grande azione — Leo, Vicende ec. pag. 15.

(319) Leges Longob. Leg. Rothar. Luitpr. Grimoaldi. Rerum Ital. Script. tom. 1.° part. 2.ª Ant. Ital. Diss. XIV — Cod. Theod. lib. 2.° tit. XLII e Cod. Just. lib. 2.° tit. XLVII.

(320) Storia di Como, Diss. prelim. tom. 2.° art. 1.°

(321) Idem, idem — Rer. Ital. Scrip. tom. 2.° part. 2.ª

(322) Idem, idem — Tiraboschi, Cod. Dipl. della Badia di Nonantola tom. 2.° pag. 115.

(323) Vita S. Salvi Episcopi presso Laboulaye nota 1 a pag. 353.

(324) Rerum Ital. Script. tom. 1.° part. 2.ª

Intest. del Capit. di Pipino. Rer. Ital. come sopra.

(325) Storia del Diritto municipale in Francia ec. tom. 2.° lib. 3.° cap. XII — Rer. Ital. tom. 1.° part. 2.ª

(326) Monachi S. Galli, De Gest. Carol, Magni presso Duchesme, Storia Fraucor. Script. tom. 2.° — Lupi, Cod. Dipl. Civit. et Eccl. Bergom. lib. 1.°

(327) Tiraboschi, Cod. Dipl. e Storia di Nonantola, tom. 2.° cap. VII.

(328) Savigny, Storia del Diritto romano ec. tom. 2.° cap. XIV pag. 130.

(329) Muratori, Diss. VII e X — Giulini, tom. 1.° lib. 1.° Hincmar. Arch. Remensis, Tract. de ordine et officio Palatii cap. XXI.

(330) Sigon. de Regno ital. an. 916 — Muratori, Diss. LXIII.

(331) Ant. Ital. vol. 1.° Diss. VIII e X — Giulini, tom. 1.° lib. 10 — Rovelli, tom. 2.° art. 1.°

(332) *Aldiones ea lege vivunt in Italia in servitute Dominorum suorum, qua fiscalini vel lidi vivunt in Francia* — Rer. Ital. Script. tom. 1.° part. 2.ª — Capitularia Carol. Magn. Lud. Pii et Pipini.

(333) Muratori, come sopra.

(334) Rovelli, Diss. prelim. tom. 2.° art. 1.°

(335) Muratori, Diss. XXXI.

(336) Giulini, tom. 1.° lib. 1.° pag. 38 — Idem, tom. VII pag. 316, parla minutamente del modo di procedere nei duelli che avevan luogo nel contado.

Negli Statuti di Milano Rubr. IX leggesi: *De pugnis et in quibus casibus fiant, et quomodo secundum nostram consuetudinem fiant.*

(337) Capit. 119 e 121 di Carlo Magno, 47 di Pipino, 2 e 6 di Ludovico Pio — Muratori, Ant. Ital. vol. 1.° Diss. VIII, idem Diss. XI.

(338) Luitprando Segretario di Berengario 1.° Storico contemporaneo, lib. 1.° cap. X.

(339) Ant. Ital. medii aevi tom. 2.° lib. IX cap. 1.°

(340) Leo Hostiensis, lib. 2.° cap. ultimo — Landulph. senior. lib. 2.° cap. XVI.

(341) Muratori, Annali tom. 3.° pag. 909 — Giulini, tom. 2.° pag. 254.

(342) Rer. Gallic. et franc. tom. X, pag. 64 presso Thierry pag. 11.

(343) Landulph. senior. lib. 2.° cap. XVI.

(344) Rovelli, Diss. prelim. tom. 2.° pag. 33 — Verri, Storia di Milano tom. 1.° pag. 78.

(345) Giulini, Memorie ec. Documenti al tom. VII lib. 41 pag. 431.

(346) Bernardini Corio Mediolanes. Histor. part. 2.ª fol. 59 an. 1211 — Giulini, Memorie ec. tom. VII pag. 304.

(347) Corio, come sopra part. 2.ª fol. 59 e 1209.

(348) Idem, idem, an. 1211.

(349) Carta riportata da Zaccaria della Badia di Arona num. 143 — Giulini, tom. VII pag. 301.

(350) Murat. Diss. LXXII.

(351) Idem, Ant. medii aevi, Diss. XLVII.

(352) Morbio, Storia dei municipi italiani, Documenti tom. 2.°

(353) Thierry, Lettere ec. carte di Laon del 1110.

(354) Script. Rer. Gall. et Franc. tom. XIV pag. 12 praefat.

(355) Raccolta delle ordinanze dei re di Francia tom. X pag. 270 — Thierry, Lettere ec. Lett. XV pag. 282 e 283.

(356) Raccolta, come sopra, Thierry ec. Let. XIX pag. 342.

(357) Carta conceduta da Filippo Augusto al Comune di Amiens — Raccolta, come sopra, tom. XI.

(358) Thierry ec. Lett. XV, pag. 283.

(359) Muratori, Ant. Ital. Diss. XLVII, pag. 494.

(360) Morbio, Storia dei municipi italiani, tom. IV, pag. 21.

(361) Il Consiglio di credenza, detto anche dei silenziari pel giuramento che davano secretamente i componenti de' Comuni, venne istituito in tutti questi, e si distingueva dalla Credenza di S. Ambrogio di Milano — Vedi il Corio, an. 1225.

(362) Idem, part. 2.ª fol. 60.

(363) Idem, an. 1191 fol. 55.

(364) De Reb. Gest. Frider. I, lib. 2.° cap. XIII.

(365) Corio, come sopra, an. 1248.

(366) Idem, anno 1198 fol. 56.

(367) Savigny ec. tom. 3.° cap. XX — Sancioli, tom. 2.° part. 1.ª pag. 198 — Muratori, Ant. Ital. Diss. XLVI e LII — Gherard. Storia di Bologna — Villani, Storie Fiorentine lib. XI.

(368) Villani, come sopra, cap. 91 — Corio, part. 2.ª fol. 65 — Giulini, tom. VII — Ughelli, Docum. an. 1183 — Sire-Raul, lib. V.

(369) Cafferi, Annali di Genova. Monum. Hist. patr. tom. 2.° — Canale, Storia di Genova, epoca 2.ª tom. IX.

(370) Li nobili a pernicie di quelli de la Credentia fecero una compagnia che si chiamava congregatione de li Gagliardi — Corio, an. 1201 fol. 57.

(371) La plebe milnoese noo poteva sopportare l'orgoglio del nobili, nè i valvassori quello del capitaui — Verri, Storia di Milano tom. 1.° ao. 1205.

(372) Chroo. Maj. presso il Flamma, Municip. Florent. cap. 240.

(373) Vedi Editto del Podestà presso il Corio, an. 1215 fol. 60, e la formola della delegazione di potere ed elezione del Podestà presso il Flamma cap. 563.

(374) Vedi Corio, ao. 1201 fol. 57, no. 1209 fol. 59, au. 1215 fol. 60 ec.

(375) Vedi Giulini, Memorie ec. tom. VIII lib. LX — Moratori, Diss. LXXII e XLVI, Ant. Ital.

(376) Storia dei Municipi italiani tom. 2.° pag. 22 — Sismondi, Storia delle repub. italiane ec. cap. XV.

(377) Vedi Corio ec. fol. 59.

(378) Idem, idem.

(379) Idem, Statoti dell'anno 1215.

(380) Statuti del Podestà Umberto de Vialta, Corio fol. 60.

(381) Vedi il sunto della formola del giuramento dato dal Podestà di Milano Aveno da Mantova nell'anno 1225 presso il Corio fol. 66 e 67, Idem fol. 78.

(382) Vedi il giuramento del Podestà di Lodi nel Morbio, Storia dei municipi italiani, Collezione di documenti tom. 1.° pag. 244, Idem tom. 3.° pag. 17.

(383) Aliprando Faba da Bressa fu Potestate in Milano sotto il cui regimine per universale concilio de la Comunità fu deliberato construere il Broletto sul mezzo della magnaoima città. Il perchè fu comprato dalle venerande mooache nunoupato del loro Mooasterio Lentasio ec. Corio, parte 2.ª fol. 68.

(384) Idem, come sopra.

(385) Idem come sopra — Giulioi, Memorie ec. tom. VIII pag. 12, 28 e 256 — Verri, Storia di Milano, tom. 1.° pag. 252.

(386) Vedi Parricelli cap. 23 nom. 5.° — Manoscr. della Biblioteca Ambrosiaoa, Cod. sego. C. nom. 76.

(387) Flamma, Documeoti dell'Archivio dei Canonici di S. Ambrogio cap. 616.

(388) Boovicini de Riva, Flamma, Manoscr. Fiorentini cap. 327.

(389) Rubrica XVI de'Statuti di Milano *de feudis* — Giulini, Memorie ec. tom. VII, pag. 312.

(390) Corio, come sopra — Giulioi, tom. VIII pag. 258 — Verri, tom. 1.° pag. 256.

(391) Corio, come sopra — Il Legato espose come non leverebbe lo interdicto insino che totta la plebe e famiglia non jurassero fede alla Chiesa romana, il che essendosi esegoito, a' Turriani domandò che ricooosces-

sino Otho Visconti come a vero Presule e Pastore: secondo che fosse restituito quanto era occupato dell'archiepiscopale sede: tertio che a li Cherici nel tempo a venire non fosse posta alcuna gravezza: le quali cose facendosi levò l'interdicto.

(392) Giuramento dato dal Potestà di Milano nel 1225 — Vedi il Corio, come sopra. Nella formola di questo giuramento era espressa la espulsione degli eretici ed ebrei dalla città di Milano.

(393) Storia del Diritto romano al medio evo, tom. 3.° pag. 101.

(394) Diss. sulle Ant. Italiane, tom. 3.° pag. 159.

(395) Art. 52 della carta conceduta da Filippo Augusto a' borghesi d'Amiens — Raccolta delle ordinanze de' Re di Francia tom. IV ed. XI.

(396) Raccolta di ordinanze ec. tom. XI. pag. 500 — Thierry, Lettere ec. lettera XIX pag. 345.

(397) Ved. l'atto di sottomissione del Comune di Valenza nell'anno 1347 per Francesco Dente Sindaco, presso Benvenuto di S. Giorgio, Historia Montisferrati, Rer. Ital. scripit. tom. XXIII, pag. 490. Idem, idem pag. 473 — Idem, idem pag. 561.

(398) *Franciscus Sforzia Vicecomes, Dux et animo invictus et corpore, Anno MCCCL IV Calend. Mart. hora XX dominio urbis mediolani potitus.* Iscrizione trovata in un sasso nell'anno 1774, mentre facevansi degli scavi vicino alla colonna di Porta nuova per dove entrò lo Sforza venendo in Milano ad assumere il comando di detta città.

(399) Leo, vicende della costituzione delle città Lombarde, tradotte dal conte Cesare Balbo, part. 3.ª conclusione pag. 238.

(400) Anno 1260 4 settembre, primo combattimento a Montaperto nel Senese fra Guelfi e Ghibellini: quei guidati dal Podestà Jacopino Rangoni; questi da Farinata degli Umberti. Anno 1289 11 giugno, nuova battaglia a Campaldino nell'Aretino fra le due fazioni. Amerigo di Narbonne guidava i Guelfi, ed i Ghibellini eran comandati da Guglielmo degli Umberti Vescovo di Arezzo, che rimase morto sul campo di battaglia. Anno 1315, Ugucсione della Faggiuola capo dei Ghibellini, trionfò a Montecatini nel Pistoiese dei Guelfi, che avevano per condottiero Pietro Duca di Gravina, fratello di Roberto re di Napoli, ucciso in battaglia. Anno 1325, altro combattimento ad Altopascio nel Lucchese, vinto da Castruccio Castracani celebre ghibellino. Negli intervalli pugnavasi fra l'una e l'altra fazione dentro le città, o fra città e città, e la fazione trionfante sottomettevasi la città vinta, confiscava i beni dei soccombenti, ne demoliva le case, ed arrogavasi il governo, ossia la signoria del Comune-stato, finchè nel 1434 in Firenze dopo un soppiantarsi scambievole di famiglie (Ricci, Albizzi, Medici), la signoria si concentrò nelle mani di Cosimo dei Medici, e d'allora in poi rimase ereditaria nella sua famiglia, e la Toscana tutta si ridusse sotto il Governo Medicco.

(401) Balbo, Della Storia d'Italia lib. VI sez. 24.

(402) Sarebbe opera assai pregevole quella di trattare istoricamente dell'origine, dello svolgimento e dei progressi della nuova proprietà, ossia del capitale, che costituì il diritto eminente di Città ne' Comuni toscani; e che senza derogare alla romana, la quale fondavasi sulla possessione della terra, servì anzi a render questa più accessibile a tutte le classi anche le infime, che per tanti anni erano state escluse. Non vi è stato scrittore italiano, per quanto è a nostra notizia, che abbia toccato di questo argomento, rimontando ai tempi anteriori alla rivoluzione francese del 1789.

(403) Vedi il Verri, Storia di Milano, Governo di quella città nell'anno 1354, tom. 1.° pag. 353.

(404) Matteo Visconti con la caduta de' Torriani riprese la signoria di Milano: aspirava al titolo di Vicario imperiale nell'anno 1317 chiedendolo premurosamente all' imperatore Errico VII di Luxemburgo. Corio anno come sopra.

(405) Colco Historia patria, lib. XVII, pag. 385.

(406) Questi che si chiamavano li Stati del regno sono di tre ordini di persone, cioè del Clero, della nobiltà, e del resto di quelle persone, che per voce comune si può chiamare popolo. Tammaseo tom. 2.° pagina 496, Relazioni degli ambasciatori Veneziani sugli affari della Francia.

Così l'ordine delle persone che fu l'istrumento della rivoluzione del 1789 non è altro che la nazione intiera, tranne la nobiltà ed il Clero. Sieyès: che cosa è il terzo Stato? pag. 104 — Thierry, Storia della formazione del terzo Stato, e progressi, pref. pag. 7.

Vedi Voltaire, Storia del Parlamento di Parigi, opere complete tom. 3.° pag. 3354 — Vedi pure Villeaume, Storia della rivoluzione francese 1789-1796 pag. 12, Parigi 1851.

(407) Raccolta delle ordinanze dei re di Francia, tom. 3.° pag. 305.

(408) Thierry, Saggio sulla storia e progressi del terzo stato, cap. 2.° pag. 29 e 30.

(409) Idem, Lettera sulla storia di Francia per servire d'introduzione allo studio della medesima, Lettera 25 pag. 448.

(410) I re avevano consultato un tempo nelle circostanze difficili gli Stati generali del Regno, cioè i deputati dei tre ordini, dai quali facevano sanzionare i provvedimenti dell'amministrazione e le nuove imposizioni. Ma i deputati chiamati e riuniti dal monarca deliberavano e votavano per ordine; di modochè avveniva che due voti erano sempre ostili al terzo stato; il che rendeva sempre queste assemblee senz' alcun risultamento per gl'interessi del popolo — Villeaume, Storia della rivoluzione francese 1789-1796, pag. 5.

(411) In un'assemblea erasi innalzato un trono pel re: accanto a lui

sedevano il Conte di Evreux suo fratello, il Conte d'Artois suo engino, i Dnchi di Bourgogne, di Bretagne, di Loraine, i Conti d'Holland, di Lnxemburg, de Boulogne, de Nevers. Era un'assemblea di sovrani, quindi il re non poteva far prevalere il diritto del popolo su quello de'suoi colleghi e cngini. Voltaire, Storia del Parlamento di Parigi, Primi Stati Generali pag. 3353.

(412) La popolazione era qnasi di 25,000,000 di abitanti, divisi in tre ordini: il Clero, la nobiltà, ed il terzo Stato. Il primo comprendeva, oltre il Clero secolare, 60,000 religiosi e monache: il secondo 83,000 individui; ed il terzo Stato contava 24,000,000.

(413) Voltaire, come sopra, pag. 3353.

(414) Uomini insaziabili quando sarete contenti? Quando porrete un termine a'vostri monopoli? Voi cercate sempre nuovi mezzi per estorquere nuove contribuzioni e far nuove leve! E quando cesseranno le gravezze ed il malcontento che fate sentire al popolo francese? Povero popolo! spogliato de'suoi beni, al quale la vostra avarizia non ha lasciato che una giusta indignazione e dispetto. E quando esso romperà il suo silenzio che aumenta la sua miseria? Quando comincerà a lamentarsi ed a sperar meglio? Questo povero popolo che non ha altro destino che il lavoro della terra, il sudore della sua fronte, la fatica delle proprie braccia, oppresso dalle imposte, doppiamente taglieggiato dalle richieste barbare di mille partigiani, dopo tre annate sterili, che hanno testimoniato l'ira di Dio su parecchie provincie, si vide costretto a mangiare l'erba insieme a'bruti nei campi. Altri più impazienti esularono dalla terra natale che gli negò il nutrimento, fuggendo i loro compatriotti che non seppero e non vollero lenire le loro miserie — Vedi il Villeaume nell'opera citata pag. 5.

(415) Nel 1788 il Clero possedeva in immobili 4 miliardi: dippiù riscuoteva per decime annualmente ottanta milioni.

Il Re non ammetteva a'gradi dell'armata che i nobili. I posti della magistratura erano o venali o ereditari. I Giudici applicavano arbitrariamente le pene. Eranvi sino a sei gradi di giurisdizione, quindi parecchi anni passavano per la soluzione di qualsiasi causa. Spesso i più abili giureconsulti erano indecisi sulla competenza del Tribunale. Contavansi giudici civili, giudici criminali, giudici ecclesiastici, e moltissimi tribunali eccezionali. I nobili quali attori potevan distrarre l'avversario da'giudici naturali, e chiamarli al tribunale del loro proprio domicilio.

La nobiltà possedeva quasi la metà del territorio, senza punto contribuire a'pesi dello Stato.

Il Clero nemmen vi contribuiva, sebbene spesso però faceva dei doni volontari. Tutto il peso quindi cadeva sul terzo stato, che dopo aver pagato le decime, i diritti feudali ed i piaceri della Corte, era obbligato a

mantenere l'armata, la marina, e l'amministrazione — Villeaume, come sopra, pag. 4.

(416) Balbo, Della Storia d'Italia, lib. 8.° sez. 28.

(417) 20 giugno, Giuramento del Deputati del terzo stato al giuoco della Palla-corda.

(418) 1.° Che cosa è il terzo stato? Tutto.

2.° Che cosa è stato sino al presente nell'ordine politico? Nulla.

3.° Che cosa addimanda esso? Divenire qualche cosa, Titolo dell'Opuscolo dell'Abate Sieyès.

FINE

# INDICE

## PARTE PRIMA

### Epoca Romana

## PARTE SECONDA

### Epoca Feudale

| PAGINA | LINEA | ERRORI | CORREZIONI |
|---|---|---|---|
| VI | 18 | un' ordine di arresto | ordine d' arresto |
| VII | 9 | reggime provvisorio | governo provvisorio |
| « | 12 | del governo | del Comitato |
| 17 | 17 | da due invasioni | da due coalizioni |
| 22 | 10 | Marel, Dareau de la Motte | Macé, Dureau de la Malle |
| « | 11 | Moran Cristoph | Morau Cristophe |
| « | 16 | De Cassegnac | Do Cassagnac |
| « | 22 | Ciran | Giraud |
| 28 | 25 | Filosofia Stoica | Filosofia Storica |
| 45 | 23 | andasse | fosse andata |
| 59 | 18 | che nè è | che n'è |
| « | 20 | borza | borsa |
| 84 | 21 | d'Arimon | Darimon |
| 90 | 40 | d' Arimon | Darimon |
| 95 | 27 | fuori dalle città | fuori delle città |
| 97 | 14 | nota | nati |
| 100 | 4 | dissero | si dissero |
| 104 | 23 | della magna corte | dalla magna carta |
| 108 | 17 | colonia | coloniam |
| « | 23 | indubitato | Indubitata |
| 111 | 10 | Ravelli | Rovelli |
| 124 | 9 | plebei, e ne' | plebei; ne' |
| « | 12 | aveva | non aveva |
| 125 | 2 | Grecatim | Gregatim |
| 129 | 27 | chiamato | chiamata |
| 135 | 25 | I patri | I *patres* |
| 140 | 32 | tanti | tanto |
| 143 | 16 | seguendo | seguento |
| 152 | 15 | celebre | celebri |
| 155 | 5 | elevando | elevandosi |
| 158 | 13 | di sempre | sempre |
| 163 | 11 | Baudi, do Vesme | Baudi de Vesme |
| 172 | 11 | accolto | accolta |
| 175 | 24 | Duraud, Meillau, Ducas, Miaule | Durand Maillane Ducos Meaulle |
| « | 28 | Gosmin Laloy | Gossuin Laloi |
| 186 | 37 | Plut. in Grac. | Plut. in Gre. |
| 187 | 22 | (193) | (194) |
| « | 28 | (194) | (193) |
| 188 | | *N. B.* dal numero 222 al numero 225, che manca, non vi è corrispondenza con le chiamate. | |
| « | 32 | (226) | (227), e così si prosegua sino al numero (265) |
| 191 | 19 | (288) | (289) |

| Pagina | Linea | ERRORI | CORREZIONI |
|---|---|---|---|
| 195 | 7 | disputavansi | disputavano |
| « | 13 | incontravansi | incontransi |
| 200 | 27 | impugnatasi | impegnatasi |
| 220 | 26 | sopraccennato | sopraccennata |
| 225 | 24 | fortezza | fortezze |
| 228 | 7 | grosso | grasso |
| « | 34 | mundis | mundi |
| 229 | 14 | mutavonsi | mutavansi |
| « | 29 | iorbarde | iombarde |
| 234 | 24 | grosso | grasso |
| 236 | 25 | partes | patres |
| 266 | 27 | essersi passato | essersi passata |
| 267 | 18 | in una volio | in una volta |
| 278 | 18 | impostaie | impostoie |
| 280 | 17 | Baudi, de Vesme | Baudi de Vesme |
| 281 | 10 | in un inutile polemica | in una inutile polemica |
| « | 31 | descritto | descritta |
| 292 | 33 | la dominazione d'Italia | e la dominazione d'Italia |
| 295 | 6 | e la non interrotta | e da non interrotta |
| 297 | 31 | proprietario | proletario |
| 299 | 18 | Martisana e Borghesia | Martisana, e la Borghesia |
| 302 | 25 | causò | cansò |
| « | 33 | grosso | grasso |
| 303 | 11 | attriburon | attribuirono |
| 332 | 3 | quella cioè detta | quelle cioè dette |
| 336 | 3 | un intervento | come intervento |
| 344 | 10 | che ha partorito | ha partorito |
| « | 12 | menano | i quali menano |
| 349 | 7 | compagna | campagna |
| « | 9 | Baudi, de Vesme | Baudi de Vesme |
| 352 | 9 | Borgomenses | Bergomenses |
| 365 | 1 | (343) | (332) |
| 366 | 23 | (383) | (381) |
| « | 17 | (381) | (383) |
| « | 43 | (391) | (389) |
| 368 | 2 | (402) | (400) |
| 367 | 26 | (400) | (*) deve corrispondere ad una chiamata che manca a pagina 319 linea 2. |

*Agli errori d'interpunzione supplirà il sapiente e benevolo lettore.*

Prezzo Lire 4. 25